

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 febbraio 2020

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (20CE0232).</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione del 16 dicembre 2019 relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (20CE0233).</u>	Pag. 36
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione del 16 dicembre 2019 che apre un contingente tariffario per l'anno 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0234).</u>	Pag. 66
<u>Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (20CE0235).</u>	Pag. 70
<u>Decisione (UE) 2019/2156 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) (20CE0236).</u>	Pag. 75
<u>Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio del 10 dicembre 2019 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (20CE0237).</u>	Pag. 78
<u>Decisione (UE) 2019/2158 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38) (20CE0238).</u>	Pag. 99
<u>Raccomandazione n. 1/2019 del consiglio di associazione ue-marocco del 4 dicembre 2019 a favore della proroga di due anni del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2019/2159] (20CE0239).</u>	Pag. 108

Publicati nel n. L 327 del 17 dicembre 2019



<u>Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (20CE0240)</u>	Pag. 109
<u>Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (20CE0241)</u>	Pag. 115
<u>Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (20CE0242)</u>	Pag. 137
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli (20CE0243)</u>	Pag. 166
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (20CE0244)</u>	Pag. 169
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2165 della Commissione del 17 dicembre 2019 che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (20CE0245)</u>	Pag. 189
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 della Commissione del 16 dicembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l'inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0246)</u>	Pag. 192
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 della Commissione del 17 dicembre 2019 che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029 (20CE0247)</u>	Pag. 197
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione del 17 dicembre 2019 relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (20CE0248)</u>	Pag. 198
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/2169 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 9369] (20CE0249)</u>	Pag. 205
<i>Pubblicati nel n. L 328 del 18 dicembre 2019</i>	
<u>Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (20CE0250)</u>	Pag. 228
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 della Commissione del 17 dicembre 2019 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, mediante l'importazione di elettrodi di tungsteno spediti dall'India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'India, del Laos o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (20CE0251)</u>	Pag. 312



<u>Decisione (UE) 2019/2172 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019 (20CE0252)</u> .....	Pag. 317
<u>Decisione (UE) 2019/2173 del Consiglio del 16 dicembre 2019 relativa alla nomina di cinque membri della Corte dei conti (20CE0253)</u> .....	Pag. 320
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/2174 della Commissione del 17 dicembre 2019 sull'esistenza di condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, per alcuni servizi di navigazione aerea presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza [notificata con il numero C(2019) 8919] (20CE0254)</u> .....	Pag. 321
<i>Publicati nel n. L 329 del 19 dicembre 2019</i>	
<u>Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE) (20CE0256)</u> .....	Pag. 323
<u>Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (Testo rilevante ai fini del SEE) (20CE0257)</u> .....	Pag. 468
<u>Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE) (20CE0258)</u> .....	Pag. 477
<i>Publicati nel n. L 334 del 27 dicembre 2019</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2019/2178 della Commissione del 14 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di inserire l'Unione delle Comore nell'allegato I (20CE0259)</u> .....	Pag. 486
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2179 della Commissione del 13 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda l'assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l'anno contingentale 2019/2020 (20CE0260)</u> .....	Pag. 487
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione del 16 dicembre 2019 che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0261)</u> .....	Pag. 492
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione del 16 dicembre 2019 che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0262)</u> .....	Pag. 500
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2182 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP) (20CE0263)</u> .....	Pag. 526
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2183 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cordero Manchego» (IGP) (20CE0264)</u> .....	Pag. 527



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2184 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Riso del Delta del Po» (IGP) (20CE0265).....</u>	Pag. 528
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2185 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bleu du Vercors-Sassenage» (DOP) (20CE0266).....</u>	Pag. 529
<u>Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2186 Della Commissione del 18 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (20CE0267) .....</u>	Pag. 530
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2187 della Commissione del 19 dicembre 2019 che stabilisce l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 (20CE0268).....</u>	Pag. 532
<u>Decisione (PESC) 2019/2188 Del Comitato Politico e di Sicurezza dell'11 dicembre 2019 sulla nomina del capo-missione della missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019) (20CE0269).....</u>	Pag. 534
<u>Decisione (PESC) 2019/2189 del Comitato Politico e di Sicurezza del 17 dicembre 2019 relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019) (20CE0270).....</u>	Pag. 535
<u>Decisione (UE) 2019/2190 del Consiglio europeo del 19 dicembre 2019 recante nomina di due membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (20CE0271).....</u>	Pag. 536
<u>Decisione (PESC) 2019/2191 del Consiglio del 19 dicembre 2019 a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale («iTrace IV») (20CE0272).....</u>	Pag. 537
<u>Decisione (PESC) 2019/2192 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (20CE0273).....</u>	Pag. 555
<u>Decisione di esecuzione della Commissione 2019/2193 del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [notificata con il numero C(2019) 8995] (20CE0274) .....</u>	Pag. 556
<u>Decisione (UE) 2019/2194 Della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2019 sul conferimento di poteri di firma (BCE/2019/33) (20CE0275).....</u>	Pag. 570
<u>Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea del 5 dicembre 2019 che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (20CE0276).....</u>	Pag. 575

*Publicati nel n. L 330 del 20 dicembre 2019*

## RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27 maggio 2019) (20CE0278) .....</u>	Pag. 588
--	----------

*Publicata nel n. L 327 del 17 dicembre 2019*



<u> Rettifica del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29 giugno 2013) (20CE0279) .....</u>	Pag. 589
<i>Publicata nel n. L 328 del 18 dicembre 2019</i>	
<u> Rettifica della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17 dicembre 2018) (20CE0280) .....</u>	Pag. 590
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5 maggio 2017) (20CE0281) .....</u>	Pag. 591
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5 maggio 2017) (20CE0282) .....</u>	Pag. 593
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17 maggio 2019) (20CE0283) .....</u>	Pag. 594
<i>Publicate nel n. L 334 del 27 dicembre 2019</i>	
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 320 dell'11 dicembre 2019) (20CE0284) .....</u>	Pag. 595
<u> Rettifica della decisione (UE) 2019/2158 della Banca centrale europea del 5 dicembre 2019 sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38) (GU L 327 del 17 dicembre 2019) (20CE0285) .....</u>	Pag. 596
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (GU L 327 del 17 dicembre 2019) (20CE0347) .....</u>	Pag. 597
<i>Publicate nel n. L 330 del 20 dicembre 2019</i>	

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*





# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2019/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le attività di sviluppo, produzione e diffusione di informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese degli Stati membri sono state finora condotte sulla base di una serie di atti giuridici distinti. Tali atti giuridici riguardano le statistiche congiunturali e le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche sulla produzione, gli scambi internazionali intra-UE ed extra-UE di beni e servizi (scambi internazionali), le consociate estere, la ricerca e lo sviluppo (R&S), l'innovazione e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e il commercio elettronico. Il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha istituito inoltre un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nell'Unione.
- (2) Questa struttura basata su atti giuridici distinti non assicura la necessaria coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche sulle imprese. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese dovrebbero comprendere anche le statistiche in materia di R&S nei settori dell'istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro. È opportuno istituire un quadro giuridico comune per garantire la coerenza tra le statistiche europee sulle imprese e agevolare l'integrazione dei rispettivi processi statistici.
- (3) Una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici, definizioni e criteri di qualità comuni dovrebbe consentire di disporre di statistiche armonizzate sulla struttura, sulle attività economiche, sulle operazioni e sulla performance del settore delle imprese nell'Unione in grado di assicurare il livello di pertinenza di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze degli utenti.

<sup>(1)</sup> GU C 77 dell'1.3.2018, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2019.


<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).



- (4) Il registro degli eurogruppi è inteso garantire che gli orientamenti dell'Unione, come la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, rilevanti per le statistiche europee sulle imprese possano essere seguiti più efficacemente, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle imprese autonome come definite all'articolo 3 di tale raccomandazione. Tali orientamenti dell'Unione sono necessari per favorire la certezza del diritto e la prevedibilità del contesto imprenditoriale e per creare condizioni eque per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione.
- (5) Per le statistiche europee sulle imprese assumono rilevanza gli orientamenti internazionali, come il manuale di Frascati, relativo alle statistiche in materia di R&S, e il manuale di Oslo, relativo ai dati sull'innovazione, nonché gli accordi internazionali adottati dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali e sovranazionali. Tali orientamenti dovrebbero essere seguiti, per quanto possibile, in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche dell'Unione e nell'ambito del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, in modo da garantire la comparabilità delle statistiche dell'Unione con quelle compilate dai principali partner internazionali dell'Unione. Nel corso della produzione dei dati per le statistiche europee sulle imprese per le tematiche input di R&S e innovazione, gli orientamenti, gli accordi e le norme dell'Unione dovrebbero tuttavia essere applicati in modo coerente.
- (6) L'onere amministrativo gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile, tenendo conto nella misura del possibile di fonti di dati diverse dalle indagini. Allo scopo di ridurre l'onere per le imprese dovrebbe essere possibile prevedere obblighi informativi differenti in funzione delle dimensioni e dell'importanza, all'interno di ciascuno degli Stati membri, dei settori economici delle imprese.
- (7) Nella Visione 2020 del Sistema statistico europeo (SSE) si afferma che i dati dovrebbero essere utilizzati tra i diversi settori statistici per poter analizzare più approfonditamente i fenomeni emergenti (ad esempio la globalizzazione) e soddisfare meglio le esigenze delle politiche dell'Unione ad alto impatto. La produzione dei dati dovrebbe essere basata su processi statistici dell'SSE solidi ed efficienti. L'ampliamento dell'ambito di applicazione del quadro giuridico comune per le statistiche sulle imprese dovrebbe permettere l'integrazione di processi di produzione interdipendenti che attingono a molteplici fonti.
- (8) Il programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi adottato a norma della decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, che ha riguardato il periodo dal 2009 al 2013, mirava a sostenere l'adeguamento delle statistiche inerenti alle imprese e agli scambi commerciali alle nuove esigenze in materia di dati e a promuovere la modernizzazione del sistema di produzione delle statistiche sulle imprese. Le conclusioni e le raccomandazioni di tale programma per quanto riguarda le priorità e le nuove serie di indicatori, la semplificazione del quadro delle statistiche inerenti alle imprese, la produzione più efficiente di statistiche sulle imprese e sugli scambi e la modernizzazione delle statistiche sugli scambi di beni intra-UE dovrebbero essere tradotte in disposizioni giuridicamente vincolanti.
- (9) Nel quadro delle statistiche europee sulle imprese è necessario adottare un approccio più flessibile per consentire adeguamenti agli sviluppi metodologici e una risposta tempestiva a nuove e debitamente giustificate esigenze degli utenti dei dati in conseguenza dell'evoluzione del contesto economico, di una sempre maggiore globalizzazione e della crescente complessità del panorama imprenditoriale. Tali adeguamenti futuri dovrebbero essere sostenuti da un'adeguata analisi dei costi e dei benefici e i conseguenti nuovi obblighi informativi non dovrebbero comportare un considerevole costo o onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti.
- (10) Dovrebbe essere promosso il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi come infrastruttura di base per la rilevazione e la compilazione di dati per le statistiche europee sulle imprese. I registri di imprese a fini statistici nazionali dovrebbero essere utilizzati come principale fonte di informazioni per l'analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per la determinazione della popolazione oggetto di indagine e per la definizione del collegamento con le fonti di dati amministrativi.
- (11) Per garantire il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi dovrebbe essere definito e utilizzato un numero identificativo unico per tutte le pertinenti unità.
- (12) La corretta descrizione dei gruppi di imprese nel registro degli eurogruppi con dati attendibili e tempestivi dovrebbe essere assicurata grazie all'uso di criteri armonizzati e al regolare aggiornamento delle informazioni sui legami di controllo tra le unità giuridiche che fanno parte dei gruppi di imprese.

<sup>(4)</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

<sup>(5)</sup> Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).






- (13) Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre l'onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali (ASN) dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulle imprese, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (14) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee. In particolare, esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.
- (15) Ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche sulle imprese nazionali o europee o del miglioramento della qualità delle statistiche europee sulle imprese, dovrebbero essere previsti lo scambio di microdati e l'accesso a tali microdati da parte delle ASN che producono statistiche sulle imprese e che aderiscono al quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Lo scambio di microdati dovrebbe essere limitato a casi debitamente giustificati.
- (16) La creazione di un'ulteriore fonte di dati basata sullo scambio di microdati in materia di esportazioni intra-UE di beni, unitamente alla possibilità di utilizzare metodologie innovative, aumenta la flessibilità degli Stati membri in sede di compilazione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, consentendo in tal modo agli Stati membri di ridurre l'onere di risposta per le imprese. Lo scambio è finalizzato a garantire l'efficienza in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni e il miglioramento della qualità di tali statistiche.
- (17) Ai fini della negoziazione, dell'applicazione e della revisione degli accordi commerciali e di investimento tra l'Unione e i paesi terzi, o multilaterali, occorre che siano messe a disposizione della Commissione le necessarie informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi.
- (18) È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di rilevazione delle informazioni statistiche e le formalità fiscali inerenti all'imposta sul valore aggiunto in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare, ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, di identificare gli esportatori e gli importatori e di verificare la qualità delle informazioni rilevate.
- (19) Il movimento transfrontaliero di merci, in particolare provenienti da o destinati a paesi terzi, è soggetto a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>. Le autorità doganali dispongono di informazioni o scritture relative a tale movimento o vi hanno accesso. Le informazioni o le scritture inerenti alle dichiarazioni doganali o basate su di esse dovrebbero essere utilizzate per la produzione delle statistiche sugli scambi di beni dell'Unione.
- (20) Allo scopo di produrre statistiche sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN degli Stati membri dovrebbero scambiare dati sulle importazioni e sulle esportazioni di beni in cui intervengono le autorità doganali di più di uno Stato membro. Per garantire una compilazione armonizzata delle statistiche, lo scambio di questi microdati tra le ASN dovrebbe essere obbligatorio.
- (21) Per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, è opportuno consentire lo scambio di dati riservati tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione (Eurostat) a fini esclusivamente statistici.

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).



- (22) Al fine di adempiere ai loro compiti ai sensi dei trattati, in particolare i compiti inerenti al funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni complete, aggiornate e attendibili sulla produzione di beni e servizi all'interno dell'Unione e sui flussi commerciali internazionali. Anche le imprese necessitano di tali informazioni per monitorare i rispettivi mercati e la dimensione internazionale degli stessi.
- (23) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per semplificare nella misura possibile la rilevazione dei dati provenienti dalle imprese europee. Le ASN dovrebbero tenere conto dei più recenti sviluppi digitali al momento di determinare gli strumenti e i metodi di rilevazione dei dati statistici e dovrebbero essere incoraggiate ad attuare approcci innovativi.
- (24) È necessario fornire statistiche sulle imprese per settore di attività, al fine di misurare la produttività delle imprese nell'Unione. In particolare, è in aumento la domanda di statistiche sul settore dei servizi, il quale rappresenta il settore più dinamico delle moderne economie, specialmente in termini di potenzialità di crescita e di creazione di occupazione, tenendo conto delle relazioni con il settore manifatturiero. Questa tendenza si è ulteriormente rafforzata con lo sviluppo di nuovi servizi digitali. La crescente domanda di statistiche riguarda anche le industrie culturali e creative, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative <sup>(\*)</sup>. Le statistiche sugli scambi di servizi sono indispensabili per monitorare il funzionamento del mercato interno dei servizi e del mercato unico digitale, nonché per valutare l'incidenza delle barriere su tali scambi.
- (25) Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell'ambito delle statistiche sugli scambi internazionali di beni richiede, tuttavia, norme specifiche in tema di riservatezza. Un importatore o un esportatore di beni deve presentare all'ASN una richiesta affinché i risultati statistici che consentono l'identificazione indiretta di detto importatore o esportatore non siano divulgati. L'ASN dovrebbe considerare giustificata la richiesta quando i risultati statistici consentono l'identificazione indiretta dell'importatore o esportatore. In caso contrario, l'ASN dovrebbe poter diffondere i risultati statistici in una forma tale per cui l'importatore o esportatore possa essere identificato indirettamente.
- (26) Ai fini del monitoraggio dei progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 a livello degli Stati membri e dell'Unione è necessario disporre di statistiche armonizzate per l'economia dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e efficienza delle risorse, R&S, innovazione, società dell'informazione, comprese sia le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita sia le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, nonché sul panorama imprenditoriale nel suo complesso, in particolare sulla demografia delle imprese e sull'occupazione correlata alle attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Tali informazioni consentono ai responsabili politici di adottare decisioni consapevoli al fine di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, di migliorare l'accesso al mercato interno per le PMI, di promuovere l'imprenditorialità e di migliorare la sostenibilità e la competitività.
- (27) Statistiche sulle attività di R&S e sull'innovazione sono indispensabili per sviluppare e monitorare politiche intese a rafforzare la competitività degli Stati membri e ad accrescere le loro potenzialità a medio e lungo termine di occupazione e di crescita intelligente. Anche l'espansione dell'economia digitale e un maggiore utilizzo delle TIC rientrano tra i fattori importanti di competitività e crescita nell'Unione, e per la promozione delle correlate strategie e politiche, compreso il completamento del mercato unico digitale sono necessarie le statistiche.
- (28) Statistiche sulle imprese sono necessarie anche ai fini della compilazione dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
- (29) Statistiche attendibili e tempestive sono necessarie per riferire sullo sviluppo economico in ciascuno Stato membro nel quadro della politica economica dell'Unione. La BCE necessita di statistiche congiunturali rapidamente disponibili per valutare lo sviluppo economico negli Stati membri nel contesto della politica monetaria unica.
- (30) Pur ribadendo il principio della compilazione di statistiche sulle imprese con riferimento all'intera economia, nel definire i requisiti dei dati richiesti si dovrebbe tener conto, nella misura del possibile, di misure di semplificazione allo scopo di ridurre l'onere per i settori delle imprese di Stati membri relativamente piccoli, conformemente al principio di proporzionalità. I requisiti supplementari non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato ai rispondenti.


(\*) GU C 238 del 6.7.2018, pag. 28.



- (31) Gli standard internazionali, quali l'iniziativa Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) relativa allo scambio di dati e di metadati statistici, e gli standard tecnici o statistici elaborati nell'ambito dell'SSE, come le norme di convalida e per i metadati, dovrebbero essere utilizzati nella misura in cui sono pertinenti anche per le statistiche europee sulle imprese. Il comitato dell'SSE ha approvato le disposizioni dell'SSE in merito alle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme dovrebbero contribuire all'armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità ai sensi di tale regolamento.
- (32) Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare i tipi di informazioni statistiche e specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali a norma, rispettivamente, degli allegati V e VI e di modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato I e il presente regolamento riducendo il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, mantenendo nel contempo statistiche conformi alle norme sulla qualità in vigore intra-UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(10)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento riguardo ai dettagli delle variabili così come il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, le modalità, il contenuto e i termini della trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati, le norme per la trasmissione di dati e di metadati e le deroghe alle prescrizioni del presente regolamento o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Allo stesso fine è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla specifica delle modalità per la fornitura e lo scambio di alcuni dati amministrativi e relativamente al formato, alle misure di sicurezza e di riservatezza, alla procedura per lo scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, alle specifiche dei pertinenti metadati, al calendario, alle modalità di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni fornite allo Stato membro di importazione, alle modalità di applicazione del tasso di copertura del totale delle esportazioni intra-UE di beni per quanto riguarda il periodo di riferimento, definendo le specifiche tecniche relative alle modalità rispettivamente di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sugli scambi intra-UE di beni da fornire allo Stato membro di importazione e alle relative semplificazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>.
- (34) Se del caso, la Commissione dovrebbe effettuare un'analisi dei costi e dei benefici e assicurarsi che le azioni che propone non comportino un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti, in particolare per le PMI, tenendo altresì in considerazione i previsti benefici per gli utenti, e che conducano a un aumento della qualità delle statistiche.
- (35) La Commissione dovrebbe poter concedere deroghe all'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso, se tale applicazione comporta notevoli adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per organizzare indagini supplementari o apportare modifiche di rilievo al suo sistema di produzione di statistiche al fine di tener conto di nuove fonti di dati o di consentire una combinazione di fonti differenti.
- (36) Qualora siano necessari nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota condotti dagli Stati membri su base volontaria. In via prioritaria, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota relativamente a scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.
- (37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per le statistiche europee sulle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

<sup>(10)</sup> G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (G.U. L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (38) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle dei regolamenti (CE) n. 48/2004<sup>(12)</sup> (CE) n. 638/2004<sup>(13)</sup>, (CE) n. 808/2004<sup>(14)</sup>, (CE) n. 716/2007<sup>(15)</sup>, (CE) n. 177/2008, (CE) n. 295/2008<sup>(16)</sup> e (CE) n. 471/2009<sup>(17)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(18)</sup> e dei regolamenti (CEE) n. 3924/91<sup>(19)</sup> e (CE) n. 1165/98<sup>(20)</sup> del Consiglio. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati.
- (39) È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(21)</sup>.
- (40) È stato consultato il comitato dell'SSE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in materia di:

- a) sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.

#### Articolo 2

### Ambito di applicazione

1. Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
  - a) alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell'istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro;
  - b) alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi.
2. Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi di dati tra tali registri a norma dell'articolo 10.

<sup>(12)</sup> Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1).

<sup>(13)</sup> Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

<sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49).

<sup>(15)</sup> Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17).

<sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

<sup>(18)</sup> Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374, 31.12.1991, pag. 1).

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1).

<sup>(21)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



3. I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono:
- tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;
  - le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
  - per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un'incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un'incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali):
    - l'UAE e le dimensioni di ciascuna UAE che costituisce tali imprese; o
    - il codice NACE delle attività secondarie di dette imprese di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(22)</sup> e le dimensioni di ognuna di tali attività secondarie;
  - i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono.
4. Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio <sup>(23)</sup>:
- tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;
  - le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
  - i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono.
5. Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all'autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.
6. Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali) e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
7. I gruppi di imprese sono identificati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
8. Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un'attività economica e alle unità giuridiche economicamente inattive che fanno parte di un'impresa in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.
9. Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica:
- qualsiasi attività che comprenda l'offerta di beni e servizi su un determinato mercato;
  - i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL;
  - la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive.
- Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un'attività economica.
10. All'interno del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite a norma del regolamento (CEE) n. 696/93, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.


### Articolo 3

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- «unità statistica»: l'unità statistica ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93;
  - «unità rispondente»: l'unità che fornisce i dati;

<sup>(22)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(23)</sup> Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).



- c) «dominio»: uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche;
  - d) «tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate, ciascuna comprendente una o più tematiche dettagliate;
  - e) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica, ciascuna comprendente una o più variabili;
  - f) «variabile»: una caratteristica di un'unità che può assumere valori diversi all'interno di un insieme di valori;
  - g) «attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi dell'allegato A, capo 1, punto 1.37, del regolamento (UE) n. 549/2013;
  - h) «attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ai sensi dell'allegato A, capo 1, punto 1.34, del regolamento (UE) n. 549/2013;
  - i) «produttori di beni e servizi destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quali definiti all'allegato A, capo 3, punto 3.24, del regolamento (UE) n. 549/2013;
  - j) «produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita quali definiti all'allegato A, capo 3, punto 3.26, del regolamento (UE) n. 549/2013;
  - k) «autorità statistiche nazionali» o «ASN»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee designati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;
  - l) «fonte autorevole»: il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all'articolo 17;
  - m) «microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità rispondenti identificabili;
  - n) «uso a fini statistici»: l'uso a fini statistici quale definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009;
  - o) «dati riservati»: i dati riservati quali definiti all'articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009;
  - p) «autorità fiscali»: le autorità nazionali responsabili dell'applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(24)</sup>;
  - q) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
  - r) «gruppo di imprese multinazionale»: un gruppo di imprese, ai sensi della sezione III, parte C, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93, con almeno due imprese o unità giuridiche, ciascuna delle quali localizzata in un paese diverso.
2. Ai fini degli articoli da 11 a 15, si intende per:
- a) «Stato membro di esportazione»: lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione in uno Stato membro di importazione;
  - b) «Stato membro di importazione»: lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza da uno Stato membro di esportazione;
  - c) «beni»: i beni mobili, compresa l'energia elettrica e il gas naturale.

## CAPO II

### Fonti di dati

#### Articolo 4

### Fonti di dati e metodi

Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli articoli 6 e 7 e istituiscono i loro registri di imprese a fini statistici nazionali in conformità dell'articolo 9 utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le ASN.

<sup>(24)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento, e a condizione che i risultati siano conformi ai criteri di qualità stabiliti all'articolo 17, le ASN possono utilizzare le seguenti fonti di dati, ivi comprese le loro combinazioni:

- a) indagini;
- b) dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d'esercizio;
- c) microdati scambiati;
- d) ogni altra pertinente fonte, metodo o approccio innovativo nella misura in cui consenta la produzione di dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

Per le indagini di cui al secondo comma, lettera a), le unità rispondenti cui si rivolgono gli Stati membri forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento.

I metodi e gli approcci di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere scientificamente validi e ben documentati.

#### Articolo 5

##### Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni

1. Conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le ASN e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati di altre fonti statistiche al fine di soddisfare le esigenze statistiche di cui al presente regolamento e di aggiornare i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi. L'accesso a tali dati da parte delle ASN e della Commissione (Eurostat) è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità fiscali di ciascuno Stato membro forniscono alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell'allegato V.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di:

- a) modificare l'allegato V definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e
- b) integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell'allegato V.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro fornisce alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell'allegato VI.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di:

- a) modificare l'allegato VI definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e
- b) integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell'allegato VI.

4. Al fine di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN dello Stato membro interessato scambiano i microdati a fini statistici che hanno ricevuto dalle loro autorità doganali circa le esportazioni e le importazioni di beni, per la stima delle esportazioni e importazioni di quasi transito del loro Stato membro.

Per gli altri flussi commerciali che coinvolgono le autorità doganali di più di uno Stato membro, le ASN si scambiano i microdati corrispondenti circa le esportazioni o importazioni di beni al fine di migliorare la qualità delle statistiche in questione.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di precisare le modalità degli scambi di dati ai sensi del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.



## CAPO III

**Statistiche sulle imprese**

## Articolo 6

**Requisiti dei dati**

1. Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:
  - a) statistiche congiunturali delle imprese;
  - b) statistiche sulle imprese a livello nazionale;
  - c) statistiche sulle imprese a livello regionale;
  - d) statistiche sulle attività internazionali.
2. I domini comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell'allegato I:
  - a) popolazione di imprese;
  - b) catene globali del valore;
  - c) uso delle TIC e commercio elettronico;
  - d) innovazione;
  - e) scambi internazionali di beni;
  - f) scambi internazionali di servizi;
  - g) investimenti;
  - h) input di lavoro;
  - i) produzione e performance;
  - j) prezzi;
  - k) acquisti;
  - l) proprietà immobiliare;
  - m) input di R&S.
3. La periodicità, il periodo di riferimento e l'unità statistica di ciascuna tematica sono specificati nell'allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato I.
5. Nell'esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 4, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti;
  - b) al massimo una tematica dettagliata per il dominio statistiche congiunturali delle imprese, tre tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale, due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale e due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle attività internazionali di cui all'allegato I sono sostituite da un'altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini è aggiunta in un periodo di cinque anni consecutivi;
  - c) gli atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche innovazione e uso delle TIC e commercio elettronico per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati;
  - d) qualsiasi nuova tematica dettagliata è valutata per quanto riguarda la fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell'articolo 20.
6. La lettera b) del paragrafo 5 non si applica:
  - a) alle tematiche dettagliate all'interno delle tematiche innovazione, uso delle TIC e commercio elettronico e catene globali del valore;





- b) alle modifiche che derivino da variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(25)</sup>.

#### Articolo 7

#### Specifiche tecniche per i requisiti dei dati

1. Per le tematiche dettagliate elencate nell'allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:

- a) variabili;
- b) unità di misura;
- c) popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita);
- d) classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni;
- e) trasmissione di singoli record di dati su base volontaria;
- f) uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità;
- g) termine per la trasmissione dei dati;
- h) primo periodo di riferimento;
- i) ponderazione e modifica dell'anno base per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
- j) ulteriori specifiche, tra cui il periodo di riferimento, relative alla tematica scambi internazionali di beni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Nell'esercitare il potere di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le semplificazioni, la Commissione tiene conto delle dimensioni e dell'importanza dei settori delle imprese, conformemente al principio di proporzionalità, al fine di attenuare l'onere per le imprese. La Commissione si assicura inoltre che siano mantenuti gli input necessari per la compilazione dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005. Gli atti di esecuzione, ad eccezione dei primi atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati per le tematiche di cui all'allegato I. Per le tematiche innovazione e utilizzo delle TIC e commercio elettronico gli atti di esecuzione sono adottati, rispettivamente, almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.


3. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad eccezione delle tematiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili per ciascun dominio elencato all'articolo 6, paragrafo 1, non superi:

- a) 22 variabili per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
- b) 93 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale;
- c) 31 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale; e
- d) 26 variabili per il dominio statistiche sulle attività internazionali.

4. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, per le tematiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili in ogni tematica non superi:

- a) 20 variabili per la tematica catene globali del valore;
- b) 73 variabili per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico; e
- c) 57 variabili per la tematica innovazione.

<sup>(25)</sup> Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 23).



5. Qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità, la Commissione può modificare un massimo di 5 variabili per ciascuno dei domini statistiche congiunturali delle imprese, statistiche sulle imprese a livello regionale e statistiche sulle attività internazionali e un massimo di 20 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale per qualsiasi periodo di cinque anni civili consecutivi, in conformità del paragrafo 3. Tali massimali non si applicano alle tematiche catene globali del valore, innovazione o uso delle TIC e commercio elettronico.

6. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità a seguito degli studi pilota di cui all'articolo 20, il numero complessivo di variabili per i domini di cui al paragrafo 3 del presente articolo è aumentato di non oltre 10 variabili.

7. Nel preparare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di qualsiasi potenziale costo aggiuntivo o onere amministrativo per gli Stati membri o per i rispondenti, unitamente a una stima del previsto miglioramento della qualità delle statistiche e qualsiasi altro vantaggio diretto o indiretto derivante dall'azione supplementare proposta.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.

#### CAPO IV

### **Registri di imprese**

#### Articolo 8

### **Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici**


1. La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali a fini statistici a livello dell'Unione.
2. Gli Stati membri istituiscono a livello nazionale uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, la cui base comune è armonizzata ai sensi del presente regolamento, quale base per la preparazione e il coordinamento di indagini e quale fonte di informazioni per l'analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per l'utilizzo dei dati amministrativi e per l'individuazione e la costruzione di unità statistiche.
3. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si scambiano dati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come disposto all'articolo 10.
4. I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate a norma dell'articolo 17, per la produzione di statistiche europee.

I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per l'SSE per quanto riguarda la popolazione del registro per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere relative ai gruppi di imprese multinazionali.

#### Articolo 9

### **Requisiti del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici**

1. Le unità statistiche e giuridiche considerate dal quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici conformemente all'articolo 8 sono caratterizzate dagli elementi fissati in entrambi i punti seguenti, ulteriormente specificati nell'allegato III:
  - a) le tematiche dettagliate per i registri e il numero identificativo unico;
  - b) il riferimento temporale e la periodicità.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le variabili relative alle tematiche dettagliate per i registri elencate all'allegato III.



Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3. Quando adotta gli atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione garantisce che non sia imposto agli Stati membri o ai rispondenti alcun considerevole costo od onere aggiuntivo.

#### Articolo 10

### **Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso**

1. Gli Stati membri si scambiano dati riservati.

A tal fine, lo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all'allegato IV, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l'obiettivo di ridurre l'onere di risposta.

Quando tale scambio di dati riservati è effettuato per assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione e lo scambio è esplicitamente autorizzato dalla competente ASN che fornisce i dati, le banche centrali nazionali possono partecipare allo scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici.

2. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati.

A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all'allegato IV, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione.

Allo scopo di assicurare un record di dati coerente e utilizzare i dati esclusivamente a fini statistici, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN competenti di ciascuno Stato membro i dati, comprese le variabili elencate all'allegato IV, sui gruppi di imprese multinazionali, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno un'unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.

Al fine di garantire l'efficienza e l'elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN i dati, comprese le variabili elencate nell'allegato IV, su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi.

3. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati per l'identificazione di unità giuridiche.


A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulle unità giuridiche registrate, limitatamente all'identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione elencati all'allegato IV, esclusivamente ai fini dell'identificazione univoca di unità giuridiche nell'Unione.

Al fine di garantire l'efficienza e l'elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN di ciascuno Stato membro dati sulle unità giuridiche, limitatamente all'identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione, di cui all'allegato IV, esclusivamente ai fini dell'identificazione di unità giuridiche nell'Unione.

4. Lo scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali può avvenire, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la BCE, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione ed è esplicitamente autorizzato dalle ASN competenti.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i dettagli tecnici delle variabili di cui all'allegato IV.

Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.



6. Allo scopo di garantire che i dati scambiati a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

7. Quando ricevono dati riservati sulle unità ubicate all'interno o al di fuori del territorio nazionale ai sensi del presente articolo, la Commissione (Eurostat), le ASN, le banche centrali nazionali e la BCE trattano tali informazioni in maniera riservata a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.

La trasmissione di dati riservati tra le ASN e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria esclusivamente a fini statistici per la produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

8. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### CAPO V

### **Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni**

#### Articolo 11

##### **Scambio di dati riservati**

1. Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.

Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.

2. Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all'articolo 12.

3. Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l'uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l'utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.


6. Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.

#### Articolo 12

##### **Informazioni statistiche da scambiare**

1. Le informazioni statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:

a) microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni;



- b) dati compilati su beni o movimenti specifici; e
- c) dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.

2. Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l'insieme di tutti gli altri Stati membri.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l'applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

### Articolo 13

#### Elementi dei dati statistici

1. I microdati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:
- a) il numero individuale di identificazione attribuito all'operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;
  - b) il periodo di riferimento;
  - c) il flusso commerciale;
  - d) il bene;
  - e) lo Stato membro partner;
  - f) il paese d'origine;
  - g) il valore dei beni;
  - h) la quantità dei beni;
  - i) la natura della transazione.

I microdati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l'elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.



## Articolo 14

**Protezione dei dati riservati scambiati**

1. I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all'articolo 19, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.

2. Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.

3. Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell'ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

## Articolo 15

**Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati**

I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell'ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.

## CAPO VI

**Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche europee sulle imprese e dei conti nazionali**

## Articolo 16

**Scambio di dati riservati — clausola di abilitazione**

1. Lo scambio di dati riservati raccolti o compilati ai sensi del presente regolamento è consentito tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la BCE e la Commissione (Eurostat) a soli fini statistici, quando lo scambio è necessario per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013.

2. Le ASN, le banche centrali nazionali, la Commissione (Eurostat) e la BCE che hanno ottenuto dati riservati trattano tali informazioni in maniera riservata e le usano esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.



## CAPO VII

**Qualità, trasmissione e diffusione**

## Articolo 17

**Qualità**

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche europee sulle imprese trasmesse nonché dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi in modo trasparente e verificabile.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat):
  - a) relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento;
  - b) relazioni sulla qualità e sui metadati inerenti ai registri di imprese a fini statistici nazionali.

Nel caso delle statistiche pluriennali, la periodicità delle relazioni annuali sulla qualità e sui metadati di cui alla lettera a) del primo comma è identica a quella delle statistiche in questione.

5. La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità, il contenuto e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Essi non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

Il contenuto delle relazioni è limitato agli aspetti più importanti ed essenziali della qualità.

7. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un'incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altra natura che possono avere un'incidenza sulla qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Le informazioni sono fornite quanto prima possibile e comunque entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore di siffatte modifiche.
8. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche, che non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

## Articolo 18

**Trasmissione di dati e di metadati**

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati. Se i dati trasmessi sono riservati, il valore reale sarà fornito segnalando che è protetto dal segreto e non può essere oggetto di diffusione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali norme nonché la procedura per la trasmissione dei dati e metadati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri di imprese a fini statistici nazionali e ne trasmettono i risultati alla Commissione (Eurostat).



La Commissione (Eurostat) può adottare atti di esecuzione che specificano il formato e la procedura per la trasmissione dei risultati di tali analisi statistiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) garantisce che tali atti di esecuzione non impongano agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

3. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono qualsiasi pertinente informazione in merito all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. Tali richieste della Commissione non impongono agli Stati membri un considerevole onere amministrativo o finanziario aggiuntivo.

#### Articolo 19

### **Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni**

Solo su richiesta di un importatore o di un esportatore di beni, l'ASN decide se diffondere i risultati statistici relativi alle importazioni o alle esportazioni rispettive senza apportare modifiche o, su richiesta motivata di detto importatore o esportatore, di modificare i risultati statistici in modo da renderne impossibile l'identificazione al fine di rispettare il principio della riservatezza statistica conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 223/2009.

#### CAPO VIII

### **Studi pilota e finanziamento**

#### Articolo 20

### **Studi pilota**

1. Qualora ravvisi la necessità di significativi nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati. Detti studi pilota comprendono i settori scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.

2. Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interesse. La valutazione dei risultati tiene conto dei vantaggi e dei costi ed oneri aggiuntivi, per le imprese e per le ASN, derivanti dai miglioramenti.

3. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 1. La relazione è resa pubblica.

4. Entro il 7 gennaio 2022 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti per quanto riguarda gli studi pilota di cui al paragrafo 1. Tali relazioni sono rese pubbliche.

La Commissione, se del caso e tenendo conto della valutazione dei risultati di cui al paragrafo 2, correda tali relazioni di proposte relative all'introduzione di nuovi obblighi informativi.

#### Articolo 21

### **Finanziamento**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per i costi di:

a) sviluppo o attuazione degli obblighi informativi e del trattamento dei dati nel dominio delle statistiche sulle imprese;





- b) elaborazione di metodologie che mirino ad aumentare la qualità o ridurre i costi e l'onere amministrativo della rilevazione e della produzione di statistiche sulle imprese e a migliorare il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici;
- c) sviluppo di metodologie volte a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari della fornitura delle informazioni necessarie da parte delle unità rispondenti, in particolare delle PMI;
- d) partecipazione agli studi pilota di cui all'articolo 20;
- e) sviluppo o miglioramento delle procedure, dei sistemi informatici e di analoghe funzioni di supporto con l'obiettivo di produrre statistiche di più elevata qualità o di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è erogato a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(26)</sup> e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(27)</sup>.

3. Il contributo finanziario dell'Unione non supera il 95 % dei costi ammissibili.

#### CAPO IX

#### **Disposizioni finali**

#### Articolo 22

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 gennaio 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 o 3, dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

<sup>(26)</sup> Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

<sup>(27)</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).



**Articolo 23****Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

**Articolo 24****Deroghe**

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati in virtù dello stesso in un sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere le relative deroghe per un periodo massimo di tre anni.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione.

L'impatto di tale deroga sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. L'onere per i rispondenti è preso in considerazione all'atto della concessione della deroga.

2. Qualora la deroga riguardante i domini in cui sono stati effettuati gli studi pilota di cui all'articolo 20 sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per la concessione di un'ulteriore deroga per un periodo massimo di un anno.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indichi le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della proroga concessa a norma del paragrafo 1.


3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

**Articolo 25****Abrogazione**

1. I regolamenti (CE) n. 48/2004, (CE) n. 808/2004, (CE) n. 716/2007, (CE) n. 177/2008 e (CE) n. 295/2008, la decisione n. 1608/2003/CE e il regolamento (CEE) n. 3924/91 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. I regolamenti (CE) n. 638/2004 e (CE) n. 471/2009 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Il regolamento (CE) n. 1165/98 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano gli obblighi stabiliti nei detti atti giuridici e relativi alla trasmissione di dati e metadati, comprese le relazioni sulla qualità, per quanto riguarda i periodi di riferimento che precedono, in tutto o in parte, le rispettive date stabilite in tali paragrafi.
5. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

**Articolo 26****Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.



3. Tuttavia l'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 11 a 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
T. TUPPURAINEN

—



## ALLEGATO I

## TEMATICHE DA TRATTARE

## Dominio 1. Statistiche congiunturali sulle imprese

Tematiche	Tematiche dettagliate
Popolazione di imprese	Eventi relativi alla demografia delle imprese
Input di lavoro	Occupati
	Ore lavorate
	Costo del lavoro
Prezzi	Prezzi all'importazione
	Prezzi alla produzione
Produzione e performance	Produzione
	Volume delle vendite
	Fatturato netto
Proprietà immobiliare	Proprietà immobiliare

## Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale


Tematiche	Tematiche dettagliate
Popolazione di imprese	Popolazione di imprese attive
	Eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)
	Imprese a controllo estero
	Controllanti estere e consociate nazionali
	Popolazione di imprese attive nel commercio internazionale
Input di lavoro	Occupati
	Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)
	Occupati in imprese a controllo estero
	Occupati in imprese controllanti estere e consociate nazionali
	Ore lavorate
	Costo del lavoro
	Costo del lavoro in imprese a controllo estero
Input di R&S	Spese per R&S
	Occupati per R&S
	Spese per R&S in imprese a controllo estero
	Occupati per R&S in imprese a controllo estero
	R&S finanziata con fondi pubblici



Tematiche	Tematiche dettagliate
Acquisti	Acquisti di beni e servizi
	Variazione delle scorte di beni
	Acquisti di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero
	Importazioni effettuate dalle imprese
Produzione e performance	Fatturato netto
	Margine lordo sui beni per la rivendita
	Valore della produzione
	Valore aggiunto
	Risultato lordo di gestione
	Fatturato netto delle imprese a controllo estero
	Valore della produzione delle imprese a controllo estero
	Valore aggiunto delle imprese a controllo estero
	Fatturato netto delle controllanti estere e consociate nazionali
	Produzione industriale
	Esportazioni da parte delle imprese
Investimenti	Investimenti lordi
	Investimenti lordi di imprese a controllo estero
Innovazione	Innovazione
Uso delle TIC e commercio elettronico	Uso delle TIC e commercio elettronico


Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale

Tematiche	Tematiche dettagliate
Popolazione di imprese	Popolazione per regione
	Eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)
Input di lavoro	Occupati per regione
	Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)
	Costo del lavoro per regione
Input di R&S	Spese per R&S per regione
	Occupati per R&S per regione



## Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali

Tematiche	Tematiche dettagliate
Popolazione di imprese	Popolazione di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
Input di lavoro	Occupati in imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
	Costo del lavoro in imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
Investimenti	Investimenti lordi di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
Produzione e performance	Fatturato netto di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
Scambi internazionali di beni	Scambi intra-UE di beni
	Scambi extra-UE di beni
Scambi internazionali di servizi	Importazioni di servizi
	Esportazioni di servizi
	Saldo netto dei servizi
Catene globali del valore	Catene globali del valore



## ALLEGATO II

## PERIODICITÀ, PERIODO DI RIFERIMENTO E UNITÀ STATISTICA DI CIASCUNA DELLE TEMATICHE

Dominio 1. Statistiche congiunturali delle imprese

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Popolazione di imprese	trimestrale	trimestre	unità giuridica
Input di lavoro	trimestrale (mensile facoltativo)	trimestre (mese facoltativo)	UAE
Prezzi	mensile con le seguenti eccezioni — prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestrale	mese con le seguenti eccezioni — prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestre (mese facoltativo)	UAE con la seguente eccezione — prezzi all'importazione: non applicabile
Produzione e performance	mensile con la seguente eccezione — piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestrale (mensile facoltativo)	mese con la seguente eccezione — piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestre (mese facoltativo)	UAE
Proprietà immobiliare	mensile; trimestrale per i piccoli * paesi per la sezione F della NACE *Come specificato negli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.		
	trimestrale (mensile facoltativo)	trimestre (mese facoltativo)	non applicabile

Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Popolazione di imprese	annuale	anno civile	impresa
Input di lavoro	annuale	anno civile	impresa
Input di R&S	ogni due anni; con le seguenti eccezioni — disaggregazione settoriale della spesa <i>intra muros</i> per R&S, del personale addetto a R&S e del numero di ricercatori e per stanziamenti pubblici per R&S (GBARD) e finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale: annuale	anno civile	impresa per il settore delle imprese unità istituzionale per gli altri settori



Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Acquisti	annuale con la seguente eccezione — pagamenti a subfornitori: ogni tre anni	anno civile	impresa
Produzione e performance	annuale con le seguenti eccezioni — disaggregazione per prodotto e per residenza del cliente del fatturato netto per i gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE: ogni due anni — fatturato netto dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni, fatturato netto delle costruzioni, fatturato netto delle attività di servizi, fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari, fatturato netto dell'edilizia e fatturato netto dell'ingegneria civile: ogni cinque anni — reddito da subfornitura: ogni tre anni	anno civile	impresa con le seguenti eccezioni — produzione commercializzata, produzione in subfornitura e produzione effettiva: UAE
Investimenti	annuale con la seguente eccezione — investimenti in attività immateriali: ogni tre anni	anno civile	impresa
Innovazione	ogni due anni	il periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile	impresa
Uso delle TIC e commercio elettronico	annuale	anno civile di adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce le variabili; anno civile successivo all'anno di adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce le variabili per le altre variabili	impresa





## Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Popolazione di imprese	annuale	anno civile	impresa con la seguente eccezione — numero di unità locali (facoltativo per la sezione K della NACE): unità locale
Input di lavoro	annuale	anno civile	impresa con le seguenti eccezioni — numero di dipendenti e lavoratori autonomi nelle unità locali, retribuzioni nelle unità locali: unità locale
Input di R&S	ogni due anni	anno civile	impresa per il settore delle imprese; unità istituzionale per gli altri settori

## Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Popolazione di imprese	annuale	anno civile	impresa
Input di lavoro	annuale	anno civile	impresa
Investimenti	annuale	anno civile	impresa
Produzione e performance	annuale	anno civile	impresa
Scambi internazionali di beni	mensile con la seguente eccezione — ogni due anni per la disaggregazione combinata per prodotto e valuta di fatturazione per le importazioni e le esportazioni extra-Unione di beni	da specificare negli atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)	non applicabile
Scambi internazionali di servizi	annuale con la seguente eccezione — disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestrale	anno civile con la seguente eccezione — disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestre	non applicabile
Catene globali del valore	ogni tre anni	tre anni civili; anno di riferimento t e periodo di riferimento da t-2 a t	impresa



## ALLEGATO III

## ELEMENTI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI

## Parte A: tematiche dettagliate per i registri e numero identificativo unico

1. Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle tematiche dettagliate per i registri di cui alla parte C.
2. Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi sono univocamente identificate da un numero identificativo per agevolare il ruolo infrastrutturale del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Tale numero identificativo sarà fornito dalle ASN. Il numero identificativo delle unità giuridiche e dei gruppi di imprese multinazionali pertinenti ai fini del registro degli eurogruppi sarà fornito dalla Commissione (Eurostat). Le ASN possono mantenere a fini nazionali un numero identificativo supplementare nei registri di imprese a fini statistici nazionali.

## Parte B: riferimento temporale e periodicità

3. I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono aggiornati con iscrizioni e cancellazioni almeno una volta l'anno.
4. La frequenza dell'aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell'unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l'aggiornamento.
5. Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri di imprese a fini statistici nazionali alla fine dell'anno e conservano tale copia per almeno trent'anni a fini di analisi. La Commissione (Eurostat) realizza ogni anno una copia che rispecchia lo stato del registro degli eurogruppi alla fine dell'anno e conserva tale copia per almeno trent'anni a fini di analisi.


## Parte C: tematiche dettagliate per i registri delle imprese

I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi contengono, per le rispettive unità definite all'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti tematiche dettagliate per unità.

UNITÀ	TEMATICHE DETTAGLIATE
1. UNITÀ GIURIDICHE	Identificazione
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione
	Relazioni con l'impresa
	Relazioni con altri registri
	Relazione con il gruppo di imprese
	Controllo delle unità
	Proprietà delle unità
2. GRUPPO DI IMPRESE	Identificazione
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione e variabili economiche
3. IMPRESA	Identificazione
	Relazione con altre unità
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione e variabili economiche



UNITÀ	TEMATICHE DETTAGLIATE
4. UNITÀ LOCALE	Identificazione
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione e variabili economiche
	Relazioni con altri registri e unità
5. UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA se considerata unità statistica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c)	Identificazione
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione e variabili economiche
	Relazioni con altri registri e unità



## ALLEGATO IV

**TEMATICHE DETTAGLIATE E VARIABILI PER LO SCAMBIO DI DATI RISERVATI PER GLI SCOPI DEL  
QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI**

Le voci contrassegnate come «condizionali» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri e quelle contrassegnate come «facoltative» sono raccomandate.

1. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) e il cui scambio tra le ASN competenti è consentito (articolo 10, paragrafi 1 e 2)

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell'allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo)
	Controllo delle unità	Variabili di identificazione dell'unità giuridica che è controllata o che controlla
	Proprietà delle unità	Variabili di identificazione dell'unità di proprietà o proprietaria Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica (condizionale) Data di inizio/fine della partecipazione
Gruppo di imprese	Identificazione	Variabili di identificazione (condizionale)
	Parametri di stratificazione e variabili economiche	Codice dell'attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale) Fatturato netto (condizionale) Attività totali del gruppo di imprese (condizionale) Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo)



Impresa	Identificazione	Variabili di identificazione
	Relazione con altre unità	Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa Numero identificativo del gruppo di imprese cui appartiene l'impresa
	Eventi relativi alla demografia	Data di inizio delle attività Data di cessazione definitiva delle attività
	Parametri di stratificazione e variabili economiche	Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) dell'impresa Numero di dipendenti e lavoratori autonomi Numero di dipendenti Fatturato netto Settore e sottosettore istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

2. Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti e il cui scambio tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali competenti è consentito in caso di autorizzazione (articolo 10, paragrafi 2 e 4)

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell'allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo)
	Relazioni con l'impresa	Variabili di identificazione della o delle imprese cui appartiene l'unità Data di associazione alla o alle imprese (condizionale) Data di separazione dalla o dalle imprese (condizionale)
	Relazioni con altri registri	Relazioni con altri registri
	Relazione con il gruppo di imprese	Variabili di identificazione del gruppo di imprese cui appartiene l'unità Data di associazione al gruppo di imprese Data di separazione dal gruppo di imprese
	Controllo delle unità	Variabili di identificazione dell'unità giuridica che è controllata o che controlla
	Proprietà delle unità	Variabili di identificazione dell'unità di proprietà o proprietaria Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica (condizionale) Data di inizio/fine della partecipazione (condizionale)



Gruppo di imprese	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di inizio delle attività del gruppo di imprese Data di cessazione del gruppo di imprese
	Parametri di stratificazione e variabili economiche	Codice dell'attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale) Fatturato netto (condizionale) Attività totali del gruppo di imprese (condizionale) Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo)
Impresa	Identificazione	Variabili di identificazione
	Relazione con altre unità	Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa Numero o numeri identificativi del gruppo di imprese multinazionale o nazionale cui appartiene l'impresa
	Eventi relativi alla demografia	Data di inizio delle attività Data di cessazione definitiva delle attività
	Parametri di stratificazione e variabili economiche	Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese (condizionale) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi Numero di dipendenti Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (facoltativo) Fatturato netto Dominio e sottodominio istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

3. Scambi di dati sulle unità giuridiche registrate a fini di identificazione (articolo 10, paragrafo 3)  
3.1. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate residenti

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)



3.2. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate straniere

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica (facoltativo) Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

3.3. Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti sulle unità giuridiche registrate

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)




## ALLEGATO V

Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all'ASN di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- a) informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell'articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o acquisti intra-UE di beni a norma dell'articolo 251, lettera c), della stessa;
- b) informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell'IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE;
- c) informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

—

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).





## ALLEGATO VI

Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all'ASN di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

- a) informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alle procedure doganali di perfezionamento attivo;
- b) dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell'Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(1)</sup>;
- c) dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:
  - i) che sono state depositate presso di loro; o
  - ii) per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell'articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2153 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 2019****relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che  
abroga il regolamento (UE) n. 319/2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 126, paragrafo 4,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») comprendono, tra l'altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l'Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell'Agenzia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall'Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine conseguire il recupero dei costi evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (3) A tale riguardo, si dovrebbe tener conto delle previsioni dell'Agenzia in relazione al suo carico di lavoro, ai costi corrispondenti e ad altri fattori pertinenti.
- (4) È opportuno che i diritti e gli oneri di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme.
- (5) Fatto salvo il principio del recupero dei costi di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) 2018/1139, i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività del settore in questione nell'Unione. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della solvibilità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle piccole e medie imprese.
- (6) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l'Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell'efficienza in termini di costi dell'espletamento dei compiti affidatili, considerando l'ambito di tali compiti, quali risultano in seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione.
- (7) All'Agenzia dovrebbe essere consentito di riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi, che non sono specificamente menzionati nell'allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).



- (8) Gli accordi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dovrebbero costituire una base per la valutazione dell'effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio la procedura di convalida da parte dell'Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l'Unione ha stipulato un opportuno accordo è descritta in tale accordo e dovrebbe comportare un carico di lavoro diverso da quello richiesto dalle attività di certificazione dell'Agenzia.
- (9) È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento.
- (10) Al fine di contribuire quanto più possibile al recupero di diritti e oneri, dovrebbero essere definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento e rischio di mancato pagamento.
- (11) L'ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore discriminatorio. Di conseguenza, le spese di viaggio sostenute in connessione con i compiti di certificazione svolti per conto di [tali] imprese dovrebbero essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.
- (12) Per aumentare la prevedibilità i richiedenti dovrebbero poter chiedere una stima dell'importo da pagare per i compiti di certificazione e i servizi. In determinati casi la preparazione della stima può richiedere lo svolgimento di un'analisi tecnica preliminare da parte dell'Agenzia. Dato il costo di tale analisi, è giustificato che l'Agenzia sia remunerata di conseguenza.
- (13) È ragionevole che il pagamento integrale degli oneri per un ricorso contro le decisioni dell'Agenzia costituisca un prerequisito per l'ammissibilità di un ricorso.
- (14) Se da una parte il presente regolamento dovrebbe consentire agli operatori del settore di prevedere il livello dei diritti e degli oneri che saranno tenuti a versare, dall'altra è necessario esaminare periodicamente se i relativi termini debbano essere rivisti, conformemente all'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (15) Le parti interessate dovrebbero essere consultate prima di qualsiasi modifica dei diritti e dovrebbero essere informate sulle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni dovrebbero fornire alle parti interessate un quadro delle spese sostenute dall'Agenzia e della sua produttività.
- (16) È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell'esperienza acquisita dall'Agenzia nell'applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e nella valutazione continua del fabbisogno finanziario.
- (17) Il regolamento (UE) n. 319/2014 dovrebbe essere abrogato, fatte salve le disposizioni transitorie.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### **Oggetto**


Il presente regolamento determina le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti all'Agenzia e stabilisce l'importo dei diritti e degli oneri e le modalità in cui essi sono versati.

##### Articolo 2

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «diritti»: gli importi riscossi dall'Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione;



- b) «oneri»: gli importi riscossi dall'Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione;
- c) «compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall'Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento;
- d) «servizio»: qualsiasi attività svolta dall'Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci;
- e) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall'Agenzia;
- f) «ciclo di fatturazione»: periodo ricorrente di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza. Il periodo inizia:
  - 1) per i diritti e gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda;
  - 2) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, il 1° giugno successivo al rilascio del certificato;
  - 3) per i diritti di approvazione di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di ricezione della domanda;
  - 4) per i diritti di sorveglianza di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di rilascio del certificato.

### Articolo 3


#### Determinazione di diritti e oneri

1. I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall'Agenzia solo in conformità al presente regolamento.
2. Nei casi in cui il presente regolamento non prevede diversamente, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell'allegato, parte II.
3. Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti che rientrano nell'ambito di competenza dell'Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell'Agenzia. L'Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto.
4. Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro.
5. Gli importi di cui all'allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell'allegato, parte IV.
6. In deroga ai diritti di cui all'allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.

### Articolo 4

#### Pagamento di diritti o oneri

1. L'Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l'Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L'Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet.
2. Il richiedente versa l'importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.
3. Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all'Agenzia alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l'Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.



4. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

#### Articolo 5

##### Rigetto o interruzione per motivi finanziari

1. Fatto salvo il regolamento interno dell'Agenzia, l'Agenzia può:
  - a) rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
  - b) rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato;
  - c) rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma;
  - d) rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell'Agenzia.
2. Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l'Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell'Agenzia.

#### Articolo 6

##### Spese di viaggio

1. Se un compito di certificazione o un servizio è svolto, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente versa le spese di viaggio secondo la formula:  $d = v + a + h - e$ .
2. Ai fini della formula di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:

$d$  = spese di viaggio dovute;

$v$  = costi di trasporto;

$a$  = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie <sup>(1)</sup>;

$h$  = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall'Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all'allegato, parte II <sup>(2)</sup>; in caso di missioni relative a più progetti, l'importo è suddiviso di conseguenza;

$e$  (componente  $e$ ) = media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, inclusi i costi di trasporto medi e il tempo di viaggio medio all'interno dei territori degli Stati membri, moltiplicata per la tariffa oraria di cui all'allegato, parte II. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione.
3. Le spese di viaggio sostenute nel contesto della fornitura dei servizi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sono addebitate esclusivamente in conformità all'allegato, parte II bis.


#### Articolo 7

##### Stima finanziaria

1. Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l'Agenzia fornisce una stima finanziaria.
2. Nei casi in cui, a causa della prevista complessità del progetto, la stima finanziaria di cui sopra richieda un'analisi tecnica preliminare da parte dell'Agenzia, i costi di tale analisi sono addebitati su base oraria, secondo un accordo contrattuale da firmare tra il richiedente e l'Agenzia.

<sup>(1)</sup> Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (*Current per diems rates*) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione ([https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per\\_diems/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm)).

<sup>(2)</sup> Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell'elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/>).



3. In seguito alla richiesta del richiedente, le attività sono sospese finché la stima richiesta non sia stata fornita dall'Agenzia e accettata dal richiedente.

4. La stima finanziaria è modificata dall'Agenzia qualora risulti che il compito sia più semplice o possa essere svolto più rapidamente di quanto previsto inizialmente o, al contrario, sia più complesso e richieda più tempo di quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

## CAPO II

### DIRITTI

#### Articolo 8

##### Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

1. Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell'intero importo dei diritti dovuti, a meno che l'Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o di sorveglianza.

2. Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:

- a) un diritto fisso di cui all'allegato, parte I;
- b) un diritto variabile.

3. Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all'allegato, parte II.

4. Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti ai diritti fissati dal presente regolamento, l'Agenzia può, previo consenso del richiedente:

- a) riclassificare una domanda all'interno delle categorie di cui all'allegato del presente regolamento;
- b) riclassificare più domande come un'unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:
  - i.) modifiche di maggiore entità;
  - ii.) riparazioni di maggiore entità; o
  - iii.) certificati di omologazione supplementari.

Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l'Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.

#### Articolo 9

##### Periodi di pagamento


1. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno.

2. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda.

3. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per periodo di 12 mesi.

4. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, sono riscossi come segue:

- a) i diritti di approvazione sono riscossi per domanda;
- b) i diritti di sorveglianza sono riscossi per periodo di 12 mesi;



le modifiche intervenute in un'organizzazione e che ne condizionano l'approvazione comportano un ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi in seguito all'approvazione della modifica.

5. Nei casi di cui all'articolo 2, lettera f), punto 2), i diritti per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l'inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis sulla base dell'allegato, parte I, tabella 8.

6. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue:

- a) per i diritti riscossi per domanda, il diritto è ricalcolato a partire dalla data di ricezione della domanda;
- b) per i diritti riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il diritto è ricalcolato per il ciclo di fatturazione in corso e i successivi;
- c) se l'Agenzia riclassifica più domande come un'unica domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, il diritto è ricalcolato a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione.

#### Articolo 10

##### **Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande**

1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.

2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:

- a) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, i diritti applicabili restano dovuti;
- b) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 4 e 15, e per i diritti fissi di cui all'allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile;
- c) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile;
- d) per i diritti di cui all'allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria;
- e) per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l'Agenzia.

3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l'Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso.

4. Ai fini del presente regolamento:

- a) l'interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
- b) l'interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell'Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
- c) la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.



5. I diritti pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

#### Articolo 11

##### **Sospensione o revoca di certificati**

1. Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato.

2. Se l'Agenzia sospende un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, nonostante tale sospensione l'Agenzia continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un'unica soluzione all'inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L'Agenzia può revocare il certificato pertinente se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro un anno dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto.

3. Se l'Agenzia revoca un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:

- a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno.
- b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca prende effetto.

#### Articolo 12

##### **Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato**

1. Se il titolare del certificato restituisce un certificato, il saldo dei diritti dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è calcolato come segue:

- a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno;
- b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto.


2. Se un certificato è trasferito, i diritti di cui alle tabelle da 8 a 15 sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto.

3. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi di disattivazione che si verificano su richiesta del richiedente.

#### Articolo 13

##### **Compiti di certificazione su base eccezionale**

Al diritto riscosso si applica un adeguamento eccezionale per coprire tutti i costi sostenuti dall'Agenzia per un determinato compito di certificazione, se lo svolgimento di tale compito richiede l'assegnazione di categorie e/o di un numero di membri del personale che l'Agenzia generalmente non assegnerebbe in base alle proprie procedure abituali.





## CAPO III

## ONERI

## Articolo 14

**Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri**

- 1) L'importo degli oneri riscossi dall'Agenzia conformemente all'allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile.
- 2) Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione, comprese le spese di viaggio, sono riscossi conformemente all'allegato, parte II bis.

## Articolo 15


**Tempi di riscossione degli oneri e periodi di pagamento**

1. Gli oneri sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio, salvo diversa decisione dell'Agenzia dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi.
2. Gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 6, punto 1, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, gli oneri sono pari a 1/365esimo dell'onere annuale pertinente per giorno.
3. Gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, sono riscossi per domanda.
4. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dell'onere applicabile, gli oneri sono ricalcolati di conseguenza con effetto a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

## Articolo 16

**Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande**

1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, gli oneri applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo degli oneri dovuti è calcolato come segue:
  - a) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 6, punto 1, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo degli oneri dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è pari a 1/365esimo dell'onere annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, gli oneri applicabili restano dovuti;
  - b) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, e per gli oneri fissi di cui all'allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo degli oneri dovuti è pari al 50 % dell'onere applicabile;
  - c) per gli oneri di cui all'allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo degli oneri dovuti è calcolato su base oraria;
  - d) per gli oneri non contemplati nei paragrafi di cui sopra, il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l'Agenzia.
3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, gli oneri per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima su richiesta del richiedente, l'Agenzia riscuote un nuovo onere, indipendentemente dagli oneri già pagati per il compito sospeso.



4. Ai fini del presente regolamento:
- l'interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
  - l'interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell'Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
  - la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.
5. Gli oneri pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

#### CAPO IV

#### **RICORSI**

##### *Articolo 17*

#### **Trattamento dei ricorsi**

- Sono riscossi oneri per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Gli importi degli oneri sono calcolati conformemente al metodo di cui all'allegato, parte III. Un ricorso è ammissibile solo se l'onere per il ricorso è stato versato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 3.
- Una persona giuridica che presenta un ricorso trasmette all'Agenzia un certificato firmato da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il volume d'affari del ricorrente. Tale certificato è trasmesso all'Agenzia unitamente al ricorso.
- Gli oneri per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall'Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all'Agenzia.
- Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l'Agenzia rimborsa gli oneri versati per il ricorso.

#### CAPO V

#### **PROCEDURE DELL'AGENZIA**

##### *Articolo 18*

#### **Disposizioni generali**

L'Agenzia distingue tra, da un lato, le entrate e le spese attribuibili ai compiti di certificazione svolti e ai servizi forniti e, dall'altro, le entrate e le spese attribuibili ad attività finanziate tramite altre fonti di entrate.

A tal fine:

- i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;
- L'Agenzia redige e utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.



*Articolo 19***Valutazione e revisione**

1. L'Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell'importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.
2. L'Agenzia valuta periodicamente l'allegato al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l'Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall'Agenzia.
3. Il presente regolamento è rivisto quando necessario, in particolare tenendo conto delle entrate dell'Agenzia e dei relativi costi.
4. L'Agenzia consulta l'organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139 prima di esprimere il suo parere e spiega i motivi delle modifiche proposte.

## CAPO VI

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***Articolo 20***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 319/2014 è abrogato, fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 5.

*Articolo 21***Disposizioni transitorie**

1. I diritti annuali o di sorveglianza di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, da 8 a 13, e 15, si applicano ai compiti di certificazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal successivo ciclo di fatturazione che ha inizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le tariffe orarie di cui all'allegato, parte II, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ai compiti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e per i quali i diritti o gli oneri sono calcolati su base oraria.
3. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, e per quanto riguarda i diritti di approvazione dell'organizzazione e i diritti di approvazione di qualificazione dei dispositivi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, e nonostante tali disposizioni, i diritti e gli oneri relativi alle domande in corso all'entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente all'allegato, parte II, fino all'espletamento dei compiti derivanti da tali domande.
4. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, i diritti indicati nella tabella si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i diritti e gli oneri per i cicli di fatturazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (UE) n. 319/2014.




*Articolo 22***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

## INDICE

Parte I — Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Parte II — Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Parte II bis — Oneri per la fornitura di servizi di formazione

Parte III — Oneri per i ricorsi

Parte IV — Tasso di inflazione annuo

Parte V — Note esplicative

## PARTE I

**Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa**

Tabella 1

**Certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti e autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order)**

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] <sup>(1)</sup>

	Diritto fisso (EUR)
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo</b>	
Oltre 150 000 kg	2 055 230
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	1 693 040
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	564 350
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	420 700
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	139 980
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	15 890
Fino a 1 200 kg	5 300
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo</b>	
Grandi	476 100
Medi	190 450
Piccoli	23 850
Molto leggeri	23 850
Palloncini	7 380
Dirigibili grandi	42 950
Dirigibili medi	16 360
Dirigibili piccoli	8 190



<b>Propulsione</b>	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	405 310
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW	270 170
Motori non a turbina	36 920
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	18 460
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	12 610
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	3 600
Elica classe CS-22 J	1 800
<b>Parti ed equipaggiamenti non installati</b>	
Valore superiore a 20 000 EUR	9 300
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	5 320
Valore inferiore a 2 000 EUR	3 090
Unità di potenza ausiliaria (APU)	221 120

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

Tabella 2

**Certificati di omologazione supplementari**

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)			
	Significativi complessi	Significativi	Standard	Semplici
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo</b>				
Oltre 150 000 kg	952 500	76 480	16 330	4 650
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	680 880	45 900	13 060	3 660
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	378 140	30 600	9 790	3 330
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	290 420	18 360	6 540	3 330
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	119 970	5 610	2 580	1 290
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	6 140	1 970	1 230	610
Fino a 1 200 kg	3 630	310	310	310
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo</b>				
Grandi	321 710	58 950	8 840	2 950
Medi	188 500	29 480	5 900	2 360



Piccoli	15 080	11 800	4 420	1 480
Molto leggeri	9 610	1 110	490	310
<b>Altri aeromobili con pilota a bordo</b>				
Palloni	3 630	1 050	490	310
Dirigibili grandi	37 700	15 970	12 780	6 390
Dirigibili medi	15 090	4 910	3 930	1 970
Dirigibili piccoli	7 520	2 460	1 970	990
<b>Propulsione</b>				
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	190 090	14 740	8 840	5 900
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	185 830	8 840	6 940	4 630
Motori non a turbina	34 710	3 440	1 540	770
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	17 410	1 730	770	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	7 020	2 460	1 230	610
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	2 140	1 840	920	470
Elica classe CS-22 J	1 080	920	470	230
<b>Parti ed equipaggiamenti non installati</b>				
Valore superiore a 20 000 EUR	—	—	—	—
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	—	—	—	—
Valore inferiore a 2 000 EUR	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliaria (APU)	136 280	7 370	4 920	2 460

Tabella 3

**Modifiche di maggiore entità e riparazioni di maggiore entità**

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)				
	Diritto di modello (!)	Significative complesse	Significative	Standard	Semplici
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo</b>					
Oltre 150 000 kg	100 000	800 000	78 010	14 330	5 110
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	59 880	479 050	39 030	10 750	3 290
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	39 910	319 280	31 230	7 170	2 560
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	31 930	255 450	19 520	3 580	2 560



Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	15 110	120 900	5 360	2 500	1 240
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	530	4 230	1 360	610	310
Fino a 1 200 kg	450	3 630	310	310	310
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo</b>					
Grandi	30 160	241 280	53 440	10 690	3 560
Medi	18 850	150 800	28 500	7 120	2 490
Piccoli	1 890	15 080	11 410	5 340	1 430
Molto leggeri	1 130	9 060	1 050	490	490
<b>Altri aeromobili con pilota a bordo</b>					
Palloni	450	3 630	1 050	490	490
Dirigibili grandi	3 770	30 160	14 250	10 690	7 120
Dirigibili medi	1 510	12 060	3 930	2 940	1 970
Dirigibili piccoli	750	6 030	1 970	1 470	990
<b>Propulsione</b>					
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	13 130	105 040	9 840	3 620	2 180
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	11 310	90 480	5 340	1 810	1 090
Motori non a turbina	1 890	15 110	1 600	740	500
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	940	7 550	740	370	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	470	3 780	1 320	500	500
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	150	1 160	1 000	470	470
Elica classe CS-22 J	70	590	500	160	160
<b>Parti ed equipaggiamenti non installati</b>					
Valore superiore a 20 000 EUR	—	—	—	—	—
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	—	—	—	—	—
Valore inferiore a 2 000 EUR	—	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliaria (APU)	8 760	70 070	3 690	1 230	740

(<sup>1</sup>) Il diritto di modello comprende l'aggiunta di un modello al progetto di tipo ed è riscosso per domanda e modello. Esso deve essere associato a una domanda di modifica standard, significativa o significativa complessa. La categoria di diritto applicabile per domanda e modello è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo.





Tabella 4

**Modifiche di minore entità e riparazioni di minore entità**

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso <sup>(1)</sup> (EUR)
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo</b>	
Oltre 150 000 kg	1 890
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	1 890
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	1 890
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	1 890
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	610
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	500
Fino a 1 200 kg	310
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo</b>	
Grandi	970
Medi	970
Piccoli	970
Molto leggeri	490
<b>Altri aeromobili con pilota a bordo</b>	
Palloncini	490
Dirigibili grandi	1 720
Dirigibili medi	970
Dirigibili piccoli	970
<b>Propulsione</b>	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 kN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	1 270
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 kN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	1 270
Motori non a turbina	610
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	500
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	470
Elica classe CS-22 J	320
<b>Parti ed equipaggiamenti non installati</b>	
Valore superiore a 20 000 EUR	1 860
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	1 070
Valore inferiore a 2 000 EUR	620
Unità di potenza ausiliaria (APU)	490

<sup>(1)</sup> I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche di minore entità e alle riparazioni di minore entità eseguite dalle organizzazioni di progettazione conformemente all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, punto 21.A.263, lettera c), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.




Tabella 5

**Sostegno per la convalida della certificazione**

Servizio volto a fornire sostegno relativo alla convalida/al riconoscimento da parte dell'autorità di un paese terzo di un certificato dell'AESA e assistenza tecnica relativa ad attività di riscontro della conformità

Pacchetto di servizi	Onere fisso (EUR)
Grande	2 500
Medio	1 000
Piccolo	250

Tabella 6

**Comitato di revisione della manutenzione (Maintenance Review Board - MRB)**

Servizio volto a fornire sostegno relativo all'approvazione e alle revisioni della relazione del comitato di revisione della manutenzione

Onere fisso (EUR)	
<b>1 — Relazione MRB iniziale</b>	
Aeromobili CS-25	350 000
Aeromobili CS-27 e CS-29	150 000
Certificati di omologazione supplementari	50 000
<b>2 — Revisione delle relazioni MRB</b>	
CS-25 oltre 150 000 kg	120 000
CS-25 compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	100 000
CS-25 compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	80 000
CS-25 compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg	40 000
Aeromobili CS-27 e CS-29	30 000
Certificati di omologazione supplementari	20 000

Tabella 7

**Operatori di paesi terzi**

[di cui al regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione] <sup>(1)</sup>

	Diritto fisso (EUR)
Visita in loco <sup>(2)</sup>	19 000
Riunione tecnica a Colonia	10 000

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

<sup>(2)</sup> Escluse le spese di viaggio (da addebitare in aggiunta al diritto fisso di cui sopra).



Tabella 8

**Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione AESA, certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche considerati accettati a norma del regolamento (UE) 2018/1139**

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo</b>		
Oltre 150 000 kg	1 155 160	360 270
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	975 480	274 490
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	293 940	110 140
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	48 050	16 320
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	5 320	1 770
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	2 460	830
Fino a 1 200 kg	230	70
<b>Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo</b>		
Grandi	102 930	37 740
Medi	57 190	21 280
Piccoli	23 880	8 670
Molto leggeri	3 700	1 230
<b>Altri aeromobili con pilota a bordo</b>		
Palloni	840	360
Dirigibili grandi	4 000	1 330
Dirigibili medi	2 460	820
Dirigibili piccoli	1 970	660
<b>Propulsione</b>		
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	120 090	32 140
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	58 180	27 450
Motori non a turbina	1 120	140
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	610	310
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	420	220



Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	240	50
Elica classe CS-22 J	230	70
<b>Parti ed equipaggiamenti non installati</b>		
Valore superiore a 20 000 EUR	2 440	680
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	1 290	460
Valore inferiore a 2 000 EUR	520	420
Unità di potenza ausiliaria (APU)	87 880	10 510

In deroga alla tabella di cui sopra, si applica quanto segue:

- A. Per le versioni cargo di un aeromobile munite di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto per l'equivalente versione passeggeri.
- B. Per i titolari di diversi certificati di omologazione AESA e/o diversi certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e/o diversi altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche, si applica una riduzione del 25 % del diritto annuale al quarto e ai successivi certificati soggetti allo stesso diritto fisso nella stessa categoria di diritto indicata nella tabella di cui sopra.
- C. La tariffa oraria di cui all'allegato, parte II, fino al livello del diritto completo per la categoria di diritto pertinente è addebitata nei seguenti casi:
1. per aeromobili:
    - a. che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
    - b. di cui sono state prodotte meno di 50 unità in tutto il mondo; o
    - c. di cui sono state prodotte 50 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che sono in servizio meno di 50 unità in tutto il mondo;
  2. per motori ed eliche:
    - a. che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
    - b. di cui sono state prodotte meno di 100 unità in tutto il mondo; o
    - c. di cui sono state prodotte 100 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che i motori o le eliche sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio;
  3. per parti ed equipaggiamenti non installati:
    - a. che sono fuori produzione da oltre 15 anni; o
    - b. di cui sono state prodotte meno di 400 unità in tutto il mondo; o
    - c. di cui sono state prodotte 400 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che le parti o gli equipaggiamenti non installati sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio.

I criteri stabiliti al punto C sono valutati con riferimento al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio il rispettivo ciclo di fatturazione.

Il periodo durante il quale una fattura riguardante un diritto relativo al mantenimento dell'aeronavigabilità può essere rettificata retroattivamente, viste la tabella e le deroghe di cui sopra, è limitato a un anno dopo la sua emissione.




Tabella 9 A

**Approvazione dell'organizzazione di progettazione (DOA)**

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)					
	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	14 400	11 330	8 470	5 720	4 430
Tra 10 e 49	40 510	28 930	17 360	11 580	—
Tra 50 e 399	179 410	134 600	89 620	68 660	—
Tra 400 e 999	358 820	269 030	224 220	188 770	—
Tra 1 000 e 2 499	717 640	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	1 076 300	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	1 152 600	—	—	—	—
Oltre 7 000	5 979 800	—	—	—	—
Diritto di sorveglianza (EUR)					
	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	7 200	5 670	4 240	2 860	2 210
Tra 10 e 49	20 260	14 470	8 680	5 780	—
Tra 50 e 399	78 060	58 590	38 930	31 250	—
Tra 400 e 999	156 260	117 230	97 650	85 920	—
Tra 1 000 e 2 499	312 520	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	468 780	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	995 500	—	—	—	—
Oltre 7 000	2 604 820	—	—	—	—

Tabella 9 B

**Procedure alternative all'approvazione dell'organizzazione di progettazione**

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Categoria	Descrizione	Diritto (EUR)
1 A	Certificazione di omologazione	7 940
1B	Certificazione di omologazione — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	3 180
2 A	Certificati di omologazione supplementari ( <i>supplemental type certificates - STC</i> ) e/o riparazioni di maggiore entità	6 350
2B	STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	2 650



3 A	ETSOA	6 350
3B	ETSOA — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	3 180

Tabella 10

**Approvazione dell'organizzazione di produzione (POA)**

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)			
	Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (¹)	Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (¹)	Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (¹)
Fino a 100 membri del personale coinvolti	20 650	39 710	55 600
Tra 100 e 499	31 770	63 540	111 200
Tra 500 e 999	59 570	119 140	238 280
Tra 1 000 e 4 999	158 850	317 700	794 250
Tra 5 000 e 20 000	595 670	1 191 380	2 779 880
Oltre 20 000	992 810	1 985 630	3 971 250

Diritto di sorveglianza (EUR)			
	Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (¹)	Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (¹)	Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (¹)
Fino a 100 membri del personale coinvolti	13 770	26 480	37 070
Tra 100 e 499	21 180	42 360	74 120
Tra 500 e 999	39 710	79 430	158 580
Tra 1 000 e 4 999	105 900	211 800	529 500
Tra 5 000 e 20 000	397 130	794 290	1 853 250
Oltre 20 000	625 000	1 323 750	2 647 500


(¹) Valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell'equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell'ambito delle attività POA approvate (*capability list*, elenco delle competenze) del titolare di POA dell'AESA.

Tabella 11

**Approvazione dell'organizzazione di manutenzione**

[di cui all'allegato I, parte M, capitolo F, e all'allegato II, parte-145, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] (¹)

	Diritto di approvazione (¹) (EUR)	Diritto di sorveglianza (¹) (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	3 700	2 830
Tra 5 e 9	6 150	4 920
Tra 10 e 49	24 620	15 250
Tra 50 e 99	39 400	30 500
Tra 100 e 499	52 660	40 770
Tra 500 e 999	72 720	56 300
Oltre 999	102 100	79 000



Classificazioni tecniche	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica <sup>(1)</sup> (EUR)	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica <sup>(2)</sup>
A 1	20 980	16 240
A 2	4 780	3 700
A 3	9 540	7 380
A 4	950	740
B 1	9 540	7 380
B 2	4 780	3 700
B 3	950	740
C/D	950	740

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Il diritto da versare si compone del diritto fisso in base al numero dei membri del personale coinvolti sommato al diritto o ai diritti fissi in base alla classificazione tecnica.

<sup>(3)</sup> Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A e/o B è addebitato solo il diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono una o diverse classificazioni C e/o D, a ogni classificazione è addebitato il diritto della «classificazione C/D».

Tabella 12

### Approvazione dell'organizzazione di formazione sulla manutenzione

[di cui all'allegato IV, parte 147, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

	Diritto di approvazione (EUR)	Diritto di sorveglianza (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	3 700	2 830
Tra 5 e 9	10 460	8 120
Tra 10 e 49	22 510	20 820
Tra 50 e 99	43 750	34 660
Oltre 99	57 610	52 950
Diritto per: — approvazione di una procedura al di fuori del sito relativa al manuale dell'organizzazione di formazione sulla manutenzione <sup>(1)</sup> — seconda infrastruttura aggiuntiva e successive <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	3 530 3 530	2 650 2 650
Diritto per il secondo corso di formazione aggiuntivo e successivi <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	3 530	—

<sup>(1)</sup> Di cui all'allegato IV, parte 147, sezione A, capitolo B, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Per l'approvazione iniziale delle organizzazioni, i diritti sono applicabili per infrastruttura e corso. La prima infrastruttura e il primo corso di formazione sono compresi nel diritto di approvazione dei membri del personale coinvolti.

<sup>(3)</sup> Per le organizzazioni già approvate che richiedono infrastrutture o corsi di formazione aggiuntivi, a ogni infrastruttura o corso di formazione è addebitato il diritto applicabile.



Tabella 13

**Approvazione dell'organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di un paese terzo**

[di cui all'allegato I, parte M, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]


	Diritto fisso <sup>(1)</sup> (EUR)	
Diritto di approvazione	52 950	
Diritto di sorveglianza	52 950	
Classificazioni tecniche	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica <sup>(2)</sup> (EUR) — approvazione iniziale	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica <sup>(2)</sup> (EUR) — sorveglianza
A1 = velivoli oltre 5 700 kg	13 240	13 240
A2 = velivoli uguali e inferiori a 5 700 kg	6 620	6 620
A3 = elicotteri	6 620	6 620
A4: tutti gli altri	6 620	6 620

<sup>(1)</sup> Il diritto da versare si compone del diritto fisso sommato al diritto fisso in base alla classificazione tecnica.<sup>(2)</sup> Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A è addebitato solo il diritto più elevato.

Tabella 14

**Dispositivi di addestramento al volo simulato (Flight Simulation Training Devices - FSTD) e organizzazioni che li utilizzano**[di cui alla parte ARA, capitolo FSTD, e alla parte ORA, capitolo FSTD, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, come modificato] <sup>(1)</sup>

Diritto di approvazione dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione	12 350		
Diritto di approvazione di qualificazione dei dispositivi (EUR)			
	Configurazione di installazione con un solo motore ed equipaggiamento	Configurazione di installazione con due motori e/o due equipaggiamenti	Configurazione di installazione con tre o più motori e/o tre o più equipaggiamenti
Simulatore integrale di volo (FFS)	32 110	39 520	45 940
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	13 590	16 070	22 480
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	9 880	13 590	18 530





Diritto di sorveglianza dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione (complessa)	5 560		
Diritto fisso per ubicazione (non complessa)	2 780		
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)			
Simulatore integrale di volo (FFS)	9 130		
Simulatore integrale di volo (FFS) — solo velivolo — soggetto ad accordo bilaterale (*)	2 800		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	5 210		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	3 710	4 940	7 410
Programma di valutazione esteso (Extended Evaluation Programme - EEP) — diritto di sorveglianza dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione (complessa)	11 120		
Diritto fisso per ubicazione (non complessa)	5 560		
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)			
	EEP tre anni		
Simulatore integrale di volo (FFS)	4 090		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	2 440		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	1 900	2 310	3 300
	EEP due anni		
Simulatore integrale di volo (FFS)	5 310		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	3 170		



	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	2 350	2 970	4 330

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Applicabile solo al simulatore o ai simulatori di volo situati nel paese terzo dell'accordo bilaterale.

Tabella 15

**Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni «parte 145» e «parte 147» conformemente agli accordi bilaterali applicabili**

	Diritto fisso (EUR)
Nuove approvazioni, per domanda	900
Proseguimento di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	900

## PARTE II

**Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria**

**Tariffa oraria**

Tariffa oraria applicabile (EUR/h)	247
------------------------------------	-----

Base oraria secondo i compiti in questione (<sup>1</sup>):

Produzione senza approvazione	Numero effettivo di ore
Trasferimento di certificati	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione di addestramento approvata	Numero effettivo di ore
Certificato di centro aeromedico	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione ATM/ANS	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo	Numero effettivo di ore
Accettazione delle relazioni del comitato di valutazione operativa	Numero effettivo di ore
Sostegno per la convalida della certificazione: servizio individuale	Numero effettivo di ore
Dispositivi di addestramento al volo simulato: altre attività speciali	Numero effettivo di ore
Modifiche alle procedure alternative all'approvazione dell'organizzazione di progettazione	Numero effettivo di ore
Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per aeromobili CS-25	6 ore



Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per altri aeromobili	2 ore
Metodo alternativo di conformità alle direttive di aeronavigabilità (AMOC)	4 ore
Approvazione delle condizioni di volo per il permesso di volo	3 ore
STC di base con un numero di serie	2 ore
Rimissione amministrativa di documento senza coinvolgimento tecnico	1 ora
Controllo competenza	1 ora

(<sup>1</sup>) Il presente elenco di compiti non è esaustivo. L'elenco di compiti nella presente parte è soggetto a revisione periodica. La mancata inclusione di un compito nella presente parte non implica automaticamente che il compito non possa essere svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

PARTE II bis

**Oneri per la fornitura di servizi di formazione**

**A. Servizi di formazione soggetti a oneri**

1. Fatto salvo il punto B, gli oneri per i servizi di formazione forniti dai membri del personale dell'Agenzia nell'esercizio delle loro funzioni sono riscossi come segue:
  - a) per la formazione in aula, internamente all'Agenzia o in loco, e per la formazione online, conformemente agli importi corrispondenti di cui all'appendice;
  - b) per altri tipi di servizi di formazione o relative richieste, conformemente alla tariffa oraria di cui all'appendice.
2. I servizi di formazione in aula, internamente all'Agenzia o in loco, forniti da prestatori di servizi di formazione convenzionati sono addebitati in base al costo totale di ogni corso diviso per il numero medio di studenti per classe.
3. Per i servizi di formazione al di fuori dei locali dell'AESA, le spese associate dirette sono addebitate se l'organizzazione che richiede la formazione non fornisce le adeguate strutture di formazione.

**B. Esenzione dagli oneri indicati nell'appendice**

L'Agenzia può concedere un'esenzione dagli oneri indicati nell'appendice per i servizi di formazione forniti a:

- a) autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali o altre principali parti interessate nel caso in cui sia garantito che esse forniscano all'Agenzia servizi di formazione di pari beneficio;
- b) università pubbliche o private o organizzazioni analoghe, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i servizi di formazione rientrano in un programma di studi volto all'ottenimento di una qualifica universitaria o post-universitaria in una disciplina correlata all'aviazione;
  - il programma di studi ha una durata minima di un anno accademico;
  - l'effetto o lo scopo principale del programma non è fornire la formazione iniziale o continua a professionisti dell'aviazione o di settori correlati;
- c) persone che sostengono le attività dell'Agenzia o che partecipano alle stesse e che necessitano di formazione per garantire la conoscenza dei processi dell'Agenzia e degli strumenti specializzati relativi a tali attività.



### C. Rimborso delle spese di viaggio

1. Nonostante le esenzioni concesse conformemente al punto B, e fatto salvo il punto 3, il fruitore di formazione o di servizi relativi alla formazione forniti in loco rimborsa le spese di viaggio del personale dell'Agenzia che eroga la formazione secondo la formula  $d = v + a + h$ .
2. Ai fini della formula di cui al punto 1 si applica quanto segue:  
 $d$  = spese di viaggio dovute;  
 $v$  = costi di trasporto;  
 $a$  = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie <sup>(1)</sup>;  
 $h$  = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall'Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all'allegato, parte II <sup>(2)</sup>; in caso di missioni relative a più progetti, l'importo è suddiviso di conseguenza.
3. Le autorità, le organizzazioni o le parti interessate di cui al punto B, lettera a), possono essere esentate dal rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 1 se forniscono formazione o servizi relativi alla formazione in loco presso i locali dell'Agenzia che comportano spostamenti equivalenti agli spostamenti necessari alla formazione o ai servizi di formazione forniti in loco dall'Agenzia presso i locali di tali entità.

#### Appendice alla parte II bis

Formazione in aula	Durata della formazione in giorni							
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Onere per formazione individuale (EUR/giorno)	440	710	925	1 088	1 263	1 425	1 725	2 000
Onere per sessione (EUR/giorno)	3 500	5 700	7 400	8 700	10 100	11 400	13 800	16 000

Formazione online	Durata della formazione in ore							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Onere per formazione individuale (EUR/ora)	50	100	150	200	250	300	350	400

Altri servizi di formazione: tariffa oraria conformemente al presente allegato, parte II.

#### PARTE III

#### Oneri per i ricorsi

Gli oneri per i ricorsi sono calcolati come segue: l'onere fisso è moltiplicato per il coefficiente indicato per la categoria di onere corrispondente applicabile alla persona o all'organizzazione in questione.

Onere fisso	10 000 (EUR)
Categoria di onere applicabile alle persone fisiche	Coefficiente
	0,10

<sup>(1)</sup> Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (*Current per diems rates*) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione ([https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per\\_diems/index\\_en.htm\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en)).

<sup>(2)</sup> Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell'elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/>).



Categoria di onere applicabile alle persone giuridiche in funzione del fatturato del ricorrente (in EUR)	Coefficiente
Inferiore a 100 001	0,25
Tra 100 001 e 1 200 000	0,50
Tra 1 200 001 e 2 500 000	0,75
Tra 2 500 001 e 5 000 000	1,00
Tra 5 000 001 e 50 000 000	2,50
Tra 50 000 001 e 500 000 000	5,00
Tra 500 000 001 e 1 000 000 000	7,50
Oltre 1 000 000 000	10,00

## PARTE IV


**Tasso di inflazione annuo**

Tasso d'inflazione annuo applicabile:	«IPCA Eurostat (tutte le voci) — tutti i paesi dell'Unione europea» (2015 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi
Valore del tasso da applicare:	Valore del tasso 3 mesi prima dell'applicazione dell'indicizzazione

## PARTE V


**Note esplicative**

- 1) Le «specifiche di certificazione» (*certification specifications* - CS) di cui al presente allegato sono quelle adottate a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications>).
- 2) «VTOL» si riferisce ad aeromobili ad ala rotante o ad altri aeromobili più pesanti dell'aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale. «HTOL» si riferisce ad aeromobili più pesanti dell'aria diversi da «VTOL».
- 3) «Aeromobili di grandi dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-29 e CS-27 cat. A; «aeromobili di piccole dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-27 di peso massimo al decollo (*maximum take-off weight* - MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «aeromobili di medie dimensioni VTOL» si riferisce ad altri aeromobili CS-27.
- 4) Gli aeromobili ad alte prestazioni (*high-performance aircraft* - HPA) nella categoria di peso fino a 5 700 kg sono quei velivoli con un Mmo superiore a 0,6 e/o un'altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi. Gli importi addebitati corrispondono a quelli della categoria superiore a quella determinata dal relativo peso massimo al decollo, ma non superiore alla categoria «compresi tra 5700 kg e 22 000 kg».
- 5) «Dirigibili piccoli» si riferisce a:
  - tutti i dirigibili ad aria calda indipendentemente dalla loro dimensione;
  - dirigibili a gas fino a un volume di 2 000 m<sup>3</sup>;
 «dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m<sup>3</sup> e 15 000 m<sup>3</sup>;  
 «dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m<sup>3</sup>.



- 6) Nell'allegato, parte I, tabelle 1, 4 e 8, i valori di «parti ed equipaggiamenti non installati» si riferiscono ai prezzi di listino del costruttore pertinente. Nella parte I, tabella 10, il prodotto con il prezzo più alto corrisponde al valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell'equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell'ambito delle attività POA approvate (*capability list*, elenco delle competenze) del titolare di POA dell'AESA.
- 7) Per i diritti riscossi conformemente all'allegato, parte I, tabelle da 2 a 4 e tabella 8, la categoria di diritto applicabile per domanda è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo. Se diversi modelli sono certificati con un unico progetto di tipo si applica la categoria di diritto della maggioranza di tali modelli. In caso di distribuzione uniforme della categoria di diritto si applica la categoria di diritto più elevata. Per domande relative a diversi progetti di tipo (AML) si applica la categoria di diritto più elevata.
- 8) Se una domanda comprende il concetto di istituzione di un elenco di modelli approvati si applica il diritto corrispondente maggiorato del 20 %. Per la revisione di un elenco di modelli approvati si applicano i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 2, 3 e 4.
- 9) Nell'allegato, parte I, tabelle 2 e 3, «semplici», «standard», «significativi» e «significativi complessi» si riferiscono a quanto segue:

	Semplici	Standard	Significativi	Significativi complessi
Certificati di omologazione supplementari (STC) dell'AESA	STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità in cui sono coinvolti solo metodi di giustificazione attuali e comprovati, per i quali al momento della domanda può essere trasmessa una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina.	Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità.	Il termine «significativa» è definito nell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, lettera b) del regolamento (UE) n. 748/2012 [e analogamente in FAA 14 CFR 21.101, lettera b)].	Una modifica «significativa complessa» è una qualsiasi modifica significativa [cfr. gli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012] la cui classificazione come significativa è giustificata da almeno due motivi (esempi dei relativi criteri in base agli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012: modifica della configurazione generale, modifica dei principi di costruzione, annullamento dei presupposti utilizzati per la certificazione); oppure una qualsiasi modifica significativa in cui sono coinvolti due o più esempi descritti come cambiamenti significativi [cfr. la colonna relativa alla descrizione della modifica nelle tabelle dell'appendice 2 degli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012]. Se giustificato da circostanze tecniche eccezionali, l'Agenzia può riclassificare una domanda da significativa complessa a significativa.
Modifiche progettuali di maggiore entità dell'AESA				
Riparazioni di maggiore entità dell'AESA			n.a.	n.a.



- 10) Nell'allegato, parte I, tabella 5, «piccolo» si riferisce alle domande gestite senza coinvolgimento dal punto di vista tecnico, «grande» si riferisce al sostegno per la convalida relativo a velivoli di grandi dimensioni, aeromobili ad ala rotante di grandi dimensioni e motori a turbina e «medio» si riferisce al sostegno per la convalida relativo ad altre categorie di prodotto nonché a parti ed equipaggiamenti non installati. Il costo dell'assistenza e del supporto tecnico relativi ad attività di riscontro della conformità e al sostegno per la convalida è addebitato come servizio individuale nel caso in cui l'Agenzia confermi che lo sforzo richiesto supera notevolmente i pacchetti di servizi predefiniti.
- 11) Nell'allegato, parte I, tabella 9 A, le organizzazioni di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell'accordo dell'organizzazione di progettazione	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
DOA 1 Titolari di certificati di omologazione ETSOA-APU	Altamente complesso/grande	Complesso/medio-piccolo	Poco complesso/molto piccolo
DOA 2 STC/modifiche/riparazioni/ ETSOA (esclusa APU)	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)
	Altamente complesso/grande	Complesso/medio-piccolo	Poco complesso/molto piccolo
DOA 3 Modifiche/riparazioni di minore entità	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)

- 12) Nell'allegato, parte I, tabelle 9 A, 10, 11 e 12, il numero di membri del personale considerato è quello dei membri del personale coinvolti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.
- 13) Nella tabella 14, «ubicazione» è il luogo (o i luoghi) in cui sono gestite o condotte le attività dell'organizzazione.

A tal fine:

- il luogo principale dell'attività (*principal place of business* - PPOB) è considerato come l'ubicazione, indipendentemente dalle operazioni FSTD;
- gli indirizzi diversi dal PPOB in cui vengono utilizzati FSTD sono considerati come ubicazioni aggiuntive qualora vi sia assegnato un responsabile della conformità.

Per un'estensione di un'ubicazione, ossia quando un'ubicazione si trova a un'adeguata distanza da un'altra tale da consentire all'amministrazione di garantire la conformità senza la necessità di nominare personale aggiuntivo, non è addebitato un diritto di sorveglianza aggiuntivo.

Poiché ogni organizzazione è unica, viene eseguita un'analisi personalizzata per valutare la complessità dell'organizzazione, tenendo conto del numero di dipendenti, delle dimensioni e del campo di applicazione, compreso il numero di FSTD, i relativi livelli e il numero di tipi di aeromobili simulati.

EEP2: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 24 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.

EEP3: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 36 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2154 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 2019****che apre un contingente tariffario per l'anno 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli <sup>(3)</sup> fissa il regime di scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
- (2) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con i codici NC 2202 91 00 e 2202 99.
- (3) L'applicazione del dazio pari a zero dell'Unione alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia, per un periodo indeterminato, dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(4)</sup> («l'accordo in forma di scambio di lettere»). In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.<sup>(3)</sup> GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.<sup>(4)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.



- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione <sup>(5)</sup> relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014, ha aperto un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di merci originarie della Norvegia e classificate con i codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.
- (5) L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che se il contingente tariffario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 è stato completato entro il 31 ottobre 2019, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo deve essere aumentato del 10 %.
- (6) Il contingente tariffario annuale per il 2019 per le acque e le bevande in questione, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 e che aveva un volume pari a 20,936 milioni di litri, è stato completato il 4 settembre 2019. È pertanto opportuno aprire un contingente tariffario annuale aumentato per tali acque e bevande per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere, il contingente per il 2020 dovrebbe pertanto essere aperto per un volume aumentato del 10 %, pari a 23,029 milioni di litri.
- (7) Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente alle norme pertinenti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è aperto il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Alle merci che figurano nell'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
3. Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

#### Articolo 2


Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 13.12.2018, pag. 9).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).




Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

## Contingente tariffario esente da dazi per il 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente
09.0709	2202 10 00		— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	23,029 milioni di litri
	ex 2202 91 00	10	— Birra non alcolica contenente zucchero	
	ex 2202 99 11	11 19	— Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	
	ex 2202 99 15	11 19	— Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 del codice doganale dell'Unione, di cereali di cui al capitolo 10 del codice doganale dell'Unione o di semi di cui al capitolo 12 del codice doganale dell'Unione, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	
	ex 2202 99 19	11 19	— Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	

20CE0234



**REGOLAMENTO (UE) 2019/2155 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 5 dicembre 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 30 e l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

vista la consultazione pubblica e l'analisi condotta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) <sup>(2)</sup> stabilisce i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati; la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato e la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza.
- (2) L'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) richiede alla BCE di effettuare una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017.
- (3) Il 2 giugno 2017 la BCE ha lanciato una consultazione pubblica intesa a raccogliere osservazioni dalle parti interessate per la valutazione di possibili miglioramenti al regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultazione pubblica è terminata il 20 luglio 2017.
- (4) Tenuto conto dei commenti ricevuti, la BCE ha rivisto il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) e ha concluso che il regolamento dovrebbe essere modificato.
- (5) In particolare la BCE ha deciso di non richiedere più pagamenti anticipati dei contributi annuali per le attività di vigilanza. I contributi dovrebbero essere riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione quando siano stati determinati i costi annuali effettivi. La data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe rimanere, di regola, il 31 dicembre del periodo di contribuzione precedente per disporre di un tempo sufficiente alla convalida dei fattori per il calcolo della contribuzione.
- (6) Per la stragrande maggioranza dei soggetti obbligati alla contribuzione, la BCE già riceve le informazioni sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 680/2014 <sup>(3)</sup> e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea <sup>(4)</sup>. Tali informazioni sono prontamente disponibili ai fini dell'utilizzo per il calcolo del loro contributo per le attività di vigilanza. Pertanto, la raccolta dedicata dei fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe cessare per tali soggetti obbligati al pagamento.
- (7) Inoltre la BCE ha deciso di ridurre i contributi per le attività di vigilanza che devono essere versati dai soggetti e dai gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR. A tal fine, per tali soggetti e gruppi vigilati il contributo minimo dovrebbe essere dimezzato.
- (8) Inoltre, l'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dal 2014 ha evidenziato l'opportunità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche.

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).



- (9) È necessario prevedere meccanismi transitori in relazione al periodo di contribuzione 2020, poiché quell'anno sarà il primo periodo di contribuzione nel quale la BCE non richiede più il pagamento anticipato del contributo annuale per le attività di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2020.
- (10) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1


#### Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è modificato come segue:

1. l'articolo 2 è modificato come segue:
  - a) il punto 9 è soppresso;
  - b) i punti 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
    - «12. "attività totali":
      - a) per un gruppo vigilato, il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), escluse le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salva diversa decisione del gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c);
      - b) per una succursale tenuta a contribuzione, il valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali. Se non è richiesta la segnalazione del valore totale delle attività a fini prudenziali, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato sulla base del più recente bilancio annuale sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell'ambito dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e, qualora tale bilancio non sia disponibili, sulla base del bilancio annuale redatto in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. Per le succursali tenute a contribuzione che non redigono il bilancio annuale, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
      - c) per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un'unica succursale in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, la somma del valore totale delle attività rispettivamente determinata per ciascuna succursale tenuta a contribuzione;
      - d) in tutti gli altri casi, il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17);
    13. "importo complessivo dell'esposizione al rischio":
      - a) per un gruppo vigilato, l'importo determinato al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), escluso l'importo dell'esposizione al rischio delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi salva diversa decisione da parte di un gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c);
      - b) per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un'unica succursale in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, zero;
      - c) in tutti gli altri casi, l'importo calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. l'articolo 4 è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    - «c) il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.»

(\*) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»



b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi gli accordi stipulati nell'ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti contributori nomina il soggetto tenuto al pagamento per l'intero gruppo e ne notifica l'identità alla BCE. Il soggetto tenuto al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro. Tale notifica si considera valida solo se:

- a) indica il nome del gruppo coperto dalla notifica;
- b) è sottoscritta dal soggetto tenuto al pagamento per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo;
- c) perviene alla BCE al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l'emissione dell'avviso di contribuzione in relazione al periodo di contribuzione successivo.

Se alla BCE perviene tempestivamente più di una notifica per gruppo di soggetti contributori, prevale l'ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre. Se un soggetto vigilato entra a far parte del gruppo vigilato dopo che la BCE ha ricevuto una valida notifica relativa al soggetto tenuto al pagamento, salvo che la BCE abbia ricevuto informazioni in contrario, la notifica si considera sottoscritta anche per conto di quest'ultimo.»;

3. l'articolo 5 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2, il terzo periodo è soppresso;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione è pubblicata sul sito Internet della BCE.»;

4. l'articolo 6 è soppresso;

5. l'articolo 7 è modificato come segue:


- a) il titolo è sostituito dal seguente:  
«Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione»;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ove, a seguito di una decisione della BCE a tale effetto, la BCE assuma la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ovvero la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato da parte della BCE cessi ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è stato direttamente o indirettamente vigilato da parte della BCE all'ultimo giorno del mese.»;


6. l'articolo 9 è soppresso;

7. l'articolo 10 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
«a) I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare, alla data di riferimento:
  - i) delle attività totali; e
  - ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.»;
- b) al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa e sono inseriti i punti ba), bb), bc) e bd) seguenti:
  - «ba) I fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati per ciascun periodo di contribuzione sulla base dei dati segnalati dai soggetti vigilati a fini prudenziali con data di riferimento del 31 dicembre del precedente periodo di contribuzione.
  - (bb) Ove un soggetto vigilato rediga il bilancio annuale, compreso il bilancio annuale consolidato, sulla base di un esercizio contabile che non coincida con l'anno di calendario, la data di riferimento per le attività totali è la chiusura dell'esercizio corrispondente al precedente periodo di contribuzione.
  - (bc) Ove un soggetto o gruppo vigilato sia costituito dopo la relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb), ma prima del 1° ottobre del periodo di contribuzione per il quale il contributo è stabilito e, di conseguenza, non sussistano fattori di contribuzione con quella data di riferimento, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione è la fine del trimestre più vicino alla relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb).



- (bd) Per i soggetti e i gruppi vigilati che non siano assoggettati a segnalazioni obbligatorie a fini prudenziali o per i gruppi vigilati che escludano le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi in conformità alla lettera c), i fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati sulla base delle informazioni da questi segnalate separatamente ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza. I fattori per il calcolo della contribuzione devono essere comunicati all'ANC interessata unitamente alla relativa data di riferimento determinata ai sensi delle lettere ba), bb) o bc), in conformità a una decisione della BCE.»;
- c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, il gruppo vigilato dovrebbe, di regola, escludere le attività e l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non escludere tali attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.»;
- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. La somma delle attività totali di tutti i soggetti obbligati al pagamento e la somma degli importi complessivi dell'esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento è pubblicata sul sito Internet della BCE.»;
- e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Ove un soggetto obbligato al pagamento ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE determina i fattori per il calcolo della contribuzione in conformità a una decisione della BCE.»;
- f) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull'ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati in conformità all'articolo 8.
- i) Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato.
- ii) Per la categoria dei soggetti vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR, il contributo minimo è dimezzato.»;
- g) al paragrafo 6, alla lettera c), le parole «degli articoli 8 e 9» sono sostituite da «dell'articolo 8»;
- h) al paragrafo 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
- «Sulla base del calcolo eseguito in conformità al presente paragrafo e dei fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità al presente articolo, la BCE decide il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto sarà comunicato al soggetto obbligato al pagamento del contributo mediante avviso di contribuzione.»;
8. all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Un avviso di contribuzione è emesso annualmente dalla BCE nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall'inizio del periodo di contribuzione successivo.»;
9. all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo periodo è soppresso;
10. l'articolo 16 è soppresso;
11. l'articolo 17 è modificato come segue:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «Segnalazione»
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Entro quattro mesi dall'inizio di ogni periodo di contribuzione, il valore stimato dei costi annuali relativi a tale periodo di contribuzione deve essere pubblicato sul sito Internet della BCE.»;



12. è inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

**Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020**

1. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto e gruppo vigilato per il periodo di contribuzione del 2010 è specificato nell'avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento interessato nel 2021.
2. I risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione del contributo per le attività di vigilanza per il periodo di contribuzione del 2010.»;

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*  
*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

20CE0235





## DECISIONE (UE) 2019/2156 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni.
- (3) Il Consiglio di associazione deve adottare, mediante uno scambio di lettere, una raccomandazione relativa a una ulteriore proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d'azione») per due anni.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione sull'adozione di una raccomandazione che approva il piano d'azione, poiché la raccomandazione è vincolante per l'Unione.
- (5) La proroga del piano d'azione costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e consentirà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione di proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni (2019 e 2020) si basa sul progetto di raccomandazione accluso.

*Articolo 2*

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatarie della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.



Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
A.-M. HENRIKSSON

—



## PROGETTO

**RACCOMANDAZIONE n. 1/2019 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO**

del ...

**a favore della proroga di due anni del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (3) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.
- (4) L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l'altra, mediante procedura scritta.
- (5) Il piano d'azione per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d'azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d'azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni,

RACCOMANDA:


*Articolo 1*

Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.

Fatto a ..., il ....

*Per il Consiglio di associazione UE-Marocco  
Il presidente*

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> G.U. L. 70 del 18.3.2000, pag. 2.

## DECISIONE (UE) 2019/2157 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2019

**relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni <sup>(1)</sup>,

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede che il Comitato delle regioni sia composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) L'articolo 305 del trattato prevede che i membri del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
- (3) Il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni termina il 25 gennaio 2020; è opportuno pertanto procedere alla nomina di nuovi membri e supplenti.
- (4) Tale nomina sarà seguita in data successiva da quella degli altri membri e supplenti i cui nominativi non siano stati comunicati al Consiglio anteriormente al 15 novembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025:

- quali membri, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I;
- quali supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2019

*Per il Consiglio**La presidente*

T. TUPPURAINEN

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 27.5.2019, pag. 13.



## ALLEGATO I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —  
 PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I —  
 ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

ЧЛЕНОВЕ/MIEMBROS/ČLENOVÉ/MEDLEMMER/MITGLIEDER/LIKMED/ΜΕΛΗ/MEMBERS/MEMBRES/  
 ČLANOVI/MEMBRI/LOCEKLI/NARIAI/TAGOK/MEMBRI/LEDEN/CZŁONKOWIE/MEMBROS/MEMBRI/  
 ČLENOVA/ČLANI/JÄSENET/LEDAMÖTER

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: *Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft*

Mr Pascal SMET

*Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen*

Mr Rudi VERVOORT

*Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale*

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Plzeňského kraje*

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: *zastupitel obce Rádlo*

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Zlínského kraje*

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: *zastupitel hlavního města Praha*

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: *zastupitel statutárního města Kladno*

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Pardubického kraje*

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: *zastupitel statutárního města Ostrava*

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: *zastupitelka Karlovarského kraje*

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: *zastupitelka Středočeského kraje*

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Libereckého kraje*

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: *zastupitel obce Dolní Studénky*

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: *zastupitel statutárního města Hradec Králové*

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: *Kolding kommunalbestyrelse*

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: *Syddjurs kommunalbestyrelse*



Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: *Lemvig kommunalbestyrelse*

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: *Haderslev kommunalbestyrelse*

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: *Rudersdal kommunalbestyrelse*

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Nordjylland*

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Midtjylland*

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: *Ringsted kommunalbestyrelse*

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Syddanmark*

#### DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: *Landtag Baden-Württemberg*

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: *Landtag Nordrhein-Westfalen*

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: *Hamburgische Bürgerschaft*

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: *Bremische Bürgerschaft*

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: *Landtag Mecklenburg-Vorpommern*

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: *Bayerische Landesregierung*

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Niedersächsischer Landtag*

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: *Saarländischer Landtag*

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: *Landkreis Görlitz*

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: *Bremische Bürgerschaft*

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: *Stadt Aachen*

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Rheinland-Pfalz*

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: *Bayerischer Landtag*

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: *Saarländischer Landtag*



Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: *Stadt Soest*

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Sachsen-Anhalt*

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Nordrhein-Westfalen*

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: *Landtag Schleswig-Holstein*

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Hessischer Landtag*

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: *Landesregierung Baden-Württemberg*

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Abgeordnetenhaus von Berlin*

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: *Rakvere City Council*

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Tartu City Council*

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Lääneranna Rural Municipality Council*

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Pärnu City Council*

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: *Tallinn City Council*

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: *Rae Rural Municipality Council*

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: *Gobierno de La Rioja*

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCÍAS

Member of a Regional Executive: *Gobierno de las Illes Balears*

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: *Junta General del Principado de Asturias*

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: *Gobierno de la Generalitat de Cataluña*

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Navarra*

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: *Gobierno de la Comunidad de Madrid*

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: *Junta de Extremadura*



Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Cantabria*

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: *Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha*

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: *Junta de Castilla y León*

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Aragón*

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: *Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía*

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: *Junta de Galicia*

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: *Les Corts Valencianes*

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Canarias*

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: *Parlamento Vasco*

#### IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: *Kildare County Council*

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: *Offaly County Council*

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: *Dun Laoghaire Rathdown County Council*

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: *Cork City Council*

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: *Cork City Council*

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: *Galway City Council*

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: *Tipperary County Council*

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: *Kilkenny County Council*

#### ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

*Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)*

Mr Vincenzo BIANCO

*Consigliere comunale del Comune di Catania*

Mr Sergio CACI

*Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)*





Ms Arianna Maria CENSI

*Consigliere comunale del Comune di Milano*

Ms Michela LEONI

*Consigliere della Provincia di Novara*

Mr Giorgio MAGLIOCCA

*Presidente della Provincia di Caserta*

Mr Luca MENESINI

*Presidente della Provincia di Lucca*

Mr Virginio MEROLA

*Sindaco del Comune di Bologna*

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

*Sindaco del Comune di Catania*

Ms Virginia RAGGI

*Sindaco di Roma Capitale*

KYTIPOΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

*Mayor of Kato Polemidia Municipality*

Mr Andros KARAYIANNIS

*Mayor of Deryneia Municipality*

Mr Louis KOUMENIDES

*President of the Community Council of Kato Lefkara*

Ms Eleni LOUCAIDES

*Municipal Councilor of Nicosia Municipality*

Mr Stavros STAVRINIDES

*Municipal Councilor of Strovolos Municipality*

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

*Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council*

Mr Gints KAMINSKIS

*Member of a Local Assembly: Auce municipal council*

Mr Aivars OKMANIS

*Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council*

Mr Leonīds SALCEVIČS

*Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council*

Mr Dainis TURLAIS

*Member of a Local Assembly: Rīga city council*

Mr Hardijs VENTS

*Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council*

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

*Member of a Local Assembly: Ventspils city council*



## LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la ville de Luxembourg*

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Bettembourg*

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Roeser*

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Tandel*

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Clervaux*

## MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: *Gozo Region*

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: *Local Councils' Association*

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: *South East Region*

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: *Local Councils' Association*

## NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle*

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau*

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Limburg*

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland*

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch*

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL


Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente*

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Flevoland*

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein*



Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Drenthe*

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Utrecht*

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant*

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Overijssel*

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: *State Government of Upper Austria*

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: *State Government of Styria*

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: *State Government of Burgenland*

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: *State Government of Carinthia*

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: *City Council of the regional capital Bregenz*

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: *State Government of Vienna*

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: *State Government of Lower Austria*

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: *State Government of Tyrol*

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *State Parliament of Salzburg*

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: *City Council of the regional capital of St. Pölten*

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: *Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol*

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: *State Government of Vorarlberg*

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

*President of Neamț County Council*

Mr Emil BOC

*Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County*

Mr Csaba BORBOLY

*President of Harghita County Council*



Ms Daniela CÎMPEAN  
*President of Sibiu County Council*

Mr Emil DRĂGHICI  
*Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County*

Mr Decebal FĂGĂDĂU  
*Mayor of Constanța Municipality, Constanța County*

Ms Mariana GÂJU  
*Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County*

Mr Victor MORARU  
*President of Ialomița County Council*

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ  
*Mayor of District 3, Bucharest Municipality*

Mr Alin -Adrian NICA  
*Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County*

Mr Ion PRIOTEASA  
*President of Dolj County Council*

Mr Adrian Ovidiu TEBAN  
*Mayor of Cugir City, Alba County*

Ms Gabriela Florica TULBURE  
*Mayor of Sein City, Maramureș County*

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU  
*President of Constanța County Council*

Mr Marius Ioan URSĂCIUC  
*Mayor of Gura Humorului City, Suceava County*

## SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN  
*župan Občine Tolmin*

Ms Jasna GABRIČ  
*županja Občine Trbovlje*

Ms Nuška GAJŠEK  
*županja Mestne občine Ptuj*

Mr Aleksander JEVŠEK  
*župan Mestne občine Murska Sobota*

Mr Gregor MACEDONI  
*župan Mestne občine Novo mesto*


Mr Robert SMRDELJ  
*župan Občine Pivka*

Mr Ivan ŽAGAR  
*župan Občine Slovenska Bistrica*

## SLOVENSKO

Mr Milan BELICA  
*Chairman of Nitra Self — Governing Region*

Mr József BERÉNYI



*Vice — Chairman of Trnava Self — Governing Region*

Mr Juraj DROBA

*Chairman of Bratislava Self — Governing Region*

Mr Ján FERENČÁK

*Mayor of Kežmarok*

Mr Jaroslav HLINKA

*Mayor of Košice — South*

Mr Miloslav REPASKÝ

*Member of the Regional Parliament of the Prešov Self — Governing Region*

Mr Rastislav TRNKA

*Chairman of Košice Self — Governing Region*

Ms Andrea TURČANOVÁ

*Mayor of Prešov*

Mr Matúš VALLO

*Mayor of Bratislava*

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

*Member of a Local Assembly: Tampere City Council*

Ms Satu HAAPANEN

*Member of a Local Assembly: Oulu City Council*

Mr Ilpo HELTIMOINEN

*Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council*

Ms Anne KARJALAINEN

*Member of a Local Assembly: Kerava City Council*

Mr Markku MARKKULA

*Member of a Local Assembly: Espoo City Council*

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

*Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council*

Ms Sari RAUTIO

*Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council*

Ms Mirja VEHKAPERÄ

*Member of a Local Assembly: Oulu City Council*

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

*Member of a Local Assembly: Huddinge kommun*

Mr Samuel GONZALES WESTLING

*Member of a Local Assembly: Hofors kommun*

Mr Pehr GRANFALK

*Member of a Local Assembly: Solna kommun*

Ms Marie JOHANSSON

*Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun*


Mr Anders KNAPE

*Member of a Local Assembly: Karlstads kommun*



Ms Ulrika LANDERGREN  
Member of a Local Assembly: *Kungsbacka kommun*  
Mr Jonny LUNDIN  
Member of a Regional Assembly: *Västernorrlands läns landsting*  
Mr Ilmar REEPALU  
Member of a Regional Assembly: *Skåne läns landsting*  
Mr Tomas RISTE  
Member of a Regional Assembly: *Vämlands läns landsting*  
Ms Marie-Louise RÖNNMARK  
Member of a Local Assembly: *Umeå kommun*  
Ms Birgitta SACRÈDEUS  
Member of a Regional Assembly: *Dalarnas läns landsting*  
Ms Karin WANNGÅRD  
Member of a Local Assembly: *Stockholms kommun*

---



## ALLEGATO II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II  
 — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II —  
 ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II BILAGA II

ЗАМЕСТИК—ЧЛЕНОВЕ/SUPLENTES/NÁHRADNÍCI/SUPPLEANTER/STELVERTRETER/ASENDUSLIKMED/  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ALTERNATE MEMBERS/SUPLÉANTS/ZAMJENICI ČLANOVA/SUPLENTI/AIZSTĀJĒJI/  
 ΠΑΚΑΤΙΝΙΑΙ NARIAI/PÓTTAGOK/MEMBRI SUPPLENTI/PLAATSVERVANGERS/ZASTĘPCY CZŁONKÓW/  
 SUPLENTES/SUPLÉANTĪ/NÁHRADNÍCI/NADOMESTNI ČLANI/VARAJĀSENET/SUPPLEANTER

## ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: *zastupitel města Slavičín*

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: *zastupitel hlavního města Praha*

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Královéhradeckého kraje*

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Jihomoravského kraje*

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Moravskoslezského kraje*

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Ústeckého kraje*

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: *zastupitelka města Bílovec*

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: *zastupitel statutárního města Chomutov*

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Jihočeského kraje*

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Kraje Vysočina*

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: *zastupitel města Chodov*

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: *zastupitel města Prachatice*

## DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: *Aarhus kommunalbestyrelse*

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Sjælland*

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Nordjylland*

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: *Hillerød kommunalbestyrelse*

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: *Skanderborg kommunalbestyrelse*

Mr Evan LYNNERUP



Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Sjælland*  
Ms Eva Borchorst MEJNERTZ  
Member of a Local Assembly: *Aarhus kommunalbestyrelse*  
Mr Karsten Søndergaard NIELSEN  
Member of a Local Assembly: *Egedal kommunalbestyrelse*  
Mr Søren WINDELL  
Member of a Local Assembly: *Odense kommunalbestyrelse*

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY  
Member of a Regional Assembly: *Landtag Baden-Württemberg*  
Mr René GÖGGE  
Member of a Regional Assembly: *Hamburgische Bürgerschaft*  
Mr Tobias GOTTHARDT  
Member of a Regional Assembly: *Bayerischer Landtag*  
Ms Susanne GROBIEN  
Member of a Regional Assembly: *Bremische Bürgerschaft*  
Mr Thomas HABERMANN  
Member of a Local Executive: *Landkreis Rhön-Grabfeld*  
Ms Karin HALSCH  
Member of a Regional Assembly: *Abgeordnetenhaus von Berlin*  
Mr Heinz-Joachim HÖFER  
Member of a Local Assembly: *Stadtrat Altenkirchen*  
Ms Katy HOFFMEISTER  
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Mecklenburg-Vorpommern*  
Mr Peter KURZ  
Member of a Local Executive: *Stadt Mannheim*  
Mr Clemens LAMMERSKITTEN  
Member of a Regional Assembly: *Niedersächsischer Landtag*  
Mr Marcus OPTENDRENK  
Member of a Regional Assembly: *Landtag Nordrhein-Westfalen*  
Mr Wolfgang REINHART  
Member of a Regional Assembly: *Landtag Baden-Württemberg*  
Mr Boris RHEIN  
Member of a Regional Assembly: *Hessischer Landtag*  
Ms Heike SCHARFENBERGER  
Member of a Regional Assembly: *Landtag Rheinland-Pfalz*  
Mr Florian SIEKMANN  
Member of a Regional Assembly: *Bayerischer Landtag*  
Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK  
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Schleswig-Holstein*  
Mr Roland THEIS  
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Saarländischer Landtag*  
Mr Cindi TUNCEL





Member of a Regional Assembly: *Bremische Bürgerschaft*

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Nordrhein-Westfalen*

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: *Saarländischer Landtag*

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: *Saaremaa Rural Municipality Council*

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Valga Rural Municipality Council*

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Järva Rural Municipality Council*

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Elva Rural Municipality Council*

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Haapsalu City Council*

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: *Viimsi Rural Municipality Council*

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: *Gobierno de la Comunidad de Madrid*

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Cortes de Castilla y León*

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Asamblea de Extremadura*

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Cataluña*

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Les Corts Valencianes*

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Andalucía*

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento Vasco*

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Galicia*

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: *Gobierno de La Rioja*

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Navarra*

Ms Virginia MARCO CÁRCCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Cortes de Castilla-La Mancha*

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Aragón*



Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Cantabria*

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de las Illes Balears*

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Junta General del Principado de Asturias*

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Canarias*

#### IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: *Dun Laoghaire Rathdown County Council*

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: *Cork County Council*

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: *Dublin City Council*

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: *Galway County Council*

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: *Kildare County Council*

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: *Louth County Council*

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: *Dun Laoghaire Rathdown County Council*

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: *Leitrim County Council*

#### ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

*Consigliere comunale del Comune di Ravenna*

Ms Daniela BALLICO

*Sindaco del Comune di Ciampino (RM)*

Mr Federico BORGNA

*Presidente della Provincia di Cuneo*

Ms Mariadele GIROLAMI

*Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno*

Mr Mario GUARENTE

*Sindaco del Comune di Potenza*

Mr Alessio MARSILI

*Consigliere municipale di Roma Capitale*

Ms Monica MARINI

*Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)*

Mr Nicola MARINI

*Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)*

Mr Federico Carlo MARTEGANI



*Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)*

Mr Guido MILANA

*Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)*

Mr Roberto PELLA

*Sindaco del Comune di Valdengo (BI)*

Mr Carmine PACENTE

*Consigliere comunale del Comune di Milano*

Mr Alessandro ROMOLI

*Consigliere della Provincia di Viterbo*

Mr Giuseppe VARACALLI

*Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)*

KYΠPOΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

*Mayor of Mesa Yitonia Municipality*

Mr Christodoulos IOANNOU

*Municipal Councilor of Larnaka Municipality*

Mr Christakis MELETIES

*President of the Community Council of Kokkinotrimithia*

Mr Kyriacos XYDIAS

*Mayor of Yermasoyia Municipality*

Ms Areti PIERIDOU

*President of the Community Council of Tala, Paphos*

LATVIJA

Mr Gunārs ANSINŠ

*Member of a Local Assembly: Liepāja city council*

Mr Jānis BAIKS

*Member of a Local Assembly: Valmiera city council*

Mr Raimonds ČUDARS

*Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council*

Mr Sergejs MAKSIMOVŠ

*Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council*

Mr Māris SPRINDŽUKS

*Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council*

Ms Olga VEIDIŅA

*Member of a Local Assembly: Rīga city council*

Mr Māris ZUSTS

*Member of a Local Assembly: Saldus municipal council*

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

*Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher*

Ms Linda GAASCH

*Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg*



Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Bettembourg*

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la ville d'Echternach*

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour*

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: *South Region*

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: *Ghajnsielem Local Council*

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: *Santa Luċija Local Council*

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: *San Pawl il-Baħar Local Council*

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam*

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland*

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN — VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas*

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg*

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Fryslân*

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Zeeland*

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Emmen*

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Groningen*

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen*

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage*

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland*



Ms Christianne VAN DER WAL — ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Gelderland*

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: *State Government of Burgenland*

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: *State Government of Lower Austria*

Mr Peter FLORIAN SCHÜTZ

Member of a Local Assembly: *Vienna City Council*

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: *State Government of Vienna*

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: *State Government of Styria*

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: *Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg*

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Tyrol*

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Salzburg*

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Carinthia*

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Upper Austria*

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Vorarlberg*

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: *Municipal Council of the municipality of Gießhübl*

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

*Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County*

Mr Daniel-Ştefan DRĂGULIN

*Mayor of Călăraşi Municipality, Călăraşi County*

Mr Ştefan ILIE

*Mayor of Luncaviţa Commune, Tulcea County*

Mr Emil Radu MOLDOVAN

*President of Bistriţa-Năsăud County Council*

Mr Cornel NANU

*Mayor of Cornu Commune, Prahova County*

Mr Petre Emanoil NEAGU

*President of Buzău County Council*

Mr Cosmin NECULA

*Mayor of Bacău Municipality, Bacău County*



Mr Gheorghe Daniel NICOLAŞ  
*Mayor of Odobeşti City, Vrancea County*

Mr Emilian OPREA  
*Mayor of Chitila City, Ilfov County*

Mr Nicolae PANDEA  
*Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County*

Mr Marian PETRACHE  
*President of Ilfov County Council*

Mr Horia TEODORESCU  
*President of Tulcea County Council*

Mr Mădălin — Ady TEODOSESCU  
*Mayor of Balş City, Olt County*

Mr Bogdan Andrei TOADER  
*President of Prahova County Council*

Mr István-Valentin VÁKÁR  
*Vice-president of Cluj County Council*

## SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK  
*podžupanja Mestne občine Celje*

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ  
*župan Mestne občine Maribor*

Mr Damijan JAKLIN  
*župan Občine Velika Polana*

Ms Vlasta KRMELJ  
*županja Občine Selnica ob Dravi*

Mr Vladimir PREBILIČ  
*župan Občine Kočevje*

Mr Tine RADINJA  
*župan Občine Škofja Loka*

Mr Tomaž ROŽEN  
*župan Občine Ravne na Koroškem*

## SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA  
*Chairman of Trenčín Self — Governing Region*

Mr Ján BELJAK  
*Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self — Governing Region*

Mr Ján BLCHÁČ  
*Mayor of Liptovský Mikuláš*

Ms Erika JURINOVÁ  
*Chairman of Žilina Self — Governing Region*

Mr Béla KESZEGH  
*Mayor of Komárno*

Mr Daniel LORINC



*Mayor of Kladzany*

Mr Peter ŠVARAL

*Mayor of Rohožník*

Mr Luboš TOMKO

*Mayor of Stará Ľubovňa*

Mr Jozef VISKUPIČ

*Chairman of Trnava Self — Governing Region*

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: *Sastamala City Council*

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: *Laitila City Council*

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: *Kouvola City Council*

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: *Vantaa City Council*

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: *Jämsä City Council*

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: *Mynämäki Municipal Council*

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: *Liperi Municipal Council*

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: *Turku City Council*

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: *Svedala kommun*

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: *Kronobergs läns landsting*

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: *Huddinge kommun*

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: *Västerås kommun*

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: *Norrköpings kommun*

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: *Lidköpings kommun*

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Lysekils kommun*

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: *Västra Götalands läns landsting*

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: *Gotlands kommun*



Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: *Ovanåkers kommun*

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: *Blekinge läns landsting*

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: *Västerbottens läns landsting*

**20CE0237**





## DECISIONE(UE) 2019/2158 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2019

**sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)**

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Sono state apportate svariate modifiche alla decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea (BCE/2015/7)<sup>(2)</sup>. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale decisione.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41)<sup>(3)</sup>, i fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale individuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare alla data di riferimento pertinente: i) delle attività totali; e ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) ha imposto alla BCE di effettuare una revisione del regolamento stesso, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato, entro il 2017. La BCE ha avviato una consultazione pubblica e, tenendo conto delle risposte ricevute, ha deciso di modificare il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) per introdurre un quadro di riferimento riveduto in materia di contributi per le attività di vigilanza. La decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) stabilisce procedure più dettagliate in merito alla metodologia e alle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza.
- (4) Secondo il quadro riveduto ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe, in linea generale, rimanere il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione per il quale sono calcolati i contributi per le attività di vigilanza. Ciò consente di utilizzare le informazioni di vigilanza già a disposizione della BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29<sup>(4)</sup> e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione<sup>(5)</sup> [segnalazione comune (COREP) e segnalazione finanziaria (FINREP)] e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13)<sup>(6)</sup> (FINREP), per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza per la maggior parte dei soggetti obbligati al pagamento.
- (5) I soggetti e i gruppi vigilati che non sono soggetti a obblighi segnalazione a fini prudenziali o i gruppi vigilati che escludono le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi dovrebbero continuare a segnalare i fattori per il calcolo della contribuzione in maniera separata ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera bd) del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che tali fattori per il calcolo della contribuzione siano trasmessi all'ANC interessata, con la relativa data di riferimento, conformemente a una decisione della BCE.

(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.


(2) Decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea, dell'11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015) (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 67).

(3) Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

(4) Decisione ECB/2014/29, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).



- (6) I soggetti obbligati al pagamento che devono continuare segnalare separatamente dovrebbero trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente autorità nazionale competente (ANC) utilizzando i modelli di cui agli allegati I e II. Nel caso di gruppi vigilati con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, i soggetti obbligati al pagamento dovrebbero fornire una spiegazione del metodo utilizzato per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.
- (7) Si dovrebbe garantire la coerenza tra la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento per i quali la BCE riceve già informazioni di vigilanza tramite COREP e FINREP e i fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento che devono segnalare separatamente le informazioni ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza.
- (8) Ai fini del calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede la possibilità di escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. Tali soggetti obbligati al pagamento dovrebbero notificare alla BCE se intendono escludere il contributo delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi per quanto riguarda l'uno o l'altro o entrambi i fattori per il calcolo della contribuzione. Il termine per la trasmissione della notifica dovrebbe essere coerente con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza.
- (9) Per la maggior parte delle succursali tenute a contribuzione, l'obbligo di fornire la verifica da parte di un revisore come mezzo di certificazione delle attività totali della succursale ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza è stato valutato come sproporzionato nel riesame del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). È sufficiente che le succursali tenute a contribuzione trasmettano alla pertinente ANC una lettera della direzione che certifichi le attività totali della succursale.
- (10) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) stabilisce che qualora un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provveda a determinarli in conformità a una propria decisione.
- (11) La presente decisione dovrebbe stabilire la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, nonché le procedure per la trasmissione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte dei soggetti obbligati al pagamento che devono continuare a effettuare la segnalazione separatamente ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza e da parte delle ANC alla BCE. In particolare, dovrebbero essere specificati il formato, la frequenza e la tempistica di tale trasmissione, nonché i tipi di controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla BCE.
- (12) È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l'assetto concettuale sottostante, o da incidere sull'onere di segnalazione. Le ANC possono proporre tali modifiche tecniche al Comitato per le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), del cui parere si terrà conto nel seguire tale procedura.
- (13) Per garantire la coerenza con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), che prevede disposizioni transitorie per il periodo di contribuzione relativo all'anno 2020, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico dei soggetti e dei gruppi vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), e per la comunicazione dei suddetti fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera bd), di tale regolamento, nonché le procedure per la trasmissione dei relativi dati dalle ANC alla BCE.

La presente decisione si applica ai soggetti obbligati al pagamento e alle ANC.



## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alle seguenti definizioni:

1. per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica, né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l'ANC interessata;
2. per «organo di gestione» si intende un organo di gestione come definito al punto 7 dell'articolo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

## Articolo 3

**Metodologia per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione**


1. Per i soggetti e i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali e i gruppi vigilati che non hanno informato la BCE conformemente all'articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione in conformità con quanto segue.

- a) L'importo complessivo dell'esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello «requisiti di fondi propri» della segnalazione comune (COREP) contenuto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri») trasmesso dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29. Per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che sono considerate come un'unica succursale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è zero.
- b) Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate facendo riferimento ai modelli «stato patrimoniale: attività» della segnalazione finanziaria (FINREP) contenuti negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; e ai modelli «stato patrimoniale: attività» di cui agli allegati I, II, IV e V e ai punti per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) comunicati dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 e del regolamento 2015/534 (BCE/2015/13). Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l'organo di gestione dell'ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

2. Per i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali che informano la BCE conformemente all'articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione sulla base dei dati calcolati da tali gruppi vigilati in conformità con le seguenti lettere a) e b) e trasmessi dagli stessi alla pertinente ANC ai sensi dell'articolo 5.

- a) L'importo complessivo dell'esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, da cui sono dedotti:
  - i) il contributo all'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, segnalato nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni»); e
  - ii) il contributo all'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti non incluso nel modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni e segnalato in conformità all'allegato I della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).



b) Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all'interno del gruppo vigilato stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti. L'avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato è incluso nell'aggregazione; l'esclusione dell'avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all'importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un'appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.

3. Per i soggetti e i gruppi vigilati non soggetti a un obbligo di segnalazione a fini prudenziali, le attività totali e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, come definiti all'articolo 2, punti 12 e 13, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), sono determinati dagli stessi e trasmessi alla pertinente ANC a norma dell'articolo 5. Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l'organo di gestione dell'ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

#### Articolo 4

##### **Notifica della deduzione delle attività e/o dell'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi**


I soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), notificano alla BCE la loro decisione al più tardi entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo. La notifica indica se la deduzione del contributo di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi si applica al fattore per il calcolo della contribuzione dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, al fattore per il calcolo della contribuzione delle attività totali o a entrambi. Se la BCE non riceve tale notifica entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e le attività totali sono determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1. Se più di una notifica giunge alla BCE per tempo, prevale l'ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo.

#### Articolo 5

##### **Modelli per la segnalazione dei fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC da parte dei soggetti obbligati al pagamento**

1. I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, trasmettono ogni anno i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro le date di invio di cui all'articolo 6. I fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi mediante i modelli contenuti negli allegati I e II. Nel caso di un gruppo vigilato con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, il soggetto obbligato al pagamento fornisce una spiegazione del metodo usato per conformarsi all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, nella colonna osservazioni a tal fine predisposta nell'allegato pertinente.

2. I soggetti obbligati al pagamento trasmettono la dichiarazione del revisore o la lettera della direzione alla pertinente ANC conformemente all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di invio di cui all'articolo 6.



#### Articolo 6

##### Date di invio

1. I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, forniscono i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro la fine della giornata lavorativa della data di invio per la segnalazione trimestrale relativa al terzo trimestre specificata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo o del successivo giorno lavorativo se la data di invio non è un giorno lavorativo.
2. Le ANC trasmettono alla BCE i fattori per il calcolo della contribuzione di cui al paragrafo 1 entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al paragrafo 1. Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati.
3. La BCE garantisce a ciascun soggetto obbligato al pagamento l'accesso ai propri fattori per il calcolo della contribuzione entro il 15 gennaio dell'anno successivo al periodo di contribuzione. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui fattori per il calcolo della contribuzione e per trasmettere dati rivisti affinché vengano presi in esame, nel caso in cui considerino non corretti i fattori per il calcolo della contribuzione. Tale periodo decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati al pagamento hanno avuto la possibilità di accedere ai fattori per il calcolo della contribuzione. Di seguito, i fattori per il calcolo della contribuzione sono applicati per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Eventuali modifiche dei dati ricevute dopo tale periodo non saranno prese in considerazione e di conseguenza non comporteranno una modifica dei fattori per il calcolo della contribuzione.

#### Articolo 7

##### Controlli sulla qualità dei dati

Le ANC verificano e assicurano la qualità e l'affidabilità dei fattori per il calcolo della contribuzione raccolti dai soggetti obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, prima di trasmetterli alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se è stata seguita la metodologia di cui all'articolo 3. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati. Le ANC assicurano che la BCE ottenga le necessarie correzioni o modifiche dei dati.

#### Articolo 8

##### Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di indisponibilità dei fattori per il calcolo della contribuzione o di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche

Nel caso in cui la BCE non disponga di un fattore per il calcolo della contribuzione o il soggetto obbligato al pagamento non abbia trasmesso tempestivamente dati rivisti o modifiche o correzione dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione conformemente agli articoli 6, paragrafo 3, o 7, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo della contribuzione mancante.

#### Articolo 9


##### Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sull'onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.

#### Articolo 10

##### Abrogazione

1. La Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) è abrogata.



2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.


*Articolo 11*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE



ALLEGATO I


CALCOLO DEI CONTRIBUTI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Data di riferimento	NOME
Data di trasmissione	Codice IFM
	Codice LEI

Voce		Tipo di ente	Fonte dell'importo dell'esposizione al rischio	Importo dell'esposizione al rischio	Osservazioni
		10	20	30	40
<b>10</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b> calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	(1), (2) o (3)	COREP C 02.00, riga 010		
<b>20</b>	<b>CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi</b>		COREP C 06.02, colonna 250 (SOMMA)		
1021	Soggetto 1				
1022	Soggetto 2				
1023	Soggetto 3				
1024	Soggetto 4				
.....	Soggetto ...				
N	Soggetto N				
<b>30</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO del gruppo vigilato al netto del CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi: la voce 030 è pari alla voce 010 meno la voce 020 meno la somma delle voci da 1021 a N</b>				

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.



## ALLEGATO II

## CALCOLO DEI CONTRIBUTI

## ATTIVITÀ TOTALI

Data di riferimento	NOME
Data di trasmissione	Codice IFM
	Codice LEI

Voce		Tipo di ente	Conferma della verifica del revisore o della lettera della direzione per le succursali tenute a contribuzione (S)/(No)	Attività totali	Osservazioni
		010	020	030	040
010	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 51, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17)	(3)			
020	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 2, punto 12, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)	(4)	(S)/(No)		
030	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione: la voce 030 è pari a (031 - 032 + 033 - 034)	(2) o (5)	(S)/(No)		
031	Attività totali di tutti i soggetti del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti — <b>obbligatorio</b>				
032	Posizioni infragruppo tra soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti (dai pacchetti di segnalazioni utilizzati per l'eliminazione dei saldi ai fini delle segnalazioni di gruppo) — <b>facoltativo</b>				
033	Avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato — <b>obbligatorio</b>				
034	Avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi — <b>facoltativo</b>				

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.





## ALLEGATO III

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)	La presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
—	Articolo 4
Articolo 3, primo periodo	Articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo
Articolo 3, secondo periodo	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 3, terzo periodo	Articolo 5, paragrafo 1, terzo periodo
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 5 paragrafo 1, primo periodo
Articolo 7	Articolo 3
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
—	Articolo 11
Allegati I – II	Allegati I - II
—	Allegato III

20CE0238



**RACCOMANDAZIONE n. 1/2019 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO****del 4 dicembre 2019****a favore della proroga di due anni del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2019/2159]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (3) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.
- (4) L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l'altra, mediante procedura scritta.
- (5) Il piano d'azione per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d'azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d'azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni,

RACCOMANDA:

*Articolo unico*

Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2019

*Per il Consiglio di associazione UE-Marocco**Il presidente*

N. BOURITA

---

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 18.3.2000, pag. 2.



**REGOLAMENTO (UE) 2019/2160 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 27 novembre 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> prevede, a determinate condizioni, un trattamento preferenziale delle obbligazioni garantite. La direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> specifica gli elementi fondamentali delle obbligazioni garantite e ne fornisce una definizione comune.
- (2) Il 20 dicembre 2013 la Commissione ha richiesto all'Autorità europea di sorveglianza (Autorità bancaria europea -ABE), istituita mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, di fornire un parere in merito all'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013. Secondo il parere dell'ABE dell'1 luglio 2014, il trattamento preferenziale in relazione ai fattori di ponderazione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 costituisce, in linea di principio, un trattamento prudenziale adeguato. Tuttavia, l'ABE ha raccomandato di considerare ulteriormente l'integrazione dei requisiti di ammissibilità del trattamento preferenziale in relazione ai fattori di ponderazione del rischio al fine di disciplinare, come minimo, l'attenuazione del rischio di liquidità e l'eccesso di garanzia, il ruolo delle autorità competenti e di sviluppare ulteriormente le vigenti disposizioni in materia di informativa agli investitori.

<sup>(1)</sup> GU C 382 del 23.10.2018, pag. 2.


<sup>(2)</sup> GU C 367 del 10.10.2018, pag. 56.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2019.


<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).


<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



- (3) Alla luce del parere dell'ABE, è opportuno adottare requisiti aggiuntivi per le obbligazioni garantite, rafforzando in tal modo la qualità delle obbligazioni garantite ammissibili al trattamento patrimoniale favorevole ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (4) Le autorità competenti possono derogare in parte all'applicazione del requisito per la classificazione delle esposizioni verso enti creditizi nell'aggregato di copertura nella classe di merito di credito 1 e consentire invece un'esposizione classificata nella classe di merito di credito 2 fino a un massimo del 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente. Tale deroga parziale si applica, tuttavia, solo previa consultazione dell'ABE e solo a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1. Poiché i requisiti per la classificazione delle esposizioni nella classe di merito di credito 1 stabiliti dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito sono diventati sempre più difficili da rispettare nella maggior parte degli Stati membri, sia all'interno che all'esterno della zona euro, l'applicazione di tale deroga parziale è stata ritenuta necessaria dagli Stati membri che ospitano i maggiori mercati delle obbligazioni garantite. Per semplificare l'utilizzo di esposizioni verso enti creditizi come garanzie per le obbligazioni garantite, e per far fronte a potenziali problemi di concentrazione, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 stabilendo una norma che consenta esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 2 fino a un massimo del 10 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente senza che sia necessario consultare l'ABE. È necessario consentire l'uso della classe di merito di credito 3 per i depositi a breve termine e per i derivati in determinati Stati membri, nei casi in cui sarebbe troppo difficile soddisfare il requisito per la classe di merito di credito 1 o 2. Le autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2019/2162 dovrebbero poter consentire, previa consultazione dell'ABE, l'uso della classe di merito di credito 3 per i contratti derivati per fare fronte a potenziali problemi di concentrazione.
- (5) I prestiti garantiti da quote senior emesse da *Fonds Communs de Titrisation* francesi o emesse da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali sono attività ammissibili che possono essere utilizzate a copertura di obbligazioni garantite fino a un massimo del 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse («soglia del 10 %»). Tuttavia, l'articolo 496 del regolamento n. 575/2013 consente alle autorità competenti di derogare alla soglia del 10 %. Inoltre, l'articolo 503, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce che la Commissione riesamini l'adeguatezza della deroga che consente alle autorità competenti di derogare alla soglia del 10 %. Il 22 dicembre 2013 la Commissione ha chiesto all'ABE di fornire un parere in proposito. Nel suo parere l'ABE ha affermato che l'utilizzo come garanzia di quote senior emesse da *Fonds Communs de Titrisation* francesi o emesse da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali desterebbe preoccupazioni sotto il profilo prudenziale a causa della struttura a doppio livello di un programma di obbligazioni garantite coperte da quote di cartolarizzazione e, di conseguenza, porterebbe a una insufficiente trasparenza per quanto riguarda la qualità creditizia dell'aggregato di copertura. Di conseguenza, l'ABE ha raccomandato di sopprimere, dopo il 31 dicembre 2017, la deroga alla soglia del 10 % per le quote senior attualmente prevista all'articolo 496 di tale regolamento (UE).
- (6) Solo un numero limitato di quadri nazionali in materia di obbligazioni garantite consente l'inclusione nell'aggregato di copertura di titoli garantiti da mutui ipotecari cartolarizzati su immobili residenziali o non residenziali. Si ritiene che tali strutture, il cui utilizzo è in calo, aggiungano inutili complessità ai programmi di obbligazioni garantite. È pertanto opportuno eliminare del tutto l'uso di tali strutture come attività ammissibili.
- (7) Anche le obbligazioni garantite emesse in strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 sono state utilizzate come garanzie reali ammissibili. Le strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo non presentano rischi supplementari dal punto di vista prudenziale, in quanto non hanno le complessità che caratterizzano l'uso di prestiti garantiti da quote senior emesse da *Fonds Communs de Titrisation* francesi o emessi da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali. Secondo il parere dell'ABE, la copertura di obbligazioni garantite mediante strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo dovrebbe essere consentita senza limiti relativi all'importo delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente. Di conseguenza l'obbligo di applicare il limite del 15 % o del 10 % in relazione alle esposizioni verso enti creditizi nelle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo dovrebbe essere eliminato. Tali strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo sono disciplinate dalla direttiva (UE) 2019/2162.



- (8) I principi di valutazione per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, si applicano alle obbligazioni garantite affinché queste soddisfino i requisiti per fruire del trattamento preferenziale. I requisiti in materia di ammissibilità delle attività costituite a copertura delle obbligazioni garantite si riferiscono alle caratteristiche generali di qualità che assicurano la solidità dell'aggregato di copertura e dovrebbero pertanto essere fissati dalla direttiva (UE) n. 2019/2162 Di conseguenza, le disposizioni in materia di metodologia di valutazione dovrebbero essere fissate da tale direttiva e le norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del valore del credito ipotecario non dovrebbero applicarsi a tali criteri di ammissibilità per le obbligazioni garantite.
- (9) I limiti all'indice di copertura del finanziamento sono un elemento necessario per garantire la qualità creditizia delle obbligazioni garantite. L'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissa limiti all'indice di copertura del finanziamento per le ipoteche e i gravami marittimi su navi, ma non precisa in che modo tali limiti devono essere applicati. Ciò potrebbe pertanto generare incertezza. I limiti all'indice di copertura del finanziamento dovrebbero essere applicati come limiti di copertura flessibili. Ciò significa che, sebbene non vi siano limiti all'entità del prestito sottostante, tale prestito può fungere da garanzia reale solo entro i limiti all'indice di copertura del finanziamento per l'attività. I limiti all'indice di copertura del finanziamento determinano la quota percentuale del prestito che contribuisce al requisito di copertura delle passività. È pertanto opportuno precisare che i limiti all'indice di copertura del finanziamento determinano la quota del prestito che contribuisce alla copertura dell'obbligazione garantita.
- (10) Per assicurare una maggiore chiarezza, i limiti all'indice di copertura del finanziamento si dovrebbero applicare per tutta la durata del prestito. Gli effettivi limiti all'indice di copertura del finanziamento non dovrebbero cambiare, ma dovrebbero rimanere dell'80 % del valore dell'immobile residenziale per prestiti su immobili residenziali, del 60 % del valore dei beni immobili non residenziali sui prestiti non residenziali con la possibilità di aumentare fino al 70 % di tale valore, e del 60 % del valore delle navi. I beni immobili non residenziali dovrebbero essere intesi in linea con l'interpretazione generale di tale tipo di proprietà, secondo cui essi sono immobili «non residenziali», incluso quando sono detenuti da organizzazioni senza scopo di lucro.
- (11) Per migliorare ulteriormente la qualità delle obbligazioni garantite che ricevono il trattamento preferenziale, tale trattamento preferenziale dovrebbe essere soggetto a un livello minimo di eccesso di garanzia, ossia un livello di garanzia superiore ai requisiti di copertura di cui alla direttiva (UE) 2019/2162 Tale requisito attenuerebbe i rischi più rilevanti in caso di insolvenza o risoluzione dell'emittente. Gli Stati membri che decidano di applicare alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi con sede nel loro territorio un livello minimo di eccesso di garanzia superiore, non dovrebbero impedire agli enti creditizi di investire in altre obbligazioni garantite con un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore conformi al presente regolamento, e di beneficiare delle disposizioni di quest'ultimo.
- (12) Gli enti creditizi che investono in obbligazioni garantite devono ricevere determinate informazioni riguardo tali obbligazioni garantite almeno su base semestrale. I requisiti di trasparenza sono un elemento indispensabile delle obbligazioni garantite, poiché assicurano un livello di informativa uniforme e consentono agli investitori di effettuare la necessaria valutazione del rischio, migliorano la comparabilità, la trasparenza e la stabilità del mercato. È pertanto opportuno assicurare che i requisiti di trasparenza si applichino a tutte le obbligazioni garantite, stabilendo tali requisiti nella direttiva (UE) 2019/2162 Di conseguenza, tali requisiti dovrebbero essere eliminati dal regolamento (UE) n. 575/2013.
- (13) Le obbligazioni garantite sono strumenti di finanziamento a lungo termine e sono pertanto emesse con una scadenza programmata di diversi anni. È pertanto necessario assicurare che il presente regolamento non generi conseguenze negative per le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 o prima dell'8 luglio 2022. Per conseguire tale obiettivo, le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 dovrebbero continuare ad essere esentate dai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le attività ammissibili, l'eccesso di garanzia e le attività di sostituzione. Inoltre, le altre obbligazioni garantite che sono conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 e sono state emesse prima dell'8 luglio 2022 dovrebbero essere esentate dai requisiti in materia di eccesso di garanzia e di attività di sostituzione e dovrebbero continuare ad essere ammissibili al trattamento preferenziale come previsto da tale regolamento fino alla scadenza.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato in combinato disposto con le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2019/2162 Per assicurare l'applicazione uniforme del nuovo quadro che stabilisce le caratteristiche strutturali dell'emissione di obbligazioni garantite e i requisiti modificati per il trattamento preferenziale, l'applicazione del presente regolamento deve essere differita in modo da coincidere con la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono tale direttiva.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013**

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1) l'articolo 129 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

— la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, del presente articolo, le obbligazioni garantite definite all'articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter del presente articolo e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:

(\*) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).»;

— la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) esposizioni verso enti creditizi che siano classificate nella classe di merito di credito 1, o classe di merito di credito 2 o esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito 3 laddove tali esposizioni siano sotto forma di:

i) depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a cento giorni, se utilizzati per soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell'aggregato di copertura di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162, oppure

ii) contratti derivati che soddisfano i requisiti dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, laddove consentite dalle autorità competenti.»;

— la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) prestiti garantiti immobili residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia.»;


— la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) prestiti garantiti da immobili non residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia. I prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del paragrafo 1 bis, le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti, non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tale paragrafo.»;

iii) il terzo comma è soppresso;



b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), si applica quanto segue:

- a) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, l'esposizione non supera il 15 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente;
- b) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 2, l'esposizione non supera il 10 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente;
- c) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di depositi a breve termine di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i) del presente articolo o sotto forma di contratti derivati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii) del presente articolo, l'esposizione totale non supera l'8 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente; le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono, previa consultazione dell'ABE, autorizzare esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati, a condizione che sia possibile documentare significativi problemi potenziali di concentrazione negli Stati membri interessati dovuti all'applicazione dei requisiti per la classe di merito di credito 1 e 2 di cui al presente paragrafo;
- d) l'esposizione totale verso enti creditizi classificata nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 non supera il 15 % dell'importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente e l'esposizione totale verso enti creditizi classificata nella classe di merito di credito 2 o 3 non supera il 10 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente.

1 ter. Il paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica all'uso di obbligazioni garantite come garanzie reali ammissibili consentito a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162.

1 quater. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera d), il limite dell'80 % si applica per ciascun prestito, determina la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all'obbligazione garantita, e si applica per tutta la durata del prestito.

1 quinquies. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettere f) e g), il limite del 60 % o del 70 % si applica per ciascun prestito, determina la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all'obbligazione garantita, e si applica per tutta la durata del prestito.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli immobili e le navi posti a garanzia delle obbligazioni garantite conformi al presente regolamento, sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 208. La sorveglianza dei valori immobiliari conformemente all'articolo 208, paragrafo 3, lettera a), è effettuata frequentemente e almeno una volta all'anno per tutti gli immobili e le navi.»;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Oltre a essere garantite dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le obbligazioni garantite sono soggette ad un livello minimo del 5 % di eccesso di garanzia come definito dall'articolo 3, punto 14, della direttiva (UE) 2019/2162.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'importo nominale totale di tutte le attività di copertura definite all'articolo 3, punto 4), di tale direttiva, è almeno di valore pari all'importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere ("principio nominale") ed è composto dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri possono fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore, o autorizzare le rispettive autorità competenti a fissare tale livello, purché:

- a) il calcolo dell'eccesso di garanzia è basato o su un approccio formale che tiene conto del rischio sottostante alle attività o in cui la valutazione delle attività è soggetta al valore del credito ipotecario; e
- b) il livello minimo di eccesso di garanzia non è inferiore al 2 %, sulla base del principio nominale di cui all'articolo 15, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2019/2162.

Le attività che contribuiscono al livello minimo di eccesso di garanzia non sono soggette ai limiti relativi all'entità dell'esposizione di cui al paragrafo 1 bis, e non contano ai fini di tali limiti.

3 ter. Le attività ammissibili elencate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere incluse nell'aggregato di copertura come attività sostitutive quali definite all'articolo 3, punto 13, della direttiva (UE) 2019/2162, fermi restando i limiti relativi alla qualità creditizia e all'entità dell'esposizione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo.»;



- e) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
- «6. Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 3, 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.
7. Le obbligazioni garantite emesse prima dell'8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti del presente regolamento applicabili alla data dell'emissione, non sono soggette ai requisiti stabiliti ai paragrafi 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.»;
- 2) all'articolo 416, paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- «ii) sono obbligazioni garantite come definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i);»;
- 3) all'articolo 425, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi di liquidità sono limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafi 6 o 7 del presente regolamento.
- Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari laddove tali afflussi siano correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, del presente regolamento, o da obbligazioni garantite definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162. Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (*pass-through*). Fatta salva l'approvazione preliminare dell'autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l'ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se l'ente di provenienza degli afflussi è un'impresa madre o un ente filiazione dell'ente, è un'impresa madre o un'impresa di investimento filiazione dell'ente o un'altra filiazione dello stesso ente madre o della stessa impresa d'investimento madre o connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.»;
- 4) all'articolo 427, paragrafo 1, lettera b), il punto x) è sostituito dal seguente:
- «x) passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento, o dalle obbligazioni garantite definite all'articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162;»;
- 5) all'articolo 428, paragrafo 1, lettera h), il punto iii) è sostituito dal seguente:
- «iii) compensati (*pass-through*) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento o da obbligazioni garantite, definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162;»;
- 6) l'articolo 496 è soppresso;
- 7) nell'allegato III, punto 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) sono obbligazioni garantite, definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui al presente punto, lettera b).».

## Articolo 2

### Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 luglio 2022.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio  
Il presidente  
T. TUPPURAINEN

20CE0240





**DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 27 novembre 2019****che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE. L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») stabilisce che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (2) Il diritto in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere applicato efficacemente in tutta l'Unione. Tuttavia, l'ampio controllo dell'adeguatezza del diritto in materia di diritto dei consumatori e del marketing, svolto dalla Commissione nel 2016 e nel 2017 nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), ha concluso che l'efficacia del diritto dell'Unione in materia di protezione consumatori è compromessa dalla mancanza di conoscenza sia fra i professionisti che fra i consumatori e che sarebbe possibile ricorrere più di frequente ai rimedi esistenti.
- (3) L'Unione ha già adottato una serie di misure per migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori fra i consumatori stessi, i professionisti e gli operatori del diritto, e per rafforzare l'attuazione dei diritti dei consumatori e dei rimedi. Restano tuttavia delle carenze nelle normative nazionali per quanto riguarda sanzioni veramente effettive e proporzionate per scoraggiare e sanzionare le infrazioni intraunionali; rimedi individuali insufficienti per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, e carenze con riguardo ai provvedimenti inibitori ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Una revisione della procedura per l'azione inibitoria dovrebbe essere affrontata tramite uno strumento separato di modifica e di sostituzione della direttiva 2009/22/CE.

<sup>(1)</sup> GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2019.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).




- (4) Le direttive 98/6/CE <sup>(5)</sup>, 2005/29/CE e 2011/83/UE <sup>(6)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono l'obbligo, per gli Stati membri, di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali che le recepiscono. Inoltre, l'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 <sup>(7)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di adottare misure di esecuzione, compresa l'irrogazione di sanzioni, in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare le infrazioni diffuse o le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale.
- (5) Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell'Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Pertanto, le norme esistenti in materia nelle direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE dovrebbero essere migliorate e, al tempo stesso, si dovrebbero introdurre nuove norme in materia di sanzioni nella direttiva 93/13/CEE <sup>(8)</sup> del Consiglio.
- (6) In caso di infrazione delle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE quali modificate dalla presente direttiva, dovrebbe spettare agli Stati membri scegliere i tipi di sanzione da irrogare e di definire nel diritto nazionale le procedure sanzionatorie pertinenti.
- (7) Per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, in particolare in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale quale definita nel regolamento (UE) 2017/2394, dovrebbero essere inclusi nelle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni. Tali criteri dovrebbero includere, per esempio, la natura, la gravità, l'entità e la durata dell'infrazione, e anche un'eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato. Le infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un indice significativo della gravità del comportamento e di conseguenza dell'esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Qualora siano disponibili dati al riguardo, si dovrebbero prendere in considerazione i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate in virtù della violazione. Si può inoltre tener conto di altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
- (8) Tali criteri comuni, non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni potrebbero non essere rilevanti per tutte le infrazioni, e in particolare ai fini delle decisioni sanzionatorie riguardanti le infrazioni di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto di altri principi generali del diritto applicabili all'imposizione di sanzioni, come il principio *ne bis in idem*.
- (9) In conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, le autorità competenti degli Stati membri interessate dall'azione coordinata devono adottare, nell'ambito della loro giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti del professionista responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione. Se del caso, esse irrogano sanzioni, come sanzioni finanziarie o penali di mora, al professionista responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le misure di esecuzione devono essere adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata devono sforzarsi di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.
- (10) Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e a misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come un elemento per tali violazioni. Per garantire che le sanzioni pecuniarie abbiano un effetto deterrente, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello che è pari almeno al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro interessato o negli Stati membri interessati. In taluni casi il professionista può anche essere un gruppo di imprese.

<sup>(5)</sup> Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).


<sup>(6)</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).




- (11) Come stabilito dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394, nell'irrogare le sanzioni è opportuno tenere debito conto, se del caso, della natura, della gravità e della durata dell'infrazione in oggetto. L'irrogazione delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili, nonché ai principi della Carta. Infine, le sanzioni irrogate dovrebbero essere proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell'infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Il potere di irrogare sanzioni deve essere esercitato direttamente dalle autorità competenti sotto la loro autorità; o, se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche; o incaricando gli organi designati, ove applicabile; oppure mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.
- (12) Quando, come risultato dell'azione di coordinamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, un'unica autorità competente ai sensi di tale regolamento infligge una sanzione pecuniaria a un professionista responsabile di un'infrazione diffusa o di un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, tale autorità dovrebbe poter infliggere una sanzione pecuniaria pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del professionista in tutti gli Stati membri interessati dall'azione di esecuzione coordinata.
- (13) Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale, per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, sanzioni pecuniarie massime più elevate basate sul fatturato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di basare tali sanzioni pecuniarie sul fatturato del professionista a livello mondiale, o di estendere l'applicazione delle norme relative alle sanzioni pecuniarie ad altre infrazioni non contemplate dalle disposizioni della presente direttiva relative all'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394. Il requisito di stabilire la sanzione pecuniaria a un livello non inferiore al 4 % del fatturato annuale del professionista non si dovrebbe applicare alle norme aggiuntive degli Stati membri come penalità periodiche, come ammende giornaliere, per l'inosservanza di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni del professionista o altre misure con lo scopo di far cessare l'infrazione.
- (14) Norme in materia di sanzioni dovrebbero essere introdotte nella direttiva 93/13/CEE al fine di rafforzarne l'effetto deterrente. Gli Stati membri hanno piena facoltà di decisione in merito al procedimento amministrativo o giudiziario per l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni di tale direttiva. In particolare, le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali nazionali potrebbero irrogare sanzioni in sede di accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali, anche in esito a procedimenti giudiziari avviati da un'autorità amministrativa. Le sanzioni potrebbero essere irrogate anche dalle autorità amministrative o dagli organi giurisdizionali nazionali nei casi in cui il venditore o il fornitore ricorra a clausole contrattuali espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza ai sensi del diritto nazionale, nonché nei casi in cui il venditore o il fornitore ricorra a clausole contrattuali che sono state giudicate abusive in esito a una decisione definitiva. Gli Stati membri potrebbero decidere che anche le autorità amministrative abbiano titolo per stabilire il carattere abusivo di clausole contrattuali. Anche le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali nazionali potrebbero irrogare una sanzione mediante la stessa decisione che ha sancito il carattere abusivo di clausole contrattuali. Gli Stati membri potrebbero definire gli opportuni meccanismi di coordinamento per eventuali azioni a livello nazionale riguardanti i rimedi individuali e le sanzioni.
- (15) Nel ripartire le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero tener conto della tutela dell'interesse generale dei consumatori e di altri interessi pubblici protetti.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per eliminare tutti gli effetti di tali pratiche scorrette. L'adozione di un quadro ben preciso per i rimedi individuali faciliterebbe l'esecuzione a livello privato. Il consumatore dovrebbe poter ottenere il risarcimento dei danni e, se pertinente, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in modo proporzionato ed efficace. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre il diritto ad altri rimedi, come la riparazione o la sostituzione, per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l'eliminazione totale degli effetti di tali pratiche. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di stabilire le condizioni per l'applicazione e gli effetti dei rimedi per i consumatori. Nell'applicare tali rimedi si potrebbe tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti, quali la condotta scorretta del professionista o l'inadempimento del contratto.



- (17) Il controllo dell'adeguatezza in materia di diritto dei consumatori e del marketing e la parallela valutazione della direttiva 2011/83/UE hanno inoltre individuato una serie di settori in cui le vigenti norme dell'Unione a tutela dei consumatori dovrebbero essere modernizzate. Dal momento che gli strumenti digitali sono in continua evoluzione, è necessario adattare il diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori.
- (18) Una classificazione migliore o un qualsiasi posizionamento preminente di offerte commerciali all'interno dei risultati di una ricerca online a opera di fornitori di funzionalità di ricerca online ha un impatto significativo sui consumatori.
- (19) La classificazione si riferisce alla rilevanza relativa delle offerte dei professionisti o alla rilevanza attribuita ai risultati della ricerca come presentati, organizzati o comunicati dai fornitori di funzionalità di ricerca online, compresi quelli risultanti dall'utilizzo di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione, dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una combinazione tra questi.
- (20) Su questo aspetto, l'allegato I della direttiva 2005/29/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere un nuovo punto per precisare che sono vietate le pratiche in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza rivelare l'esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno dei risultati della ricerca. Se un professionista ha pagato, direttamente o indirettamente, il fornitore di funzionalità di ricerca online per ottenere una classificazione migliore di un prodotto all'interno dei risultati della ricerca, il fornitore di funzionalità di ricerca online dovrebbe informarne i consumatori in forma concisa, semplice e comprensibile. Il pagamento indiretto potrebbe consistere nell'accettazione da parte del professionista di obblighi aggiuntivi, di qualsiasi genere, nei confronti del fornitore di funzionalità di ricerca online il cui effetto specifico sia l'ottenimento di una classificazione migliore del prodotto. Il pagamento indiretto potrebbe consistere in una commissione maggiorata per ciascuna transazione e in diversi sistemi di compenso che diano specificamente luogo a una classificazione migliore. I pagamenti per servizi generali, come le commissioni per l'inserimento in elenco o le quote di sottoscrizione, che si riferiscono a un'ampia gamma di funzionalità offerte al professionista dal fornitore di funzionalità di ricerca online, non dovrebbero essere considerati pagamenti per ottenere specificamente una classificazione migliore dei prodotti, purché tali pagamenti non abbiano precisamente tale finalità. La funzionalità di ricerca online può essere offerta da diversi tipi di professionisti online, compresi gli intermediari, quali i mercati online, i motori di ricerca e i siti web di confronto.
- (21) Gli obblighi di trasparenza in relazione ai principali parametri che determinano la classificazione sono disciplinati inoltre dal regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>. Gli obblighi di trasparenza stabiliti da tale regolamento interessano un ampio ventaglio di intermediari online, compresi i mercati online, ma si applicano solamente tra professionisti e intermediari online. Analoghi obblighi di trasparenza dovrebbero pertanto essere introdotti nella direttiva 2005/29/CE per garantire un'adeguata trasparenza nei confronti dei consumatori, fatta eccezione per i fornitori di motori di ricerca online, i quali, a norma di tale regolamento, sono già tenuti a indicare nei loro motori di ricerca online, con un linguaggio semplice e comprensibile e in modo che sia facilmente e pubblicamente accessibile, i principali parametri che, presi singolarmente o collettivamente, sono i più importanti nel determinare la classificazione, nonché l'importanza relativa di tali parametri principali.
- (22) I professionisti che permettono ai consumatori di effettuare ricerche di beni e servizi, quali viaggi, alloggi e attività ricreative, offerti da altri professionisti o da consumatori, dovrebbero informarli in merito ai principali parametri predefiniti che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo conciso e rese facilmente, visibilmente e direttamente accessibili. Con «parametri che determinano la classificazione» s'intende qualsiasi criterio generale, processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o qualsiasi altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione utilizzato in connessione con la classificazione.
- (23) L'obbligo di informazione in merito ai principali parametri che determinano la classificazione non pregiudica le disposizioni della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>. I professionisti non dovrebbero essere obbligati a comunicare il funzionamento dettagliato dei loro meccanismi di classificazione, compresi gli algoritmi. Essi dovrebbero fornire una descrizione generale dei principali parametri di classificazione che determini i principali parametri predefiniti da essi utilizzati e l'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri, ma tale descrizione non deve necessariamente essere fornita individualmente per ogni ricerca effettuata.

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

<sup>(10)</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).




- (24) Quando ai consumatori sono offerti prodotti sui mercati online, sia il fornitore del mercato online che il fornitore terzo intervengono nella comunicazione delle informazioni precontrattuali richieste dalla direttiva 2011/83/UE. Di conseguenza, può succedere che i consumatori che si avvalgono del mercato online non capiscano chiaramente chi sono le loro controparti contrattuali e quali sono le conseguenze sui loro diritti e obblighi.
- (25) Ai fini delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, i mercati online dovrebbero essere definiti in modo analogo a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e dalla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tuttavia, la definizione di «mercati online» dovrebbe essere aggiornata e resa più neutra dal punto di vista tecnologico per poter contemplare le nuove tecnologie. È opportuno pertanto riferirsi, invece che a un «sito web», a un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto di un professionista, conformemente alla nozione di «interfaccia online» di cui al regolamento (UE) 2017/2394 e al regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (26) Nelle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE dovrebbero pertanto essere previsti specifici requisiti in materia di informazione per i mercati online, onde comunicare ai consumatori che si avvalgono di tali mercati le seguenti informazioni: i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte e se il contratto è concluso con un professionista o con un non professionista, come un altro consumatore.
- (27) I fornitori dei mercati online dovrebbero comunicare ai consumatori se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione effettuata nei loro confronti dal terzo stesso. Nel caso in cui il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale dichiara di essere un non professionista, i fornitori dei mercati online dovrebbero fornire una breve dichiarazione al fine di attestare che i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori non si applicano al contratto concluso. Inoltre, i consumatori dovrebbero essere informati sul modo in cui gli obblighi legati al contratto sono ripartiti tra i terzi che offrono beni, servizi o contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo mediante i termini e le condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali. Gli obblighi di informazione per i fornitori di mercati online dovrebbero essere proporzionati. Tali obblighi devono mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività dei fornitori dei mercati online. I fornitori dei mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando informano questi ultimi sulla loro non applicabilità. Ciò non pregiudica gli obblighi di informazione dei consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE e in particolare all'articolo 6, paragrafo 1. Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra i fornitori dei mercati online e i professionisti terzi pertinenti. Il fornitore del mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile in materia di garanzia dei diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui tale fornitore si assuma la responsabilità di certi aspetti del contratto, per esempio la consegna o l'esercizio del diritto di recesso.
- (28) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, i mercati online non dovrebbero essere tenuti a verificare lo status giuridico dei fornitori terzi. I fornitori dei mercati online dovrebbero invece imporre ai fornitori terzi su tali mercati di indicare il loro status come professionista o non professionista ai fini del diritto sulla tutela dei consumatori, e di fornire questa informazione sul fornitore del mercato online.
- (29) Tenuto conto dei rapidi sviluppi tecnologici in materia di mercati online e della necessità di garantire un'elevata tutela dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare o mantenere misure specifiche supplementari per conseguire questo obiettivo. Tali disposizioni dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).



- (30) Le definizioni di «contenuti digitali» e «servizi digitali» di cui alla direttiva 2011/83/UE dovrebbero essere allineate a quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup>. I contenuti digitali nella definizione della direttiva (UE) 2019/770 si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo. L'elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine. Casi quali la trasmissione in streaming di un video dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall'effettiva durata del file audiovisivo. Pertanto, può risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali, dato che entrambi possono comportare una fornitura continuativa da parte del professionista, per tutta la durata del contratto. Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell'ambiente di *cloud computing*, l'archiviazione su *cloud*, la webmail, i media sociali e le applicazioni su *cloud*. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l'applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Numerosi contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da una singola fornitura da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Tali contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale rimangono soggetti all'eccezione al diritto di recesso di cui all'articolo 16, primo comma, lettera m), della direttiva 2011/83/UE che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l'esecuzione del contratto, come il download o lo streaming del contenuto, a condizione che il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare l'esecuzione durante il periodo del diritto di recesso e abbia accettato che avrebbe così perso il suo diritto. Qualora non sia chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale, si dovrebbe applicare la norma sul diritto di recesso per i servizi.
- (31) I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell'ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati personali al professionista. La direttiva 2011/83/UE si applica già ai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale (vale a dire la fornitura di contenuto digitale online), indipendentemente dal fatto che il consumatore paghi un prezzo o fornisca dati personali. tuttavia, tale direttiva si applica solo ai contratti di servizi, compresi i contratti di servizi digitali, che prevedono che il consumatore paghi o si impegni a pagare un prezzo. Di conseguenza, tale direttiva non si applica ai contratti di servizi digitali nel cui ambito il consumatore fornisce al professionista dati personali e non paga alcun prezzo. Data la loro somiglianza e la loro interscambiabilità, i servizi digitali a pagamento e i servizi digitali forniti contro dati personali dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ai sensi di tale direttiva.
- (32) Dovrebbe inoltre essere garantita la coerenza fra l'ambito d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e della direttiva (UE) 2019/770, che riguarda i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali nell'ambito dei quali il consumatore fornisce o si impegna a fornire al professionista dati personali.
- (33) Pertanto, l'ambito d'applicazione della direttiva 2011/83/UE dovrebbe essere ampliato per contemplare anche i contratti nel cui ambito il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore, e il consumatore comunica o si impegna a comunicare dati personali. Analogamente ai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale, tale direttiva dovrebbe applicarsi ogniqualvolta il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, eccetto nei casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, e il professionista non tratti tali dati per nessun altro scopo. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup>.
- (34) Al fine di garantire il pieno allineamento alla direttiva (UE) 2019/770, quando il contenuto digitale e i servizi digitali non sono forniti contro il pagamento di un prezzo, la direttiva 2011/83/UE non dovrebbe inoltre applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie dati personali per il solo scopo di assolvere agli obblighi di legge cui è soggetto. Tali situazioni potrebbero includere i casi in cui la registrazione del consumatore è richiesta dalla legge applicabile ai fini di sicurezza e di identificazione.

<sup>(15)</sup> Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (35) La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie solo metadati, come informazioni sul dispositivo del consumatore o la cronologia del browser, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale. La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe neanche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l'accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di estendere l'applicazione delle norme di tale direttiva a tali situazioni, o di regolamentare altrimenti situazioni di questo tipo escluse dall'ambito d'applicazione di detta direttiva.
- (36) Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso con riferimento ai modi in cui un contenuto digitale o un servizio digitale può essere utilizzato. Per esempio, l'assenza o la presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o la codifica regionale, può incidere sulla capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione della sua finalità. Il concetto di interoperabilità indica se, e in quale misura, un contenuto digitale o un servizio digitale è in grado di funzionare con un hardware o un software diverso da quello con cui sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo. Il corretto funzionamento dovrebbe includere, per esempio, la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate. Il concetto di compatibilità è definito nella direttiva (UE) 2019/770.
- (37) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE i professionisti, rispettivamente per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza, sono tenuti a ottenere il previo consenso espresso del consumatore per iniziare l'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso. L'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per i servizi forniti. Il requisito di ottenere il previo consenso espresso del consumatore è di conseguenza rilevante solo per i servizi, compresi i servizi digitali, forniti dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 8, in modo che l'obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso del consumatore si applichi solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l'obbligo di pagare.
- (38) L'articolo 16, primo comma, lettera m) della direttiva 2011/83/UE prevede un'eccezione al diritto di recesso per quanto riguarda il contenuto digitale fornito mediante un supporto non materiale, se il consumatore ha dato il previo consenso espresso a far cominciare l'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso e ha accettato il fatto che avrebbe perso il suo diritto di recesso. L'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per il contenuto digitale utilizzato. Il requisito di ottenere il previo consenso espresso e l'accettazione da parte del consumatore è di conseguenza rilevante solo per il contenuto digitale fornito dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l'articolo 16, primo comma, lettera m), in modo che l'obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l'accettazione da parte del consumatore si applichi solo ai contratti che impongono al consumatore l'obbligo di pagare.
- (39) L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE stabilisce gli obblighi di informazione nel caso di un «invito all'acquisto» di un prodotto a un prezzo specifico. Tali obblighi di informazione si applicano già nella fase pubblicitaria, mentre la direttiva 2011/83/UE impone gli stessi, e altri, più dettagliati obblighi di informazione nella posteriore fase precontrattuale (vale a dire subito prima che il consumatore concluda il contratto). Di conseguenza, i professionisti potrebbero essere tenuti a fornire la stessa informazione sia nella fase pubblicitaria (per esempio un annuncio pubblicitario online su un sito web) che nella fase precontrattuale (per esempio sulle pagine dei loro negozi online).
- (40) Gli obblighi di informazione al consumatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE includono le modalità di trattamento dei reclami da parte del professionista. I risultati del diritto dei consumatori riguardo al controllo dell'adeguatezza mostrano che questa informazione assume la massima rilevanza nella fase precontrattuale, che è disciplinata dalla direttiva 2011/83/UE. L'obbligo di fornire questa informazione negli inviti all'acquisto nella fase pubblicitaria ai sensi della direttiva 2005/29/CE dovrebbe pertanto essere soppresso.
- (41) L'articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83/UE fa obbligo ai professionisti di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sul diritto di recesso, compreso il modulo di recesso tipo di cui all'allegato I, parte B, di tale direttiva. L'articolo 8, paragrafo 4 di tale direttiva prevede obblighi di informazioni precontrattuali più semplici nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, per esempio per telefono, tramite dispositivi di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale o per SMS. In tal caso, le informazioni precontrattuali da fornire obbligatoriamente nello o mediante lo specifico mezzo di comunicazione a distanza comprendono le informazioni sul diritto di recesso come specificato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), includendo di conseguenza anche il modulo di recesso



- tipo di cui all'allegato I, parte B. Far pervenire tale modulo è tuttavia impossibile quando il contratto è concluso tramite mezzi come il telefono o un dispositivo di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale, e dal punto di vista tecnico potrebbe non essere fattibile e agevole farlo tramite altri mezzi di comunicazione a distanza rientranti nell'articolo 8, paragrafo 4. È opportuno pertanto escludere il modulo di recesso tipo dagli elementi che i professionisti devono fornire in ogni caso negli o tramite gli specifici mezzi di comunicazione a distanza usati per la conclusione del contratto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4.
- (42) L'articolo 16, primo comma, lettera a), della direttiva 2011/83/UE prevede un'eccezione al diritto di recesso riguardante i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e con l'accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista. Per contro, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva, che vertono sugli obblighi del professionista nei casi in cui l'esecuzione del contratto sia cominciata prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, fanno obbligo ai professionisti di ottenere solo il previo consenso espresso ma non l'accettazione del fatto che il suo diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni giuridiche è necessario inserire all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 8, l'obbligo per il professionista di ottenere dal consumatore anche l'accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso una volta eseguito il contratto, se il contratto obbliga il consumatore a pagare. Inoltre, il testo dell'articolo 16, primo comma, lettera a), della medesima direttiva dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 8, nel senso che l'obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l'accettazione del consumatore si applica solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l'obbligo di pagare. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non applicare l'obbligo per il professionista di ottenere l'accettazione del consumatore che il diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto per i contratti di servizi in cui il consumatore abbia espressamente richiesto una visita del professionista per l'effettuazione di riparazioni. L'articolo 16, primo comma, lettera c), di tale direttiva prevede un'eccezione al diritto di recesso riguardo ai contratti relativi alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. Tale eccezione si applica, per esempio, alla fabbricazione e all'installazione di mobili confezionati su misura presso l'abitazione del consumatore, se tali operazioni sono effettuate in base a un contratto di vendita unico.
- (43) L'eccezione al diritto di recesso di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/83/UE dovrebbe ritenersi d'applicazione anche nel caso di contratti per consegne individuali di energia non di rete, poiché il prezzo di tale energia è legato a fluttuazioni nei mercati delle materie prime o nei mercati energetici che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso.
- (44) L'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE stabilisce le condizioni a cui, in caso di esercizio del diritto di recesso, il consumatore non sostiene i costi per la prestazione di servizi, la fornitura di utenze e la fornitura di contenuto digitale non mediante un supporto materiale. Quando ricorre una di queste condizioni, il consumatore non deve pagare il prezzo del servizio, delle utenze o del contenuto digitale ricevuti prima dell'esercizio del diritto di recesso. Per quanto riguarda il contenuto digitale, una di queste condizioni non cumulative di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), è la mancata conferma del contratto da parte del professionista, compresa la mancata conferma del previo consenso espresso del consumatore a iniziare l'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, e la conferma dell'accettazione che di conseguenza tale diritto sarebbe stato perso. Tuttavia, questa condizione non figura tra quelle che comportano la perdita del diritto di recesso di cui all'articolo 16, primo comma, lettera m) di tale direttiva, il che crea incertezza quanto alla possibilità per i consumatori di invocare la condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), nei casi in cui ricorrano le altre due condizioni previste alla medesima lettera b) e il consumatore abbia, di conseguenza, perso il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera m). La condizione prevista all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), dovrebbe pertanto essere aggiunta all'articolo 16, primo comma, lettera m), per consentire al consumatore di esercitare il diritto di recesso qualora detta condizione non ricorra e, di conseguenza, rivendicare l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 14, paragrafo 4.
- (45) I professionisti possono personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono ai professionisti di valutare il potere d'acquisto dei singoli consumatori. I consumatori dovrebbero pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base della decisione automatizzata, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto. Pertanto, è opportuno inserire nella direttiva 2011/83/UE una disposizione relativa all'obbligo di informare il consumatore quando il prezzo offertogli è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. Tale obbligo di informazione non dovrebbe applicarsi nel caso di tecniche quali la fissazione di prezzo «dinamica» o «in tempo reale», caratterizzata da una grande flessibilità e rapidità nel modificare






il prezzo proposto per rispondere alle richieste del mercato, purché tali tecniche non comportino una personalizzazione basata su un processo decisionale automatizzato. Questo obbligo di informazione non pregiudica le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce, tra l'altro, il diritto delle persone fisiche di non essere assoggettate a processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche, inclusa la profilazione.

- (46) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, è necessario sopprimere il riferimento al numero di fax dall'elenco dei mezzi di comunicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2011/83/UE, dato che il fax è usato raramente ed è attualmente ampiamente obsoleto.
- (47) Al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, i consumatori si affidano sempre più spesso alle recensioni e raccomandazioni di altri consumatori. Pertanto, quando i professionisti forniscono l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, dovrebbero informare i consumatori se hanno adottato processi o procedure idonei a garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato i prodotti in questione. Se sono operativi, detti processi o procedure dovrebbero precisare quali sono le modalità di svolgimento delle verifiche e fornire ai consumatori informazioni chiare sul modo in cui sono elaborate le recensioni, per esempio se sono pubblicate tutte le recensioni, sia positive che negative, o se le recensioni sono state sponsorizzate o influenzate da un rapporto contrattuale con un professionista. Inoltre, dovrebbe essere considerato una pratica commerciale sleale il fatto di indurre in errore i consumatori dichiarando che le recensioni di un prodotto sono state inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto in questione quando non è stata adottata alcuna misura ragionevole e proporzionata per garantire che esse provengano da detti consumatori. Tali misure potrebbero includere mezzi tecnici intesi a verificare l'attendibilità della persona che posta una recensione, per esempio inviando una richiesta di informazioni per verificare che il consumatore abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto recensito.
- (48) Le disposizioni della presente direttiva relative alle recensioni e alle raccomandazioni dei consumatori lasciano impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate a essere prese alla lettera.
- (49) Ai professionisti dovrebbe inoltre essere fatto divieto di pubblicare recensioni e raccomandazioni di consumatori false, per esempio postando «like/mi piace» sui media sociali oppure incaricando terzi di farlo, per promuovere i loro prodotti, nonché di manipolare le recensioni e le raccomandazioni dei consumatori, per esempio pubblicando solo le recensioni positive e sopprimendo quelle negative. Tale pratica potrebbe verificarsi anche mediante estrapolazione di apprezzamenti pubblicati sui media sociali, qualora l'interazione positiva di un utente con un determinato contenuto online sia «linkata» o trasferita a un contenuto diverso ma collegato al primo, inducendo a ritenere che anche tale utente valuti positivamente il contenuto collegato.
- (50) Ai professionisti dovrebbe essere altresì fatto divieto di rivendere ai consumatori biglietti d'ingresso a eventi culturali e sportivi acquistati utilizzando software di tipo bot che consentano loro di acquistare biglietti in quantità superiore al limite tecnico fissato dal venditore primario dei biglietti, o di aggirare qualsiasi altro dispositivo tecnico adottato dal venditore primario per garantire l'accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche. Tale divieto non pregiudica eventuali misure aggiuntive che gli Stati membri possono adottare a livello nazionale per tutelare i legittimi interessi dei consumatori e garantire la realizzazione della politica culturale e un ampio accesso di tutti i cittadini a eventi culturali e sportivi, per esempio regolamentando il prezzo di rivendita dei biglietti.
- (51) L'articolo 16 della Carta garantisce la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Tuttavia, le attività di marketing, negli Stati membri, che promuovano beni come identici, mentre essi hanno in realtà una composizione o caratteristiche significativamente diverse, possono ingannare i consumatori e indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
- (52) Una tale pratica può pertanto essere considerata come contraria alla direttiva 2005/29/CE in base a una valutazione caso per caso degli elementi rilevanti. Per facilitare l'applicazione del diritto dell'Unione esistente da parte delle autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori e al controllo degli alimenti, la comunicazione della Commissione del 29 settembre 2017 «sull'applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti — Il caso specifico degli alimenti» fornisce orientamenti sull'applicazione delle vigenti norme dell'Unione nelle situazioni di duplice livello di qualità negli alimenti. In tale contesto, il Centro comune di ricerca della Commissione ha presentato, in data 25 aprile 2018, un «Quadro per la selezione e il controllo dei prodotti alimentari al fine di valutare le caratteristiche connesse alla qualità: Metodologia di prova armonizzata a livello UE».
- (53) Tuttavia, l'esperienza acquisita in materia di attuazione ha mostrato che, in assenza di disposizioni esplicite, i consumatori, i professionisti e le autorità nazionali competenti possono non avere una visione chiara di quali pratiche commerciali possano essere contrarie alla direttiva 2005/29/CE. Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata per garantire certezza del diritto sia ai professionisti che alle autorità responsabili dell'esecuzione delle



normative, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre quest'ultimo bene ha una composizione significativamente diversa. Le autorità competenti dovrebbero valutare e trattare tali pratiche caso per caso a norma della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla presente direttiva. Nell'intraprendere la sua valutazione l'autorità competente dovrebbe considerare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori. Dovrebbe inoltre tenere conto del diritto del professionista di adattare beni dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi e oggettivi come il diritto nazionale, la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o strategie volontarie volte a migliorare l'accesso a prodotti alimentari sani e nutrienti, così come del diritto del professionista di offrire beni dello stesso marchio in confezioni di diverso peso o volume su mercati geografici diversi. Le autorità competenti dovrebbero valutare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori basandosi sulla disponibilità e l'adeguatezza delle informazioni. È importante fornire informazioni ai consumatori in merito alla differenziazione dei beni in virtù di fattori legittimi e oggettivi. I professionisti dovrebbero essere liberi di fornire tali informazioni secondo modalità diverse, che consentano ai consumatori di avere accesso ai dati necessari. I professionisti dovrebbero in genere privilegiare modalità alternative rispetto a quella di riportare le informazioni sull'etichetta dei beni. Dovrebbe essere garantito il rispetto delle pertinenti norme settoriali dell'Unione e delle norme sulla libera circolazione delle merci.

- (54) Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato, come le vendite presso i locali commerciali del professionista e le vendite a distanza. Tuttavia alcune pratiche commerciali o di vendita particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di visite presso l'abitazione del consumatore o in occasione di escursioni, come indicato all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all'acquisto di beni o servizi che altrimenti non avrebbero comprato e/o all'acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato. Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili. Alcuni Stati membri, in cui tali pratiche sono indesiderate, ritengono necessario limitare alcuni aspetti e forme delle vendite fuori dai locali commerciali ai sensi della direttiva 2011/83/UE, come la commercializzazione o la vendita aggressiva o ingannevole di un prodotto nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore o di escursioni. Se sono adottate per motivi diversi dalla tutela dei consumatori, per esempio a difesa dell'interesse pubblico o ai fini del rispetto della vita privata del consumatore, tutelata dall'articolo 7 della Carta, tali restrizioni non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE.
- (55) Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l'attuazione delle norme, andrebbe chiarito che la direttiva 2005/29/CE non pregiudica la libertà degli Stati membri di adottare nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni volte a tutelare ulteriormente gli interessi legittimi dei consumatori contro pratiche commerciali sleali attuate nel contesto di visite non richieste presso la loro abitazione da parte di un professionista che offra o venda prodotti, o nel contesto di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, qualora tali disposizioni siano giustificate da motivi di tutela dei consumatori. Tutte le disposizioni di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero vietare il ricorso a tali canali di vendita. Disposizioni adottate a livello nazionale dagli Stati membri potrebbero, per esempio, precisare gli orari della giornata in cui le visite presso l'abitazione privata del consumatore non sono autorizzate a meno che questi non ne abbia fatto espressamente richiesta, o vietare tali visite se il consumatore ha chiaramente indicato che non le gradisce, oppure ancora prescrivere la procedura di pagamento. Inoltre, tali disposizioni potrebbero introdurre norme che assicurino una maggiore protezione nei settori armonizzati dalla direttiva 2011/83/UE. La direttiva 2011/83/UE dovrebbe pertanto essere modificata per consentire agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali che prevedano un periodo più lungo per l'esercizio del diritto di recesso e che introducano delle deroghe a specifiche eccezioni a tale diritto. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate in materia, in modo che la Commissione possa mettere queste informazioni a disposizione di tutte le parti interessate e verificare la proporzionalità e la legalità di tali misure.
- (56) Con riguardo pratiche aggressive e ingannevoli attuate nel contesto di eventi organizzati in luoghi diversi dai locali del professionista, la direttiva 2005/29/CE non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento o ai regimi di autorizzazione che gli Stati membri possono imporre ai professionisti. Inoltre, tale direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale nazionale, in particolare delle norme sulla formazione, la validità o l'efficacia di un contratto. Le pratiche aggressive e ingannevoli attuate nel contesto di eventi organizzati in luoghi diversi dai locali del professionista possono essere vietate sulla base di una valutazione caso per caso ai sensi degli articoli da 5 a 9 di tale direttiva. Inoltre, l'allegato I di tale direttiva introduce un divieto generale di pratiche attuate dal professionista per creare l'impressione che egli non agisca nel quadro della sua attività professionale, nonché di pratiche volte a creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali del professionista fino alla conclusione del contratto. La Commissione dovrebbe valutare se le norme in vigore offrano un livello adeguato di tutela dei consumatori e forniscano agli Stati membri strumenti idonei per poter vietare efficacemente le suddette pratiche.



- (57) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare aspetti del diritto nazionale relativo al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati da essa. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale che disciplina, per esempio, la conclusione o la validità di un contratto in casi come un vizio del consenso o un'attività commerciale non autorizzata.
- (58) Per garantire ai cittadini l'accesso a informazioni aggiornate sui loro diritti e sui rimedi extracontrattuali di risoluzione delle controversie cui possono ricorrere in quanto consumatori, il punto di accesso online che la Commissione dovrà sviluppare dovrebbe essere quanto più possibile di facile uso, reattivo ai dispositivi mobili e agevolmente accessibile e utilizzabile da tutti, anche dalle persone con disabilità (secondo i principi della «progettazione universale»).
- (59) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(17)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (60) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire a una migliore attuazione e modernizzazione del diritto a tutela dei consumatori non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, dato che il carattere delle questioni si situa su tale scala, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

#### Modifiche della direttiva 93/13/CEE

Alla direttiva 93/13/CEE è inserito il seguente articolo:

##### «Articolo 8 ter

1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri possono limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto nazionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clausole contrattuali dichiarate abusive con una decisione definitiva adottata conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
  - a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
  - b) eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  - c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore;
  - d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal venditore o fornitore in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  - e) sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
  - f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

<sup>(17)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o fornitore nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

5. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 4, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o fornitore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.

6. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.

(\*) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).».

## Articolo 2

### Modifiche della direttiva 98/6/CE

La direttiva 98/6/CE è così modificata:

1) è inserito il seguente articolo:

#### «Articolo 6 bis

1. Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.
2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione del prezzo.
3. Gli Stati membri possono stabilire norme diverse per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente.
4. Se il prodotto è sul mercato da meno di trenta giorni, gli Stati membri possono anche stabilire un periodo di tempo inferiore a quello di cui al paragrafo 2.
5. Gli Stati membri possono stabilire che, nei casi in cui la riduzione del prezzo sia progressivamente aumentata, il prezzo precedente sia il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione del prezzo.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 8

1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
  - a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
  - b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  - c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
  - d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  - e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
  - f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.



3. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.

(\*) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).».

### Articolo 3

#### Modifiche della direttiva 2005/29/CE

La direttiva 2005/29/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il primo comma è così modificato:
  - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;»;
  - b) sono aggiunte le seguenti lettere:
    - «m) “classificazione”: rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;
    - n) “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.»;
- 2) all'articolo 3, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  - «5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.
  6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali adottate sulla base del paragrafo 5 e ogni loro eventuale modifica successiva. La Commissione rende queste informazioni facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti su un apposito sito web.»;
- 3) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.»;
- 4) l'articolo 7 è così modificato:
  - a) il paragrafo 4 è così modificato:
    - i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;»;
    - ii) è aggiunta la seguente lettera:

«f) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.»;
  - b) è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in



cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente paragrafo non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.»;

5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

### Rimedi

1. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l'applicazione e gli effetti di tali rimedi. Gli Stati membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti.

2. Detti rimedi non pregiudicano l'applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.»;

6) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

### Sanzioni


1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:

- a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
- d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
- e) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
- f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Fatte salve le disposizioni di detto regolamento, gli Stati membri possono, per motivi attinenti all'ordinamento costituzionale nazionale, limitare l'imposizione di sanzioni pecuniarie:

- a) alle violazioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 e dell'allegato 1 della presente direttiva; e



- b) ai casi di ricorso continuato, da parte del professionista, a una pratica commerciale dichiarata abusiva dall'autorità, anche giudiziaria, nazionale competente, quando tale pratica commerciale non sia una violazione di cui alla lettera a).
4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.
5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.

(\*) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;

7) l'allegato 1 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto:

«11 bis. Fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di tali risultati.»;

b) sono inseriti i seguenti punti:

«23 bis. Rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti.

23 ter. Indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori.

23 quater. Inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.».

#### Articolo 4

#### Modifiche della direttiva 2011/83/UE

La direttiva 2011/83/UE è così modificata:

1) all'articolo 2, il primo paragrafo, è così modificato:

a) il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) "beni": beni quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).»;


b) è inserito il seguente punto:

«4 bis) "dato personale": dato personale quale definito al punto 1) dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»



- c) i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
- «5) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
  - 6) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore.»;
- d) il punto 11) è sostituito dal seguente:
- «11) “contenuto digitale”: il contenuto digitale quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
- (\*) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).»;
- e) sono inseriti i seguenti punti:
- «16) “servizio digitale”: un servizio digitale quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/770;
  - 17) “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori;
  - 18) “fornitore di mercato online”: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori;
  - 19) “compatibilità”: compatibilità quale definita all’articolo 2, punto 10), della direttiva (UE) 2019/770;
  - 20) “funzionalità”: funzionalità quale definita all’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/770;
  - 21) “interoperabilità”: interoperabilità quale definita all’articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2019/770.»;
- 2) l’articolo 3 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest’ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.»;
- b) è inserito il seguente paragrafo:
- «1 bis. La presente direttiva si applica anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo.»;
- c) il paragrafo 3 è così modificato:
- i) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
- «k) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19, 21 e 22.»;





- ii) è aggiunta la seguente lettera:
- «n) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.»;
- 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili.»;
- b) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
- «g) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
- h) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.»;
- 4) l'articolo 6 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce.»;
- ii) è inserito il seguente punto:
- «e bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.»;
- iii) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
- «l) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali.»;
- iv) le lettere r) e s) sono sostituite dalle seguenti:
- «r) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
- s) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile.»;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo, possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all'articolo 9, paragrafo 1 bis.»;



- 5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

**Obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati online**

1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, ferma restando la direttiva 2005/29/CE, indica al consumatore anche, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:

- a) informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2005/29/CE, delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
- b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;
- c) nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori;
- d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto dell'Unione o nazionale.

2. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.»

- 6) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.»


- 7) l'articolo 8 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»

- b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.»



8) l'articolo 9 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Gli Stati membri possono adottare norme in base alle quali il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al paragrafo 1 è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli. Tali norme devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.»;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Fatto salvo l'articolo 10, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo scade dopo quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste al paragrafo 1 bis del presente articolo, trenta giorni a decorrere da:»;

9) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all'articolo 9, paragrafo 1 bis, 30 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.»;

10) all'articolo 13, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.

5. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che sia stato fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, a meno che tale contenuto:

- a) sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
- b) riguardi unicamente l'attività del consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
- c) sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o possa esserlo soltanto con sforzi sproporzionati;
- d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possano continuare a farne uso.

6. Fatta eccezione per le situazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista.


7. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

8. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.»;

11) l'articolo 14 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.»;



- b) al paragrafo 4, il punto i) della lettera b) è sostituito dal seguente:
- «i) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o 30 giorni di cui all'articolo 9;»;
- 12) l'articolo 16 è così modificato:
- a) il primo comma è modificato come segue:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;»;
- ii) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
- «m) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora:
- i) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;
- ii) il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso; e
- iii) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 o all'articolo 8, paragrafo 7.»;
- b) sono aggiunti i commi seguenti:
- «Gli Stati membri possono derogare alle eccezioni al diritto di recesso di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed e), per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.
- Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione, gli Stati membri possono stabilire che il consumatore perda il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente prestato, purché l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore.»;
- 13) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

### **Sanzioni**

1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
  - a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
  - b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  - c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
  - d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  - e) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);



f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.

5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.

(\*) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;

14) all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, e all'articolo 16, secondo e terzo comma, ne informa la Commissione entro il 28 novembre 2021, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.»;

15) l'allegato I è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) il terzo paragrafo sotto «Diritto di recesso» è sostituito dal seguente:

«Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci [2] della Sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (per esempio una lettera inviata per posta o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. [3]»;

ii) il secondo paragrafo sotto «Istruzioni per la compilazione» è sostituito dal seguente:

«[2.] Inserire il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.»;

b) nella parte B, il primo trattino è così modificato:

«Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista];».


#### Articolo 5

### Informazioni sui diritti dei consumatori

La Commissione garantisce che i cittadini che cercano informazioni sui loro diritti in quanto consumatori o chiedono la risoluzione extragiudiziale delle controversie beneficino di un punto di accesso online, attraverso lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(18)</sup>, che consenta loro di:

- a) accedere a informazioni aggiornate sui loro diritti in quanto consumatori dell'Unione, fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile; e
- b) presentare un reclamo attraverso la piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR), istituita dal regolamento (UE) n. 524/2013, e al Centro europeo dei consumatori competente, a seconda delle parti interessate.

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).



*Articolo 6***Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame**

Entro il 28 maggio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della presente direttiva concernenti:

- a) gli eventi organizzati in luoghi diversi dai locali commerciali del professionista; e
- b) i casi di beni commercializzati come identici ma aventi composizione o caratteristiche significativamente diverse, compresa l'eventualità che tali casi siano soggetti a requisiti più rigorosi, tra cui il divieto di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE e siano necessarie disposizioni più dettagliate sulle informazioni relative alla differenziazione dei beni.

Se del caso, tale relazione è corredata di una proposta legislativa.

*Articolo 7***Recepimento**

1. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 maggio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*La presidente*

T. TUPPURAINEN

20CE0241



**DIRETTIVA (UE) 2019/2162 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 27 novembre 2019****relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce requisiti molto generali per quanto concerne gli elementi strutturali delle obbligazioni garantite. Tali requisiti sono limitati alle necessità che le obbligazioni garantite siano emesse da enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro, e siano soggette a speciale vigilanza pubblica e a un meccanismo di doppia rivalsa. I quadri nazionali in materia di obbligazioni garantite affrontano tali questioni disciplinandole in modo molto più dettagliato. Tali quadri nazionali contengono anche altre disposizioni strutturali, in particolare norme relative alla composizione dell'aggregato di copertura, ai criteri di ammissibilità delle attività, alla possibilità di aggregare le attività, agli obblighi in materia di trasparenza e di segnalazione e norme per l'attenuazione del rischio di liquidità. Gli approcci normativi adottati dagli Stati membri differiscono anche nel merito. In diversi Stati membri non esiste alcun quadro nazionale specifico in materia di obbligazioni garantite. Di conseguenza, i principali elementi strutturali che devono rispettare le obbligazioni garantite emesse nell'Unione non sono ancora previsti dal diritto dell'Unione.
- (2) L'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> contiene ulteriori condizioni, rispetto a quelle di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, per l'ottenimento del trattamento preferenziale per quanto riguarda i requisiti patrimoniali che consente agli enti creditizi che investono in obbligazioni garantite di detenere meno capitale rispetto a quanto previsto in caso di investimenti in altre attività. Tali requisiti supplementari, pur aumentando il livello di armonizzazione delle obbligazioni garantite all'interno dell'Unione, hanno come finalità specifica la fissazione delle condizioni da soddisfare affinché gli investitori in obbligazioni garantite possano ottenere detto trattamento preferenziale, e non sono applicabili al di fuori dell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Anche altri atti giuridici dell'Unione, quali ad esempio i regolamenti delegati (UE) 2015/35 <sup>(5)</sup> e (UE) 2015/61 <sup>(6)</sup> e della Commissione, e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, rinviano alla definizione di cui alla direttiva 2009/65/CE per l'individuazione delle obbligazioni garantite che beneficiano del trattamento preferenziale previsto da tali atti per gli investitori in obbligazioni garantite. Tuttavia la formulazione utilizzata in questi atti differisce a seconda della loro finalità e del loro oggetto e, di conseguenza, il termine «obbligazioni garantite» non è utilizzato in modo uniforme.

<sup>(1)</sup> GU C 367 del 10.10.2018, pag. 56.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2019.


<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).




- (4) Il trattamento delle obbligazioni garantite può essere considerato, nel complesso, armonizzato per quanto riguarda le condizioni per l'investimento in obbligazioni garantite. Vi è tuttavia una mancanza di armonizzazione nell'Unione per quanto concerne le condizioni per l'emissione di obbligazioni garantite, e ciò ha varie conseguenze. In primo luogo, il trattamento preferenziale è concesso alle stesse condizioni a strumenti la cui natura e il cui livello di rischio e di tutela degli investitori differiscono. In secondo luogo, le differenze tra i quadri nazionali o l'assenza di tali quadri, e la mancanza di una definizione concordata del concetto di «obbligazione garantita», potrebbe creare ostacoli allo sviluppo di un mercato unico realmente integrato per le obbligazioni garantite. In terzo luogo, le differenze tra le salvaguardie previste dalle norme nazionali potrebbero creare rischi per la stabilità finanziaria perché le obbligazioni garantite con livelli diversi di tutela degli investitori possono essere acquistate in tutta l'Unione e beneficiare del trattamento preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e di altri atti giuridici dell'Unione.
- (5) L'armonizzazione di taluni aspetti dei quadri nazionali sulla base di alcune migliori pratiche dovrebbe pertanto garantire lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell'Unione e limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria. Questa armonizzazione basata su principi dovrebbe stabilire una base comune per l'emissione di tutte le obbligazioni garantite nell'Unione. L'armonizzazione impone a tutti gli Stati membri di istituire quadri in materia di obbligazioni garantite, il che dovrebbe anche facilitare lo sviluppo dei mercati di tali obbligazioni negli Stati membri in cui non esistono. Detti mercati offrirebbero una fonte di finanziamento stabile agli enti creditizi, che sarebbero quindi maggiormente in grado di offrire mutui a costi accessibili ai consumatori e alle imprese, e metterebbero a disposizione degli investitori investimenti alternativi più sicuri.
- (6) Nella sua raccomandazione del 20 dicembre 2012 relativa al finanziamento degli enti creditizi <sup>(8)</sup>, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha invitato le autorità nazionali competenti e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup> ad individuare le migliori pratiche per quanto riguarda le obbligazioni garantite e a favorire l'armonizzazione dei quadri nazionali. Inoltre essa ha raccomandato che l'ABE coordini le azioni intraprese dalle autorità nazionali competenti, in particolare per quanto concerne la qualità e la segregazione degli aggregati di copertura, la non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale, i rischi connessi ad attività e passività cui sono soggetti gli aggregati di copertura e l'informativa in materia di composizione degli aggregati di copertura. Nella raccomandazione si invitava altresì l'ABE a controllare per un periodo di due anni il funzionamento del mercato delle obbligazioni garantite con riferimento alle migliori pratiche identificate dall'ABE, al fine di valutare la necessità di un intervento normativo e di segnalare di conseguenza al CERS e alla Commissione.
- (7) Nel mese di dicembre 2013 la Commissione ha chiesto una consulenza all'ABE in conformità dell'articolo 503, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (8) Nella relazione che accompagna la sua opinione dell'1 luglio 2014, in risposta sia alla raccomandazione del CERS del 20 dicembre 2012 che alla richiesta di consulenza della Commissione del dicembre 2013, l'ABE ha raccomandato una maggiore convergenza dei quadri giuridici, normativi e di vigilanza nazionali in materia di obbligazioni garantite, in modo da favorire ulteriormente un trattamento preferenziale unico della ponderazione del rischio applicabile alle obbligazioni garantite nell'Unione.
- (9) Come indicato dal CERS, l'ABE ha controllato per due anni il funzionamento del mercato delle obbligazioni garantite con riferimento alle migliori pratiche illustrate nella raccomandazione. Sulla base di tale controllo, il 20 dicembre 2016 l'ABE ha presentato al CERS, al Consiglio e alla Commissione una seconda relazione ed opinione sulle obbligazioni garantite <sup>(10)</sup>. Tale relazione concludeva indicando la necessità di un'ulteriore armonizzazione per garantire una maggiore uniformità in termini di definizione e di trattamento regolamentare delle obbligazioni garantite nell'Unione. La relazione stabiliva inoltre che detta armonizzazione avrebbe dovuto essere realizzata sulla base dei mercati ben funzionanti esistenti in alcuni Stati membri.

<sup>(8)</sup> Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (CERS/2012/2) (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(10)</sup> *EBA Report on covered bonds — Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU* (Relazione dell'ABE sulle obbligazioni garantite — Raccomandazioni sull'armonizzazione dei quadri in materia di obbligazioni garantite nell'UE) (2016), EBA-Op-2016-23.





- (10) Tradizionalmente le obbligazioni garantite sono emesse da enti creditizi. Lo scopo delle obbligazioni garantite è fornire finanziamenti per i prestiti, e una delle attività principali degli enti creditizi è concedere prestiti su larga scala. Di conseguenza, perché alle obbligazioni garantite sia concesso un trattamento preferenziale ai sensi del diritto dell'Unione, devono essere emesse da enti creditizi.
- (11) Riservando l'emissione delle obbligazioni garantite agli enti creditizi, si assicura che l'emittente disponga delle conoscenze necessarie per gestire il rischio di credito relativo ai prestiti nell'aggregato di copertura. Inoltre si assicura che l'emittente sia soggetto ai requisiti patrimoniali che tutelano gli investitori ai sensi del meccanismo di doppia rivalsa, che conferisce agli investitori e alle controparti di contratti derivati un duplice diritto di credito nei confronti sia dell'emittente delle obbligazioni garantite che delle attività di copertura. Pertanto, riservando l'emissione delle obbligazioni garantite agli enti creditizi, si assicura che queste ultime rimangano uno strumento di finanziamento sicuro ed efficiente, contribuendo così alla tutela degli investitori e alla stabilità finanziaria, che sostituiscono importanti obiettivi di politica pubblica nell'interesse generale. Ciò è inoltre in linea con l'approccio adottato dai mercati nazionali ben funzionanti, in cui solo gli enti creditizi sono autorizzati a emettere obbligazioni garantite.
- (12) È pertanto opportuno che solo gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano autorizzati a emettere obbligazioni garantite a norma del diritto dell'Unione. Gli enti creditizi ipotecari specializzati si contraddistinguono per il fatto di non raccogliere depositi bensì altri fondi rimborsabili presso il pubblico e, in quanto tali, rientrano nella definizione di «enti creditizi» di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Fatte salve le attività accessorie consentite dal diritto nazionale applicabile, gli enti creditizi ipotecari specializzati sono enti che effettuano esclusivamente mutui ipotecari e prestiti per il settore pubblico, anche finanziando prestiti acquistati presso altri enti creditizi. Lo scopo principale della presente direttiva è disciplinare le condizioni alle quali gli enti creditizi possono emettere obbligazioni garantite come strumento di finanziamento stabilendo i requisiti dei prodotti e la specifica vigilanza dei prodotti cui gli enti creditizi sono soggetti, per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori.
- (13) Il meccanismo di doppia rivalsa è un concetto fondamentale e una componente essenziale di molti dei quadri nazionali vigenti in materia di obbligazioni garantite. Esso è anche un elemento centrale delle obbligazioni garantite come definite all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. È pertanto necessario precisare tale concetto, in modo da assicurare agli investitori e alle controparti di contratti derivati nell'Unione, a condizioni armonizzate, un duplice diritto di credito nei confronti sia dell'emittente delle obbligazioni garantite che delle attività di copertura.
- (14) Anche la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale dovrebbe essere un elemento essenziale delle obbligazioni garantite, al fine di assicurare che gli investitori in tali obbligazioni siano rimborsati alla scadenza dell'obbligazione. L'accelerazione automatica del rimborso in caso di insolvenza o di risoluzione dell'emittente può perturbare il rango degli investitori in obbligazioni garantite. È pertanto importante assicurare che gli investitori in obbligazioni garantite siano rimborsati secondo le scadenze contrattuali e anche in caso di insolvenza o di risoluzione. Di conseguenza la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale è direttamente collegata al meccanismo di doppia rivalsa e dovrebbe quindi essere anche una caratteristica centrale del quadro in materia di obbligazioni garantite.
- (15) Un altro elemento centrale dei quadri nazionali vigenti in materia di obbligazioni garantite è il requisito che le attività di copertura siano di qualità molto elevata per garantire la solidità dell'aggregato di copertura. Le attività di copertura hanno caratteristiche specifiche relativamente ai diritti di credito e alle garanzie reali che assicurano tali attività di copertura. È pertanto opportuno stabilire le caratteristiche generali di qualità per le attività di copertura ammissibili.
- (16) Le attività elencate all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere attività di copertura ammissibili. Le attività di copertura che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, di tale regolamento dovrebbero continuare ad essere attività di copertura ammissibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva. Anche altre attività di copertura aventi un analogo livello di qualità possono essere considerate ammissibili ai sensi della presente direttiva, a condizione che tali attività di copertura soddisfino le prescrizioni della presente direttiva, tra cui quelle relative alle garanzie reali che assicurano il diritto di credito. Per le attività materiali utilizzate come garanzia reale è opportuno che la proprietà figuri in un registro pubblico onde assicurarne l'esecutività. In mancanza di un registro pubblico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere una modalità alternativa per certificare la proprietà e i diritti di credito, che sia analoga a quella garantita dalla registrazione pubblica dell'attività materiale vincolata. Ove ricorrano a tale modalità alternativa di certificazione, gli Stati membri dovrebbero prevedere altresì una procedura per apportare modifiche alla registrazione della proprietà e dei diritti di credito. Le esposizioni verso enti creditizi dovrebbero essere attività di copertura ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), della presente direttiva, a seconda che soddisfino o meno le prescrizioni di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013.



Anche le esposizioni verso compagnie di assicurazione dovrebbero essere considerate attività di copertura ammissibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva. I prestiti concessi a imprese pubbliche quali definite ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE <sup>(1)</sup> della Commissione, o da queste garantiti, possono essere attività di copertura ammissibili purché le imprese pubbliche forniscano servizi pubblici essenziali per il mantenimento di attività sociali cruciali.

Inoltre, tali imprese pubbliche dovrebbero prestare i propri servizi nell'ambito di una concessione o di un'autorizzazione di un'autorità pubblica, essere soggette a vigilanza pubblica e disporre dei poteri per generare introiti sufficienti a garantire la propria solvibilità. Ove decidano di autorizzare attività sotto forma di prestiti alle imprese pubbliche o da esse garantiti nel loro quadro nazionale, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dell'eventuale impatto sulla concorrenza dell'autorizzazione di tali attività. A prescindere dalla loro proprietà, gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione non dovrebbero essere considerati imprese pubbliche. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di escludere talune attività dai loro quadri nazionali. Per consentire agli investitori in obbligazioni garantite di valutare meglio il rischio di un programma di obbligazioni garantite, è auspicabile che gli Stati membri prevedano inoltre norme sulla diversificazione del rischio in relazione al grado di dettaglio e alla concentrazione sostanziale sul numero di prestiti o esposizioni nell'aggregato di copertura e sul numero di controparti. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere il grado opportuno di dettaglio e la concentrazione sostanziale richiesti ai sensi del diritto nazionale.

- (17) Le obbligazioni garantite hanno caratteristiche strutturali specifiche che mirano a tutelare gli investitori in ogni momento. Tali caratteristiche includono il requisito che gli investitori in obbligazioni garantite abbiano un diritto di credito nei confronti non solo dell'emittente ma anche sulle attività dell'aggregato di copertura. Tali requisiti strutturali relativi ai prodotti si distinguono dai requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite. I primi non dovrebbero concentrarsi sull'obiettivo di garantire la salute prudenziale dell'ente emittente, bensì mirare a tutelare gli investitori imponendo requisiti specifici per quanto concerne le obbligazioni garantite stesse. Oltre al requisito specifico di utilizzare attività di copertura di elevata qualità, è anche opportuno disciplinare i requisiti generali per quanto concerne le caratteristiche dell'aggregato di copertura, per rafforzare ulteriormente la tutela degli investitori. Tali requisiti dovrebbero comprendere norme specifiche volte a proteggere l'aggregato di copertura, come ad esempio norme sulla segregazione delle attività di copertura. La segregazione può essere ottenuta in diversi modi, ad esempio nello stato patrimoniale, attraverso una società veicolo o in altri modi. Tuttavia, lo scopo della segregazione delle attività di copertura consiste nel metterle legalmente al di fuori dalla portata di creditori diversi dagli investitori in obbligazioni garantite.
- (18) Dovrebbe essere disciplinata anche l'ubicazione delle attività utilizzate come garanzia reale al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'investitore. È inoltre importante che gli Stati membri stabiliscano norme sulla composizione dell'aggregato di copertura. La presente direttiva dovrebbe altresì specificare i requisiti in materia di copertura, fatto salvo il diritto degli Stati membri di autorizzare diverse modalità di attenuazione, ad esempio, del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse. Inoltre dovrebbero essere definiti il calcolo della copertura e le condizioni a cui i contratti derivati possono essere inclusi nell'aggregato di copertura, in modo da garantire che gli aggregati di copertura siano soggetti a elevati standard di qualità comuni in tutta l'Unione. Il calcolo della copertura dovrebbe seguire il principio nominale per il capitale. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un metodo di calcolo diverso dal principio nominale purché il diverso metodo sia più prudente, ossia che non determini un coefficiente di copertura più elevato, in cui il numeratore è rappresentato dalle attività di copertura e il denominatore è rappresentato dalle passività connesse alle obbligazioni garantite. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere un livello di eccesso di garanzia per le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi situati nello Stato membro interessato, che sia superiore al requisito di copertura di cui alla presente direttiva.
- (19) Un certo numero di Stati membri impone già che un controllore dell'aggregato di copertura svolga compiti specifici per quanto concerne la qualità delle attività ammissibili e garantisca il rispetto dei requisiti nazionali in materia di copertura. È quindi importante, al fine di armonizzare il trattamento delle obbligazioni garantite nell'Unione, che siano chiaramente definiti i compiti e le responsabilità del controllore dell'aggregato di copertura, ove tale figura sia prevista dalla disciplina nazionale. L'esistenza di un controllore dell'aggregato di copertura non esime le autorità nazionali competenti dalle responsabilità loro spettanti per quanto riguarda la vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite, segnatamente in relazione alla conformità con i requisiti di cui alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).




- (20) L'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce una serie di condizioni che devono essere soddisfatte per le obbligazioni garantite da parte dei soggetti per la cartolarizzazione. Una di tali condizioni riguarda la misura in cui può essere utilizzato tale tipo di attività di copertura e limita l'utilizzo di tali strutture al 10 % dell'importo delle obbligazioni garantite in essere. Le autorità competenti possono derogare a tale condizione conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. Dal riesame da parte della Commissione dell'adeguatezza di tale deroga è emerso che la possibilità di utilizzare strumenti inerenti a cartolarizzazione od obbligazioni garantite come attività di copertura per l'emissione di obbligazioni garantite dovrebbe essere consentita solo con riguardo ad altre obbligazioni garantite («strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo»), e dovrebbe essere consentita senza limiti con riferimento all'importo delle obbligazioni garantite in essere. Onde assicurare un livello di trasparenza ottimale, gli aggregati di copertura per obbligazioni garantite emesse esternamente non dovrebbero contenere obbligazioni garantite emesse internamente da diversi enti creditizi in seno allo stesso gruppo. Inoltre, poiché il ricorso a strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo comporta l'esenzione dai limiti per le esposizioni degli enti creditizi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, le obbligazioni garantite emesse internamente ed esternamente dovrebbero obbligatoriamente rientrare nella classe di merito di credito 1 all'atto dell'emissione o, in caso di successiva modifica della classe di merito di credito e previa approvazione delle autorità competenti, nella classe di merito di credito 2. Allorché le obbligazioni garantite emesse internamente ed esternamente cessano di soddisfare tale requisito, le obbligazioni garantite emesse internamente non sono più considerate attività ammissibili ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, di conseguenza, le obbligazioni garantite emesse esternamente dal pertinente aggregato di copertura non beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 129, paragrafo 1 *ter*, del medesimo regolamento.

Ove le obbligazioni garantite emesse internamente non siano più conformi al requisito relativo alla pertinente classe di merito di credito, esse dovrebbero tuttavia essere attività di copertura ammissibili ai fini della presente direttiva, a condizione che siano conformi a tutti i requisiti della stessa, e pertanto le obbligazioni garantite emesse esternamente assicurate da tali obbligazioni garantite emesse internamente o da altre attività conformi alla presente direttiva dovrebbero anch'esse poter utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea». Gli Stati membri dovrebbero avere l'opzione di autorizzare il ricorso a siffatte strutture. Ne consegue che, affinché l'opzione in oggetto sia effettivamente disponibile per gli enti creditizi appartenenti a un gruppo con sede in Stati membri diversi, tutti gli Stati membri interessati dovrebbero essersi avvalsi di tale opzione e aver recepito la pertinente disposizione nel proprio diritto nazionale.

- (21) Gli enti creditizi di piccole dimensioni hanno difficoltà a emettere obbligazioni garantite, poiché la creazione di programmi di obbligazioni garantite comporta spesso costi iniziali elevati. Anche la liquidità è particolarmente importante sui mercati delle obbligazioni garantite, e dipende in larga misura dal volume delle obbligazioni in essere. È pertanto opportuno autorizzare il finanziamento congiunto da parte di due o più enti creditizi per consentire l'emissione di obbligazioni garantite da parte di enti creditizi di minori dimensioni. Ciò consentirebbe l'aggregazione di attività di copertura da parte di diversi enti creditizi come attività di copertura per le obbligazioni garantite emesse da un singolo ente creditizio e faciliterebbe l'emissione di obbligazioni garantite negli Stati membri in cui attualmente non esiste un mercato delle obbligazioni garantite ben sviluppato. I requisiti in materia di utilizzo di accordi di finanziamento congiunto dovrebbero garantire che le attività di copertura vendute o, qualora uno Stato membro ammetta una tale opzione, trasferite, mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup> all'ente creditizio emittente soddisfino i requisiti di ammissibilità e di segregazione per le attività di copertura ai sensi del diritto dell'Unione.
- (22) La trasparenza dell'aggregato di copertura dell'obbligazione garantita è un elemento essenziale di tale tipo di strumento finanziario, poiché migliora la comparabilità e consente agli investitori di effettuare la necessaria valutazione del rischio. Il diritto dell'Unione prevede norme in materia di redazione, approvazione e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Nel corso del tempo i legislatori nazionali e i partecipanti al mercato hanno sviluppato diverse iniziative riguardanti le informazioni da comunicare agli investitori in obbligazioni garantite ad integrazione di tale diritto dell'Unione. È tuttavia necessario definire nel diritto dell'Unione il livello minimo comune di informazioni a cui gli investitori dovrebbero avere accesso prima o al momento dell'acquisto di obbligazioni garantite. Gli Stati membri dovrebbero poter integrare tali requisiti minimi con disposizioni supplementari.


<sup>(13)</sup> Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).



- (23) Un elemento chiave per garantire la tutela degli investitori in obbligazioni garantite è attenuare il rischio di liquidità dello strumento. Ciò è fondamentale per garantire il tempestivo rimborso delle passività connesse alle obbligazioni garantite. È pertanto opportuno introdurre una riserva di liquidità dell'aggregato di copertura per affrontare i rischi di carenza di liquidità, quali disallineamenti di scadenze e di tassi di interesse, interruzioni dei pagamenti, commistione dei rischi, obblighi di pagamento connessi ai contratti derivati e altre passività operative in scadenza nell'ambito del programma di obbligazioni garantite. L'ente creditizio può trovarsi in situazioni in cui diventa difficile soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, ad esempio in periodi di stress allorché la riserva è utilizzata per coprire i deflussi. Le autorità competenti designate a norma della presente direttiva, dovrebbero verificare la conformità con il requisito della riserva di liquidità per l'aggregato di copertura e, se necessario, adottare provvedimenti per garantire che l'ente creditizio soddisfi il requisito della riserva. La riserva di liquidità dell'aggregato di copertura è diversa dai requisiti di liquidità generali imposti agli enti creditizi in conformità di altri atti giuridici dell'Unione, poiché è direttamente connessa all'aggregato di copertura ed è volta ad attenuare i rischi di liquidità ad esso specificamente inerenti. Per ridurre al minimo gli oneri normativi, gli Stati membri dovrebbero poter consentire un'adeguata interazione con i requisiti di liquidità stabiliti da altri atti giuridici dell'Unione e aventi finalità diverse rispetto alla riserva di liquidità dell'aggregato di copertura. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di decidere che, fino alla data di modifica di tali atti giuridici dell'Unione, il requisito della riserva di liquidità dell'aggregato di copertura si applica soltanto se all'ente creditizio non è imposto nessun altro requisito di liquidità ai sensi del diritto dell'Unione durante il periodo coperto da tali altri requisiti.


Tali decisioni dovrebbero evitare che gli enti creditizi siano soggetti all'obbligo di coprire i medesimi deflussi con attività liquide diverse per lo stesso periodo. La possibilità per gli Stati membri di decidere di non applicare la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura dovrebbe essere rivalutata nel contesto delle future modifiche dei requisiti di liquidità per gli enti creditizi ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui il regolamento delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013. I rischi di liquidità potrebbero essere affrontati con mezzi diversi dalla fornitura di attività liquide, ad esempio mediante l'emissione di obbligazioni garantite con struttura delle scadenze estensibili nel caso in cui gli elementi di attivazione siano intesi ad affrontare il problema della carenza di liquidità o dello stress. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare il calcolo della riserva di liquidità in base alla data di scadenza dell'obbligazione garantita, tenendo conto delle eventuali proroghe della scadenza, ove gli elementi di attivazione siano intesi ad affrontare rischi di liquidità. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter ammettere che i requisiti di liquidità dell'aggregato di copertura non si applichino alle obbligazioni garantite soggette ad obblighi di compensazione, in base ai quali i pagamenti in entrata giungono a scadenza per contratto prima dei pagamenti in uscita e nel frattempo sono collocati in attività altamente liquide.

- (24) In alcuni Stati membri sono state sviluppate strutture innovative per i profili di scadenza per affrontare i rischi di liquidità potenziali, compresi i disallineamenti di scadenza. Queste strutture prevedono la possibilità di prorogare la scadenza programmata delle obbligazioni garantite per un determinato periodo di tempo o di consentire il trasferimento diretto dei flussi finanziari derivanti dalle attività di copertura agli investitori di obbligazioni garantite. Per armonizzare le strutture delle scadenze estensibili in tutta l'Unione è importante stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri possono consentire tali strutture, così da garantire che non siano troppo complesse o che non esponano gli investitori a maggiori rischi. Garantire che l'ente creditizio non possa estendere la scadenza a sua discrezione costituisce un elemento importante di tali condizioni. Dovrebbe essere possibile estendere la scadenza soltanto qualora si siano verificati o si ritiene si debbano verificare nel prossimo futuro eventi di attivazione oggettivi e chiaramente definiti, previsti dal diritto nazionale. Tali elementi di attivazione scatenanti dovrebbero mirare a prevenire il default, cercando ad esempio di risolvere il problema della carenza di liquidità, del fallimento del mercato o delle perturbazioni del mercato. Le estensioni potrebbero facilitare altresì la liquidazione ordinata degli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite, assicurando che l'estensione in caso di insolvenza o di risoluzione eviti la svendita di attività.
- (25) L'esistenza di un quadro in materia di speciale vigilanza pubblica è un elemento che definisce le obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. Tale direttiva, tuttavia, non specifica la natura e il contenuto di tale vigilanza o le autorità che dovrebbero essere incaricate di esercitare detta vigilanza. È pertanto essenziale che siano armonizzati gli elementi costitutivi di tale vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che siano chiaramente definiti i compiti e le responsabilità delle autorità nazionali competenti che la esercitano.
- (26) Poiché la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite è distinta dalla vigilanza sugli enti creditizi nell'Unione, per l'esercizio della vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità nazionali competenti diverse dalle autorità competenti che esercitano la vigilanza generale sull'ente creditizio. Tuttavia, per garantire uniformità di applicazione della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in tutta l'Unione è necessario esigere che le autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite operino in stretta collaborazione con quelle che esercitano la vigilanza generale sugli enti creditizi, così come le autorità di risoluzione, qualora applicabili.



- (27) La vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite dovrebbe comprendere la concessione agli enti creditizi dell'autorizzazione ad emettere obbligazioni garantite. Poiché solo gli enti creditizi dovrebbe essere autorizzati a emettere obbligazioni garantite, l'autorizzazione per agire in quanto ente creditizio dovrebbe essere una condizione preliminare per concedere tale altra autorizzazione. Mentre negli Stati membri che aderiscono al Meccanismo di vigilanza unico la Banca centrale europea ha il compito di autorizzare gli enti creditizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio <sup>(13)</sup>, soltanto le autorità designate a norma della presente direttiva dovrebbero essere competenti per il rilascio dell'autorizzazione a emettere obbligazioni garantite ed esercitare un'attività di vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. Di conseguenza, è opportuno che la presente direttiva stabilisca le condizioni in base alle quali gli enti creditizi autorizzati a norma del diritto dell'Unione possono ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di emissione di obbligazioni garantite.
- (28) L'ambito di applicazione dell'autorizzazione dovrebbe riguardare il programma delle obbligazioni garantite. Tale programma dovrebbe essere soggetto a vigilanza ai sensi della presente direttiva. Un ente creditizio può avere più di un programma di obbligazioni garantite. In tal caso, dovrebbe essere richiesta un'autorizzazione distinta per ciascun programma. Un programma di obbligazioni garantite può includere uno o più aggregati di copertura. Molteplici aggregati di copertura o emissioni diverse (con diverso codice internazionale di identificazione dei titoli, ISIN) nell'ambito dello stesso programma di obbligazioni garantite non necessariamente indicano l'esistenza di molteplici programmi di obbligazioni garantite distinti.
- (29) Gli attuali programmi di obbligazioni garantite non dovrebbero essere tenuti a ottenere una nuova autorizzazione una volta che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva siano divenute applicabili. Per quanto concerne le obbligazioni garantite emesse nel quadro degli attuali programmi di obbligazioni garantite dopo la data di applicazione delle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva, tuttavia, gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a tutti i requisiti della presente direttiva. Tale conformità dovrebbe essere verificata dalle autorità competenti designate a norma della presente direttiva nell'ambito della vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite. Gli Stati membri potrebbero fornire orientamenti a norma del diritto nazionale sulle modalità procedurali di svolgimento della valutazione della conformità a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. È auspicabile che le autorità competenti possano riesaminare un programma di obbligazioni garantite e valutare la necessità di modificarne l'autorizzazione. La necessità di modifiche potrebbe essere dovuta a cambiamenti sostanziali del modello di business dell'ente creditizio che emette obbligazioni garantite, ad esempio a seguito di una modifica del quadro nazionale per le obbligazioni garantite o di decisioni adottate dall'ente creditizio. Tali modifiche potrebbero essere considerate sostanziali se richiedono un riesame delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione a emettere obbligazioni garantite.
- (30) Ove preveda la nomina di un amministratore straordinario, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di stabilire norme relative alle competenze e ai requisiti operativi per tali amministratori straordinari. Tali norme potrebbero escludere la possibilità per l'amministratore straordinario di raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili presso i consumatori e gli investitori al dettaglio, ma ammettere la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili soltanto presso investitori professionali.
- (31) Per assicurare il rispetto degli obblighi imposti agli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite e un trattamento e una conformità analoghi in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado altresì di prevedere sanzioni penali anziché sanzioni amministrative. Gli Stati membri che scelgono di prevedere sanzioni penali dovrebbero notificare alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.
- (32) Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative stabilite dagli Stati membri dovrebbero soddisfare alcuni requisiti essenziali in relazione ai destinatari di tali sanzioni o misure, ai criteri di cui tenere conto nella loro applicazione, agli obblighi di pubblicazione delle autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, al potere di irrogare sanzioni e al livello delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere irrogate. Prima di adottare qualsiasi decisione sull'imposizione di sanzioni amministrative o altre misure amministrative, al destinatario deve essere data la possibilità di essere ascoltato. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere deroghe al diritto di essere ascoltati in relazione a misure amministrative diverse dalle sanzioni amministrative. Tale deroga dovrebbe essere limitata ai casi di pericolo imminente in cui è necessario un intervento urgente inteso a evitare perdite significative a terzi, come ad esempio investitori in obbligazioni garantite, o a prevenire danni significativi al sistema finanziario o a porvi rimedio. In tali casi al destinatario deve essere data la possibilità di essere ascoltato una volta adottata la misura.

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).




- (33) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che le autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite tengano conto, nel determinare il tipo di sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative e il livello di tali sanzioni, di tutte le circostanze pertinenti al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative nell'Unione. Gli Stati membri potrebbero includere misure amministrative in relazione all'estensione delle scadenze nel quadro delle strutture delle scadenze estensibili. Ove gli Stati membri le prevedano, tali misure potrebbero consentire alle autorità competenti di invalidare l'estensione della scadenza e fissare le condizioni per un siffatto invalidamento al fine di far fronte a situazioni in cui un ente creditizio estende la scadenza in violazione degli elementi di attivazione oggettivi previsti dal diritto nazionale o al fine di garantire la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori.
- (34) Per individuare potenziali violazioni dei requisiti per l'emissione e la commercializzazione delle obbligazioni garantite, le autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine e di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive. Detti meccanismi dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di difesa di ogni persona o entità a cui l'esercizio di tali poteri e meccanismi arrechi pregiudizio.
- (35) Le autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite dovrebbero anche avere il potere di irrogare sanzioni amministrative e di adottare altre misure amministrative, al fine di assicurare un campo di azione il più ampio possibile a seguito di una violazione e di contribuire a prevenire ulteriori violazioni, a prescindere dal fatto che nel diritto nazionale dette misure siano qualificate come sanzione amministrativa o come altra misura amministrativa. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere sanzioni oltre a quelle previste dalla presente direttiva.
- (36) Le normative nazionali vigenti in materia di obbligazioni garantite si caratterizzano per il fatto che dette obbligazioni sono soggette a una regolamentazione dettagliata a livello nazionale e a una vigilanza delle emissioni e dei programmi di obbligazioni garantite intesa ad assicurare che i diritti degli investitori in obbligazioni garantite siano tutelati in ogni momento. Tale vigilanza comprende il monitoraggio continuo delle caratteristiche del programma, dei requisiti di copertura e della qualità dell'aggregato di copertura. Un adeguato livello di informazione degli investitori circa il quadro normativo che disciplina l'emissione di obbligazioni garantite costituisce un elemento essenziale della tutela degli investitori. È pertanto opportuno garantire che le autorità competenti pubblichino regolarmente informazioni relative alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva e al modo in cui esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
- (37) Attualmente le obbligazioni garantite sono commercializzate nell'Unione utilizzando denominazioni e marchi nazionali, alcuni dei quali sono ben consolidati mentre altri no. Appare pertanto opportuno autorizzare gli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite nell'Unione a impiegare un marchio specifico «obbligazione garantita europea» in caso di vendita di obbligazioni garantite a investitori sia dell'Unione che di paesi terzi, a condizione che tali obbligazioni garantite siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. Se tali obbligazioni garantite soddisfano anche i requisiti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea (premium)». Tale marchio, che indica che sono soddisfatti determinati requisiti supplementari, il che garantisce una qualità più elevata e ampiamente riconosciuta, potrebbe risultare interessante anche negli Stati membri con marchi nazionali ben consolidati. I marchi «obbligazione garantita europea» e «obbligazione garantita europea (premium)» sono intesi a facilitare la valutazione della qualità delle obbligazioni garantite da parte degli investitori e, di conseguenza, le rendono più attraenti come veicolo di investimento sia all'interno che all'esterno dell'Unione. L'uso di tali due marchi dovrebbe tuttavia essere su base volontaria e gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro quadro nazionale per quanto concerne le denominazioni e i marchi parallelamente a tali due marchi.
- (38) Per valutare l'applicazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione, operando in stretta collaborazione con l'ABE, monitori lo sviluppo delle obbligazioni garantite nell'Unione e riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al grado di tutela degli investitori e allo sviluppo dei mercati delle obbligazioni garantite. La relazione dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'evoluzione delle attività costituite a garanzia dell'emissione di obbligazioni garantite. Poiché il ricorso alle strutture delle scadenze estensibili è in crescita, è altresì opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle strutture di obbligazioni garantite con scadenza estensibile nonché ai rischi e ai vantaggi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni garantite.



- (39) Gli operatori del mercato e altri soggetti hanno proposto una nuova categoria di strumenti finanziari denominati «titoli garantiti europei» [*European Secured Notes (ESNs)*], coperta da attività che presentano un rischio più elevato rispetto alle esposizioni pubbliche e alle ipoteche e che non sono attività di copertura ammissibili ai sensi della presente direttiva, quale ulteriore strumento a disposizione delle banche per finanziare l'economia reale. La Commissione ha consultato l'ABE il 3 ottobre 2017 per determinare in che misura gli ESN potrebbero utilizzare le «migliori prassi» definite dall'ABE per le obbligazioni garantite tradizionali, il trattamento appropriato del rischio degli ESN e gli eventuali effetti dell'emissione di ESN sui livelli delle attività vincolate nei bilanci delle banche. In risposta, il 24 luglio 2018 l'ABE ha pubblicato una relazione. Parallelamente alla relazione dell'ABE, il 12 ottobre 2018 la Commissione ha pubblicato uno studio. Lo studio della Commissione e la relazione dell'ABE hanno constatato la necessità di procedere a un'ulteriore valutazione in relazione, ad esempio, al trattamento normativo. È dunque auspicabile che la Commissione continui a valutare l'opportunità di istituire un quadro legislativo per gli ESN e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle sue conclusioni, unitamente a una proposta legislativa, se del caso.
- (40) Attualmente non esiste un regime di equivalenza per il riconoscimento da parte dell'Unione delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, se non in ambito prudenziale, dove ad alcune obbligazioni di paesi terzi è concesso, a determinate condizioni, un trattamento preferenziale in materia di liquidità. È pertanto opportuno che la Commissione, operando in stretta collaborazione con l'ABE, valuti la necessità e la pertinenza dell'introduzione di un regime di equivalenza per gli emittenti di obbligazioni garantite di paesi terzi e gli investitori in obbligazioni garantite di paesi terzi. Al più tardi due anni dopo la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
- (41) Le obbligazioni garantite sono caratterizzate da una scadenza programmata di diversi anni. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per assicurare che non vi siano effetti sulle obbligazioni garantite emesse prima dell'8 luglio 2022. Le obbligazioni garantite emesse entro tale data dovrebbero pertanto continuare ad essere conformi su base continuativa ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE ed essere esentate dalla maggior parte dei nuovi requisiti della presente direttiva. Tali obbligazioni garantite dovrebbero poter continuare a essere definite obbligazioni garantite, a condizione che la loro conformità all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, così come applicabile alla data di emissione, e ai requisiti della presente direttiva ad esse applicabili, sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti designate ai sensi della presente direttiva. Tale vigilanza non dovrebbe estendersi ai requisiti della presente direttiva da cui tali obbligazioni garantite sono esentate. In alcuni Stati membri i codici ISIN sono aperti per un periodo più lungo, il che consente l'emissione continua delle obbligazioni garantite ai sensi di tali codici allo scopo di incrementare il volume (entità dell'emissione) di tale obbligazione garantita (emissione «a rubinetto»). Le misure transitorie dovrebbero coprire le emissioni a rubinetto conformemente ai codici ISIN aperti prima dell'8 luglio 2022 subordinatamente ad alcune restrizioni.
- (42) In conseguenza dell'istituzione di un quadro uniforme per le obbligazioni garantite, la descrizione delle obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE dovrebbe essere modificata. La direttiva 2014/59/UE definisce le obbligazioni garantite con riferimento all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. Poiché tale definizione dovrebbe essere modificata, dovrebbe essere modificata anche la direttiva 2014/59/UE. Inoltre, per evitare che vi siano effetti sulle obbligazioni garantite emesse conformemente all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE prima dell'8 luglio 2022, dette obbligazioni garantite dovrebbero continuare ad essere definite come obbligazioni garantite fino alla scadenza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE.
- (43) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(14)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (44) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire istituire un quadro comune in materia di obbligazioni garantite che assicuri che le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite in tutta l'Unione corrispondano al profilo di rischio inferiore che giustifica il trattamento preferenziale dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di sviluppare ulteriormente il mercato delle obbligazioni

<sup>(14)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



garantite e di sostenere gli investimenti transfrontalieri nell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (45) La Banca centrale europea è stata consultata e ha espresso il suo parere il 22 agosto 2018.
- (46) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup>, e ha espresso un parere il 12 ottobre 2018.
- (47) Gli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite trattano ingenti volumi di dati personali. È opportuno che tale trattamento sia sempre conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup>. Analogamente, il trattamento dei dati personali da parte dell'ABE allorché, come previsto dalla presente direttiva, gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e di altre misure amministrative comunicate dalle autorità nazionali competenti, dovrebbe essere effettuato a norma del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### TITOLO 1

#### OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

##### Oggetto

La presente direttiva stabilisce le seguenti norme in materia di tutela degli investitori per quanto riguarda:

- 1) i requisiti per l'emissione di obbligazioni garantite;
- 2) le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite;
- 3) la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite;
- 4) gli obblighi di pubblicazione in relazione alle obbligazioni garantite.

##### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell'Unione.

##### Articolo 3

##### Definizioni


Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «obbligazione garantita»: titolo di debito emesso da un ente creditizio conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono i requisiti obbligatori della presente direttiva e garantito da attività di copertura sulle quali gli investitori in obbligazioni garantite possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati;

<sup>(15)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).





- 2) «programma di obbligazioni garantite»: caratteristiche strutturali di un'emissione di obbligazioni garantite determinate da norme statutarie e da termini e condizioni contrattuali, conformemente all'autorizzazione concessa all'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- 3) «aggregato di copertura»: un insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite che sono segregate dalle altre attività possedute dall'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- 4) «attività di copertura»: attività comprese in un aggregato di copertura;
- 5) «attività utilizzate come garanzia reale»: attività materiali o attività sotto forma di esposizioni che garantiscono gli aggregati di copertura;
- 6) «segregazione»: azioni eseguite da un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite che consistono nell'individuare gli aggregati di copertura e nell'escluderli legalmente dalla portata di creditori diversi dagli investitori in obbligazioni garantite e dalle controparti di contratti derivati;
- 7) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 8) «istituto di credito ipotecario specializzato»: ente creditizio, che finanzia prestiti esclusivamente o prevalentemente tramite l'emissione di obbligazioni garantite, il quale ai sensi di legge può esercitare unicamente attività di concessione di mutui ipotecari e di prestiti al settore pubblico e che non è autorizzato a raccogliere depositi, ma che raccoglie altri fondi rimborsabili presso il pubblico;
- 9) «accelerazione automatica»: la situazione in cui l'obbligazione garantita diventa in automatico immediatamente dovuta ed esigibile in caso di insolvenza o risoluzione dell'emittente e per la quale gli investitori in obbligazioni garantite hanno un credito esecutivo per il rimborso prima della data di scadenza originaria;
- 10) «valore di mercato»: per i beni immobili, il valore di mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 76, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 11) «valore del credito ipotecario»: per i beni immobili, il valore del credito ipotecario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 74, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 12) «attività primarie»: attività di copertura dominanti che determinano la natura dell'aggregato di copertura;
- 13) «attività sostitutive»: attività di copertura che contribuiscono ai requisiti di copertura, diverse dalle attività primarie;
- 14) «eccesso di garanzia»: la totalità del livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all'articolo 15;
- 15) «obblighi di compensazione»: norme che prevedono che i flussi di cassa tra le attività e le passività in scadenza si compensino, assicurando nei termini e condizioni contrattuali che i pagamenti da parte dei debitori e delle controparti di contratti derivati diventino esigibili prima che i pagamenti siano effettuati agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati e che gli importi ricevuti siano almeno di pari valore rispetto ai pagamenti effettuati a favore degli investitori in obbligazioni garantite e delle controparti di contratti derivati, e che gli importi ricevuti dai debitori e dalle controparti di contratti derivati siano inclusi nell'aggregato di copertura a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, fino a quando i pagamenti agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati diventino esigibili;
- 16) «deflusso netto di liquidità»: tutti i deflussi per pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti del capitale e degli interessi e i pagamenti nel quadro di contratti derivati del programma di obbligazioni garantite, al netto di tutti gli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i crediti connessi alle attività di copertura;
- 17) «struttura delle scadenze estensibile»: meccanismo che prevede la possibilità di estendere la scadenza prevista delle obbligazioni garantite per un periodo di tempo predefinito e nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione;
- 18) «vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite»: la vigilanza dei programmi di obbligazioni garantite volta ad assicurare la conformità ai requisiti applicabili all'emissione di obbligazioni garantite, e il controllo del rispetto delle disposizioni in materia;
- 19) «amministratore speciale»: la persona o l'entità designata a gestire il programma di obbligazioni garantite in caso di insolvenza di un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite nell'ambito di tale programma, o qualora tale ente creditizio sia stato considerato in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o, in circostanze eccezionali, qualora l'autorità competente stabilisca che il corretto funzionamento di tale ente creditizio sia gravemente a rischio;
- 20) «risoluzione»: la risoluzione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/59/UE;



- 21) «gruppo»: un gruppo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 22) «impresa pubblica»: un'impresa pubblica quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione.

## TITOLO II

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE OBBLIGAZIONI GARANTITE

## CAPO I

***Doppia rivalsa e non aggredibilità in caso di procedura concorsuale***

## Articolo 4


**Doppia rivalsa**

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che attribuiscono agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati conformi all'articolo 11 i seguenti diritti di credito:
  - a) il diritto di credito nei confronti dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
  - b) in caso di insolvenza o di risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, il diritto di credito prioritario sul capitale e sugli eventuali interessi maturati e futuri dalle attività di copertura;
  - c) in caso di insolvenza dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e qualora il diritto di credito prioritario di cui alla lettera b) non possa essere pienamente soddisfatto, il diritto di credito sulla massa fallimentare di tale ente creditizio avente rango pari ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti dell'ente creditizio stabilito conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il rango nella procedura di insolvenza ordinaria.
2. I diritti di credito di cui al paragrafo 1 sono limitati al totale degli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, in caso di insolvenza di un istituto di credito ipotecario specializzato gli Stati membri possono stabilire norme che concedono agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati conformi all'articolo 11 un diritto di credito di rango superiore rispetto ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti dell'istituto di credito ipotecario specializzato, stabilito conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il rango dei creditori nella procedura di insolvenza ordinaria, ma inferiore a tutti gli altri creditori privilegiati.

## Articolo 5

**Non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale**

Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite non siano soggetti ad accelerazione automatica in caso di insolvenza o di risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite.



## CAPO 2

**Aggregato di copertura e copertura**

## SEZIONE I

## ATTIVITÀ AMMISSIBILI

## Articolo 6

**Attività di copertura ammissibili**

1. Gli Stati membri impongono che le obbligazioni garantite siano garantite in ogni momento da:
  - a) attività ammissibili ai sensi all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite rispetti gli obblighi di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 bis a 3, di tale regolamento;
  - b) attività di copertura di qualità elevata che assicurano che l'ente creditizio che emette obbligazioni garantite abbia un diritto di credito come previsto al paragrafo 2 e che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale come previsto al paragrafo 3; oppure
  - c) attività sotto forma di prestiti concessi a imprese pubbliche o garantite da queste, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
2. Il diritto di credito di cui al paragrafo 1, lettera b), è soggetto ai requisiti giuridici seguenti:
  - a) l'attività rappresenta un credito di pagamento di somme con un valore minimo determinabile in ogni momento, giuridicamente valido ed eseguibile, non soggetto a condizioni diverse dalle condizioni che il credito maturi in una data futura e che sia garantito da un'ipoteca, un gravame, un diritto di ritenzione o altra garanzia;
  - b) l'ipoteca, il gravame, il diritto di ritenzione o altre garanzie che garantiscono il diritto di credito sono esecutivi;
  - c) sono stati soddisfatti tutti i requisiti giuridici per la costituzione dell'ipoteca, del gravame, del diritto di ritenzione o di altra garanzia che garantiscono il diritto di credito;
  - d) l'ipoteca, il gravame, il diritto di ritenzione o altra garanzia che garantisce il diritto di credito consente all'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite di recuperare il valore del credito senza indebito ritardo.

Gli Stati membri esigono che gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite valutino l'esecutività dei diritti di credito e la capacità di realizzazione delle attività utilizzate come garanzia reale prima di inserirli nell'aggregato di copertura.

3. Le attività utilizzate come garanzia reale di cui al paragrafo 1, lettera b), soddisfano uno dei seguenti requisiti:
  - a) per quanto attiene alle attività materiali utilizzate come garanzia reale, esistono norme di valutazione generalmente accettate dagli esperti e adeguate per l'attività di garanzia materiale interessata ed esiste un registro pubblico in cui sono indicati la proprietà e i diritti di credito su tali attività di garanzia materiali; oppure
  - b) per quanto attiene alle attività sotto forma di esposizioni, la sicurezza e la solidità della controparte dell'esposizione sono desunte dalla sua potestà tributaria o dalla sua assoggettabilità a una vigilanza pubblica continua della solidità operativa e della solvibilità finanziaria della controparte.

Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo contribuiscono alla copertura delle passività connesse all'obbligazione garantita fino al valore nominale dei gravami combinati con eventuali gravami precedenti oppure al 70 % del valore di tali attività materiali utilizzate come garanzia reale, se inferiore. Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tenute a rispettare il limite del 70 % o i limiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.



Qualora, ai fini del primo comma, lettera a) del presente paragrafo, non esista un registro pubblico per una particolare attività materiale utilizzata come garanzia reale gli Stati membri possono prevedere una modalità alternativa per certificare la proprietà e i diritti di credito su tale attività materiale utilizzata come garanzia reale nella misura in cui tale forma di certificazione fornisca una protezione che sia analoga alla protezione fornita da un registro pubblico nel senso che consente ai terzi interessati, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, di accedere alle informazioni relative all'identificazione delle attività materiali vincolate, all'attribuzione della proprietà, alla documentazione e all'attribuzione dei gravami e all'esecutività dei diritti di garanzia.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le obbligazioni garantite da prestiti concessi a imprese pubbliche o garantiti da queste come attività primarie sono soggette a un livello minimo del 10 % di eccesso di garanzia, e a tutte le condizioni seguenti:

- a) le imprese pubbliche forniscono servizi pubblici essenziali sulla base di una licenza, un contratto di concessione o altra forma di incarico concesso da un'autorità pubblica;
- b) le imprese pubbliche sono soggette a vigilanza pubblica;
- c) le imprese pubbliche dispongono dei poteri per generare introiti sufficienti, garantiti dal fatto che tali imprese pubbliche:
  - i) hanno una flessibilità sufficiente per riscuotere e aumentare i diritti, gli oneri e i crediti per il servizio erogato al fine di assicurare la loro solidità finanziaria e solvibilità,
  - ii) ricevono per legge sovvenzioni sufficienti per assicurare la propria solidità finanziaria e solvibilità in cambio dell'erogazione di servizi pubblici essenziali, oppure
  - iii) hanno concluso un contratto di trasferimento di profitti e perdite con un'autorità pubblica.

5. Gli Stati membri stabiliscono norme sulla metodologia e il processo di valutazione delle attività materiali utilizzate che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tali norme assicurano almeno quanto segue:

- a) che, per ciascuna attività materiale utilizzata come garanzia reale, esista una valutazione attuale a valori uguali o inferiori al valore di mercato o del credito ipotecario al momento dell'inclusione dell'attività di copertura nell'aggregato di copertura;
- b) che la valutazione sia effettuata da un valutatore in possesso delle qualifiche, delle capacità, e dell'esperienza necessarie; e
- c) che il valutatore sia indipendente dal processo di decisione di credito, non tenga conto di elementi speculativi nella valutazione del valore dell'attività materiale utilizzata come garanzia reale e documenti in modo chiaro e trasparente il valore dell'attività materiale utilizzata come garanzia reale.

6. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di dotarsi di procedure per controllare che le attività materiali che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, siano adeguatamente assicurate contro il rischio di danni e che il diritto di credito assicurativo sia segregato conformemente all'articolo 12.

7. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di documentare le attività di copertura di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la conformità delle loro politiche creditizie alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo.


8. Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscono la diversificazione del rischio nell'aggregato di copertura in relazione al grado di dettaglio e alla concentrazione sostanziale per le attività non definite ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

#### Articolo 7

##### **Attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell'Unione**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di includere nell'aggregato di copertura attività che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell'Unione.

2. Gli Stati membri, qualora consentano l'inclusione delle attività di cui al paragrafo 1, assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi di verificare che tali attività utilizzate come garanzia reale siano conformi a tutti i requisiti di cui all'articolo 6. Gli Stati membri assicurano che tali attività utilizzate come garanzia reale offrano un livello di sicurezza comparabile a quello delle attività utilizzate come garanzia reale ubicate nell'Unione e assicurano che il realizzo di tali attività utilizzate come garanzia reale sia legalmente esecutivo secondo modalità equivalenti, negli effetti, al realizzo delle attività utilizzate come garanzia reale ubicate nell'Unione.



## Articolo 8

**Strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo**

Gli Stati membri possono prevedere norme per quanto riguarda l'uso di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo nell'ambito delle quali obbligazioni garantite emesse da un ente creditizio appartenente a un gruppo («obbligazioni garantite emesse internamente») sono utilizzate come attività di copertura per l'emissione esterna di obbligazioni garantite da parte di un altro ente creditizio appartenente al medesimo gruppo («obbligazioni garantite emesse esternamente»). Tali norme comprendono almeno i requisiti seguenti:

- a) le obbligazioni garantite emesse internamente sono vendute all'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite emesse esternamente;
- b) le obbligazioni garantite emesse internamente sono utilizzate come attività di copertura nell'aggregato di copertura per le obbligazioni garantite emesse esternamente e sono iscritte nel bilancio dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite emesse esternamente;
- c) l'aggregato di copertura per le obbligazioni garantite emesse esternamente contiene soltanto obbligazioni garantite emesse internamente da un unico ente creditizio in seno al gruppo;
- d) l'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite emesse esternamente intende venderle a investitori in obbligazioni garantite non appartenenti al gruppo;
- e) sia le obbligazioni garantite emesse internamente che le obbligazioni garantite emesse esternamente rientrano nella classe di merito di credito 1 di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al momento dell'emissione e sono garantite da attività di copertura ammissibili di cui all'articolo 6 della presente direttiva;
- f) nel caso delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, le attività di copertura delle obbligazioni garantite emesse internamente soddisfano i requisiti di ammissibilità e copertura delle obbligazioni garantite emesse esternamente.

Ai fini del primo comma, lettera e), del presente articolo le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, possono consentire che le obbligazioni garantite che rientrano nella classe di merito di credito 2 a seguito di una modifica che ne riduce la classe di merito di credito delle obbligazioni garantite continuino a far parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo a condizione che tali autorità competenti concludano che la modifica della classe di merito di credito non è dovuta a una violazione dei requisiti di autorizzazione stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 19, paragrafo 2. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, notificano successivamente all'ABE qualsiasi decisione a norma del presente paragrafo.

## Articolo 9


**Finanziamento congiunto**

1. Gli Stati membri autorizzano l'uso di attività di copertura ammissibili, originate da un ente creditizio e acquistate da un ente creditizio che emette obbligazioni garantite, come attività di copertura per l'emissione di obbligazioni garantite.

Gli Stati membri disciplinano tali acquisti per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 6 e 12.

2. Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli Stati membri possono consentire trasferimenti mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi della direttiva 2002/47/CE.

3. Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono anche consentire l'uso di attività originate da un'impresa diversa da un ente creditizio come attività di copertura. Qualora esercitino tale opzione, gli Stati membri impongono all'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite di valutare gli standard per la concessione di crediti dell'impresa che ha originato le attività di copertura, o di effettuare essa stessa una valutazione approfondita del merito di credito del debitore.



*Articolo 10***Composizione dell'aggregato di copertura**

Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo norme sulla composizione degli aggregati di copertura. Tali norme stabiliscono, ove pertinente, le condizioni per l'inclusione da parte degli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite delle attività primarie che hanno caratteristiche diverse in termini di caratteristiche strutturali, durata o profilo di rischio nell'aggregato di copertura.

*Articolo 11***Contratti derivati nell'aggregato di copertura**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori consentendo l'inclusione di contratti derivati nell'aggregato di copertura solo se sono soddisfatti almeno i requisiti seguenti:

- a) i contratti derivati sono inclusi nell'aggregato di copertura unicamente a fini di copertura del rischio, il loro volume è adeguato in caso di riduzione del rischio coperto e gli stessi sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere;
- b) i contratti derivati sono sufficientemente documentati;
- c) i contratti derivati sono segregati a norma dell'articolo 12;
- d) i contratti derivati non possono essere risolti in caso di insolvenza o risoluzione dell'ente creditizio che ha emesso le obbligazioni garantite;
- e) i contratti derivati rispettano le norme stabilite in conformità del paragrafo 2.

2. Al fine di garantire la conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di contratti derivati inclusi nell'aggregato di copertura. Tali norme precisano:

- a) i criteri di ammissibilità per le controparti nell'operazione di copertura;
- b) la necessaria documentazione da fornire in relazione ai contratti derivati.

*Articolo 12***Segregazione delle attività di copertura**

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano la segregazione delle attività di copertura. Tali norme comprendono come minimo i requisiti seguenti:

- a) tutte le attività di copertura sono sempre identificabili da parte dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- b) tutte le attività di copertura sono soggette a una segregazione giuridicamente vincolante ed esecutiva da parte dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- c) tutte le attività di copertura sono protette da eventuali diritti di credito di terzi e nessuna attività garantita fa parte della massa fallimentare dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite finché non sia soddisfatto il diritto di credito prioritario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Ai fini del primo comma, le attività di copertura comprendono le garanzie reali ricevute in relazione alle posizioni su contratti derivati.

2. La segregazione delle attività di copertura di cui al paragrafo 1 si applica anche in caso di insolvenza o di risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite.

*Articolo 13***Controllore dell'aggregato di copertura**

1. Gli Stati membri possono imporre agli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite di nominare un controllore dell'aggregato di copertura per esercitare un controllo continuo dell'aggregato di copertura per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli da 6 a 12 e da 14 a 17.



2. Laddove si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono norme che regolino almeno gli aspetti seguenti:

- a) la nomina e la revoca del controllore dell'aggregato di copertura;
- b) i criteri di idoneità del controllore dell'aggregato di copertura;
- c) il ruolo e i compiti del controllore dell'aggregato di copertura, anche in caso di insolvenza o di risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- d) l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;
- e) il diritto di accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti del controllore dell'aggregato di copertura.

3. Se gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, il controllore dell'aggregato di copertura è distinto e indipendente dall'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e dal revisore di tale ente creditizio.

Gli Stati membri possono, tuttavia, consentire che un controllore dell'aggregato di copertura («controllore interno dell'aggregato di copertura») non sia separato dall'ente creditizio qualora:

- a) il controllore interno dell'aggregato di copertura sia indipendente dal processo di decisione di credito dell'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite;
- b) fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri garantiscano che il controllore interno dell'aggregato di copertura non possa essere rimosso da tale funzione di controllore dell'aggregato di copertura senza l'approvazione preventiva dell'organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza dell'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite; e
- c) se necessario, il controllore interno dell'aggregato di copertura abbia accesso diretto all'organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza.

4. Gli Stati membri informano l'ABE della decisione di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 14


### Informazione degli investitori

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite forniscano informazioni sui loro programmi di obbligazioni garantite che siano sufficientemente dettagliate da consentire agli investitori di valutare il profilo e i rischi del programma e di eseguire la dovuta diligenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite agli investitori almeno a cadenza trimestrale e comprendano le seguenti informazioni minime sul portafoglio:

- a) il valore dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere;
- b) un elenco dei codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) per tutte le emissioni di obbligazioni garantite nell'ambito di tale programma, alle quali un ISIN è stato attribuito;
- c) la distribuzione geografica e il tipo di attività di copertura, l'entità dei prestiti e il metodo di valutazione;
- d) informazioni dettagliate sul rischio di mercato, compresi il rischio di tasso di interesse e il rischio di tasso di cambio, e sui rischi di credito e di liquidità;
- e) la struttura delle scadenze delle attività di copertura e delle obbligazioni garantite, compreso un quadro generale degli elementi di attivazione dell'estensione delle scadenze, se del caso;
- f) i livelli di copertura richiesta e disponibile e i livelli di eccesso di garanzia legale, contrattuale e volontario;
- g) la percentuale di prestiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default in conformità dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in qualsiasi caso in cui i prestiti siano scaduti da più di novanta giorni.

Gli Stati membri assicurano che, per le obbligazioni garantite emesse esternamente nell'ambito di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo di cui all'articolo 8, le informazioni di cui al primo comma, del presente paragrafo, o un collegamento alle stesse siano forniti agli investitori in relazione a tutte le obbligazioni garantite del gruppo emesse internamente. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite agli investitori almeno su base aggregata.



3. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite di pubblicare sul loro sito web le informazioni messe a disposizione degli investitori in conformità dei paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri non obbligano tali enti creditizi a pubblicare tali informazioni in formato cartaceo.

## SEZIONE II

### REQUISITI DI COPERTURA E DI LIQUIDITÀ

#### Articolo 15

##### Requisiti di copertura

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo che i programmi di obbligazioni garantite soddisfino in ogni momento almeno i requisiti di copertura di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. Tutte le passività delle obbligazioni garantite sono coperte dai diritti di credito connessi alle attività di copertura.

3. Le passività di cui al paragrafo 2 comprendono:

- a) le obbligazioni di pagamento dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere;
- b) le obbligazioni di pagamento di eventuali interessi sulle obbligazioni garantite in essere;
- c) le obbligazioni di pagamento connesse a contratti derivati detenuti in conformità dell'articolo 11; e
- d) i costi previsti relativi alla manutenzione e alla gestione per la liquidazione del programma di obbligazioni garantite.

Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono consentire un calcolo forfettario.

4. Le seguenti attività di copertura sono considerate quale contributo per soddisfare il requisito di copertura:

- a) attività primarie;
- b) attività sostitutive;
- c) attività liquide detenute in conformità dell'articolo 16; e
- d) diritti di credito connessi a contratti derivati detenuti in conformità dell'articolo 11.

I crediti non garantiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default a norma dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 non contribuiscono alla copertura.


5. Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera c), e del paragrafo 4, primo comma, lettera d), gli Stati membri stabiliscono norme in materia di valutazione dei contratti derivati.

6. Il calcolo della copertura richiesta assicura che l'importo nominale aggregato di tutte le attività di copertura sia pari o superiore all'importo nominale aggregato delle obbligazioni garantite in essere («principio nominale»).

Gli Stati membri possono consentire altri principi di calcolo, purché non comportino un rapporto di copertura superiore a quello calcolato applicando il principio nominale.

Gli Stati membri stabiliscono norme sul calcolo di eventuali interessi passivi in relazione a obbligazioni garantite in essere e interessi attivi in relazione alle attività di copertura, che riflettono sani principi prudenziali conformemente alle norme contabili applicabili.

7. In deroga al paragrafo 6, primo comma, gli Stati membri possono, in un modo che rifletta sani principi prudenziali e conformemente alle norme contabili applicabili, consentire che futuri interessi attivi sull'attività di copertura al netto di futuri interessi passivi sulla corrispondente obbligazione garantita siano presi in considerazione per bilanciare eventuali carenze di copertura dell'obbligazione di pagamento del capitale connessa all'obbligazione garantita, laddove vi sia una stretta corrispondenza quale definita nel regolamento delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 575/2013, alle condizioni seguenti:





- a) i pagamenti ricevuti durante il ciclo di vita dell'attività di copertura e necessari per la copertura dell'obbligazione di pagamento connessa all'obbligazione garantita corrispondente sono segregati conformemente all'articolo 12 o sono inclusi nell'aggregato di copertura sotto forma di attività di copertura di cui all'articolo 6 fino a quando i pagamenti diventino esigibili; e
- b) il pagamento anticipato dell'attività di copertura è possibile soltanto mediante l'esercizio dell'opzione di consegna, quale definita nel regolamento delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso delle obbligazioni garantite redimibili alla pari dall'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, mediante il pagamento, da parte del debitore dell'attività di copertura, almeno dell'importo nominale dell'obbligazione garantita rimborsata anticipatamente.
8. Gli Stati membri provvedono a che il calcolo delle attività di copertura e delle passività si basi sulla stessa metodologia. Gli Stati membri possono consentire metodologie di calcolo diverse per il calcolo delle attività di copertura da un lato, e delle passività dall'altro, a condizione che l'uso di tali diverse metodologie non comporti un rapporto di copertura superiore a quello calcolato utilizzando la stessa metodologia per il calcolo sia delle attività di copertura che delle passività.

#### Articolo 16

#### **Requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori esigendo che l'aggregato di copertura comprenda in ogni momento una riserva di liquidità costituita da attività liquide disponibili per coprire il deflusso netto di liquidità del programma di obbligazioni garantite.
2. La riserva di liquidità dell'aggregato di copertura copre il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità per il periodo dei successivi 180 giorni.
3. Gli Stati membri assicurano che la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia composta dai seguenti tipi di attività, segregati conformemente all'articolo 12 della presente direttiva:
- a) attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma del regolamento delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che siano state valutate a norma di tale regolamento delegato e non emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami;
- b) esposizioni di breve durata verso enti creditizi che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2, o depositi a breve termine presso enti creditizi che siano classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli Stati membri possono limitare i tipi di attività liquide da utilizzare ai fini di cui al primo comma, lettere a) e b).

Gli Stati membri assicurano che i crediti non garantiti da esposizioni considerate in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 non possano contribuire alla riserva di liquidità dell'aggregato di copertura.

4. Nel caso in cui l'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite sia soggetto a requisiti di liquidità stabiliti in altri atti giuridici dell'Unione che determinano una sovrapposizione con la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento dei paragrafi 1, 2 e 3 per il periodo previsto da tali atti giuridici dell'Unione. Gli Stati membri possono avvalersi di tale opzione solo fino alla data in cui diventi applicabile una modifica di tali atti giuridici dell'Unione intesa a eliminare tale sovrapposizione e, nel caso in cui si avvalgano di tale opzione, informano la Commissione e l'ABE.

5. Gli Stati membri possono consentire che il calcolo del capitale per le strutture delle scadenze estensibili sia basato sulla data di scadenza finale conformemente ai termini e condizioni dell'obbligazione garantita.

6. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 1 non si applichi alle obbligazioni garantite che sono soggette agli obblighi di compensazione.



## Articolo 17

**Condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili**

1. Gli Stati membri possono consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili laddove la tutela degli investitori sia assicurata almeno dagli elementi seguenti:
  - a) le scadenze possono essere estese soltanto sulla base di elementi di attivazione obiettivi precisati nel diritto nazionale, e non a discrezione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
  - b) gli elementi di attivazione dell'estensione delle scadenze sono precisati nei termini e condizioni contrattuali dell'obbligazione garantita;
  - c) le informazioni fornite agli investitori circa la struttura delle scadenze sono sufficienti a permettere loro di determinare il rischio delle obbligazioni garantite e contengono una descrizione dettagliata:
    - i) degli elementi di attivazione dell'estensione delle scadenze;
    - ii) delle conseguenze per quanto concerne l'estensione delle scadenze dell'insolvenza o della risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
    - iii) del ruolo delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, e, se del caso, dell'amministratore speciale per quanto riguarda l'estensione delle scadenze;
  - d) la data di scadenza finale dell'obbligazione garantita è determinabile in qualsiasi momento;
  - e) in caso di insolvenza o risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, le estensioni delle scadenze non pregiudicano il rango degli investitori in obbligazioni garantite né invertono la sequenza delle scadenze originarie programmate delle obbligazioni garantite;
  - f) l'estensione delle scadenze non modifica le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite per quanto concerne la doppia rivalsa di cui all'articolo 4 e la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale di cui all'articolo 5.
2. Gli Stati membri che consentono l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili ne danno notifica all'ABE.


## TITOLO III

**VIGILANZA PUBBLICA DELLE OBBLIGAZIONI GARANTITE**

## Articolo 18

**Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo che l'emissione di obbligazioni garantite sia soggetta alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
2. Ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano una o più autorità competenti. Essi comunicano alla Commissione e all'ABE le autorità designate indicandone la ripartizione delle funzioni e dei compiti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 controllino l'emissione di obbligazioni garantite per valutarne la conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite registrino tutte le loro operazioni in relazione al programma di obbligazioni garantite e dispongano di sistemi e processi di documentazione adeguati e appropriati.
5. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 del presente articolo di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, di indagare su eventuali violazioni di tali requisiti, e di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 23.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 dispongano delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.



## Articolo 19

**Autorizzazione dei programmi di obbligazioni garantite**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo l'ottenimento di un'autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite prima dell'emissione di obbligazioni garantite nell'ambito di tale programma. Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere tale autorizzazione alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti relativi all'autorizzazione di cui al paragrafo 1, che comprendono almeno gli elementi seguenti:
  - a) un adeguato programma delle operazioni che indichi l'emissione di obbligazioni garantite;
  - b) politiche, processi e metodologie adeguati volti a tutelare gli investitori per quanto concerne l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura;
  - c) dirigenti e personale dedicati al programma di obbligazioni garantite che dispongano di adeguate qualifiche e conoscenze per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni garantite e l'amministrazione del programma di obbligazioni garantite;
  - d) un assetto amministrativo dell'aggregato di copertura e il relativo controllo in modo da soddisfare i requisiti applicabili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.

## Articolo 20

**Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in caso di insolvenza o di risoluzione**

1. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborano con l'autorità di risoluzione in caso di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite, procedendo come minimo alla verifica della sana e continua gestione del programma di obbligazioni garantite durante il periodo in cui si svolge la procedura di risoluzione.
2. Gli Stati membri possono disporre la nomina di un amministratore speciale per assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite, che proceda come minimo alla verifica della sana e continua gestione del programma di obbligazioni garantite durante il periodo necessario.

Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri possono esigere che le loro autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, approvino la nomina e la revoca dell'amministratore speciale. Gli Stati che si avvalgano di tale facoltà esigono come minimo che tali autorità competenti siano consultate per quanto riguarda la nomina e la revoca dell'amministratore speciale.

3. Nel caso in cui dispongano la nomina di un amministratore speciale in conformità al paragrafo 2, gli Stati membri adottano norme che fissano i compiti e le responsabilità di tale amministratore speciale almeno per quanto riguarda:
  - a) l'estinzione delle passività connesse alle obbligazioni garantite;
  - b) la gestione e la realizzazione delle attività di copertura, compreso il loro trasferimento, insieme alle passività connesse alle obbligazioni garantite, ad un altro ente creditizio emittente di obbligazioni garantite;
  - c) gli atti giuridici necessari per la corretta gestione dell'aggregato di copertura, per il controllo continuo della copertura delle passività connesse alle obbligazioni garantite, per l'avvio di un procedimento per riportare le attività nell'aggregato di copertura e per il trasferimento delle attività residue alla massa fallimentare dell'ente creditizio che ha emesso le obbligazioni garantite dopo che tutte le passività connesse alle obbligazioni garantite sono state liquidate.

Ai fini del primo comma, lettera c), in caso di insolvenza dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, gli Stati membri possono consentire a un amministratore speciale di operare in virtù dell'autorizzazione detenuta dall'ente creditizio rispettando gli stessi requisiti operativi.

4. Gli Stati membri assicurano il coordinamento e lo scambio di informazioni ai fini della procedura di insolvenza o di risoluzione tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, l'amministratore speciale, qualora sia stato nominato, e, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione.



## Articolo 21

**Segnalazione alle autorità competenti**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di segnalare alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 2 sui programmi di obbligazioni garantite. Tali segnalazioni sono effettuate a intervalli regolari e su richiesta di tali autorità competenti. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alla frequenza delle segnalazioni periodiche.
2. Gli obblighi di segnalazione da stabilire a norma del paragrafo 1 prescrivono che le informazioni fornite includano almeno le informazioni seguenti:
  - a) ammissibilità delle attività e requisiti dell'aggregato di copertura in conformità degli articoli da 6 a 11;
  - b) segregazione delle attività di copertura in conformità dell'articolo 12;
  - c) se applicabile, il funzionamento del controllore dell'aggregato di copertura in conformità dell'articolo 13;
  - d) requisiti di copertura in conformità dell'articolo 15;
  - e) riserva di liquidità dell'aggregato di copertura in conformità dell'articolo 16;
  - f) se applicabile, le condizioni per le strutture delle scadenze estensibili in conformità dell'articolo 17.
3. Gli Stati membri adottano norme riguardo alle informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 2 effettuata dagli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, in caso di insolvenza o di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite.

## Articolo 22


**Poteri delle autorità competenti ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori conferendo alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che sono necessari per svolgere le funzioni di vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i seguenti:
  - a) il potere di concedere o rifiutare l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19;
  - b) il potere di rivedere regolarmente il programma di obbligazioni garantite per valutare la conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva;
  - c) il potere di effettuare ispezioni in loco ed extra loco;
  - d) il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative conformemente alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 23;
  - e) il potere di adottare e di attuare orientamenti di vigilanza relativi all'emissione di obbligazioni garantite.

## Articolo 23

**Sanzioni amministrative e altre misure amministrative**

1. Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono adeguate sanzioni amministrative e altre misure amministrative che si applicano almeno nelle situazioni seguenti:
  - a) l'ente creditizio ha ottenuto l'autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite mediante false dichiarazioni o altro mezzo irregolare;
  - b) l'ente creditizio non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite;
  - c) l'ente creditizio emette obbligazioni garantite senza aver ottenuto l'autorizzazione in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 19;



- d) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 4;
- e) l'ente creditizio emette obbligazioni garantite che non soddisfano i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 5;
- f) l'ente creditizio emette obbligazioni garantite che non sono garantite in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 6;
- g) l'ente creditizio emette obbligazioni garantite che sono garantite da attività ubicate al di fuori dell'Unione in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 7;
- h) l'ente creditizio garantisce le obbligazioni garantite in una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 8;
- i) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non rispetta le condizioni per il finanziamento congiunto di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 9;
- j) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di composizione dell'aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 10;
- k) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti relativi ai contratti derivati nell'aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 11;
- l) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di segregazione delle attività di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 12;
- m) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 14;
- n) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite omette in modo ripetuto o persistente di mantenere una riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 16;
- o) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili non rispetta le condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 17;
- p) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte sui propri obblighi, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 21, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non prevedere sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tali casi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.

2. Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive e prevedono almeno:

- a) la revoca dell'autorizzazione del programma di obbligazioni garantite;
- b) una dichiarazione pubblica indicante l'identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all'articolo 24;
- c) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- d) sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 siano effettivamente eseguite.

4. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, tengano conto di tutte le circostanze seguenti, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, anche in riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica;



- d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione dalla stessa persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati;
- e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
- f) il livello di cooperazione con le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- h) le conseguenze sistemiche effettive o potenziali della violazione.

5. Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri provvedono altresì a che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, applichino le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 ai membri dell'organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

6. Gli Stati membri assicurano che, prima di adottare qualsiasi decisione di imporre le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, abbiano concesso alla persona fisica o giuridica interessata la possibilità di essere ascoltata. Nell'adottare tali misure amministrative è possibile derogare al diritto della persona interessata di essere ascoltata qualora sia necessaria un'azione urgente per evitare perdite significative da parte di terzi o ingenti danni al sistema finanziario. In tali casi alla persona interessata è data la possibilità di essere ascoltata quanto prima dopo l'adozione della misura amministrativa e, se necessario, tale misura è rivista.

7. Gli Stati membri assicurano che la decisione di imporre le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.

#### Articolo 24

##### **Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative**

1. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva comprendano norme che impongano la pubblicazione senza indebito ritardo delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. Gli stessi obblighi si applicano nei casi in cui uno Stato membro decida di prevedere sanzioni penali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma.

2. Le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 impongono come minimo la pubblicazione di ogni decisione contro la quale non possa essere presentato ricorso o non possa più essere presentato ricorso e che sia adottata per la violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tale pubblicazione includa informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione o la misura. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri assicurano inoltre che tali informazioni siano pubblicate senza indebito ritardo dopo che il destinatario è stato informato della sanzione o della misura come pure della pubblicazione della decisione che impone una sanzione o una misura sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

4. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di una decisione di imporre sanzioni o altre misure contro le quali sia stato presentato ricorso, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 pubblicano senza indebito ritardo sui propri siti web ufficiali anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

5. Gli Stati membri assicurano che in tutti i casi indicati di seguito le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, pubblichino la decisione di imporre sanzioni o misure in forma anonima e secondo le modalità previste dal diritto nazionale:

- a) quando la sanzione o la misura è imposta a una persona fisica e la pubblicazione dei dati personali è ritenuta sproporzionata;
- b) quando la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
- c) quando la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti creditizi o alle persone fisiche coinvolte.



6. Se pubblica la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima, lo Stato membro può consentire il rinvio della pubblicazione dei dati pertinenti.
7. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata anche la sentenza definitiva di annullamento della decisione che impone una sanzione o una misura.
8. Gli Stati membri provvedono a che la pubblicazione di cui ai paragrafi da 2 a 6 rimanga sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data della pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale unicamente per il periodo necessario e conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tale periodo di conservazione è determinato tenendo conto dei termini di prescrizione stabiliti dalla legislazione degli Stati membri interessati, ma non supera in ogni caso i dieci anni.
9. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, informano l'ABE di tutte le sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte, compresi, se del caso, gli eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ricevano le informazioni e i dettagli della sentenza definitiva in relazione a ogni sanzione penale imposta; tali autorità competenti li trasmettano anche all'ABE.
10. L'ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse a norma del paragrafo 9 del presente articolo.

#### Articolo 25

##### Obblighi di collaborazione


1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, operino in stretta collaborazione con le autorità competenti che esercitano la vigilanza generale degli enti creditizi in conformità con la pertinente normativa dell'Unione applicabile a tali enti nonché con l'autorità di risoluzione in caso di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite.
2. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, operino in stretta collaborazione tra di loro. Tale collaborazione include lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei compiti di vigilanza delle altre autorità ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, seconda frase, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, comunichino:
  - a) tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un'altra autorità competente designata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2; e
  - b) di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali alle altre autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, in altri Stati membri.
4. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborino con l'ABE, o se del caso con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup>, ai fini della presente direttiva.
5. Ai fini del presente articolo, le informazioni sono considerate essenziali se possono influenzare in misura sostanziale la valutazione dell'emissione di obbligazioni garantite in un altro Stato membro.

#### Articolo 26

##### Obblighi di informativa

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, pubblichino sui propri siti web ufficiali le informazioni seguenti:

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e degli orientamenti generali adottati in relazione all'emissione di obbligazioni garantite;
- b) l'elenco degli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite;
- c) l'elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea» e l'elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea (premium)».

2. Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. Tali informazioni sono aggiornate per tenere conto di ogni cambiamento.

3. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, notificano all'ABE, a cadenza annuale, gli elenchi degli enti creditizi di cui al paragrafo 1, lettera b), e delle obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, lettera c).

#### TITOLO IV

#### MARCHIO

##### Articolo 27

#### Marchio

1. Gli Stati membri provvedono affinché il marchio «obbligazione garantita europea» e la relativa traduzione ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione siano utilizzati solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il marchio «obbligazione garantita europea (premium)» e la relativa traduzione ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione siano utilizzati solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva nonché soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup>.

#### TITOLO V

#### MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE

##### Articolo 28

#### Modifica della direttiva 2009/65/CE

L'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE è così modificato:


(1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 25 % se le obbligazioni sono state emesse prima dell'8 luglio 2019 e soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, in vigore alla data dell'emissione, o nel caso in cui le obbligazioni rientrino nella definizione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29).»;

(2) il terzo comma è soppresso.

<sup>(19)</sup> Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale).





## Articolo 29

**Modifica della direttiva 2014/59/UE**

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, il punto 96 è sostituito dal seguente:

«(96) “obbligazione garantita”: un'obbligazione garantita quale definita all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), o con riferimento a uno strumento emesso prima dell'8 luglio 2022, un'obbligazione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*) come applicabile alla data della sua pubblicazione;

(\*) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29).

(\*\*) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).».

## TITOLO VI

**DISPOSIZIONI FINALI**

## Articolo 30

**Misure transitorie**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le obbligazioni garantite emesse prima dell'8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, in vigore alla data dell'emissione, non siano soggette ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 12, 15, 16, 17 e 19, ma possano continuare ad essere definite obbligazioni garantite a norma della presente direttiva fino alla scadenza.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva vigilino sulla conformità delle obbligazioni garantite emesse prima dell'8 luglio 2022 con i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, in vigore alla data dell'emissione, come pure con i requisiti della presente direttiva in quanto applicabili in conformità del primo comma.


2. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 anche alle emissioni continuate di obbligazioni garantite per le quali l'apertura dell'ISIN è antecedente all'8 luglio 2022 per un periodo massimo di 24 mesi dopo tale data, a condizione che tali emissioni soddisfino tutti i requisiti seguenti:

- a) la data di scadenza dell'obbligazione garantita è antecedente all'8 luglio 2027;
- b) l'entità totale dell'emissione delle emissioni continuate effettuata dopo l'8 luglio 2022 non supera due volte l'entità totale dell'emissione delle obbligazioni garantite in essere a tale data;
- c) l'entità totale dell'emissione dell'obbligazione garantita alla scadenza non supera 6 000 000 000 EUR o importo equivalente nella valuta nazionale;
- d) le garanzie reali sono situate nello Stato membro che applica il paragrafo 1 per affrontare il problema delle obbligazioni garantite.

## Articolo 31

**Riesami e relazioni**

1. Entro l'8 luglio 2024, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa, in merito all'opportunità e alle modalità dell'introduzione di un regime di equivalenza per gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite dei paesi terzi e per gli investitori in tali obbligazioni garantite, tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di obbligazioni garantite, in particolare dello sviluppo di quadri normativi nei paesi terzi.



2. Entro l'8 luglio 2025, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il livello di tutela degli investitori e gli sviluppi in materia di emissione di obbligazioni garantite nell'Unione. Tale relazione include le eventuali raccomandazioni in merito a ulteriori azioni. La relazione include informazioni relative a:

- a) gli sviluppi per quanto concerne il numero di autorizzazioni all'emissione di obbligazioni garantite;
- b) gli sviluppi per quanto concerne il numero di obbligazioni garantite emesse in conformità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva e a norma dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) gli sviluppi per quanto concerne le attività costituite a garanzia dell'emissione di obbligazioni garantite;
- d) gli sviluppi per quanto concerne il livello di eccesso di garanzia;
- e) gli investimenti transfrontalieri in obbligazioni garantite, compresi gli investimenti interni ed esteri da e verso i paesi terzi;
- f) gli sviluppi per quanto concerne l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili;
- g) gli sviluppi per quanto concerne i rischi e i benefici dell'utilizzo di esposizioni a norma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- h) il funzionamento dei mercati delle obbligazioni garantite.

3. Entro l'8 luglio 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle questioni elencate al paragrafo 2.

4. Entro l'8 luglio 2024, dopo aver commissionato e ricevuto uno studio in cui siano valutati i rischi e i benefici derivanti dalle obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili e previa consultazione dell'ABE, la Commissione adotta una relazione e la presenta, unitamente al suddetto studio, al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa.

5. Entro l'8 luglio 2024, la Commissione adotta una relazione sulla possibilità di introdurre uno strumento di doppia rivalsa denominato «titoli garantiti europei» (European secured note, ESN). La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa.

#### Articolo 32

##### Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro l'8 luglio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dall'8 luglio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 33

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 34

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D.M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
T. TUPPURAINEN

**20CE0242**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2163 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2019****che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi  
addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 <sup>(1)</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
- (1) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2020 e 2021.
- (2) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2020, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli anni 2020 e 2021, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

**Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE)  
2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione**

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2020	2021	
78.0020	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° giugno al 30 settembre		54 848
78.0015			Dal 1° ottobre	al 31 maggio	578 315
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre		62 171
78.0075			Dal 1° novembre	al 30 aprile	48 583
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre	al 30 giugno	8 244
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre		94 081
78.0110	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28	Arance	Dal 1° dicembre	al 31 maggio	466 660
78.0120	0805 22 00	Clementine	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	241 919
78.0130	0805 21 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	96 897
78.0160	0805 50 10	Limoni	Dal 1° gennaio al 31 maggio		351 591
78.0155			Dal 1° giugno al 31 dicembre		621 073
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 16 luglio al 16 novembre		214 307
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto		595 028
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre		1 154 623
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile		141 496
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre		106 940
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio		7 166
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 16 maggio al 15 agosto		104 573
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dal 16 giugno al 30 settembre		3 482
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dal 16 giugno al 30 settembre		204 681



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2164 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

**che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a talune sostanze affinché vengano autorizzate e inserite negli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 <sup>(2)</sup> della Commissione. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
- (2) Nelle raccomandazioni relative ai concimi <sup>(3)</sup> il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «biochar», «gusci di molluschi» e «gusci d'uovo» e «acidi umici e fulvici» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato di chiarire la definizione di «carbonato di calcio» figurante in tale allegato.
- (3) Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari <sup>(4)</sup> il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «maltodestrina», «perossido di idrogeno», «terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)», «cloruro di sodio», «cerevisane» e piretrine ottenute da piante diverse dal *Chrysanthemum cinerariaefolium* sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre formulato raccomandazioni in merito alla struttura di tale allegato.
- (4) Nelle raccomandazioni relative ai mangimi <sup>(5)</sup> il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «gomma di guar» come additivo per mangimi, «estratto di castagno» come additivo organolettico e «betaina anidra» per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. In tale allegato il riferimento ad alcuni additivi per insilati è ambiguo ed è necessario chiarirlo per evitare confusione.

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Relazione finale sui concimi III [https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en).

<sup>(4)</sup> Relazione finale sui prodotti fitosanitari IV [https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en).

<sup>(5)</sup> Relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V [https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en).



- (5) Nelle raccomandazioni relative agli alimenti <sup>(6)</sup> il gruppo EGTOP ha concluso che le sostanze «glicerolo» come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di rivestimento delle compresse, «bentonite» come ausiliare di fabbricazione, «(L+) acido lattico» e «idrossido di sodio» come ausiliare di fabbricazione per l'estrazione di proteine vegetali, «gomma di tara in polvere» come addensante e «estratto di luppolo» ed «estratto di colofonia» nella produzione di zucchero sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Per la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato che tali sostanze siano ottenute con il metodo di produzione biologico. Affinché gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adeguarsi a tale nuovo requisito, è opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni.
- (6) Nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 alcuni riferimenti ai nomi degli additivi sono imprecisi ed è necessario chiarirli per evitare confusione.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- 5) l'allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(6)</sup> Relazione finale sugli alimenti IV e relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V [https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en).





## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I


**Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2**

Note:


A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Letame	Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera) Proibito se proveniente da allevamenti industriali
A	Letame essiccato e pollina disidratata	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento liquidi	Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
B	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile
A	Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
A	Residui di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
A	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti	
A	Guano	
A	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
B	Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (!)] non devono provenire da allevamenti industriali I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione Non applicabili alle parti commestibili della coltura



Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
B	Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) Concentrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di sostanza: non rilevabile (2) Non applicabili alle parti commestibili della coltura
A	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Esempi: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
B	Proteine idrolizzate di origine vegetale	
A	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina; iii) fermentazione
A	Segatura e trucioli di legno	Legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A	Cortecce compostate	Legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A	Cenere di legno	Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A	Fosfato naturale tenero	Prodotto definito al punto 7 dell'allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5
A	Fosfato alluminocalcico	Prodotto definito al punto 6 dell'allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)
A	Scorie di defosforazione	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Sale grezzo di potassio o kainite	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato I, A.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio



Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
A	Carbonato di calcio, ad esempio: creta, mar- na, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica	Solo di origine naturale
B	Gusci di molluschi	Solo da attività di pesca sostenibili, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica
B	Gusci d'uovo	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Carbonato di calcio e di magnesio	Solo di origine naturale (ad esempio: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)
A	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale
A	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
A	Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato I, D. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale
A, B	Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero
A	Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
A	Zolfo elementare	Prodotto definito all'allegato I, D.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Oligoelementi	Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Cloruro di sodio	
A	Farina di roccia e argille	
B	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
B	Acidi umici e fulvici	Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua
B	Xilitolo	Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite)
B	Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esosche- letro dei crostacei)	Solo se ottenuta da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica
B	Sedimento ricco di materie organiche forma- tosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambien- te anaerobico (ad esempio sapropel)	Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce Se del caso, l'estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile



Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
B	Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un'ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante	Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all'allegato II Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple»

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).»



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni per l'uso specificate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 <sup>(1)</sup>. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.

**1. Sostanze di origine vegetale o animale**

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Allium sativum (estratto d'aglio)	
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	
Cera d'api	Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura
COS-OGA	
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
Laminarina	L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 <i>quinquies</i> o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 <i>quater</i>
Maltodestrina	
Feromoni	Solo in trappole e distributori
Oli vegetali	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Piretrine	Solo di origine vegetale
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/ grasso di pecora	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini
<i>Salix spp.</i> cortex (estratto di corteccia di salice)	
Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)	


**2. Sostanze di base**

Sostanze di base a base di alimenti (compresi: lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato <sup>(1)</sup> ed <i>Equisetum arvense</i> ecc.)	Solo le sostanze di base definite dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 <sup>(2)</sup> che sono alimenti definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi
--	--

<sup>(1)</sup> Ottenuto da attività di pesca sostenibili o acquacoltura biologica.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).




3. **Microorganismi o sostanze prodotte o derivate da microorganismi**

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microorganismi	Non provenienti da OGM
Spinosad	
Cerevisane	

4. **Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3**

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
Biossido di carbonio	
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	
Fosfato di diammonio	Solo come sostanza attrattiva nelle trappole
Etilene	
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate
Perossido di idrogeno	
Kieselgur (terra diatomacea)	
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
Olio di paraffina	
Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio)	
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied
Sabbia di quarzo	
Cloruro di sodio	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida»
Zolfo»	



## ALLEGATO III

## «ALLEGATO VI

**Additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione animale di cui all'articolo 22, lettera g), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2**

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

## 1. ADDITIVI TECNOLOGICI

a) *Conservanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 200	Acido sorbico	
	E 236	Acido formico	
	E 237	Formiato di sodio	
	E 260	Acido acetico	
	E 270	Acido lattico	
	E 280	Acido propionico	
	E 330	Acido citrico	

b) *Antiossidanti*

Numero di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1b306(i)	Estratti di tocoferolo da oli vegetali	
	1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo	

c) *Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1c322	Lecitine	Soltanto se ottenute da materie prime biologiche
			Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura

d) *Agenti leganti e antiagglomeranti*

Numero di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 412	Gomma di guar	
	E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)



Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 551b	Silice colloidale	
E 551c	Kieselgur (terra diatomacea, purificata)	
Im558i	Bentonite	
E 559	Argille caoliniche esenti da amianto	
E 560	Miscele naturali di steatite e clorite	
E 561	Vermiculite	
E 562	Sepiolite	
E 566	Natrolite-fonolite	
1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
E 599	Perlite	

e) *Additivi per insilati*

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
1k 1k236	Enzimi, microrganismi Acido formico	Impiego per la produzione di insilati quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione L'impiego di acido formico, acido propionico e dei loro sali di sodio nella produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
1k237	Formiato di sodio	
1k280	Acido propionico	
1k281	Propionato di sodio	

## 2. ADDITIVI ORGANOLETICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli
2b	<i>Castanea sativa</i> Mill.: estratto di castagno	

## 3. ADDITIVI NUTRIZIONALI

a) *Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile*

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
3a	Vitamine e provitamine	Derivate da prodotti agricoli Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura






Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
		Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione
3a920	Betaina anidra	Solo per gli animali monogastrici Solo di origine naturale e se disponibile di origine biologica

b) *Composti di oligoelementi*

	N. di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E1 Ferro		
	3b101	Carbonato di ferro (II) (siderite)	
	3b103	Solfato di ferro (II) monoidrato	
	3b104	Solfato di ferro (II) eptaidrato	
	3b201	Ioduro di potassio	
	3b202	Iodato di calcio, anidro	
	3b203	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
	3b301	Acetato di cobalto (II) tetraidrato	
	3b302	Carbonato di cobalto (II)	
	3b303	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	
	3b304	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti	
	3b305	Solfato di cobalto (II) eptaidrato	
	3b402	Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato	
	3b404	Ossido di rame (II)	
	3b405	Solfato di rame (II) pentaidrato	
	3b409	Dicloruro di rame triidrossido (TBCC)	
	3b502	Ossido di manganese (II)	
	3b503	Solfato manganoso, monoidrato	
	3b603	Ossido di zinco	
	3b604	Solfato di zinco eptaidrato	



	N. di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	3b605	Solfato di zinco monoidrato	
	3b609	Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC)	
	3b701	Molibdato di disodio diidrato	
	3b801	Selenito di sodio	
	3b810, 3b811, 3b8.12, 3b813 e 3b817	Lievito al selenio inattivato	

## 4. ADDITIVI ZOOTECCNICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microrganismi nella categoria degli "Additivi zootecnici»"	



## ALLEGATO IV


## «ALLEGATO VIII

**Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 27 bis, lettera a)**


## SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008
		di origine vegetale	di origine animale	
E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
E 160b*	Annatto, Bissina, Norbissina		X	Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	X	X	Escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti
E 220	Anidride solforosa	X	X (solo per idromele)	Nei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e nell'idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO <sub>2</sub> )
E 223	Metabisolfito di sodio		X	Crostacei
E 224	Metabisolfito di potassio	X	X (solo per idromele)	In vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l'aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO <sub>2</sub> )
E 250	Nitrito di sodio		X	Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 252. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO <sub>2</sub> : 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 50 mg/kg
E 252	Nitrato di potassio		X	Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 250. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO <sub>3</sub> : 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>3</sub> : 50 mg/kg



Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008
		di origine vegetale	di origine animale	
E 270	Acido lattico	X	X	
E 290	Biossido di carbonio	X	X	
E 296	Acido malico	X		
E 300	Acido ascorbico	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne
E 301	Ascorbato di sodio		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne in associazione con nitrati e nitriti
E 306(*)	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante
E 322(*)	Lecitine	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari Soltanto se ottenute da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenute da materie prime biologiche.
E 325	Lattato di sodio		X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330	Acido citrico	X	X	
E 331	Citrati di sodio	X	X	
E 333	Citrati di calcio	X		
E 334	Acido tartarico (L(+)-)	X	X (solo per idromele)	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: idromele
E 335	Tartrati di sodio	X		
E 336	Tartrati di potassio	X		
E 341 (i)	Fosfato monocalcico	X		Agente lievitante per farina fermentante
E 392*	Estratti di rosmarino	X	X	Soltanto se ottenuti da produzione biologica
E 400	Acido alginico	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 401	Alginato di sodio	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 402	Alginato di potassio	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 406	Agar-agar	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 407	Carragenina	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 410*	Farina di semi di carube	X	X	Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.



Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008
		di origine vegetale	di origine animale	
E 412*	Gomma di guar	X	X	Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.
E 414*	Gomma arabica	X	X	Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.
E 415	Gomma di xantano	X	X	
E 417	Gomma di tara in polvere	X	X	Addensante Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.
E 418	Gomma di gellano	X	X	Solo la forma ad alto tasso di acide Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.
E 422	Glicerolo	X	X	Solo di origine vegetale Soltanto se ottenuto da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per estratti vegetali, aromi, agente umidificante per capsule di gelatina e pellicola di rivestimento di compresse
E 440 (i)*	Pectina	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 464	Idrossipropilmetil-cellulosa	X	X	Materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	X	X	
E 501	Carbonati di potassio	X		
E 503	Carbonati di ammonio	X		
E 504	Carbonati di magnesio	X		
E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	X		Eccipiente
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del «Laugengebäck» e correzione dell'acidità negli aromi biologici
E 551	Biossido di silicio	X	X	Per erbe e spezie in polvere essiccate, aromi e propoli
E 553b	Talco	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: trattamento superficiale delle salsicce
E 901	Cera d'api	X		Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Cera d'api da produzione biologica
E 903	Cera di carnauba	X		Come agente di rivestimento per prodotti dolciari Come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi (direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione) (1). Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.




Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008
		di origine vegetale	di origine animale	
E 938	Argon	X	X	
E 939	Elio	X	X	
E 941	Azoto	X	X	
E 948	Ossigeno	X	X	
E 968	Eritritolo	X	X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico


(<sup>1</sup>) Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 184 del 15.7.2017, pag. 33).

SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE E ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

Denominazione	Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale	Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008
Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
Cloruro di calcio	X		Coagulante
Carbonato di calcio	X		
Idrossido di calcio	X		
Solfato di calcio	X		Coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
Carbonato di potassio	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: essiccazione dell'uva
Carbonato di sodio	X	X	
Acido lattico		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia
(L+) Acido lattico da fermentazione	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: per la preparazione di estratti di proteine vegetali
Acido citrico	X	X	
Idrossido di sodio	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: Per la produzione di zucchero; per la produzione di olio esclusa la produzione di olio di oliva; per la preparazione di estratti di proteine vegetali
Acido solforico	X	X	Produzione di gelatina Produzione di zucchero(i)
Estratto di luppolo	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero. Se disponibile di origine biologica.




Denominazione	Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale	Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008
Estratto di colofonia di pino	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero. Se disponibile di origine biologica.
Acido cloridrico		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina; regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Perossido di idrogeno		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Biossido di carbonio	X	X	
Azoto	X	X	
Etanolo	X	X	Solvente
Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	X		
Caseina	X		
Gelatina	X		
Colla di pesce	X		
Oli vegetali	X	X	Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
Carbone attivato	X		
Talco	X		Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b
Bentonite	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: collante per idromele
Cellulosa	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Terra diatomacea	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Perlite	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Gusci di nocchie	X		
Farina di riso	X		
Cera d'api	X		Distaccante Cera d'api da produzione biologica



Denominazione	Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale	Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008
Cera di carnauba	X		Distaccante Soltanto se ottenuta da produzione biologica Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.
Acido acetico/acetato		X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica Solo per la trasformazione del pesce. Da fermentazione naturale. Non ottenuto o derivato da OGM
Tiamina cloridrato	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fosfato di diammonio	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fibre di legno	X	X	L'origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

## SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

Denominazione	Lievito primario	Preparazioni/ formulazioni di lievito	Condizioni specifiche
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	Per la filtrazione Soltanto se ottenuta da produzione biologica
Carbonato di sodio	X	X	Per regolare il pH
Oli vegetali	X	X	Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni. Soltanto se ottenuti da produzione biologica.»





## ALLEGATO V

## «ALLEGATO VIII bis

**Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater**


Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione	— Aria — Ossigeno gassoso	
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione	— Perlite — Cellulosa — Terra diatomacea	Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte
Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria	— Azoto — Anidride carbonica — Argo	
Punti 5, 15 e 21: Utilizzo	— Lieviti <sup>(1)</sup> , scorze di lieviti	
Punto 6: Utilizzo	— Fosfato diammonico — Cloridrato di tiamina — Autolisati di lievito	
Punto 7: Utilizzo	— Anidride solforosa — Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio	a) Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; b) il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1° agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.
Punto 9: Utilizzo	— Carbone per uso enologico	
Punto 10: Chiarificazione	— Gelatina alimentare <sup>(2)</sup> — Proteine vegetali provenienti da frumento o piselli <sup>(2)</sup> — Colla di pesce <sup>(2)</sup> — Albumina d'uovo <sup>(2)</sup> — Tannini <sup>(2)</sup> — Proteine di patate <sup>(2)</sup> — Estratti proteici di lieviti <sup>(2)</sup> — Caseina — Chitosano derivato da <i>Aspergillus niger</i> — Caseinato di potassio — Diossido di silicio — Bentonite — Enzimi pectolitici	



Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione	— Acido lattico — Acido L (+) tartarico	
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione	— Acido L (+) tartarico — Carbonato di calcio — Tartrato neutro di potassio — Bicarbonato di potassio	
Punto 14: Aggiunta	— Resina di pino di Aleppo	
Punto 17: Utilizzo	— Batteri lattici	
Punto 19: Aggiunta	— Acido L-ascorbico	
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento	— Azoto	
Punto 23: Aggiunta	— Biossido di carbonio	
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino	— Acido citrico	
Punto 25: Aggiunta	— Tannini <sup>(1)</sup>	
Punto 27: Aggiunta	— Acido metatartarico	
Punto 28: Utilizzo	— Gomma d'acacia (gomma arabica) <sup>(2)</sup>	
Punto 30: Utilizzo	— Bitartrato di potassio	
Punto 31: Utilizzo	— Citrato rameico	
Punto 35: Utilizzo	— Mannoproteine di lieviti	
Punto 38: Utilizzo	— Pezzi di legno di quercia	
Punto 39: Utilizzo	— Alginato di potassio	
Punto 44: Utilizzo	— Chitosano derivato da <i>Aspergillus niger</i>	
Punto 51: Utilizzo	— Leviti inattivati	
Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009	— Solfato di calcio	Solo per "vino generoso" o "vino generoso de licor"

(1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2165 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possano essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup>, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione deve decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) La decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione <sup>(3)</sup> ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, l'immissione sul mercato dell'olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.
- (5) Il 2 luglio 2019 la società Ovalie Innovation («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche dell'olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di ridurre il livello minimo dell'acido oleico dall'attuale 8,0 % al 7,0 %.
- (6) Il richiedente ha motivato la richiesta affermando che la modifica è necessaria al fine di riflettere la variazione naturale dei livelli di acido oleico osservati nella pianta *Coriandrum sativum*.
- (7) La Commissione non ritiene necessario che la domanda attuale sia sottoposta a una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. L'acido oleico è la principale componente naturale dell'olio d'oliva. Esso è naturalmente presente, a livelli identici a quelli proposti per il nuovo alimento, in una serie di altri alimenti di base che da molto tempo vantano un consumo sicuro.
- (8) La modifica proposta dei livelli dell'acido oleico dell'olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* non modifica le conclusioni della valutazione della sicurezza effettuata dall'Autorità <sup>(5)</sup>, che ne ha sostenuto l'autorizzazione con la decisione di esecuzione 2014/155/UE. È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum*» con il livello proposto per l'acido oleico.


<sup>(1)</sup> GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2013;11(10):3422.



- (9) Le informazioni contenute nella domanda forniscono motivi sufficienti per stabilire che le modifiche proposte delle specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum*» sono conformi all'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati, quale previsto all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, contenente il riferimento al nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum*, è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN




## ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la voce «Olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum*» figurante nella tabella 2, Specifiche, è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Olio di semi di coriandolo da <i>Coriandrum sativum</i>	<p><b>Descrizione/definizione</b>  L'olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi che è prodotto dai semi della pianta di coriandolo <i>Coriandrum sativum</i> L.  Colore giallognolo, sapore tenue  N. CAS: 8008-52-4  Composizione in acidi grassi  Acido palmitico (C16:0): 2-5 %  Acido stearico (C18:0): &lt; 1,5 %  Acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 %  Acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 %  Acido linoleico (C18:2): 12-19 %  Acido α-linoleico (C18:3): &lt; 1,0 %  Acidi grassi trans: ≤ 1,0 %</p> <p><b>Purezza</b>  Indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474  Indice di acidità: ≤ 2,5 mg KOH/g  Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg  Indice di iodio: 88-110 unità  Indice di saponificazione: 179-200 mg KOH/g  Sostanze insaponificabili: ≤ 15 g/kg».</p>

20CE0245



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2166 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 dicembre 2019**

**che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l'inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione<sup>(2)</sup> istituisce elenchi di paesi terzi e territori le cui disposizioni di vigilanza e di regolamentazione sono ritenute equivalenti alle corrispondenti disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicate nell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2) La Commissione ha condotto ulteriori valutazioni delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicabili agli enti creditizi in taluni paesi terzi e territori. Tramite queste valutazioni la Commissione ha potuto stabilire se tali disposizioni siano o meno equivalenti al fine di stabilire il trattamento da riservare alle pertinenti categorie di esposizioni di cui agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni di regolamentazione e di vigilanza vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l'integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l'effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza; l'effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell'Unione, le disposizioni di vigilanza e di regolamentazione del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari.
- (4) Nelle sue valutazioni la Commissione ha preso in considerazione l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione della Serbia e della Corea del Sud successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione<sup>(3)</sup> e ha tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili, compresa la valutazione effettuata dall'Autorità bancaria europea, che ha raccomandato che i quadri di regolamentazione e di vigilanza applicabili agli enti creditizi nei predetti paesi terzi siano considerati equivalenti al quadro giuridico dell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione rileva inoltre che la Serbia ha migliorato in modo significativo il suo quadro di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e che sono in corso ulteriori sforzi in questa direzione.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 del 14.2.2019, pag. 3)



- (5) La Commissione ha concluso che in Serbia e in Corea del Sud vigono disposizioni di vigilanza e di regolamentazione che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza che sono almeno equivalenti agli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi in Serbia e in Corea del Sud almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (6) Di conseguenza è opportuno che la decisione di esecuzione 2014/908/UE sia modificata includendo la Serbia e la Corea del Sud nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti al regime dell'Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi degli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (7) Gli elenchi dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono esaustivi. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella decisione di esecuzione 2014/908/UE, tenuto conto, in particolare, dello sviluppo delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione nell'Unione e sul piano mondiale e alla luce della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia.
- (8) Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati da I a V della decisione di esecuzione 2014/908/UE dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla decisione di esecuzione 2014/908/UE. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/908/UE è così modificata:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione;
- 3) l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione  
La president  
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

«ALLEGATO I

**Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 1 (enti creditizi)**

- (1) Argentina
- (2) Australia
- (3) Brasile
- (4) Canada
- (5) Cina
- (6) Isole Færøer
- (7) Groenlandia
- (8) Guernsey
- (9) Hong Kong
- (10) India
- (11) Isola di Man
- (12) Giappone
- (13) Jersey
- (14) Messico
- (15) Monaco
- (16) Nuova Zelanda
- (17) Arabia Saudita
- (18) Serbia
- (19) Singapore
- (20) Sud Africa
- (21) Corea del Sud
- (22) Svizzera
- (23) Turchia
- (24) USA»





ALLEGATO II

ALLEGATO IV

**Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 4 (enti creditizi)**

- 1) Argentina
- 2) Australia
- 3) Brasile
- 4) Canada
- 5) Cina
- 6) Isole Færøer
- 7) Groenlandia
- 8) Guernsey
- 9) Hong Kong
- 10) India
- 11) Isola di Man
- 12) Giappone
- 13) Jersey
- 14) Messico
- 15) Monaco
- 16) Nuova Zelanda
- 17) Arabia Saudita
- 18) Serbia
- 19) Singapore
- 20) Sud Africa
- 21) Corea del Sud
- 22) Svizzera
- 23) Turchia
- 24) USA'



## ALLEGATO III

## ALLEGATO V

**Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 5 (enti creditizi e imprese di investimento)**

## Enti creditizi:

- 1) Argentina
- 2) Australia
- 3) Brasile
- 4) Canada
- 5) Cina
- 6) Isole Færøer
- 7) Groenlandia
- 8) Guernsey
- 9) Hong Kong
- 10) India
- 11) Isola di Man
- 12) Giappone
- 13) Jersey
- 14) Messico
- 15) Monaco
- 16) Nuova Zelanda
- 17) Arabia Saudita
- 18) Serbia
- 19) Singapore
- 20) Sud Africa
- 21) Corea del Sud
- 22) Svizzera
- 23) Turchia
- 24) USA

## Imprese di investimento:

- 1) Australia
- 2) Brasile
- 3) Canada
- 4) Cina
- 5) Hong Kong
- 6) Indonesia
- 7) Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators))
- 8) Messico
- 9) Corea del Sud
- 10) Arabia Saudita
- 11) Singapore
- 12) Sud Africa
- 13) USA

20CE0246



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2167 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

**che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione <sup>(3)</sup> prevedono che il gestore della rete nominato conformemente a tali regolamenti debba predisporre e tenere aggiornato il piano strategico della rete.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 677/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 il piano strategico della rete deve essere adottato dalla Commissione previa convalida da parte del consiglio di gestione della rete.
- (3) Il 27 giugno 2019 il consiglio di gestione della rete ha convalidato il piano strategico della rete per il periodo 2020-2029. Tale periodo è allineato ai periodi di riferimento pertinenti e copre il periodo di nomina del gestore della rete.
- (4) È opportuno che il piano strategico della rete sia approvato.
- (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza prima dell'inizio del periodo contemplato dal piano strategico della rete.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il piano strategico della rete 2020-2029 convalidato dal consiglio di gestione della rete nella sua 25ª riunione del 27 giugno 2019 <sup>(5)</sup> è approvato.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(1)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029, pubblicato come documento NMB/19/25/7 sul sito web del gestore della rete: <https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents>.



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2168 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

**relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 677/2011 <sup>(2)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 <sup>(3)</sup> della Commissione istituiscono un consiglio di gestione della rete al fine di monitorare e orientare l'esecuzione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo. Essi istituiscono altresì una cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi al fine di garantire la gestione efficace delle crisi a livello di rete.
- (1) Al fine di garantirne l'efficiente funzionamento, il presidente, i vicepresidenti e i membri del consiglio di gestione della rete, nonché i loro supplenti, e i membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché i loro supplenti, dovrebbero essere nominati per la durata di almeno un periodo di riferimento del sistema di prestazioni, ossia dal 2020 al 2024 inclusi, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) Nell'aprile 2019 le entità che devono essere rappresentate nel consiglio di gestione della rete hanno proposto i candidati a membro con diritto di voto del consiglio di gestione della rete, nonché i rispettivi candidati al ruolo di supplente. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, gli Stati membri sono stati consultati e hanno espresso il loro parere sulle proposte di nomina.
- (3) Nell'ottobre 2019 i candidati a membro con diritto di voto hanno proposto il candidato a presidente e due candidati a vicepresidente del nuovo consiglio di gestione della rete.
- (4) Nel novembre 2019, a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, Eurocontrol ha proposto i candidati a membro senza diritto di voto del nuovo consiglio di gestione della rete in rappresentanza dei fornitori di servizi di navigazione aerea dei paesi associati.
- (5) Nell'aprile 2019 le organizzazioni che devono essere rappresentate nella cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi hanno proposto le proprie nomine per la cellula.
- (6) Conformemente a tali proposte è ora opportuno nominare il presidente, i vicepresidenti e i membri del consiglio di gestione della rete, nonché i loro supplenti, e i membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché i loro supplenti.
- (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza prima dell'inizio del periodo pertinente per le nomine in questione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>,


<sup>(1)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le persone elencate nell'allegato I sono nominate, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, al ruolo di presidente, vicepresidenti e membri del consiglio di gestione della rete, nonché rispettivi supplenti.

*Articolo 2*


Le persone elencate nell'allegato II sono nominate, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, al ruolo di membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché rispettivi supplenti.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019


*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

## MEMBRI CON E SENZA DIRITTO DI VOTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA RETE E RISPETTIVI SUPPLEMENTI

Presidente:	Simon HOCQUARD Direttore generale CANSO	
1° Vicepresidente:	Sylviane LUST Direttrice generale AIRE	
2° Vicepresidente:	Luc LAVEYNE Consigliere senior ACI Europe	
Utenti dello spazio aereo		
	Membri con diritto di voto	Membri supplenti
AIRE/ERA	Sylviane LUST Direttrice generale Airlines International Representation in Europe (AIRE)	Russell DUDLEY Dirigente Politiche e tecnica European Regions Airline Association (ERA)
A4E	Francis RICHARDS Dirigente ATM EasyJet Airline Company Limited	Choorah SINGH Direttore operativo Laudamotion
IATA	Giancarlo BUONO Direttore regionale Sicurezza e operazioni di volo Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA)	Rory SERGISON Vicedirettore Infrastruttura ATM Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA)
EBAA/IAOPA/EAS	Vanessa RULLIER-FRANCAUD Senior manager ATM e progetti speciali European Business Aviation Association (EBAA)	Michael ERB Vicepresidente senior Consiglio internazionale delle associazioni dei proprietari di aeromobili e dei piloti (IAOPA)
Fornitori di servizi di navigazione aerea per blocchi funzionali di spazio aereo		
	Membri con diritto di voto	Membri supplenti
BALTICO	Janusz JANISZEWSKI Presidente f.f. Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea (PANSAs)	Nerijus MALECKAS Direttore operativo Impresa statale lituana per i servizi di navigazione aerea (Oro Navigacija)
BLUEMED	Despoina PAPANDREOU Capo Divisione Gestione dei fornitori di servizi di navigazione aerea e sviluppo/D21 Fornitore greco di servizi di navigazione aerea (HANSP)	Maurizio PAGGETTI Direttore operativo Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
DANUBIO	Georgi PEEV Direttore generale Autorità bulgara per i servizi di traffico aereo (BULATSA)	Fănică CÂRNU Direttore generale aggiunto Amministrazione rumena per i servizi di traffico aereo (ROMATSA)
DK-SE	Carin HOLTZRIN KJELLANDER Direttrice Affari internazionali LFV	Lise KRONBORG Capo Programmi strategici Navigation Via Air (NAVIAIR)



Fornitori di servizi di navigazione aerea per blocchi funzionali di spazio aereo		
	Membri con diritto di voto	Membri supplenti
FABCE	Kornél SZEPESSY Direttore esecutivo HUNGAROCNTROL	Valerie HACKL Amministratore delegato AUSTRO CONTROL
FABEC	Robert SCHICKLING Direttore operativo Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)	Maurice GEORGES Direttore - Services de la Navigation Aé- rienne Direction des Services de la Navigation aérienne (DSNA)
		François-Xavier PRACH Presidente ANSP FABEC Group
NEFAB	Üllar SALUMÄE Capo Dipartimento ATS Ente estone per i servizi di navigazione aerea	Tormod RANGNES Direttore Operazioni Air Navigation Service (AVINOR)
SUD-OVEST	Enrique MAURER SOMOLINOS Direttore Servizi di navigazione aerea Ente spagnolo per i servizi di naviga- zione aerea (ENAIRES)	Carlos REIS Direttore Operazioni Navegação Aérea de Portugal (NAV Por- tugal)
REGNO UNITO-IRLANDA	Billy HAHN Direttore ATM Operazioni & strategia Autorità irlandese per l'aviazione (IAA)	Juliet KENNEDY Direttrice Operazioni National Air Traffic Services UK (NATS)
Gestori aeroportuali		
	Membri con diritto di voto	Membri supplenti
	Luc LAVEYNE Consigliere senior Airports Council International ACI Europe	Isabelle BAUMELLE Direttrice operativa & Direttrice Mar- keting delle compagnie aeree Société Aéroports de la Côte d'Azur
	Giovanni RUSSO Direttore operativo Aéroport International de Genève	Mark C. BURGESS Capo Pianificazione operativa, perfor- mance e operazioni di trasformazione Heathrow Airport Limited
Settore militare		
	Membri con diritto di voto	Membri supplenti
Fornitori militari di servizi di naviga- zione aerea	Ten. Col. Raymond MARTIN Chief Air Traffic Services Officer Irish Air Corps HQ	Col. Bernhard MAYR Capo dipartimento Autorità tedesca dell'aviazione militare (GE MAA) Germania
Utenti militari dello spazio aereo	Generale di brigata Etienne HERFELD Direttore Circulation aérienne militaire française (DIRCAM) Direction de la sécurité aéronautique d'Etat (DSAE)	Col. Stéphane GOURG Direction de la circulation aérienne mi- litaire française (DIRCAM)
Presidente del consiglio di gestione della rete		
	Membro senza diritto di voto	Membro supplente
	Simon HOCQUARD Direttore generale CANSO	Sylviane LUST Direttrice generale AIRE
		Luc LAVEYNE Consigliere senior ACI



Commissione europea		
	Membro senza diritto di voto	Membro supplente
	Filip CORNELIS Direttore Trasporto aereo DG MOVE, Commissione europea	Christine BERG Capounità Cielo unico europeo DG MOVE, Commissione europea
Autorità di vigilanza efa		
	Membro senza diritto di voto	Membro supplente
	Gunnar Örn Indriðason Giurista, Ispettore della sicurezza Autorità di vigilanza EFTA	<i>Da nominare</i>
Gestore della rete		
	Membro senza diritto di voto	Membro supplente
	Iacopo PRISSINOTTI Direttore Gestione della rete Direzione Gestione della rete EUROCONTROL	Razvan BUCUROIU Capo Sviluppo rete e strategia Direzione Gestione della rete EUROCONTROL
Presidente del gruppo di lavoro sulle operazioni (NDOP)		
	Membro senza diritto di voto	Membro supplente
	Xavier BENAVENT Direttore Operazioni ENAIRE	<i>Da nominare</i>
Rappresentanti dei fornitori di servizi di navigazione aerea dei paesi associati		
	Membri senza diritto di voto	Membri supplenti
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020	Rappresentante del fornitore turco di servizi di navigazione aerea (DHMI)	<i>Da nominare</i>
	Rappresentante del fornitore albanese di servizi di navigazione aerea (ALB-CONTROL)	<i>Da nominare</i>
1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021	<i>Da nominare</i>	<i>Da nominare</i>
	<i>Da nominare</i>	<i>Da nominare</i>
1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022	<i>Da nominare</i>	<i>Da nominare</i>
	<i>Da nominare</i>	<i>Da nominare</i>
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023	<i>Da nominare</i>	<i>Da nominare</i>
	<i>Da nominare</i>	<i>Da nominare</i>
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024	<i>Da nominare</i>	<i>Da nominare</i>
	<i>Da nominare</i>	<i>Da nominare</i>
Eurocontrol		
	Membro senza diritto di voto	Membro supplente
	Eamonn BRENNAN Direttore generale EUROCONTROL	Philippe MERLO Direttore Aviazione civile-militare europea (DECMA) EUROCONTROL






## ALLEGATO II

MEMBRI PERMANENTI DELLA CELLULA EUROPEA DI COORDINAMENTO DELL'AVIAZIONE IN CASO DI  
CRISI E RISPETTIVI SUPPLENTI

Stati membri		
	Membro	Membro supplente
	Rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea	Rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza successiva del Consiglio dell'Unione europea
Stati efta		
	Membro	Membro supplente
	Rappresentante dello Stato EFTA che esercita la presidenza del comitato permanente degli Stati EFTA	Rappresentante dello Stato EFTA che esercita la presidenza successiva del comitato permanente degli Stati EFTA
Commissione europea		
	Membro	Membro supplente
	Filip CORNELIS Direttore Trasporto aereo DG MOVE, Commissione europea	Christine BERG Capounità Cielo unico europeo DG MOVE, Commissione europea
Agenzia		
	Membro	Membro supplente
	Denis KOEHL Consigliere militare senior EASA	Augustin KLUS Esperto senior norme ATM/ANS, attuazione e sorveglianza EASA
Eurocontrol		
	Membro	Membro supplente
	Donal Handley Capo Ufficio del direttore generale EUROCONTROL	Philippe MERLO Direttore DECMA Direzione Aviazione civile-militare europea EUROCONTROL
Gestore della rete		
	Membro	Membro supplente
	Iacopo PRISSINOTTI Direttore Gestione della rete Direzione Gestione della rete EUROCONTROL	Kenneth Thomas Dirigente Operazioni EACCC Direzione Gestione della rete EUROCONTROL
Settore militare		
	Membro	Membro supplente
	Tenente colonnello Hans-Jörg Fietz Autorità militare tedesca per l'aviazione	Tenente colonnello Gert Jan van Kralingen Autorità militare neerlandese per l'aviazione



Fornitori di servizi di navigazione aerea		
	Membro	Membro supplente
	Tanja Grobotek Direttrice Affari europei CANSO	Flavio Sgrò ENAV
Gestori aeroportuali		
	Membro	Membro supplente
	Guillaume Auquier Dirigente Regolamentazione, politiche e conformità Groupe ADP	Olivier Jankovec Direttore generale ACI EUROPE
Utenti dello spazio aereo		
	Membro	Membro supplente
	Carlo Verelst Dirigente Infrastruttura ATM Europa IATA	Achim Baumann Direttore Politiche A4E

20CE0248



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2169 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione  
contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2019) 9369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le norme che prevedono le misure di emergenza da adottare qualora si verificano determinate malattie elencate, tra cui la peste suina africana. Il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> abroga le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE con effetto dal 14 dicembre 2019. L'articolo 164, paragrafo 2, di tale regolamento prevede tuttavia che l'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE e l'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429 fino alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(6)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).




relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2114 della Commissione <sup>(7)</sup> a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Lituania e in Polonia.

- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio <sup>(8)</sup> stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede, in particolare, la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all'eradicazione di tale malattia.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2114 la situazione epidemiologica in Polonia e Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini domestici grazie alle misure applicate da tali Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE. Si sono inoltre verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici in Lituania, Polonia e Ungheria.
- (5) Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate in Polonia e in Slovacchia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi per la peste suina africana indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (codice OIE), alcune zone dei distretti di Chełm, Parczew, Włodawa e Radzyń in Polonia e del distretto di Trebišov in Slovacchia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti e vista l'assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi tre mesi conformemente al codice OIE. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed estremamente dinamica, nell'apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Inoltre, a seguito di tali casi recenti di peste suina africana in suini selvatici in Lituania, Polonia e Ungheria e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione anche nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Nel dicembre 2019 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Białobrzegi in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Nel dicembre 2019 sono stati inoltre rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Lubelski, Nisko e Bielsk in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone della Polonia elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da tali casi recenti di peste suina africana, dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (9) Nel dicembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella contea di Telšiai in Lituania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Questo caso di peste suina africana in suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Questa zona

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/2114 della Commissione, del 6 dicembre 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 163).

<sup>(8)</sup> Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



- della Lituania elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che è situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte II colpita da questo caso recente di peste suina africana, dovrebbe pertanto essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (10) Nel dicembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella contea di Békés in Ungheria, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Questa zona dell'Ungheria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (11) Nel dicembre 2019 sono stati inoltre rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nelle contee di Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád e Pest in Ungheria, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone dell'Ungheria elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da casi recenti di peste suina africana, dovrebbero pertanto essere ora elencate ora nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (12) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lituania, Polonia e Ungheria e che tali zone siano debitamente elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

## 'ALLEGATO


## PARTE I

**1. Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
- Frontière avec la France,
- Rue Mersinhat,
- La N818jusque son intersection avec la N83,
- La N83 jusque son intersection avec la N884,
- La N884 jusque son intersection avec la N824,
- La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
- Le Routeux,
- Rue d'Orgéo,
- Rue de la Vierre,
- Rue du Bout-d'en-Bas,
- Rue Sous l'Eglise,
- Rue Notre-Dame,
- Rue du Centre,
- La N845 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la N802,
- La N802 jusque son intersection avec la N825,
- La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
- Rue du Tombois,
- Rue Du Pierroy,
- Rue Saint-Orban,
- Rue Saint-Aubain,
- Rue des Cottages,
- Rue de Relune,
- Rue de Rulune,
- Route de l'Ermitage,
- N87: Route de Habay,
- Chemin des Ecoliers,
- Le Routy,
- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,



- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France,
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
- La N871 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- La N894 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951950, 952050, 952150, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955270, 955350, 955450, 955650, 955750, 955760, 955950, 956150, 956160 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 251360, 251550, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252350, 252450, 252550, 252650, 252750, és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 855650 és 855660 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

#### 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
- Pāvilostas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulpītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endrijevų ir Vėžaičių seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybės: Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių seniūnijos.

#### 6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,
- powiat działdowski,
- gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
- gminy Kisielice, Susz, Łława z miastem Łława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie łławskim,





w województwie podlaskim:

- gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie plockim,
- powiat miejski Płock,
- powiat sierpecki,
- powiat zuromiński,
- gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
- gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Sześć, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gmina Błędów w powiecie grójeckim,
- gminy Iłża, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i część gminy Jedlińsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,
- powiat miejski Radom,
- powiat szydłowiecki,
- gminy Borkowice, Gielniów, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa w powiecie przysuskim,
- gmina Kazanów w powiecie zwolenkim,
- gminy Ciepeliów, Chotcza, Lipsko, Rzecznów i Siemno w powiecie lipskim,
- powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

- gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,
- gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
- powiat tarnobrzeski,
- gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzeczce w powiecie przeworskim,
- powiat łańcucki,
- gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
- powiat kolbuszowski,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
- powiat sandomierski,



- gmina Brody w powiecie starachowickim,
  - powiat ostrowiecki,
- w województwie łódzkim:
- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernoza, Chaśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,
  - gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowie w powiecie rawskim,
  - gminy Bolimów, Godzianów, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,
  - powiat miejski Skierniewice,
  - gminy Drzewica i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
  - gminy Czerniewice, Inowłódz i Rzeczyca w powiecie tomaszowskim,
- w województwie pomorskim:
- powiat nowodworski,
  - gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
  - gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
  - powiat gdański,
  - Miasto Gdańsk,
  - powiat tczewski,
  - powiat kwidziński,
- w województwie lubuskim:
- gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,
  - gminy Iłowa, Wymiarki, miasto Gozdnicza, w powiecie żagańskim,
  - gminy Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, część gminy Lubsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287, część gminy Żary położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, miasto Łęknica i miasto Żary w powiecie żarskim;
  - gminy Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,
  - gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
  - gmina Lubrza, Łągów, Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
- w województwie dolnośląskim:
- gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
  - gmina Węglińiec w powiecie zgorzeleckim,
  - gminy Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
  - gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,
  - gmina Niechlów w powiecie górowskim.
- w województwie wielkopolskim:
- powiat leszczyński,
  - powiat miejski Leszno,
  - powiat nowotomyski,
  - gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i Kamieniec w powiecie grodziskim,
  - gminy Sęszew i Buk w powiecie poznańskim,
  - powiat kościański.



**7. Romania**

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Suceava.

**8. Slovacchia**

Le seguenti zone della Slovacchia:

- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Košice-mesto,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,
- in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

**9. Grecia**

Le seguenti zone della Grecia:

- in the regional unit of Drama:
  - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
  - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
  - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
  - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
  - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
  - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinios and Oraio and (in Myki municipality),
  - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
  - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
  - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
  - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
  - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
  - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
  - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrotta, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
  - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),



- in the regional unit of Serres:
  - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
  - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
  - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

## PARTE II

**1. Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
  - La frontière avec la France au niveau de Florenville,
  - La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,
  - La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte,
  - La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
  - La rue de Neufchâteau,
  - La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
  - La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
  - La rue de l'Accord,
  - La rue du Fet,
  - La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
  - La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
  - La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
  - La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
  - La N88 jusque son intersection avec la N811,
  - La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
  - La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
  - La N88 jusque son intersection avec la N871,
  - La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
  - La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

**2. Bulgaria**

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,



- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
- the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,
- the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

### 3. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiumaakond).

### 4. Ungheria


Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950850, 950860, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952250, 952350, 952450, 952650, 953450, 953510, 956250, 956350, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150, 705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,





- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Ivandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,



- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

#### 6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,





- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Roku, Samylių, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,



- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausucių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 7. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
- powiat piski,
- gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
- gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
- gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
- część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
- gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Głitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
- gmina Nidzica w powiecie nidzickim,
- gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świątajno w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,



- gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
  - powiat kolneński z miastem Kolno,
  - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
  - powiat suwalski,
  - powiat miejski Suwałki,
  - powiat augustowski,
  - powiat sokólski,
  - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- powiat siedlecki,
  - powiat miejski Siedlce,
  - gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
  - powiat węgrowski,
  - powiat łosicki,
  - gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Głinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
  - powiat sochaczewski,
  - gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
  - gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
  - gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
  - gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki i część gminy Jedlińsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,
  - gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie plockim,
  - powiat nowodworski,
  - powiat płoński,
  - gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - powiat wołomiński,
  - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
  - gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
  - gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
  - powiat otwocki,
  - powiat warszawski zachodni,
  - powiat legionowski,
  - powiat piaseczyński,
  - powiat pruszkowski,
  - gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
  - powiat grodziski,
  - powiat żyrardowski,
  - gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,



- gminy Klwów i Potworów w powiecie przysuskim,
  - powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
- powiat bialski,
  - powiat miejski Biała Podlaska,
  - gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszczka, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,
  - powiat janowski,
  - powiat puławski,
  - powiat rycki,
  - gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
  - gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
  - gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
  - gmina Fajslawice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
  - powiat hrubieszowski,
  - gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
  - gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w powiecie chełmskim,
  - powiat miejski Chełm,
  - gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
  - powiat miejski Zamość,
  - powiat kraśnicki,
  - powiat opolski,
  - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,
  - gminy Hanna, Stary Brus, Wola Uhruska, Wiryki, gmina wiejska Włodawa oraz część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,
  - gmina Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
  - gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
  - gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,
  - część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,
  - gmina Kamień, część gminy Sokółów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
  - powiat leżajski,
  - powiat niżański,
- w województwie pomorskim:
- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
  - gmina Stare Pole w powiecie malborskim,



w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

- gmina Sława w powiecie wschowskim,
- gminy Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,
- powiat nowosolski,
- powiat zielonogórski,
- powiat miejski Zielona Góra,
- gmina Jasień, część gminy Lubsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287 i część gminy wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żarskim;
- gminy Brzeźnica, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
- część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

- gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gmina Gaworzycy w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

- powiat wolsztyński,
- gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim.

## 8. Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

- in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde,
- the whole district of Trebisov,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

## 9. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Bistrița-Năsăud.

## PARTE III

### 1. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Vratza,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Lovech,



- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- in the region of Shumen:
  - in the municipality of Shumen:
    - Salmanovo,
    - Radko Dimitrivo,
    - Vetrishte,
    - Kostena reka,
    - Vehtovo,
    - Ivanski,
    - Kladenets,
    - Drumevo,
  - the whole municipality of Smyadovo,
  - the whole municipality of Veliki Preslav,
  - the whole municipality of Varbitsa,
- in the region of Varna:
  - the whole municipality of Dalgopol,
  - the whole municipality of Provadiya,
- in the region of Veliko Tarnovo:
  - the whole municipality of Svishtov,
  - the whole municipality of Pavlikeni,
  - the whole municipality of Polski Trambesh,
  - the whole municipality of Strajitsa,
- in Burgas region:
  - the whole municipality of Burgas,
  - the whole municipality of Kameno,
  - the whole municipality of Malko Tarnovo,
  - the whole municipality of Primorsko,
  - the whole municipality of Sozopol,
  - the whole municipality of Sredets,
  - the whole municipality of Tsarevo,
  - the whole municipality of Sungurlare,
  - the whole municipality of Ruen,
  - the whole municipality of Aytos.

## 2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų Rudos savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.



### 3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- Gminy Bisztynek, Sępólno i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelkiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Głitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
- gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,
- gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
- powiat węgorzewski,
- gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
- gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:


- gminy Orla, Wysoki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
- gminy Kleszczewo, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
- gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
- gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeczki Wisły w powiecie garwolińskim,
- powiat miński,
- gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
- gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Głinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
- część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
- gmina Nur w powiecie ostrowskim,
- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
- gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

- gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,
- gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,




- gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
  - gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczębrzeszyn, Sulów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 powiecie zamojskim,
  - część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Terespol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,
  - gmina Urszulin i część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 w powiecie włodawskim,
  - powiat łączyński,
  - gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
  - gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,
  - gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,
  - gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wołyń w powiecie radzyńskim,
  - powiat lubartowski,
  - gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
  - gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
  - powiat miejski Lublin,
- w województwie podkarpackim:
- gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

#### 4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,





- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județului Maramureș.

## PARTE IV

**Italia**

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna'

**20CE0249**

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2170 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2019

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo («FSE») e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno ampliare l'ambito delle tabelle standard di costi unitari (in breve: costi unitari) e importi forfettari disponibili per il rimborso agli Stati membri. Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a dati trasmessi dagli Stati membri o pubblicati da Eurostat e basarsi su metodi concordati, compresi quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 5, e all'articolo 68 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per un particolare tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione e allo Stato membro in questione per rifletterne le specificità.
- (3) La Francia, la Cechia, Malta, l'Italia, la Slovacchia, i Paesi Bassi, la Romania, Cipro, l'Irlanda e il Portogallo hanno proposto metodi per la modifica delle tabelle standard di costi unitari esistenti o la definizione di tabelle standard aggiuntive di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione di spese connesse a tipi di operazioni non ancora comprese nel regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) L'Irlanda e la Francia hanno proposto un metodo per la definizione di importi forfettari.
- (5) Per i costi unitari relativi alle operazioni di sostegno all'istruzione applicabili a tutti gli Stati membri tranne la Danimarca, gli importi dovrebbero essere aggiornati in base ai più recenti dati disponibili di Eurostat. Inoltre, dovrebbero essere introdotti importi mensili per le operazioni di educazione della prima infanzia e di educazione prescolastica (livello ISCED ED0, ED01 e ED02).
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195,

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 22).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2015/2195 è così modificato:

- 1) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- 5) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
- 6) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
- 7) l'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;
- 8) l'allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;
- 9) l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento;
- 10) l'allegato XVII è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento;
- 11) il testo dell'allegato XI del presente regolamento è aggiunto come allegato XXI.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

*Per la Commissione*  
*Il president*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

## Condizioni relative al rimborso alla Francia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari e importi forfettari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari


Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)																	
1. "Garantie Jeunes" finanziata nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi" del programma operativo "PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER" (CCI-2014FR05M90P001)	Giovani NEET (!) che riportano un risultato positivo nell'ambito della "Garantie Jeunes" entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del coaching	— indennità versate al partecipante; — costi di attivazione sostenuti dalle "missions locales"	Numero di giovani NEET che riportano uno dei seguenti risultati entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del coaching: — hanno iniziato una formazione professionale che si conclude con il rilascio di una certificazione mediante: — partecipazione ad una formazione professionale di "apprendimento permanente"; o — iscrizione ad una formazione di base; o — hanno aperto un'impresa; o — hanno trovato un lavoro; o — hanno trascorso almeno 80 giorni in un ambiente lavorativo (a titolo retribuito o gratuito).	6 400																	
2. Formazione per disoccupati erogata da organismi di formazione accreditati e finanziata dal programma operativo Ile-de-France (CCI-2014FR05M00P001)	Partecipanti che riportano un risultato positivo a seguito di un corso di formazione.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di partecipanti che riportano uno dei seguenti risultati a seguito di un corso di formazione: — hanno conseguito un diploma o una conferma delle competenze acquisite alla fine del loro corso di formazione; — hanno trovato un lavoro della durata di almeno un mese; — si sono iscritti a un corso di formazione professionale ulteriore; — si sono reiscritti al percorso scolastico precedente dopo un'interruzione; o — hanno ottenuto l'accesso a una procedura formale di convalida delle competenze acquisite.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Settore</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>Assistenza sanitaria</td> <td rowspan="2">3 931</td> </tr> <tr> <td>Sicurezza di beni e persone</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>Attività culturali, sportive e ricreative</td> <td rowspan="4">4 556</td> </tr> <tr> <td>Servizi alle persone</td> </tr> <tr> <td>Manipolazione di materiali morbidi</td> </tr> <tr> <td>Agroalimentare, pratica di cucina</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Commercio e vendite</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Settore	Importo	1	Assistenza sanitaria	3 931	Sicurezza di beni e persone	2	Attività culturali, sportive e ricreative	4 556	Servizi alle persone	Manipolazione di materiali morbidi	Agroalimentare, pratica di cucina			Commercio e vendite	
Categoria	Settore	Importo																			
1	Assistenza sanitaria	3 931																			
	Sicurezza di beni e persone																				
2	Attività culturali, sportive e ricreative	4 556																			
	Servizi alle persone																				
	Manipolazione di materiali morbidi																				
	Agroalimentare, pratica di cucina																				
		Commercio e vendite																			




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)	
			Se un partecipante consegue più di un risultato positivo a seguito di un corso di formazione, per tale formazione è comunque rimborsato un solo importo.	3	5 695
				Corsi di segreteria e automazione d'ufficio Assistenza sociale Elettronica Parrucchieri, bellezza e benessere Manutenzione di veicoli e apparecchiature Trasporto, movimentazione, magazzinaggio	
				4	7 054
3. Formazione per disoccupati erogata da organismi di formazione accreditati e finanziata dai programmi operativi seguenti:  Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)  e  Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002)	Partecipanti che riportano un risultato positivo a seguito di un corso di formazione.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di partecipanti che riportano uno dei seguenti risultati a seguito di un corso di formazione: — hanno conseguito un diploma approvato ufficialmente da un organismo di rappresentanza professionale o un ufficio governativo; — hanno conseguito una conferma delle competenze acquisite alla fine del loro corso di formazione, hanno trovato un lavoro; — si sono iscritti a un corso di formazione professionale ulteriore; — si sono reinscritti al percorso scolastico precedente dopo un'interruzione; o	Categoria	Importo
				1	4 403
				2	5 214
				Settore	Importo
				Trasporti, logistica e turismo Servizi bancari, servizi assicurativi Gestione, amministrazione commerciale, creazione d'impresa Servizi ai privati e alle comunità Sanità e assistenza sociale, attività ricreative, culturali e sportive	



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)	
			<p>— hanno ottenuto l'accesso a una procedura formale di convalida delle competenze acquisite.</p> <p>Per la categoria 5, inoltre: numero di partecipanti che hanno riportato un risultato positivo, come descritto sopra, che hanno diritto a percepire un'indennità dalla regione Auvergne-Rhône-Alpes.</p> <p>Se un partecipante consegue più di un risultato positivo a seguito di un corso di formazione, per tale formazione è comunque rimborsato un solo importo.</p>	3	Settori della ristorazione, alberghiero e alimentare Commercio Manipolazione di materiali morbidi e legno; industrie grafiche Edilizia e lavori pubblici Industrie di trasformazione Meccanica, lavorazione dei metalli Agricoltura, pesca Comunicazione, informazione, arte e spettacolo 7 853
4. Formazione qualificante e professionale nell'ambito del programma operativo "ESF La Réunion" (CCI 2014FR05SFOPO05) – asse prioritario 1. Promuovere lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, competitiva e innovativa.	Erogazione di formazione una volta all'ottenimento di una qualifica, competenza o certificazione.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di mesi per partecipante alla formazione qualificante e professionale, compresi i mesi presso il centro di formazione e all'interno di una società.	4	Manutenzione Energia elettrica, elettronica IT e telecomunicazioni 9 605
				5	Indennità Categoria A1: 3 131 Categoria B1: 4 277 Categoria C1: 2 763 Categoria D1: 2 470 Categoria D2: 2 332 Categoria D3: 3 465 Categoria E1: 2 841 Categoria E2: 3 392 Categoria E3: 2 569 Categoria F1: 2 319 Categoria F2: 2 990 Categoria F3: 2 910 Categoria G1: 2 381 2 259



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)																
5. Formazione professionale per la prequalificazione degli adulti nell'ambito del programma operativo "ESF La Réunion" (CCI 2014FR05SFOP005) - asse prioritario 1. Promuovere lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, competitiva e innovativa.	Erogazione di formazioni professionali volte all'accesso a una formazione qualificante.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di mesi per partecipante alla formazione prequalificante, con una durata massima di 5 mesi.	Categoria H1: 2 805																
6. Formazione professionale con qualifica o attestato, attraverso appalti pubblici nell'ambito del programma operativo "ESF La Réunion" (CCI 2014FR05SFOP005). — Asse prioritario 1: Promuovere lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, competitiva e innovativa. — Asse prioritario 2: Sostenere l'accesso all'occupazione mediante lo sviluppo delle competenze e della mobilità. — Asse prioritario 3: Favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà rafforzando l'offerta di formazione e di sostegno pubblici.	Partecipanti che hanno completato con successo una formazione professionale individuale.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di partecipanti che hanno ottenuto una qualifica o una certificazione riconosciuta entro 4 mesi dal termine della formazione.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 1733 507 1888">Categoria</th> <th data-bbox="507 1733 549 1888">Livello</th> <th data-bbox="549 1733 874 1888">Costo unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1733 549 1888">A</td> <td data-bbox="549 1733 590 1888">III</td> <td data-bbox="590 1733 647 1888">17 509,80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1733 632 1888">B</td> <td data-bbox="632 1733 673 1888">IV</td> <td data-bbox="673 1733 715 1888">14 908,87</td> </tr> <tr> <td data-bbox="673 1733 715 1888">C</td> <td data-bbox="715 1733 756 1888">V</td> <td data-bbox="756 1733 798 1888">13 847,37</td> </tr> <tr> <td data-bbox="798 1733 874 1888">D</td> <td data-bbox="798 1733 874 1888">VI</td> <td data-bbox="874 1733 948 1888">9 562,39</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Livello	Costo unitario	A	III	17 509,80	B	IV	14 908,87	C	V	13 847,37	D	VI	9 562,39	
Categoria	Livello	Costo unitario																		
A	III	17 509,80																		
B	IV	14 908,87																		
C	V	13 847,37																		
D	VI	9 562,39																		
7. Formazione professionale nel settore sanitario di livello postsecondario nell'ambito del programma operativo "ESF La Réunion" (CCI 2014FR05SFOP005). — Asse prioritario 1: Promuovere lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, competitiva e innovativa.	Partecipanti che hanno completato con successo una formazione professionale sanitaria (?).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di partecipanti che hanno completato con successo l'anno di formazione (ammessi all'anno seguente o laureati).	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="882 1733 948 1888">Codice</th> <th data-bbox="948 1733 1228 1888">Importo (valore 2017)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="882 1733 948 1888"><b>Diploma statale di operatore socio sanitario</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="948 1733 989 1888">Iniziale</td> <td data-bbox="989 1733 1031 1888">AS-INIT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1733 1072 1888">Parziale</td> <td data-bbox="1072 1733 1114 1888">AS-PART</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1114 1733 1155 1888"><b>Diploma statale di infermiere</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 1733 1197 1888">Anno 1</td> <td data-bbox="1197 1733 1228 1888">IFSL-A1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1197 1733 1228 1888">Anno 2</td> <td data-bbox="1228 1733 1270 1888">IFSL-A2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1270 1733 1311 1888">Anno 3</td> <td data-bbox="1311 1733 1345 1888">IFSL-A3</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Importo (valore 2017)	<b>Diploma statale di operatore socio sanitario</b>		Iniziale	AS-INIT	Parziale	AS-PART	<b>Diploma statale di infermiere</b>		Anno 1	IFSL-A1	Anno 2	IFSL-A2	Anno 3	IFSL-A3
Codice	Importo (valore 2017)																			
<b>Diploma statale di operatore socio sanitario</b>																				
Iniziale	AS-INIT																			
Parziale	AS-PART																			
<b>Diploma statale di infermiere</b>																				
Anno 1	IFSL-A1																			
Anno 2	IFSL-A2																			
Anno 3	IFSL-A3																			



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)
				<b>Diploma statale di ostetricia</b>
				Anno 1 ESF-A1 15 752,29
				Anno 2 ESF-A2 9 878,55
				Anno 3 ESF-A3 11 038,54
				Anno 4 ESF-A4 5 318,95
				<b>Diploma statale di autista soccorritore</b> IFA-AMB 5 886,73
				<b>Diploma statale di ausiliario all'assistenza all'infanzia</b> IFAP 8 102,58
				<b>Diploma statale di assistente all'infanzia</b> EP 12 173,43
				<b>Diploma statale di ergoterapista</b>
				Anno 1 IRFE-A1 12 570,94
				Anno 2 IRFE-A2 7 557,72
				Anno 3 IRFE-A3 6 611,51
				<b>Diploma statale di massofisioterapista</b>
				Anno 1 IFMK-A1 5 761,21
				Anno 2 IFMK-A2 4 638,97
				Anno 3 IFMK-A3 4 783,31
				Anno 4 IFMK-A4 4 493,41
				<b>Diploma statale di psicomotricista</b>
				Anno 1 IRFP-A1 9 504,44
				Anno 2 IRFP-A2 8 650,03
				Anno 3 IRFP-A3 6 008,29





(<sup>1</sup>) Giovane disoccupato o inattivo al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che partecipa ad un'operazione finanziata dal «PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER».

(<sup>2</sup>) Il diploma può essere ottenuto entro 13 mesi dalla fine della formazione purché siano offerte agli studenti lezioni di recupero.

## 2. Adeguamento degli importi

L'importo del costo unitario 1 è in parte basato su una tabella standard di costi unitari finanziati interamente dalla Francia. L'importo complessivo di 6 400 EUR comprende 1 600 EUR corrispondenti alla tabella standard di costi unitari stabilita dall'«instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'«instruction ministérielle du 20 mars 2014» ai fini della copertura dei costi sostenuti dai servizi pubblici per l'occupazione giovanile «Missions Locales» per assicurare il tutoraggio ad ogni giovane NEET che partecipa alla «Garantie Jeunes».

Il costo unitario 1 è aggiornato dallo Stato membro, mediante applicazione degli adeguamenti previsti dalla normativa nazionale alla tabella standard di costi unitari, in relazione ai 1 600 EUR di cui al paragrafo 1, che coprono i costi sostenuti dai servizi pubblici per l'occupazione giovanile.

L'importo dei costi unitari 2 e 3 è basato sui prezzi di appalto delle ore di formazione nei rispettivi settori e nelle rispettive aree geografiche. Al rinnovo della procedura d'appalto per i corsi di formazione, questi importi sono adeguati in base alla seguente formula:

prezzo nuovo (IVA esclusa) = prezzo vecchio (IVA esclusa) x  $(0,5 + 0,5 \times Sr/So)$ .

Sr è l'indice degli occupati INSEE (identificativo 1567446) dell'ultima pubblicazione mensile alla data dell'adeguamento.

So è l'indice degli occupati INSEE (identificativo 1567446) della pubblicazione mensile alla data di presentazione dell'offerta per il primo adeguamento; per i successivi adeguamenti, quello della pubblicazione del mese della data di anniversario della presentazione dell'offerta.

Gli importi dei costi unitari 4, 5 e 7 possono essere adeguati in base al tasso di inflazione della Riunione (indice INSEE) – anno di riferimento 2017.

Gli importi dei costi unitari 6 possono essere adeguati in funzione del meccanismo di revisione dei prezzi in caso di rinnovo dell'appalto nella regione della Riunione. Gli importi delle tabelle sono aggiornati ogni anno al 1° di gennaio N sulla base dell'ultimo indice noto, secondo la seguente formula:

Formula di revisione della tabella:  $B - B0 (Im/I0)$

B - importo della tabella rivista N

B0 - importo della tabella iniziale (N-1)

I0 - valore di riferimento, l'ultimo valore noto dell'indice Syntec al 1° gennaio N-1

Im - I0 - 12 mesi

I calcoli intermedi sono svolti con quattro decimali, la tabella comprende due decimali e un coefficiente applicabile al valore B0 arrotondato, se del caso, al millesimo superiore.


Il tasso BSCU selezionato è il valore del 2017. L'anno di riferimento è quindi il 2017 come punto di partenza dell'indicizzazione.

L'indicizzazione si applica ai corsi iniziati nell'anno N.



## 3. Definizione di importi forfettari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)
Assistenza tecnica Asse prioritario 4 2014FR05SFOP001 PO FSE Asse prioritario 2 2014FR05M9OP001 PO IOG	Nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento (ossia le spese totali ammissibili incluse in una domanda di pagamento di cui non si è ancora tenuto conto ai fini del calcolo di una rata di 100 000 EUR).	Tutti i costi ammissibili.	Rate da 100 000 EUR delle nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione europea fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nell'ambito dell'asse prioritario "Assistenza tecnica".	371 6,64*




ALLEGATO II

«ALLEGATO III

## Condizioni relative al rimborso alla Cechia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari


Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (¹)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
1. Apertura di una nuova struttura di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Nuovo posto creato in una nuova struttura di assistenza all'infanzia	— acquisto di attrezzature per una struttura di assistenza all'infanzia; — gestione della fase del progetto relativa alla creazione della struttura.	Numero di nuovi posti creati in una nuova struttura di assistenza all'infanzia (²)	20 544 IVA inclusa, o 17 451 IVA esclusa
2. Trasformazione di una struttura esistente in un "gruppo di bambini" nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Posto trasformato in un "gruppo di bambini" (³)	— acquisto di attrezzature per una struttura trasformata; — acquisto di materiale didattico; — gestione della fase del progetto relativa alla trasformazione della struttura.	Numero di posti trasformati in un "gruppo di bambini" (⁴)	9 891 IVA inclusa, o 8 642 IVA esclusa
3. Esercizio di una struttura di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Occupazione per posto in una struttura di assistenza all'infanzia	— remunerazione del personale educativo e non educativo, — esercizio della struttura di assistenza all'infanzia, — gestione dell'operazione.	Tasso di occupazione (⁵)	730 (⁶)



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (¹)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
4. Miglioramento del livello delle competenze degli assistenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Ottenimento della qualifica di assistente in una struttura di assistenza all'infanzia	— formazione ed esame per la qualifica professionale	Numero di persone che ottengono un certificato di qualifica professionale di assistente in una struttura di assistenza all'infanzia.	14 760
5. Localizzazione di locali per strutture di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Occupazione per posto in una struttura di assistenza all'infanzia	— Affitto di locali per una struttura di assistenza all'infanzia	Tasso di occupazione (²).	64 (³)
6. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna sulle tecnologie dell'informazione generali	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente.	324
7. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna su competenze trasversali e manageriali	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente.	593



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (!)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
8. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a corsi esterni di lingue	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente.	230
9. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione su strumenti informatici specializzati.	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente.	609
10. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna su contabilità, economia e diritto.	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente.	436
11. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna tecnica o professionale di altro tipo.	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente.	252



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (¹)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
12. Ulteriore formazione professionale interna (²) dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione impartito da un formatore interno in uno dei seguenti settori: — tecnologie dell'informazione generali; — competenze trasversali e manageriali; — lingue; — strumenti informativi specializzati; — contabilità, economia e diritto; — tecnico o professionale di altro tipo.	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti del personale; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	144
13. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 equivalenti tempo pieno (ETP) di lavoro al mese di uno psicologo scolastico e/o pedagogo scolastico specializzato.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	5 871
14. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di un assistente scolastico e/o di un sociopedagogista.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	Assistente scolastico: 3 617 Sociopedagogista: 3 617



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (°)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
15. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di un assistente all'infanzia.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	3 402
16. Erogazione di attività extracurricolari per bambini/alunni a rischio di insuccesso scolastico nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Erogazione di un modulo di 16 lezioni di attività extracurricolari della durata di 90 minuti per lezione impartite a un gruppo di almeno sei bambini/alunni, due dei quali a rischio di insuccesso scolastico.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di moduli completati di 16 lezioni della durata di 90 minuti per lezione impartite a un gruppo di almeno sei bambini/alunni, due dei quali a rischio di insuccesso scolastico	17 833
17. Sostegno fornito mediante tutoraggio ad alunni a rischio di insuccesso scolastico nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Erogazione di un modulo di 16 ore di tutoraggio a un gruppo di almeno tre alunni iscritti a rischio di insuccesso scolastico.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di moduli completati di 16 ore impartite a un gruppo di almeno tre alunni iscritti a rischio di insuccesso scolastico	8 917




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (%)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
18. Sviluppo professionale di pedagoghi mediante corsi di formazione strutturati nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Ore di formazione professionale impartite a pedagoghi	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti di erogazione della formazione.	Numero di ore di formazione completate per pedagogo	1) <b>435</b> per la formazione nell'ambito delle regolari ore in aula 2) <b>170</b> per la formazione al di fuori delle regolari ore in aula
19. Comunicazione di informazioni ai genitori mediante riunioni nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Riunione tematica della durata minima di due ore (120 minuti) con un minimo di otto genitori	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di riunioni tematiche della durata minima di due ore (120 minuti) con un minimo di otto genitori	3 872
20. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Modulo di 30 ore di mentoring/coaching esterno per un gruppo comprendente da 3 a 8 pedagoghi.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di moduli completati di 30 ore di mentoring/coaching per un gruppo comprendente da 3 a 8 pedagoghi	31 191
21. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di formazione di 15 ore di osservazione in situazione di lavoro (job-shadowing) strutturata da parte di un pedagogo	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli di formazione completati di 15 ore per pedagogo che effettua una visita strutturata presso un altro pedagogo in un'altra scuola	4 505





Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (%)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
22. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di 10 ore di formazione mediante collaborazione reciproca di un gruppo di almeno 3 pedagoghi	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli di formazione completati di 10 ore con la partecipazione di un gruppo di almeno 3 pedagoghi	8 456
23. Sviluppo professionale del personale docente della struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Lezione in tandem (*) di 2,75 ore.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di lezioni in tandem complete	815
24. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di 19 ore di collaborazione reciproca e apprendimento con la partecipazione di un esperto e 2 pedagoghi.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli completati di 19 ore con la partecipazione di un esperto e altri 2 pedagoghi	5 637
25. Servizi di orientamento professionale nelle scuole e collaborazione tra scuole e datori di lavoro nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di un consulente per l'orientamento professionale e/o di un coordinatore per la cooperazione tra scuole e datori di lavoro.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	4 942
26. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di formazione di 8,5 ore comprendente l'osservazione strutturata in situazione di lavoro (job-shadowing) da parte di un pedagogo e di un mentore	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli di formazione completati di 8,5 ore per visita strutturata presso un istituto, un'impresa o una struttura.	2 395




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (%)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)														
27. Sviluppo della competenza professionale di pedagoghi nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Ciclo di 3,75 ore o 4 cicli di 3,75 ore di formazione con la partecipazione di un pedagogo e un esperto/tecnico TIC.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli di formazione completati di 3,75 ore con la partecipazione di un pedagogo e un esperto/tecnico TIC.	Un ciclo: 1 103 Quattro cicli: 4 412														
28. Mobilità dei ricercatori nell'ambito dell'asse prioritario 2 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Mesi di mobilità per ricercatore.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di mesi di mobilità per ricercatore.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 1621 550 1888">Componenti</th> <th data-bbox="550 1621 722 1888">Importo (11)(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1621 715 1888">Indennità di sussistenza (per la mobilità in entrata verso la Repubblica Ceca)</td> <td data-bbox="715 1621 722 1888">2 674</td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 1621 730 1888">Senior</td> <td data-bbox="730 1621 738 1888">3 990</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="738 1621 798 1888">Gli importi dell'indennità per la mobilità in uscita dalla Repubblica Ceca sono calcolati moltiplicando gli importi per la mobilità in entrata per il coefficiente di correzione pertinente di cui al punto 3, in base al paese di destinazione.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="805 1621 849 1888">Indennità di mobilità</td> <td data-bbox="849 1621 873 1888">600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="873 1621 916 1888">Indennità di famiglia</td> <td data-bbox="916 1621 940 1888">500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="940 1621 983 1888">Costi di ricerca, formazione e attività di rete</td> <td data-bbox="983 1621 1007 1888">800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1007 1621 1050 1888">Costi di gestione e indiretti</td> <td data-bbox="1050 1621 1074 1888">650</td> </tr> </tbody> </table>	Componenti	Importo (11)(EUR)	Indennità di sussistenza (per la mobilità in entrata verso la Repubblica Ceca)	2 674	Senior	3 990	Indennità di mobilità	600	Indennità di famiglia	500	Costi di ricerca, formazione e attività di rete	800	Costi di gestione e indiretti	650
Componenti	Importo (11)(EUR)																	
Indennità di sussistenza (per la mobilità in entrata verso la Repubblica Ceca)	2 674																	
Senior	3 990																	
Indennità di mobilità	600																	
Indennità di famiglia	500																	
Costi di ricerca, formazione e attività di rete	800																	
Costi di gestione e indiretti	650																	



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (*)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
29. Sostegno a studenti di madrelingua diversa, insegnanti o genitori mediante l'assistenza di un operatore interculturale o di un assistente bilingue nell'ambito dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	1) 0,1 ETP di lavoro al mese di un operatore interculturale (*) o di un assistente bilingue. 2) Un'ora (60 minuti) di lavoro di un operatore interculturale (*).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	1) Numero di 0,1 ETP di lavoro di un operatore interculturale o di un assistente bilingue al mese. 2) Numero di ore di lavoro di un operatore interculturale.	1) Operatore interculturale: 5 373 Assistente bilingue: 4 464 2) Operatore interculturale: 308
30. Progetti di mobilità transnazionale per la formazione del personale docente nell'ambito dell'asse prioritario 4 "Istruzione e formazione e sostegno per l'occupazione" del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Un tirocinio di 4 giorni per il personale docente in una scuola di un altro Stato europeo, consistente in almeno 24 ore di attività educative.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, vale a dire: 1) le retribuzioni dei partecipanti; 2) i costi relativi all'organizzazione del tirocinio presso la scuola ospitante e di partenza; 3) i costi di viaggio e di sostentamento.	Numero di tirocini di 4 giorni cui il personale docente ha partecipato in una scuola di un altro Stato membro.	1) 5 087 2) EUR 350 3) Per ogni tirocinio di 4 giorni può essere aggiunto, a questi importi, un importo per partecipante a copertura dei costi di viaggio e di sostentamento come segue:  <b>Costi di viaggio in funzione della distanza, come segue (*):</b> 10-99 km: EUR 20 100-499 km: EUR 180 500-1 999 km: EUR 275 2 000-2 999 km: EUR 360 3 000-3 999 km: EUR 530 4 000-7 999 km: EUR 820 8 000 km e più: EUR 1 300  <b>Costi di sostentamento in funzione del paese, come segue:</b> Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito EUR 448 Belgio, Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia EUR 392



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (¹)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
31. Sviluppo delle competenze degli alunni e del personale docente della struttura scolastica/educativa nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Lezione di 45 minuti con l'utilizzo di strumenti delle TIC, con un minimo di 10 alunni di cui almeno 3 a rischio di insuccesso scolastico.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, compresi i costi diretti delle TIC e i costi diretti del personale.	Numero di lezioni di 45 minuti con l'utilizzo di strumenti delle TIC, con un minimo di 10 alunni di cui almeno 3 a rischio di insuccesso scolastico.	EUR 336 EUR 280 2 000
32. Sviluppo professionale del personale docente nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Giorno di progetto costituito da insegnamento cooperativo di personale docente e un esperto esterno	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi di viaggio e i costi diretti del personale.	Numero di giorni di progetto di insegnamento cooperativo che soddisfano i seguenti requisiti: — costituiti da 4 lezioni di 45 minuti ciascuna di insegnamento al di fuori del normale ambiente scolastico — a un gruppo di almeno 10 studenti di cui almeno 3 a rischio di insuccesso scolastico, integrati da almeno 60 minuti di preparazione e di riflessione congiunta	6 477
33. Formazione del personale docente tramite mobilità transnazionale nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Corsi di formazione dispensati a un insegnante o a un apprendista insegnante in una scuola di un altro Stato membro dell'UE o di un paese terzo partecipante al programma Erasmus+, consistenti in 6 ore di attività specifiche.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi di viaggio e i costi diretti del personale. 1) stipendi dei partecipanti che sono insegnanti; 2) i costi associati all'organizzazione del tirocinio presso la scuola ospitante e di partenza; 3) i costi di viaggio e di sostentamento.	Numero di corsi di formazione dispensati al personale docente di un altro paese dell'UE o di un paese terzo partecipante al programma Erasmus+. Un corso di formazione può consistere di uno o più giorni di formazione di 6 ore di attività specifiche.	1) 1 388 CZK (per giorno) 2) 350 EUR (per corso di formazione) 3) Costi di viaggio e di sostentamento <b>Importo</b> in funzione della distanza, come segue (¹): EUR 20 EUR 180 EUR 275 EUR 360 EUR 530





Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (!)	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
37. Sviluppo professionale di educatori mediante formazioni strutturate in organizzazioni di istruzione informale nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Erogazione di formazioni in corsi strutturati accreditati.	1) Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti di erogazione della formazione e le spese di vitto; 2) Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti di erogazione della formazione e le spese di vitto + le spese di viaggio.	1) Numero di ore di formazione per partecipante. 2) Numero di ore di formazione per partecipante per il quale si applicano le spese di viaggio (tragitto di sola andata di almeno 10 km).	(1) 200,50 CZK 2) 200,50 CZK + 2,50 EUR
38. Sviluppo professionale di educatori di organizzazioni di istruzione informale nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di 22 ore di collaborazione e apprendimento reciproci con la partecipazione di un esperto e 2 educatori.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli completati di 22 ore con la partecipazione di un esperto e altri 2 educatori.	1) 6 227 CZK (se l'esperto è un dipendente). 2) 2 719 CZK (se l'esperto è un volontario).
39. Sviluppo professionale di educatori di organizzazioni di istruzione informale nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Giorno di progetto di almeno 4 ore costituito da insegnamento cooperativo di un educatore e un esperto esterno	Tutti i costi ammissibili, comprese le spese per viaggio, i costi del personale e i costi indiretti.	Numero di giorni di progetto completati per almeno 10 studenti a una distanza di almeno 10 km all'esterno della sede dell'organizzazione principale	246 EUR
40. Erogazione di attività extracurricolari offerte da organizzazioni di istruzione informale per bambini/alunni a rischio di insuccesso scolastico nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Erogazione di attività extracurricolari per una durata complessiva di 24 ore.	Tutti i costi ammissibili, esclusi i costi diretti del personale.	Numero di moduli di 24 ore di attività extracurricolari attuate.	6 315 CZK



- (1) Per i costi unitari da 1 a 5 le categorie di costi indicate comprendono tutti i costi connessi all'operazione, ad eccezione dei tipi di operazioni 1 e 2, che possono includere anche altre categorie di costi.
- (2) Ossia i nuovi posti contabilizzati nella capacità della nuova struttura di assistenza all'infanzia, così come registrata dalla normativa nazionale, per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle attrezzature.
- (3) Un «gruppo di bambini» deve essere stato registrato come tale a norma della legislazione nazionale sull'erogazione dei servizi per l'infanzia a un «gruppo di bambini».
- (4) Ossia i posti in una struttura esistente ri-registrata come «gruppo di bambini» in conformità alla legislazione nazionale compresi nella capacità ufficiale di tale gruppo, per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle attrezzature.
- (5) Il tasso di occupazione è definito come il numero di bambini che frequentano la struttura di assistenza all'infanzia per mezza giornata durante 6 mesi diviso per la capacità massima della struttura per mezza giornata durante 6 mesi, moltiplicato per 100.
- (6) L'importo è versato per ogni punto percentuale di occupazione per posto fino a un massimo del 75 % per un periodo di 6 mesi. Se il tasso di occupazione è inferiore al 20 % non è erogato alcun rimborso.
- (7) Il tasso di occupazione è definito come il numero di bambini che frequentano la struttura di assistenza all'infanzia per mezza giornata durante 6 mesi diviso per la capacità massima della struttura per mezza giornata durante 6 mesi, moltiplicato per 100.
- (8) L'importo è versato per ogni punto percentuale di occupazione per posto fino a un massimo del 75 % per un periodo di 6 mesi. Se il tasso di occupazione è inferiore al 20 % non è erogato alcun rimborso.
- (9) Per «formazione interna» si intende quella tenuta da un formatore interno.
- (10) Per «lezione in tandem» si intende la collaborazione tra due pedagoghi per un rafforzamento reciproco del loro sviluppo professionale mediante attività di programmazione, attuazione e riflessione comune sui metodi di insegnamento in classe.
- (11) L'importo totale per partecipante dipende dalle caratteristiche di ogni evento di mobilità e dall'applicabilità di ciascuna delle componenti indicate.
- (12) Questo indicatore è utilizzato per gli operatori interculturali o gli assistenti bilingui assunti direttamente a tempo pieno o a tempo parziale dalla scuola.
- (13) Questo indicatore è utilizzato per gli operatori interculturali esterni della cui opera la scuola si avvale per servizi prestati su base oraria.
- (14) In base alle distanze di viaggio per partecipante. Le distanze di viaggio sono calcolate con il calcolatore delle distanze messo a disposizione dalla Commissione europea – [http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator\\_it](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it).
- (15) In base alle distanze di viaggio per partecipante. Le distanze di viaggio sono calcolate con il calcolatore delle distanze messo a disposizione dalla Commissione europea – [http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator\\_it](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it).

## 2. Adeguamento degli importi

L'importo dei costi unitari da 6 a 11 può essere adeguato sostituendo il salario minimo iniziale nel metodo di calcolo che comprende il salario minimo, il costo dell'erogazione della formazione e i costi indiretti.

L'importo del costo unitario 12 può essere adeguato sostituendo i costi diretti iniziali del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, e/o le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del personale, inclusi i contributi sanitari e sociali, e/o le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali.

La tariffa dei costi unitari da 13 a 17, da 19 a 27 e 29 può essere adeguata sostituendo i costi diretti iniziali del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, più i costi indiretti.

L'importo del costo unitario 18 può essere adeguato sostituendo le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo che comprende il costo dell'erogazione della formazione più le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, più i costi indiretti.

Gli importi del costo unitario 28 possono essere adeguati sostituendo gli importi per l'indennità di sussistenza, l'indennità di mobilità, l'indennità di famiglia, i costi di ricerca, formazione e attività di rete, e i costi di gestione e indiretti.

La tariffa del costo unitario 30 può essere adeguata sostituendo i costi diretti iniziali del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, i costi relativi all'organizzazione del tirocinio presso la scuola ospitante e di partenza e i costi di viaggio e di sostentamento nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, i costi relativi all'organizzazione del tirocinio presso la scuola di accoglienza e di partenza e i costi di viaggio e di sostentamento.



La tariffa del costo unitario 32 può essere adeguata sostituendo l'importo per il viaggio nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del viaggio, più i costi diretti del personale, più i costi indiretti.

Gli adeguamenti sono basati sui dati aggiornati nel modo seguente:

- per il salario minimo, valgono le modifiche del salario minimo stabilite dal decreto governativo n. 567/2006 Coll.,
- per i contributi previdenziali, valgono le modifiche dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro stabilite nella legge n. 589/1992 Coll. sulla sicurezza sociale, e
- per i contributi sanitari, valgono le modifiche dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro stabilite nella legge n. 592/1992 Coll. sui premi per l'assicurazione sanitaria.
- Per i salari medi usati per determinare le retribuzioni/i costi del personale, valgono le modifiche dei dati annuali più recenti pubblicati relativi alle categorie pertinenti, ricavate dal sistema informativo sulle retribuzioni medie ([www.ISPV.cz](http://www.ISPV.cz)).
- Per quanto riguarda l'indennità di sussistenza, l'indennità di mobilità, l'indennità di famiglia, i costi di ricerca, formazione e attività di rete, e i costi di gestione e indiretti, valgono le modifiche delle tariffe delle azioni Orizzonte 2020 – Marie Skłodowska-Curie, pubblicate nel sito <https://ec.europa.eu/research/marieractions/>.
- Per quanto riguarda i costi di viaggio e organizzativi di cui al costo unitario 30, valgono le modifiche degli importi dei costi di viaggio e organizzativi e del sostegno individuale definito dalla Commissione europea per l'Azione chiave 1 (progetti di mobilità) nell'ambito del programma Erasmus+ (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/>).
- Per i viaggi effettuati nell'ambito del costo unitario 32, valgono le modifiche degli importi per le spese relative a spostamenti compresi tra i 10 e i 99 chilometri, come indicato nel calcolatore delle distanze del programma Erasmus+ ([http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator\\_en](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)).

### 3. Tabella dei coefficienti relativi alla mobilità in uscita dei ricercatori e alla cooperazione tra organismi di ricerca

#### 3.A Per la cooperazione tra organismi di ricerca

Valore del coefficiente di correzione MSCA <sup>(1)</sup>	Coefficiente di correzione <sup>(2)</sup>	Importo - una persona/giorno
0,48 – 0,799	<b>0,75</b>	164,25 EUR
0,8 – 0,999	<b>0,875</b>	191,63 EUR
1,00 – 1,52	<b>1</b>	219 EUR


<sup>(1)</sup> Coefficiente di correzione MSCA 2018 – 2020  
<sup>(2)</sup> Coefficiente di correzione per i programmi di mobilità basati di programmi Erasmus






3.B Coefficienti relativi alla mobilità in uscita dei ricercatori  
(Coefficiente di correzione MSCA)


Paese	Importo del coefficiente di correzione
Albania	0,799
Algeria	0,905
Angola	1,567
Argentina	0,802
Armenia	0,922
Australia	1,277
Austria	1,305
Azerbaijan	1,080
Bangladesh	0,747
Barbados	1,376
Bielorussia	0,728
Belgio	1,223
Belize	0,942
Benin	1,186
Bermuda	1,853
Bolivia	0,826
Bosnia-Erzegovina	0,844
Botswana	0,632
Brasile	1,197
Bulgaria	0,758
Burkina Faso	1,181
Burundi	0,907
Cambogia	0,911
Camerun	1,174




Paese	Importo del coefficiente di correzione
Canada	1,074
Capo Verde	0,877
Repubblica centrafricana	1,328
Colombia	0,953
Comore	0,845
Costa Rica	1,004
Croazia	1,026
Cuba	0,961
Cipro	1,010
Cechia	<b>1,000</b>
Repubblica democratica del Congo	1,680
Danimarca	1,651
Gibuti	1,058
Repubblica dominicana	0,769
Timor Leste	1,093
Ecuador	0,923
Egitto	0,708
Eritrea	1,210
Estonia	0,971
Etiopia	1,040
Isole Fer Øer	1,651
Figi	0,838
Finlandia	1,477
Francia	1,415
Gabon	1,318
Gambia	0,844



Paese	Importo del coefficiente di correzione
Georgia	0,921
Germania	1,186
Ghana	0,784
Regno Unito	1,710
Grecia	1,085
Guatemala	1,010
Guinea	0,901
Guinea-Bissau	1,181
Guyana	0,761
Haiti	1,157
Honduras	0,898
Hong Kong	1,228
Ungheria	0,947
Ciad	1,441
Cile	0,720
Cina	1,121
Islanda	1,410
India	0,775
Indonesia	0,854
Irlanda	1,414
Israele	1,298
Italia	1,277
Costa d'Avorio	1,202
Giamaica	1,125
Giappone	1,290
Giordania	1,058



Paese	Importo del coefficiente di correzione
Kazakhstan	1,002
Kenya	0,997
Kirghizistan	0,982
Laos	1,091
Lettonia	0,950
Libano	1,055
Lesotho	0,591
Liberia	1,359
Libia	0,704
Liechtenstein	1,482
Lituania	0,887
Lussemburgo	1,223
Macedonia del Nord	0,734
Madagascar	1,052
Malawi	0,831
Malaysia	0,841
Mali	1,155
Malta	1,032
Mauritania	0,764
Maurizio	0,910
Messico	0,821
Montenegro	0,793
Marocco	0,922
Mozambico	0,874
Myanmar	0,801
Namibia	0,751




Paese	Importo del coefficiente di correzione
Nepal	0,942
Paesi Bassi	1,320
Nuova Caledonia	1,433
Nuova Zelanda	1,220
Nicaragua	0,691
Niger	1,037
Nigeria	1,132
Norvegia	1,597
Pakistan	0,635
Territori autonomi palestinesi	1,355
Panama	0,773
Papua Nuova Guinea	1,241
Paraguay	0,844
Perù	0,981
Filippine	0,898
Polonia	0,923
Portogallo	1,030
Repubblica di Moldova	0,758
Repubblica di Serbia	0,823
Repubblica del Congo	1,475
Romania	0,841
Russia	1,290
Ruanda	1,009
El Salvador	0,851
Samoa	1,015
Arabia Saudita	0,988



Paese	Importo del coefficiente di correzione
Senegal	1,158
Sierra Leone	1,306
Singapore	1,382
Slovacchia	0,983
Slovenia	1,053
Isole Salomone	1,314
Repubblica del Sud Africa	0,621
Corea del Sud	1,194
Spagna	1,167
Sri Lanka	0,855
Sudan	1,219
Suriname	0,685
Swaziland	0,654
Svezia	1,490
Svizzera	1,482
Siria	0,994
Taiwan	1,011
Tagikistan	0,761
Tanzania	0,800
Thailandia	0,876
Togo	1,032
Tonga	1,040
Trinidad e Tobago	0,991
Tunisia	0,826
Turchia	1,004
Turkmenistan	0,775



Paese	Importo del coefficiente di correzione
Uganda	0,862
Ucraina	0,866
Emirati arabi uniti	1,119
Uruguay	1,031
Stati Uniti	1,212
Uzbekistan	0,813
Vanuatu	1,321
Venezuela	1,103
Vietnam	0,652
Yemen	0,992
Zambia	0,947
Zimbabwe	1,123»




## ALLEGATO III

## «ALLEGATO V

## Condizioni relative al rimborso a Malta delle spese in base a tabelle standard di costi unitari e importi forfettari


## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. Aiuti all'occupazione (programma A2E) nell'ambito dell'asse prioritario I del programma operativo II del FSE "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Aiuti all'occupazione versati per settimana ai lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità ( <sup>1</sup> ).	Tutti i costi relativi al sussidio al lavoro.	Numero di settimane di impiego per dipendente.	1. Lavoratore svantaggiato: 85/settimana, fino ad un massimo di 52 settimane. 2. Lavoratore molto svantaggiato: 85/settimana, fino ad un massimo di 104 settimane. 3. Lavoratore con disabilità: 125/settimana, fino ad un massimo di 156 settimane.
2. Aiuti alla formazione (programma Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo II del FSE "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Un'ora di partecipazione a una formazione esterna accreditata o non accreditata.	Costi diretti di formazione esterna.	Numero di ore completate per partecipante.	25
3. Aiuti alla formazione (programma Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo II del FSE "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Erogazione di un'ora di formazione interna accreditata o non accreditata.	Costi salariali per formatore interno.	Numero di ore di formazione completate erogate per formatore.	4,90





Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
4. Aiuti alla formazione (programma Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo II del FSE "investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Un'ora di partecipazione a una formazione interna o esterna accreditata o non accreditata.	Costi salariali per partecipante.	Numero di ore completate per partecipante.	4,90
5. Formazione ed esperienza lavorativa nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001	<p>1) Elaborazione del profilo delle competenze dei giovani al di sotto dei 25 anni (classificati come NEET) nell'ambito della garanzia per i giovani.</p> <p>2) Giovani al di sotto dei 25 anni (classificati come NEET) che completano una formazione nell'ambito della garanzia per i giovani.</p> <p>3) Un'ora di sostegno professionale per i giovani al di sotto dei 25 anni di età.</p> <p>4) Indennità per i partecipanti al di sotto dei 25 anni (classificati come NEET) che completano il sistema di garanzia per i giovani.</p>	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	<p>1) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni per i quali è stata effettuata una relazione con profilo delle competenze e per i quali è stata convalidata la disponibilità di informazioni sui partecipanti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013.</p> <p>2) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che proseguono con la fase successiva della garanzia per i giovani (ossia esposizione al mondo del lavoro o proseguimento degli studi).</p> <p>3) Numero di ore di sostegno professionale fornito ai giovani al di sotto dei 25 anni per partecipante.</p> <p>4) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che hanno completato l'esposizione al mondo del lavoro o hanno proseguito un corso di studi e hanno ricevuto un certificato di completamento.</p>	<p>1) 2 601,50</p> <p>2) 2 128,50</p> <p>3) 50</p> <p>4) 1 398</p>
6. Formazione informatica nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001	Giovani al di sotto dei 25 anni che ricevono una formazione attraverso i corsi estivi ICT di livello 2 del Quadro delle qualifiche di Malta (MQF <sup>(*)</sup> ).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	<p>1) Numero di giovani iscritti a un corso estivo ICT di livello 2 MQF.</p> <p>2) Numero di giovani che hanno ricevuto un attestato di frequenza o di completamento di un corso estivo ICT di livello 2 MQF.</p>	<p>1) 416</p> <p>2) 318</p>



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
7. Formazione informatica (Patente europea del computer) nell'ambito del MQF livello 3, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001.	Giovani al di sotto dei 25 anni che ricevono una formazione di livello 3 dell'MQF per la Patente europea del computer (ECDL) standard (*).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	1) Numero di giovani iscritti a un corso ECDL standard di livello 3 MQF. 2) Numero di giovani che hanno ricevuto un attestato di frequenza o di completamento di un corso ECDL standard di livello 3 MQF.	1) 226,50 2) 528,50
8. Corsi contro l'abbandono per il Malta College for Arts, Science and Technology (MCAST) nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001.	Giovani al di sotto dei 25 anni che frequentano un corso contro l'abbandono presso il MCAST.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	1) Numero di giovani iscritti a un corso contro l'abbandono presso il MCAST. 2) Numero di giovani che sostengono nuovamente l'esame MCAST. 3) Numero di giovani che hanno proseguito con successo un corso MCAST dopo aver nuovamente sostenuto l'esame a settembre del rispettivo anno o che hanno ottenuto la piena qualifica al completamento del corso di studi.	1) 62,10 2) 113,85 3) 31,05
9. Corsi contro l'abbandono per l'ottenimento di un certificato di istruzione secondaria (SEC) nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001.	Giovani al di sotto dei 25 anni che seguono un corso contro l'abbandono ai fini del SEC.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	1) Numero di giovani iscritti nuovamente all'esame SEC. 2) Numero di giovani che sostengono nuovamente l'esame SEC. 3) Numero di giovani che hanno migliorato il risultato dell'esame SEC rispetto a quello ottenuto in precedenza.	(1) 38,10 (2) 69,85 (3) 19,05
10. Erogazione di borse di studio a livello di istruzione terziaria a vari gruppi di destinatari al livello 7 del quadro europeo delle qualifiche (EQF, L 7) nell'ambito dell'asse prioritario 3 (priorità di investimento 10ii e 10iii) e dell'asse prioritario 4 (priorità di investimento 11i) del PO 2014MT05SFOP001.	Partecipanti che frequentano un programma di studi dell'EQF L 7 e ottengono una qualifica o un attestato al suo termine.	Tasse d'iscrizione.	Numero di crediti ECTS(*) ottenuti * 0,95 per i quali è presentata una trascrizione provvisoria. Numero di crediti ECTS ottenuti * 0,05 per i quali è presentato un attestato di riconoscimento dei crediti o una trascrizione definitiva.	Per programmi di studio a Malta 58 Per programmi di studio in altri paesi e per programmi di studio congiunti 100



(<sup>1</sup>) Come definiti nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(<sup>2</sup>) <https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx>

(<sup>3</sup>) <http://ecd1.org>

(<sup>4</sup>) Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti - [https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects\\_it](https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_it).

## 2. Adeguamento degli importi

Il costo unitario 1 può essere adeguato sostituendo il salario minimo iniziale e/o il bonus governativo e/o le indennità settimanali e/o i contributi previdenziali nel metodo di calcolo, che comprende l'importo settimanale più basso del salario minimo nazionale per un particolare anno, il bonus governativo, le indennità settimanali e i contributi previdenziali, e dividendo il risultato per due.

Il costo unitario 2 può essere adeguato applicando il tasso di inflazione annuo alle rispettive tariffe. A partire dal 2017, per un dato anno N, ciò può essere fatto applicando il tasso di inflazione per l'anno N-1 pubblicato dall'Istituto statistico nazionale maltese nel seguente sito web: [https://nso.gov.mt/en/nso/Selected\\_Indicators/Retail\\_Price\\_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx](https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx).

I costi unitari 3 e 4 possono essere adeguati sostituendo il salario minimo nazionale iniziale per le persone di 18 anni o più e/o i bonus governativi e/o le indennità settimanali e/o i contributi previdenziali nel metodo di calcolo che comprende la tariffa oraria del salario minimo nazionale per le persone di 18 anni o più per un particolare anno, i bonus governativi, le indennità settimanali e i contributi previdenziali.


Gli adeguamenti sono basati su dati aggiornati nel modo seguente:

- il salario minimo nazionale è specificato nella legislazione secondaria nazionale 452.71 (Regolamento sul salario minimo nazionale),
- i bonus governativi, le indennità settimanali e i contributi previdenziali sono disciplinati dal capitolo 452 della legislazione maltese, legge sull'occupazione e sulle relazioni industriali.

I costi unitari 5-9 possono essere adeguati in funzione dell'inflazione a livello nazionale per l'anno pertinente in cui è effettuato il particolare intervento. I tassi annui di inflazione sono pubblicati dall'Istituto statistico nazionale e possono essere consultati al seguente indirizzo: [https://nso.gov.mt/en/nso/Selected\\_Indicators/Retail\\_Price\\_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx](https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx).

Il costo unitario 10 sarà adeguato in funzione dell'inflazione a seconda del paese in cui è frequentato il corso. Per i corsi erogati da un organismo che non ha sede a Malta e per i programmi di studio congiunti, verrà applicata una media dei tassi di inflazione vigenti di volta in volta.

<https://ec.europa.eu/eurostat/igm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1>



### 3. Definizione di importi forfettari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
Tutte le operazioni del programma operativo 2014MT05SFOP001	Nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento (ossia le spese totali ammissibili incluse in una domanda di pagamento di cui non si è ancora tenuto conto ai fini del calcolo di una rata di 100 000 EUR) per la copertura dei costi indiretti dell'operazione.	Costi indiretti.	Rate di 100 000 EUR delle nuove spese totali per ciascun gruppo di operazioni (*) incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione europea.	Cfr. punto 4.

(\*) Le operazioni sono raggruppate per tipo di beneficiario ed entità del progetto. Le operazioni per le quali il progetto di bilancio complessivo, quale concordato con la firma della convenzione di sovvenzione originale, è inferiore a 750 000 EUR sono considerate operazioni di piccola entità; le operazioni da 750 000 EUR a 3 000 000 EUR sono considerate operazioni di media entità e le operazioni pari o superiori a 3 000 000 EUR sono considerate operazioni di grande entità.

### 4. Importi

Entità del progetto	Tipo di soggetto	Ente pubblico	Ministero/Dipartimento	Organizzazioni non governative	Servizio pubblico per l'impiego
	Grande	EUR 8 000	EUR 8 000	/	EUR 25 000
	MEDIA	EUR 25 000	EUR 25 000	/	EUR 25 000
	Piccola	EUR 25 000	EUR 25 000	EUR 25 000	EUR 25 000

### 5. Adeguamento degli importi

Non applicabile.»




## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO VI


## Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. Misura 1.B del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito dei: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — PON Toscana FSE 2014IT05SFOP015 — PON Inclusionione 2014IT05SFOP001 — POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007	Tariffa oraria per sostegno orientativo di I livello	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di ore di sostegno orientativo di I livello.	34,00
2. Misura 1.C del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito dei: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020	Tariffa oraria per sostegno orientativo specialistico o di II livello.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di ore di sostegno orientativo specialistico o di II livello.	35,50




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)		
				FASCIA	TARIFFA ORARIA PER CORSO	TARIFFA ORARIA PER STUDENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003</li> <li>— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004</li> <li>— POR Lazio 2014IT05SFOP005</li> <li>— POR Liguria 2014IT05SFOP006</li> <li>— POR Molise 2014IT16M2OP001</li> <li>— POR Piemonte 2014IT05SFOP013</li> <li>— POR Puglia 2014IT16M2OP002</li> <li>— POR Sardegna 2014IT05SFOP021</li> <li>— POR Sicilia 2014IT05SFOP014</li> <li>— PO Trento 2014IT05SFOP018</li> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> <li>— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015</li> <li>— PON Inclusione 2014IT05SFOP001</li> <li>— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007</li> </ul>						
<p>3. Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009</li> <li>— POR Basilicata 2014IT05SFOP016</li> <li>— PO Bolzano 2014IT05SFOP017</li> <li>— POR Calabria 2014IT16M2OP006</li> <li>— POR Campania 2014IT05SFOP020</li> <li>— POR Lazio 2014IT05SFOP005</li> <li>— POR Liguria 2014IT05SFOP006</li> <li>— POR Molise 2014IT16M2OP001</li> <li>— POR Puglia 2014IT16M2OP002</li> <li>— POR Sardegna 2014IT05SFOP021</li> <li>— POR Sicilia 2014IT05SFOP014</li> <li>— POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> <li>— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015</li> <li>— PON Inclusione 2014IT05SFOP001</li> <li>— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007</li> </ul>	<p>Tariffa oraria per le seguenti iniziative di formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— formazione mirata all'inserimento lavorativo;</li> <li>— reinserimento di giovani di età compresa tra 15 e 18 anni in percorsi formativi;</li> <li>— apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;</li> <li>— apprendistato per l'alta formazione e la ricerca;</li> <li>— formazione all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (*).</li> </ul> <p>Questa tariffa oraria dipende dal tipo di fascia (A, B o C (*)).</p> <p>Tariffa oraria per studente che partecipa alla formazione.</p>	<p>Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale ed escluse le indennità versate ai partecipanti.</p>	<p>Numero di ore per corso di formazione distinte in base al tipo di fascia e numero di ore per studente.</p>	C	73,13	0,80
				B	117,00	
				A	146,25	






Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)		
— POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Lombardia 2014IT05SFOP007 — PON Inclusione 2014IT05SFOP001	Tirocini nell'ambito della mobilità interregionale Tirocini nell'ambito della mobilità transnazionale	Per la mobilità interregionale: tutti i costi ammissibili, comprese le spese per viaggio, vitto e alloggio, ma escluse le indennità dei partecipanti. Per la mobilità transnazionale: tutti i costi ammissibili.	Numero di tirocini, distinti in base all'ubicazione e, in caso di mobilità interregionale, alla durata del tirocinio.			
6. Misura 5 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili <sup>(6)</sup> nell'ambito dei: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Lombardia 2014IT05SFOP007 — PON Inclusione 2014IT05SFOP001	Tirocini nell'ambito della mobilità interregionale Tirocini nell'ambito della mobilità transnazionale	Per la mobilità interregionale: tutti i costi ammissibili, comprese le spese per viaggio, vitto e alloggio, ma escluse le indennità dei partecipanti. Per la mobilità transnazionale: tutti i costi ammissibili.	Numero di tirocini, distinti in base all'ubicazione e, in caso di mobilità interregionale, alla durata del tirocinio.			Mobilità interregionale secondo le tariffe di cui al punto 3.4 Mobilità transnazionale secondo le tariffe di cui al punto 3.5
7. Misura 6 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili <sup>(6)</sup> nell'ambito dei: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013	Modulo di 30 ore per formazione propedeutica generale per l'accesso al servizio civile volontario.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale, escluse indennità e assicurazione.	Numero di partecipanti che hanno completato il modulo di formazione di 30 ore	90		





Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
<ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> <li>— POR Lombardia 2014IT05SFOP007</li> <li>— PON Inclusion 2014IT05SFOP001</li> </ul>				
<p>8. Misura 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05MOP001) e operazioni simili <sup>(1)</sup> nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009</li> <li>— POR Basilicata 2014IT05SFOP016</li> <li>— PO Bolzano 2014IT05SFOP017</li> <li>— POR Calabria 2014IT16M2OP006</li> <li>— POR Campania 2014IT05SFOP020</li> <li>— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003</li> <li>— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004</li> <li>— POR Lazio 2014IT05SFOP005</li> <li>— POR Molise 2014IT16M2OP001</li> <li>— POR Sardegna 2014IT05SFOP021</li> <li>— POR Sicilia 2014IT05SFOP014</li> <li>— PO Trento 2014IT05SFOP018</li> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> <li>— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015</li> <li>— POR Lombardia 2014IT05SFOP007</li> <li>— PON Inclusion 2014IT05SFOP001</li> </ul>	<p>Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità <sup>(1)</sup></p>	<p>Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale, escluse le indennità.</p>	<p>Numero di ore di sostegno fornite ai partecipanti.</p>	<p>40</p>
<p>9. Misura 8 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05MOP001) e operazioni simili <sup>(1)</sup> nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009</li> <li>— POR Basilicata 2014IT05SFOP016</li> <li>— PO Bolzano 2014IT05SFOP017</li> <li>— POR Calabria 2014IT16M2OP006</li> <li>— POR Campania 2014IT05SFOP020</li> <li>— POR Liguria 2014IT05SFOP006</li> <li>— POR Molise 2014IT16M2OP001</li> <li>— POR Puglia 2014IT16M2OP002</li> <li>— POR Sardegna 2014IT05SFOP021</li> <li>— POR Sicilia 2014IT05SFOP014</li> <li>— PO Trento 2014IT05SFOP018</li> </ul>	<p>A. Contratti di lavoro in seguito a mobilità professionale interregionale o mobilità professionale transnazionale B. Colloquio di lavoro nell'ambito della mobilità professionale transnazionale</p>	<p>Tutti i costi ammissibili (sovvenzione una tantum per spese per viaggio, vitto e alloggio, e indennità per sostenere un colloquio), escluse eventuali indennità supplementari per le persone svantaggiate e le indennità per spese di viaggio, vitto e alloggio nell'ambito della mobilità interregionale riconosciute dal datore di lavoro.</p>	<p>Numero di contratti di lavoro o colloqui di lavoro, distinti per località.</p>	<p>— Mobilità professionale interregionale secondo gli importi per oltre 600 ore di cui al punto 3.4 <sup>(1)</sup>. — Mobilità professionale transnazionale a fini di colloquio secondo gli importi di cui al punto 3.6. — Mobilità professionale transnazionale secondo gli importi di cui al punto 3.7.</p>




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
<ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> <li>— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015</li> <li>— POR Lombardia 2014IT05SFOP007</li> <li>— PON Inclusione 2014IT05SFOP001</li> </ul>				
<p>10. Interventi che aumentano il numero di posti di dottorato di ricerca industriale nell'ambito dei seguenti programmi operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— PON Ricerca 2014 IT16M20P005</li> <li>— POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016</li> <li>— POR Campania FSE 2014IT05SFOP020</li> <li>— POR Puglia FESR FSE 2014IT16M20P002</li> <li>— POR Calabria FESR FSE 2014IT16-M20P006</li> <li>— POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009</li> <li>— POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021</li> <li>— POR Molise FESR FSE 2014IT16-M20P001</li> <li>— POR Friuli-Venezia Giulia FSE 2014IT05-SFOP004</li> <li>— POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006</li> <li>— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007</li> <li>— POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011</li> <li>— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015</li> <li>— PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017</li> <li>— POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014</li> <li>— POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Emilia-Romagna FSE 2014IT05-SFOP003</li> <li>— PA Trento 2014IT05SFOP018</li> </ul>	<p>Mesi di lavoro prestato in posti di dottorato.</p>	<p>Tutti i costi ammissibili per il partecipante (retribuzione e contributi previdenziali associati) e l'istituzione che conferisce il dottorato di ricerca (costi diretti e indiretti).</p>	<p>Numero di mesi di lavoro prestato in posti di dottorato, in funzione dell'ubicazione sul territorio nazionale o all'estero.</p>	<p>Senza periodo trascorso all'estero: <b>1 927,63/mese</b> Con periodo trascorso all'estero: <b>2 891,45/mese</b></p>
<p>11. Formazione per adulti nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001</p>	<p>Partecipanti che ottengono un certificato di formazione per adulti</p>	<p>Tutte le categorie di costi</p>	<p>Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione per adulti, distinti in base alla durata del modulo e al sostegno specifico supplementare <sup>(13)</sup></p>	<p><b>327</b> (modulo di 30 ore) <b>357</b> (modulo di 30 ore con sostegno specifico supplementare) <b>654</b> (modulo di 60 ore) <b>684</b> (modulo di 60 ore con sostegno specifico supplementare) <b>1 090</b> (modulo di 100 ore) <b>1 120</b> (modulo di 100 ore con sostegno specifico supplementare)</p>



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
12. Attività relative a "Cittadinanza e Stato di diritto" nell'ambito del PO Istruzione 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato in iniziative relative a "Cittadinanza e Stato di diritto".	Tutte le categorie di costi.	Numero di partecipanti che ottengono un certificato relativo a "Cittadinanza e Stato di diritto", distinti in base alla durata del modulo, al sostegno specifico supplementare e all'indennità di vitto.	<b>191,10</b> (modulo di 30 ore) <b>221,10</b> (30 ore con sostegno specifico supplementare) <b>261,10</b> (30 ore con indennità di vitto) <b>291,10</b> (30 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) <b>382,20</b> (modulo di 60 ore) <b>412,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare) <b>522,20</b> (60 ore con indennità di vitto) <b>552,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) <b>637,00</b> (modulo di 100 ore) <b>667,00</b> (100 ore con sostegno specifico supplementare) <b>871,00</b> (100 ore con indennità di vitto) <b>901,00</b> (100 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)
13. Formazione d'aula nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di formazione in aula.	Tutte le categorie di costi.	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione in aula, distinti in base alla durata del modulo, al sostegno specifico supplementare e all'indennità di vitto.	<b>360,60</b> (modulo di 30 ore) <b>390,60</b> (30 ore con sostegno specifico supplementare) <b>430,60</b> (30 ore con indennità di vitto) <b>460,60</b> (30 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) <b>721,20</b> (modulo di 60 ore) <b>751,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare) <b>861,20</b> (60 ore con indennità di vitto) <b>891,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) <b>1 202,00</b> (modulo di 100 ore) <b>1 232,00</b> (100 ore con sostegno specifico supplementare) <b>1 436,00</b> (100 ore con indennità di vitto) <b>1 466,00</b> (100 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)														
14. Formazione linguistica nel contesto della mobilità transnazionale nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di formazione linguistica in seguito a mobilità transnazionale.	Tutte le categorie di costi escluse le spese di viaggio e di alloggio delle persone che accompagnano i partecipanti.	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione linguistica in seguito a mobilità transnazionale, distinti in base alla lunghezza del modulo, al paese, alla durata del soggiorno e alla distanza percorsa	<p>774,00 (modulo di 40 ore)  <b>1 161,00</b> (modulo di 60 ore)  <b>1 548,00</b> (modulo di 80 ore)</p> <p>A questi importi per ciascun partecipante possono essere aggiunti un importo giornaliero per le spese di alloggio, distinto in base al paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:</p> <table border="1" data-bbox="462 622 699 824"> <thead> <tr> <th>Km</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100-499</td><td>180</td></tr> <tr><td>500-1999</td><td>275</td></tr> <tr><td>2000-2999</td><td>360</td></tr> <tr><td>3000-3999</td><td>530</td></tr> <tr><td>4000-7999</td><td>820</td></tr> <tr><td>8000-19999</td><td>1 100</td></tr> </tbody> </table>	Km	Importo	100-499	180	500-1999	275	2000-2999	360	3000-3999	530	4000-7999	820	8000-19999	1 100
Km	Importo																	
100-499	180																	
500-1999	275																	
2000-2999	360																	
3000-3999	530																	
4000-7999	820																	
8000-19999	1 100																	
15. Tirocini nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di tirocinio, con o senza mobilità transnazionale.	Tutte le categorie di costi escluse le spese di viaggio e di alloggio delle persone che accompagnano i partecipanti.	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di tirocinio, con o senza mobilità transnazionale, distinti in base alla lunghezza del modulo e, se è inclusa la mobilità transnazionale, al paese, alla durata del soggiorno e alla distanza percorsa.	<p>786,60 (modulo di 60 ore)  <b>1 179,90</b> (modulo di 90 ore)  <b>1 573,20</b> (modulo di 120 ore)  <b>3 146,40</b> (modulo di 240 ore)</p> <p>Per i tirocini con mobilità transnazionale, a questi importi per ciascun partecipante possono essere aggiunti un importo giornaliero per le spese di alloggio, distinto in base al paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:</p> <table border="1" data-bbox="965 622 1197 824"> <thead> <tr> <th>Km</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100-499</td><td>180</td></tr> <tr><td>500-1999</td><td>275</td></tr> <tr><td>2000-2999</td><td>360</td></tr> <tr><td>3000-3999</td><td>530</td></tr> <tr><td>4000-7999</td><td>820</td></tr> <tr><td>8000-19999</td><td>1 100</td></tr> </tbody> </table>	Km	Importo	100-499	180	500-1999	275	2000-2999	360	3000-3999	530	4000-7999	820	8000-19999	1 100
Km	Importo																	
100-499	180																	
500-1999	275																	
2000-2999	360																	
3000-3999	530																	
4000-7999	820																	
8000-19999	1 100																	




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)	
				Km	Importo
16. Formazione linguistica e tirocini nel contesto della mobilità transnazionale nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Persone che accompagnano i partecipanti.	Spese di alloggio e di viaggio.	Numero di persone che accompagnano i partecipanti.	Spese di alloggio per partecipante, distinte per paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:	
					180 275 360 530 820 1 100
17. Formazione in istituti tecnici superiori nell'ambito dei seguenti PO:	Partecipazione a un corso di formazione presso un istituto tecnico superiore <sup>(6)</sup> Completamento di un corso di formazione presso un istituto tecnico superiore	I costi unitari coprono tutte le categorie di costi ammissibili, escluse le spese relative ai corsi offerti da centri certificati necessari per l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie previste dalle disposizioni del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nei settori "mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale" e "mobilità delle persone e delle merci - gestione apparati e impianti di bordo"	Numero di ore di partecipazione a un corso di formazione presso un istituto tecnico superiore In aggiunta, numero di partecipanti che hanno completato positivamente un anno accademico <sup>(7)</sup> di un corso di formazione in un istituto tecnico superiore.	Tariffa oraria Per i corsi di 2 anni per ciascun anno completato: Per i corsi di 3 anni per ciascun anno completato:	49,93 4 809,50 3 206,30
— 2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata)					
— 2014IT16M20P006 (POR FSE/FESR Calabria)					
— 2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)					
— 2014IT16M20P002 (POR FSE/FESR Puglia)					
— 2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia)					
— 2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo)					
— 2014IT16M20P001 (POR FSE Molise)					
— 2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna)					
— 2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano)					
— 2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Romagna)					
— 2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)					
— 2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio)					
— 2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria)					
— 2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia)					
— 2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche)					
— 2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte)					
— 2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana)					
— 2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria)					
— 2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d'Aosta)					
— 2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto)					



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)												
18. Programmi di mobilità per ricercatori nell'ambito del PO 2014IT16M20P005 - programma operativo "Ricerca e innovazione" 2014-2020, asse I "Capitale umano", azione I.2. Programmi di mobilità per ricercatori e operazioni simili nell'ambito del: <ul style="list-style-type: none"> <li>— 2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d'Aosta)</li> <li>— 2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)</li> <li>— 2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)</li> </ul>	Costo mensile per un ricercatore con un contratto a tempo determinato <sup>(18)</sup> .	Tutte le categorie di costi.	Numero di mesi trascorsi in loco o fuori sede da un ricercatore assunto ai sensi della legge n. 240/2010 per un periodo di 36 mesi e selezionato mediante un concorso pubblico presso un'università statale o privata in una delle regioni che beneficiano dell'intervento.	A. Senza periodi di attività fuori sede o all'estero per i ricercatori nell'ambito della linea di attività "mobilità" <sup>(19)</sup> 4 885,38 EUR B. Con periodi di attività fuori sede o all'estero per i ricercatori nell'ambito della linea di attività "mobilità" e per i ricercatori nell'ambito della linea di attività "attrazione" <sup>(20)</sup> 5 496,05 EUR												
19. Formazione di gruppo nell'ambito delle misure 2.C, 5.bis, 6.bis, 8 del PON IOG 2014IT05M90P001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014IT05SFOP002	Tariffa oraria per le seguenti iniziative di formazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— occupazione e formazione <sup>(21)</sup>;</li> <li>— Formazione linguistica per il servizio civile europeo <sup>(22)</sup>;</li> <li>— Formazione linguistica per la mobilità professionale transnazionale;</li> <li>— Formazione linguistica per tirocini in mobilità transnazionale <sup>(23)</sup>.</li> </ul> Questa tariffa oraria dipende dal tipo di fascia (A, B o C <sup>(24)</sup> ). Tariffa oraria per studenti che partecipa alla formazione.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti), ad eccezione delle indennità.	Costo orario della formazione per studente più costo per un'ora di corso di formazione differenziata per fascia.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="596 622 724 824">FASCIA</th> <th data-bbox="596 465 724 622">TARIFFA ORARIA PER CORSO</th> <th data-bbox="596 286 724 465">TARIFFA ORARIA PER STUDENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="724 622 762 824">C</td> <td data-bbox="724 465 762 622">73,13</td> <td data-bbox="724 286 762 465">0,80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 622 801 824">B</td> <td data-bbox="762 465 801 622">117,00</td> <td data-bbox="762 286 801 465"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 622 1177 824">A</td> <td data-bbox="801 465 1177 622">146,25</td> <td data-bbox="801 286 1177 465"></td> </tr> </tbody> </table>	FASCIA	TARIFFA ORARIA PER CORSO	TARIFFA ORARIA PER STUDENTE	C	73,13	0,80	B	117,00		A	146,25	
FASCIA	TARIFFA ORARIA PER CORSO	TARIFFA ORARIA PER STUDENTE														
C	73,13	0,80														
B	117,00															
A	146,25															



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
20. Formazione individuale e individualizzata come previsto nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05-M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014IT05SFOP002.	<p>Tariffa oraria per le seguenti formazioni individuali e individualizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— formazione mirata all'inserimento lavorativo <sup>(23)</sup>;</li> <li>— Reinserimento di giovani di età compresa tra 15 e 18 anni in percorsi formativi <sup>(24)</sup>;</li> <li>— occupazione e formazione;</li> <li>— apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;</li> <li>— apprendistato per l'alta formazione e la ricerca.</li> </ul>	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti), ad eccezione delle indennità.	Numero di ore di formazione e numero di partecipanti <sup>(25)</sup>	40,00
21. Attività di formazione generale nell'ambito delle misure 5.bis, 6.bis e 8 del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014IT05SFOP002.	<p>Corsi di formazione generale svolti all'inizio di tirocini extracurricolari per la mobilità transnazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— servizio civile europeo;</li> <li>— progetti transnazionali di mobilità professionale.</li> </ul>	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti), ad eccezione delle indennità.	Numero di partecipanti a un corso di formazione generale con una durata minima di 30 ore	180,00
22. Servizio civile volontario come previsto nell'ambito della misura 6.bis del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014IT05SFOP002.	<p>Indennità giornaliera per ciascun giorno di soggiorno effettivo all'estero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Contributo vitto e alloggio per ciascun giorno di soggiorno effettivo all'estero</li> </ul>	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti, indennità e costi assicurativi) escluse le spese di viaggio.	Numero di giorni di soggiorno effettivo all'estero.	<p><b>15,00</b> - indennità giornaliera al partecipante per ciascun giorno di soggiorno effettivo all'estero</p> <p><b>30,00</b> - contributo vitto e alloggio al partecipante per ciascun giorno di soggiorno effettivo all'estero</p>



- (1) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 1.B del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (2) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 1.C del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (3) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle delle misure 2.A, 2B, 4.A, 4C e 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (4) Per il costo unitario numero 3 relativo alla formazione per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, l'importo sarà rimborsato solo in caso di partecipazione di un gruppo formato da almeno quattro studenti.
- (5) La definizione delle fasce è conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009. La circolare definisce le fasce in base al tipo di insegnante che impartisce la formazione.
- (6) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 3 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (7) I giovani saranno classificati secondo quattro categorie (bassa, media, alta, molto alta) sulla base delle seguenti variabili:
- età;
  - sesso;
  - istruzione;
  - stato occupazionale un anno prima;
  - regione e provincia in cui è ubicato l'organismo competente che ha preso in carico il giovane;
  - conoscenze linguistiche (soltanto per gli stranieri che non hanno ottenuto il titolo di studio in Italia), per la valutazione delle quali sarà utilizzato il metodo già elaborato per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In base alle variabili specificate per i giovani, è calcolato un «coefficiente di svantaggio» con un valore compreso tra 0 e 1.
- (8) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 5 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (9) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 5 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (10) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (11) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (12) Per il costo unitario numero 8 relativo al sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, l'importo sarà rimborsato solo in caso di formazione individuale o individualizzata («individualizzata»: massimo tre studenti).
- (13) Le «operazioni simili» vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 8 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (14) Gli importi figuranti nella tabella 3.4 rappresentano l'indennità massima pagabile. Quando il datore di lavoro eroga un'indennità per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio, l'indennità di cui al punto 3.4 è ridotta:
- dell'importo di cui al punto 3.1 per il viaggio (a seconda dell'ubicazione)
  - dell'importo di cui al punto 3.2 per l'alloggio (a seconda dell'ubicazione)
  - dell'importo di cui al punto 3.3 per il vitto (a seconda dell'ubicazione). Gli importi indicati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 saranno erogati anche qualora il beneficiario paghi solo le categorie di indennità indicate in tali tabelle.
- (15) Sostegno specifico supplementare, limitato a una unità per studente per modulo.
- (16) «Istituto Tecnico Superiore»
- (17) Il completamento positivo di un anno accademico corrisponde all'ammissione all'anno successivo o all'ammissione all'esame finale.
- (18) Un ricercatore assunto ai sensi della legge n. 240/2010 per un periodo di 36 mesi con un contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno e selezionato mediante un concorso pubblico.
- (19) Linea di attività **Mobilità**
- Per quanto riguarda questa linea di attività il PON cofinanzierà la mobilità internazionale dei ricercatori in possesso di un dottorato da non più di quattro anni al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 il PON sosterrà l'assunzione a tempo determinato in regime di tempo pieno di ricercatori, principalmente ai fini della loro partecipazione a programmi di mobilità internazionale.
- (20) Linea di attività **Attrazione**
- Questa linea di attività cofinanzierà il ritorno nelle regioni meno sviluppate e in fase di transizione dei ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in possesso di un dottorato da non più di otto anni al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte e che lavorano presso università, istituti di ricerca, imprese e altre istituzioni al di fuori delle aree di intervento del PON o anche all'estero, con un'esperienza di almeno due anni in tali strutture.
- (21) Per ciascun destinatario finale è previsto un massimale di 4 000 EUR.
- (22) Per ciascun destinatario finale è previsto un massimale di 1 200 EUR.
- (23) Per ciascun destinatario finale è previsto un massimale di 1 200 EUR.
- (24) La definizione delle fasce è conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009. La circolare definisce le fasce in base al tipo di insegnante che impartisce la formazione.





(<sup>63</sup>) Per la misura 2.A è specificato che, per formazioni incentrate sull'inserimento lavorativo, i costi unitari standard sono pagabili in base alle seguenti modalità: il 70 % della sovvenzione è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate; il restante 30 % è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a condizione che il partecipante trovi un impiego (entro 120 giorni dalla fine del corso).

(<sup>64</sup>) Per le misure 2.B, 2.C, 4.A e 4.C, i costi unitari standard sono pagabili in base alle seguenti modalità: il 100 % della sovvenzione è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate.

(<sup>67</sup>) Numero massimo di studenti per formazione: 3 persone

## 2. Adeguamento degli importi

a) Per le tabelle standard di costi unitari da 1 a 9 e 19-20, gli importi possono essere adeguati qualora l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) mostri una rivalutazione monetaria pari o superiore al 5 %. In particolare, in un determinato anno  $y$ , si applica un adeguamento qualora in un periodo  $y + t$  la differenza tra i coefficienti di riferimento indicati dall'indice FOI per tali anni sia pari o superiore al 5 %. L'anno di riferimento applicato – in base al quale sono stati adeguati gli importi – è il 2014. Quando il tasso è pari o superiore al 5 %, ciascun costo unitario può essere adeguato di conseguenza.

b) Per la tabella standard di costi unitari 10, l'importo può essere adeguato modificando la borsa di studio e/o i contributi previdenziali mensili nel metodo di calcolo, che tiene presente la borsa di studio mensile e i contributi previdenziali, più un importo per tutti gli altri costi. I dati aggiornati sono reperibili nelle modifiche del decreto ministeriale del 18 giugno 2008 (che definisce l'importo annuo lordo complessivo delle borse di dottorato) e nell'adeguamento semestrale delle aliquote dei contributi previdenziali (circolare n. 13 del 29 gennaio 2016 del Direttore generale dell'INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale).

c) Per le tabelle standard di costi unitari da 11 a 15, che si basano sulla media storica del numero di certificati (output) rilasciati per ogni modulo, il tasso può essere adeguato alla fine di ciascun esercizio (31/12) a seguito di una valutazione della realizzazione delle operazioni relative a ciascuno dei costi unitari effettuata dall'autorità di gestione. Se la valutazione fa emergere una divergenza tra la media dei certificati rilasciati per ciascun tipo di formazione e la media utilizzata come base per il calcolo del costo unitario, sarà calcolato un nuovo costo unitario usando la seguente formula:

$$CU_{\text{nuovo}} = CU_{\text{vecchio}} + \text{Variazione}$$

dove

$$\text{Variazione} = CU_{\text{vecchio}} - (CU_{\text{vecchio}} * \text{Output}_{\text{nuovo}} / \text{Output}_{\text{vecchio}})$$

d) Per le tabelle standard di costi unitari 17, gli importi saranno rivisti ogni quattro anni, e nel caso in cui avendo come base di riferimento l'anno 2017 emerga un incremento superiore al 5 %, si procederà a rivalutazione monetaria ISTAT in base all'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi).

e) Per le tabelle standard di costi unitari 18, gli importi possono essere adeguati a seguito delle modifiche della legislazione vigente [che comprende la legge n. 240/2010, il decreto presidenziale n. 232/2011, la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), la legge n. 448/1998 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", la legge n. 335/1995, il decreto legislativo n. 446/1997 e il decreto presidenziale n. 1032/1973] e alle variazioni delle aliquote dei contributi previdenziali.

f) Gli importi dei costi unitari 21 e 22 possono essere adeguati in seguito a modifiche delle disposizioni del decreto legislativo n. 77/2002, determina direttoriale (DD) del 19 dicembre 2007 e DD n. 348 del 18 maggio 2016 della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.




## 3.1 Spese di viaggio interregionali (in EUR)

Regione di origine	Spese di viaggio																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Abruzzo	269,30	211,17	198,50	148,63	231,83	232,74	201,95	226,34	167,99	68,60	58,98	0,00	23,32	25,81	125,43	45,79	83,99	93,05	164,82	165,16	182,46
Basilicata	271,11	236,02	227,31	236,81	294,55	239,98	259,23	264,89	201,50	176,59	97,35	83,99	142,75	67,92	33,96	31,24	0,00	55,47	71,43	114,33	224,18
Calabria	369,32	285,04	273,72	242,02	351,32	340,51	304,28	304,39	270,32	238,63	243,15	164,82	178,18	139,01	90,33	85,58	71,43	69,05	0,00	7,56	280,55
Campania	253,00	271,68	259,06	113,20	246,78	221,87	165,84	302,24	178,86	160,74	169,86	125,43	151,01	99,62	0,00	21,28	33,96	89,20	90,33	113,20	190,22
Emilia-Romagna	146,48	81,50	74,71	38,26	129,05	92,82	63,39	55,47	0,00	54,34	62,26	167,99	52,07	131,31	178,86	160,52	201,50	140,37	270,32	292,06	188,94
Friuli-Venezia Giulia	129,05	103,24	82,30	120,22	175,52	99,62	37,36	0,00	55,47	70,18	163,01	226,34	162,50	113,20	302,24	218,87	264,89	241,12	304,39	325,00	279,13
Lazio	230,31	172,06	160,74	129,05	210,55	201,50	165,27	113,20	131,31	99,62	70,18	25,81	54,34	0,00	99,62	29,21	67,92	113,20	139,01	138,10	156,65
Liguria	53,66	113,94	105,11	0,00	36,22	49,81	106,41	120,22	38,26	67,47	118,07	148,63	75,50	129,05	113,20	152,03	236,81	250,17	242,02	231,61	224,15
Lombardia	59,37	97,35	76,47	49,81	67,92	0,00	69,05	99,62	92,82	113,20	108,67	232,74	84,90	201,50	221,87	223,91	239,98	179,99	340,51	335,07	179,51
Marche	200,25	84,90	76,98	118,07	119,99	108,67	70,18	163,01	62,26	108,11	0,00	58,98	43,92	70,18	169,86	75,96	97,35	107,54	243,15	216,21	251,20
Molise	259,51	196,06	194,31	152,03	232,97	223,91	194,48	218,87	160,52	126,56	75,96	45,79	106,75	29,21	21,28	0,00	31,24	70,30	85,58	140,48	185,85
PA Bolzano	118,58	0,00	36,22	113,94	151,35	97,35	96,22	103,24	81,50	110,94	84,90	67,92	127,01	172,06	271,68	196,06	236,02	138,10	285,04	310,17	273,47
PA Trento	112,24	36,22	0,00	105,11	147,22	76,47	19,02	82,30	74,71	99,62	76,98	198,50	120,44	160,74	259,06	194,31	227,31	132,44	273,72	308,24	247,26
Piemonte	17,43	151,35	147,22	36,22	0,00	67,92	103,01	175,52	129,05	147,16	119,99	231,83	181,74	210,55	246,78	232,97	294,55	191,31	351,32	273,60	187,92
Puglia	275,59	138,10	132,44	250,17	191,31	179,99	164,71	241,12	140,37	212,82	107,54	93,05	156,78	113,20	89,20	70,30	55,47	0,00	69,05	147,61	279,42
Sardegna	205,36	273,47	247,26	224,15	187,92	179,51	248,56	279,13	188,94	189,41	251,20	182,46	210,98	156,65	190,22	185,85	224,18	279,42	280,55	185,82	0,00
Sicilia	350,35	310,17	308,24	231,61	273,60	335,07	303,38	325,00	292,06	273,94	216,21	165,16	189,50	138,10	113,20	140,48	114,33	147,61	75,62	0,00	185,82
Toscana	169,12	110,94	99,62	67,47	147,16	113,20	95,09	70,18	54,34	0,00	108,11	68,60	36,22	99,62	160,74	126,56	176,59	212,82	238,63	273,94	189,41
Umbria	199,18	127,01	120,44	75,50	181,74	84,90	125,14	162,50	52,07	36,22	43,92	23,32	0,00	54,34	151,01	106,75	142,75	156,78	178,18	189,50	210,98
Valled'Aosta	0,00	118,58	112,24	53,66	17,43	59,37	155,03	129,05	146,48	169,12	200,25	269,30	199,18	230,31	253,00	259,51	271,11	275,59	369,32	350,35	205,36
Veneto	155,03	96,22	19,02	106,41	103,01	69,05	0,00	37,36	63,39	95,09	70,18	201,95	125,14	165,27	165,84	194,48	259,23	164,71	304,28	303,38	248,56



3.2. Spese di alloggio interregionali (per più di 600 ore) (in EUR)

Regione di origine	SPESE DI ALLOGGIO																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Abruzzo	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Basilicata	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Calabria	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Campania	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Emilia-Romagna	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Friuli Venezia Giulia	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Lazio	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Liguria	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Lombardia	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Marche	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Molise	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
PA Bolzano	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
PA Trento	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Piemonte	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Puglia	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Sardegna	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Sicilia	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Toscana	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Umbria	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Valle d'Aosta	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Veneto	803,84	1.153,94	788,70	741,25	695,62	1.229,98	700,07	703,65	967,41	1.227,68	601,19	578,51	628,23	1.229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62




## 3.3. Spese di sostentamento interregionali (per più di 600 ore) (in EUR)

Regione di origine	SPESE PER IL VITTO																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Abruzzo	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Basilicata	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Calabria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Campania	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Emilia-Romagna	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Friuli Venezia Giulia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Lazio	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Liguria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Lombardia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Marche	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Molise	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
PA Bolzano	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
PA Trento	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Piemonte	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Puglia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Sardegna	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Sicilia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Toscana	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Umbria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Valle d'Aosta	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Veneto	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27



3.4 Indennità per tirocini interregionali (in EUR)


Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto		
Regione in cui si svolge la formazione	Valle d'Aosta																							
	160	611,70	613,51	711,72	593,40	488,88	471,45	572,71	396,06	401,77	542,65	601,91	460,98	454,64	359,83	617,99	547,76	692,75	511,52	541,58	-	497,43		
	161-200	613,84	615,65	713,86	597,54	491,02	473,59	574,85	398,20	403,91	544,79	604,05	463,12	456,78	361,97	620,13	549,90	694,89	513,66	543,72	-	499,57		
	201-249	699,44	701,25	799,46	683,14	576,62	559,19	660,45	483,80	489,51	630,39	689,65	548,72	542,38	447,57	703,73	635,50	780,49	599,26	629,32	-	585,17		
	250-300	804,30	806,11	904,32	788,00	681,48	664,05	765,31	588,66	594,37	735,25	794,51	653,58	647,24	552,43	810,59	740,36	885,35	704,12	734,18	-	690,03		
	301-600	913,44	915,25	1013,46	897,14	790,62	773,19	874,45	697,80	703,51	844,39	903,65	762,72	756,38	661,57	919,73	849,50	994,49	813,26	843,32	-	799,17		
	> 600	1 555,44	1 557,25	1 655,46	1 539,14	1 432,62	1 415,19	1 516,45	1 339,80	1 345,51	1 486,39	1 545,65	1 404,72	1 398,38	1 303,57	1 561,73	1 491,50	1 636,49	1 455,26	1 485,32	-	1 441,17		
	Bolzano																							
	160	585,59	610,44	659,45	646,09	455,92	477,65	546,48	488,35	471,77	459,31	570,48	-	410,64	525,76	512,52	647,88	684,58	485,35	501,42	492,99	470,63		
	161-200	587,93	612,78	661,79	648,43	458,26	479,99	548,82	490,69	474,11	461,65	572,82	-	412,98	528,10	514,86	650,22	686,92	487,69	503,76	495,33	472,97		
201-249	681,53	706,38	755,39	742,04	551,86	573,60	642,42	584,29	567,71	555,26	666,42	-	506,58	621,71	608,46	743,83	780,53	581,29	597,37	588,93	566,58			
250-300	796,20	821,04	870,06	856,70	666,53	688,26	757,09	698,96	682,37	669,92	781,08	-	621,25	736,37	723,13	858,49	895,19	695,96	712,03	703,60	681,24			
301-600	915,54	940,39	989,40	976,05	785,87	807,60	876,43	818,30	801,72	789,27	900,43	-	740,59	855,71	842,47	977,83	1 014,53	815,30	831,38	822,94	800,59			
> 600	1 617,57	1 642,41	1 691,43	1 678,07	1 487,90	1 509,63	1 578,46	1 320,33	1 303,74	1 491,29	1 602,45	-	1 442,62	1 557,74	1 544,50	1 679,86	1 716,56	1 517,33	1 533,40	1 524,97	1 502,61			
Trento																								
160	493,91	522,71	569,13	554,47	370,12	377,71	456,15	400,52	371,88	372,38	489,72	331,63	-	442,63	427,85	542,67	603,65	395,02	415,85	407,65	314,43			
161-200	495,75	524,56	570,97	556,31	371,97	379,55	458,00	402,36	373,72	374,23	491,56	333,48	-	444,47	429,70	544,52	605,50	396,87	417,70	409,49	316,27			
201-249	569,60	598,41	644,82	630,17	445,82	453,40	531,85	476,21	447,57	448,08	565,42	407,33	-	518,32	503,55	618,37	679,35	470,72	491,55	483,35	390,12			
250-300	660,07	688,88	735,29	720,63	536,29	543,87	622,32	566,68	538,04	538,55	655,88	497,80	-	608,79	594,02	708,84	769,82	561,19	582,02	573,81	480,59			
301-600	754,23	783,04	829,46	814,80	630,45	638,03	716,48	660,84	632,20	632,71	750,05	591,96	-	702,95	688,18	803,00	863,98	655,35	676,18	667,98	574,76			
> 600	1 308,13	1 336,93	1 383,35	1 368,69	1 184,34	1 191,93	1 270,37	1 214,74	1 186,10	1 186,61	1 303,94	1 145,85	-	1 256,85	1 242,07	1 356,89	1 417,87	1 209,25	1 230,07	1 221,87	1 128,65			
Liguria																								
160	454,43	542,61	547,82	419,00	344,06	426,02	434,85	-	355,61	423,87	457,83	419,74	410,91	342,02	555,97	529,95	537,41	373,27	381,30	359,46	412,21			
161-200	456,34	544,52	549,73	420,91	345,97	427,93	436,76	-	357,52	425,78	459,74	421,65	412,82	343,93	557,88	531,86	539,32	375,18	383,21	361,37	414,12			
201-249	532,79	620,97	626,18	497,36	422,42	504,38	513,21	-	433,97	502,23	536,19	498,10	489,27	420,38	634,33	608,31	615,77	451,63	459,66	437,82	490,57			
250-300	626,44	714,63	719,83	591,01	516,07	598,03	606,86	-	527,62	595,88	629,84	591,75	582,92	514,04	727,98	701,96	709,42	545,28	533,32	531,47	584,22			
301-600	723,92	812,10	817,31	688,48	613,55	695,50	704,33	-	625,09	693,35	727,31	689,22	680,39	611,51	825,46	799,43	806,89	642,75	650,79	628,94	681,69			
> 600	1 297,29	1 385,47	1 390,68	1 261,86	1 186,92	1 268,88	1 277,71	-	1 198,47	1 266,73	1 300,69	1 262,59	1 253,76	1 184,88	1 398,83	1 372,81	1 380,27	1 216,13	1 224,16	1 202,32	1 255,07			



Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Piemonte	160	555,86	618,58	675,35	570,81	453,08	499,55	534,58	360,26	391,95	444,02	557,00	475,38	471,25	-	515,34	511,95	597,64	471,19	505,77	341,46	427,04
	161-200	557,89	620,60	677,37	572,83	455,10	501,57	536,61	362,28	393,98	446,05	559,02	477,40	473,27	-	517,36	513,98	599,66	473,22	507,80	343,49	429,07
	201-249	638,90	701,61	758,38	653,84	536,11	582,58	617,62	443,29	474,98	527,06	640,03	558,41	554,28	-	598,37	594,99	680,67	554,22	588,81	424,50	510,08
	250-300	738,13	800,85	857,61	753,07	635,35	681,82	716,85	542,52	574,22	626,29	739,26	657,65	653,52	-	697,61	694,22	779,90	653,46	688,04	523,73	609,31
	301-600	841,42	904,13	960,90	856,36	738,63	785,10	820,14	645,81	677,50	729,58	842,55	760,93	756,80	-	800,89	797,51	883,19	756,74	791,33	627,02	712,60
	> 600	1.448,98	1.511,69	1.568,46	1.463,92	1.346,19	1.392,66	1.427,69	1.253,37	1.285,06	1.337,13	1.450,11	1.368,49	1.364,36	-	1.408,45	1.405,07	1.490,75	1.364,30	1.398,88	1.234,37	1.320,15
	160	693,90	701,15	801,67	683,03	553,99	560,78	662,66	510,97	-	569,83	685,07	558,51	537,63	529,08	641,15	640,67	796,23	574,36	546,06	520,54	530,21
	161-200	696,78	704,03	804,55	685,92	556,87	563,66	665,54	513,85	-	572,72	687,95	561,40	540,51	531,96	644,03	643,56	799,12	577,24	548,94	523,42	533,10
	201-249	812,07	819,32	919,84	801,21	672,16	678,95	780,83	629,14	-	688,01	803,24	676,69	655,80	647,26	759,32	758,85	914,41	692,54	664,24	638,71	648,39
	250-300	953,31	960,55	1.061,07	942,44	813,39	820,18	922,06	770,37	-	829,24	944,48	817,92	797,03	788,49	900,55	900,08	1.055,64	833,77	805,47	779,94	789,62
301-600	1.100,30	1.107,55	1.208,07	1.089,43	960,39	967,18	1.069,06	917,37	-	976,23	1.091,47	964,91	944,03	935,48	1.047,55	1.047,07	1.202,63	980,76	952,46	926,94	936,61	
> 600	1.964,98	1.972,23	2.072,75	1.954,11	1.825,07	1.831,86	1.933,74	1.783,05	-	1.840,91	1.956,15	1.829,59	1.808,71	1.800,16	1.912,23	1.911,75	2.067,31	1.845,44	1.817,14	1.791,61	1.801,29	
160	499,08	556,36	601,42	462,97	360,53	334,49	462,41	403,54	366,19	367,32	491,61	393,36	316,15	400,15	461,84	545,70	600,51	392,22	422,28	452,16	-	-
161-200	500,94	558,22	603,27	464,83	362,38	336,35	464,26	405,40	368,04	369,18	493,47	395,21	318,01	402,00	463,70	547,56	602,37	394,08	424,13	454,02	-	-
201-249	575,22	632,50	677,56	539,11	436,67	410,63	538,55	479,68	442,33	443,46	567,75	469,50	392,29	476,29	537,98	621,84	676,65	468,36	498,42	528,30	-	-
250-300	666,22	723,50	768,56	630,11	527,67	501,63	629,55	570,68	533,33	534,46	658,75	560,49	483,29	567,29	628,98	712,84	767,65	559,36	589,42	619,30	-	-
301-600	760,93	818,21	863,27	724,82	622,38	596,34	724,26	665,39	628,04	629,17	753,46	655,21	578,00	662,00	723,69	807,55	862,36	654,07	684,13	714,01	-	-
> 600	1.318,06	1.375,34	1.420,39	1.281,95	1.179,51	1.153,47	1.281,39	1.222,52	1.185,17	1.186,30	1.310,59	1.212,33	1.135,13	1.219,13	1.280,82	1.364,68	1.419,49	1.211,20	1.241,26	1.271,14	-	-
160	577,72	616,26	655,77	653,62	406,84	-	464,57	471,59	450,99	514,38	570,24	454,61	433,67	526,89	592,49	630,50	676,37	421,56	513,87	480,42	388,73	-
161-200	579,91	618,46	657,96	655,81	409,04	-	466,77	473,79	453,18	516,58	572,44	456,81	435,86	529,08	594,68	632,70	678,57	423,75	516,07	482,62	390,92	-
201-249	667,75	706,30	745,81	743,66	496,88	-	554,61	561,63	541,03	604,42	660,28	544,65	523,71	616,93	682,53	720,54	766,41	511,60	603,91	570,46	478,77	-
250-300	775,36	813,91	853,41	851,26	604,49	-	662,22	669,24	648,63	712,03	767,89	652,26	631,32	724,54	790,13	828,15	874,02	619,20	711,52	678,07	586,37	-
301-600	887,36	925,91	965,41	963,26	716,49	-	774,22	781,24	760,63	824,03	879,89	764,26	743,31	836,54	902,13	940,15	986,02	731,20	833,52	790,07	698,37	-
> 600	1.546,18	1.584,73	1.624,24	1.622,09	1.375,31	-	1.433,04	1.440,06	1.419,46	1.482,85	1.538,71	1.423,08	1.402,14	1.495,36	1.560,96	1.598,97	1.644,84	1.390,03	1.482,34	1.448,89	1.357,20	-



Numero di ore di formazione		Veneto	Valle d'Aosta	Umbria	Toscana	Sicilia	Sardegna	Puglia	Piemonte	PA Trentino	PA Bolzano	Molise	Marche	Lombardia	Liguria	Lazio	Friuli Venezia Giulia	Emilia Romagna	Campania	Calabria	Basilicata	Abruzzo	
Emilia Romagna	160	458,03	541,11	446,71	448,97	686,69	583,38	535,00	523,68	469,35	476,14	555,15	456,89	487,46	432,89	525,95	450,10	-	573,49	664,95	596,13	562,62	
	161-200	460,49	543,58	449,17	451,44	689,16	586,04	537,47	526,15	471,81	478,60	557,62	459,36	489,92	435,36	528,41	452,57	-	575,96	667,42	598,60	565,09	
	201-249	559,15	642,24	547,83	550,09	787,81	684,70	636,13	624,81	570,47	577,26	656,28	558,02	588,58	534,02	627,07	551,23	-	674,61	766,08	697,25	663,75	
	250-300	680,01	763,10	668,69	670,95	908,67	805,56	756,98	745,66	691,33	698,12	777,13	678,87	709,44	654,88	747,93	672,08	-	795,47	886,94	818,11	784,60	
	301-600	805,80	888,88	794,48	796,74	1.034,46	931,35	882,77	871,45	817,12	823,91	902,92	804,66	835,23	780,67	873,72	797,87	-	921,26	1.012,73	943,90	910,39	
	> 600	1.545,73	1.628,82	1.534,41	1.536,68	1.774,40	1.671,28	1.622,71	1.611,39	1.557,05	1.563,84	1.642,86	1.544,60	1.575,16	1.520,60	1.613,65	1.537,81	-	1.661,20	1.752,66	1.683,84	1.650,33	
	Toscana a		475,22	549,26	416,36	-	654,08	569,54	527,30	527,30	479,75	491,07	506,69	488,24	493,34	447,60	479,75	450,32	434,47	540,88	618,76	556,73	448,73
	161-200	477,60	551,63	418,74	-	656,46	571,92	529,67	529,67	482,13	493,45	509,07	490,62	495,71	449,98	482,13	452,70	436,85	543,26	621,14	559,10	451,11	
	201-249	572,63	646,67	513,77	-	751,49	666,95	624,71	624,71	590,75	588,48	604,10	585,65	590,75	545,01	577,16	547,73	531,88	638,29	716,17	654,14	546,14	
	250-300	689,05	763,08	630,19	-	867,91	783,37	741,12	806,78	741,12	704,90	720,52	702,07	702,07	661,43	707,16	693,58	664,15	754,71	832,59	770,55	662,56	
301-600	810,22	884,25	751,35	-	989,07	904,54	862,29	927,95	862,29	826,07	841,69	823,24	828,33	782,60	814,75	785,31	769,47	875,87	953,76	891,72	783,73		
> 600	1.522,97	1.597,01	1.464,11	-	1.701,83	1.617,29	1.575,04	1.527,50	1.527,50	1.538,82	1.554,44	1.535,99	1.541,08	1.495,35	1.527,50	1.498,07	1.482,22	1.588,63	1.666,51	1.604,48	1.496,48		
Marche		358,27	488,34	332,01	396,20	504,30	395,63	408,08	408,08	365,07	372,99	364,05	-	396,76	406,16	358,27	451,10	350,35	457,95	531,24	385,44	347,07	
161-200	360,07	490,14	333,81	398,00	506,10	541,09	397,43	409,88	409,88	374,79	366,87	365,85	-	398,56	407,96	360,07	452,90	352,15	459,75	533,04	348,87		
201-249	432,10	562,16	405,83	470,02	578,13	613,12	469,45	481,91	481,91	446,81	437,87	-	470,59	479,98	432,10	424,92	424,17	531,77	605,07	459,27	420,89		
250-300	520,32	650,39	494,06	558,25	666,35	701,34	557,68	570,13	570,13	535,04	527,12	526,10	-	558,81	568,21	520,32	613,15	512,40	620,00	693,29	509,12		
301-600	612,15	742,22	585,89	650,08	758,18	793,17	649,51	661,96	661,96	626,87	618,95	617,93	-	650,64	660,04	612,15	704,98	604,23	711,83	785,12	600,95		
> 600	1.152,32	1.282,39	1.126,06	1.190,24	1.298,35	1.333,34	1.189,08	1.202,13	1.202,13	1.167,04	1.159,11	1.158,10	-	1.190,81	1.200,21	1.153,32	1.245,15	1.144,40	1.251,99	1.325,29	1.141,12		
Abruzzo		471,31	538,66	292,68	337,96	434,52	451,81	501,19	501,19	467,86	337,28	315,15	328,34	502,10	417,99	295,17	495,70	437,35	394,78	434,18	353,35	-	
161-200	472,99	540,35	294,36	339,64	436,20	453,50	364,09	502,88	502,88	469,54	338,96	316,83	330,02	503,78	419,67	296,85	497,39	439,03	396,47	435,86	355,04	-	
201-249	540,33	607,69	361,70	406,98	503,54	520,84	431,43	570,22	570,22	406,30	384,17	384,17	397,36	571,12	487,01	364,19	564,73	506,37	463,81	503,20	422,38	-	
250-300	622,82	690,18	444,19	489,47	586,03	603,33	513,92	652,71	652,71	488,79	466,66	479,85	479,85	569,51	569,51	446,68	647,22	588,86	546,30	585,69	504,87	-	
301-600	708,68	776,03	530,05	575,33	671,89	689,19	599,78	738,57	738,57	574,65	552,52	565,71	565,71	739,47	655,36	532,54	733,08	674,72	632,16	671,55	590,73	-	
> 600	1.213,73	1.281,08	1.035,10	1.080,38	1.176,94	1.194,24	1.104,83	1.243,61	1.243,61	1.079,70	1.057,57	1.070,76	1.070,76	1.244,52	1.160,41	1.037,59	1.238,12	1.179,77	1.137,21	1.176,60	1.095,77	-	




Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Umbria	160	361,45	480,87	516,31	489,14	390,20	500,63	392,46	413,63	423,03	382,05	444,88	465,14	458,57	519,87	494,91	549,11	527,63	374,35	-	537,30	463,27
	161-200	363,56	482,99	518,42	491,25	392,31	502,74	394,58	415,75	425,14	384,16	446,99	467,25	460,69	521,98	497,02	551,22	529,74	376,47	-	539,42	465,38
Lazio	201-249	448,09	567,52	602,95	575,78	476,85	587,27	479,11	500,28	509,67	468,70	531,52	551,78	545,22	606,52	581,56	635,76	614,27	461,00	-	623,95	549,92
	250-300	551,65	671,07	706,50	679,34	580,40	690,82	582,66	603,83	613,23	572,25	635,07	655,34	648,77	710,07	685,11	739,31	717,82	564,55	-	727,50	653,47
Campania	301-600	659,42	778,85	814,28	787,11	688,18	798,60	690,44	711,61	721,00	680,03	742,85	763,12	756,55	817,85	792,89	847,09	825,60	672,33	-	835,28	761,25
	> 600	1 293,42	1 412,84	1 448,27	1 421,11	1 322,17	1 432,59	1 324,43	1 345,60	1 355,00	1 314,02	1 376,84	1 397,11	1 390,54	1 451,84	1 426,88	1 481,08	1 459,59	1 306,32	-	1 469,27	1 395,24
Molise	160	512,01	554,12	625,21	585,81	617,51	599,40	-	615,25	687,69	556,38	515,40	658,26	646,94	696,75	599,40	642,84	624,30	585,81	540,53	716,50	651,47
	161-200	515,05	557,16	628,25	588,85	620,55	602,44	-	618,28	690,73	559,42	518,44	661,30	649,98	699,79	602,44	645,88	627,34	588,85	543,57	719,54	654,51
Veneto	201-249	636,60	678,71	749,80	710,40	742,10	723,99	-	739,83	812,28	680,97	639,99	782,85	771,53	821,34	723,99	767,43	748,89	710,40	665,12	841,09	776,06
	250-300	785,49	827,60	898,69	859,30	891,00	872,88	-	888,73	961,18	829,87	788,89	931,75	920,43	970,24	872,88	916,33	897,79	859,30	814,02	989,99	924,96
Friuli Venezia Giulia	301-600	940,47	982,58	1 053,67	1 014,27	1 045,97	1 027,86	-	1 043,71	1 116,15	984,84	943,86	1 086,72	1 075,40	1 125,21	1 027,86	1 071,31	1 052,76	1 014,27	968,99	1 144,96	1 079,93
	> 600	1 852,09	1 894,20	1 965,29	1 925,89	1 957,59	1 939,48	-	1 955,33	2 027,77	1 896,46	1 855,48	1 998,34	1 987,02	2 036,83	1 939,48	1 982,93	1 964,38	1 925,89	1 880,61	2 056,58	1 991,55
Abruzzo	160	452,64	361,17	417,55	-	506,07	629,46	426,83	440,41	549,08	497,07	348,49	598,89	586,27	573,99	416,41	517,43	440,41	487,96	478,22	580,21	493,05
	161-200	454,68	363,22	419,59	-	508,11	631,50	428,87	442,46	551,13	499,11	350,54	600,94	588,32	576,03	418,46	519,48	442,46	490,00	480,27	582,26	495,10
Basilicata	201-249	536,49	445,02	501,39	-	589,92	713,30	510,68	524,26	632,93	580,92	432,34	682,74	670,12	657,84	500,26	601,28	524,26	571,80	562,07	664,06	576,90
	250-300	636,69	545,23	601,60	-	690,13	813,51	610,89	624,47	733,14	681,13	532,55	782,95	770,33	758,05	600,47	701,49	624,47	662,28	764,27	677,11	
Calabria	301-600	740,99	649,53	705,90	-	794,42	917,81	715,18	728,77	837,44	785,42	636,85	887,25	874,63	862,34	704,77	805,79	728,77	776,31	766,58	868,57	781,41
	> 600	1 354,52	1 265,05	1 319,43	-	1 407,95	1 531,34	1 328,71	1 342,29	1 450,96	1 398,95	1 250,37	1 500,77	1 488,15	1 475,87	1 318,29	1 419,31	1 342,29	1 389,84	1 380,10	1 482,09	1 394,93
Emilia Romagna	160	354,06	339,51	393,85	329,55	468,79	527,14	337,48	460,30	532,18	384,23	-	504,33	502,58	541,24	378,57	494,12	448,75	434,83	415,02	567,78	502,75
	161-200	355,99	341,44	395,78	331,48	470,71	529,07	339,40	462,22	534,11	386,15	-	506,26	504,50	543,16	380,49	496,05	450,68	436,75	416,94	569,71	504,67
Friuli Venezia Giulia	201-249	433,05	418,51	472,84	408,55	547,78	606,14	416,47	539,29	611,17	463,22	-	583,33	581,57	620,23	457,56	573,12	527,75	513,82	494,01	646,78	581,74
	250-300	527,46	512,92	567,25	502,95	642,19	700,54	510,88	633,70	705,58	557,63	-	677,73	675,98	714,64	551,97	667,52	622,15	608,23	588,42	741,18	676,15
Umbria	301-600	625,72	611,18	665,51	601,21	740,45	798,81	609,14	731,96	803,84	655,89	-	776,00	774,24	812,90	650,23	765,78	720,41	706,49	686,68	839,44	774,41
	> 600	1 203,73	1 189,18	1 243,52	1 179,22	1 318,46	1 376,81	1 187,14	1 309,97	1 381,85	1 233,90	-	1 354,00	1 352,25	1 390,90	1 228,24	1 343,79	1 298,42	1 284,50	1 264,69	1 417,45	1 352,42





Regione in cui si svolge la formazione		Numero di ore di formazione																Valle d'Aosta	Veneto				
		Basilicata	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli-Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trentino	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria		
	160		320,95	-	308,39	270,92	438,46	501,85	304,88	473,77	476,94	334,31	268,20	472,98	464,27	531,51	292,43	461,14	351,29	413,55	379,71	508,07	496,19
	161-200		322,44	-	309,87	272,40	439,94	503,33	306,36	475,26	478,43	335,79	269,68	474,46	465,75	532,99	293,91	462,62	352,77	415,03	381,19	509,56	497,67
	201-249		381,68	-	369,11	331,64	499,18	562,37	365,60	534,50	537,67	395,03	328,92	533,70	524,99	592,23	353,15	521,86	412,01	474,27	440,43	568,80	556,91
	250-300		454,25	-	441,68	404,21	571,75	635,14	438,17	607,07	610,23	467,60	401,49	606,27	597,56	664,80	423,72	594,43	484,58	546,84	513,00	641,36	629,48
	301-600		529,78	-	517,21	479,74	647,28	710,67	513,70	682,60	685,77	543,13	477,02	681,80	673,09	740,33	501,25	669,96	560,11	622,37	588,53	716,90	705,01
	> 600		974,08	-	961,51	924,04	1 091,58	1 154,97	958,00	1 126,90	1 130,07	987,43	921,33	1 126,10	1 117,39	1 184,63	943,55	1 114,26	1 004,41	1 066,67	1 032,83	1 161,20	1 149,31
	160		372,30	334,71	348,30	368,45	419,61	520,36	392,45	459,23	459,23	386,79	349,54	417,35	411,69	470,55	-	558,67	426,86	492,06	436,03	554,83	443,95
	161-200		374,04	336,46	350,04	370,19	421,36	522,11	394,19	531,16	460,98	388,53	351,29	419,09	413,43	472,30	-	560,41	428,60	493,81	437,77	556,58	445,70
	201-249		443,85	406,27	419,85	440,00	491,17	591,92	464,00	600,97	530,79	458,34	421,10	488,91	483,25	542,11	-	630,22	498,41	563,62	507,58	626,39	515,51
	250-300		529,37	491,79	505,37	525,52	576,69	677,44	549,52	686,49	616,31	543,86	506,62	574,42	568,76	627,63	-	715,74	583,93	649,14	593,10	711,91	601,03
	301-600		618,38	580,80	594,38	614,53	665,70	766,45	638,53	775,50	705,32	632,87	595,63	663,43	637,77	716,64	-	804,75	672,94	738,15	682,11	800,92	690,04
	> 600		1 141,97	1 104,38	1 117,97	1 189,28	1 290,03	1 162,11	1 299,09	1 228,90	1 156,45	1 119,21	1 187,02	1 181,36	1 240,22	-	-	1 328,34	1 196,53	1 261,73	1 205,70	1 324,50	1 213,62
	160		447,87	354,48	-	373,38	553,37	587,45	422,06	525,07	623,56	526,20	368,63	568,09	556,77	634,37	352,10	563,61	358,67	521,68	461,23	652,37	587,33
	161-200		449,64	356,25	-	375,15	555,14	589,22	423,83	526,84	625,33	527,97	370,40	569,86	558,54	636,14	353,87	565,38	360,44	523,45	463,00	654,14	589,10
	201-249		520,40	427,01	-	445,92	625,90	659,98	494,59	597,60	696,09	598,74	441,16	640,62	629,30	706,90	424,64	636,14	431,20	594,21	533,76	724,90	659,86
	250-300		607,09	513,70	-	532,60	712,59	746,66	581,28	684,29	782,77	685,42	527,85	727,31	715,99	793,58	511,32	722,82	517,89	680,89	620,44	811,58	746,55
	301-600		697,31	603,92	-	622,82	802,81	836,88	671,50	774,51	873,00	775,64	618,07	817,53	806,21	883,81	601,54	813,04	608,11	771,12	710,67	901,81	836,77
	> 600		1 228,03	1 134,64	-	1 153,54	1 333,53	1 367,61	1 202,22	1 305,23	1 403,72	1 306,36	1 148,79	1 348,25	1 336,93	1 414,53	1 132,26	1 343,77	1 138,83	1 301,84	1 241,39	1 432,53	1 367,49
	160		523,88	473,06	434,34	471,93	650,78	683,72	496,83	590,33	693,80	574,94	499,21	668,89	666,97	632,33	506,34	544,54	-	632,67	548,22	709,08	662,10
	161-200		526,13	475,30	436,59	474,17	653,02	685,96	499,07	592,57	696,04	577,18	501,45	671,14	669,21	634,57	508,58	546,79	-	634,91	550,46	711,32	664,34
	201-249		615,81	564,98	526,27	563,85	742,70	775,65	588,75	682,26	785,72	666,86	591,13	760,82	738,89	724,25	598,26	636,47	-	724,59	640,15	801,00	734,02
	250-300		725,67	674,84	636,13	673,71	852,36	885,51	698,61	792,12	895,58	776,72	700,99	870,68	868,75	834,11	708,12	746,33	-	834,45	750,01	910,86	863,88
	301-600		840,01	789,18	730,47	788,05	966,91	999,85	812,96	906,46	1 009,92	891,06	815,33	985,02	983,10	948,46	822,46	860,67	-	948,80	864,35	1 025,21	978,23
	> 600		1 512,62	1 461,79	1 423,08	1 460,66	1 639,52	1 672,46	1 485,57	1 579,07	1 682,53	1 563,67	1 487,94	1 657,63	1 655,71	1 621,07	1 495,08	1 533,28	-	1 621,41	1 536,96	1 697,82	1 650,84
	160		410,58	452,31	508,68	418,35	417,07	507,25	384,77	452,27	407,64	479,33	413,98	501,59	475,39	416,05	507,55	-	413,94	417,53	439,11	433,48	476,69
	161-200		412,01	453,73	510,10	419,77	418,49	508,68	386,20	453,70	409,06	480,75	415,40	503,02	476,81	417,47	508,97	-	415,37	418,96	440,53	434,91	478,11
	201-249		469,04	510,76	567,14	476,80	475,52	565,71	443,23	510,73	466,09	537,78	472,43	560,05	533,84	474,50	566,00	-	472,40	475,99	497,56	491,94	535,15
	250-300		538,90	580,63	637,00	546,67	545,39	635,57	513,09	580,59	535,96	607,65	542,30	629,91	603,71	544,37	635,87	-	542,26	545,85	567,43	561,80	605,01
	301-600		611,61	653,34	709,71	619,38	618,10	708,29	585,80	653,31	608,67	680,36	615,01	702,63	676,42	617,08	708,58	-	614,98	618,56	640,14	634,51	677,72
	> 600		1 039,35	1 081,07	1 137,45	1 047,11	1 045,83	1 136,02	1 013,54	1 081,04	1 036,40	1 108,09	1 042,74	1 130,36	1 104,15	1 044,81	1 136,31	-	1 042,71	1 046,30	1 067,87	1 062,25	1 105,46



## 3.5 Indennità per tirocini in mobilità transnazionale (in EUR)

Paese	Mesi						SA (¹)	MA (²)	GA (³)
	1	2	3	4	5	6			
Austria	1 617	2 312	3 094	4 082	4 732	5 382	162,5	650,2	22,733
Belgio	1 501	2 183	2 841	2 841	3 719	3 719	151,0	585,3	21,575
Bulgaria	990	1 413	1 831	2 583	2 980	3 377	99,2	396,7	13,97
Cipro	1 342	1 854	2 499	3 316	3 957	4 495	134,5	538,2	18,94
Cechia	1 365	1 876	2 522	3 369	4 018	4 564	136,5	546,17	19,51
Germania	1 477	1 477	2 751	3 749	4 344	4 939	148,7	594,67	21,24
Danimarca	1 973	2 840	3 707	5 080,5	5 889	6 698	202,1	808,5	28,88
Estonia	1 504	2 226	2 949	3 765	4 366	4 968	150,3	601,33	21,48
Spagna	1 552	2 199	2 860	3 894	4 514	5 133	154,8	619,17	22,11
Finlandia	1 806	2 587	3 351	4 537	5 260	5 982	180,6	722,5	25,80
Francia	1 771	2 533	3 295	4 451	5 162	5 873	177,8	711	25,39
Regno Unito	1 972	2 820	3 668	4 950	5 737	6 525	196,9	787,67	28,13
Ungheria	1 255	1 790	2 324	3 223	3 727	4 231	126,1	504,33	18,01
Grecia	1 402	2 000	2 598	3 674	4 251	4 828	144,2	576,83	20,60
Irlanda	1 788	2 559	3 330	4 493	5 210	5 927	179,3	717,3	25,62
Islanda	1 614	2 312	3 011	4 062	4 710	5 358	162	648	23,14
Liechtenstein	1 978	2 817	3 656	4 968	5 758	6 547	197,4	789,5	28,20
Lituania	1 145	1 639	2 133	2 912	3 420	3 882	115,6	462,3	16,51
Lussemburgo	1 501	2 148	2 794	3 802	4 406	5 010	151	604	21,57
Lettonia	1 204	1 721	2 238	3 104	3 589	4 074	121,2	484,8	17,32
Malta	1 315	1 883	2 452	3 362	3 891	4 420	132,3	529	18,89
Paesi Bassi	1 597	2 350	3 058	4 144	4 805	5 466	165,3	661,2	23,61
Norvegia	2 129	3 035	3 942	5 341	6 189	7 036	211,9	847,7	30,27
Polonia	1 232	1 758	2 284	3 174	3 669	4 165	123,9	495,5	17,70



Paese	Mesi						SA (¹)	MA (²)	GA (³)
	1	2	3	4	5	6			
<b>Portogallo</b>	1 371	1 959	2 548	3 492	4 041	4 591	137,4	549,5	19,63
<b>Romania</b>	1 056	1 507	1 958	2 745	3 170	3 596	106,3	425,3	15,19
<b>Svezia</b>	1 771	2 533	3 288	4 452	5 161	5 871	177,3	709,3	25,33
<b>Slovenia</b>	1 363	1 945	2 526	3 465	4 011	4 556	136,3	545,3	19,48
<b>Slovacchia</b>	1 293	1 850	2 408	3 308	3 827	4 346	129,8	519,2	18,54
<b>Turchia</b>	1 194	1 706	2 218	3 071	3 552	4 033	120,3	481	17,18
<b>Svizzera</b>	1 879	2 579	3 279	4 670	5 370	6 070	175,0	700,0	25,00
<b>Croazia</b>	1 157	1 589	2 021	2 953	3 385	3 817	108	432	15,43

(¹) SA = settimana aggiuntiva.

(²) MA = mese aggiuntivo.

(³) GA = giorno aggiuntivo.

### 3.6 Indennità per colloquio


Luogo o paese di destinazione	Distanza (km)	Importo (EUR)	
		Viaggio e alloggio	Indennità giornaliera
Qualsiasi paese dell'UE-28 o Islanda e Norvegia	0 - 50	0	50/g (> 12 h) 25/½ g (> 6 h - 12 h) Max 3 gg
	> 50 - 250	100	
	> 250 - 500	250	
	> 500	350	

### 3.7 Indennità per il trasferimento in un altro Stato membro (tirocinio)

Paese di destinazione	Importo (EUR)
Austria	1 025
Belgio	970
Bulgaria	635
Croazia	675



Paese di destinazione	Importo (EUR)
Cipro	835
Cechia	750
Danimarca	1 270
Estonia	750
Finlandia	1 090
Francia	1 045
Germania	940
Grecia	910
Ungheria	655
Islanda	945
Irlanda	1 015
Italia	995
Lettonia	675
Lituania	675
Lussemburgo	970
Malta	825
Paesi Bassi	950
Norvegia	1 270
Polonia	655
Portogallo	825
Romania	635
Slovacchia	740
Slovenia	825
Spagna	890
Svezia	1 090
Regno Unito	1 060



## 3.8 Spese di alloggio giornaliero (in EUR)

Gruppo di paesi	Paese	Indennità giornaliera per lo studente			Indennità giornaliera per il personale	
		(Giorni da 1° a 14°)	(Giorni da 15°-a 60°)	(Giorni da 1° a 14°)	(Giorni da 15°-a 60°)	
Gruppo A	Regno Unito	90	63	128	90	
Gruppo B	Danimarca	86	60	128	90	
Gruppo C	Paesi Bassi	83	58	128	90	
	Svezia	83	58	128	90	
Gruppo D	Cipro	77	54	112	78	
	Finlandia	77	54	112	78	
	Lussemburgo	77	54	112	78	
Gruppo E	Austria	74	52	112	78	
	Belgio	74	52	112	78	
	Bulgaria	74	52	112	78	
	Cechia	74	52	112	78	
Gruppo F	Grecia	70	49	112	78	
	Ungheria	70	49	112	78	
	Svizzera	70	49	112	78	
	Liechtenstein	70	49	112	78	
	Norvegia	70	49	112	78	
	Polonia	70	49	112	78	
	Romania	70	49	112	78	
	Turchia	70	49	112	78	
Gruppo G	Germania	67	47	96	67	
	Spagna	67	47	96	67	
	Lettonia	67	47	96	67	
	Macedonia del Nord	67	47	96	67	
	Malta	67	47	96	67	
	Slovacchia	67	47	96	67	



Gruppo di paesi	Paese	Indennità giornaliera per lo studente		Indennità giornaliera per il personale	
		(Giorni da 1° a 14°)	(Giorni da 15° a 60°)	(Giorni da 1° a 14°)	(Giorni da 15° a 60°)
Gruppo H	Croazia	58	41	80	56
	Estonia	58	41	80	56
	Lituania	58	41	80	56
Gruppo I	Slovenia	58	41	80	56
	Francia	80	56	112	78
	Irlanda	80	56	128	90
Gruppo L	Islanda	80	56	112	78
	Portogallo	64	45	96	67*



ALLEGATO V

«ALLEGATO VII

## Condizioni relative al rimborso alla Slovacchia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. Sviluppo professionale delle competenze linguistiche dei dipendenti nell'ambito degli assi prioritari 2, 3 e 4 del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M0OP001)	Periodo di 45 minuti di corso di lingua straniera per dipendente	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, compresi i costi diretti di erogazione della formazione.	Numero di periodi di 45 minuti completati di corso di lingua straniera per dipendente.	8,53
2. Certificazione ECDL (Partner europea del computer) nell'ambito degli assi prioritari 1, 2 e 3 del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M0OP001)	Certificazione ECDL	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, compresi i costi diretti di esame e di rilascio dei certificati.	Numero di certificati ECDL rilasciati, distinti per profilo e modulo (*).	<b>Prezzo</b>
				Profilo ECDL - 1 esame Base/Standard
				31,50
				Profilo ECDL - 2 esami Base/Standard
				59,00
				Profilo ECDL - 3 esami Base/Standard
				76,50
				Profilo ECDL - 4 esami Base/Standard
				92,00
				Profilo ECDL - 5 esami Base/Standard
				111,50
				Profilo ECDL - 6 esami Base/Standard
				127,00
				Profilo ECDL - 7 esami Base/Standard
				142,50
				Profilo ECDL - 8 esami Base/Standard
				163,00
				Profilo ECDL - 1 esame Advanced
				39,10
				Profilo ECDL - 2 esami Advanced
				74,30
				Profilo ECDL - 3 esami Advanced
				99,40
				Profilo ECDL - 4 esami Advanced
				122,50



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
3. Inclusione nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Istruzione" e 5 "Integrazione delle comunità Rom emarginate" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M0OP001).	Copertura di posti nuovi o esistenti in squadre inclusive finanziati a titolo dell'FSE.	Costi salariali diretti Costi indiretti	Numero di mesi durante i quali un nuovo posto o un posto esistente finanziato a titolo dell'FSE in una squadra inclusiva è occupato.	Psicologo scolastico: 1 353/mese Pedagogo speciale/Sociopedagogista: 1 559/mese
4. Inclusione nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Istruzione" e 5 "Integrazione delle comunità Rom emarginate" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M0OP001).	Copertura di nuovi posti o in posti esistenti per assistenti pedagogici finanziati a titolo dell'FSE.	Costi salariali diretti Costi indiretti	Numero di mesi durante i quali un posto esistente finanziato a titolo dell'FSE o un nuovo posto di assistente pedagogico è occupato.	1 115/mese
5. Integrazione di alunni nelle scuole dell'infanzia ed elementari nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M0OP001)	Copertura di un posto esistente o di un nuovo posto di assistente didattico finanziato a titolo dell'FSE.	Costi salariali diretti Costi indiretti	Numero di mesi durante i quali un posto esistente o un nuovo posto di assistente didattico finanziato a titolo dell'FSE è occupato	1 062/mese
6. Formazione del personale docente e specializzato nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M0OP001)	Un'ora di partecipazione a una formazione per il personale docente e specializzato	Costi salariali diretti del formatore e retribuzione del partecipante Costi indiretti.	Numero di ore completate, per partecipante, di partecipazione a una formazione per il personale docente e specializzato	Gruppo di 20 partecipanti: 10,10 per ora completata per partecipante Gruppo di 12 partecipanti: 10,65 per ora completata per partecipante.





Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
7. Formazione di aspiranti insegnanti di strutture per l'istruzione superiore nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M00P001)	Un'ora di analisi, da parte di un insegnante formatore, di una unità di attività di insegnamento diretto (aula scolastica) o di un'attività di istruzione diretta (struttura scolastica) dello studente	Costi salariali diretti. Materiali e spese amministrative.	Numero di ore di analisi diretta, da parte di un insegnante formatore, di una unità di attività di insegnamento diretto (aula scolastica) o di un'attività di istruzione diretta (struttura scolastica) degli studenti	9,66/ora
8. Club di insegnanti (2) nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M00P001)	Un'ora di partecipazione del personale docente (2) a un club di insegnanti.	Costi salariali diretti. Costi indiretti.	Numero di ore di partecipazione del personale docente a un club di insegnanti	11,20
9. Insegnamento di lezioni scolastiche supplementari (3) nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M00P001)	1. Un'ora di insegnamento di lezione scolastica supplementare da parte di un insegnante di scuola primaria 2. Un'ora di insegnamento di lezione scolastica supplementare da parte di un insegnante di scuola secondaria.	Costi salariali diretti e costi indiretti.	1. Numero di ore di insegnamento di lezioni scolastiche supplementari da parte di un insegnante di scuola primaria 2. Numero di ore di insegnamento di lezioni scolastiche supplementari da parte di un insegnante di scuola secondaria	1. 12,45 2. 13,20


(1) Sono possibili due moduli: 1) Base/Standard e 2) Advanced.

(2) Un club di insegnanti è composto da un minimo di 3 e un massimo di 10 membri e ogni riunione dell'associazione ha una durata massima di 3 ore. I club di insegnanti con e senza produzione di documenti scritti possono dichiarare un massimo di 30 ore per semestre per la partecipazione di ciascun membro al club. I club di insegnanti con produzione di documenti scritti possono dichiarare un massimo di 50 ore per la produzione dei loro documenti scritti.

(3) La partecipazione ai club di insegnanti è strettamente limitata alle seguenti categorie di personale docente, come definito al §3 e §12 della legge n. 317/2009: insegnanti, assistenti didattici, educatori ed insegnanti/formatori in formazioni pratiche.

(4) Per «lezioni scolastiche supplementari» si intendono le lezioni svolte dalla scuola in aggiunta alle lezioni normalmente finanziate dal bilancio statale. Una lezione supplementare dura 60 minuti e consiste in 45 minuti di insegnamento più 15 minuti di attività preparatorie o successive. Per ciascun anno scolastico e per ciascuna scuola possono essere fornite lezioni supplementari fino a un massimo di:

- 12 lezioni settimanali per le scuole primarie – livello I;
- 15 lezioni settimanali per le scuole primarie – livello II;
- 33 lezioni settimanali per le scuole secondarie.



**2. Adeguamento degli importi**


Gli importi dei costi unitari 3 e 4 possono essere adeguati in modo da riflettere le modifiche delle retribuzioni degli psicologi scolastici, dei pedagoghi speciali e dei sociopedagogisti stabilite a livello nazionale a norma della legge n. 553/2003, sue modifiche e suoi atti di esecuzione, sulle remunerazioni di alcune categorie di lavoratori che svolgono attività di pubblico interesse

L'importo del costo unitario 5 può essere adeguato in linea con le modifiche dell'indennità stabilita per legge per gli assistenti didattici, in conformità al §9a, sezione 3, del regolamento governativo n. 630/2008 della Repubblica slovacca, che stabilisce i dettagli della ripartizione dei fondi dal bilancio statale per le scuole e le strutture scolastiche.

L'importo del costo unitario 7 può essere adeguato in linea con le modifiche degli orientamenti per l'assegnazione di sussidi dal bilancio statale a istituti di istruzione superiore pubblici, in conformità alla legge n. 131/2002 sugli istituti di istruzione superiore.

L'importo dei costi unitari 8 e 9 può essere adeguato sostituendo i costi salariali diretti iniziali nel metodo di calcolo che comprende i costi salariali diretti e una tariffa forfettaria per i costi indiretti.

Gli adeguamenti sono basati sulla modifica delle retribuzioni degli insegnanti della scuola primaria e secondaria stabilita a livello nazionale in conformità al §28, sezione 1, della legge n. 553/2003 sulla remunerazione di alcuni dipendenti che lavorano nell'interesse pubblico.»




ALLEGATO VI

«ALLEGATO IX

## Condizioni relative al rimborso ai Paesi Bassi delle spese in base a costi unitari e importi forfettari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. Attività di reinserimento dei detenuti nel settore dei servizi penitenziari Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9j - Inclusione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un detenuto durante il periodo di intervento (*) nel settore dei servizi penitenziari (GW)	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un detenuto nel periodo di intervento	14,50
2. Attività di reinserimento dei detenuti con assistenza psichiatrica (Forzo) Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9j - Inclusione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un detenuto durante il periodo di intervento nel settore dell'assistenza psichiatrica (Forzo).	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un detenuto nel periodo di intervento	21,00
3. Attività di reinserimento di delinquenti minorenni e giovani in istituti posti sotto sorveglianza in base a una sentenza giudiziaria di diritto civile Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9j - Inclusione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un delinquente minorenne o di un giovane durante il periodo di intervento nel settore "Delinquenti minorenni e giovani in istituti di custodia in virtù del diritto civile" (II).	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un delinquente minorenne o di un giovane nel periodo di intervento	26,50
4. Attività di accompagnamento al lavoro per giovani disabili PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9j - Inclusione attiva	Erogazione di attività di accompagnamento al lavoro per giovani disabili che fruiscono di prestazioni da parte dell'Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori dipendenti (UWV) per garantire e conservare loro un'occupazione retribuita sul mercato del lavoro aperto.	Tutti i costi ammissibili.	Numero di ore di accompagnamento al lavoro offerte ai partecipanti.	55,05



Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
5. Operazioni che promuovono e migliorano il collegamento tra studenti PrO e VSO (*) e il mercato del lavoro o l'ulteriore formazione professionale. PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9j - Inclusione attiva	Erogazione di ulteriore orientamento occupazionale a studenti iscritti a una scuola PrO o VSO.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di studenti PrO o VSO per anno scolastico che ricevono orientamento occupazionale.	1 720,00

(\*) Ai fini delle operazioni di tipo da 1 a 3 per periodo di intervento si intende il periodo compreso fra la data di ammissione e la data di completamento dell'attività di reinserimento.  
(†) PrO = PraktijkOnderwijs (istruzione pratica) and VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs (istruzione secondaria speciale)

## 2. Adeguamento degli importi

Gli importi dei costi unitari stabiliti per i tipi di operazioni da 1 a 3 e 5 sono adeguati annualmente in linea con l'indice dei prezzi al consumo dei Paesi Bassi: <https://www.cbs.nl/nl-nl/conversie/uitgelicht/de-consumentenprijsindex>. Gli indici sono disponibili su CBS Statline.

La prima indicizzazione per i tipi di operazioni 1-3 sarà calcolata nel 2017, per i tipi di operazione 5 nel 2020. L'anno di riferimento per gli importi dei costi unitari di cui al presente allegato è il 2015. (Indice dei prezzi al consumo 2015 = 100).

Ogni anno (N), a decorrere dal 2017, gli importi saranno indicizzati applicando l'indice dei prezzi al consumo dell'anno N-1, assumendo l'anno 2015 come periodo di riferimento. Per calcolare gli importi dei costi unitari da applicare in un determinato anno verrà usata la seguente formula:

importi dei costi unitari per l'anno N = importi dei costi unitari di cui al presente allegato \* indice dei prezzi al consumo nell'anno N-1 (con periodo di riferimento 2015 = 100)/100.

Gli importi dei costi unitari stabiliti per i tipi di operazioni di costo unitario 4 saranno adeguati quando le norme e i regolamenti in materia di accompagnamento al lavoro saranno modificati in base al diritto neerlandese. La percentuale fissa del 60 %, che costituisce la base per il calcolo dell'importo orario, tenendo conto che il numero di ore assegnato non è sempre utilizzato, sarà ricalcolata ogni due anni nello stesso modo in cui sono stati realizzati i calcoli attuali, utilizzando il 2018 come anno di riferimento. Se la media si discosta di oltre il 2 % del numero complessivo di ore, la nuova percentuale sarà utilizzata come nuova media.


## 3. Definizione di importo forfaitario

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)
Assistenza tecnica Asse prioritario 4 2014NL05SFOP001	Nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento (ossia le spese totali ammissibili incluse in una domanda di pagamento di cui non si è ancora tenuto conto ai fini del calcolo di una rata di 100 000 EUR).	Tutti i costi ammissibili.	Rate da 100 000 EUR delle nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione europea fino al raggiungimento dell'importo massimo (*) previsto nell'ambito dell'asse prioritario "Assistenza tecnica".	5 690

(\*) In linea con le disposizioni dell'articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:

## 4. Adeguamento degli importi

Non applicabile.»




ALLEGATO VII

\*ALLEGATO XIII

## Condizioni relative al rimborso alla Romania delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in RON)
1. Sussidio versato ai datori di lavoro per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori nell'ambito degli assi prioritari 1, 2, 3, 4 e 5 del programma operativo "Capitale umano" (2014R005-M90P001)	Sussidio mensile versato a un datore di lavoro per ogni persona occupata a tempo indeterminato.	Tutti i costi relativi al sussidio per l'occupazione.	Numero di mesi di occupazione.	900 al mese per un massimo di 12 mesi per ogni datore di lavoro che assume con un contratto a tempo indeterminato per un periodo minimo di 18 mesi un diplomato di un istituto di istruzione un disoccupato di età superiore a 45 anni un disoccupato di lungo periodo un giovane NEET genitori disoccupati in famiglie monoparentali. 900 lei/mese per un massimo di 18 mesi per ogni datore di lavoro che assume una persona con disabilità (ad eccezione di quelle assunte in forza di un obbligo giuridico) con un contratto a tempo indeterminato per un periodo minimo di 18 mesi. 900 lei/mese per un periodo massimo di 5 anni per i datori di lavoro che assumono con contratti a tempo pieno persone disoccupate che a 5 anni dalla data di assunzione soddisfano le condizioni per richiedere un pensionamento anticipato parziale o una pensione di vecchiaia
2. Formazione professionale nell'ambito degli assi prioritari 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del programma operativo "Capitale umano" (2014R005-M90P001).	Un partecipante che ottiene una qualifica professionale (livello 2, 3 o 4).	Tutti i costi relativi alla formazione - compresi i costi indiretti - esclusi i costi riguardanti i partecipanti (trasporto, alloggio, vitto e sovvenzioni) e i costi di gestione del progetto.	Numero di mesi per persona che ottiene un certificato di qualifica professionale (livello 2, 3 o 4).	a) 1324/mese per la qualifica di livello 2 b) 2224/mese per la qualifica di livello 3 c) 4101/mese per la qualifica di livello 4



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in RON)
3. Sostegno finanziario per i datori di lavoro che impiegano persone in un programma di apprendistato nell'ambito degli assi prioritari 1, 2 e 3 del programma operativo "Capitale umano" (2014RO05-M9OP001).	Contributo finanziario mensile versato a un datore di lavoro per ogni persona iscritta a un apprendistato retribuito.	Tutti i costi relativi al sussidio per l'apprendistato	Numero di mesi di occupazione.	1 125/mese per apprendista per un periodo massimo di: — 12 mesi – per il livello di qualifica 2 — 24 mesi – per il livello di qualifica 3 — 36 mesi – per il livello di qualifica 4
4. Sostegno finanziario per i datori di lavoro che impiegano persone in un programma di tirocinio nell'ambito degli assi prioritari 1, 2 e 3 del programma operativo "Capitale umano" (2014RO05-M9OP001).	Contributo finanziario mensile versato a un datore di lavoro per ogni persona con istruzione terziaria iscritta a un tirocinio.	Tutti i costi relativi al sussidio per il tirocinio	Numero di mesi di occupazione	1 350/mese per tirocinante con istruzione terziaria per un periodo massimo di 6 mesi.
5. Erogazione di pasti per bambini dell'asilo nell'ambito dell'asse prioritario 6 "Istruzione e competenze" del programma operativo "Capitale umano" (2014RO05-M9OP001).	Costo giornaliero per pasto per un bambino (0-3 anni) che usufruisce dei servizi di cura della prima infanzia per i quali è stato pagato un costo unitario a livello UE.	Tutti i costi relativi all'offerta di pasti giornalieri.	Numero di giorni di servizio in asilo (servizi di cura dell'infanzia) per bambino che riceve il sostegno (0-3 anni)	12 per bambino al giorno

## 2. Adeguamento degli importi


Gli importi del costo unitario 1 possono essere adeguati a seguito della modifica delle tariffe stabilite dalla legge n. 76/2002 sul regime di assicurazione di disoccupazione e la promozione dell'occupazione. Tali modifiche sono effettive dalla data di entrata in vigore delle modifiche di tale legge.

L'importo del costo unitario 2 è modificato automaticamente tenendo conto del tasso di inflazione per ciascun anno sulla base dell'indice di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica rumeno. Ad esempio, dopo l'adozione del presente documento la tariffa può essere adeguata ogni anno il 1° gennaio moltiplicandola per l'indice di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica rumeno, utilizzando la tariffa per il 2015 come base pari a 100.

Gli importi dei costi unitari 3 e 4 possono essere adeguati in seguito a modifica delle tariffe stabilite dalla legge n. 76/2002, e successive modifiche, sul regime di assicurazione di disoccupazione e la promozione dell'occupazione, dalla legge n. 279/2005, e successive modifiche, sui programmi di apprendistato sul posto di lavoro e dalla legge n. 335/2013, e successive modifiche, sui programmi di tirocinio per diplomati; tali modifiche sono effettive dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle leggi rispettivamente citate.

Le modifiche del valore totale dei costi unitari di cui sopra non si applicano agli inviti già pubblicati.

Gli importi del costo unitario 5 possono essere adeguati in linea con la decisione del governo n. 904/2014 per la definizione di soglie di spesa relative ai diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, della legge n. 272/2004 sulla tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tali modifiche sono effettive dalla data di entrata in vigore delle modifiche della legge citata.»



## ALLEGATO VIII

## «ALLEGATO XIV

## Condizioni relative al rimborso a tutti gli Stati membri specificati delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni (*)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. Operazioni nel settore dell'istruzione formale (dall'educazione della prima infanzia al livello di istruzione terziaria, compresa l'istruzione professionale formale) in tutti i programmi operativi dell'IFE.	Partecipanti a un anno accademico di istruzione formale.	Tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'istruzione (*).	Numero di partecipanti con frequenza verificata (*) di un anno accademico di istruzione formale, distinti in base alla classificazione ISCED (*).	Cfr. punto 3.1 (*). Gli importi si riferiscono alla partecipazione a tempo pieno per un anno accademico. In caso di partecipazione parziale, l'importo è definito in misura proporzionale alla partecipazione dello studente. Nel caso in cui il corso sia di durata inferiore a un anno accademico, l'importo è definito in misura proporzionale alla durata del corso. Per l'istruzione e la formazione professionale (istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria), nel caso di corsi con una percentuale di tempo trascorso in un istituto di istruzione formale ridotta rispetto ai corsi indicati per la raccolta dei dati durante l'anno di riferimento, tale importo è ridotto proporzionalmente in funzione del tempo trascorso nell'istituto di istruzione.
2. Tutte le operazioni riguardanti la formazione (*) di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive, ad eccezione dei tipi di operazioni per i quali sono state definite, in un altro allegato del presente regolamento delegato, altre opzioni semplificate in materia di costi.	Partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione (*).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione (*).	Cfr. punto 3.2.1. Per gli Stati membri di cui al punto 3.2 sono moltiplicati per l'indice del programma operativo regionale pertinente indicato al punto 3.3: — gli importi di cui al punto 3.2 sono moltiplicati per l'indice del programma operativo regionale pertinente indicato al punto 3.3; — in caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto. In base al metodo utilizzato per calcolare tali importi, quando vengono chiesti per un tipo di operazione nell'ambito di un programma operativo, lo stesso importo è chiesto per tutti i tipi simili di operazioni nell'ambito dello stesso programma operativo.



Tipo di operazioni (1)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
3. Tutte le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di consulenza connessi all'occupazione (2) a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive, ad eccezione dei tipi di operazioni per i quali sono state definite, in un altro allegato del presente regolamento delegato, altre opzioni semplificate in materia di costi.	1. Tariffa oraria per la prestazione di servizi di consulenza 2. Tariffa mensile per la prestazione di servizi di consulenza 3. Tariffa annuale per la prestazione di servizi di consulenza	Tutti i costi ammissibili dell'operazione ad eccezione delle indennità versate ai partecipanti.	1. Numero di ore di servizi di consulenza prestate (10) 2. Numero di mesi di servizi di consulenza prestati 3. Numero di anni di servizi di consulenza prestati	Cfr. punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 Per gli Stati membri di cui al punto 3.3: — gli importi di cui al punto 3.2 sono moltiplicati per l'indice del programma operativo regionale pertinente indicato al punto 3.3; — in caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto. In base al metodo utilizzato per calcolare tali importi, quando vengono chiesti per un tipo di operazione nell'ambito di un programma operativo, lo stesso importo è chiesto per tutti i tipi simili di operazioni nell'ambito dello stesso programma operativo.
4. Tutte le operazioni riguardanti l'erogazione di una formazione a persone occupate, ad eccezione dei tipi di operazioni per i quali sono state definite, in un altro allegato del presente regolamento delegato, altre opzioni semplificate in materia di costi.	1. Tariffa oraria della formazione erogata a persone occupate 2. Tariffa oraria della retribuzione versata a una persona occupata durante un corso di formazione.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione. Qualora durante un corso di formazione la retribuzione della persona occupata non sia un costo ammissibile, è rimborsato solo il costo unitario 1. Qualora la retribuzione della persona occupata durante la formazione sia considerata un costo ammissibile, può essere rimborsato l'importo complessivo dei costi unitari 1 e 2.	1. Numero di ore di formazione completate (11) per persona occupata partecipante. 2. Numero di ore di retribuzione versate alle persone occupate durante un corso di formazione (12).	Cfr. punti 3.2.5 e 3.2.6 Per gli Stati membri di cui al punto 3.3: — gli importi di cui al punto 3.2 sono moltiplicati per l'indice del programma operativo regionale pertinente indicato al punto 3.3; — in caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto. In base al metodo utilizzato per calcolare tali importi, quando vengono chiesti per un tipo di operazione nell'ambito di un programma operativo, lo stesso importo è chiesto per tutti i tipi simili di operazioni nell'ambito dello stesso programma operativo.

(1) Questi costi unitari non possono essere utilizzati per i tipi di operazioni per i quali sono definite, in un altro allegato del presente regolamento delegato, altre opzioni semplificate in materia di costi.  
(2) Altri potenziali costi ammissibili di questo tipo di operazione, quali le indennità, il trasporto, l'alloggio o altro tipo di sostegno fornito agli studenti che partecipano a questi tipi di operazioni, non rientrano nel costo unitario.

(3) Per «frequenza verificata» si intende la verifica, da parte delle autorità nazionali, della frequenza dello studente del corso di istruzione o di formazione formale due o tre volte durante l'anno accademico, secondo le abitudini prassi e procedure vigenti negli Stati membri per la verifica della frequenza dell'istruzione o della formazione formale.


(4) Classificazione internazionale standard dell'istruzione: [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International\\_Standard\\_Classification\\_of\\_Education\\_\(ISCED\)](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)).

(5) La tabella riportata al punto 3.1 stabilisce gli importi per tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, per la quale non sono attualmente disponibili dati. Per i corsi della durata di almeno un anno accademico completo, tali importi possono essere rimborsati allo Stato membro sulla base degli elementi seguenti: 50 % per il primo giustificativo di frequenza durante l'anno accademico (generalmente all'inizio dell'anno accademico, secondo le norme e le prassi nazionali), 30 % per il secondo giustificativo di frequenza e 20 % per il terzo e ultimo giustificativo di frequenza. Per gli Stati membri i cui sistemi nazionali prevedono la raccolta di questa informazione solo due volte l'anno, o per corsi di durata inferiore a un anno accademico completo, il rimborso ammonta al 50 % per il primo giustificativo di frequenza e al 50 % per il secondo e ultimo giustificativo di frequenza.

(6) I corsi di formazione possono essere svolti principalmente in istituto o sul posto di lavoro, ma almeno una parte deve essere erogata in istituto.

(7) Un corso di formazione è considerato «completato con successo» quando un documento attesta il completamento in conformità alle norme o alle prassi nazionali, ad esempio un certificato rilasciato dall'organismo che eroga la formazione o un documento equivalente ammissibile ai sensi delle norme o prassi nazionali.

(8) La condizione di completare con successo un corso di formazione non può considerarsi soddisfatta quando un partecipante completa con successo solo alcuni dei moduli nell'ambito di un corso di formazione.





(\*) I servizi di consulenza connessi all'occupazione possono essere forniti in un contesto individuale o all'interno di un gruppo e comprendono tutti i servizi e le attività intraprese dai servizi pubblici per l'impiego insieme a servizi forniti da altri enti pubblici o da altri organismi tramite appalto finanziato con fondi pubblici, che facilitano l'integrazione nel mercato del lavoro di disoccupati e di altre persone in cerca di lavoro o che aiutano i datori di lavoro a selezionare e assumere personale.

(\*\*) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile.

(\*\*\*) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile.

(\*\*\*\*) Come dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile.

## 2. Adeguamento degli importi

N. d.

### 3.1 Importi per la partecipazione all'istruzione formale (in EUR) (1)

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	EE	EL	ES	FI*	FR	HU	HR*
Educazione della prima infanzia	ED0	6 794	N. d.	1 492	2 078	2 059	6 308	3 023	N. d.	8 740	5 495	2 451*	2 198
Sviluppo educativo della prima infanzia	ED01	6 874	N. d.	N. d.	397	N. d.	10 100	N. d.	N. d.	14 701	N. d.	2 457	N. d.
Educazione prescolastica	ED02	6 778	6 284	1 492	2 544	2 059	6 308	N. d.	2 976	7 355	5 495	N. d.	2 716
Istruzione primaria	ED1	8 851	7 938	963	6 898	2 205	6 476	3 339	3 198	7 387	5 031	1 772	4 592
Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)	ED1_2	10 411	8 579	1 072	7 301	2 804	7 398	3 401	4 410	8 827	5 905	1 708	2 181
Istruzione secondaria inferiore	ED2	11 981	10 015	1 203	7 860	3 680	8 011	3 538	3 972	11 756	6 977	1 643	N. d.
Istruzione secondaria inferiore - generale	ED24	11 981	N. d.	1 232	8 138	3 687	8 011	3 358	3 728	11 756	7 026	1 612	N. d.
Istruzione secondaria inferiore - professionale	ED25	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	2 240	N. d.	3 581	N. d.	N. d.	N. d.	5 086	N. d.
Istruzione secondaria superiore	ED3	11 596	10 328	1 085	8 406	3 414	8 085	3 348	3 578	6 980	9 256	2 708	1 995
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)	ED3_4	10 912	10 328	1 089	8 406	3 331	7 193	3 591	3 015	5 660	9 166	3 024	1 995
Istruzione secondaria superiore - generale	ED34	9 982	10 033	1 012	7 842	3 065	8 358	3 221	2 997	4 899	9 033	2 314	N. d.
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)	ED34_44	9 982	10 033	1 012	7 847	2 844	8 286	3 221	2 997	4 899	9 029	2 314	N. d.

(1) «N. d.» indica che non sono disponibili dati per lo Stato membro e il livello di istruzione interessati.

L'anno di riferimento della raccolta dei dati è il 2016, ad eccezione dei campi contrassegnati con un \* (compresi tutti i campi per FI, HR, IE, NL e UK), per cui l'anno di riferimento è il 2015.

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	EE	EL	ES	FI*	FR	HU	HR*
Istruzione secondaria superiore - professionale	ED35	10 535	1 159	11 057*	3 538	7 808	3 536	5 108	7 318	6 921	9 658	4 011	2 826
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)	ED35_45	10 535	1 166	11 057	3 521	6 428	3 978	3 041	7 318	7 921	9 424	3 922	2 826
Istruzione post-secondaria non terziaria	ED4	N. d.	2 318	N. d.	733	3 895	5 035	443	N. d.	N. d.	5 829	5 057	N. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria	ED44	N. d.	N. d.	N. d.	717	6 670	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	6 667	N. d.	N. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale	ED45	1 573	2 318	N. d.	829	3 737	5 035	443	N. d.	N. d.	5 648	5 057	N. d.
Istruzione terziaria di ciclo breve	ED5	13 152	9 808	N. d.	682	8 132	N. d.	N. d.	5 061	8 850	8 883	818	N. d.
Istruzione terziaria (livelli 5-8)	ED5-8	9 676	7 990	935	3 507	1 986	4 036	927	3 565	9 235	6 400	1 645	3 258
Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)	ED6-8	9 027	7 923	3 894	1 970	5 981	4 036	927	3 197	9 235	5 632	1 678*	N. d.

	IE*	IT	LV	LT	LU	MT	NL*	PL	PT	RO	SI	SK	SE	UK*
Educazione della prima infanzia	ED0	4 957	2 622	2 272	1 7392	4 138	6 153	1 954	2 689	1 009	3 827*	2 189	13 741*	4 536
Sviluppo educativo della prima infanzia	ED01	N. d.	N. d.	2 184	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	1 929	4 733*	N. d.	15 638*	2 712
Educazione prescolastica	ED02	4 957	2 622	2 290	17 392	4 138	6 153	1 954	2 689	977	3 458*	2 189	13 074*	4 863
Istruzione primaria	ED1	6 523	3 062	2 539	17 433	4 080	6 861	2 491	3 828	701	4 612*	2 733	9 609	8 949
Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)	ED1_2	6 767	3 070	2 426	17 119	5 168	8 070	2 536	4 262	983	4 509	2 625	9 780	8 550
Istruzione secondaria inferiore	ED2	7 467	6 056	3 250	16 595	7 325	9 831	2 636	5 001	1 326	4 274*	2 522	9 780	7 819
Istruzione secondaria inferiore - generale	ED24	7 467	5 752	3 285	16 595	7 341	8 523	2 636	N. d.	1 326	4 274*	2 478	N. d.	7 713
Istruzione secondaria inferiore - professionale	ED25	N. d.	5 762	3 488	N. d.	4 946	13 302	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	4 155	N. d.	8 295
Istruzione secondaria superiore	ED3	7 621	5 950	3 254	15 618	4 954	7 581	2 468*	4 475*	1 367	3 354	2 554	10 200	8 162
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)	ED3_4	6 394	5 995*	3 271	15 212	5 001	7 581	2 319	4 475	1 260	3 354	2 570	10 016	8 162
Istruzione secondaria superiore - generale	ED34	7 621	5 950	3 234	13 391	4 751	7 892	2 137	N. d.	3 084	3 923*	2 134	9 245	8 170
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)	ED34_44	7 621	N. d.	3 234	13 391	4 761	7 892	2 137	N. d.	3 084	3 923*	2 314	9 131	8 170



		IE*	IT	LV	LT	LU	MT	NL*	PL	PT	RO	SI	SK	SE	UK*
Istruzione secondaria superiore - professionale	ED35	N. d.	N. d.	3 285	2 208	17 031	6 190	7 422	2 727*	N. d.	75	3 727*	2 789	11 794*	8 151
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)	ED35_45	3 760	N. d.	3 317	2 197	16 315	5 653	7 422	2 441*	N. d.	152	3 727*	2 798	10 854	8 515
Istruzione post-secondaria non terziaria	ED4	3 760	N. d.	3 484	2 186	1 417	5 263	5 056	708	N. d.	475	N. d.	2 930	5 436*	N. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria	ED44	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	6 178	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	8 954	N. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale	ED45	3 760	N. d.	3 484	2 186	1 417	5 232	5 056	708	N. d.	475	N. d.	2 930	4 592	N. d.
Istruzione terziaria di ciclo breve	ED5	N. d.	2 713	2 978	N. d.	20 512	6 463	6 358	9 627	N. d.	N. d.	1 339*	2 726	6 392	637
Istruzione terziaria (livelli 5-8)	ED5-8	5 084	2 334	1 741	1 631	26 940	8 994	6 320	2 287	1 948*	1 894	4 638	2 223	10 410	2 471
Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)	ED6-8	6 562	2 332	1 539	1 631	27 664	9 450	6 320	2 285	1 948*	1 894	4 638*	2 223	10 410	2 471

### 3.2 Importi per la formazione delle persone occupate e disoccupate e per i servizi per l'occupazione (in EUR)

	3.2.1 Importo per partecipante che dimostra di aver completato con successo un corso di formazione	3.2.2 Tariffa oraria per la prestazione di servizi per l'occupazione	3.2.3 Importo mensile per la prestazione di servizi per l'occupazione	3.2.4 Importo annuale per la prestazione di servizi per l'occupazione	3.2.5 Tariffa oraria per la formazione di persone occupate	3.2.6 Tariffa oraria per la retribuzione di persone occupate
Austria	2 277	39	6 723	80 672	33,98	26,03
Belgio	3 351	42	7 010	84 112	22,97	31,08
Bulgaria	596	3	543	6 511	5,14	1,76
Cipro	2 696	29	5 467	65 604	18,85	10,94
Cechia	521	11	1 988	23 864	9,29	7,39
Germania	6 959	42	7 582	90 992	36,03	23,11
Danimarca	5 803	55	9 496	113 956	39,67	32,02
Estonia	711	14	2 498	29 968	14,03	8,22
Grecia	2 064	21	3 685	44 222	17,72	11,56
Spagna	2 772	20	3 508	42 095	17,58	18,30
Finlandia	5 885	45	7 683	92 204	38,39	27,69




	3.2.1 Importo per partecipante che dimostra di aver completato con successo un corso di formazione	3.2.2 Tariffa oraria per la prestazione di servizi per l'occupazione	3.2.3 Importo mensile per la prestazione di servizi per l'occupazione	3.2.4 Importo annuale per la prestazione di servizi per l'occupazione	3.2.5 Tariffa oraria per la formazione di persone occupate	3.2.6 Tariffa oraria per la retribuzione di persone occupate
Francia	6 274	48	7 297	87 556	35,99	25,26
Croazia	689	10	1 620	1 9440	10,52	5,90
Ungheria	1818	10	1 816	21 790	15,67	5,02
Irlanda	11 119	36	6 411	76 920	31,79	27,20
Italia	3 676	31	5 438	65 247	27,42	22,20
Lituania	1 359	8	1 574	18 878	7,43	3,71
Lussemburgo	19 302	34	5 908	70 890	29,87	23,30
Lettonia	756	8	1 385	16 607	7,94	7,21
Malta	2 256	13	2 184	26 212	16,49	8,41
Paesi Bassi	5 018	36	6 474	77 680	32,01	23,33
Polonia	594	6	1 051	12 611	11,21	4,47
Portogallo	994	21	3 648	43 784	8,33	10,63
Romania	583	8	1 555	18 656	0,27	2,56
Svezia	7 303	48	8 369	100 430	58,02	32,67
Slovenia	854	22	4 015	48 185	18,90	7,61
Slovacchia	424	7	1 117	13 411	11,13	12,52
Regno Unito	5 863	25	4 690	56 286	36,07	15,16

### 3.3. Indice da applicare agli importi relativi ai programmi operativi regionali dichiarati


<b>Belgio</b>	1,00	<b>Francia</b>	1,00
Brussels Capital	1,26	Île de France	1,32
Flanders	0,97	Champagne-Ardenne	0,88
Wallonia	0,91	Picardie	0,91
		Haute-Normandie	0,96




<b>Germania</b>	1,00		Centre	0,89
Baden-Württemberg	1,08		Basse-Normandie	0,86
Bayern	1,05		Bourgogne	0,87
Berlin	0,98		Nord - Pas-de-Calais	0,95
Brandenburg	0,82		Lorraine	0,90
Bremen	1,06		Alsace	0,97
Hamburg	1,21		Franche-Comté	0,89
Hessen	1,12		Pays de la Loire	0,90
Mecklenburg-Vorpommern	0,79		Bretagne	0,86
Niedersachsen	0,93		Poitou-Charentes	0,83
Nordrhein-Westfalen	1,02		Aquitaine	0,87
Rheinland-Pfalz	0,96		Midi-Pyrénées	0,91
Saarland	0,98		Limousin	0,84
Sachsen	0,81		Rhône-Alpes	0,97
Sachsen-Anhalt	0,82		Auvergne	0,86
Schleswig-Holstein	0,87		Languedoc-Roussillon	0,84
Thüringen	0,82		Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,93
			Corse	0,93
<b>Grecia</b>	1,00		Guadalupa	1,01
Anatoliki Makedonia, Thraki	0,81		Martinica	0,90
Kentriki Makedonia	0,88		Guyane	0,99
Dytiki Makedonia	1,12		La Riunione	0,83
Ipeiros	0,79		Mayotte	0,64
Thessalia	0,83			
Ionia Nisia	0,82		<b>Italia</b>	1,00
Dytiki Ellada	0,81		Piemonte	1,04
Stereia Ellada	0,90		Valle d'Aosta	1,00
Peloponnisos	0,79		Liguria	1,01



Attiki	1,23	Lombardia	1,16
Voreio Aigao	0,90	Provincia Autonoma di Bolzano/ Bozen	1,15
Notio Aigato	0,97	Provincia Autonoma di Trento	1,04
Kriti	0,83	Veneto	1,03
		Friuli Venezia Giulia	1,08
<b>Spagna</b>	1,00	Emilia-Romagna	1,06
Galicia	0,88	Toscana	0,95
Principado de Asturias	0,98	Umbria	0,87
Cantabria	0,96	Marche	0,90
País Vasco	1,17	Lazio	1,07
Comunidad Foral de Navarra	1,07	Abruzzo	0,89
La Rioja	0,92	Molise	0,82
Aragón	0,98	Campania	0,84
Comunidad de Madrid	1,18	Puglia	0,82
Castilla y León	0,91	Basilicata	0,86
Castilla-la Mancha	0,88	Calabria	0,75
Extremadura	0,84	Sicilia	0,86
Cataluña	1,09	Sardegna	0,84
Comunidad Valenciana	0,91		
Illes Balears	0,96	<b>Portogallo</b>	1,00
Andalucía	0,87	Norte	0,86
Región de Murcia	0,84	Algarve	0,87
Ciudad Autónoma de Ceuta	1,07	Centro	0,84
Ciudad Autónoma de Melilla	1,04	Área Metropolitana de Lisboa	1,33
Canarias	0,91	Alentejo	0,91
		Região Autónoma dos Açores	0,91



<b>Polonia</b>	1,00			0,95
Lódzkie	0,75		Região Autónoma da Madeira	
Mazowieckie	1,26		<b>Regno Unito</b>	1,00
Malopolskie	1,05		England	1,01
Slaskie	1,19		Wales	0,83
Lubelskie	0,60		Scotland	0,99
Podkarpackie	0,81		Northern Ireland	0,83
Swietokrzyskie	0,63			
Podlaskie	0,73			
Wielkopolskie	1,16			
Zachodniopomorskie	1,06			
Lubuskie	0,88			
Dolnoslaskie	1,22			
Kujawsko-Pomorskie	0,91			
Warmińsko-Mazurskie	0,83			
Pomorskie	0,78»»			



ALLEGATO IX

«ALLEGATO XV

## Condizioni relative al rimborso a Cipro delle spese in base a tabelle standard di costi unitari


## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. "Azioni di inclusione sociale e scolastica" nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo per l'occupazione, le risorse umane e la coesione sociale (CCI 2014CY05-M9OP001).	1) Retribuzione per un'unità di lezione di 45 minuti per gli insegnanti assunti a contratto. 2) Retribuzione giornaliera per gli insegnanti assunti a tempo determinato e indeterminato.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	1) Numero di ore lavorate. 2) Numero di giorni lavorati.	1) 21 per ogni unità di 45 minuti 2) 300 al giorno
2. "Istituzione e funzionamento di un'amministrazione centrale per i servizi di assistenza sociale" nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo per l'occupazione, le risorse umane e la coesione sociale (CCI 2014CY05M9OP001).	Retribuzione mensile di dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato e determinato.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di mesi lavorati distinti per livello di retribuzione.	<b>Retribuzioni</b> A1 1 794 A2 1 857 A3 2 007 A4 2 154 A5 2 606 A6 3 037 A7 3 404 A8 3 733 A9 4 365 A10 4 912 A11 5 823 A12 6 475 A13 7 120





Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)																										
3. Valutazioni della disabilità e della funzionalità nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo per l'occupazione, le risorse umane e la coesione sociale (CCI 2014CY05M9OP001).	1) Fornitura di una valutazione della disabilità. 2) Fornitura di una valutazione della disabilità e della funzionalità.	Tutte le categorie di costi ammissibili.	Numero di valutazioni effettuate.	1) Valutazione della disabilità: 190 2) Valutazione della disabilità e della funzionalità: 303																										
4. Riforma del sistema di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo per l'occupazione, le risorse umane e la coesione sociale (CCI 2014CY05M9OP001).	1) Una giornata di lavoro di un insegnante 2) Un mese di lavoro di un insegnante 3) Un'ora di lavoro di un insegnante assunto a contratto 4) Un'ora di lavoro di un assistente di laboratorio assunto a contratto 5) Un minuto di lavoro di uno psicologo assunto a contratto	Tutte le categorie di costi ammissibili.	1) Numero di giorni di lavoro di un insegnante, distinti per livello di retribuzione 2) Numero di mesi di lavoro di un insegnante 3) Numero di ore di insegnamento (45 min.) di lavoro di un insegnante assunto a contratto 4) Numero di ore di insegnamento (45 min.) di lavoro di un assistente di laboratorio assunto a contratto 5) Numero di minuti di lavoro di uno psicologo assunto a contratto	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="523 1384 580 1541">A8</td> <td data-bbox="523 1541 580 1621">277</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 1384 638 1541">A9</td> <td data-bbox="580 1541 638 1621">330</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1384 695 1541">A10</td> <td data-bbox="638 1541 695 1621">371</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1384 753 1541">A11</td> <td data-bbox="695 1541 753 1621">440</td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 1384 810 1541">A12</td> <td data-bbox="753 1541 810 1621">488</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="810 1384 868 1541">2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 1384 925 1541">A8</td> <td data-bbox="868 1541 925 1621">4 554</td> </tr> <tr> <td data-bbox="925 1384 983 1541">A9</td> <td data-bbox="925 1541 983 1621">5 404</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1384 1040 1541">A10</td> <td data-bbox="983 1541 1040 1621">6 082</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1040 1384 1098 1541">A11</td> <td data-bbox="1040 1541 1098 1621">7 210</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1384 1155 1541">A12</td> <td data-bbox="1098 1541 1155 1621">8 005</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 1384 1212 1541">A13</td> <td data-bbox="1155 1541 1212 1621">8 791</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1212 1384 1316 1541">3) 34 4) 21 5) 0,63</td> </tr> </table>	A8	277	A9	330	A10	371	A11	440	A12	488	2)		A8	4 554	A9	5 404	A10	6 082	A11	7 210	A12	8 005	A13	8 791	3) 34 4) 21 5) 0,63	
A8	277																													
A9	330																													
A10	371																													
A11	440																													
A12	488																													
2)																														
A8	4 554																													
A9	5 404																													
A10	6 082																													
A11	7 210																													
A12	8 005																													
A13	8 791																													
3) 34 4) 21 5) 0,63																														




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)	
				Retribuzione	Costo unitario del lavoro dall'1.1.2019
5. Aggiornamento delle risorse umane attraverso la valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle abilità dei candidati, in base al sistema di qualifiche professionali nell'ambito dell'asse prioritario 4 - Sviluppo delle competenze della forza lavoro e miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione del Programma operativo "Occupazione, risorse umane e coesione sociale (CCI 2014CY05M9OP001).	1) Un mese di lavoro del personale permanente assegnato al progetto per una proporzione fissa del tempo di lavoro 2) Un'ora di lavoro del personale permanente assegnato al progetto per una proporzione variabile del tempo di lavoro 3) Un'ora di lavoro di un valutatore assunto a contratto 4) Un giorno di lavoro del personale finanziario e tecnico interno assunto a contratto 5) Un'ora di lavoro del personale interno di segreteria assunto a contratto	Tutte le categorie di costi ammissibili	1) Numero di mesi di lavoro del personale permanente assegnato al progetto in funzione delle rispettive retribuzioni. 2) Numero di ore di lavoro del personale permanente assegnato al progetto per una proporzione variabile del tempo di lavoro 3) Numero di ore di lavoro di un valutatore a contratto 4) Numero di giorni di lavoro del personale finanziario e tecnico interno a contratto 5) Numero di giorni di lavoro del personale interno di segreteria a contratto	Costo unitario del lavoro tra il 2016 e il 2018 / 7 246,38 8 615,51 10 220,30	5 550,33 / 6 944,83 8 264,77 10 220,30
				1) Personale permanente su proporzione fissa del tempo di lavoro A8	5 309,77
				neoassunto A8 (*)	4 908,95
				A10	6 944,83
				A11	8 264,77
				A13	10 220,30
				2) Personale permanente su proporzione variabile del tempo di lavoro A8	37,04
				3) Valutatore a contratto	56
				4) Personale finanziario e tecnico assunto a contratto	98
				5) Personale di segreteria	63

(\*) Neoassunto = nuovo personale con contratto firmato dall'1.1.2019

## 2. Adeguamento degli importi

Gli importi dei costi unitari 5 possono essere adeguati in funzione dell'inflazione.»



ALLEGATO X

«ALLEGATO XVII

## Condizioni relative al rimborso all'Irlanda delle spese in base a tabelle standard di costi unitari e importi forfaitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore (*)	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. Formazione per disoccupati erogata dalle commissioni per l'istruzione e la formazione (ETB) nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo per l'occupabilità, l'inclusione e l'apprendimento (2014IE05-M9OP001).	Risultato positivo registrato per un partecipante al programma "Bridging" (programma propedeutico).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di risultati positivi per partecipante.	1 316
2. Formazione per disoccupati erogata dalle commissioni per l'istruzione e la formazione (ETB) nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo per l'occupabilità, l'inclusione e l'apprendimento (2014IE05-M9OP001).	Risultato positivo registrato per un partecipante al programma "Specific Skills Training" (formazione in competenze specifiche).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di risultati positivi.	1 631
3. Formazione per disoccupati erogata dalle commissioni per l'istruzione e la formazione (ETB) nell'ambito degli assi prioritari 1 e 4 del programma operativo per l'occupabilità, l'inclusione e l'apprendimento (2014IE05-M9OP001).	Risultato positivo registrato per un partecipante al programma "Traineeship" (tirocinio).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di risultati positivi.	1 513
4. Formazione per disoccupati erogata dalle commissioni per l'istruzione e la formazione (ETB) nell'ambito degli assi prioritari 1 e 4 del programma operativo per l'occupabilità, l'inclusione e l'apprendimento (2014IE05-M9OP001).	Risultato positivo registrato per un partecipante al programma "Community Training Centre" (centro di formazione comunitario).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di risultati positivi.	4 718



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore (*)	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
5. Formazione per disoccupati erogata dalle commissioni per l'istruzione e la formazione (ETB) nell'ambito degli assi prioritari 1 e 4 del programma operativo per l'occupabilità, l'inclusione e l'apprendimento (2014IE05-M9OP001).	Risultato positivo registrato per un partecipante al programma "Local Training Initiatives" (iniziative di formazione locali).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di risultati positivi.	1 658
6. Sostegno all'inclusione sociale dei lavoratori SICAP (*) alle persone maggiormente a rischio di esclusione sociale nell'ambito dell'asse prioritario 2.1 - "Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro" del programma operativo per l'occupabilità, l'inclusione e l'apprendimento (2014IE05M9OP001).	Tariffa annuale per lavoratore SICAP equivalente a tempo pieno (ETP).	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di lavoratori SICAP all'anno (in ETP).	70 262

(\*) Per ciascuna delle denominazioni dell'indicatore, per «risultato positivo» si intende il raggiungimento, da parte del partecipante, dei criteri di valutazione prescritti, stabiliti dalle commissioni per l'istruzione e la formazione, con l'approvazione del risultato da parte del comitato per l'approvazione dei risultati e con la registrazione del risultato sia nel modulo «F1.2-Course-Summary-Assessment-Sheet-and-Results-Approval-Form» che elettronicamente nel sistema per la registrazione e la certificazione dei risultati (Results Capture and Certification Request System, RCCRS).


(\*) SICAP — Programma di Inclusione sociale e attivazione della Comunità (<https://www.pobal.ie/programmes/social-inclusion-and-community-activation-programme-sicap-2018-2022/>)

**2. Adeguamento degli importi**

Gli importi per il tipo di operazione 6 possono essere aumentati su base annua in linea con la variazione dell'indice irlandese dei prezzi al consumo.

**3. Somme forfettarie**

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)
Assistenza tecnica Asse prioritario 5 Programma operativo per l'occupabilità, l'inclusione e l'apprendimento 2014-2020 PEIL CCI: 2014IE05-M9OP001	Nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento (ossia le spese totali ammissibili incluse in una domanda di pagamento di cui non si è ancora tenuto conto ai fini del calcolo di una rata di 100 000 EUR).	Tutti i costi ammissibili.	Rate da 100 000 EUR delle nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione europea fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nell'ambito dell'asse prioritario "Assistenza tecnica"	2 323,03»



ALLEGATO XI  
«ALLEGATO XXI


Condizioni relative al rimborso al Portogallo delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
<p>Tutte le operazioni riguardanti l'erogazione di formazione non formale a persone occupate nel settore pubblico con l'obiettivo di acquisire conoscenze e/o nuove competenze nel contesto della riorganizzazione e della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei seguenti programmi operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 2014PT1 6M3OP001 (Compete 2020): 5- Rafforzamento delle capacità istituzionali delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica</li> <li>— 2014PT1 6M2OP001 (Norte 2020): asse prioritario 9 - Sviluppo delle capacità istituzionali e delle TIC</li> <li>— 2014PT1 6M2OP002 (Centro 2020): asse prioritario 8 - Rafforzare la capacità istituzionale delle entità regionali</li> <li>— 2014PT1 6M2OP003 (Alentejo 2020): asse prioritario 9 - Sviluppo delle capacità istituzionali e modernizzazione amministrativa</li> <li>— 2014PT1 6M2OP007 (Cresc Algarve): asse prioritario 8 - Modernizzare e responsabilizzare l'amministrazione</li> </ul>	<p>1) Tariffa oraria per la formazione erogata alle persone occupate nel settore pubblico. 2) Tariffa oraria per la retribuzione erogata alle persone occupate nel settore pubblico durante un corso di formazione.</p>	<p>Tutti i costi ammissibili dell'operazione. Qualora la retribuzione della persona formata durante un corso di formazione non sia un costo ammissibile, è rimborsata solo la tariffa oraria per la formazione. Qualora la retribuzione della persona formata sia un costo ammissibile per questa operazione, possono essere rimborsati entrambi gli importi.</p>	<p>Numero di ore di formazione completate per partecipante erogate a persone occupate nel settore pubblico.</p>	<p>1) 7,12 – tariffa oraria per la formazione 2) 7,50 – tariffa oraria che copre la retribuzione della persona che frequenta una formazione.</p>

2. Adeguamento degli importi

Il costo unitario 1 può essere adeguato in linea con i nuovi dati sugli importi spesi in formazione come riportato nell'indagine sulla formazione professionale continua pubblicata da Eurostat (periodo di riferimento: 2015).»



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2171 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2019**

**che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, mediante l'importazione di elettrodi di tungsteno spediti dall'India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'India, del Laos o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**A. INCHIESTA D'UFFICIO**

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.

**B. PRODOTTO**

- (2) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, classificati al momento dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione <sup>(2)</sup> con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 80 10) originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
- (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel precedente considerando, ma spedito dall'India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

**C. MISURE IN VIGORE**


- (4) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 («le misure in vigore»).

**D. MOTIVAZIONE**

- (5) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di elusione mediante importazioni del prodotto in esame.
- (6) Gli elementi di prova a disposizione della Commissione sono i seguenti.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GUL 200 del 29.7.2019, pag. 4).



- (7) I dati comunicati alla Commissione da parte degli Stati membri sull'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base dimostrano in via preliminare che la configurazione degli scambi, tra cui le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'India, dal Laos e dalla Thailandia nell'Unione, ha subito una notevole modificazione in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, apparentemente in assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall'istituzione del dazio.
- (8) Detto cambiamento sembra derivare dal trasbordo attraverso l'India, il Laos e la Thailandia del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e destinato all'Unione. La Commissione è in possesso di elementi di prova sufficienti a dimostrare l'assenza di impianti per la produzione di elettrodi di tungsteno in questi paesi.
- (9) La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova sufficienti per stabilire che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi e di quantitativi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (10) Infine la Commissione ha raccolto elementi di prova sufficienti per concludere che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (11) Qualora nel corso dell'inchiesta siano accertate pratiche di elusione attraverso l'India, il Laos e la Thailandia previste all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l'inchiesta può riguardare anche tali pratiche.

#### E. PROCEDURA

- (12) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (13) Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (14) Le autorità dell'India, del Laos e della Thailandia saranno informate in merito all'apertura dell'inchiesta.

##### a) Raccolta di informazioni e audizioni

- (15) Tutte le parti interessate, compresa l'industria dell'Unione, gli importatori e le eventuali associazioni pertinenti, sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire i relativi elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni avvengano entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

##### b) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure e questionari

- (16) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
- (17) Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta dell'India, del Laos e della Thailandia in grado di dimostrare che non sono coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un'esenzione dovrebbero presentare la domanda entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Un questionario è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [http://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2427](http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2427). Tale questionario deve essere presentato entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.



**F. REGISTRAZIONE**

- (18) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

**G. TERMINI**

- (19) Ai fini di una buona amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nell'inchiesta;
  - i produttori dell'India, del Laos e della Thailandia possano richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;
  - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (20) Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

**H. OMESSA COLLABORAZIONE**

- (21) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (22) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

**I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

- (24) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- (25) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>.
- (26) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

**K. CONSIGLIERE-AUDITORE**

- (27) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. Quest'ultimo esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.
- (28) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le richieste di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).





- (29) Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere auditore appena possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto gli interessi della buona amministrazione e la necessità della tempestiva conclusione dell'inchiesta.
- (30) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101 99 10 11, 8101 99 10 12, 8101 99 10 13 e 8515 90 80 11, 8515 90 80 12 e 8515 90 80 13), spediti dall'India, dal Laos e dalla Thailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, del Laos e della Thailandia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267.

#### Articolo 2

1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori/espertatori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

#### Articolo 3

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, qualora sia richiesta un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.
5. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (\*). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

(\*) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è



6. Le parti interessate che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc\\_148003.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf).

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: CHAR 04/039  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail: [TRADE-R710@ec.europa.eu](mailto:TRADE-R710@ec.europa.eu)

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---

anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



## DECISIONE (UE) 2019/2172 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

**che stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rilevato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che nel 2017 in Ungheria era stata osservata una deviazione significativa dall'obiettivo di bilancio a medio termine. Alla luce della deviazione significativa accertata, il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione <sup>(2)</sup> all'Ungheria, invitandola ad adottare le misure necessarie per correggere la deviazione. Successivamente, il Consiglio ha rilevato che l'Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione e il 4 dicembre 2018 ha emesso una raccomandazione riveduta <sup>(3)</sup>. Successivamente, il Consiglio ha rilevato che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo a tale raccomandazione riveduta.
- (2) Il 14 giugno 2019 il Consiglio ha rilevato che nel 2018 in Ungheria è stata osservata ancora una volta una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Su tale base il Consiglio ha formulato una raccomandazione <sup>(4)</sup> all'Ungheria invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta <sup>(5)</sup> non superi il 3,3 % nel 2019 e il 4,7 % nel 2020, corrispondenti ad un aggiustamento strutturale annuo pari all'1,0 % del prodotto interno lordo (PIL) nel 2019 e allo 0,75 % del PIL nel 2020. Lo sforzo raccomandato per il 2020 è stato ritenuto appropriato, subordinatamente al rispetto dell'aggiustamento richiesto nel 2019. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Ungheria di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e che le misure di risanamento del bilancio dovrebbero garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche secondo modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 ottobre 2019 come termine entro il quale l'Ungheria avrebbe dovuto riferire sull'azione intrapresa in risposta alla raccomandazione del 14 giugno 2019.
- (3) Il 26 settembre 2019 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Ungheria a fini di controllo in loco, a norma dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità ungheresi perché potessero formulare osservazioni in merito, il 20 novembre 2019 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Le conclusioni sono state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità ungheresi intendono mantenere per il 2019 l'obiettivo di disavanzo nominale dell'1,8 % del PIL stabilito nel programma di convergenza 2019. Per il 2020 le autorità ungheresi hanno rivisto l'obiettivo di disavanzo all'1 % del PIL, rendendolo più ambizioso rispetto all'obiettivo dell'1,5 % del PIL indicato nel programma di convergenza 2019. Pertanto, le autorità ungheresi prevedono di dar seguito alla raccomandazione del 14 giugno 2019 solo per quanto riguarda l'anno 2020.

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 14 giugno 2019, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 210 del 21.6.2019, pag. 4).

<sup>(5)</sup> La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali della spesa per le indennità di disoccupazione. La formazione lorda di capitale fisso finanziata a livello nazionale è spalmata su un periodo di quattro anni. Rientrano nel calcolo le misure discrezionali in materia di entrate o gli aumenti delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda la spesa.




- (4) Il 15 ottobre 2019 le autorità ungheresi hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019. Nonostante gli sviluppi macroeconomici e di bilancio finora più favorevoli nel 2019, in tale relazione le autorità ungheresi mantengono per il 2019 l'obiettivo di disavanzo pubblico dell'1,8 % del PIL indicato nel programma di convergenza 2019. Per il 2020 le autorità ungheresi confermano l'obiettivo di un disavanzo nominale dell'1,0 % del PIL, in linea con il bilancio 2020, e dello 0,5 % del PIL superiore rispetto all'obiettivo previsto nel programma di convergenza 2019. La relazione ricorda l'elevata riserva (1 % del PIL) inclusa nell'obiettivo di disavanzo per il 2020, destinata a gestire i rischi esterni e che potrebbe essere spesa solo qualora, secondo le previsioni, l'obiettivo di disavanzo sia raggiunto. La relazione elenca le misure a incremento del disavanzo contenute nel «piano di azione per la protezione economica», adottato dal governo ungherese il 30 maggio 2019, con l'obiettivo di sostenere la crescita nei prossimi anni ad un tasso superiore di 2 punti percentuali rispetto alla media dell'Unione. L'ampia gamma di programmi economici elencati nella relazione rimane in gran parte non quantificata, e la relazione non include alcuna proiezione di bilancio per il 2019 e il 2020. La relazione non è pertanto conforme ai requisiti raccomandati dal Consiglio in materia di comunicazione.
- (5) Sulla base delle previsioni di autunno 2019 della Commissione, l'aumento della spesa pubblica primaria netta nel 2019 sarà del 6,8 %, ben al di sopra del tasso di riferimento raccomandato del 3,3 % (pari ad una deviazione dell'1,3 % del PIL). Il saldo strutturale migliorerà dello 0,5 % del PIL, a fronte di un miglioramento raccomandato dell'1,0 % del PIL (pari ad una deviazione dello 0,5 % del PIL). Entrambi i pilastri evidenziano quindi una deviazione dal percorso di avvicinamento raccomandato. La lettura del parametro di riferimento per la spesa è influenzata negativamente dall'utilizzo di un deflatore del PIL sottostante detto indicatore inferiore rispetto alle stime attuali. Inoltre, un impatto marginale negativo sulla lettura del parametro di riferimento per la spesa ha l'attenuazione degli investimenti finanziati a livello nazionale. A sua volta, il saldo strutturale è influenzato positivamente dalla maggiore stima della crescita potenziale sottostante detto indicatore, ma negativamente dalle minori entrate. Tenendo conto dei predetti fattori, la valutazione complessiva conferma una deviazione rispetto all'aggiustamento raccomandato nel 2019.
- (6) Sulla base delle previsioni di autunno 2019 della Commissione, l'aumento della spesa pubblica primaria netta nel 2020 sarà del 7,5 %, ben al di sopra del tasso raccomandato del 4,7 % (pari ad una deviazione dell'1,0 % del PIL). Il saldo strutturale migliorerà dell'1,2 % del PIL, 0,4 punti percentuali al di sopra dello sforzo dello 0,75 % del PIL raccomandato dal Consiglio. Il parametro di riferimento per la spesa indica pertanto il rischio di una deviazione dall'aggiustamento richiesto mentre il saldo strutturale indica conformità, con una discrepanza relativamente ampia. Negli ultimi anni gli investimenti pubblici sono aumentati costantemente fino a raggiungere il 6,4 % del PIL nel 2019, di gran lunga il livello più elevato nell'Unione. In tale contesto, la prevista riduzione nel 2020 è vista come una normalizzazione di più lunga durata del tasso degli investimenti pubblici. Se da un lato la riduzione degli investimenti si riflette pienamente nella variazione del saldo strutturale, dall'altro il profilo attenuato degli investimenti nel parametro di riferimento della spesa si traduce in un'indicazione eccessivamente negativa dello sforzo di bilancio data dal parametro di riferimento per la spesa. Il parametro di riferimento per la spesa è influenzato negativamente anche dall'utilizzo di un deflatore del PIL inferiore rispetto alle stime attuali. Se si tiene conto di questi fattori, il parametro di riferimento per la spesa indica conformità al requisito. Al tempo stesso il saldo strutturale è influenzato positivamente da una stima puntuale più elevata della crescita potenziale del PIL sottostante il relativo calcolo rispetto alla media a medio termine sottostante il parametro di riferimento per la spesa. Tenendo conto delle precedenti considerazioni, la valutazione complessiva conclude che l'Ungheria potrebbe realizzare l'aggiustamento raccomandato nel 2020.
- (7) Le considerazioni che precedono consentono di concludere che le misure adottate dall'Ungheria in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019 sono state insufficienti. Lo sforzo di bilancio non riesce a garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3 % nel 2019, corrispondente ad un aggiustamento strutturale annuo dell'1,0 % del PIL, mentre nel 2020 lo sforzo programmato di bilancio è nel complesso in linea con l'aggiustamento raccomandato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019.



*Articolo 2*

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. LINTILÄ

**20CE0252**



**DECISIONE (UE) 2019/2173 DEL CONSIGLIO**  
**del 16 dicembre 2019**  
**relativa alla nomina di cinque membri della Corte dei conti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

viste le proposte della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

visti i pareri del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati del sig. Nikolaos MILIONIS, della sig.ra Danièle LAMARQUE, del sig. Henri GRETHEN e del sig. Alex BRENNINKMEIJER scadono il 31 dicembre 2019.
- (2) Il mandato del sig. Klaus-Heiner LEHNE scade il 29 febbraio 2020.
- (3) È opportuno pertanto nominare cinque membri della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati membri della Corte dei conti:

- a) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025:
  - il sig. Nikolaos MILIONIS,
  - il sig. François-Roger CAZALA,
  - la sig.ra Joëlle ELVINGER,
  - il sig. Alex BRENNINKMEIJER;
- b) per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2026:
  - il sig. Klaus-Heiner LEHNE.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. LEPPÄ

---

<sup>(1)</sup> Pareri del 26 novembre 2019 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2174 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

sull'esistenza di condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, per alcuni servizi di navigazione aerea presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza

[notificata con il numero C(2019) 8919]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,


visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 luglio 2019 la Spagna ha notificato alla Commissione la prevista decisione di tale Stato membro che alcuni dei servizi di navigazione aerea presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza sono soggetti a condizioni di mercato (in appresso «la prevista decisione della Spagna»). Tali servizi riguardano il controllo del traffico aereo dell'aeroporto. La prevista decisione della Spagna concerne il terzo periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e in base a una valutazione dettagliata nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nell'allegato X di tale regolamento, le autorità spagnole ritengono che i servizi in questione siano soggetti a condizioni di mercato. Le autorità spagnole hanno consultato i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo ed altre parti interessate come i gestori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione aerea.
- (3) La valutazione delle autorità spagnole ha tenuto conto di tutti e sei i criteri fissati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. In conformità al punto 6 di tale allegato, i criteri stabiliti nei punti precedenti sono stati valutati presso ogni singolo aeroporto. Per quanto riguarda i criteri indicati ai punti 1 e 2, le autorità spagnole hanno constatato che non vi erano ostacoli significativi che potessero impedire a un fornitore di servizi di offrire servizi di controllo del traffico aereo dell'aeroporto. Il progetto di contratto di fornitura di servizi fissa le condizioni e le procedure in base alle quali gli aeroporti possono rescindere il contratto e passare all'autofornitura. La valutazione delle autorità spagnole dimostra anche che sono in atto procedure che consentono il trasferimento del personale e delle attività a un'altra società. Per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato X, va notato che la Spagna ha indetto una gara d'appalto pubblica per la fornitura dei servizi in questione. Al momento della procedura di gara, in Spagna erano stati certificati otto diversi fornitori di servizi di navigazione aerea, che costituiscono fornitori di servizi alternativi credibili in grado di partecipare alla gara d'appalto. Alcuni di questi fornitori di servizi avevano già fornito servizi di navigazione aerea in precedenza. Per quanto riguarda il criterio fissato al punto 4 dell'allegato X, gli aeroporti di Alicante e Ibiza sono entrambi soggetti a pressioni commerciali ed esiste una vera concorrenza per attirare il traffico turistico. L'offerente selezionato è distinto e indipendente dall'attuale fornitore di servizi di navigazione aerea di rotta, il che garantisce una contabilità e una rendicontazione separate, come previsto al punto 5 dell'allegato X.
- (4) La Commissione ha esaminato la prevista decisione della Spagna e la sua valutazione di base ed è giunta alla conclusione che la valutazione delle condizioni di mercato per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo dell'aeroporto, notificata dalla Spagna il 29 luglio 2019, è stata eseguita nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317,

<sup>(1)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La valutazione delle condizioni di mercato per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo dell'aeroporto nelle zone tariffarie presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza durante il terzo periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, notificata dalla Spagna il 29 luglio 2019, è stata eseguita nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.


*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
Adina-Ioana VĂLEAN  
*Membro della Commissione*

**20CE0254**





## REGOLAMENTO (UE) 2019/2175 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:


- (1) A seguito della crisi finanziaria e delle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello guidato da Jacques de Larosière, con il codice unico europeo l'Unione ha compiuto importanti progressi nella creazione di norme per i mercati finanziari non soltanto più rigorose ma anche più armonizzate. L'Unione ha inoltre istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), fondato su un sistema a due pilastri che combina la vigilanza microprudenziale, coordinata dalle autorità europee di vigilanza (AEV), e la vigilanza macroprudenziale, mediante la creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Le tre AEV, vale a dire l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)

<sup>(1)</sup> GU C 255 del 20.7.2018, pag. 2 e GU C 37 del 30.1.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63 e GU C 110 del 22.3.2019, pag. 58.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2019.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 321 del 15.12.2010, pag. 1).




(EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> (collettivamente: «regolamenti istitutivi»), sono diventate operative nel gennaio 2011. L'obiettivo generale delle AEV è rafforzare in modo sostenibile la stabilità e l'efficacia del sistema finanziario in tutta l'Unione e migliorare la tutela dei consumatori e degli investitori.

- (2) Le AEV hanno reso un contributo fondamentale all'armonizzazione delle regole dei mercati finanziari nell'Unione, fornendo un apporto alla Commissione per le sue proposte di regolamenti e direttive adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Le AEV hanno inoltre fornito alla Commissione i progetti di norme tecniche dettagliate che sono stati adottati come atti delegati e atti di esecuzione.
- (3) Le AEV hanno anche contribuito alla convergenza nella vigilanza finanziaria e nelle prassi di vigilanza nell'Unione elaborando orientamenti per le autorità competenti, gli istituti finanziari o i partecipanti ai mercati finanziari e coordinando le verifiche delle prassi di vigilanza.
- (4) Un rafforzamento dei poteri delle AEV finalizzato al raggiungimento dei loro obiettivi richiederebbe anche una governance adeguata, un uso efficiente delle risorse e finanziamenti sufficienti. Da solo, un rafforzamento dei poteri non sarebbe sufficiente al fine di raggiungere gli obiettivi delle AEV, se queste non disponessero di fondi sufficienti o se non sono disciplinate in modo efficace ed efficiente.
- (5) Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri, le AEV dovrebbero agire conformemente al principio di proporzionalità sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché alla politica del «legiferare meglio». Il contenuto e la forma delle azioni e misure delle AEV, compresi strumenti quali gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri o le domande e risposte, dovrebbero sempre basarsi sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi e permanere entro i limiti da essi fissati o entro l'ambito delle loro competenze. Le AEV dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e dovrebbero agire proporzionalmente alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi insiti nell'attività o nell'attività finanziaria svolta dall'impresa o dall'istituto finanziari interessati.
- (6) Nella comunicazione dell'8 giugno 2017 sulla revisione intermedia del piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali, è la Commissione ha sottolineato che una vigilanza più efficace e uniforme dei mercati e dei servizi finanziari è cruciale per eliminare l'arbitraggio regolamentare fra Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, al fine di accelerare l'integrazione del mercato e creare opportunità nell'ambito del mercato interno a vantaggio dei soggetti finanziari e degli investitori.
- (7) È pertanto particolarmente urgente progredire ulteriormente nella convergenza in materia di vigilanza per completare l'Unione dei mercati dei capitali. Dieci anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria e l'istituzione del nuovo sistema di vigilanza, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali saranno sempre più influenzati da due importanti determinanti: la finanza sostenibile e l'innovazione tecnologica. Entrambe hanno le potenzialità per trasformare i servizi finanziari ed è pertanto opportuno che il nostro sistema di vigilanza finanziaria si doti di dispositivi che le contemplino. È quindi di importanza cruciale che il sistema finanziario svolga pienamente il suo ruolo nell'affrontare le sfide critiche connesse alla sostenibilità. Ciò richiederà un contributo attivo delle AEV per creare un quadro normativo e di vigilanza adeguato.
- (8) Le AEV dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'individuare e segnalare i rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance comportano per la stabilità finanziaria, rendendo l'attività dei mercati finanziari più conforme agli obiettivi di sostenibilità. Le AEV dovrebbero fornire orientamenti su come integrare efficacemente le considerazioni relative alla sostenibilità nella pertinente normativa finanziaria dell'Unione e promuovere l'attuazione coerente di tali disposizioni al momento dell'adozione. Nell'avviare e coordinare le valutazioni a livello dell'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati, le AEV dovrebbero tenere debitamente conto dei rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance potrebbero comportare per la stabilità finanziaria di tali istituti.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- (9) L'innovazione tecnologica ha avuto un impatto crescente sul settore finanziario e, pertanto, le autorità competenti hanno preso varie iniziative per far fronte agli sviluppi tecnologici. Al fine di continuare a promuovere la convergenza in materia di vigilanza e lo scambio di buone pratiche tra le autorità pertinenti, da un lato, e tra le autorità pertinenti e gli istituti finanziari o i partecipanti ai mercati finanziari, dall'altro, è opportuno rafforzare il ruolo delle AEV con riguardo alla loro funzione di sorveglianza e al coordinamento della vigilanza.
- (10) I progressi tecnologici nei mercati finanziari possono migliorare l'inclusione finanziaria, dare accesso ai finanziamenti, rafforzare l'integrità e l'efficienza operativa del mercato, nonché ridurre gli ostacoli all'ingresso in tali mercati. Nella misura pertinente alle norme sostanziali applicabili, la formazione delle autorità competenti dovrebbe includere anche l'innovazione tecnologica. Questo dovrebbe aiutare a evitare che gli Stati membri elaborino approcci divergenti su tali aspetti.
- (11) L'ABE, nel suo settore di competenza, dovrebbe monitorare gli ostacoli o l'incidenza sul consolidamento prudenziale e potrebbe fornire pareri o raccomandazioni al fine di identificare modi adeguati per affrontare tali ostacoli o incidere sugli stessi.
- (12) Le domande e risposte costituiscono un importante strumento di convergenza che promuove approcci e prassi comuni in materia di vigilanza fornendo orientamenti sull'attuazione degli atti giuridici dell'Unione nell'ambito di competenza delle AEV.
- (13) La promozione di modalità coerenti, sistematiche ed efficienti di monitoraggio e valutazione dei rischi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell'Unione assume un'importanza crescente. Prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è una responsabilità condivisa degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi dell'Unione, nell'ambito dei rispettivi mandati. Essi dovrebbero istituire meccanismi per rafforzare la cooperazione, il coordinamento e l'assistenza reciproca, utilizzando appieno tutti gli strumenti e le misure disponibili nell'ambito del quadro normativo e istituzionale esistente.
- (14) Date le conseguenze in termini di stabilità finanziaria che potrebbero derivare da abusi del settore finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in considerazione del fatto che il settore bancario è quello in cui i rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo hanno le maggiori probabilità di produrre effetti a livello sistemico, e alla luce dell'esperienza già acquisita dall'ABE, che è un'autorità in cui sono rappresentate le autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri, nella tutela del settore bancario da tali abusi, è opportuno che l'ABE assuma un ruolo guida di coordinamento e monitoraggio a livello di Unione per prevenire l'uso del sistema finanziario a tali fini. È pertanto necessario affidare all'ABE, in aggiunta alle sue attuali competenze, il potere di agire nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui tale potere sia finalizzato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e riguardi gli operatori del settore finanziario e le relative autorità di vigilanza competenti di cui ai predetti regolamenti. Inoltre, la centralizzazione di tale mandato per l'intero settore finanziario presso l'ABE permetterebbe di ottimizzare l'uso delle sue competenze e risorse e non pregiudicherebbe gli obblighi sostanziali previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (15) Per poter esercitare il proprio mandato in modo efficace, l'ABE dovrebbe avvalersi pienamente di tutti i poteri e gli strumenti che il regolamento (UE) n. 1093/2010 le attribuisce, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità. A tal fine dovrebbe elaborare norme di regolamentazione e di vigilanza, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione, progetti di norme tecniche di attuazione, orientamenti e raccomandazioni, fornendo pareri per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore finanziario e promuovendone l'attuazione coerente, in linea con il mandato previsto nei pertinenti atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 16 dei regolamenti istitutivi. Le misure adottate dall'ABE per promuovere l'integrità, la trasparenza e la sicurezza nel sistema finanziario e per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento o degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi, e dovrebbero tenere debitamente conto della natura, dell'entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business, così come delle dimensioni degli operatori del settore finanziario e dei mercati.


<sup>(7)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).



- (16) È importante che l'ABE, in linea con il suo nuovo ruolo, raccolga tutte le informazioni pertinenti sulle carenze in relazione alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuate dalle autorità nazionali e dell'Unione competenti, fatti salvi i compiti assegnati alle autorità a norma della direttiva (UE) 2015/849 e senza inutili duplicazioni. In conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, l'ABE dovrebbe conservare tali informazioni in una banca dati centralizzata e promuovere la cooperazione tra le autorità garantendo un'adeguata distribuzione delle informazioni pertinenti. All'ABE dovrebbe pertanto essere conferito il mandato di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per la raccolta delle informazioni. Ove opportuno, l'ABE può inoltre trasmettere gli elementi di prova in suo possesso che potrebbero dar luogo a un procedimento penale alle autorità giudiziarie nazionali dello Stato membro interessato e, nella misura in cui riguardano gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata riguardante l'istituzione della Procura europea a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio <sup>(9)</sup>, alla Procura europea, per queste funzioni conferite in modo esplicito.
- (17) L'ABE non dovrebbe raccogliere informazioni su operazioni sospette concrete che gli operatori del settore finanziario sono tenuti a segnalare alle Unità di informazione finanziaria UE dei rispettivi Stati membri a norma della direttiva (UE) 2015/849. Le carenze dovrebbero essere considerate rilevanti quando costituiscono una violazione o una potenziale violazione da parte di un operatore del settore finanziario, oppure costituiscono un'applicazione inadeguata o inefficace da parte di un operatore del settore finanziario, o un'applicazione inadeguata o inefficace, da parte di un operatore del settore finanziario, delle proprie politiche e procedure interne per conformarsi alle disposizioni giuridiche in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si ritiene che vi sia violazione quando un operatore del settore finanziario non rispetta gli obblighi sanciti da qualsiasi atto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento di tali obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi nella misura in cui tali atti contribuiscono alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sussiste una potenziale violazione quando l'autorità competente ha ragionevoli motivi per sospettare che si sia verificata una violazione, ma in quel momento non è in grado di stabilirlo in via definitiva. Tuttavia, alla luce delle informazioni ottenute in quel momento, ad esempio da ispezioni in loco o procedimenti extra loco, è molto probabile che si sia verificata una violazione. Un'applicazione inadeguata o inefficace delle disposizioni giuridiche sussiste quando l'operatore del settore finanziario non attua in modo soddisfacente gli obblighi sanciti dai suddetti atti. Un'applicazione inadeguata o inefficace di politiche e procedure interne di un operatore del settore finanziario intese ad assicurare il rispetto di tali atti dovrebbe essere considerata una carenza laddove determini un significativo aumento del rischio che si siano verificate o possano verificarsi violazioni.
- (18) Ai fini della valutazione degli elementi di vulnerabilità e dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario l'ABE dovrebbe tenere conto anche delle implicazioni in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti da tutti i reati presupposto, compresi, ove applicabile, i reati fiscali.
- (19) Su richiesta, l'ABE dovrebbe fornire assistenza alle autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza prudenziale. L'ABE dovrebbe inoltre assicurare lo stretto coordinamento e, se del caso, lo scambio di informazioni con le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea, nelle sue funzioni di vigilanza, e con le autorità investite della vigilanza dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849, per assicurare l'efficienza ed evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- (20) L'ABE dovrebbe procedere a verifiche inter pares delle autorità competenti e a valutazioni dei rischi in merito all'adeguatezza delle strategie e delle risorse delle autorità competenti a fronte dei rischi emergenti più significativi sul piano del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati nella valutazione sovranazionale del rischio. In sede di svolgimento delle verifiche inter pares a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE dovrebbe tenere conto delle valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi con competenze nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché della relazione biennale della Commissione a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849 e della valutazione nazionale del rischio dello Stato membro in questione elaborata ai sensi dell'articolo 7 di tale direttiva.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).




- (21) Inoltre, è opportuno che l'ABE assuma un ruolo guida nel contribuire a facilitare la cooperazione tra le autorità competenti nell'Unione e le pertinenti autorità nei paesi terzi in questo ambito al fine di garantire un migliore coordinamento dell'azione a livello di Unione nei casi rilevanti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che hanno una dimensione transfrontaliera riguardante paesi terzi. Questo ruolo dovrebbe lasciare impregiudicata la normale interazione fra le autorità competenti e le autorità dei paesi terzi.
- (22) Per migliorare l'efficacia della vigilanza sull'osservanza della normativa per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e garantire un maggiore coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia di contrasto delle violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile o dei relativi atti di recepimento, l'ABE dovrebbe avere il potere di effettuare analisi delle informazioni raccolte e, se necessario, di condurre indagini su accuse portate alla sua attenzione riguardanti violazioni rilevanti o la mancata applicazione del diritto dell'Unione nonché, in presenza di indizi di violazioni rilevanti, di chiedere alle autorità competenti di indagare in merito a possibili violazioni delle norme pertinenti e di considerare l'adozione di decisioni e l'imposizione di sanzioni nei confronti degli operatori del settore finanziario affinché rispettino i loro obblighi giuridici. Tale potere dovrebbe essere utilizzato solo in presenza di indizi di violazioni rilevanti.
- (23) Ai fini del procedimento per violazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 17 dei regolamenti istitutivi e nell'interesse della corretta applicazione del diritto dell'Unione, è opportuno garantire alle AEV un accesso alle informazioni rapido e agevole, consentendo loro di chiedere informazioni, con una richiesta debitamente giustificata e motivata, direttamente alle altre autorità competenti ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all'autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.
- (24) Un'armonizzazione della vigilanza del settore finanziario necessita di un approccio coerente tra autorità competenti. A tal fine, l'attività delle autorità competenti è soggetta a verifiche inter pares. Le AEV dovrebbero inoltre garantire l'applicazione uniforme della metodologia. Tali verifiche inter pares dovrebbero concentrarsi non soltanto sulla convergenza delle prassi di vigilanza, ma anche sulla capacità delle autorità competenti di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza di tali autorità competenti. I principali risultati di tali verifiche inter pares dovrebbero essere pubblicati per promuovere il rispetto delle norme e una maggiore trasparenza, salvo nei casi in cui la pubblicazione comporti rischi per la stabilità finanziaria.
- (25) Data l'importanza di garantire che il quadro di vigilanza dell'Unione sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia applicato in modo efficace, le verifiche inter pares volte a garantire un quadro obiettivo e trasparente delle prassi di vigilanza sono di fondamentale importanza. L'ABE dovrebbe inoltre valutare le strategie, le capacità e le risorse utilizzate dalle autorità competenti per far fronte ai rischi emergenti inerenti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- (26) Ai fini dell'espletamento dei suoi compiti e dell'esercizio dei suoi poteri in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'ABE, dopo aver preso una decisione indirizzata all'autorità competente, dovrebbe avere la possibilità di prendere decisioni individuali nei confronti degli operatori del settore finanziario nel contesto della procedura per le violazioni del diritto dell'Unione e della procedura per la mediazione vincolante anche quando le norme sostanziali non sono direttamente applicabili a tali operatori. Qualora le norme sostanziali siano stabilite da direttive, l'ABE dovrebbe applicare il diritto nazionale nella misura in cui questo le recepisce. Qualora il pertinente diritto dell'Unione sia composto di regolamenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, attribuiscono espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l'ABE dovrebbe applicare il diritto nazionale nella misura in cui siano state esercitate tali opzioni.
- (27) Qualora il presente regolamento autorizzi l'ABE ad applicare la normativa nazionale di recepimento di direttive, l'ABE la può applicare soltanto nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal diritto dell'Unione. Pertanto, l'ABE dovrebbe applicare tutte le pertinenti norme dell'Unione e, qualora tali norme siano stabilite in direttive, l'ABE dovrebbe applicare la normativa nazionale di recepimento di tali direttive nella misura prevista dal diritto dell'Unione, mirando a un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'Unione, nel rispetto del diritto nazionale pertinente.



- (28) Qualora una decisione dell'ABE sia basata sui suoi poteri in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, o sia collegata a detti poteri, e riguardi gli operatori del settore finanziario o le autorità competenti rientranti nel mandato dell'EIOPA o dell'ESMA, l'ABE dovrebbe poter adottare la decisione solo d'intesa con l'EIOPA o con l'ESMA, rispettivamente. Nell'esprimere il proprio parere, l'EIOPA e l'ESMA, tenendo conto in ogni caso dell'urgenza della decisione, dovrebbero considerare di ricorrere a procedure decisionali accelerate in linea con le rispettive norme di governance interna.
- (29) Le AEV dovrebbero predisporre appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalino casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell'Unione. Le AEV dovrebbero provvedere affinché sia possibile inviare tali informazioni in modo anonimo o riservato e in modo sicuro. Il segnalante dovrebbe godere della protezione dalle ritorsioni. Le AEV dovrebbe fornire un riscontro al segnalante.
- (30) Ai fini di un'armonizzazione della vigilanza del settore finanziario è altresì necessario poter risolvere efficacemente le controversie tra autorità competenti di diversi Stati membri nelle situazioni transfrontaliere. Le attuali norme per la risoluzione di tali controversie non sono del tutto soddisfacenti e dovrebbero pertanto essere adattate in modo che siano applicate più facilmente.
- (31) Parte integrante del lavoro svolto dalle AEV in materia di convergenza delle prassi di vigilanza è la promozione di una cultura della vigilanza dell'Unione. Pertanto, l'Autorità può individuare con cadenza regolare fino a un massimo di due priorità di rilevanza per l'Unione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tali priorità nell'elaborazione dei loro programmi di lavoro. Il consiglio di ciascuna AEV dovrebbe discutere delle pertinenti attività condotte dalle autorità competenti l'anno successivo e trarre conclusioni.
- (32) Le valutazioni dei comitati di verifica inter pares dovrebbero consentire studi approfonditi sulla base di un'autovalutazione da parte delle autorità sottoposte a verifica, seguita da una valutazione da parte del comitato di verifica inter pares. I membri di un'autorità competente oggetto di verifica non dovrebbero partecipare alla valutazione quando questa riguarda la stessa autorità competente.
- (33) L'esperienza delle AEV ha rivelato i vantaggi di un maggiore coordinamento in taluni settori tramite gruppi o piattaforme ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe fornire una base giuridica per tali accordi e rafforzarli mediante la creazione di un nuovo strumento, vale a dire l'istituzione di gruppi di coordinamento. Tali gruppi di coordinamento dovrebbero promuovere la convergenza in relazione alle prassi di vigilanza adottate dalle autorità competenti, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze. La partecipazione di tutte le autorità competenti ai gruppi di coordinamento dovrebbe essere obbligatoria e le autorità competenti dovrebbero fornire ai gruppi di coordinamento le informazioni necessarie. L'istituzione di gruppi di coordinamento dovrebbe essere considerata ogniquale le autorità competenti individuino una necessità di coordinamento alla luce di specifici sviluppi del mercato. Tali gruppi di coordinamento potrebbero essere istituiti per tutti i settori contemplati dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi.
- (34) La stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari internazionali impongono un monitoraggio delle decisioni di equivalenza dei paesi terzi che sono state adottate dalla Commissione. Ciascuna AEV dovrebbe monitorare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza e le prassi attuative in tali paesi terzi, al fine di verificare se continuano a essere rispettati i criteri in base ai quali sono state prese tali decisioni e le eventuali condizioni ivi stabilite. Ciascuna AEV dovrebbe presentare alla Commissione su base annuale una relazione riservata sulle sue attività di monitoraggio. In tale contesto, ciascuna AEV dovrebbe anche, ove possibile, elaborare accordi amministrativi con le autorità competenti dei paesi terzi per ottenere informazioni a fini di monitoraggio e di coordinamento delle attività di vigilanza. Un siffatto regime di vigilanza rafforzato dovrebbe garantire che l'equivalenza sia più trasparente, più prevedibile per i paesi terzi interessati e più coerente in tutti i settori.
- (35) Il rappresentante del CERS nel consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe presentare il punto di vista comune del consiglio generale del CERS con particolare riferimento alla stabilità finanziaria.



- (36) Per garantire che le decisioni relative alle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo si fondino su un adeguato livello di conoscenze, è necessario istituire un comitato interno permanente all'interno dell'ABE. Tale comitato dovrebbe essere composto di rappresentanti di alto livello di autorità e organismi competenti ad assicurare il rispetto della legislazione in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo aventi competenze e poteri decisionali in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comitato interno dovrebbe altresì includere rappresentanti di alto livello delle AEV con competenze relative ai diversi modelli di business e alle relative specificità settoriali. Tale comitato dovrebbe esaminare e preparare le decisioni spettanti all'ABE. Per evitare duplicazioni, questo nuovo comitato sostituirà l'attuale sottocomitato antiriciclaggio istituito nell'ambito del comitato congiunto delle AEV. Dovrebbe essere possibile per le AEV presentare osservazioni scritte su qualsiasi progetto di decisione del comitato interno, che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE dovrebbe prendere in debita considerazione prima di adottare la decisione definitiva.
- (37) In linea con l'obiettivo di conseguire un sistema di vigilanza più coerente e praticabile nell'Unione per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la Commissione, previa consultazione di tutte le autorità e di tutte le parti interessate pertinenti, dovrebbe effettuare una valutazione globale dell'attuazione, del funzionamento e dell'efficacia dei compiti specifici conferiti all'ABE a norma del presente regolamento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, la valutazione dovrebbe tener conto, per quanto possibile, dare conto delle esperienze fatte in situazioni in cui l'ABE chiede a un'autorità competente di indagare su possibili violazioni, da parte di operatori del settore finanziario, di leggi nazionali nella misura in cui queste ultime recepiscono direttive o esercitano le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione, di valutare la possibilità di imporre sanzioni a tale operatore per dette violazioni o di prendere in considerazione l'adozione di una decisione individuale nei confronti di tale operatore del settore finanziario che gli imponga di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza della normativa nazionale nella misura in cui queste ultime recepiscono direttive o esercitano le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione. Dovrebbe analogamente tener conto di tali esperienze ove l'ABE applichi la normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro l'11 gennaio 2022 tale valutazione come parte della relazione di cui all'articolo 65 della direttiva (UE) 2015/849, se del caso unitamente a proposte legislative. Fino alla presentazione di tale valutazione, i poteri attribuiti all'ABE relativamente alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 9 *ter*, all'articolo 17, paragrafo 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero essere considerati una soluzione provvisoria nella misura in cui consentono all'ABE di basare le richieste alle autorità competenti su possibili violazioni del diritto nazionale o consentono l'applicazione del diritto nazionale da parte dell'ABE.
- (38) A tutela della riservatezza dei lavori delle AEV, l'obbligo del segreto professionale si dovrebbe applicare anche a qualsiasi persona che fornisca servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell'AEV interessata.
- (39) I regolamenti istitutivi e gli atti legislativi settoriali impongono alle AEV di concludere accordi amministrativi efficaci che contemplino lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. La necessità di una cooperazione e di uno scambio di informazioni efficaci dovrebbe diventare ancora più importante quando, in virtù del presente regolamento modificativo, alcune delle AEV saranno chiamate ad assumersi ulteriori e più ampie responsabilità in relazione alla vigilanza di soggetti e attività di paesi terzi. Se, in tale contesto, le AEV trattano dati personali, in particolare trasferendoli al di fuori dell'Unione, esse sono tenute a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725. In mancanza di una decisione di adeguatezza o di salvaguardie adeguate, ad esempio quelle previste per gli accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725, le AEV potranno scambiare dati personali con le autorità di paesi terzi in conformità e a norma delle condizioni di deroga di interesse pubblico di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, il che vale, in particolare, per i casi di scambi internazionali di dati tra autorità di vigilanza finanziaria.
- (40) I regolamenti istitutivi dispongono che le AEV, in cooperazione con il CERS, dovrebbero avviare e coordinare prove di stress a livello dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari o dei partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati, adoperandosi affinché a tali prove sia applicata, nella misura del possibile, una metodologia coerente a livello nazionale. Si dovrebbe altresì precisare, con riguardo a tutte le AEV, che l'obbligo del segreto professionale in capo alle autorità competenti non osta a che le autorità competenti trasmettano i risultati delle prove di stress alle autorità europee di vigilanza ai fini della pubblicazione.



- (41) Per garantire un livello elevato di convergenza in materia di vigilanza e di approvazione dei modelli interni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>, l'EIOPA, previa richiesta, dovrebbe poter assistere le autorità competenti nella decisione relativa all'approvazione dei modelli interni.
- (42) Affinché le AEV possano svolgere i loro compiti relativi alla tutela dei consumatori, esse dovrebbero essere autorizzate a coordinare le attività di acquisti anonimi (cosiddetto «*mystery shopping*») delle autorità competenti, se del caso.
- (43) Le AEV dovrebbero essere dotate di risorse e personale adeguati e sufficienti per contribuire efficacemente ad una vigilanza finanziaria coerente, efficiente ed efficace nei limiti delle proprie competenze a norma del presente regolamento. Il conferimento alle AEV di competenze e carico di lavoro supplementari dovrebbe essere accompagnato da risorse umane e finanziarie sufficienti.
- (44) L'evoluzione dell'ambito di applicazione della vigilanza diretta potrebbe richiedere che gli istituti finanziari e i partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza diretta delle AEV forniscano contributi aggiuntivi sulla base delle spese stimate dell'AEV pertinente.
- (45) Le incoerenze in termini di qualità, formato, affidabilità e costi dei dati delle negoziazioni hanno un effetto negativo sulla trasparenza, sulla protezione degli investitori e sull'efficienza del mercato. Al fine di potenziare il controllo e la ricostruzione dei dati delle negoziazioni e di migliorarne la coerenza e la qualità, oltre che la disponibilità e l'accessibilità in tutta l'Unione a costi ragionevoli per le sedi di negoziazione interessate, la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup> ha introdotto un nuovo quadro giuridico per i servizi di comunicazione dati, che comprende l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.
- (46) La qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura di tali dati, compresi il trattamento e la fornitura dei dati a livello transfrontaliero, è di fondamentale importanza al fine di conseguire l'obiettivo principale del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>, ossia il rafforzamento della trasparenza dei mercati finanziari. La prestazione di servizi di comunicazione dei dati fondamentali è pertanto essenziale affinché gli utenti possano ottenere una visione globale dell'attività di negoziazione su tutti i mercati finanziari dell'Unione e le autorità competenti possano ricevere informazioni accurate ed esaustive sulle operazioni pertinenti.
- (47) Inoltre, i dati delle negoziazioni costituiscono uno strumento sempre più essenziale per un'applicazione efficace dei requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati, la qualità degli stessi e la necessità di realizzare economie di scala e al fine di evitare l'impatto negativo di eventuali divergenze sia sulla qualità dei dati che sui compiti dei fornitori di servizi di comunicazione dati, si giustifica l'utilità di trasferire i poteri di autorizzazione e di vigilanza per quanto riguarda i fornitori di servizi di comunicazione dati dalle autorità competenti all'ESMA, tranne per quelli che beneficiano di una deroga, e di specificare tali poteri nel regolamento (UE) n. 600/2014, in modo da riunire, nel contempo, i vantaggi derivanti dalla condivisione delle competenze connesse ai dati all'interno dell'ESMA.
- (48) Gli investitori al dettaglio dovrebbero essere adeguatamente informati dei rischi potenziali che corrono quando decidono di investire in uno strumento finanziario. Il quadro normativo dell'Unione mira a ridurre i rischi di vendita impropria, in cui agli investitori al dettaglio sono venduti prodotti finanziari che non corrispondono alle loro esigenze o alle loro aspettative. A tal fine, la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014 rafforzano i requisiti organizzativi e le norme di comportamento volti a garantire che le imprese di investimento agiscano nel miglior interesse dei loro clienti. Tali requisiti comprendono un rafforzamento degli obblighi di informativa sul rischio destinata ai clienti, una migliore valutazione dell'appropriatezza dei prodotti raccomandati, nonché l'obbligo di distribuire gli strumenti finanziari nel mercato di riferimento individuato, tenendo conto di fattori quali la solvibilità degli emittenti. L'ESMA dovrebbe avvalersi appieno dei suoi poteri per assicurare la convergenza in materia di vigilanza e sostenere le autorità nazionali nel conseguire un alto livello di protezione degli investitori e un'efficace sorveglianza dei rischi connessi ai prodotti finanziari.

<sup>(10)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).





- (49) È importante garantire l'efficacia e l'efficienza della presentazione, dell'elaborazione, dell'analisi e della pubblicazione dei dati ai fini dell'effettuazione di calcoli per determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione, nonché ai fini dei dati di riferimento in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 e al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>. È pertanto opportuno attribuire all'ESMA, oltre che alle autorità competenti, le competenze per effettuare la raccolta diretta di dati dai partecipanti al mercato riguardanti i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, nonché l'autorizzazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.
- (50) Attribuire tali competenze all'ESMA consente di gestire le autorizzazioni e la sorveglianza a livello centrale, il che eviterebbe l'attuale situazione in cui molteplici sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, dispositivi di pubblicazione autorizzati (*approved publication arrangements* — APA) e fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (*consolidated tape providers* — CTP) sono tenuti a fornire a molteplici autorità competenti dati che, solo successivamente, sono trasmessi all'ESMA. Un siffatto sistema gestito a livello centrale dovrebbe generare notevoli vantaggi per i partecipanti al mercato in termini di maggiore trasparenza dei dati, di tutela degli investitori e di efficienza del mercato.
- (51) Il trasferimento dei poteri in materia di raccolta di dati, autorizzazione e sorveglianza dalle autorità competenti all'ESMA è inoltre funzionale ad altri compiti svolti dall'ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, quali il monitoraggio del mercato e i poteri di intervento temporaneo dell'ESMA.
- (52) Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza nell'ambito del trattamento e della fornitura dei dati, l'ESMA dovrebbe poter svolgere indagini e ispezioni in loco. L'ESMA dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento per obbligare i fornitori di servizi di comunicazione dati a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall'ESMA o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco e a imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative qualora constatati che una persona abbia violato, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (53) In tutti gli Stati membri sono disponibili prodotti finanziari che utilizzano indici di riferimento critici. Tali indici sono quindi di fondamentale importanza per il funzionamento dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria nell'Unione. La vigilanza di un indice di riferimento critico dovrebbe quindi adottare una visione d'insieme dei potenziali impatti, non solo nello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore e negli Stati membri in cui sono ubicati i contributori di dati, ma in tutta l'Unione. Pertanto, è opportuno che taluni indici di riferimento critici siano sottoposti alla vigilanza dell'ESMA a livello dell'Unione. Al fine di evitare la duplicazione dei compiti, gli amministratori degli indici di riferimento critici dovrebbero essere sottoposti soltanto alla vigilanza dell'ESMA, alla quale sono soggetti anche gli eventuali indici di riferimento non critici che gestiscano.
- (54) Poiché gli amministratori di indici di riferimento critici e i contributori di dati agli stessi sono soggetti a obblighi più severi rispetto agli amministratori e ai contributori di dati ad altri indici, la designazione di indici di riferimento come indici di riferimento critici dovrebbe essere intrapresa dalla Commissione o richiesta dall'ESMA e dovrebbe essere codificata dalla Commissione. Poiché le autorità nazionali competenti sono nella condizione migliore per accedere ai dati e alle informazioni sugli indici di riferimento soggetti alla loro vigilanza, esse dovrebbero informare la Commissione o l'ESMA circa gli indici di riferimento che, a loro avviso, soddisfano i criteri per essere considerati indici di riferimento critici.
- (55) La procedura per determinare lo Stato membro di riferimento per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nell'Unione europea è lunga e onerosa, sia per i richiedenti che per le autorità nazionali competenti. I richiedenti potrebbero cercare di influenzare tale decisione nella speranza di avere un arbitraggio di vigilanza. Tali amministratori di indici di riferimento potrebbero scegliere strategicamente il rappresentante legale in uno Stato membro dove la vigilanza è, a loro avviso, meno rigorosa. Un approccio armonizzato che contempla l'ESMA come autorità competente per il riconoscimento degli amministratori di indici di riferimento dei paesi terzi permette di evitare tali rischi e i costi di determinazione dello Stato membro di riferimento, nonché la successiva vigilanza. Inoltre, il ruolo dell'ESMA di autorità competente per gli amministratori di indici di riferimento dei paesi terzi riconosciuti ne fa la controparte nell'Unione per le autorità di vigilanza dei paesi terzi, rendendo la cooperazione transfrontaliera più efficiente ed efficace.

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).



- (56) Molti, se non la maggior parte, degli amministratori di indici di riferimento sono banche o società di servizi finanziari che gestiscono il denaro della clientela. Al fine di non compromettere la lotta dell'Unione contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, il fatto che il paese dell'autorità competente non figuri nell'elenco delle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nei loro programmi nazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione dovrebbe essere un prerequisito per la conclusione di un accordo di cooperazione con un'autorità competente nell'ambito di un regime di equivalenza.
- (57) Quasi tutti gli indici di riferimento sono associati a prodotti finanziari che sono disponibili in vari Stati membri, se non in tutta l'Unione. Al fine di individuare i rischi connessi alla fornitura di indici di riferimento che potrebbero non essere più affidabili o rappresentativi del mercato o della realtà economica che intendono misurare, le autorità competenti, ivi compresa l'ESMA, dovrebbero cooperare e assistersi reciprocamente, ove opportuno.
- (58) È opportuno prevedere un periodo ragionevole per l'adozione delle disposizioni necessarie per gli atti delegati e di esecuzione al fine di consentire alle autorità europee di vigilanza e agli altri soggetti interessati di applicare le disposizioni previste dal presente regolamento.
- (59) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(14)</sup> e il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:


a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2008/48/CE (\*), della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 (\*\*), della direttiva 2013/36/UE (\*\*\*), della direttiva 2014/49/UE (\*\*\*\*), della direttiva 2014/92/UE (\*\*\*\*\*), della direttiva (UE) 2015/2366 (\*\*\*\*\*), del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità. L'Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (\*\*\*\*\*).

L'Autorità opera altresì nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*), nella misura in cui tale direttiva e tale regolamento si applicano agli operatori del settore finanziario e alle autorità di vigilanza competenti. Esclusivamente a tal fine, l'Autorità svolge i compiti attribuiti da qualsiasi atto dell'Unione giuridicamente vincolante all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*), o all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*). Quando svolge tali compiti, l'Autorità consulta tali autorità europee di vigilanza e le tiene informate delle sue attività nei confronti di qualsiasi soggetto che sia un "istituto finanziario" ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o un "partecipante ai mercati finanziari" ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 G.U.L. 171 del 29.6.2016, pag. 1).

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (G.U.L. 141 del 5.6.2015, pag. 1).



3. L'Autorità opera nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti legislativi di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, tenendo conto di modelli di business sostenibili e dell'integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance, purché tali azioni siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente di tali atti.

- (\*) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
- (\*\*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
- (\*\*\*) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
- (\*\*\*\*) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
- (\*\*\*\*\*) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
- (\*\*\*\*\* ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
- (\*\*\*\*\* ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
- (\*\*\*\*\* ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
- (\*\*\*\*\* ) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
- (\*\*\*\*\* ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
- (\*\*\*\*\* ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).;

b) il paragrafo 5 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

— la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘5. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità contribuisce a:’

— le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

‘e) assicurare che l'assunzione del rischio di credito e di altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;

f) aumentare la protezione dei clienti e dei consumatori;’



— sono aggiunte le lettere seguenti:

‘g) rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno;

h) prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.’;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘A tali fini l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell'articolo 16 bis.’;

iii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

‘Nello svolgimento dei suoi compiti l'Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell'interesse di tutta l'Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L'Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente.’;

iv) è aggiunto il comma seguente:

‘Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell'Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell'Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell'entità e della complessità dei rischi insiti nell'attività svolta da un istituto finanziario, un'impresa, un altro soggetto o nell'attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell'Autorità.’;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘6. L'Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato che la consigli sul modo in cui, nel totale rispetto delle norme applicabili, le sue azioni e misure debbano tenere conto delle peculiarità del settore in relazione alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi, alle prassi e ai modelli di business, così come alle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati per quanto tali fattori siano pertinenti ai fini delle norme considerate.’;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


‘1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell'intero sistema finanziario e assicurare un'efficace e sufficiente protezione dei clienti e dei consumatori di servizi finanziari.’;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), le parti del SEVIF cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra di loro e tra l'Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.’;

c) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

‘Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.’;



- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*Articolo 3*

#### **Responsabilità delle Autorità**

1. Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. La Banca centrale europea è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio relativamente all'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità del regolamento stesso.
2. In conformità dell'articolo 226 TFUE l'Autorità offre piena collaborazione al Parlamento europeo in ogni inchiesta condotta a norma di detto articolo.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata alle prestazioni dell'Autorità. L'audizione ha luogo almeno una volta l'anno. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.
5. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle attività dell'Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 4.
6. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo in modo puntuale.
7. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande rivolte dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento.
8. Su richiesta, il presidente procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della competente commissione del Parlamento europeo. Tutti i partecipanti rispettano l'obbligo del segreto professionale.
9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l'Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tale sede ad una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione.;

- 4) l'articolo 4 è così modificato:

- a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

'1) "istituto finanziario": qualsiasi impresa soggetta a regolamentazione e a vigilanza a norma di qualsiasi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.;


- b) è inserito il punto seguente:

'1 bis) "operatore del settore finanziario": un soggetto di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, che è un istituto finanziario ai sensi del punto 1) del presente articolo o dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 oppure un partecipante ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- c) il punto 2) è sostituito dal seguente:

'2) "autorità competenti":

- i) le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;
- ii) in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte degli istituti finanziari;
- iii) in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, le autorità e gli organismi che esercitano la vigilanza sugli operatori del settore finanziario e sono competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di detta direttiva;



- iv) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi a norma di tale direttiva e le pertinenti autorità amministrative di cui alla stessa direttiva;
- v) in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), le autorità di risoluzione designate in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, tranne i casi in cui esercitano poteri discrezionali o compiono scelte attinenti a linee di azione;
- vi) le "autorità competenti" di cui alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*), al regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*), alla direttiva (UE) 2015/2366, alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*) e al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*);
- vii) gli "organismi" e le "autorità" di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/48/CE.

(\*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(\*\*\*) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(\*\*\*\*) Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

(\*\*\*\*\*) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(\*\*\*\*\* ) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).;

5) Articolo 8 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri;'

ii) la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

'a bis) elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione che definisca le migliori prassi in materia di vigilanza e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati;'



- iii) è inserita la lettera seguente:
- ‘a ter) elabora e mantiene aggiornato un manuale di risoluzione dell’Unione sulla risoluzione degli istituti finanziari nell’Unione che definisca le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità in materia di risoluzione, tenendo conto dei lavori del Comitato di risoluzione unico e dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati;’;
- iv) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- ‘b) contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l’indipendenza della vigilanza, mediando e resolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;’;
- v) le lettere da e) a h) sono sostituite dalle seguenti:
- ‘e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;
- f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all’andamento del credito, in particolare per le famiglie e le PMI e nei servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;
- g) svolge analisi dei mercati a supporto dell’espletamento dei compiti dell’Autorità;
- h) promuove, se del caso, la protezione dei depositanti, dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi;’;
- vi) è inserita la lettera seguente:
- ‘i bis) contribuisce alla definizione di una strategia comune dell’Unione in materia di dati finanziari;’;
- vii) è inserita la lettera seguente:
- ‘k bis) pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione;’;
- viii) è aggiunta la lettera seguente:
- ‘l) contribuisce alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche promuovendo a tal fine un’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.’;
- b) al paragrafo 1 bis, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- ‘b) tenendo in debita considerazione l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli istituti finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business; e’;
- c) al paragrafo 1 bis, è aggiunta la lettera seguente:
- ‘c) tiene conto dell’innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance.’;



- d) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) sono inserite le lettere seguenti:  
'c bis) formulare le raccomandazioni, secondo le modalità previste all'articolo 29 bis;'
  - ii) è inserita la lettera seguente:  
'd bis) emettere segnalazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;'
  - iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:  
'g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all'articolo 16 bis;'
  - iv) sono inserite le lettere seguenti:  
'g bis) rispondere alle domande, conformemente all'articolo 16 ter;  
g ter) intervenire come previsto all'articolo 9 quater;'
- e) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
- "3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2 l'Autorità agisce sulla base ed entro i limiti del quadro legislativo, e tiene debitamente conto del principio di proporzionalità, ove applicabile, e del "legiferare meglio", compresi i risultati delle analisi dei costi e benefici in conformità del presente regolamento.
- Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 bis sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L'Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell'ambito della consultazione sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.';

- 6) l'articolo 9 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
'a) la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l'andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;'
  - ii) sono inserite le lettere seguenti:  
'a bis) la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l'elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e ad analizzarne l'impatto;  
a ter) lo sviluppo di indicatori di rischio legati all'operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori;'
  - iii) sono aggiunte le lettere seguenti:  
'e) il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari;  
f) la promozione di ulteriori sviluppi in termini di regolamentazione e vigilanza che potrebbero facilitare una più profonda armonizzazione e integrazione a livello di Unione;  
g) se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.';
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza e l'efficacia delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.';





c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

‘4. L’Autorità istituisce, quale sua parte integrante, un comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei consumatori al fine di rafforzare tale protezione, di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) per evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nel settore della protezione dei dati. L’Autorità può anche invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al comitato in veste di osservatrici.

5. L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni prodotti, strumenti o attività finanziari che sono potenzialmente in grado di provocare significativi danni finanziari ai clienti o consumatori, o che mettono a repentaglio il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’articolo 18.

L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o consumatore, l’Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.

Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).;

7) sono inseriti gli articoli seguenti:

‘Articolo 9 bis

#### **Compiti specifici di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

1. Nell’ambito delle proprie competenze l’Autorità assume un ruolo guida di coordinamento e monitoraggio nel promuovere l’integrità, la trasparenza e la sicurezza nel sistema finanziario mediante l’adozione di misure volte a prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in tale sistema. In linea con il principio di proporzionalità, tali misure si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e tengono debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli operatori del settore finanziario e dei mercati. Dette misure comprendono:

a) la raccolta di informazioni dalle autorità competenti sulle carenze in termini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuate nel corso della vigilanza su base continuativa e delle procedure di autorizzazione per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governance, i requisiti di professionalità e onorabilità, l’acquisizione di partecipazioni qualificate, i modelli di business e le attività degli operatori del settore finanziario, nonché le misure adottate dalle autorità competenti per colmare le seguenti carenze rilevanti che incidono su uno o più obblighi degli atti legislativi di cui, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di qualsiasi normativa nazionale che li recepisca, per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo:

- i) una violazione o una potenziale violazione di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario;
- ii) un’applicazione inadeguata o inefficace di tali obblighi da parte di un operatore; o
- iii) un’applicazione inadeguata o inefficace, delle politiche e procedure interne intese ad assicurare il rispetto di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario.



Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all'Autorità, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 35 del presente regolamento, e informano in tempo utile l'Autorità in merito a qualsiasi successivo sviluppo connesso alle informazioni fornite. L'Autorità opera in stretto coordinamento con le Unità di informazione finanziaria dell'Unione (*Financial Intelligence Units — FIU*) di cui alla direttiva (UE) 2015/849, rispettandone status e obblighi e senza creare inutili duplicazioni.

In conformità del diritto nazionale, le autorità competenti possono condividere con la banca dati centrale di cui al paragrafo 2 le informazioni supplementari che ritengano pertinenti per la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;


- b) lo stretto coordinamento e, se del caso, lo scambio d'informazioni con le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, e con le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849, nonché con le FIU rispettandone status e obblighi a norma della medesima direttiva;
- c) l'elaborazione di orientamenti e norme comuni per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario e promuoverne l'applicazione uniforme, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in conformità dei mandati previsti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri, basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- d) la prestazione di assistenza alle autorità competenti, su loro richiesta specifica;
- e) il monitoraggio degli sviluppi del mercato e la valutazione degli elementi di vulnerabilità e dei rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo presenti nel settore finanziario.

Entro il 31 dicembre 2020 l'Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il concetto di carenze di cui al primo comma, lettera a), anche fornendo una casistica delle situazioni in cui possono verificarsi, loro rilevanza e le modalità pratiche con cui attuare la raccolta di informazioni da parte dell'Autorità nonché il tipo di informazioni che dovrebbero essere fornite a norma del primo comma, lettera a). Nell'elaborazione di tali norme tecniche l'Autorità prende in considerazione il volume delle informazioni da fornire e la necessità di evitare duplicazioni. Definisce inoltre le modalità per garantire efficacia e riservatezza.

Alla Commissione è delegato il potere d'integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14.

2. L'Autorità crea e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1, lettera a). L'Autorità assicura che le informazioni siano analizzate e messe a disposizione in via riservata alle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. Ove opportuno, l'Autorità può trasmettere alle autorità giudiziarie nazionali e alle autorità competenti dello Stato membro interessato, in conformità delle norme procedurali nazionali, le informazioni in suo possesso che potrebbero dar luogo a un procedimento penale. Se del caso, può anche trasmettere alla Procura europea gli elementi di prova che riguardano reati per i quali questa esercita o potrebbe esercitare la competenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (\*).

3. Le autorità competenti possono avanzare richieste motivate all'Autorità per ottenere informazioni sugli operatori del settore finanziario pertinenti per le loro attività di vigilanza in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste dalle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. Se l'Autorità non fornisce le informazioni richieste, ne informa l'autorità competente richiedente, spiegando il motivo per cui le informazioni non vengono fornite. L'Autorità comunica all'autorità competente o a qualsiasi altra autorità o istituzione che abbia inizialmente fornito le informazioni richieste l'identità dell'autorità competente richiedente, l'identità dell'operatore del settore finanziario interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state condivise. Inoltre, l'Autorità analizza le informazioni al fine di condividere, di propria iniziativa, informazioni pertinenti con le autorità competenti per le loro attività di vigilanza in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se le condivide, ne dà notifica all'autorità competente che ha inizialmente fornito le informazioni. Procedo inoltre a un'analisi su base aggregata per il parere che è tenuta a fornire a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.



Entro il 31 dicembre 2020 l'Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui le informazioni devono essere analizzate e messe a disposizione in via riservata alle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle.

Alla Commissione è delegato il potere d'integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14.

4. L'Autorità promuove la convergenza dei processi di vigilanza di cui alla direttiva (UE) 2015/849, anche effettuando verifiche inter pares e pubblicando le conseguenti relazioni e misure a norma dell'articolo 30 del presente regolamento. In sede di svolgimento delle verifiche a norma dell'articolo 30 del presente regolamento l'Autorità tiene conto delle valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi competenti nel campo della prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché della relazione biennale realizzata dalla Commissione a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849 e della valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 della stessa.


5. L'Autorità svolge, con la partecipazione delle autorità competenti, valutazioni dei rischi delle strategie, capacità e risorse impiegate dalle autorità competenti per affrontare i più importanti rischi emergenti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di Unione individuati nella valutazione sovranazionale del rischio. Svolge tali valutazioni dei rischi in particolare ai fini della formulazione del parere che è tenuta a fornire a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. L'Autorità svolge le valutazioni dei rischi sulla base delle informazioni ad essa disponibili, comprese le verifiche inter pares svolte in conformità dell'articolo 30 del presente regolamento, l'analisi su base aggregata delle informazioni raccolte ai fini della banca dati centrale che ha svolto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e le valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché la valutazione del rischio da parte degli Stati membri elaborata ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2015/849. L'Autorità rende disponibili le valutazioni dei rischi a tutte le autorità competenti.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'Autorità, attraverso il comitato interno istituito a norma del paragrafo 7 del presente articolo, elabora e applica metodi che consentano valutazioni obiettive e una verifica della qualità e coerenza delle valutazioni, nonché della corretta applicazione della metodologia, e che garantiscano condizioni di parità. Tale comitato verifica la qualità e la coerenza delle valutazioni dei rischi ed elabora i progetti decisioni relative alla valutazione dei rischi ai fini della loro adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 44.

6. Nei casi in cui vi sono indizi di violazioni, da parte di operatori del settore finanziario, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 ed è presente una dimensione transfrontaliera con paesi terzi, l'Autorità svolge un ruolo guida nel contribuire a facilitare, ove necessario, la cooperazione tra le autorità competenti dell'Unione e le autorità pertinenti dei paesi terzi. Questo ruolo dell'Autorità lascia impregiudicata la normale interazione fra le autorità competenti e le autorità dei paesi terzi.

7. L'Autorità istituisce un comitato interno permanente per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che ha il compito di coordinare le misure intese a prevenire e contrastare l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e preparare, in conformità del regolamento (UE) 2015/847 e della direttiva (UE) 2015/849, tutti i progetti di decisioni destinate a essere adottate dall'Autorità a norma dell'articolo 44 del presente regolamento.

8. Il comitato di cui al paragrafo 7 è composto di rappresentanti di alto livello delle autorità e degli organismi di tutti gli Stati membri competenti ad assicurare che gli operatori del settore finanziario rispettino il regolamento (UE) 2015/847 e la direttiva (UE) 2015/849 aventi competenze e poteri decisionali in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché di rappresentanti di alto livello con competenze relative ai diversi modelli di business e alle rispettive specificità settoriali, dell'Autorità, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). I rappresentanti di alto livello dell'Autorità e delle altre Autorità europee di vigilanza partecipano alle riunioni di tale comitato senza diritto di voto. Inoltre, la Commissione, il CERS e il consiglio di vigilanza della Banca centrale europea designano ciascuno un rappresentante di alto livello che partecipi alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. Il presidente del comitato è eletto da e tra i membri del comitato aventi con diritto di voto.



Ogni istituzione, autorità e organismo di cui al primo comma nomina un rappresentante supplente scelto fra il proprio personale, il quale può sostituire il membro nel caso in cui questi non possa partecipare. Gli Stati membri in cui più di un'autorità sia competente ad assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore finanziario, della direttiva (UE) 2015/849 possono nominare un rappresentante per ogni autorità competente. A prescindere dal numero di autorità competenti rappresentate nella riunione, ogni Stato membro dispone di un solo voto. Al fine di preparare i propri progetti di decisione, tale comitato può istituire al proprio interno gruppi di lavoro incaricati di aspetti specifici della sua attività. Tali gruppi sono aperti alla partecipazione del personale di tutte le autorità competenti rappresentate in seno al comitato, dell'Autorità, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

9. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) possono, in qualsiasi momento, presentare osservazioni scritte in merito a qualsiasi progetto di decisione del comitato di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Il consiglio delle autorità di vigilanza prende in debita considerazione tali osservazioni prima di adottare la decisione definitiva. Qualora un progetto di decisione sia basato sui poteri attribuiti all'Autorità dall'articolo 9 *ter*, 17 o 19, o sia collegato a detti poteri, e riguardi:

- a) istituti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o qualsiasi autorità competente preposta alla relativa vigilanza; o
- b) i partecipanti ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010 o qualsiasi autorità competente preposta alla relativa vigilanza,

L'Autorità può adottare la decisione solo in accordo con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) nel caso di cui alla precedente lettera a) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel caso di cui alla precedente lettera b). L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) comunica la propria posizione all'Autorità entro 20 giorni dalla data del progetto di decisione del comitato di cui al paragrafo 7. Si presume che vi sia accordo se entro 20 giorni non comunicano la propria posizione all'Autorità né richiedono una proroga debitamente giustificata a tal fine.


Articolo 9 *ter*

#### **Richiesta di indagine relativa alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

1. In materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, l'Autorità, in presenza di indizi di violazioni rilevanti, può chiedere a un'autorità competente di cui all'articolo 4, punto 2), punto iii): a) di indagare su eventuali violazioni, da parte di un operatore del settore finanziario, del diritto dell'Unione e, se tale diritto è composto di direttive o concede espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri; e b) di considerare l'imposizione di sanzioni a tale operatore in relazione a dette violazioni. Se necessario, l'Autorità può anche chiedere ad un'autorità competente di cui all'articolo 4, punto 2), punto iii), di considerare l'adozione di una decisione individuale che imponga a tale operatore del settore finanziario di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione direttamente applicabile o della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Le richieste di cui al presente paragrafo non sono d'ostacolo all'adozione di misure ordinarie di vigilanza da parte dell'autorità competente destinataria della richiesta.

2. L'autorità competente si conforma alle richieste ad essa rivolte in conformità del paragrafo 1 e informa l'Autorità, il più presto possibile e al più tardi entro 10 giorni lavorativi, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi alla richiesta.

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non informa l'Autorità, entro 10 giorni lavorativi, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 17 del presente regolamento.



*Articolo 9 quater***Lettere in caso di inerzia**

1. L'Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l'applicazione di uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su tali atti legislativi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:

- a) l'Autorità ritiene che le disposizioni dell'atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;
- b) quando l'atto è uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell'atto legislativo o della sua applicazione corretta;
- c) la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all'articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l'applicazione dell'atto legislativo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'Autorità trasmette alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'Autorità trasmette alla Commissione un parere sull'intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull'urgenza che a suo parere il problema riveste. L'Autorità rende pubblico il parere.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni a norma dell'articolo 16.

L'Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l'insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.

3. Se necessario nei casi di cui al paragrafo 1, e in attesa dell'adozione e dell'applicazione delle nuove misure conseguenti all'intervento di cui al paragrafo 2, l'Autorità formula pareri su disposizioni specifiche degli atti di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia delle prassi di vigilanza e di controllo dell'osservanza e l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione.

4. L'Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su tali atti legislativi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia dei mercati, la protezione dei consumatori, dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L'Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull'intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull'urgenza del problema. L'Autorità rende pubblico il parere.


(\*) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (G.U.L. 283 del 31.10.2017, pag. 1).;

8) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

'1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.';



- ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

‘Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.’;

- iii) il quarto comma è soppresso;

- iv) il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

‘Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.’;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.’;

- c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.’;

- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione ‘norma tecnica di regolamentazione’. Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* ed entrano in vigore alla data ivi indicata.’;


- 9) all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

- 10) l’articolo 15 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

‘1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.



Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L'Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.;

- b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37.;

- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione ‘norma tecnica di attuazione’. Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data ivi indicata.;


- 11) l'articolo 16 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

‘1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità competenti o a tutti gli istituti finanziari e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità competenti o a uno o più istituti finanziari.

Gli orientamenti e le raccomandazioni sono conformi ai poteri o alle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o al presente articolo.

2. L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37. Ove non effettui consultazioni pubbliche o non chieda consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario, l'Autorità ne specifica i motivi.;



b) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Gli orientamenti e le raccomandazioni non fanno semplicemente riferimento a elementi degli atti legislativi né li riproducono. Prima di formulare nuovi orientamenti o raccomandazioni, l'Autorità riesamina innanzitutto quelli esistenti, al fine di evitare duplicazioni.’;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione degli orientamenti e delle raccomandazioni emessi.’;

12) sono inseriti gli articoli seguenti:

*‘Articolo 16 bis*

#### **Pareri**

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un'analisi tecnica.
3. Per quanto riguarda le valutazioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE, le quali, secondo tale articolo, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, formulare e pubblicare un parere su tali valutazioni. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione previsto da tale articolo.
4. L'Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 16 ter*

#### **Domande e risposte**

1. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, per l'applicazione pratica o l'attuazione delle disposizioni degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei relativi atti delegati e di esecuzione e degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati a norma di detti atti legislativi qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le autorità competenti e le istituzioni e gli organi dell'Unione, può rivolgere una domanda all'Autorità in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.


Prima di rivolgere una domanda all'Autorità gli istituti finanziari valutano se rivolgerla prima alla propria autorità competente.

Prima di pubblicare le risposte alle domande ammissibili l'Autorità può chiedere ulteriori precisazioni sulle domande fatte dalla persona fisica o giuridica di cui al presente paragrafo.

2. Le risposte dell'Autorità alle domande di cui al paragrafo 1 non sono vincolanti. Le risposte sono messe a disposizione almeno nella lingua in cui è stata rivolta la domanda.

3. L'Autorità istituisce e mantiene uno strumento web disponibile sul suo sito web per l'invio delle domande e la tempestiva pubblicazione di tutte le domande ricevute e di tutte le risposte a tutte le domande ammissibili a norma del paragrafo 1, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo di dette persone o comporti rischi per la stabilità del sistema finanziario. L'Autorità può respingere le domande alle quali non intende rispondere. Le domande respinte sono pubblicate dall'Autorità sul suo sito web per un periodo di due mesi.

4. Tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza possono chiedere a tale consiglio di decidere conformemente all'articolo 44 se affrontare la questione delle domande ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo formulando orientamenti a norma dell'articolo 16, chiedere consulenza al gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37, riesaminare le domande e le risposte a intervalli adeguati, effettuare consultazioni pubbliche o analizzare i relativi costi e benefici potenziali. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto dei progetti di domande e risposte interessati o rispetto alla particolare urgenza della questione. Quando è coinvolto il gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37, si applica l'obbligo di riservatezza.





5. L'Autorità inoltra alla Commissione le domande che implicano un'interpretazione del diritto dell'Unione. L'Autorità pubblica le risposte della Commissione.';

13) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

'2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore bancario oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità competente interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.';

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

'Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35 l'Autorità può presentare, dopo aver informato l'autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all'autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.';

b) è inserito il paragrafo seguente:


'2 bis. Fatti salvi i poteri conferiti dal presente regolamento, prima di emanare una raccomandazione di cui al paragrafo 3, l'Autorità interagisce con l'autorità competente interessata, ove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell'Unione, nell'intento di trovare un accordo sulle misure che l'autorità competente deve prendere per conformarsi al diritto dell'Unione.';

c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

'6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari o, nel contesto di questioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, agli operatori del settore finanziario, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti di un istituto finanziario o un altro operatore del settore finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario, l'Autorità può adottare una decisione che impone all'autorità competente di conformarsi al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato. Se l'autorità non rispetta tale decisione, l'Autorità può anche adottare una decisione conformemente al primo comma. A tal fine l'Autorità applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se questo è composto di direttive, la normativa nazionale nella misura in cui recepisce tali direttive. Qualora il pertinente diritto dell'Unione sia composto di regolamenti e qualora tali regolamenti concedano espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l'Autorità applica anche la normativa nazionale nella misura in siano state esercitate tali opzioni.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.



7. Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda dei casi.;

14) è inserito l'articolo seguente:

*‘Articolo 17 bis*

### **Protezione dei segnalanti**

1. L'Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell'Unione.

2. Le persone fisiche o giuridiche che segnalano casi mediante detti canali godono, ove applicabile, della protezione dalle ritorsioni prevista dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

3. L'Autorità provvede a che tutte le informazioni possano essere trasmesse in modo anonimo o riservato e sicuro. Se ritiene che le informazioni trasmesse contengano prove o indizi significativi di violazioni rilevanti, l'Autorità ne dà riscontro al segnalante.

(\*) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).;

15) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e, in casi eccezionali, se è necessaria un'azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione o la protezione dei clienti e dei consumatori, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tali atti legislativi.;


16) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Nei casi specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, l'Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:

- a) su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;
- b) nei casi in cui gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l'Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedono l'adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l'Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l'esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.;



b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

‘1 bis. Le autorità competenti interessate informano senza indebito ritardo l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

- a) se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
  - i) il termine è scaduto; o
  - ii) almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;
- b) se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
  - i) almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive, o
  - ii) sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un’autorità competente di una richiesta di un’altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti e l’autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

1 ter. Il presidente valuta se l’Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.

In attesa della decisione dell’Autorità conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviando le loro decisioni individuali. Qualora l’Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviando le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall’adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell’Unione.’;


d) è inserito il paragrafo seguente:

‘3 bis. L’Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 3.’;

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario o, nel contesto di questioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, un operatore del settore finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario o operatore del settore finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo l’Autorità può adottare una decisione a norma del primo comma del presente paragrafo anche quando i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sono direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario. A tal fine l’Autorità applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se questo è composto di direttive, la normativa nazionale nella misura in cui recepisce tali direttive. Qualora il pertinente diritto dell’Unione sia composto di regolamenti e qualora tali regolamenti concedano espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’Autorità applica anche la normativa nazionale nella misura in cui siano state esercitate tali opzioni.’;



17) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. L'Autorità promuove e monitora, nell'ambito dei suoi poteri, il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza se istituiti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e promuove l'applicazione coerente e uniforme del diritto dell'Unione da parte di tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l'obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell'Autorità gode di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza e di conseguenza ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.’;

b) al paragrafo 2, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

‘b) avviare e coordinare le prove di stress a livello dell'Unione conformemente all'articolo 32 per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all'autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress, inclusa una raccomandazione a effettuare valutazioni specifiche; può raccomandare alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la sua partecipazione, al fine di assicurare la comparabilità e l'affidabilità di metodi, prassi e risultati delle valutazioni a livello dell'Unione.’;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. L'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nell'esercizio dei poteri o delle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in conformità degli articoli da 10 a 15 per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. L'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni in conformità dell'articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.’;

18) l'articolo 22 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**‘Disposizioni generali sul rischio sistemico’;**

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

‘2. L'Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell'articolo 23, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) al fine di individuare e misurare il rischio sistemico.’;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può condurre un'indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario o per la protezione dei clienti o dei consumatori.

In esito all'indagine condotta a norma del primo comma il consiglio delle autorità di vigilanza può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

A tali fini l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 35.’;

19) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. In consultazione con il CERS l'Autorità elabora criteri per l'individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare o subire gli istituti finanziari in situazioni di stress, compreso un rischio sistemico potenziale legato all'ambiente. Gli istituti finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione di cui all'articolo 25.’;



- 20) all'articolo 27, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso;
- 21) l'articolo 29 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) sono inserite le lettere seguenti:
- ‘a bis) stabilire priorità strategiche di vigilanza dell’Unione conformemente all’articolo 29 bis;
- a ter) istituire gruppi di coordinamento conformemente all’articolo 45 ter per promuovere la convergenza della vigilanza e individuare le migliori prassi;’;
- ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- ‘b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dai pertinenti atti legislativi dell’Unione;’;
- iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- ‘e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l’innovazione tecnologica, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti;’;
- iv) è aggiunta la lettera seguente:
- ‘f) predisporre un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti, tenendo conto dell’accordo di Parigi nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici;’;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- ‘2. L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.
- Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business e della dimensione degli istituti finanziari e dei mercati. L’Autorità elabora e mantiene aggiornato anche un manuale di risoluzione dell’Unione sulla risoluzione degli istituti finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business e della dimensione degli istituti finanziari e dei mercati. Sia il manuale di vigilanza dell’Unione che il manuale di risoluzione dell’Unione definiscono le migliori prassi in materia di vigilanza e stabiliscono metodologie e processi di elevata qualità.
- L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sui pareri di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché sugli strumenti pratici e di convergenza di cui al presente paragrafo. Se del caso, l’Autorità ne analizza anche i costi e i benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate potenzialmente rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei pareri o degli strumenti. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.’;

- 22) è inserito l’articolo seguente:

‘Articolo 29 bis

#### **Priorità strategiche di vigilanza dell’Unione**

Almeno ogni tre anni entro il 31 marzo l’Autorità individua un massimo di due priorità di rilevanza per l’Unione nelle quali si rispecchiano l’evoluzione e le tendenze future, in esito a una discussione in seno al consiglio delle autorità di vigilanza e tenendo conto dei contributi ricevuti dalle autorità competenti, dei lavori in corso in seno alle istituzioni dell’Unione e delle analisi, delle segnalazioni e delle raccomandazioni pubblicate dal CERS. Le autorità competenti tengono conto di tali priorità allorché elaborano i rispettivi programmi di lavoro e ne danno comunicazione all’Autorità. L’Autorità discute le pertinenti attività che le autorità competenti devono effettuare l’anno successivo e trae conclusioni. L’Autorità discute i possibili seguiti, che possono comprendere orientamenti, raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e verifiche inter pares nel settore corrispondente.



Le priorità strategiche di rilevanza per l'Unione individuate dall'Autorità non impediscono alle autorità competenti di applicare le loro migliori prassi, intervenendo sulle loro ulteriori priorità e sui loro ulteriori sviluppi, prendendo in considerazione le specificità nazionali.;

23) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

*'Articolo 30*

#### **Verifiche inter pares delle autorità competenti**

1. L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità e l'efficacia dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di programmazione e di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione, compresa qualsiasi informazione pertinente fornita all'Autorità in conformità dell'articolo 35, e di qualsiasi informazione pertinente proveniente dalle parti interessate.

2. Ai fini del presente articolo l'Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da membri delle autorità competenti. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro del personale dell'Autorità. Il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares. che il consiglio delle autorità di vigilanza approva. La proposta è considerata approvata a meno che il consiglio delle autorità di vigilanza adotti una decisione di rigetto entro 10 giorni dalla proposta del presidente.

3. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:


- a) l'adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
- b) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e la misura in cui le pratiche di vigilanza conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
- c) l'applicazione di migliori prassi sviluppate da autorità competenti la cui adozione potrebbe essere utile per altre autorità competenti;
- d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

4. L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione sulla verifica inter pares è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 bis. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni su verifiche inter pares e garantire condizioni di parità. Il consiglio di amministrazione valuta in particolare se la metodologia sia stata applicata allo stesso modo. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16 e di pareri a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell'articolo 16, l'Autorità tiene conto dell'esito della verifica inter pares e di qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza di qualità più elevata.

5. L'Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito della verifica inter pares o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili agli istituti finanziari o alle autorità competenti.



6. L'Autorità procede ad una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. La relazione di follow-up è elaborata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 bis. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni di follow-up. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia, quantunque non limitata a questi aspetti, delle azioni intraprese dalle autorità competenti che sono soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares.

7. Il comitato di verifica inter pares identifica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares, previa consultazione delle autorità competenti ad essa soggette. L'Autorità pubblica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares e della relazione di follow-up di cui al paragrafo 6. Se le principali conclusioni motivate dell'Autorità differiscono da quelle rilevate dal comitato di verifica inter pares, l'Autorità trasmette in via riservata le conclusioni del comitato di verifica inter pares al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autorità competente soggetta alla verifica inter pares che tema che la pubblicazione delle principali conclusioni motivate dell'Autorità possa comportare un rischio per la stabilità del sistema finanziario ha la possibilità di deferire la questione al consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di non pubblicare gli estratti.

8. Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione presenta una proposta di piano di lavoro concernente le verifiche inter pares per i due anni successivi, che riflette tra le altre cose gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e dalle discussioni dei gruppi di coordinamento di cui all'articolo 45 ter. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale. È reso pubblico. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.;

24) l'articolo 31 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal paragrafo seguente:

'1. L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione.;

b) il secondo comma è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

'2. L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione, tra l'altro.;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

'e) adottando le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti.;

iii) è inserita la lettera seguente:

'e bis) adottando le misure opportune per coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti al fine di favorire l'ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull'innovazione tecnologica.;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:


'3. Per concorrere all'adozione di un'impostazione europea comune verso l'innovazione tecnologica, l'Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, se opportuno con il sostegno del comitato sulla protezione dei consumatori e sull'innovazione finanziaria, favorendo l'ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull'innovazione tecnologica, in particolare mediante lo scambio delle informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l'Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell'articolo 16.;

25) è inserito l'articolo seguente:

'Articolo 31 bis

#### **Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità**

L'Autorità istituisce, insieme all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell'onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.;



26) l'articolo 32 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**‘Valutazione degli sviluppi del mercato, comprese le prove di stress’;**

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti.’;

c) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘2. L'Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora.’;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto finanziario, anche in considerazione dei rischi derivanti da un'evoluzione ambientale sfavorevole.’;

iii) è inserita la lettera seguente:

‘a bis) metodologie comuni per individuare gli istituti finanziari da ricomprendere nelle valutazioni a livello dell'Unione.’;

iv) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

‘c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto finanziario.’;

d) metodologie comuni di valutazione degli attivi, ove necessario, ai fini delle prove di stress; e’;

v) è aggiunta la lettera seguente:

‘e) metodologie comuni per valutare l'effetto dei rischi ambientali sulla stabilità finanziaria degli istituti finanziari.’;

vi) è aggiunto il comma seguente:


‘Ai fini del presente paragrafo l'Autorità coopera con il CERS.’;

d) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

‘3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità fornisce, una volta all'anno e ove necessario con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza, unitamente al quadro operativo dei rischi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.’;

e) il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente:

‘3 ter. L'Autorità può prescrivere alle autorità competenti di imporre agli istituti finanziari di sottoporre a una revisione indipendente le informazioni che devono fornire ai sensi del paragrafo 3 bis.’;





27) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

*Articolo 33*

### **Relazioni internazionali compresa l'equivalenza**

1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione, vigilanza e, se del caso, risoluzione, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

Qualora un paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, sia sull'elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell'Unione, l'Autorità non conclude accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione, di vigilanza e, se del caso, di risoluzione di tale paese terzo. Questo non osta a che l'Autorità e l'autorità del rispettivo paese terzo collaborino altrimenti per ridurre le minacce per il sistema finanziario dell'Unione.

2. L'Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. L'Autorità monitora, prestando particolare attenzione alle ripercussioni sulla stabilità finanziaria, sull'integrità dei mercati, sulla protezione degli investitori e sul funzionamento del mercato interno, gli sviluppi regolamentari, di vigilanza e, se del caso, di risoluzione, le prassi attuative e gli sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nella misura in cui sono pertinenti per le valutazioni di equivalenza basate sul rischio.


Inoltre l'Autorità verifica se continuano a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni di equivalenza sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite.

L'Autorità può stabilire contatti con le pertinenti autorità dei paesi terzi. L'Autorità presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) una relazione riservata che sintetizza le conclusioni del monitoraggio di tutti i paesi terzi equivalenti. La relazione si concentra, in particolare, sulle implicazioni per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori o il funzionamento del mercato interno.

L'Autorità, laddove individui sviluppi pertinenti nella regolamentazione, la vigilanza o, se del caso, la risoluzione o nelle prassi attuative nei paesi terzi di cui al presente paragrafo che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, sull'integrità del mercato, sulla protezione degli investitori o sul funzionamento del mercato interno, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo.

4. Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo, l'Autorità collabora ove possibile con le autorità competenti pertinenti, e se del caso anche con le autorità di risoluzione, dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. In linea di massima la collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. In sede di negoziazione degli accordi amministrativi l'Autorità include disposizioni riguardanti:

- a) i meccanismi che consentono all'Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime di regolamentazione, sull'approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;
- b) per quanto necessario per il follow-up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.



L'Autorità informa la Commissione nel caso in cui un'autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.

5. L'Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Le autorità competenti si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull'assistenza fornita dall'Autorità alla Commissione nell'elaborazione delle decisioni di equivalenza e sul monitoraggio svolto dall'Autorità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. L'Autorità concorre, nell'ambito dei poteri o competenze conferite dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione nei consessi internazionali.;

28) l'articolo 34 è soppresso;

29) l'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è soppresso;

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

'4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS, l'Autorità discute tale segnalazione o raccomandazione durante la successiva riunione del consiglio delle autorità di vigilanza o, se del caso, in precedenza, al fine di esaminare le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti, e l'eventuale seguito da darle.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se non dà seguito a una segnalazione o a una raccomandazione, l'Autorità comunica le sue ragioni al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il CERS ne informa altresì il Consiglio.

5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS ad un'autorità competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

Qualora l'autorità competente, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza.;

c) il paragrafo 6 è soppresso;

30) l'articolo 37 è così modificato:


a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

'2. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:

a) 13 membri che rappresentano in modo proporzionato gli istituti finanziari operanti nell'Unione, di cui tre rappresentano le banche cooperative e le casse di risparmio;

b) 13 membri che rappresentano i dipendenti degli istituti finanziari operanti nell'Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI; e

c) quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.



3. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza mediante una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella sua decisione il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire adeguatamente la considerazione della diversità del settore bancario, l'equilibrio geografico e di genere e la rappresentanza delle parti interessate di tutta l'Unione. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario sono selezionati in base alle loro qualifiche, abilità, conoscenze pertinenti e comprovata esperienza.;

b) è inserito il paragrafo seguente:

'3 bis. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario eleggono tra loro un presidente. La presidenza è esercitata per un periodo di due anni.

Il Parlamento europeo può invitare il presidente del gruppo delle parti interessate nel settore bancario a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.;

c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

'4. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 70 del presente regolamento e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore, è garantito un adeguato rimborso. Tale rimborso tiene conto del lavoro preparatorio e di follow-up dei membri e corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (\*) (statuto dei funzionari). Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

(\*) GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

'5. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16, 29, 30 e 32.

Se i membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario non riescono ad accordarsi su una consulenza, un terzo dei suoi membri o i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare una consulenza distinta.

Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, il gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali possono elaborare una consulenza congiunta in merito a questioni attinenti al lavoro delle AEV in conformità dell'articolo 56 su posizioni comuni e atti comuni.;

e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

'7. L'Autorità rende pubblici le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, le consulenze distinte dei suoi membri e i risultati delle sue consultazioni, come anche le informazioni sul modo in cui si è tenuto conto delle consulenze e dei risultati delle consultazioni.;


31) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

'Articolo 39

#### **Procedure decisionali**

1. L'Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo in sede di adozione delle decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19.

2. L'Autorità informa ogni destinatario di una decisione, nella lingua ufficiale del destinatario stesso, della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull'oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Il destinatario può esprimere il proprio parere nella sua lingua ufficiale. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, alle raccomandazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3.



3. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
  4. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.
  5. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità la riesamina a intervalli opportuni.
  6. Le decisioni prese dall'Autorità a norma dell'articolo 17, 18 o 19 sono rese pubbliche. Nella pubblicazione sono menzionati l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo di tali istituti finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di una sua parte.;
- 32) l'articolo 40 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
'a) il presidente;'
  - b) è aggiunto il paragrafo seguente:  
'8. Quando l'autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell'applicazione delle norme a protezione dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità per la protezione dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della protezione dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.';
- 33) gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 41*

**Comitati interni**

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici attribuiti al consiglio di amministrazione. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2. Ai fini dell'articolo 17 e fatto salvo il ruolo del comitato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 7, il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti dell'autorità competente cui è imputata la violazione del diritto dell'Unione e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.


Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

3. Ai fini dell'articolo 19 e fatto salvo il ruolo del comitato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 7, il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.



4. Ai fini della conduzione dell'indagine di cui all'articolo 22, paragrafo 4, primo comma, il presidente può proporre una decisione di avvio dell'indagine e una decisione di convocazione di un gruppo di esperti indipendente; la proposta dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

5. I gruppi di esperti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o il presidente propongono, tranne in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, decisioni ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza. Un gruppo di esperti di cui al paragrafo 4 del presente articolo presenta al consiglio delle autorità di vigilanza l'esito dell'indagine condotta a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, primo comma.

6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.

#### Articolo 42

#### **Indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza**

1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

3. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e il presidente, così come i rappresentanti senza diritto di voto e gli osservatori che partecipano alle riunioni di tale consiglio, prima di ogni riunione dichiarano in modo accurato e completo l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui al paragrafo 3 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.;

34) l'articolo 43 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II su proposta, secondo il caso, del pertinente comitato interno o gruppo di esperti, del presidente o del consiglio di amministrazione.;


b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

'5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.;

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

'8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e sul direttore esecutivo. Può rimuovere il direttore esecutivo dall'incarico a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.;



35) è inserito l'articolo seguente:

‘Articolo 43 bis

**Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza**

Fatto salvo l'articolo 70, entro sei settimane da ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, l'Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto completo e significativo dei lavori di tale riunione che consenta una piena comprensione delle discussioni, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.;

36) l'articolo 44 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del presente regolamento e per le misure e decisioni adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, del presente regolamento e del capo VI del presente regolamento e, in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, TUE e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, che comprende almeno la maggioranza semplice dei membri, presenti al voto, delle autorità competenti degli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 (“Stati membri partecipanti”) e la maggioranza semplice dei membri, presenti al voto, delle autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti (“Stati membri non partecipanti”).

Il presidente non partecipa al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.


Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per giungere a una decisione per consenso quando valuta le proposte del presidente relative alla composizione dei gruppi di esperti a norma dell'articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4, e ai membri del comitato di verifica inter pares di cui all'articolo 30, paragrafo 2. In mancanza di consenso le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto, che comprende la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

‘3 bis. Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 30, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso e stabilito dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3 ter. Per quanto riguarda le decisioni di cui agli articoli 17 e 19, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti oppure la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso dal consiglio delle autorità di vigilanza e può essere adottato dalla maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, che comprende la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.



In deroga al primo comma, dalla data in cui il numero di membri con diritto di voto rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti è pari o inferiore a quattro, la decisione proposta è adottata a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, con il voto di almeno un membro rappresentante le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.;

c) i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:

‘4. I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Il primo comma non si applica al direttore esecutivo e al rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza.

4 bis. Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità si adopera per giungere all'adozione delle decisioni per consenso.;

37) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 45

#### **Composizione**

1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

2. Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata dal punto di vista del genere e proporzionata, e rispecchia l'Unione nel suo insieme. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno.

4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, a eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituti finanziari.;

38) sono inseriti gli articoli seguenti:

‘Articolo 45 bis

#### **Processo decisionale**

1. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri, che si adoperano tuttavia per giungere a un consenso. Ciascun membro dispone di un voto. Il presidente è un membro con diritto di voto.


2. Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 63.

3. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

Articolo 45 ter

#### **Gruppi di coordinamento**

1. Il consiglio di amministrazione può costituire, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente, gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi per i quali particolari sviluppi di mercato possono rendere necessario un coordinamento. Il consiglio di amministrazione costituisce gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi su richiesta di cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza.



2. Tutte le autorità competenti partecipano ai gruppi di coordinamento e comunicano a questi, a norma dell'articolo 35, le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti di coordinamento conformemente al mandato ricevuto. Il lavoro dei gruppi di coordinamento si basa sulle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e sulle conclusioni rilevate dall'Autorità.

3. I gruppi sono presieduti da un membro del consiglio di amministrazione. Ogni anno il rispettivo membro del consiglio di amministrazione incaricato del gruppo di coordinamento informa il consiglio delle autorità di vigilanza circa i principali elementi delle discussioni e le relative conclusioni, oltre a suggerire, ove opportuno, un follow-up di regolamentazione o una verifica *inter pares* nel settore corrispondente. Le autorità competenti informano l'Autorità del modo in cui hanno tenuto conto del lavoro dei gruppi di coordinamento nelle loro attività.

4. Nel monitorare gli sviluppi di mercato su cui potrebbero concentrarsi i gruppi di coordinamento, l'Autorità può chiedere alle autorità competenti, a norma dell'articolo 35, di trasmettere le informazioni necessarie per consentirle di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.;

39) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

*Articolo 46*

#### **Indipendenza del consiglio di amministrazione**

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell'assolvimento dei loro compiti.;

40) l'articolo 47 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

'3 bis. Il consiglio di amministrazione può esaminare, emettere un parere e formulare proposte su tutte le questioni, ad eccezione dei compiti di cui agli articoli 9 bis, 9 ter e 30, nonché agli articoli 17 e 19 in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

'6. Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente.;

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

'8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5, tenendo debitamente conto di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza.;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

'9. I membri del consiglio di amministrazione rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.;

41) l'articolo 48 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

'Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza, anche fissando l'ordine del giorno che questo dovrà adottare, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una decisione, e presiede le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente è incaricato di fissare l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente può invitare il consiglio di amministrazione a vagliare l'ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell'articolo 45 ter.;





- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, in esito a una procedura di selezione aperta che rispetta il principio di equilibrio di genere ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*. Il consiglio delle autorità di vigilanza stila, con l’ausilio della Commissione, un elenco ristretto di candidati qualificati da selezionare per la posizione di presidente. Il Consiglio adotta in base all’elenco ristretto la decisione di nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo.

Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.’;

- c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Ai fini della valutazione di cui al primo comma, i compiti del presidente sono svolti dal vicepresidente.

Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l’ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta.’;

- d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico soltanto per motivi gravi. Può essere rimosso dall’incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del Consiglio adottata previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.’;

- 42) l’articolo 49 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

**‘Indipendenza del presidente’;**

- b) il primo comma è sostituito dal seguente:

‘Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.’;

- 43) l’articolo 49 bis è sostituito dal seguente:

*‘Articolo 49 bis*

**Spese**

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute con le parti interessate esterne entro un periodo di due settimane successivamente alla riunione e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.’;

- 44) l’articolo 50 è soppresso;

- 45) l’articolo 54 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è così modificato:

- i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) per assicurare l’uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne’




- ii) il primo trattino è sostituito dal seguente:
- i conglomerati finanziari e, ove richiesto dal diritto dell'Unione, il consolidamento prudenziale;
- iii) il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dai seguenti:
- la cibersicurezza;
- lo scambio di informazioni e di migliori prassi con il CERS e le altre AEV;
- iv) sono aggiunti i trattini seguenti:
- i servizi finanziari al dettaglio e le tematiche inerenti alla protezione dei depositanti, dei consumatori e degli investitori;
- la consulenza del comitato istituito in conformità dell'articolo 1, paragrafo 6.;
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- '2 bis. Il comitato congiunto può assistere la Commissione nella valutazione delle condizioni, delle specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici ai fini della relazione di cui all'articolo 32 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, nonché nell'efficace interconnessione dei registri nazionali nel quadro della medesima direttiva.;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- '3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria permanente. L'Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, infrastrutturali e operative.;
- 46) l'articolo 55 è così modificato:
- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- '3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è il secondo vicepresidente del CERS.;
- b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- 'Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.;
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:
- '5. Il presidente dell'Autorità informa regolarmente il consiglio delle autorità di vigilanza riguardo alle posizioni assunte nel corso delle riunioni del comitato congiunto.;
- 47) gli articoli 56 e 57 sono sostituiti dai seguenti:

#### Articolo 56

#### Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti di cui al capo II del presente regolamento, in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l'Autorità adotta per consenso posizioni comuni, a seconda dei casi, con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.

Se richiesto dal diritto dell'Unione, le misure di cui agli articoli da 10 a 16 e le decisioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che rientri anche nel settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sono adottate in parallelo, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).



## Articolo 57

**Sottocomitati**

1. Il comitato congiunto può istituire sottocomitati affinché elaborino progetti di posizioni congiunte e di atti comuni per il comitato congiunto.
2. Ogni sottocomitato si compone delle persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della pertinente autorità competente di ogni Stato membro.
3. Ogni sottocomitato elegge tra i rappresentanti delle pertinenti autorità competenti il presidente, che è altresì osservatore nel comitato congiunto.
4. Ai fini dell'articolo 56 è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari in seno al comitato congiunto.
5. Il comitato congiunto rende pubblici sul suo sito web tutti i sottocomitati istituiti, compresi i loro mandati e un elenco dei loro membri con le rispettive funzioni in seno al sottocomitato.;

(48) l'articolo 58 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. È istituita la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza.’;

- b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

‘2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova di essere in possesso delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell'Unione e di un'esperienza professionale internazionale, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o altri organi o istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolti nelle attività dell'Autorità e dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell'Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.’;

- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Dopo aver ricevuto l'elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.

Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi ad essa.’;


49) all'articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. I membri della commissione di ricorso e il personale dell'Autorità che fornisce sostegno operativo e amministrativo non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.’;

50) all'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro tre mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei tre mesi dalla presentazione del ricorso.’;



51) è inserito l'articolo seguente:

*Articolo 60 bis*

#### **Travalicamento delle competenze da parte dell'Autorità**

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata direttamente e individualmente dalla questione può inviare un avviso circostanziato alla Commissione se ritiene che l'Autorità abbia travalicato la propria competenza, anche per inosservanza del principio di proporzionalità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, nell'intervenire in conformità degli articoli 16 e 16 ter.;

52) all'articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘1. Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) (“regolamento finanziario”), sono costituite in particolare da una combinazione di:

(\*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

‘d) i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e) gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall'Autorità laddove specificamente richiesti da una o più autorità competenti.;

c) è aggiunto il comma seguente:

‘I contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori di cui al primo comma, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità. I contributi volontari che costituiscono una compensazione dei costi relativi ai compiti delegati da un'autorità competente all'Autorità non sono considerati metterne in dubbio l'indipendenza.;

53) gli articoli 63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 63*

#### **Formazione del bilancio**

1. Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell'Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio di amministrazione, il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

3. Il documento unico di programmazione è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché alla Corte dei conti europea, entro il 31 gennaio.

4. Tenendo conto del documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell'Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente alla tabella dell'organico e all'importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell'Unione conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico dell'Autorità. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all'Autorità.

6. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.



7. Il consiglio di amministrazione notifica senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio l'intenzione di attuare un progetto che possa avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici.

8. Fatti salvi gli articoli 266 e 267 del regolamento finanziario, è richiesta l'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio per qualsiasi progetto che possa avere implicazioni finanziarie o a lungo termine significative per il finanziamento del bilancio dell'Autorità, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici, comprese le clausole di rescissione anticipata.

#### Articolo 64

##### **Esecuzione e controllo del bilancio**

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio annuale dell'Autorità.
2. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. L'articolo 70 non osta a che l'Autorità fornisca alla Corte dei conti ogni eventuale informazione richiesta dalla Corte dei conti che rientri nelle sue competenze.
3. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.
4. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica anche la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità conformemente all'articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile dell'Autorità redige i conti definitivi dell'Autorità. Il direttore esecutivo trasmette i conti al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere al riguardo.
6. Entro il 1° luglio dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro il 15 giugno di ogni anno il contabile dell'Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione a fini di consolidamento.

7. I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.
8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima e invia copia di tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in questione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.
11. L'Autorità formula un parere motivato sulla posizione del Parlamento europeo e su qualsiasi altra osservazione formulata dallo stesso nell'ambito della procedura di scarico.

#### Articolo 65

##### **Disposizioni finanziarie**

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (\*) solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).;



54) all'articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).’;

55) l'articolo 70 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.’;

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.’;

c) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all'obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell'Autorità.’;

d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

‘3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (\*).

(\*) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).’;


56) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 71

### **Protezione dei dati**

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) nell'esercizio delle sue competenze.

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).’;



57) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.';

58) all'articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

'Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.';

59) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

'Articolo 76

#### **Rapporti con il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria**

L'Autorità succede giuridicamente al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS). Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CEBS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEBS e dalla Commissione.';

60) l'articolo 81 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

'1. Entro il 31 dicembre 2021 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l'altro:';

ii) alla lettera a), la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dai seguenti:

'a) l'efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunte dalle autorità competenti;

i) l'indipendenza delle autorità competenti e la convergenza negli standard equivalenti alla governance';

iii) sono aggiunte le lettere seguenti:

'g) il funzionamento del comitato congiunto;

h) gli ostacoli o l'incidenza per il consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 8.';

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

'2 bis. Nell'ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale dell'applicazione dell'articolo 9 *quater*.

2 ter. Nell'ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità competenti e parti interessate, una valutazione globale dell'attuazione, del funzionamento e dell'efficacia dei compiti specifici di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo assegnati all'Autorità a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), degli articoli 9 bis, 9 ter, 17 e 19 del presente regolamento. Ai fini della valutazione la Commissione analizza l'interazione tra tali compiti e i compiti assegnati all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), così come l'applicabilità giuridica dei poteri dell'Autorità nella misura in cui le consentono di agire basandosi su normativa nazionale che recepisca direttive o eserciti opzioni. La Commissione, sulla base di un'analisi completa dei costi e benefici e al fine di garantire la coerenza, l'efficienza e l'efficacia, esamina in modo approfondito la possibilità di assegnare compiti specifici di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a un'agenzia dedicata a livello dell'UE, esistente o nuova.'



## Articolo 2

**Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010**

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

‘2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione del titolo IV, della direttiva 2002/87/CE, delle direttive (UE) 2016/97 (\*) e (UE) 2016/2341 (\*\*) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali e agli intermediari assicurativi, nell'ambito delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.

L'Autorità contribuisce alle attività dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*) relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*) e al regolamento (UE) n. 1093/2010. L'Autorità decide se dare il proprio accordo conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. L'Autorità opera nel settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, dei conglomerati finanziari, degli enti pensionistici aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti legislativi di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, tenendo conto di modelli di business sostenibili e dell'integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance, purché tali azioni siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente di tali atti.

(\*) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(\*\*) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(\*\*\*) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


(\*\*\*\*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).;

b) il paragrafo 6 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

— la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘6. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità contribuisce a’;





— le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

'e) assicurare che l'assunzione di rischi in relazione ad attività nel settore delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali sia adeguatamente regolamentata e oggetto dell'opportuna vigilanza;

f) aumentare la protezione dei clienti e dei consumatori; e';

— è aggiunta la lettera seguente:

'g) rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.';

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

'A tali fini l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell'articolo 16 bis.';

iii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

'Nello svolgimento dei suoi compiti l'Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell'interesse di tutta l'Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L'Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente.';

iv) sono aggiunti i commi seguenti:

'Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell'Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell'Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell'entità e della complessità dei rischi insiti nell'attività svolta da un istituto finanziario, un'impresa, un altro soggetto o nell'attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell'Autorità.';

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

'7. L'Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato che la consigli sul modo in cui, nel totale rispetto delle norme applicabili, le sue azioni e misure debbano tenere conto delle peculiarità del settore in relazione alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi, alle prassi e ai modelli di business, così come alle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati per quanto tali fattori siano pertinenti ai fini delle norme considerate.';

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


'1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell'intero sistema finanziario e assicurare un'efficace e sufficiente protezione dei clienti e consumatori di servizi finanziari.';

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

'4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), le parti del SEVIF cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra di loro e tra l'Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.';

c) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

'Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.';



- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*Articolo 3*

### **Responsabilità delle Autorità**

1. Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.
  2. In conformità dell'articolo 226 TFUE l'Autorità offre piena collaborazione al Parlamento europeo in ogni inchiesta condotta a norma di detto articolo.
  3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
  4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata alle prestazioni dell'Autorità. L'audizione ha luogo almeno una volta l'anno. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.
  5. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle attività dell'Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 4.
  6. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo in modo puntuale.
  7. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande rivolte dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento.
  8. Su richiesta, il presidente procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della competente commissione del Parlamento europeo. Tutti i partecipanti rispettano l'obbligo del segreto professionale.
  9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l'Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tali sedi a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione.;
- 4) all'articolo 4, punto 2), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- ii) in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte degli istituti finanziari.;
- 5) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
- L'ubicazione della sede dell'Autorità non influisce sull'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull'organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell'Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell'Autorità.;
- 6) l'articolo 8 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
    - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
      - 'a) contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri.;
    - ii) è inserita la lettera seguente:
      - 'a bis) elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione che definisca le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati.;



- iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- 'b) contribuisce all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l'indipendenza della vigilanza, mediando e resolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;'
- iv) le lettere da e) a h) sono sostituite dalle seguenti:
- 'e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;
  - f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all'andamento delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali, in particolare per le famiglie e le PMI e nei servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;
  - g) svolge analisi dei mercati a supporto dell'espletamento della procedura di discarico dell'Autorità;
  - h) promuove, se del caso, la protezione dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici, dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi;'
- v) dopo la lettera i) è inserita la lettera seguente:
- 'i bis) contribuisce alla definizione di una strategia comune dell'Unione in materia di dati finanziari;'
- vi) dopo la lettera k) è inserita la lettera seguente:
- 'k bis) pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l'adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione;'
- vii) la lettera l) è soppressa;
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- '1 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l'Autorità:
- a) fa uso di tutti i poteri di cui dispone;
  - b) tenendo in debita considerazione l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli istituti finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie e dimensioni e dei diversi modelli di business; e
  - c) tiene conto dell'innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili, quali cooperative e mutue, e dell'integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;'
- c) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) sono inserite le lettere seguenti:
    - 'c bis) formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 29 bis';
    - 'd bis) emettere segnalazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;'
  - ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
    - 'g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all'articolo 16 bis;'



iii) sono inserite le lettere seguenti:

‘g bis) rispondere alle domande, conformemente all’articolo 16 *ter*;

g *ter*) intervenire come previsto all’articolo 9 *bis*;’;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2 l’Autorità agisce sulla base ed entro i limiti del quadro legislativo e tiene debitamente conto del principio di proporzionalità, ove applicabile, e del “legiferare meglio”, compresi i risultati delle analisi dei costi e benefici in conformità del presente regolamento.

Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 *bis* sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L’Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell’ambito della consultazione sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.’;

7) l’articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l’andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;’;

ii) sono inserite le lettere seguenti:

‘a bis) la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l’elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e analizzarne l’impatto;

a *ter*) lo sviluppo di indicatori di rischio legati all’operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori e degli investitori;’;

iii) sono aggiunte le lettere seguenti:

‘e) il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari;


f) se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.’;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza e l’efficacia delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.’;

c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

‘4. L’Autorità istituisce, quale sua parte integrante, un comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei consumatori, al fine di rafforzare tale protezione, di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) per evitare duplicazioni, incoerenze e incertezze del diritto nel settore della protezione dei dati. L’Autorità può anche invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al comitato in veste di osservatrici.



5. L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni prodotti, strumenti o attività finanziari che sono potenzialmente in grado di provocare significativi danni finanziari ai clienti o consumatori, o che mettono a repentaglio il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 18.

L'Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un'analisi adeguata intesa a valutare l'impatto sul cliente o sul consumatore, l'Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.

Uno Stato membro può chiedere all'Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l'Autorità decide secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presentino tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l'adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).;

8) è inserito l'articolo seguente:

*Articolo 9 bis*

#### **Lettere in caso di inerzia**

1. L'Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l'applicazione di uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su di essi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:

- a) l'Autorità ritiene che le disposizioni dell'atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;
- b) quando l'atto è uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell'atto legislativo o della sua applicazione corretta;
- c) la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all'articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l'applicazione dell'atto legislativo.


2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'Autorità trasmette alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'Autorità trasmette alla Commissione un parere sull'intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull'urgenza che a suo parere il problema riveste. L'Autorità rende pubblico il parere.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell'articolo 16.

L'Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l'insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.

3. Se necessario nei casi di cui al paragrafo 1, e in attesa dell'adozione e dell'applicazione delle nuove misure conseguenti all'intervento di cui al paragrafo 2, l'Autorità formula pareri su disposizioni specifiche degli atti di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia delle prassi di vigilanza e di controllo dell'osservanza e l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione.



4. L'Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su di essi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia nel mercato, la protezione dei consumatori, dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L'Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull'intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull'urgenza del problema. L'Autorità rende pubblico il parere.;

9) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

'1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

'Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorità chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37.;

iii) il quarto comma è soppresso;

iv) il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

'Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.


Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L'Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.;

c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

'La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37.;



d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione dell’atto riporta l’espressione ‘norma tecnica di regolamentazione’. Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* ed entrano in vigore alla data ivi indicata.’;

10) all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

11) l’articolo 15 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

‘1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.’;

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.’;



- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione ‘norma tecnica di attuazione’. Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.’;

- 12) l’articolo 16 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

‘1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF, e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità competenti o a tutti gli istituti finanziari e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità competenti o a uno o più istituti finanziari.

Gli orientamenti e le raccomandazioni sono conformi ai poteri o alle competenze contenuti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o al presente articolo.

2. L’Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e al gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali di cui all’articolo 37. Ove non effettui consultazioni pubbliche o non chieda consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione né al gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, l’Autorità ne specifica i motivi.’;

- b) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Gli orientamenti e le raccomandazioni non fanno semplicemente riferimento a elementi degli atti legislativi né li riproducono. Prima di formulare nuovi orientamenti o raccomandazioni, l’Autorità riesamina innanzitutto quelli esistenti, al fine di evitare duplicazioni.’;

- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione degli orientamenti e delle raccomandazioni emessi.’;

- 13) sono inseriti gli articoli seguenti:

‘Articolo 16 bis


#### **Pareri**

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un’analisi tecnica.

3. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE e che, secondo la stessa direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, formulare e pubblicare un parere sulla valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/138/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2009/138/CE.

4. L’Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.





Articolo 16 ter

### Domande e risposte

1. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, per l'applicazione pratica o l'attuazione delle disposizioni degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei relativi atti delegati e di esecuzione e degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati a norma di detti atti legislativi qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le autorità competenti e le istituzioni e gli organi dell'Unione, può rivolgere una domanda all'Autorità in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

Prima di rivolgere una domanda all'Autorità gli istituti finanziari valutano se rivolgerla in primo luogo alla propria autorità competente.

Prima di pubblicare le risposte alle domande ammissibili l'Autorità può chiedere ulteriori precisazioni sulle domande fatte dalla persona fisica o giuridica di cui al presente paragrafo.

2. Le risposte dell'Autorità alle domande di cui al paragrafo 1 non sono vincolanti. Le risposte sono messe a disposizione almeno nella lingua in cui è stata rivolta la domanda.

3. L'Autorità istituisce e mantiene uno strumento web disponibile sul suo sito web per l'invio delle domande e la tempestiva pubblicazione di tutte le domande ricevute e di tutte le risposte a tutte le domande ammissibili a norma del paragrafo 1, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo di dette persone o comporti rischi per la stabilità del sistema finanziario. L'Autorità può respingere le domande alle quali non intende rispondere. Le domande respinte sono pubblicate dall'Autorità sul suo sito web per un periodo di due mesi.

4. Tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza possono chiedere a tale consiglio di decidere conformemente all'articolo 44 se affrontare la questione delle domande ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo formulando orientamenti a norma dell'articolo 16, chiedere consulenza al gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37, riesaminare le domande e le risposte a intervalli adeguati, effettuare consultazioni pubbliche o analizzare i relativi potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto dei progetti di domande e risposte interessati o rispetto alla particolare urgenza della questione. Quando è coinvolto il gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37, si applica l'obbligo di riservatezza.

5. L'Autorità inoltra alla Commissione le domande che implicano un'interpretazione del diritto dell'Unione. L'Autorità pubblica le risposte della Commissione.;

14) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

'2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del pertinente gruppo delle parti interessate oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità competente interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettuare indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.;


ii) sono aggiunti i commi seguenti:

'Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35 l'Autorità può presentare, dopo aver informato l'autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all'autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.;

b) è inserito il paragrafo seguente:

'2 bis. Fatti salvi i poteri conferiti dal presente regolamento, prima di emanare una raccomandazione di cui al paragrafo 3, l'Autorità interagisce con l'autorità competente interessata, ove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell'Unione, nell'intento di trovare un accordo sulle misure che l'autorità competente deve prendere per conformarsi al diritto dell'Unione.;



- c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

‘6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti di un istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi.’;

- 15) è inserito l’articolo seguente:

‘Articolo 17 bis

#### **Protezione dei segnalanti**

1. L’Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell’Unione.

2. Le persone fisiche o giuridiche che segnalano casi mediante detti canali godono, ove applicabile, della protezione dalle ritorsioni prevista dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

3. L’Autorità provvede a che tutte le informazioni possano essere trasmesse in modo anonimo o riservato e sicuro. Se ritiene che le informazioni trasmesse contengano prove o indizi significativi di violazioni rilevanti, l’Autorità ne dà riscontro al segnalante.

(\*) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305, del 26.11.2019, pag. 17).;

- 16) all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:


‘3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e, in casi eccezionali, se è necessaria un’azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione o la protezione dei clienti e dei consumatori, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tali atti legislativi.’;

- 17) l’articolo 19 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Nei casi specificati negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, l’Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:

- a) su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;



- b) nei casi in cui gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l'Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedono l'adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l'Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l'esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.;

- b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

'1 bis. Le autorità competenti interessate informano senza indebito ritardo l'Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

- a) se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
- i) il termine è scaduto; o
  - ii) almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;
- b) se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
- i) almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive; o
  - ii) sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un'autorità competente di una richiesta di un'altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti e l'autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

1 ter. Il presidente valuta se l'Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l'intervento è su iniziativa dell'Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all'intervento.

In attesa della decisione dell'Autorità conformemente alla procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 4, nei casi in cui gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviando le loro decisioni individuali. Qualora l'Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviando le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.;

- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:


'3. Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell'Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell'Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell'Unione.;

- d) è inserito il paragrafo seguente:

'3 bis. L'Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 3.;

- e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

'4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.;



18) Articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. L’Autorità promuove e monitora, nell’ambito dei suoi poteri, il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza se istituiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e promuove l’applicazione coerente e uniforme del diritto dell’Unione da parte di tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l’Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità gode di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza e di conseguenza ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.’;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

‘2. L’Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’articolo 23, e convoca all’occorrenza una riunione di collegio delle autorità di vigilanza.’;

ii) al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

‘b) avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress, inclusa una raccomandazione per effettuare valutazioni specifiche; può raccomandare alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la sua partecipazione, al fine di assicurare la comparabilità e l’affidabilità di metodi, prassi e risultati della valutazione a livello di Unione.’;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. L’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nell’esercizio dei poteri o delle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in conformità degli articoli da 10 a 15 per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. L’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni in conformità dell’articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.’;

19) Articolo 22 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

‘Disposizioni generali sul rischio sistemico’;


b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

‘2. L’Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell’articolo 23, stabilisce un approccio comune all’individuazione e alla misurazione dell’importanza sistemica, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi.’;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario o per la protezione dei clienti o dei consumatori.

In esito all’indagine condotta a norma del primo comma il consiglio delle autorità di vigilanza può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.



A tali fini l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 35.;

20) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. In consultazione con il CERS l'Autorità elabora criteri per l'individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare o subire i partecipanti ai mercati finanziari in situazioni di stress, compreso un rischio sistemico potenziale legato all'ambiente. I partecipanti ai mercati finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione di cui all'articolo 25.;

21) l'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) sono inserite le lettere seguenti:

'a bis) stabilire priorità strategiche di vigilanza dell'Unione conformemente all'articolo 29 bis;

a ter) istituire gruppi di coordinamento conformemente all'articolo 45 ter per promuovere la convergenza della vigilanza e individuare le migliori prassi;;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

'b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dai pertinenti atti legislativi dell'Unione;;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

'e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica e le diverse forme di cooperative e mutue, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti;;

iv) è aggiunta la lettera seguente:

'f) predisporre un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti, tenendo conto dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. L'Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell'entità e della complessità dei rischi, delle prassi di business, dei modelli di business e della dimensione degli istituti e dei mercati finanziari. Il manuale di vigilanza dell'Unione definisce le migliori prassi e stabilisce metodologie e processi di elevata qualità.

L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sui pareri di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché sugli strumenti pratici e di convergenza di cui al presente paragrafo. Se del caso, essa ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto dei pareri o degli strumenti. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì consulenza al pertinente gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37.;



22) è inserito l'articolo seguente:

*'Articolo 29 bis*

#### **Priorità strategiche di vigilanza dell'Unione**

Almeno ogni tre anni entro il 31 marzo l'Autorità individua un massimo di due priorità di rilevanza per l'Unione nelle quali si rispecchiano l'evoluzione e le tendenze future, in esito a una discussione in seno al consiglio delle autorità di vigilanza e tenendo conto dei contributi ricevuti dalle autorità competenti, dei lavori in corso in seno alle istituzioni dell'Unione e delle analisi, delle segnalazioni e delle raccomandazioni pubblicate dal CERS. Le autorità competenti tengono conto di tali priorità allorché elaborano i rispettivi programmi di lavoro e ne danno comunicazione all'Autorità. L'Autorità discute le pertinenti attività che le autorità competenti devono condurre l'anno successivo e trae conclusioni. L'Autorità discute i possibili seguiti, che possono comprendere orientamenti, raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e verifiche inter pares nel settore corrispondente.

Le priorità strategiche di rilevanza per l'Unione individuate dall'Autorità non impediscono alle autorità competenti di applicare le loro migliori prassi, intervenendo sulle loro ulteriori priorità e sui loro ulteriori sviluppi, prendendo in considerazione le specificità nazionali.;

23) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

*'Articolo 30*


#### **Verifiche inter pares delle autorità competenti**

1. L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità e l'efficacia dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di programmazione e di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione, compresa qualsiasi informazione pertinente fornita all'Autorità in conformità dell'articolo 35, e di qualsiasi informazione pertinente proveniente dalle parti interessate.

2. Ai fini del presente articolo l'Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da membri delle autorità competenti. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro del personale dell'Autorità. Il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares, che il consiglio delle autorità di vigilanza approva. La proposta è considerata approvata a meno che il consiglio delle autorità di vigilanza adotti una decisione di rigetto entro 10 giorni dalla proposta del presidente.

3. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

- a) l'adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
- b) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e la misura in cui le pratiche di vigilanza conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
- c) l'applicazione delle migliori prassi sviluppate da autorità competenti la cui adozione potrebbe essere utile per altre autorità competenti;
- d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.



4. L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione sulla verifica inter pares è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni su verifiche inter pares e garantire condizioni di parità. Il consiglio di amministrazione valuta in particolare se la metodologia sia stata applicata allo stesso modo. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16 e di pareri a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell'articolo 16, l'Autorità tiene conto dell'esito della verifica inter pares e di qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza di qualità più elevata.

5. L'Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito della verifica inter pares o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili agli istituti finanziari o alle autorità competenti.

6. L'Autorità procede ad una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. La relazione di follow-up è elaborata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni di follow-up. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia, quantunque non limitata a questi aspetti, delle azioni intraprese dalle autorità competenti che sono soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares.

7. Il comitato di verifica inter pares identifica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares previa consultazione delle autorità competenti ad essa soggette. L'Autorità pubblica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares e della relazione di follow-up di cui al paragrafo 6. Se le principali conclusioni motivate dell'Autorità differiscono da quelle rilevate dal comitato di verifica inter pares, l'Autorità trasmette in via riservata le conclusioni del comitato di verifica inter pares al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autorità competente soggetta alla verifica inter pares che tema che la pubblicazione delle principali conclusioni motivate dell'Autorità possa comportare un rischio per la stabilità del sistema finanziario ha la possibilità di deferire la questione al consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di non pubblicare gli estratti.

8. Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione presenta una proposta di piano di lavoro concernente le verifiche inter pares per i due anni successivi, che riflette tra le altre cose gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni dei gruppi di coordinamento di cui all'articolo 45 *ter*. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale. È reso pubblico. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.;

24) l'articolo 31 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal paragrafo seguente:

'1. L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario o nei casi in cui attività con una dimensione transfrontaliera potrebbero incidere sulla protezione dei titolari di polizze assicurative e degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici nell'Unione.;


b) il secondo comma è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

'2. L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione, tra l'altro.;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

'e) adottando le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti.;



iii) è inserita la lettera seguente:

‘e bis) adottando le misure opportune per coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti al fine di favorire l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica.’;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘3. Per concorrere all’adozione di un’impostazione europea comune verso l’innovazione tecnologica, l’Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, se opportuno con il sostegno del comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, favorendo l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica, in particolare mediante lo scambio delle informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l’Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.’;

25) è inserito l’articolo seguente:

‘Articolo 31 bis

#### **Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità**

L’Autorità istituisce, insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.’;

26) l’articolo 32 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**‘Valutazione degli sviluppi del mercato comprese le prove di stress’;**

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti.’;

c) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘2. L’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora.’;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto finanziario, anche in considerazione dei rischi derivanti da un’evoluzione ambientale sfavorevole.’;

iii) è inserita la lettera seguente:


‘a bis) metodologie comuni per individuare gli istituti finanziari da ricomprendere nelle valutazioni a livello dell’Unione.’;

iv) è aggiunta la lettera seguente:

‘d) metodologie comuni per valutare l’effetto dei rischi ambientali sulla stabilità finanziaria degli istituti finanziari.’;

v) è aggiunto il comma seguente:

‘Ai fini del presente paragrafo l’Autorità coopera con il CERS.’;





d) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

‘3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità fornisce, una volta all'anno e ove necessario con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza, unitamente agli indicatori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.’;

27) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 33

### **Relazioni internazionali compresa l'equivalenza**

1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

Qualora un paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, sia sull'elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell'Unione, l'Autorità non conclude accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza di tale paese terzo. Questo non osta a che l'Autorità e l'autorità del rispettivo paese terzo collaborino altrimenti per ridurre le minacce per il sistema finanziario dell'Unione.

2. L'Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. L'Autorità monitora, prestando particolare attenzione alle ripercussioni sulla stabilità finanziaria, sull'integrità dei mercati, sulla protezione dei titolari di polizze e sul funzionamento del mercato interno, gli sviluppi regolamentari e di vigilanza, le prassi attuative e gli sviluppi del mercato pertinenti nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nella misura in cui sono pertinenti per le valutazioni di equivalenza basate sul rischio.


Inoltre l'Autorità verifica se continuano a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni di equivalenza sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite.

L'Autorità può stabilire contatti con le pertinenti autorità dei paesi terzi. L'Autorità presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) una relazione riservata che sintetizza le conclusioni del monitoraggio di tutti i paesi terzi equivalenti. La relazione si incentra, in particolare, sulle implicazioni per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la protezione dei titolari di polizze o il funzionamento del mercato interno.

L'Autorità, laddove individui sviluppi pertinenti nella regolamentazione e nella vigilanza o nelle prassi attuative nei paesi terzi di cui al presente paragrafo che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, sull'integrità del mercato, sulla protezione dei titolari di polizze o sul funzionamento del mercato interno, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo.

4. Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo, l'Autorità collabora ove possibile con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. In linea di massima la collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. In sede di negoziazione degli accordi amministrativi l'Autorità include disposizioni riguardanti:

a) i meccanismi che consentono all'Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime di regolamentazione, sull'approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;



- b) per quanto necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.

L'Autorità informa la Commissione nel caso in cui un'autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.

5. L'Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Le autorità competenti si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull'assistenza fornita dall'Autorità alla Commissione nell'elaborazione delle decisioni di equivalenza e sul monitoraggio svolto dall'Autorità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. L'Autorità concorre, nell'ambito dei poteri o competenze conferite dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione nei consessi internazionali.;

- 28) l'articolo 34 è soppresso;

- 29) l'articolo 36 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è soppresso;
- b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

'4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS, l'Autorità discute tale segnalazione o raccomandazione durante la successiva riunione del consiglio delle autorità di vigilanza o, se del caso, in precedenza, al fine di esaminare le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti, e l'eventuale seguito da darle.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se non dà seguito a una segnalazione o a una raccomandazione, l'Autorità comunica le sue ragioni al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il CERS ne informa altresì il Consiglio.

5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS ad un'autorità competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

Qualora l'autorità competente, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza.;

- c) il paragrafo 6 è soppresso;

- 30) l'articolo 37 è così modificato:

- a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

'2. Il gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:

- a) 13 membri che rappresentano in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi operanti nell'Unione, di cui tre rappresentano le imprese di assicurazione e riassicurazione cooperative e mutualistiche;



- b) 13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari assicurativi operanti nell'Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali; e
- c) quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.
3. Il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:
- a) 13 membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti pensionistici aziendali e professionali operanti nell'Unione;
- b) 13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti, i rappresentanti dei beneficiari, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali; e
- c) quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.
4. I membri dei gruppi delle parti interessate sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza mediante una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella sua decisione il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire adeguatamente la considerazione della diversità dei settori delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'equilibrio geografico e di genere e la rappresentanza delle parti interessate di tutta l'Unione. I membri dei gruppi delle parti interessate sono selezionati in base alle loro qualifiche, abilità, conoscenze pertinenti e comprovata esperienza.;
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- ‘4 bis. I membri del pertinente gruppo delle parti interessate eleggono tra loro un presidente. La presidenza è esercitata per un periodo di due anni.
- Il Parlamento europeo può invitare il presidente di qualsiasi gruppo delle parti interessate a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.;
- c) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
- ‘5. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 70 del presente regolamento e assicura un adeguato supporto di segreteria ai gruppi delle parti interessate. Ai membri dei gruppi delle parti interessate che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore, è garantito un adeguato rimborso. Tale rimborso tiene conto del lavoro preparatorio e di follow-up dei membri e corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (\*) (statuto dei funzionari). I gruppi delle parti interessate possono istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.
- (\*) GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.;
- d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- ‘6. I gruppi delle parti interessate possono fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16, 29, 30 e 32.
- Se i membri dei gruppi delle parti interessate non riescono ad accordarsi su una consulenza, un terzo dei loro membri o i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare una consulenza distinta.
- Il gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione, il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario e il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati possono elaborare una consulenza congiunta in merito a questioni attinenti al lavoro delle AEV in conformità dell'articolo 56 su posizioni comuni e atti comuni.;



e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

‘8. L’Autorità rende pubblici le consulenze dei gruppi delle parti interessate, le consulenze distinte dei loro membri e i risultati delle loro consultazioni, come anche le informazioni sul modo in cui si è tenuto conto delle consulenze e dei risultati delle consultazioni.’;

31) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 39

#### **Procedure decisionali**

1. L’Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo in sede di adozione delle decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19.

2. L’Autorità informa ogni destinatario di una decisione, nella lingua ufficiale del destinatario stesso, della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull’oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Il destinatario può esprimere il proprio parere nella sua lingua ufficiale. La disposizione di cui alla prima frase si applica, *mutatis mutandis*, alle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3. Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

4. I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

5. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, l’Autorità la riesamina a intervalli opportuni.

6. Le decisioni prese dall’Autorità a norma dell’articolo 17, 18 o 19 sono rese pubbliche. Nella pubblicazione sono menzionati l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di tali istituti finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di una sua parte.’;

32) l’articolo 40 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) il presidente.’;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘6. Quando l’autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell’applicazione delle norme a protezione dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità per la protezione dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della protezione dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.’;

33) gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

‘Articolo 41

#### **Comitati interni**

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici attribuiti al consiglio di amministrazione. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2. Ai fini dell’articolo 17 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti dell’autorità competente cui è imputata la violazione del diritto dell’Unione e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con l’autorità competente interessata.



Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

3. Ai fini dell'articolo 19 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

4. Ai fini della conduzione dell'indagine di cui all'articolo 22, paragrafo 4, primo comma, il presidente può proporre una decisione di avvio dell'indagine e una decisione di convocazione di un gruppo di esperti indipendente; la proposta di decisione dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

5. I gruppi di esperti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o il presidente propongono decisioni ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza. Un gruppo di esperti di cui al paragrafo 4 del presente articolo presenta al consiglio delle autorità di vigilanza l'esito dell'indagine condotta a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, primo comma.

6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.

#### Articolo 42

#### **Indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza**

1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

3. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e il presidente, così come i rappresentanti senza diritto di voto e gli osservatori che partecipano alle riunioni di tale consiglio, prima di ogni riunione dichiarano in modo accurato e completo l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui al paragrafo 3 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.;

34) l'articolo 43 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II sulla base della proposta, secondo il caso, del pertinente comitato interno o gruppo di esperti, del presidente o del consiglio di amministrazione.';

b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;



- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.’;

- d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

‘8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e sul direttore esecutivo. Può rimuovere il direttore esecutivo dall’incarico a norma dell’articolo 51, paragrafo 5.’;

- 35) è inserito l’articolo seguente:

‘Articolo 43 bis

#### **Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza**

Fatto salvo l’articolo 70, entro sei settimane da ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, l’Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto completo e significativo dei lavori di tale riunione che consenta una piena comprensione delle discussioni, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.’;

- 36) l’articolo 44 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del presente regolamento e le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, del presente regolamento e del capo VI del presente regolamento e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.

Il presidente non partecipa al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.


Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per giungere a una decisione per consenso quando valuta le proposte del presidente relative alla composizione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4, e ai membri del gruppo di verifica inter pares di cui all’articolo 30, paragrafo 2. In mancanza di consenso le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto.’;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Per quanto riguarda le decisioni di cui agli articoli 17, 19 e 30, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso e stabilito dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I membri senza diritto di voto e gli osservatori, a eccezione del direttore esecutivo, non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.’;



c) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘5. Il presidente dell’Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l’efficacia delle procedure decisionali dell’Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità si adopera per giungere all’adozione delle decisioni per consenso.’;

37) l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 45

#### **Composizione**

1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

2. Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata dal punto di vista del genere e proporzionata, e rispecchia l’Unione nel suo insieme. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l’anno.

4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, a eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituti finanziari.’;

38) sono inseriti gli articoli seguenti:

‘Articolo 45 bis

#### **Processo decisionale**

1. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri, che si adoperano tuttavia per giungere a un consenso. Ciascun membro dispone di un voto. Il presidente è un membro con diritto di voto.

2. Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all’articolo 63.

3. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.


Articolo 45 ter

#### **Gruppi di coordinamento**

1. Il consiglio di amministrazione può costituire, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente, gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi per i quali particolari sviluppi di mercato possono rendere necessario un coordinamento. Il consiglio di amministrazione costituisce gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi su richiesta di cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza.

2. Tutte le autorità competenti partecipano ai gruppi di coordinamento e comunicano a questi, a norma dell’articolo 35, le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti di coordinamento conformemente al mandato ricevuto. Il lavoro dei gruppi di coordinamento si basa sulle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e sulle conclusioni rilevate dall’Autorità.

3. I gruppi sono presieduti da un membro del consiglio di amministrazione. Ogni anno il rispettivo membro del consiglio di amministrazione incaricato del gruppo di coordinamento informa il consiglio delle autorità di vigilanza circa i principali elementi delle discussioni e le relative conclusioni, oltre a suggerire, ove opportuno, un follow-up di regolamentazione o una verifica inter pares nel settore corrispondente. Le autorità competenti informano l’Autorità del modo in cui hanno tenuto conto del lavoro dei gruppi di coordinamento nelle loro attività.



4. Nel monitorare gli sviluppi di mercato su cui potrebbero concentrarsi i gruppi di coordinamento, l'Autorità può chiedere alle autorità competenti, a norma dell'articolo 35, di trasmettere le informazioni necessarie per consentirle di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.;

39) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

*'Articolo 46*

#### **Indipendenza del consiglio di amministrazione**

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell'assolvimento dei loro compiti.;

40) l'articolo 47 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

*'3 bis. Il consiglio di amministrazione può esaminare, emettere un parere e formulare proposte su tutte le questioni, ad eccezione dei compiti di cui all'articolo 30.;*

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

*'6. Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente.;*

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

*'8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5, tenendo debitamente conto di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza.;*

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

*'9. I membri del consiglio di amministrazione rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.;*

41) l'articolo 48 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

*'Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza, anche fissando l'ordine del giorno che questo dovrà adottare, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una decisione, e presiede le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza.*

*Il presidente è incaricato di fissare l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.*

*Il presidente può invitare il consiglio di amministrazione a vagliare l'ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell'articolo 45 ter.;*

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

*'2. Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, in esito a una procedura di selezione aperta che rispetta il principio di equilibrio di genere ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il consiglio delle autorità di vigilanza stila, con l'ausilio della Commissione, un elenco ristretto di candidati qualificati da selezionare per la posizione di presidente. Il Consiglio adotta in base all'elenco ristretto la decisione di nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo.*

*Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.*





Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo. Il vicepresidente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.;

- c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Ai fini della valutazione di cui al primo comma, i compiti del presidente sono svolti dal vicepresidente.

Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l'ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta.;

- d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico soltanto per motivi gravi. Può essere rimosso dall'incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del Consiglio adottata previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.;

- 42) l'articolo 49 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

**‘Indipendenza del presidente’;**

- b) il primo comma è sostituito dal seguente:

‘Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da istituzioni o organi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.;

- 43) è inserito l'articolo seguente:

*‘Articolo 49 bis*

**Spese**

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute con le parti interessate esterne entro un periodo di due settimane successivamente alla riunione e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.;

- 44) l'articolo 50 è soppresso;

- 45) l'articolo 54 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è così modificato:

- i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) per assicurare l'uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne:;

- ii) il primo trattino è sostituito dal seguente:

‘— i conglomerati finanziari e, ove richiesto dal diritto dell'Unione, il consolidamento prudenziale;;

- iii) il quinto trattino è sostituito dal seguente:

‘— la cibersicurezza;;

- iv) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

‘— lo scambio di informazioni e di migliori prassi con il CERS e le altre AEV;;



- v) sono aggiunti i trattini seguenti:
- i servizi finanziari al dettaglio e le tematiche inerenti alla protezione dei consumatori e degli investitori;
  - la consulenza del comitato istituito in conformità dell'articolo 1, paragrafo 7.:
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- ‘2 bis. Il comitato congiunto può assistere la Commissione nella valutazione delle condizioni, delle specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici ai fini della relazione di cui all'articolo 32 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, nonché nell'efficace interconnessione dei registri nazionali nel quadro della medesima direttiva.’;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- ‘3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria permanente. L'Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, infrastrutturali e operative.’;
- 46) l'articolo 55 è così modificato:
- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- ‘3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è il secondo vicepresidente del CERS.’;
- b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- ‘Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.’;
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:
- ‘5. Il presidente dell'Autorità informa regolarmente il consiglio delle autorità di vigilanza riguardo alle posizioni assunte nel corso delle riunioni del comitato congiunto.’;
- 47) gli articoli 56 e 57 sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 56*

**Posizioni congiunte e atti comuni**

Nel quadro dei compiti di cui al capo II del presente regolamento, in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l'Autorità adotta per consenso posizioni comuni con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.

Se richiesto dal diritto dell'Unione, le misure di cui agli articoli da 10 a 16 e le decisioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, che rientri anche nel settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sono adottate in parallelo, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

*Articolo 57*

**Sottocomitati**

1. Il comitato congiunto può istituire sottocomitati affinché elaborino progetti di posizioni congiunte e di atti comuni per il comitato congiunto.
2. Ogni sottocomitato si compone delle persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della pertinente autorità competente di ogni Stato membro.



3. Ogni sottocomitato elegge tra i rappresentanti delle pertinenti autorità competenti il presidente, che è altresì osservatore nel comitato congiunto.
4. Ai fini dell'articolo 56 è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari in seno al comitato congiunto.
5. Il comitato congiunto rende pubblici sul suo sito web tutti i sottocomitati istituiti, compresi i loro mandati e un elenco dei loro membri con le rispettive funzioni in seno al sottocomitato.;
- 48) l'articolo 58 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- ‘1. È istituita la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza.’;
- b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
- ‘2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova di essere in possesso delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell'Unione e di un'esperienza professionale internazionale, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o altri organi o istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolti nelle attività dell'Autorità e dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell'Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.’;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- ‘3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
- Dopo aver ricevuto l'elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.
- Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi ad essa.’;


49) all'articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. I membri della commissione di ricorso e il personale dell'Autorità che fornisce sostegno operativo e amministrativo non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.’;

50) all'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro tre mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei tre mesi dalla presentazione del ricorso.’;



51) è inserito l'articolo seguente:

*'Articolo 60 bis*

#### **Travalicamento delle competenze da parte dell'Autorità**

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata direttamente e individualmente dalla questione può inviare un avviso circostanziato alla Commissione se ritiene che l'Autorità abbia travalicato la propria competenza, anche per inosservanza del principio di proporzionalità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, nell'intervenire in conformità degli articoli 16 e 16 ter.;

52) all'articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

'1. Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) ("regolamento finanziario"), sono costituite in particolare da una combinazione di:

(\*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (G.U.L. 193 del 30.7.2018, pag. 1).;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

'd) i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e) gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall'Autorità laddove specificamente richiesti da una o più autorità competenti.;

c) è aggiunto il comma seguente:

'I contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori di cui al primo comma, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità. I contributi volontari che costituiscono una compensazione dei costi relativi ai compiti delegati da un'autorità competente all'Autorità non sono considerati metterne in dubbio l'indipendenza.;

53) gli articoli 63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

*'Articolo 63*

#### **Formazione del bilancio**


1. Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell'Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio di amministrazione, il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

3. Il documento unico di programmazione è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché alla Corte dei conti europea, entro il 31 gennaio.

4. Tenendo conto del documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell'Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente alla tabella dell'organico e all'importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell'Unione conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico dell'Autorità. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all'Autorità.



6. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

7. Il consiglio di amministrazione notifica senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio l'intenzione di attuare un progetto che possa avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici.

8. Fatti salvi gli articoli 266 e 267 del regolamento finanziario, è richiesta l'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio per qualsiasi progetto che possa avere implicazioni finanziarie o a lungo termine significative per il finanziamento del bilancio dell'Autorità, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici, comprese le clausole di rescissione anticipata.


#### Articolo 64

#### **Esecuzione e controllo del bilancio**

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio annuale dell'Autorità.
2. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. L'articolo 70 non osta a che l'Autorità fornisca alla Corte dei conti ogni eventuale informazione richiesta dalla Corte dei conti che rientri nelle sue competenze.
3. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.
4. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità conformemente all'articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile dell'Autorità redige i conti definitivi dell'Autorità. Il direttore esecutivo trasmette i conti al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere al riguardo.
6. Entro il 1° luglio dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro il 15 giugno di ogni anno il contabile dell'Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione a fini di consolidamento.

7. I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.
8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima e invia copia di tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discharge per l'esercizio finanziario in questione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discharge, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.
11. L'Autorità formula un parere motivato sulla posizione del Parlamento europeo e su qualsiasi altra osservazione formulata dallo stesso nell'ambito della procedura di discharge.



Articolo 65

### Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (\*) solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).;

54) all'articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).;

55) l'articolo 70 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.;

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.;

c) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all'obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell'Autorità.;


d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

‘3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (\*).

(\*) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).;



56) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

*‘Articolo 71*

**Protezione dei dati**

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) nell'esercizio delle sue competenze.

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).;

57) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.’;

58) all'articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

‘Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.’;

59) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

*‘Articolo 76*

**Rapporti con il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali**

L'Autorità succede giuridicamente al Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS). Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEIOPS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CEIOPS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEIOPS e dalla Commissione.’;

60) l'articolo 81 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘1. Entro il 31 dicembre 2020 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l'altro:’;

ii) alla lettera a), la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dai seguenti:

‘a) l'efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunte dalle autorità competenti;

i) l'indipendenza delle autorità competenti e la convergenza negli standard equivalenti alla governance’;

iii) è aggiunta la lettera seguente:

‘g) il funzionamento del comitato congiunto’;

b) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Nell'ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale dell'applicazione dell'articolo 9 bis.’.



## Articolo 3

**Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010**

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1) Articolo 1 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

‘2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), del regolamento (CE) n. 1060/2009, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*) e, nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d’investimento o agli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.

L’Autorità contribuisce alle attività dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*) relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*), e al regolamento (UE) n. 1093/2010. L’Autorità decide se dare il proprio accordo conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. L’Autorità opera nel settore di attività dei partecipanti ai mercati finanziari in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti legislativi di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, tenendo conto di modelli di business sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance, purché tali azioni siano necessarie per assicurare l’applicazione effettiva e coerente di tali atti. L’Autorità agisce inoltre, secondo necessità, relativamente alle offerte d’acquisto, alla compensazione e regolamento e ai derivati.’;

(\*) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(\*\*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


(\*\*\*) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(\*\*\*\*) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(\*\*\*\*\*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).;

b) è inserito il paragrafo seguente:

‘3 bis. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli altri atti dell’Unione che conferiscono all’Autorità funzioni di autorizzazione o di vigilanza e i poteri corrispondenti.’;





- c) il paragrafo 5 è così modificato:
- i) il primo comma è così modificato:
- la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:  
‘5. L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità contribuisce a:’
  - le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
    - ‘e) assicurare che il rischio d’investimento e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;
    - f) aumentare la protezione dei clienti e degli investitori;’
  - è aggiunta la lettera seguente:
    - ‘g) rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.’;
- ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:  
‘A tali fini l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell’articolo 16 bis.’;
- iii) il quarto comma è sostituito dal seguente:  
‘Nello svolgimento dei suoi compiti l’Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell’interesse di tutta l’Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L’Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente.’;
- iv) è aggiunto il comma seguente:  
‘Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell’Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell’Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell’entità e della complessità dei rischi insiti nell’attività svolta da un partecipante ai mercati finanziari, un’impresa, un altro soggetto o nell’attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell’Autorità.’;
- d) è aggiunto il paragrafo seguente:  
‘6. L’Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato che la consiglia sul modo in cui, nel totale rispetto delle norme applicabili, le sue azioni e misure debbano tenere conto delle peculiarità del settore in relazione alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi, alle prassi e ai modelli di business, così come alle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati per quanto tali fattori siano pertinenti ai fini delle norme considerate.’;
- 2) l’articolo 2 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  
‘1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare un’efficace e sufficiente protezione dei clienti e consumatori di servizi finanziari.’;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:  
‘4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), le parti del SEVIF cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra di loro e tra l’Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.’;



- c) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

‘Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.’;

- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 3

#### **Responsabilità delle Autorità**

1. Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. In conformità dell'articolo 226 TFUE l'Autorità offre piena collaborazione al Parlamento europeo in ogni inchiesta condotta a norma di detto articolo.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata alle prestazioni dell'Autorità. L'audizione ha luogo almeno una volta l'anno. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.

5. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle attività dell'Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 4.

6. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo in modo puntuale.

7. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande rivoltele dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento.

8. Su richiesta, il presidente procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della competente commissione del Parlamento europeo. Tutti i partecipanti rispettano l'obbligo del segreto professionale.

9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l'Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tali sedi a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione.’;

- 4) all'articolo 4, punto 3), il punto ii) è sostituito dal seguente:

‘ii) in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte delle società che prestano servizi d'investimento o degli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni’;

- 5) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

‘L'ubicazione della sede dell'Autorità non influisce sull'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull'organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell'Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell'Autorità.’;

- 6) l'articolo 8 è così modificato:


- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri’;



- ii) è inserita la lettera seguente:
- ‘a bis) elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell’Unione che deve definire le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari’;
- iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- ‘b) contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l’indipendenza della vigilanza, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sui partecipanti ai mercati finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza.’;
- iv) le lettere da e) a h) sono sostituite dalle seguenti:
- ‘e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;
- f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti ai servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;
- g) svolge analisi dei mercati a supporto dell’espletamento della procedura di discarico dell’Autorità;
- h) promuove, se del caso, la protezione dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi.’;
- v) è inserita la lettera seguente:
- ‘i bis) contribuisce alla definizione di una strategia comune dell’Unione in materia di dati finanziari.’;
- vi) è inserita la lettera seguente:
- ‘k bis) pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione.’;
- vii) la lettera l) è soppressa;
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- ‘1 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l’Autorità:
- a) fa uso di tutti i poteri di cui dispone;
- b) tenendo in debita considerazione l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità dei partecipanti ai mercati finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business; e
- c) tiene conto dell’innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance.’;
- c) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) sono inserite le lettere seguenti:
- ‘c bis) formulare le raccomandazioni, conformemente all’articolo 29 bis’;
- ‘d bis) emettere segnalazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 3’;



ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

'g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all'articolo 16 bis;';

iii) sono inserite le lettere seguenti:

'g bis) rispondere alle domande, conformemente all'articolo 16 ter;

g ter) intervenire come previsto all'articolo 9 bis;';

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

'3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2 l'Autorità agisce sulla base ed entro i limiti del quadro legislativo, e tiene debitamente conto dei principi di proporzionalità, ove applicabile, e del "legiferare meglio", compresi i risultati delle analisi dei costi e benefici in conformità del presente regolamento.

Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 bis sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L'Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell'ambito delle consultazioni sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.';

7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l'andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;';

ii) sono inserite le lettere seguenti:

'a bis) la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l'elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e analizzarne l'impatto;

a ter) lo sviluppo di indicatori di rischio legati all'operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori e degli investitori;';

iii) sono aggiunte le lettere seguenti:

'e) il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari;


f) se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.';

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza e l'efficacia delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.';

c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

'4. L'Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato sulla protezione dei consumatori e sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei consumatori, al fine di rafforzare tale protezione e di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) per evitare duplicazioni, incoerenze e incertezze del diritto nel settore della protezione dei dati. L'Autorità può anche invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al comitato in veste di osservatrici.



5. L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni prodotti, strumenti o attività finanziari che sono potenzialmente in grado di provocare significativi danni finanziari ai clienti o consumatori, o che mettono a repentaglio il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 18.

L'Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un'analisi adeguata intesa a valutare l'impatto sul cliente o sul consumatore, l'Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.

Uno Stato membro può chiedere all'Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l'Autorità decide secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l'adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).;

8) è inserito l'articolo seguente:

*Articolo 9 bis*

#### **Lettere in caso di inerzia**

1. L'Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l'applicazione di uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:

- a) l'Autorità ritiene che le disposizioni dell'atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;
- b) quando l'atto è uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell'atto legislativo o della sua applicazione corretta;
- c) la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all'articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l'applicazione dell'atto legislativo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'Autorità trasmette alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'Autorità trasmette alla Commissione un parere sull'intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull'urgenza che a suo parere il problema riveste. L'Autorità rende pubblico il parere.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell'articolo 16.

L'Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l'insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.

3. Se necessario nei casi di cui al paragrafo 1, e in attesa dell'adozione e dell'applicazione delle nuove misure conseguenti all'intervento di cui al paragrafo 2, l'Autorità formula pareri su disposizioni specifiche degli atti di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia delle prassi di vigilanza e di controllo dell'osservanza e l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione.



4. L'Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia dei mercati, la protezione dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L'Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull'intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull'urgenza del problema. L'Autorità rende pubblico il parere.;

9) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

'1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

'Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37.;

iii) il quarto comma è soppresso;

iv) il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

'Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L'Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.;

c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

'La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37.;



d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione ‘norma tecnica di regolamentazione’. Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* ed entrano in vigore alla data ivi indicata.’;

10) all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

11) l’articolo 15 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

‘1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione della Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottare in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.


Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica quindi in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.’;

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.’;



- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione ‘norma tecnica di attuazione’. Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data ivi indicata.’;

- 12) l'articolo 16 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

‘1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità competenti o a tutti i partecipanti ai mercati finanziari e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità competenti o a uno o più partecipanti ai mercati finanziari.

Gli orientamenti e le raccomandazioni sono conformi ai poteri o alle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o al presente articolo.

2. L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37. Ove non effettui consultazioni pubbliche o non chieda consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità ne specifica i motivi.’;

- b) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Gli orientamenti e le raccomandazioni non fanno semplicemente riferimento a elementi degli atti legislativi né li riproducono. Prima di formulare nuovi orientamenti o raccomandazioni, l'Autorità riesamina innanzitutto quelli esistenti, al fine di evitare duplicazioni.’;

- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione degli orientamenti e delle raccomandazioni emessi.’;

- 13) sono inseriti gli articoli seguenti:

‘Articolo 16 bis

#### Pareri

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un'analisi tecnica.

3. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE e che, secondo la stessa direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, formulare e pubblicare un parere sulla valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/65/UE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2014/65/UE.

4. L'Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.





Articolo 16 ter

### Domande e risposte

1. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, per l'applicazione pratica o l'attuazione delle disposizioni degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei relativi atti delegati e di esecuzione e degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati a norma di detti atti legislativi qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le autorità competenti e le istituzioni e gli organi dell'Unione, può rivolgere una domanda all'Autorità in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

Prima di rivolgere una domanda all'Autorità, i partecipanti ai mercati finanziari valutano se rivolgerla in primo luogo alla propria autorità competente.

Prima di pubblicare le risposte alle domande ammissibili l'Autorità può chiedere ulteriori precisazioni sulle domande fatte dalla persona fisica o giuridica di cui al presente paragrafo.

2. Le risposte dell'Autorità alle domande di cui al paragrafo 1 non sono vincolanti. Le risposte sono messe a disposizione almeno nella lingua in cui è stata rivolta la domanda.

3. L'Autorità istituisce e mantiene uno strumento web disponibile sul suo sito web per l'invio delle domande e la tempestiva pubblicazione di tutte le domande ricevute e di tutte le risposte a tutte le domande ammissibili a norma del paragrafo 1, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo di dette persone o comporti rischi per la stabilità del sistema finanziario. L'Autorità può respingere le domande alle quali non intende rispondere. Le domande respinte sono pubblicate dall'Autorità sul suo sito web per un periodo di due mesi.

4. Tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza possono chiedere a tale consiglio di decidere conformemente all'articolo 44 se affrontare la questione delle domande ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo formulando orientamenti a norma dell'articolo 16, chiedere consulenza al gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37, riesaminare le domande e le risposte a intervalli adeguati, effettuare consultazioni pubbliche o analizzare i relativi potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto dei progetti di domande e risposte interessati o rispetto alla particolare urgenza della questione. Quando è coinvolto il gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37, si applica l'obbligo di riservatezza.

5. L'Autorità inoltra alla Commissione le domande che implicano un'interpretazione del diritto dell'Unione. L'Autorità pubblica le risposte della Commissione.;

14) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

'2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità competente interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.;

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

'Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35 l'Autorità può presentare, dopo aver informato l'autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all'autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.;



b) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Fatti salvi i poteri conferiti dal presente regolamento, prima di emanare una raccomandazione di cui al paragrafo 3, l’Autorità interagisce con l’autorità competente interessata, ove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell’Unione, nell’intento di trovare un accordo sulle misure che l’autorità competente deve prendere per conformarsi al diritto dell’Unione.’;

c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

‘6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda del caso.’;

15) è inserito l’articolo seguente:

‘Articolo 17 bis

### **Protezione dei segnalanti**

1. L’Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell’Unione.


2. Le persone fisiche o giuridiche che segnalano casi mediante detti canali godono, ove applicabile, della protezione dalle ritorsioni prevista dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

3. L’Autorità provvede a che tutte le informazioni possano essere trasmesse in modo anonimo o riservato e sicuro. Se ritiene che le informazioni trasmesse contengano prove o indizi significativi di violazioni rilevanti, l’Autorità ne dà riscontro al segnalante.

(\*) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305, del 26.11.2019, pag. 17).’;

16) all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e, in casi eccezionali, se è necessaria un’azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione o la protezione dei clienti e degli investitori, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che i partecipanti ai mercati finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tali atti legislativi.’;



17) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Nei casi specificati negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, l’Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:

- a) su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;
- b) nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l’Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedono l’adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l’Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l’esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.’;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

‘1 bis. Le autorità competenti interessate informano senza indebito ritardo l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

- a) se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
  - i) il termine è scaduto; o
  - ii) almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;
- b) se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
  - i) almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive; o
  - ii) sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un’autorità competente di una richiesta di un’altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti e l’autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

1 ter. Il presidente valuta se l’Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.

In attesa della decisione dell’Autorità conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4, nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviando le loro decisioni individuali. Qualora l’Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviando le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.’;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall’adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell’Unione.’;



d) è inserito il paragrafo seguente:

‘3 bis. Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, della decisione presa ai sensi del paragrafo 3.’;

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti di tale singolo partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.’;

18) l’articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. L’Autorità promuove e monitora, nell’ambito dei suoi poteri, il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza se istituiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e promuove l’applicazione coerente e uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l’Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità gode di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza e di conseguenza ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.’;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

‘2. L’Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 23, e convoca all’occorrenza una riunione di collegio.’;

ii) al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

‘b) avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress, inclusa una raccomandazione a effettuare valutazioni specifiche; può raccomandare alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la sua partecipazione, al fine di assicurare la comparabilità e l’affidabilità di metodi, prassi e risultati delle valutazioni a livello dell’Unione.’;


c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. L’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nell’esercizio dei poteri o delle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in conformità degli articoli da 10 a 15 per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. L’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni in conformità dell’articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.’;

19) l’articolo 22 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**‘Disposizioni generali sul rischio sistemico’;**



- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di attività finanziaria, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario o per la protezione dei clienti o degli investitori.

In esito all’indagine condotta a norma del primo comma il consiglio delle autorità di vigilanza può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

A tali fini l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 35.’;

- 20) all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. In consultazione con il CERS l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare o subire i partecipanti ai mercati finanziari in situazioni di stress, compreso un rischio sistemico potenziale legato all’ambiente. I partecipanti ai mercati finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione di cui all’articolo 25.’;

- 21) all’articolo 27, il secondo comma del paragrafo 2 è soppresso;

- 22) l’articolo 29 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) sono inserite le lettere seguenti:

‘a bis) stabilire priorità strategiche di vigilanza dell’Unione conformemente all’articolo 29 bis;

a ter) istituire gruppi di coordinamento conformemente all’articolo 45 ter per promuovere la convergenza della vigilanza e individuare le migliori prassi.’;

- ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

‘b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dai pertinenti atti legislativi dell’Unione.’;

- iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

‘e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l’innovazione tecnologica, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.’;


- iv) è aggiunta la lettera seguente:

‘f) predisporre un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti, tenendo conto dell’accordo di Parigi nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.’;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi di business, dei modelli di business e della dimensione degli istituti finanziari e dei mercati, compresi i cambiamenti dovuti all’innovazione tecnologica, dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari. Il manuale di vigilanza dell’Unione definisce le migliori prassi e stabilisce metodologie e processi di elevata qualità.



L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sui pareri di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché sugli strumenti pratici e di convergenza di cui al presente paragrafo. Se del caso, essa ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto dei pareri o degli strumenti. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.;

23) è inserito l'articolo seguente:

*Articolo 29 bis*

#### **Priorità strategiche di vigilanza dell'Unione**

Almeno ogni tre anni entro il 31 marzo l'Autorità individua un massimo di due priorità di rilevanza per l'Unione nelle quali si rispecchiano l'evoluzione e le tendenze future, in esito a una discussione in seno al consiglio delle autorità di vigilanza e tenendo conto dei contributi ricevuti dalle autorità competenti, dei lavori in corso in seno alle istituzioni dell'Unione e delle analisi, delle segnalazioni e delle raccomandazioni pubblicate dal CERS. Le autorità competenti tengono conto di tali priorità allorché elaborano i rispettivi programmi di lavoro e ne danno comunicazione all'Autorità. L'Autorità discute le pertinenti attività che le autorità competenti devono effettuare l'anno successivo e trae conclusioni. L'Autorità discute i possibili seguiti, che possono comprendere orientamenti, raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e verifiche inter pares nel settore corrispondente.

Le priorità strategiche di rilevanza per l'Unione individuate dall'Autorità non impediscono alle autorità competenti di applicare le loro migliori prassi, intervenendo sulle loro ulteriori priorità e sui loro ulteriori sviluppi, prendendo in considerazione le specificità nazionali.;

24) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

*Articolo 30*

#### **Verifiche inter pares delle autorità competenti**

1. L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità e l'efficacia dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di programmazione e di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione, compresa qualsiasi informazione pertinente fornita all'Autorità in conformità dell'articolo 35, e di qualsiasi informazione pertinente proveniente dalle parti interessate.

2. Ai fini del presente articolo l'Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da membri delle autorità competenti. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro dell'Autorità. Il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares che il consiglio delle autorità di vigilanza approva. La proposta è considerata approvata a meno che il consiglio delle autorità di vigilanza adotti una decisione di rigetto entro 10 giorni dalla proposta del presidente.

3. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

- a) l'adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
- b) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e la misura in cui le pratiche di vigilanza conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
- c) l'applicazione delle migliori prassi sviluppate da autorità competenti la cui adozione potrebbe essere utile per altre autorità competenti;
- d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.



4. L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica *inter pares*. Tale relazione sulla verifica *inter pares* è preparata dal comitato di verifica *inter pares* e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica *inter pares* consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni su verifiche *inter pares* e garantire condizioni di parità. Il consiglio di amministrazione valuta in particolare se la metodologia sia stata applicata allo stesso modo. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica *inter pares*. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16 e di pareri a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell'articolo 16, l'Autorità tiene conto dell'esito della verifica *inter pares* e di qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza di qualità più elevata.

5. L'Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito della verifica *inter pares* o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari o alle autorità competenti.

6. L'Autorità procede ad una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica *inter pares*. La relazione di follow-up è elaborata dal comitato di verifica *inter pares* e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica *inter pares* consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni di follow-up. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia, quantunque non limitata a questi aspetti, delle azioni intraprese dalle autorità competenti che sono soggette alla verifica *inter pares* in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica *inter pares*.

7. Il comitato di verifica *inter pares* identifica le principali conclusioni motivate della verifica *inter pares* previa consultazione delle autorità competenti ad essa soggette. L'Autorità pubblica le principali conclusioni motivate della verifica *inter pares* e della relazione di follow-up di cui al paragrafo 6. Se le principali conclusioni motivate dell'Autorità differiscono da quelle rilevate dal comitato di verifica *inter pares*, l'Autorità trasmette in via riservata le conclusioni del comitato di verifica *inter pares* al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autorità competente soggetta alla verifica *inter pares* che tema che la pubblicazione delle principali conclusioni motivate dell'Autorità possa comportare un rischio per la stabilità del sistema finanziario ha la possibilità di deferire la questione al consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di non pubblicare gli estratti.

8. Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione presenta una proposta di piano di lavoro concernente le verifiche *inter pares* per i due anni successivi, che riflette tra le altre cose gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica *inter pares* e le discussioni dei gruppi di coordinamento di cui all'articolo 45 *ter*. Il piano di lavoro concernente le verifiche *inter pares* costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale. È reso pubblico. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche *inter pares*.;

25) l'articolo 31 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal paragrafo seguente:

'1. L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione.';


b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

'2. L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione, tra l'altro:';

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

'e) adottando le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;';



iii) è inserita la lettera seguente:

‘e bis) adottando le misure opportune per coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti al fine di favorire l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica.’;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘3. Per concorrere all’adozione di un’impostazione europea comune verso l’innovazione tecnologica, l’Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, se opportuno con il sostegno del comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, favorendo l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica, in particolare mediante lo scambio delle informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l’Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.’;

26) sono inseriti gli articoli seguenti:

‘Articolo 31 bis

#### **Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità**

L’Autorità istituisce, insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave dei partecipanti ai mercati finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 31 ter

#### **Funzione di coordinamento in relazione a ordini, operazioni e attività con importanti effetti transfrontalieri**

Nel caso in cui un’autorità competente abbia prove o chiari indizi provenienti da più fonti diverse che la inducano a sospettare che gli ordini, le operazioni o qualsiasi altra attività con effetti transfrontalieri significativi compromettano il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità finanziaria nell’Unione, essa ne informa prontamente l’Autorità e fornisce le informazioni pertinenti. L’Autorità può rivolgere alle autorità competenti degli Stati membri in cui si è verificata l’attività sospetta un parere sul seguito opportuno da dare alla questione.’;

27) l’articolo 32 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

‘Valutazione degli sviluppi del mercato comprese le prove di stress’;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi dei mercati in cui operano i partecipanti ai mercati finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali partecipanti ai mercati finanziari.’;

c) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘2. L’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’Unione sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora.’;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un partecipante ai mercati finanziari, anche in considerazione dei rischi derivanti da un’evoluzione ambientale sfavorevole.’;





iii) è inserita la lettera seguente:

'a bis) metodologie comuni per individuare i partecipanti ai mercati finanziari da ricomprendere nelle valutazioni a livello dell'Unione';

iv) è aggiunta la lettera seguente:

'd) metodologie comuni per valutare l'effetto dei rischi ambientali sulla stabilità finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari.';

v) è aggiunto il comma seguente:

'Ai fini del presente paragrafo l'Autorità coopera con il CERS.';

d) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

'3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità fornisce, una volta all'anno e ove necessario con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza, unitamente agli indicatori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.';

28) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

*Articolo 33*

#### **Relazioni internazionali compresa l'equivalenza**

1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

Qualora un paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, sia sull'elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell'Unione, l'Autorità non conclude accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza di tale paese terzo. Questo non osta a che l'Autorità e l'autorità del rispettivo paese terzo collaborino altrimenti per ridurre le minacce per il sistema finanziario dell'Unione.


2. L'Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. L'Autorità monitora, prestando particolare attenzione alle ripercussioni sulla stabilità finanziaria, sull'integrità dei mercati, sulla protezione degli investitori e sul funzionamento del mercato interno, gli sviluppi regolamentari e di vigilanza, le prassi attuative e gli sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nella misura in cui sono pertinenti per le valutazioni di equivalenza basate sul rischio.

Inoltre l'Autorità verifica se continuano a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni di equivalenza sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite.

L'Autorità può stabilire contatti con le pertinenti autorità dei paesi terzi. L'Autorità presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) una relazione riservata che sintetizza le conclusioni del suo monitoraggio di tutti i paesi terzi equivalenti. La relazione si incentra, in particolare, sulle implicazioni per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori o il funzionamento del mercato interno.

L'Autorità, laddove individui sviluppi pertinenti nella regolamentazione e nella vigilanza o nelle prassi attuative nei paesi terzi di cui al presente paragrafo che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, sull'integrità del mercato o sulla protezione degli investitori o sul funzionamento del mercato interno, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo.



4. Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo, l'Autorità collabora ove possibile con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. In linea di massima la collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. In sede di negoziazione degli accordi amministrativi l'Autorità include disposizioni riguardanti:

- a) i meccanismi che consentono all'Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime di regolamentazione, sull'approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;
- b) per quanto necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.

L'Autorità informa la Commissione nel caso in cui un'autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.

5. L'Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Le autorità competenti si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull'assistenza fornita dall'Autorità alla Commissione nell'elaborazione delle decisioni di equivalenza e sul monitoraggio svolto dall'Autorità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. L'Autorità concorre, nell'ambito dei poteri o competenze conferite dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione nei consessi internazionali.;

29) l'articolo 34 è soppresso;

30) l'articolo 36 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è soppresso;
- b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

‘4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS, l'Autorità discute tale segnalazione o raccomandazione durante la successiva riunione del consiglio delle autorità di vigilanza o, se del caso, in precedenza, al fine di esaminare le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti, e l'eventuale seguito da darle.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.


Se non dà seguito a una segnalazione o a una raccomandazione, l'Autorità comunica le sue ragioni al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il CERS ne informa altresì il Consiglio.

5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS ad un'autorità competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

Qualora l'autorità competente, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza.;

- c) il paragrafo 6 è soppresso;



31) l'articolo 37 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

‘2. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:

- a) 13 membri che rappresentano in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari operanti nell'Unione;
- b) 13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti dei partecipanti ai mercati finanziari operanti nell'Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi finanziari e i rappresentanti delle PMI; e
- c) quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.

3. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza mediante una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella sua decisione il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire adeguatamente la considerazione della diversità del settore degli strumenti finanziari e dei mercati, l'equilibrio geografico e di genere e la rappresentanza delle parti interessate di tutta l'Unione. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono selezionati in base alle loro qualifiche, abilità, conoscenze pertinenti e comprovata esperienza.’;

b) è inserito il paragrafo seguente:

‘3 bis. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati eleggono tra loro un presidente. La presidenza è esercitata per un periodo di due anni.

Il Parlamento europeo può invitare il presidente del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.’;

c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

‘4. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 70 del presente regolamento e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Tale rimborso tiene conto del lavoro preparatorio e di follow-up dei membri e corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (\*) (statuto dei funzionari). Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

(\*) G.U. L. 56 del 4.3.1968, pag. 1.’;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:


‘5. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16, 29, 30 e 32.

Se i membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati non riescono ad accordarsi su una consulenza, un terzo dei membri del gruppo o i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare una consulenza distinta.

Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, il gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali possono elaborare una consulenza congiunta in merito a questioni attinenti al lavoro delle AEV in conformità dell'articolo 56 su posizioni comuni e atti comuni.’;

e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

‘7. L'Autorità rende pubblici le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, le consulenze distinte dei suoi membri e i risultati delle sue consultazioni, come anche le informazioni sul modo in cui si è tenuto conto delle consulenze e dei risultati delle consultazioni.’;



32) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

*Articolo 39*

#### **Procedure decisionali**

1. L'Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo in sede di adozione delle decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19.
2. L'Autorità informa ogni destinatario di una decisione, nella lingua ufficiale del destinatario stesso, della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull'oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Il destinatario può esprimere il proprio parere nella sua lingua ufficiale. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, alle raccomandazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
3. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
4. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.
5. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità la riesamina a intervalli opportuni.
6. Le decisioni prese dall'Autorità a norma dell'articolo 17, 18 o 19 sono rese pubbliche. Nella pubblicazione sono menzionati l'autorità competente o il partecipante ai mercati finanziari interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo di tali partecipanti ai mercati finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di una sua parte.;

33) l'articolo 40 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il presidente.;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

'7. Quando l'autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell'applicazione delle norme a protezione dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità per la protezione dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della protezione dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.;

34) gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 41*

#### **Comitati interni**

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici attribuiti al consiglio di amministrazione. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell'articolo 17 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti dell'autorità competente cui è imputata la violazione del diritto dell'Unione e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.



3. Ai fini dell'articolo 19 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

4. Ai fini della conduzione dell'indagine di cui all'articolo 22, paragrafo 4, primo comma, il presidente può proporre una decisione di avvio dell'indagine e una decisione di convocazione di un gruppo di esperti indipendente; la proposta di decisione dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

5. I gruppi di esperti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o il presidente propongono decisioni ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza. Un gruppo di esperti di cui al paragrafo 4 del presente articolo presenta al consiglio delle autorità di vigilanza l'esito dell'indagine condotta a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, primo comma.

6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.

#### Articolo 42

#### **Indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza**

1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

3. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e il presidente, così come i rappresentanti senza diritto di voto e gli osservatori che partecipano a tali riunioni, prima di ogni riunione dichiarano in modo accurato e completo l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui al paragrafo 3 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.;

35) l'articolo 43 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II sulla base della proposta, secondo il caso, del pertinente comitato interno o gruppo di esperti, del presidente o del consiglio di amministrazione.’;

b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.’;



d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

‘8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e sul direttore esecutivo. Può rimuovere il direttore esecutivo dall'incarico a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.’;

36) è inserito l'articolo seguente:

‘Articolo 43 bis

#### **Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza**

Fatto salvo l'articolo 70, entro sei settimane da ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, l'Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto completo e significativo dei lavori di tale riunione che consenta una piena comprensione delle discussioni, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.’;

37) l'articolo 44 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del presente regolamento e le misure e decisioni adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, del presente regolamento e del capo VI del presente regolamento e, in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, TUE e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.

Il presidente non partecipa al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per giungere a una decisione per consenso quando valuta le proposte del presidente relative alla composizione dei gruppi di esperti a norma dell'articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4, e ai membri del comitato di verifica *inter pares* di cui all'articolo 30, paragrafo 2. In mancanza di consenso le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto’;


b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Per quanto riguarda le decisioni di cui agli articoli 17, 19 e 30, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso e stabilito dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.’;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘5. Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità si adopera per giungere all'adozione delle decisioni per consenso.’;



38) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

*Articolo 45*

#### **Composizione**

1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

2. Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata dal punto di vista del genere e proporzionata, e rispetta l'Unione nel suo insieme. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno.

4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, a eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli partecipanti ai mercati finanziari.;

39) sono inseriti gli articoli seguenti:

*Articolo 45 bis*

#### **Processo decisionale**

1. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri, che si adoperano tuttavia per giungere a un consenso. Ciascun membro dispone di un voto. Il presidente è un membro con diritto di voto.

2. Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 63.

3. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

*Articolo 45 ter*

#### **Gruppi di coordinamento**

1. Il consiglio di amministrazione può costituire, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente, gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi per i quali particolari sviluppi di mercato possono rendere necessario un coordinamento. Il consiglio di amministrazione costituisce gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi su richiesta di cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza.

2. Tutte le autorità competenti partecipano ai gruppi di coordinamento e comunicano a questi, a norma dell'articolo 35, le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti di coordinamento conformemente al mandato ricevuto. Il lavoro dei gruppi di coordinamento si basa sulle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e sulle conclusioni rilevate dall'Autorità.

3. I gruppi sono presieduti da un membro del consiglio di amministrazione. Ogni anno il rispettivo membro del consiglio di amministrazione incaricato del gruppo di coordinamento informa il consiglio delle autorità di vigilanza circa i principali elementi delle discussioni e le relative conclusioni, oltre a suggerire, ove opportuno, un follow-up di regolamentazione o una verifica *inter pares* nel settore corrispondente. Le autorità competenti informano l'Autorità del modo in cui hanno tenuto conto del lavoro dei gruppi di coordinamento nelle loro attività.

4. Nel monitorare gli sviluppi di mercato su cui potrebbero concentrarsi i gruppi di coordinamento, l'Autorità può chiedere alle autorità competenti, a norma dell'articolo 35, di trasmettere le informazioni necessarie per consentirle di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.;



40) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

*Articolo 46*

#### **Indipendenza del consiglio di amministrazione**

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell'assolvimento dei loro compiti.;

41) l'articolo 47 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

'3 bis. Il consiglio di amministrazione può esaminare, emettere un parere e formulare proposte su tutte le questioni che devono essere decise dal consiglio delle autorità di vigilanza previa discussione in seno al pertinente comitato interno, ad eccezione delle verifiche inter pares conformemente all'articolo 30.;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

'6. Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente.;

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

'8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5, tenendo debitamente conto di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza.;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

'9. I membri del consiglio di amministrazione rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.;

42) l'articolo 48 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

'Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza, anche fissando l'ordine del giorno che questo dovrà adottare, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una decisione, e presiede le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente è incaricato di fissare l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente può invitare il consiglio di amministrazione a vagliare l'ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell'articolo 45 *ter*.;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, in esito a una procedura di selezione aperta che rispetta il principio di equilibrio di genere ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il consiglio delle autorità di vigilanza stila, con l'ausilio della Commissione, un elenco ristretto di candidati qualificati da selezionare per la posizione di presidente. Il Consiglio adotta in base all'elenco ristretto la decisione di nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo.

Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo. Il vicepresidente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.;





- c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Ai fini della valutazione di cui al primo comma, i compiti del presidente sono svolti dal vicepresidente.

Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l’ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta.’;

- d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico soltanto per motivi gravi. Può essere rimosso dall’incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del Consiglio adottata previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.’;

- 43) l’articolo 49 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

**‘Indipendenza del presidente’;**

- b) il primo comma è sostituito dal seguente:

‘Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.’;

- 44) è inserito l’articolo seguente:

‘Articolo 49 bis

**Spese**

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute con le parti interessate esterne entro un periodo di due settimane successivamente alla riunione e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.’;

- 45) l’articolo 50 è soppresso;

- 46) l’articolo 54 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è così modificato:

- i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) per assicurare l’uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne’;

- ii) il primo trattino è sostituito dal seguente:

‘— i conglomerati finanziari e, ove richiesto dal diritto dell’Unione, il consolidamento prudenziale’;

- iii) il quinto trattino è sostituito dal seguente:

‘— la cibersicurezza’;


- iv) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

‘— lo scambio di informazioni e di migliori prassi con il CERS e le altre AEV’;

- v) sono aggiunti i trattini seguenti:

‘— i servizi finanziari al dettaglio e le tematiche inerenti alla protezione dei consumatori e degli investitori;

— la consulenza del comitato istituito in conformità dell’articolo 1, paragrafo 6.’;



b) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Il comitato congiunto può assistere la Commissione nella valutazione delle condizioni, delle specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici ai fini della relazione di cui all'articolo 32 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, nonché nell'efficace interconnessione dei registri nazionali nel quadro della medesima direttiva.’;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria permanente. L'Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, infrastrutturali e operative.’;

47) l'articolo 55 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è il secondo vicepresidente del CERS.’;

b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.’;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘5. Il presidente dell'Autorità informa regolarmente il consiglio delle autorità di vigilanza riguardo alle qualsiasi posizioni assunte nel corso delle riunioni del comitato congiunto.’;

48) gli articoli 56 e 57 sono sostituiti dai seguenti:

*‘Articolo 56*

#### **Posizioni congiunte e atti comuni**

Nel quadro dei compiti di cui al capo II del presente regolamento, in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l'Autorità adotta per consenso posizioni comuni con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi.

Se richiesto dal diritto dell'Unione, le misure di cui agli articoli da 10 a 16 e le decisioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, che rientri anche nel settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) sono adottate in parallelo, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).


*Articolo 57*

#### **Sottocomitati**

1. Il comitato congiunto può istituire sottocomitati affinché elaborino progetti di posizioni congiunte e di atti comuni per il comitato congiunto.

2. Ogni sottocomitato si compone delle persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della pertinente autorità competente di ogni Stato membro.

3. Ogni sottocomitato elegge tra i rappresentanti delle pertinenti autorità competenti il presidente, che è altresì osservatore nel comitato congiunto.



4. Ai fini dell'articolo 56 è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari in seno al comitato congiunto.
5. Il comitato congiunto rende pubblici sul suo sito web tutti i sottocomitati istituiti, compresi i loro mandati e un elenco dei loro membri con le rispettive funzioni in seno al sottocomitato.;
- 49) l'articolo 58 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- ‘1. È istituita la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza.’;
- b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
- ‘2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell'Unione e di un'esperienza professionale internazionale, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altri organi o istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolti nelle attività dell'Autorità e dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell'Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.’;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- ‘3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
- Dopo aver ricevuto l'elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.
- Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi ad essa.’;
- 50) all'articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- ‘2. I membri della commissione di ricorso e il personale dell'Autorità che fornisce sostegno operativo e amministrativo non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.’;
- 51) all'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- ‘2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro tre mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.
- La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei tre mesi dalla presentazione del ricorso.’;
- 52) è inserito l'articolo seguente:

‘Articolo 60 bis

#### **Travalicamento delle competenze da parte dell'Autorità**

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata direttamente e individualmente dalla questione può inviare un avviso circostanziato alla Commissione se ritiene che l'Autorità abbia travalicato la propria competenza, anche per inosservanza del principio di proporzionalità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, nell'intervenire in conformità degli articoli 16 e 16 ter’;



53) all'articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘1. Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) (“regolamento finanziario”), sono costituite in particolare da una combinazione di:

(\*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (G.U.L. 193 del 30.7.2018, pag. 1).’;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

‘d) i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e) gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall'Autorità laddove specificamente richiesti da una o più autorità competenti.’;

c) è aggiunto il comma seguente:

‘I contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori di cui al primo comma, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità. I contributi volontari che costituiscono una compensazione dei costi relativi ai compiti delegati da un'autorità competente all'Autorità non sono considerati metterne in dubbio l'indipendenza.’;

54) gli articoli 63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

‘Articolo 63

### **Formazione del bilancio**

1. Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell'Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio di amministrazione, il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

3. Il documento unico di programmazione è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché alla Corte dei conti europea, entro il 31 gennaio.


4. Tenendo conto del documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell'Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente alla tabella dell'organico e all'importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell'Unione conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico dell'Autorità. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all'Autorità.

6. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

7. Il consiglio di amministrazione notifica senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio l'intenzione di attuare un progetto che possa avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici.

8. Fatti salvi gli articoli 266 e 267 del regolamento finanziario, è richiesta l'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio per qualsiasi progetto che possa avere implicazioni finanziarie o a lungo termine significative per il finanziamento del bilancio dell'Autorità, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici, comprese le clausole di rescissione anticipata.



*Articolo 64***Esecuzione e controllo del bilancio**

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio annuale dell'Autorità.
2. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. L'articolo 70 non osta a che l'Autorità fornisca alla Corte dei conti ogni eventuale informazione richiesta dalla Corte dei conti che rientri nelle sue competenze.
3. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato quest'ultimo.
4. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica anche la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente all'articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile dell'Autorità redige i conti definitivi dell'Autorità. Il direttore esecutivo trasmette i conti al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere al riguardo.
6. Entro il 1° luglio dell'esercizio successivo il contabile dell'Autorità comunica i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.  
  
Entro il 15 giugno di ogni anno il contabile dell'Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
7. I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.
8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima e invia copia di tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in questione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.
11. L'Autorità formula un parere motivato sulla posizione del Parlamento europeo e su qualsiasi altra osservazione formulata dallo stesso nell'ambito della procedura di scarico.

*Articolo 65***Disposizioni finanziarie**

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (\*) solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).;



55) all'articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GUL 248 del 18.9.2013, pag. 1).’;

56) l'articolo 70 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.’;

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.’;

c) è inserito il paragrafo seguente:

‘2 bis. Il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all'obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell'Autorità.’;

d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

‘3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (\*).

(\*) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 72 del 17.3.2015, pag. 53).’;


57) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 71

### **Protezione dei dati**

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) nell'esercizio delle sue competenze.

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39).’;



58) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.';

59) all'articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

'Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.';

60) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

'Articolo 76

#### **Rapporti con il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari**

L'Autorità succede giuridicamente al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR). Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CESR rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CESR redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CESR e dalla Commissione.';

61) l'articolo 81 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

'1. Entro il 31 dicembre 2020 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l'altro:';

ii) alla lettera a), la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dai seguenti:

'a) l'efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunte dalle autorità competenti:

i) l'indipendenza delle autorità competenti e la convergenza negli standard equivalenti alla governance:';

iii) è aggiunta la lettera seguente:

'g) il funzionamento del comitato congiunto:';

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

'2 bis. Nell'ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale dell'applicazione dell'articolo 9 bis.

2 ter. Nell'ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale della potenziale vigilanza delle sedi di negoziazione di paesi terzi da parte dell'Autorità, esaminando aspetti quali il riconoscimento basato sull'importanza sistemica, i requisiti organizzativi, la conformità su base continuativa, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, nonché il personale e le risorse. Nella valutazione la Commissione considera gli effetti sulla liquidità, tra cui la disponibilità dei prezzi migliori per gli investitori, l'esecuzione alle condizioni migliori per i clienti dell'UE, gli ostacoli all'accesso e i vantaggi economici per le controparti dell'UE nel commercio mondiale, nonché lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali.

2 quater. Nell'ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale della potenziale vigilanza dei depositari centrali di titoli di paesi terzi da parte dell'Autorità, esaminando aspetti quali il riconoscimento basato sull'importanza sistemica, i requisiti organizzativi, la conformità su base continuativa, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, nonché il personale e le risorse.

2 quinquies. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2021 le valutazioni di cui ai paragrafi 2 ter e 2 quater, se del caso corredate di proposte legislative.'



## Articolo 4

**Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014**

Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:  
'g) autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.');
- 2) l'articolo 2 è così modificato:
  - a) il paragrafo 1 è così modificato:
    - i) il punto 18) è sostituito dal seguente:  
'18) "autorità competente": un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e, per l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati, l'ESMA, ad eccezione dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) con deroga ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.');
    - ii) è inserito il punto seguente:  
'22 bis) "alta dirigenza": alta dirigenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE.');
    - iii) i punti 34), 35) e 36) sono sostituiti dai seguenti:
      - '34) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA" (*approved publication arrangement*): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a pubblicare le segnalazioni delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21;
      - 35) "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione" o "CTP" (*consolidated tape provider*): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a fornire il servizio di raccolta, presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA, delle segnalazioni delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;
      - 36) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM" (*approved reporting mechanism*): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni alle autorità competenti o all'ESMA per conto delle imprese di investimento.;
    - iv) è inserito il punto seguente:  
'36 bis) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un soggetto di cui ai punti da 34) a 36) e un soggetto di cui all'articolo 27 *ter*, paragrafo 2.;
  - b) è aggiunto il paragrafo seguente:  
'3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 50 che specifichino i criteri per identificare gli ARM e gli APA che, in deroga al presente regolamento in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte dell'autorità competente di uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.

Nell'adottare l'atto delegato, la Commissione tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:

- a) la misura in cui i servizi sono prestati a imprese di investimento autorizzate in un solo Stato membro;
- b) il numero delle segnalazioni delle operazioni o delle operazioni stesse;
- c) se l'ARM o l'APA fa parte di un gruppo di partecipanti ai mercati finanziari che operano a livello transfrontaliero.





Se un'entità è soggetta alla vigilanza dell'ESMA per qualsiasi servizio fornito in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati ai sensi del presente regolamento, nessuna delle sue attività in qualità di ARM o di APA è esclusa dalla vigilanza dell'ESMA a norma di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente paragrafo.;

- 3) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

*Articolo 22*

#### **Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli**

1. Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziiazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11, agli articoli da 14 a 21 e all'articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, l'ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:

- a) alle sedi di negoziazione;
- b) agli APA; e
- c) ai CTP.

2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a rispondere alle richieste di dati di cui al paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- 4) All'articolo 26, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

'Le autorità competenti rendono accessibili all'ESMA, senza indebito ritardo, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.;

- 5) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

*Articolo 27*

#### **Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari**

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, le sedi di negoziazione trasmettono all'ESMA dati di riferimento per l'identificazione, ai fini della segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari disciplinati dall'articolo 26, paragrafo 2, negoziati nel proprio sistema, ciascun internalizzatore sistematico trasmette all'ESMA dati di riferimento relativi a tali strumenti finanziari.

I dati di riferimento per l'identificazione vengono approntati per essere presentati all'ESMA in formato elettronico e standardizzato prima che abbia inizio la negoziazione dello strumento finanziario cui tali dati si riferiscono. I dati di riferimento sugli strumenti finanziari sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento finanziario. L'ESMA pubblica immediatamente tali dati di riferimento sul suo sito web. L'ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti l'accesso a tali dati di riferimento.

2. Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell'articolo 26, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l'integrità del mercato, l'ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti, adotta le misure necessarie a garantire che:

- a) l'ESMA riceve effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- b) la qualità dei dati relativi agli strumenti finanziari ricevuti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 26;



- c) i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trasmessi in modo efficiente e senza indebito ritardo alle pertinenti autorità competenti;
  - d) tra l'ESMA e le autorità competenti siano posti in essere meccanismi efficaci per risolvere i problemi relativi alla trasmissione o alla qualità dei dati.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- a) gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti all'ESMA e la relativa trasmissione alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1, nonché la forma e il contenuto di tali dati;
  - b) le misure tecniche necessarie in relazione ai dispositivi che l'ESMA e le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'ESMA può sospendere gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1 per alcuni o tutti gli strumenti finanziari se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) la sospensione è necessaria per preservare l'integrità e la qualità dei dati di riferimento soggetti all'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 che potrebbero essere messi a rischio da uno dei fattori seguenti:
    - i) grave incompletezza, inesattezza o corruzione dei dati presentati; oppure
    - ii) mancata disponibilità tempestiva, perturbazione o danneggiamento del funzionamento dei sistemi utilizzati per la presentazione, la raccolta, il trattamento o la conservazione dei rispettivi dati di riferimento da parte dell'ESMA, delle autorità nazionali competenti, delle infrastrutture di mercato, dei sistemi di compensazione e regolamento e di importanti partecipanti al mercato;
  - b) i requisiti normativi dell'Unione applicabili non sono atti a far fronte alla minaccia;
  - c) la sospensione non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;
  - d) la sospensione non crea un rischio di arbitraggio normativo.

Nell'adozione della misura di cui al primo comma, l'ESMA tiene conto della misura in cui essa assicura l'esattezza e la completezza dei dati segnalati ai fini di cui al paragrafo 2.

Prima di decidere di adottare la misura di cui al primo comma del presente paragrafo, l'ESMA informa le pertinenti autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni di cui al primo comma e le circostanze al ricorrere delle quali la sospensione di cui al primo comma cessa di applicarsi.:

- 6) è inserito il titolo seguente:

*TITOLO IV bis*


**SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI**

*CAPO 1*

***Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati***

*Articolo 27 bis*

Ai fini del presente titolo, per autorità nazionale competente si intende un'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.



*Articolo 27 ter***Obbligo di autorizzazione**

1. La gestione di un APA, un CTP o un ARM come occupazione o attività abituale è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'ESMA ai sensi del presente titolo.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, un APA o un ARM identificato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è soggetto ad autorizzazione preventiva e vigilanza da parte della pertinente autorità nazionale competente conformemente al presente titolo.

2. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione può anche fornire i servizi di un APA, un CTP o un ARM, previa verifica da parte dell'ESMA o della pertinente autorità nazionale competente che l'impresa di investimento o il gestore del mercato ottemperi al presente titolo. La fornitura di tali servizi è inclusa nella loro autorizzazione.

3. L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell'Unione. Il registro è accessibile al pubblico, contiene informazioni sui servizi per i quali il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato ed è aggiornato regolarmente.

Qualora l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 *sexies*, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.

4. I fornitori di servizi di comunicazione dati forniscono i loro servizi sotto la vigilanza dell'ESMA o, se del caso, dell'autorità nazionale competente. L'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente verifica periodicamente che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino al presente titolo. L'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente controlla che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino in ogni momento alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.

*Articolo 27 quater***Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati**

1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato dall'ESMA o, se del caso, dall'autorità nazionale competente ai fini del presente titolo se:

- a) è una persona giuridica stabilita nell'Unione; e
- b) soddisfa i requisiti stabiliti dal presente titolo.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica i servizi di comunicazione dati che il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato a fornire. Se il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato intende ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati, esso presenta all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente una richiesta di estensione di tale autorizzazione.

3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato soddisfa in ogni momento le condizioni per l'autorizzazione di cui al presente titolo. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato informa immediatamente l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente di ogni modifica importante delle condizioni per l'autorizzazione.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è efficace e valida per l'intero territorio dell'Unione e consente al fornitore di servizi di comunicazione dati di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l'Unione.

*Articolo 27 quinquies***Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione**

1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati richiedente presenta una richiesta di autorizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente di confermare che il fornitore di servizi di comunicazione dati ha adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo, compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.

2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente ne verifica la completezza.



Se la richiesta è incompleta, l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente fissa un termine entro il quale il fornitore di servizi di comunicazione dati deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente ne invia notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati.

3. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente valuta la conformità del fornitore di servizi di comunicazione dati al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati richiedente entro cinque giorni lavorativi.

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

- a) le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1, compreso il programma di attività;
- b) le informazioni da inserire nelle notifiche di cui all'articolo 27 *septies*, paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 27 *septies*, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

*Articolo 27 sexies*

#### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente può revocare l'autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati qualora quest'ultimo:

- a) non utilizzi l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;
- b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato;
- d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

2. Se del caso, l'ESMA notifica immediatamente all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati è stabilito la decisione di revoca dell'autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati.

*Articolo 27 septies*

#### **Requisiti per l'organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati**

1. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfa in ogni momento i requisiti di onorabilità, possiede sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedica tempo sufficiente ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.

L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché, sempre se necessario, sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.

Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM in virtù dell'articolo 27 *quinquies* e i membri dell'organo di gestione dell'APA, del CTP o dell'ARM sono gli stessi dell'organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.



2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente i nomi di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutte le variazioni della composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l'entità è conforme al paragrafo 1.

3. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisce e sorveglia l'applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un'efficace e prudente gestione di un'organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.

4. L'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che la persona o le persone che dirigono effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino i requisiti di onorabilità o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2021 per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi, nonché della necessità di evitare conflitti d'interesse tra i membri dell'organo di gestione e gli utenti dell'APA, del CTP o dell'ARM.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

## CAPO 2

### **Condizioni relative ad APA, CTP e ARM**

#### *Articolo 27 octies*

#### **Requisiti organizzativi per gli APA**

1. Gli APA adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dell'APA. Gli APA diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.

2. Le informazioni rese pubbliche dall'APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

- a) l'identificativo dello strumento finanziario;
- b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;
- c) il volume dell'operazione;
- d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;
- e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;
- f) la misura del prezzo dell'operazione;
- g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione o, se l'operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice "SI" o, altrimenti, il codice "OTC";
- h) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche.

3. Gli APA adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA che operi anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

4. Gli APA adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Gli APA mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.



5. Gli APA si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni delle negoziazioni, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando in che cosa consistano le condizioni commerciali ragionevoli alle quali sono rese pubbliche le informazioni ai sensi paragrafo 1 del presente articolo.

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i mezzi con i quali l'APA può conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;
- b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1, incluse almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
- c) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

*Articolo 27 novies*


#### **Requisiti organizzativi per i CTP**

1. I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 6 e 20, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli.

Tali informazioni indicano quantomeno gli elementi seguenti:

- a) l'identificativo dello strumento finanziario;
- b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;
- c) il volume dell'operazione;
- d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;
- e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;
- f) la misura del prezzo dell'operazione;
- g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione o, se l'operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice "SI" o, altrimenti, il codice "OTC";
- h) se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all'impresa di investimento è all'origine della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione;
- i) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche;
- j) in caso di esenzione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta l'operazione.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.



2. I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 10 e 21, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli elementi seguenti:

- a) l'identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;
- b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;
- c) il volume dell'operazione;
- d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;
- e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;
- f) la misura del prezzo dell'operazione;
- g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione o, se l'operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice "SI" o, altrimenti, il codice "OTC";
- h) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato.

3. I CTP garantiscono che i dati forniti siano consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli APA e per gli strumenti finanziari specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 8, lettera c).

4. I CTP adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, i gestori del mercato o gli APA che gestiscono anche un sistema consolidato di pubblicazione trattano tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applicano e mantengono dispositivi adeguati per tenere separate differenti aree di attività.

5. I CTP adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato. I CTP mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare standard e formati dei dati per le informazioni da pubblicare in conformità degli articoli 6, 10, 20 e 21, compresi l'identificativo dello strumento finanziario, il prezzo, la quantità, l'ora, la misura del prezzo, l'identificativo della sede di negoziazione e l'indicazione delle condizioni specifiche cui era soggetta l'operazione, come pure le modalità tecniche per favorire una divulgazione efficiente e coerente delle informazioni così da garantirne la facilità di accesso e di utilizzo per i partecipanti al mercato, come indicato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa l'indicazione dei servizi supplementari che potrebbero essere forniti dai CTP per incrementare l'efficienza del mercato.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento per chiarire in che cosa consistano le condizioni commerciali ragionevoli alle quali è fornito l'accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i mezzi con i quali i CTP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2;
- b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2;
- c) gli strumenti finanziari le cui informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati e, per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e gli APA che occorre includere;



- d) altri mezzi per garantire che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da altre fonti, e possano essere aggregati a livello di Unione;
- e) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

*Articolo 27 decies*

#### **Requisiti organizzativi per gli ARM**

1. Gli ARM adottano politiche e disposizioni adeguate per segnalare le informazioni di cui all'articolo 26 il più rapidamente possibile e comunque al più tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo l'operazione.
2. Gli ARM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un ARM che operi anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.
3. Gli ARM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse. Gli ARM mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
4. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall'impresa di investimento e, qualora si verificano tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.

Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all'autorità competente segnalazioni delle operazioni corrette e complete.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i mezzi con i quali gli ARM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; e
- b) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- 7) è inserito il titolo seguente:

‘TITOLO VI bis

#### **POTERI E COMPETENZE DELL'ESMA**

CAPO I

#### **Competenze e procedure**

*Articolo 38 bis*

#### **Esercizio dei poteri dell'ESMA**

I poteri conferiti all'ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa Autorità a norma degli articoli da 38 *ter* a 38 *sexies* non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.





*Articolo 38 ter***Richiesta di informazioni**

1. L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni che le consentano di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:
  - a) gli APA, i CTP e gli ARM soggetti alla vigilanza dell'ESMA e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che forniscono i servizi di comunicazione dati di un APA, un CTP o un ARM, e le persone che li controllano o che sono da essi controllate;
  - b) i dirigenti delle persone di cui alla lettera a);
  - c) i revisori dei conti e i consulenti delle persone di cui alla lettera a).
2. La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:
  - a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
  - b) indica la finalità della richiesta;
  - c) specifica le informazioni richieste;
  - d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
  - e) specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;
  - f) indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo 38 *nonies* laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:
  - a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
  - b) indica la finalità della richiesta;
  - c) specifica le informazioni richieste;
  - d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
  - e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 38 *decies* laddove le informazioni fornite siano incomplete;
  - f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 38 *nonies* laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
  - g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea ('Corte di giustizia') conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L'ESMA trasmette senza indebito ritardo copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro delle persone di cui al paragrafo 1.

*Articolo 38 quater***Indagini generali**

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA sono abilitati a:
  - a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;



- b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
- c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;
- d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;
- e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 38 *decies* qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 38 *nonies*, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3. Le persone di cui all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 38 *decies*, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

- a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 3;
- b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

#### Articolo 38 *quinquies*

##### Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1.

2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.



3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'ESMA avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, dopo avere informato l'autorità competente pertinente, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che la pertinente autorità competente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 38 *decies*, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

5. Le persone di cui all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 38 *decies*, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

7. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1.

8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone ad un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

- a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 5;
- b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

*Articolo 38 sexies*


### **Scambio di informazioni**

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

*Articolo 38 septies*

### **Segreto professionale**

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all'ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'ESMA o per qualsiasi persona a cui l'ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall'ESMA.



Articolo 38 octies

### Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), ha commesso una delle violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

- a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;
- b) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies;
- c) emanazione di comunicazioni pubbliche.

2. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- a) la durata e la frequenza della violazione;
- b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
- c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
- d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
- e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
- f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;
- g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- h) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
- i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
- j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3. L'ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
- b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
- c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 2

### Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Articolo 38 nonies

#### Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora, conformemente all'articolo 38 duodecies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.



Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha riscontrato elementi oggettivi a dimostrazione che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2. L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 200 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale.

3. Per determinare il livello della sanzione conformemente al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 2.

Articolo 38 *decies*

#### **Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. L'ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

- a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, lettera a);
- b) una persona di cui all'articolo 38 *ter*, paragrafo 1:
  - i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 38 *ter*;
  - ii) a sottoporsi a un'indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 38 *quater*;
  - iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 38 *quinquies*.

2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che infligge la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è inflitta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Al termine di tale periodo l'ESMA rivede la misura.

Articolo 38 *undecies*

#### **Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. L'ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 *nonies* e 38 *decies*, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).


2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 *nonies* e 38 *decies* sono di natura amministrativa.

3. Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 *nonies* e 38 *decies* costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro nel cui territorio ha luogo.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.



*Articolo 38 duodecies***Norme procedurali per l'adozione delle misure di vigilanza e l'imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi di cui al titolo IV *bis*, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall'ESMA.
2. Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'ESMA un fascicolo completo sulle sue conclusioni.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 38 *ter* e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 38 *quater* e 38 *quinquies*.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nell'ambito delle attività di vigilanza.
5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.
7. Quando trasmette all'ESMA il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
8. In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 38 *terdecies*, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi di cui al titolo IV *bis*, e in caso affermativo adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 38 *octies*.
9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.
10. La Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 50 entro il 1° ottobre 2021 al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.
11. L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA si astiene dall'infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

*Articolo 38 terdecies***Audizione delle persone interessate**

1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 38 *octies*, 38 *nonies* e 38 *decies*, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.



Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

*Articolo 38 quaterdecies*

### **Controllo della Corte di giustizia**

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta.

*Articolo 38 quindecies*

### **Commissioni di autorizzazione e vigilanza**

1. L'ESMA impone ai fornitori di servizi di comunicazione dati il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 38 sexdecies.

2. L'importo di una commissione individuale imposta a un determinato fornitore di servizi di comunicazione dati copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione e le attività di vigilanza in relazione al fornitore. L'importo è proporzionato al fatturato del fornitore di servizi di comunicazione dati.

3. Entro il 1° ottobre 2021 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 50 che integra il presente regolamento per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

*Articolo 38 sexdecies*

### **Delega dei compiti dell'ESMA alle autorità competenti**


1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 38 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 38 quater e 38 quinquies.

2. Prima di delegare compiti, l'ESMA consulta l'autorità competente pertinente circa:

- a) la portata del compito da delegare;
- b) i tempi di esecuzione del compito; e
- c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.

3. Conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 38 quindecies, paragrafo 3, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4. L'ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.



5. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata.

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).;

8) all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

‘6. L'ESMA riasamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un'analisi adeguata intesa a valutare l'impatto sul consumatore, l'ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.’;

9) all'articolo 41, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

‘6. L'ABE riasamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un'analisi adeguata intesa a valutare l'impatto sul consumatore, l'ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.’;

10) l'articolo 50 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 9, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 27 *octies*, paragrafo 7, all'articolo 27 *nonies*, paragrafo 7, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 10, all'articolo 38 *quindicies*, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.’;

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

‘La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 9, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 27 *octies*, paragrafo 7, all'articolo 27 *nonies*, paragrafo 7, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 10, all'articolo 38 *quindicies*, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.’;

c) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:


‘L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, dell'articolo 2, paragrafo 2 e 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 27 *octies*, paragrafo 7, dell'articolo 27 *nonies*, paragrafo 7, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 10, dell'articolo 38 *quindicies*, paragrafo 3, dell'articolo 40, paragrafo 8, dell'articolo 41, paragrafo 8, dell'articolo 42, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 10, e dell'articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.’;

11) all'articolo 52 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

‘13. Previa consultazione dell'ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione istituito in conformità con il titolo IV *bis*. La relazione concernente l'articolo 27 *nonies*, paragrafo 1, viene presentata entro il 3 settembre 2019. La relazione concernente l'articolo 27 *nonies*, paragrafo 2, viene presentata entro il 3 settembre 2021.

Le relazioni di cui al primo comma valutano il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoiazione in un formato consolidato che riflettano tutte le operazioni indipendentemente dal fatto che avvengano o meno in una sede di negoziazione;
- b) disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoiazione complete e parziali di elevata qualità, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e disponibili a condizioni commerciali ragionevoli.





Se conclude che i CTP non hanno fornito informazioni secondo modalità rispondenti ai criteri di cui al secondo comma, la Commissione allega alla sua relazione una richiesta all'ESMA di avviare una procedura negoziata per la nomina, mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall'ESMA, di un'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione. L'ESMA avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione alle condizioni ivi specificate e in conformità con il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

14. Se è avviata la procedura di cui al paragrafo 13 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le misure per:

- a) prevedere la durata del contratto dell'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione, nonché la procedura e le condizioni per il rinnovo del contratto e l'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione pubblica;
- b) provvedere a che l'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione agisca su base esclusiva e nessun'altra entità sia autorizzata in qualità di CTP conformemente all'articolo 27 *ter*;
- c) conferire all'ESMA il potere di garantire il rispetto del capitolato d'onori da parte dell'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica;
- d) assicurare che le informazioni di post-negoiazione fornite dall'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di negoziazione siano di qualità elevata, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e in un formato consolidato che rifletta l'intero mercato;
- e) assicurare che le informazioni di post-negoiazione siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli, su base sia consolidata sia non consolidata, e rispondano alle esigenze degli utenti di tali informazioni in tutta l'Unione;
- f) assicurare che le sedi di negoziazione e gli APA mettano a disposizione dell'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione e nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall'ESMA i propri dati sulle negoziazioni a costi ragionevoli;
- g) specificare i dispositivi applicabili nell'eventualità che l'entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica non rispetti il capitolato d'onori;
- h) specificare le modalità secondo cui i CTP autorizzati ai sensi dell'articolo 27 *ter* possono continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione qualora il conferimento di responsabilità di cui alla lettera b) del presente paragrafo non sia utilizzato o, qualora non sia nominata un'entità mediante procedura di aggiudicazione pubblica, finché non sia completata una nuova procedura di aggiudicazione pubblica e un'entità commerciale sia nominata per gestire un sistema consolidato di pubblicazione.

(\* Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).;

12) sono inseriti gli articoli seguenti:


'Articolo 54 bis

#### **Misure transitorie relative all'ESMA**

1. Tutte le competenze e tutti i compiti connessi all'attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati sono trasferiti all'ESMA il 1° gennaio 2022, ad eccezione delle competenze e dei compiti relativi agli APA e agli ARM oggetto della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Le competenze e i compiti trasferiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

2. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, una richiesta di autorizzazione che sia stata ricevuta dalle autorità competenti prima del 1° ottobre 2021 non è trasferita all'ESMA e la decisione di registrare o di rifiutare la registrazione è presa dall'autorità competente.



3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'ESMA quanto prima e in ogni caso entro il 1° gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono anche all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l'assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati possano avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5. L'autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati concessa da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.

Articolo 54 ter

#### Relazioni con i revisori dei conti

1. Qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) che svolga presso un fornitore di servizi di comunicazione dati la funzione descritta all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*) o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente all'ESMA qualunque fatto o decisione riguardante tale fornitore di servizi di comunicazione dati di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

- a) costituire una violazione rilevante delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
- b) compromettere la continuità dell'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
- c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un'impresa che abbia stretti legami con il fornitore di servizi di comunicazione dati nell'ambito del quale svolge la predetta funzione.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.

(\*) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(\*\*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Articolo 5

#### Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), la lettera a) è così modificata:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

'a) da dati forniti interamente da:'



b) il punto vii) è sostituito dal seguente:

‘vii) un prestatore di servizi a cui l'amministratore dell'indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati in conformità dell'articolo 10, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), a condizione che il prestatore riceva i dati interamente da un'entità di cui ai punti da i) a vi) del presente punto;’

2) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

‘9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente solidi.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

3) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

‘4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni volte a garantire che la metodologia di cui al paragrafo 1 sia conforme alle lettere da a) a e) di detto paragrafo.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

4) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

‘4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le caratteristiche dei sistemi e dei controlli di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

5) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

‘1 bis. Se ritiene che un indice di riferimento soddisfi tutti i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ESMA presenta alla Commissione una richiesta documentata affinché tale indice di riferimento sia riconosciuto come critico.

Dopo aver ricevuto tale richiesta documentata, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1.

L'ESMA procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell'indice di riferimento almeno ogni due anni e notifica e trasmette la valutazione alla Commissione.;

6) l'articolo 21 è così modificato:


a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Dopo aver ricevuto dall'amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:

a) informa l'ESMA e il collegio istituito a norma dell'articolo 46;

b) entro quattro settimane dal ricevimento di detta valutazione, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento senza il consenso scritto dell'ESMA o dell'autorità competente, se del caso.;



b) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

‘5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri sui quali si basa la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b).

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.’

7) all’articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

‘3. Un contribuente di dati per un indice di riferimento critico sottoposto a vigilanza che intende cessare la contribuzione di dati lo notifica immediatamente per iscritto all’amministratore. L’amministratore informa quindi senza indebito ritardo indugio la sua autorità competente.

L’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento critico informa senza indebito ritardo indugio l’autorità competente di tale contribuente sottoposto a vigilanza e, se del caso, l’ESMA. L’amministratore fornisce alla sua autorità competente, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contribuente sottoposto a vigilanza, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell’indice di riferimento critico di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.

4. Dopo aver ricevuto la valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’autorità competente dell’amministratore ne informa immediatamente, ove opportuno, l’ESMA o il collegio istituito a norma dell’articolo 46 e sulla base di tale valutazione effettua la propria valutazione della capacità dell’indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica, tenendo conto della procedura istituita dall’amministratore per la cessazione dell’indice di riferimento a norma dell’articolo 28, paragrafo 1.’

8) all’articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

‘6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche alla dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 4.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.’

9) l’articolo 30 è così modificato:

a) al paragrafo 2, dopo la lettera b) è inserito il comma seguente:

‘La Commissione può subordinare l’applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di regolamentazione e di vigilanza, che sono stabilite in tale decisione e alla capacità dell’ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.’

b) è inserito il paragrafo seguente:


‘2 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.’

c) al paragrafo 3, dopo la lettera b) è inserito il comma seguente:

‘La Commissione può subordinare l’applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di regolamentazione e di vigilanza, che sono stabilite in tale decisione e alla capacità dell’ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.’

d) è inserito il paragrafo seguente:

‘3 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.’



- e) al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

‘4. L’ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo. Nell’istituire tali accordi, l’ESMA verifica se il paese terzo in questione, in conformità di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), è sull’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione. Detti accordi specificano quanto meno:

(\*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).’;

- 10) l’articolo 32 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Finché non è adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato dalle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione purché l’amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell’ESMA conformemente al presente articolo.’;

- b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Allo scopo di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l’ESMA può tener conto di una valutazione di un revisore esterno indipendente o di una certificazione fornita dall’autorità competente dell’amministratore del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato.’;

- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall’amministratore, è una persona fisica o giuridica ubicata nell’Unione che agisce per conto dell’amministratore in relazione agli obblighi imposti a quest’ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all’amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all’attività di fornitura degli indici di riferimento svolta dall’amministratore in conformità del presente regolamento e, a tale proposito, è responsabile dinanzi all’ESMA.’;

- d) il paragrafo 4 è soppresso;

- e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l’ESMA. L’amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all’ESMA di avere adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 e fornisce l’elenco degli indici di riferimento, correnti o previsti, destinati ad essere utilizzati nell’Unione e, se del caso, indica l’autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Se ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettate, l’ESMA respinge la richiesta di riconoscimento e ne espone i motivi. Inoltre, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

- a) se un amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto a vigilanza, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l’ESMA e l’autorità competente del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 5, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta all’autorità competente del paese terzo in questione di esercitare le proprie funzioni in conformità del presente regolamento;



- b) l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell'ESMA nel quadro del presente regolamento non è ostacolato dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l'amministratore, né, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell'autorità competente del paese terzo.;
- f) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;
- g) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
- '8. L'ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l'amministratore:
- a) agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati;
- b) abbia commesso una grave violazione delle disposizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento;
- c) abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.;
- 11) all'articolo 34 è inserito il paragrafo seguente:
- '1 bis. Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), la domanda è indirizzata all'ESMA.;
- 12) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
- Articolo 40*
- Autorità competenti**
1. Ai fini del presente regolamento, l'ESMA è l'autorità competente per:
- a) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);
- b) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 32.
2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento e ne informa la Commissione e l'ESMA.
3. Lo Stato membro che designi più autorità competenti conformemente al paragrafo 2 ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.
4. L'ESMA pubblica sul proprio sito internet un elenco delle autorità competenti designate conformemente ai paragrafi 2 e 3.;
- 13) l'articolo 41 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- '1. Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine.;
- b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- '2. Le autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 42, in conformità dei loro quadri giuridici nazionali, attraverso le seguenti modalità.;
- 14) all'articolo 43, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- '1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative, le autorità competenti che hanno designato conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, prendano in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso.;



- 15) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

*Articolo 44*

#### **Obbligo di cooperare**

1. Gli Stati membri che abbiano deciso di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni menzionate all'articolo 42 provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti designate conformemente all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento. Tali autorità competenti forniscono dette informazioni alle altre autorità competenti e all'ESMA.

2. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, prestano assistenza alle altre autorità competenti e all'ESMA. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con altre autorità competenti per facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.;

- 16) all'articolo 45, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

5. Gli Stati membri inviano all'ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative imposte conformemente all'articolo 42. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale, insieme a informazioni aggregate su tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 48 septies.;

- 17) all'articolo 46, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Entro 30 giorni lavorativi dall'inclusione di un indice di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), nell'elenco degli indici di riferimento critici, fatta eccezione per gli indici di riferimento per i quali la maggior parte dei contributori di dati non è costituita da entità sottoposte a vigilanza, l'autorità competente dell'amministratore istituisce un collegio e lo guida.

2. Il collegio è composto da rappresentanti dell'autorità competente dell'amministratore, dall'ESMA, a meno che essa sia l'autorità competente dell'amministratore, e dalle autorità competenti dei contributori di dati sottoposti a vigilanza.;

- 18) all'articolo 47, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, forniscono senza indebito ritardo all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- 19) al titolo VI, è aggiunto il capo seguente:

*CAPO 4*

#### **Poteri e competenze dell'ESMA**

*Sezione 1*

#### **Competenze e procedure**

*Articolo 48 bis*

#### **Esercizio dei poteri da parte dell'ESMA**


I poteri conferiti all'ESMA o a un suo funzionario o ad altra persona autorizzata dall'ESMA a norma degli articoli da 48 ter a 48 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

*Articolo 48 ter*

#### **Richiesta di informazioni**

1. L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

- a) le persone coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento di cui all'articolo 40, paragrafo 1;



- b) i terzi ai quali le persone di cui alla lettera a) hanno esternalizzato funzioni o attività ai sensi dell'articolo 10;
- c) le persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale alle persone di cui alla lettera a).

A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e su richiesta dell'ESMA, le autorità competenti presentano tale richiesta di informazioni ai contributori di dati per gli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento e condividono senza indebito ritardo con l'ESMA le informazioni ricevute.

2. Una semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
- b) indica la finalità della richiesta;
- c) specifica le informazioni richieste;
- d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;
- e) specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l'obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;
- f) indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo 48 *septies* laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:

- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
- b) indica la finalità della richiesta;
- c) specifica le informazioni richieste;
- d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
- e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 48 *octies* laddove le informazioni fornite siano incomplete;
- f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 48 *septies* laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
- g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea ('Corte di giustizia') conformemente all'articolo 48 *duodecies* del presente regolamento e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.


5. L'ESMA trasmette senza indebito ritardo copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro delle persone di cui al paragrafo 1.

*Articolo 48 quater*

### **Indagini generali**

1. Per adempiere alle funzioni attribuite a norma del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA sono abilitati a:

- a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di competenza dell'ESMA, su qualsiasi forma di supporto;
- b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;





- c) convocare e chiedere alle persone di cui sopra o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;
- d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;
- e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 48 *octies* qualora i registri, i dati, le procedure o altro materiale richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1, non siano forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 48 *septies* qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui sopra siano inesatte o fuorvianti.

3. Le persone di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 48 *octies*, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

- a) che la decisione di cui al paragrafo 3 sia autentica;
- b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.


#### Articolo 48 *quinquies*

#### Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1.

2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 48 *quater*, paragrafo 1. Essi hanno facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'ESMA avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, dopo avere informato l'autorità competente pertinente, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l'autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.



4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 48 *octies*, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

5. Le persone di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 48 *octies*, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 48 *quater*, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA quali definiti al presente articolo e all'articolo 48 *quater*, paragrafo 1.

8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, verifica quanto segue:

- a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 5;
- b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

## Sezione 2

### Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

#### Articolo 48 *sexies*

#### Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Qualora constati, conformemente all'articolo 48 *decies*, paragrafo 5, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

- a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;
- b) adozione di una decisione che infligga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 48 *septies*;
- c) emanazione di comunicazioni pubbliche.



2. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- a) la durata e la frequenza della violazione;
- b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
- c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
- d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
- e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
- f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
- g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- h) il livello di collaborazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa;
- i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
- j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3. L'ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
- b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
- c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

*Articolo 48 septies*


#### **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Qualora, conformemente all'articolo 48 *decies*, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2. L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è:

- a) in caso di persone giuridiche, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o il 10 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, ove tale importo sia più elevato;
- b) nel caso di una persona fisica, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016.



In deroga al primo comma, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 11, paragrafo 4, è pari a 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o al 2 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione, ove tale importo sia più elevato per le persone giuridiche, e a 100 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016 per le persone fisiche.

Ai fini del punto a), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2.

4. In deroga al paragrafo 3, qualora una persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

5. Se l'azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e relativa ad una di queste violazioni.

#### Articolo 48 *octies*

##### **Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. L'ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

- a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 48 *sexies*, paragrafo 1, lettera a);
- b) una persona di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1:
  - i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 48 *ter*;
  - ii) a sottoporsi a un'indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 48 *quater*;
  - iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 48 *quinquies*.

2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che infligge la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è inflitta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Al termine di tale periodo l'ESMA rivede la misura.

#### Articolo 48 *nomies*

##### **Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. L'ESMA comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 *septies* e 48 *octies*, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 *septies* e 48 *octies* sono di natura amministrativa.



3. Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 *septies* e 48 *octies* costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

### Sezione 3

## Procedure e controllo

### Articolo 48 *decies*

#### Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza sugli indici di riferimento cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

2. Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 48 *ter* e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 48 *quater* e 48 *quinqies*.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.

5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.

7. Nel momento in cui il fascicolo con le sue conclusioni viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 48 *undecies*, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 48 *sexies* e infligge una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 48 *septies*.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

10. Entro il 1° ottobre 2021 la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 49 al fine di specificare le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.



11. L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali pertinenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA si astiene dall'infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

*Articolo 48 undecies*

#### **Audizione delle persone interessate dall'indagine**

1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 48 *septies*, 48 *octies* e 48 *sexies*, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 48 *sexies* al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

*Articolo 48 duodecies*

#### **Controllo della Corte di giustizia**

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta.

Sezione 4

#### **Commissioni e deleghe**

*Articolo 48 terdecies*

#### **Commissioni di vigilanza**

1. L'ESMA impone agli amministratori il pagamento di commissioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, in conformità degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza degli amministratori e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 48 *quaterdecies*.

2. L'importo di una commissione individuale imposta a un amministratore copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione alla vigilanza ed è proporzionato al fatturato dell'amministratore.


3. Entro il 1° ottobre 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 49 al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

*Articolo 48 quaterdecies*

#### **Delega dei compiti dell'ESMA alle autorità competenti**

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 48 *ter* e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 48 *quater* e dell'articolo 48 *quinquies*.

In deroga al primo comma, l'autorizzazione degli indici di riferimento critici non può essere delegata.



2. Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l'ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo:
  - a) alla portata del compito da delegare;
  - b) ai tempi di esecuzione del compito; e
  - c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.
3. Conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.
4. L'ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.
5. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata.

Articolo 48 *quindicies*

#### Misure transitorie relative all'ESMA

1. Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione concernenti gli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, conferiti alle autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, cessano il 1° gennaio 2022. Tali competenze e compiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

2. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa concernenti gli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, le domande di autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e le domande di riconoscimento in conformità dell'articolo 32 ricevute dalle autorità competenti prima del 1° ottobre 2021 non sono trasferite all'ESMA e la decisione di autorizzare o riconoscere è presa dalla pertinente autorità competente.

3. Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'ESMA quanto prima e al più tardi entro il 1° gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l'assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione agli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, possano avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.


5. L'autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e il riconoscimento in conformità dell'articolo 32 da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano validi dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).;

20) l'articolo 49 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

'2 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 30, paragrafo 2 *bis*, all'articolo 30, paragrafo 3 *bis*, all'articolo 48 *decies*, paragrafo 10, e all'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 30 dicembre 2019.;



- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 *bis*, all’articolo 19 *bis*, paragrafo 2, all’articolo 19 *quater*, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 *ter*, all’articolo 30, paragrafo 2 *bis*, all’articolo 30, paragrafo 3 *bis*, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 48 *decies*, paragrafo 10, all’articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.’;

- c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

‘6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2 *bis*, dell’articolo 19 *bis*, paragrafo 2, dell’articolo 19 *quater*, paragrafo 1, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 27, paragrafo 2 *ter*, dell’articolo 30, paragrafo 2 *bis*, all’articolo 30, paragrafo 3 *bis*, dell’articolo 33, paragrafo 7, dell’articolo 48 *decies*, paragrafo 10, dell’articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3, dell’articolo 51, paragrafo 6, o dell’articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.’;

- 21) l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

‘*Articolo 53*

#### **Riesami dell’ESMA**

1. L’ESMA si impegna a costruire una cultura europea comune in materia di vigilanza e prassi di vigilanza coerenti nonché a garantire approcci uniformi tra le autorità competenti in relazione all’applicazione dell’articolo 33. A tal fine, gli avalli autorizzati ai sensi dell’articolo 33 sono valutati dall’ESMA ogni due anni.

L’ESMA emette un parere destinato a ogni autorità competente che abbia avallato un indice di riferimento di un paese terzo che valuta come l’autorità competente applichi i pertinenti requisiti di cui all’articolo 33 e i requisiti di cui a qualsiasi atto delegato, norma tecnica di regolamentazione o norma tecnica di attuazione pertinenti basati sul presente regolamento.

2. L’ESMA ha il potere di richiedere a un’autorità competente prove documentate per qualsiasi decisione adottata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 25, paragrafo 2, come pure per le azioni intraprese in relazione all’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1.’.

#### *Articolo 6*

#### **Modifiche del regolamento (UE) 2015/847**

Il regolamento (UE) 2015/847 è così modificato:

- 1) all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dall’ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).’;





2) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Entro il 26 giugno 2017 gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Gli Stati membri notificano, senza indebito ritardo, alla Commissione e all'ABE ogni successiva modifica.’;

3) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Dopo la notifica effettuata a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.’;

4) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 25

#### **Orientamenti**

Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all'attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12. Dal 1° gennaio 2020, l'ABE emana, ove opportuno, tali orientamenti.’

#### *Articolo 7*

#### **Entrata in vigore e entrata in applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 1, 2, 3 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Gli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

D.M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*La presidente*

T. TUPPURAINEN

**20CE0256**



## REGOLAMENTO (UE) 2019/2176 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2019

**che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 agosto 2014 sulla finalità e l'organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, hanno esaminato il regolamento (UE) n. 1092/2010 al fine di determinare l'eventuale necessità di rivedere la finalità e l'organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Sono state inoltre riviste le modalità di designazione del presidente del CERS.
- (2) Nell'analisi degli effetti che accompagna la proposta del presente regolamento, la Commissione conclude che, sebbene in generale il CERS sia efficiente, sono necessari alcuni miglioramenti specifici.
- (3) Le recenti modifiche istituzionali connesse all'Unione bancaria, unitamente agli sforzi volti a realizzare un'Unione dei mercati dei capitali, e i mutamenti tecnologici hanno di fatto alterato il contesto operativo del CERS. Il CERS dovrebbe contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria nell'Unione e, in tal modo, a conseguire gli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario da parte dell'Unione costituisce parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Riconoscendo e affrontando efficacemente i rischi microprudenziali e macroprudenziali, le disposizioni istituzionali possono assicurare che tutte le parti interessate abbiano la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie, in particolare attività transfrontaliere. Promuovendo l'adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti negli Stati membri nei confronti dei rischi sistemici individuati, il CERS dovrebbe contribuire a evitare divergenze di impostazione e a migliorare il funzionamento del mercato interno.
- (4) L'elevato numero di membri del consiglio generale del CERS ('consiglio generale') è un importante punto di forza. Tuttavia, i recenti sviluppi nell'architettura della vigilanza finanziaria dell'Unione, e in particolare la creazione di un'Unione bancaria, non trovano riscontro nella composizione del consiglio generale. Per questo motivo è opportuno che il presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e il presidente del comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> diventino membri del consiglio generale privi di diritto di voto. È inoltre opportuno adeguare conformemente il comitato tecnico consultivo del CERS ('comitato tecnico consultivo').


<sup>(1)</sup> GU C 120 del 6.4.2018, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2019.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).




- (5) Il presidente della BCE ha presieduto il CERS sin dalla sua istituzione ad opera del regolamento (UE) n. 1092/2010 fino al 15 dicembre 2015 e, in seguito, ad interim. Durante tale periodo il presidente della BCE ha conferito al CERS autorevolezza e credibilità e ha garantito che questo potesse servirsi e avvalersi efficacemente delle competenze della BCE in materia di stabilità finanziaria. È pertanto opportuno che il presidente della BCE presieda permanentemente il CERS.
- (6) Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione e contribuisce a prevenire o attenuare i rischi sistemici nell'Unione nel suo complesso o in parti di essa, anche l'individuando e discutendo i rischi per la stabilità finanziaria indipendentemente dalla loro origine. Le condizioni monetarie possono avere effetti sulla stabilità finanziaria e l'esame di tali effetti rientra nel mandato di vigilanza macroprudenziale del CERS, sempre nel pieno rispetto dell'indipendenza delle banche centrali. Il CERS è inoltre responsabile del monitoraggio e della valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme, compresi i rischi e le vulnerabilità ascrivibili a mutamenti tecnologici o a fattori ambientali o sociali. Il CERS dovrebbe analizzare gli sviluppi anche al di fuori del settore bancario, compresi gli sviluppi che conducono al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali.
- (7) Il conseguimento della finalità, degli obiettivi e dei compiti del CERS è responsabilità collettiva dei membri del consiglio generale. Incombe, inoltre, a tutti i membri definire l'agenda e il programma di lavoro del CERS e contribuire attivamente allo svolgimento del suo regolare lavoro, anche sottoponendo argomenti pertinenti all'attenzione degli altri membri del consiglio generale.
- (8) Per rafforzare la visibilità del CERS, il suo presidente dovrebbe avere la possibilità di delegare dei compiti, come quelli relativi alla rappresentanza esterna del CERS, al primo vicepresidente o, in caso di indisponibilità del primo vicepresidente e ove opportuno, al secondo vicepresidente o al capo del segretariato del CERS. Tale delega non dovrebbe estendersi alla partecipazione ad audizioni pubbliche e discussioni a porte chiuse al Parlamento europeo.
- (9) Al fine di fornire flessibilità in relazione alla selezione del membro del consiglio generale con diritti di voto, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere il proprio rappresentante con diritto di voto tra il governatore della banca centrale nazionale e un rappresentante di alto livello di un'autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> o al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, qualora questa ricopra il ruolo guida per la stabilità finanziaria nel suo settore di competenza. Tale flessibilità in relazione alla selezione del membro del consiglio generale con diritti di voto non rileva per gli Stati membri in cui la banca centrale nazionale è un'autorità designata conformemente alla direttiva 2013/36/UE o al regolamento (UE) n. 575/2013. Per evitare condizionamenti politici, i membri del consiglio generale non dovrebbero svolgere funzioni nel governo centrale di uno Stato membro.
- (10) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010, fino ad oggi il primo vicepresidente del CERS è stato eletto da e tra i membri del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l'euro e quelli la cui moneta non è l'euro. A seguito della creazione dell'Unione bancaria è opportuno sostituire il riferimento agli Stati membri la cui moneta è l'euro e quelli la cui moneta non è l'euro con un riferimento agli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio <sup>(8)</sup> e quelli che sono Stati membri non partecipanti. Il primo vicepresidente dovrebbe essere eletto da e tra i membri nazionali del consiglio generale con diritto di voto, rispecchiando la maggiore flessibilità per quanto concerne la composizione del consiglio generale.
- (11) Il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio <sup>(9)</sup> prevede che il capo del segretariato del CERS sia nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale. Per elevare il profilo del capo del segretariato del CERS, il consiglio generale dovrebbe valutare, tramite procedura aperta e trasparente, se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato del CERS siano in possesso delle qualità e dell'esperienza necessarie alla gestione del segretariato del CERS. La BCE dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di aprire sistematicamente la procedura a candidati esterni. Il consiglio generale dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla procedura di valutazione. È inoltre opportuno chiarire i compiti del capo del segretariato del CERS.

<sup>(6)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 162).



- (12) Poiché il regolamento (UE) n. 1092/2010 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), occorre modificare l'articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento.
- (13) Al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza procedurale, il numero di rappresentanti della Commissione nel comitato tecnico consultivo dovrebbe essere ridotto dagli attuali due a uno.
- (14) La BCE dovrebbe essere inclusa tra i possibili destinatari delle segnalazioni e delle raccomandazioni del CERS per quanto riguarda i compiti ad essa attribuiti in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Dovrebbero altresì essere inclusi tra i possibili destinatari le autorità di risoluzione designate dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup> e il Comitato di risoluzione unico.

Il regolamento (UE) n. 1092/2010 prevede che le segnalazioni e raccomandazioni siano trasmesse al Consiglio e alla Commissione e, se indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(11)</sup>, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup>, e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(13)</sup> (in prosieguo collettivamente: 'AEV'). Per rafforzare il controllo democratico e la trasparenza, tutte le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS dovrebbero inoltre essere trasmesse al Parlamento europeo e alle AEV. Ove opportuno, il consiglio generale dovrebbe esigere che sia concluso un accordo al fine di garantire la riservatezza in caso di trasmissione di segnalazioni e raccomandazioni riservate o non pubbliche.


- (15) I membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell'attuazione della politica macroprudenziale dovrebbero poter utilizzare le informazioni che ricevono dal CERS nell'adempimento dei loro doveri e in relazione ai compiti del CERS, anche per l'esercizio dei loro compiti ufficiali.
- (16) Il CERS dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità o gli organismi nazionali responsabili della stabilità del sistema finanziario e gli organismi dell'Unione in relazione a misure intese a far fronte al rischio sistemico in tutto il sistema finanziario dell'Unione.
- (17) Per assicurare la qualità e la pertinenza dei pareri, delle raccomandazioni, delle segnalazioni e delle decisioni del CERS, ci si aspetta che il comitato tecnico consultivo e il comitato scientifico consultivo, ove opportuno, i portatori di interessi in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, nonché nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate.
- (18) Nel riesaminare la finalità e l'organizzazione del CERS, la Commissione dovrebbe in particolare prendere in considerazione la possibilità di modelli istituzionali alternativi. Dovrebbe altresì valutare se nell'organizzazione del CERS permanga un adeguato equilibrio tra gli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (UE) n. 1024/2013 e quelli che non lo sono.
- (19) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1092/2010,

<sup>(10)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1092/2010 è così modificato:

1) all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- 'c) "rischio sistemico" un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per l'economia reale dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e per il funzionamento del mercato interno. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.';

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

'2 bis. Se consultato in merito alla nomina del capo del segretariato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (\*), il consiglio generale, a seguito di una procedura aperta e trasparente, valuta se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato possiedono le qualità, l'imparzialità e l'esperienza necessarie alla gestione del segretariato. Il consiglio generale informa il Parlamento europeo e il Consiglio in modo sufficientemente dettagliato in merito alla procedura di valutazione e consultazione.

(\*) Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).';

b) è inserito il paragrafo seguente:

'3 bis. Quando impartiscono direttive al capo del segretariato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010, il presidente e il comitato direttivo possono occuparsi dei seguenti aspetti:

- a) gestione quotidiana del segretariato;
- b) questioni amministrative e di bilancio relative al segretariato;
- c) coordinamento e preparazione del lavoro e processo decisionale del consiglio generale;
- d) preparazione della proposta di programma annuale del CERS e relativa attuazione;
- e) preparazione della relazione annuale sulle attività del CERS e rendicontazione al consiglio generale sull'attuazione del programma annuale.';

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

'1. Il CERS è presieduto dal presidente della BCE.

2. Il primo vicepresidente è eletto da e tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (\*) e quelli che non lo sono. Il suo mandato è rinnovabile una volta.

(\*) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).';

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

'8. Il presidente rappresenta il CERS all'esterno. Il presidente può delegare compiti, come quelli relativi alla rappresentanza esterna del CERS, compresa la presentazione del programma di lavoro, al primo vicepresidente o, in caso di indisponibilità del primo vicepresidente e ove opportuno, al secondo vicepresidente o al capo del segretariato. Non possono essere delegati i compiti relativi agli obblighi di rendicontazione e di presentare relazioni del CERS di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5.';



4) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

'b) i governatori delle banche centrali nazionali. Gli Stati membri in cui la banca centrale nazionale non è un'autorità designata conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*) e in cui tale autorità designata ricopre il ruolo guida per la stabilità finanziaria nel suo settore di competenza possono nominare in alternativa un rappresentante di alto livello di un'autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o al regolamento (UE) n. 575/2013.

(\*) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) un rappresentante della Commissione;'

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) subordinatamente alla decisione di ciascuno Stato membro in conformità del paragrafo 1, lettera b), e conformemente al paragrafo 3, un rappresentante di alto livello per Stato membro proveniente dalle autorità nazionali di vigilanza, da un'autorità nazionale incaricata dell'attuazione della politica macroprudenziale o dalla banca centrale nazionale, salvo qualora il governatore della banca centrale nazionale non sia il membro del consiglio generale avente diritto di voto di cui al paragrafo 1, lettera b), nel qual caso il membro del consiglio generale privo di diritto di voto è un rappresentante di alto livello della banca centrale nazionale;'

iii) sono aggiunte le lettere seguenti:

'c) il presidente del consiglio di vigilanza della BCE;

d) il presidente del Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1).;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

'3. I rispettivi rappresentanti di alto livello di cui al paragrafo 2, lettera a), partecipano a turno a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.';

5) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri del CERS eseguono i loro compiti con imparzialità e unicamente nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Essi non chiedono né accettano istruzioni da governi, istituzioni dell'Unione o altri soggetti pubblici o privati.';

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

'4. I membri del consiglio generale con o senza diritto di voto non possono svolgere funzioni nel governo centrale di uno Stato membro.';



6) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

‘Il presente paragrafo non pregiudica le discussioni orali riservate tenute in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5.’;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

‘2 bis. I membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell'attuazione della politica macroprudenziale possono fornire, in qualità di membri del CERS, alle autorità nazionali o agli organismi responsabili della stabilità del sistema finanziario conformemente al diritto dell'Unione o a disposizioni nazionali informazioni relative all'assolvimento dei compiti affidati al CERS che sono necessarie per l'esercizio dei compiti ufficiali di tali autorità od organismi, purché siano stabilite garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali.

2 ter. Se le informazioni provengono da autorità diverse da quelle di cui al paragrafo 2 bis, i membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell'attuazione della politica macroprudenziale utilizzano dette informazioni per l'esercizio dei loro compiti ufficiali solo con l'accordo esplicito di tali autorità.’;

7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS previsti all'articolo 3, paragrafo 2, o il presidente del Parlamento europeo o un rappresentante del Parlamento europeo per le questioni legate al diritto dell'Unione nell'ambito della politica macroprudenziale.’;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. La partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi quando ciò sia rilevante per l'Unione. Possono essere adottate dal CERS modalità che precisano in particolare la natura, l'ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione dei paesi terzi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base ad hoc, in veste d'osservatore presso il consiglio generale e dovrebbero soltanto riguardare questioni rilevanti per l'Unione, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione dei singoli istituti finanziari o degli Stati membri.’;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

‘6. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio generale può decidere di rendere pubblico un resoconto delle sue deliberazioni, fatte salve le prescrizioni applicabili in materia di riservatezza e in modo tale da non consentire l'identificazione dei singoli membri del consiglio generale o delle singole istituzioni. Il consiglio generale può altresì decidere di tenere una conferenza stampa al termine delle riunioni.’;

8) l'articolo 11 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:


‘b) dal membro del comitato esecutivo della BCE responsabile in materia di stabilità finanziaria e politica macroprudenziale.’;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

‘c) da quattro membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e quelli che non lo sono. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto.’;



- iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- ‘d) un rappresentante della Commissione;’
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- ‘2. Il presidente e il primo vicepresidente del CERS organizzano congiuntamente le riunioni del comitato direttivo almeno trimestralmente, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente e il primo vicepresidente possono altresì organizzare congiuntamente riunioni ad hoc.’;
- 9) l'articolo 12 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- ‘1. Il comitato scientifico consultivo è composto dal presidente del comitato tecnico consultivo e da quindici esperti che rappresentano un ampio ventaglio di competenze, esperienze e conoscenze attinenti a tutti i settori pertinenti dei mercati finanziari, proposti dal comitato direttivo e approvati dal consiglio generale per un mandato rinnovabile di quattro anni. I candidati non sono membri delle AEV e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari.’;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- ‘2. Il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS e hanno ciascuno un alto livello di pertinenti competenze e conoscenze, in virtù ad esempio di esperienze pertinenti in ambito accademico e professionale nei settori bancario, dei mercati dei valori mobiliari, nonché nei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. La presidenza del comitato scientifico consultivo ruota fra queste tre persone.’;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- ‘3. Il comitato scientifico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS o del consiglio generale.’;
- d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- ‘5. Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.’;
- 10) l'articolo 13 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- ‘f) un rappresentante della Commissione;’
- ii) sono inserite le lettere seguenti:
- ‘f bis) un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE;
- f ter) un rappresentante del Comitato di risoluzione unico;’;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- ‘3. Il comitato tecnico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS o del consiglio generale.’;
- c) è inserito il paragrafo seguente:
- ‘4 bis. Ove opportuno, il comitato tecnico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.’;





- 11) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

*Articolo 14*

**Altre fonti di consulenza**

Nell'esecuzione dei compiti definiti all'articolo 3, paragrafo 2, il CERS consulta, ove opportuno, le competenti parti interessate del settore privato. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.;

- 12) all'articolo 15, il paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

'7. Prima di ciascuna richiesta di informazioni concernenti la vigilanza che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia accertato che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l'autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all'autorità europea di vigilanza competente, i destinatari della richiesta trasmettono le informazioni in questione al CERS, purché essi abbiano accesso legale a tali informazioni.;

- 13) l'articolo 16 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Le segnalazioni o raccomandazioni emesse dal CERS in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del presente regolamento possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all'Unione, a uno o più Stati membri, a una o più AEV, a una o più autorità nazionali di vigilanza, a una o più autorità nazionali designate per l'applicazione delle misure volte ad affrontare il rischio sistemico o macroprudenziale, alla BCE per i compiti conferitile a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità di risoluzione designate dagli Stati membri in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o al Comitato di risoluzione unico. In caso d'invio di segnalazioni o raccomandazioni a una o più autorità nazionali di vigilanza, anche lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati ne sono tenuti al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa pertinente dell'Unione.

(\*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

'3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, secondo rigorose norme di riservatezza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle AEV. In caso di trasmissione di segnalazioni o raccomandazioni riservate o non pubbliche, il consiglio generale esige, ove opportuno, che sia concluso un accordo al fine di garantire la riservatezza.;

- 14) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

'1. Qualora una raccomandazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia indirizzata a uno dei destinatari di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e motivano un'eventuale inazione. Ove opportuno, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio le AEV delle risposte ricevute.

2. Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non siano state seguite o che i destinatari non abbiano motivato la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Parlamento europeo, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza interessate.;



15) all'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Qualora il consiglio generale decida di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, i destinatari e, ove opportuno, il Parlamento europeo, il Consiglio e le AEV prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza.’;

16) l'articolo 19 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

‘1. Almeno una volta l'anno e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato dalla commissione competente a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo, in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale audizione è condotta separatamente dal dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene le informazioni che il consiglio generale decide di rendere pubbliche conformemente all'articolo 18 del presente regolamento. La relazione annuale è resa pubblica e comprende una descrizione delle risorse messe a disposizione del CERS in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010.’;

b) è inserito il paragrafo seguente:

‘6. Il CERS risponde, oralmente o per iscritto, ai quesiti che gli sono rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Esso vi risponde senza indebito ritardo. In caso di trasmissione di informazioni riservate, il Parlamento europeo ne garantisce la piena riservatezza conformemente all'articolo 8 e al paragrafo 5 del presente articolo.’;

17) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 20

**Riesame**

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, previa consultazione dei membri del CERS, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale necessità di rivedere la finalità o l'organizzazione del CERS, prendendo in considerazione possibili modelli alternativi a quello attuale.’.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente


D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN

20CE0257



## DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2019

**che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> istituisce un quadro normativo per i fornitori di servizi di comunicazione dati (*data reporting services providers* – DRSP) e dispone che un fornitore di servizi di comunicazione dati post-negoziazione debba essere autorizzato come dispositivo di pubblicazione autorizzato (*approved publication arrangement* – APA). Inoltre, un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (*consolidated tape provider* – CTP) è tenuto a fornire dati delle negoziazioni su base consolidata sia per gli strumenti di capitale sia per quelli diversi dagli strumenti di capitale in tutta l'Unione, in conformità della direttiva 2014/65/UE. Inoltre, la direttiva 2014/65/UE formalizza i canali di segnalazione delle operazioni alle autorità competenti imponendo che un terzo che effettui le segnalazioni per conto delle imprese di investimento sia autorizzato come meccanismo di segnalazione autorizzato (*approved reporting mechanism* – ARM).
- (2) La qualità dei dati delle negoziazioni, nonché del trattamento e della fornitura di tali dati, in particolare il trattamento e la fornitura dei dati a livello transfrontaliero, è di fondamentale importanza per realizzare l'obiettivo principale del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, che consiste nel rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari. Dati delle negoziazioni accurati offrono agli utenti una visione d'insieme delle attività di negoziazione nei mercati finanziari dell'Unione e alle autorità competenti informazioni accurate ed esaustive sulle pertinenti operazioni. Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati, i benefici derivanti dal mettere in comune le competenze relative ai dati, comprese le possibili economie di scala, e l'impatto negativo di eventuali divergenze nelle prassi di vigilanza sia sulla qualità dei dati delle negoziazioni che sulle attività dei DRSP, è opportuno trasferire le funzioni di autorizzazione dei DRSP e di vigilanza sugli stessi, nonché le funzioni di raccolta dei dati, dalle autorità competenti all'Autorità europea di vigilanza (Autorità


<sup>(1)</sup> GU C 251 del 18.7.2018, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2019.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).




europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> (ESMA), tranne per gli ARM o gli APA che beneficiano di una deroga a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.

- (3) Al fine di giungere al trasferimento coerente di tali poteri, è opportuno sopprimere le disposizioni concernenti i requisiti operativi per i DRSP e le funzioni delle autorità competenti relative ai DRSP di cui alla direttiva 2014/65/UE e introdurre dette disposizioni nel regolamento (UE) n. 600/2014.
- (4) Il trasferimento all'ESMA dei poteri di autorizzazione dei DRSP e di vigilanza sugli stessi, tranne per gli APA o gli ARM che beneficiano di una deroga a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, è compatibile con i compiti dell'ESMA. Più in particolare, l'attribuzione di poteri in materia di raccolta di dati, autorizzazione e vigilanza dalle autorità competenti all'ESMA è strumentale ad altri compiti che l'ESMA esercita a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, come il controllo del mercato, i poteri di intervento temporaneo e i poteri di gestione delle posizioni, e garantisce il costante rispetto dei requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione.
- (5) La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> prevede che, conformemente all'approccio orientato al rischio in materia di requisito patrimoniale di solvibilità, in circostanze specifiche le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione possano usare modelli interni per il calcolo del requisito, anziché la formula standard.
- (6) La direttiva 2009/138/CE prevede una componente nazionale nell'aggiustamento per la volatilità. Al fine di garantire che tale componente nazionale riduca in modo efficace gli spread eccessivi sui titoli obbligazionari nel paese interessato, per la sua attivazione dovrebbe essere fissata una soglia adeguata in materia di spread nazionale corretto per il rischio.
- (7) Alla luce dell'aumento delle attività assicurative transfrontaliere è necessario migliorare l'applicazione coerente del diritto dell'Unione nei casi di attività assicurativa transfrontaliera, in particolare in una fase precoce. A tale scopo è opportuno rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità di vigilanza e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> (EIOPA). In particolare, è opportuno prevedere obblighi di notifica in caso di attività assicurativa transfrontaliera significativa o in situazione di crisi, come pure condizioni per creare piattaforme di cooperazione, laddove l'attività assicurativa transfrontaliera prevista sia significativa. Tale significatività dell'attività assicurativa transfrontaliera dovrebbe essere valutata in termini di premi lordi contabilizzati annui sottoscritti nello Stato membro ospitante rispetto al totale dei premi lordi contabilizzati annui dell'impresa di assicurazione, in termini di impatto sulla protezione dei contraenti nello Stato membro ospitante e in termini di impatto della succursale o dell'attività dell'impresa di assicurazione interessata sul mercato dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi. Le piattaforme di cooperazione rappresentano un mezzo efficace per realizzare una cooperazione più solida e tempestiva tra le autorità di vigilanza e, di conseguenza, per migliorare la protezione dei consumatori. Tuttavia, le decisioni in materia di autorizzazione, vigilanza ed esecuzione sono e rimangono di competenza dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
- (8) Qualora le attività assicurative transfrontaliere siano significative rispetto al mercato dello Stato membro ospitante e richiedano una stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, in particolare quando un assicuratore potrebbe rischiare di trovarsi in difficoltà finanziarie a danno di contraenti e terzi, l'EIOPA dovrebbe istituire e coordinare piattaforme di collaborazione.
- (9) Per tener conto della sostituzione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) con l'EIOPA, è opportuno sopprimere i riferimenti al CEIOPS nella direttiva 2009/138/CE.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).



- (10) A seguito delle modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita da detto regolamento (ABE) avrà un nuovo ruolo nella prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, di conseguenza, la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup> dovrà essere oggetto di successive modifiche.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2009/138/CE, 2014/65/UE e (UE) 2015/849,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

**Modifiche della direttiva 2014/65/UE**

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:


- 1) l'articolo 1 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell'Unione.”;
- b) al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;
- 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) i punti 36) e 37) sono sostituiti dai seguenti:
- “36) “organo di gestione”: l'organo – o gli organi – di un'impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'entità, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l'attività dell'entità.
- Quando la presente direttiva fa riferimento all'organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell'organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all'interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell'organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva;
- 37) “alta dirigenza”: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un'impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'entità e ne rispondono all'organo di gestione, compresa l'attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell'impresa e del suo personale.”;
- b) i punti 52), 53), 54), 55), lettera c), e 63) sono soppressi;
- 3) all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:
- “Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti incaricate dell'autorizzazione e della vigilanza delle attività di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 con una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, o un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), di tale regolamento con una deroga in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso, vigilino sulle attività di tale APA o ARM per accertare che rispettino le condizioni di esercizio previste dallo stesso regolamento. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se gli APA e gli ARM ottemperino a tali obblighi.”;

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(10)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).



- 4) il titolo V è soppresso;
- 5) l'articolo 70 è così modificato:
- a) il paragrafo 3 è così modificato:
- i) alla lettera a), i punti da xxxvii) a xxxix) sono soppressi;
- ii) alla lettera b), è inserito il punto seguente:
- “xx bis) articolo 27 *septies*, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 27 *octies*, paragrafi da 1 a 5, e articolo 27 *decies*, paragrafi da 1 a 4, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3;”;
- b) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- “a) articolo 5 o articolo 6, paragrafo 2, o articolo 34, 35, 39 o 44 della presente direttiva; o
- b) articolo 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 600/2014 o articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, articolo 27 *ter* dello stesso regolamento.”;
- c) al paragrafo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- “c) nel caso di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, o di un mercato regolamentato, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione dell'ente concessa conformemente agli articoli 8 e 43 della presente direttiva e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 27 *sexies* dello stesso regolamento;”;
- 6) all'articolo 71, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- “6. Se le sanzioni penali o amministrative rese pubbliche riguardano un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un ente creditizio in relazione a servizi di investimento e attività di investimento o servizi accessori o una succursale di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità della presente direttiva, o un APA o un ARM autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 che abbia una deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione resa pubblica nel registro pertinente.”;
- 7) all'articolo 77, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- “Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), che svolga in un'impresa di investimento, presso un mercato regolamentato o un APA o un ARM autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 che abbia una deroga a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, l'incarico di cui all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Consiglio o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:
- \_\_\_\_\_
- (\*) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).”;
- 8) l'articolo 89 è così modificato:
- a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- “2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 8, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 6, e all'articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.



3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 8, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 6, e all'articolo 79, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.”;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 12, dell'articolo 23, paragrafo 4, dell'articolo 24, paragrafo 13, dell'articolo 25, paragrafo 8, dell'articolo 27, paragrafo 9, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 33, paragrafo 8, dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 58, paragrafo 6, o dell'articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

9) all'articolo 90, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

10) all'articolo 93, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2018.”;

11) nell'allegato I, la sezione D è soppressa.

#### Articolo 2

#### Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1) all'articolo 77 *quiquies*, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Per ciascun paese interessato l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui al paragrafo 3 è aumentata, in relazione alla valuta del paese e prima dell'applicazione del fattore del 65%, della differenza tra lo spread nazionale corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio ogniqualvolta tale differenza sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.”;

2) all'articolo 112 è inserito il paragrafo seguente:

“3 bis. Conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010, le autorità di vigilanza informano l'EIOPA in merito alla domanda di utilizzo o modifica di un modello interno. Su richiesta di una o più autorità di vigilanza interessate, l'EIOPA può fornire assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, all'autorità o alle autorità di vigilanza che hanno richiesto assistenza riguardo alla decisione sulla domanda.”;

3) al capo VIII, titolo I, è inserita la sezione seguente:


“Sezione 2 bis

#### Notifica e piattaforme di collaborazione

Articolo 152 bis

#### Notifica

1. Se l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine intende autorizzare un'impresa di assicurazione o di riassicurazione il cui programma di attività indica che una parte delle sue attività sarà basata sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento in un altro Stato membro e tale programma di attività indica altresì che tali attività potrebbero essere rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ne informa l'EIOPA e l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante.



2. In aggiunta all'informativa di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa l'EIOPA e l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti posti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività che sono basate sulla libera prestazione dei servizi o sulla libertà di stabilimento e che possono avere un effetto transfrontaliero. L'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può altresì informare l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro di origine qualora nutra preoccupazioni gravi e giustificate riguardo alla protezione dei consumatori. Le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza nei casi in cui non sia possibile giungere a una soluzione bilaterale.

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sufficientemente dettagliate da consentire una valutazione adeguata.

4. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui alla presente direttiva.

Articolo 152 ter

### **Piattaforme di collaborazione**

1. L'EIOPA può, in caso di preoccupazioni giustificate per gli effetti negativi sui contraenti, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza pertinenti, creare e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza pertinenti se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge o intende svolgere attività basate sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento e quando:

- a) tali attività sono rilevanti per il mercato di uno Stato membro ospitante;
- b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha trasmesso una notifica a norma dell'articolo 152 bis, paragrafo 2, in merito al deterioramento delle condizioni finanziarie o ad altri rischi emergenti; o
- c) la questione è stata rinviata all'EIOPA a norma dell'articolo 152 bis, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità di vigilanza pertinenti di creare una piattaforma di collaborazione qualora tutte siano concordi a tal fine.

3. La creazione di una piattaforma di collaborazione a norma dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui alla presente direttiva.

4. Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell'EIOPA, le autorità di vigilanza pertinenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento della piattaforma di collaborazione.”;

4) l'articolo 231 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“L'autorità di vigilanza del gruppo informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresa l'EIOPA, del ricevimento della domanda e trasmette immediatamente la domanda completa, compresa la documentazione presentata dall'impresa, a tali membri. Su richiesta di una o più autorità di vigilanza interessate, l'EIOPA può fornire assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010, all'autorità o alle autorità di vigilanza che hanno richiesto assistenza riguardo alla decisione sulla domanda.”;


- b) al paragrafo 3, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Se l'EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.”;

5) all'articolo 237, paragrafo 3, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Se l'EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.”;

6) all'articolo 248, paragrafo 4, il terzo comma è soppresso.





## Articolo 3

**Modifiche della direttiva (UE) 2015/849**

La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell'individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) (ABE), e i rappresentanti delle Unità di informazione finanziaria dell'UE (UIF), di comprendere meglio i rischi in questione. Tale relazione è resa pubblica al più tardi sei mesi dopo essere stata messa a disposizione degli Stati membri, a eccezione degli elementi della relazione che contengono informazioni classificate.

(\*) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).”;

b) al paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Successivamente l'ABE emana un parere ogni due anni.”;

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, all'ABE e agli altri Stati membri.”;

b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“5. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, a disposizione della Commissione, dell'ABE e degli altri Stati membri.”;

3) all'articolo 17, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Dal 1° gennaio 2020 l'ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.”;

4) all'articolo 18, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:


“4. Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Dal 1° gennaio 2020 l'ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.”;

5) all'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


“1. Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/679 (\*) e (UE) 2018/1725 (\*\*) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).”;



- 6) l'articolo 45 è così modificato:
- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- “4. Gli Stati membri e l'ABE si scambiano informazioni sui casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi possono essere intraprese azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e l'ABE tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitino lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.”;
- b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- “6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 5 e l'azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3.
- L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 dicembre 2016.”;
- c) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
- “10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 9, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest'ultimo.
- L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 giugno 2017.”;
- 7) l'articolo 48 è così modificato:
- a) al paragrafo 1 bis, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:
- “Le autorità di vigilanza finanziaria degli Stati membri fungono altresì da punto di contatto per l'ABE.”;
- b) al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- “10. Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti, indirizzati alle autorità competenti, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio. Dal 1° gennaio 2020 l'ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.”;
- 8) al capo VI, sezione 3, sottosezione II, il titolo è sostituito dal seguente:
- “Cooperazione con l'ABE”;
- 9) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
- “Articolo 50
- Le autorità competenti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva.”;
- 10) l'articolo 62 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti informino l'ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità degli articoli 58 e 59 agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.”;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. L'ABE gestisce un sito internet con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell'articolo 60 agli enti creditizi e agli istituti finanziari e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.”.



*Articolo 4***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 1), della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e le misure di cui agli articoli 2 e 3 a decorrere dal 30 giugno 2021. Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 2, punto 1), entro il 1° luglio 2020.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 6***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*


D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*La presidente*

T. TUPPURAINEN

**20CE0258**



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2178 DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 2019****che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di inserire l'Unione delle Comore nell'allegato I**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 elenca i paesi ai quali si applicano i regimi di accesso al mercato previsti da tale regolamento.
- (2) L'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (l'«APE interinale») <sup>(2)</sup> si applica in via provvisoria dal 14 maggio 2012 a quattro Stati (Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe) dei sei Stati dell'Africa orientale e australe che hanno firmato e ratificato l'accordo.
- (3) Il 7 febbraio 2019 l'Unione delle Comore ha depositato lo strumento di ratifica dell'APE interinale. L'APE interinale è quindi applicabile in via provvisoria tra l'Unione e l'Unione delle Comore a partire da tale data.
- (4) È pertanto opportuno inserire l'Unione delle Comore nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 dopo le parole «REPUBBLICA DEL CAMERUN» è inserito il testo seguente:


«UNIONE DELLE COMORE».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2179 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2019

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda l'assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l'anno contingente 2019/2020**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 <sup>(2)</sup> della Commissione stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario autonomo per l'importazione di carni bovine di alta qualità aperto dal regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un accordo relativo all'assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (in seguito «l'accordo») il 5 dicembre 2019 <sup>(4)</sup>. Tutti i principali fornitori del contingente tariffario hanno accettato l'assegnazione per paese prevista dall'accordo.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 stabilisce le norme per l'aggiunta dei saldi inutilizzati dei prelievi dai sottocontingenti tariffari ai quantitativi per i sottocontingenti tariffari trimestrali successivi. L'accordo prevede che i quantitativi inutilizzati dei sottoperiodi precedenti, in tale anno contingente, siano aggiunti il primo giorno del primo anno del periodo di attuazione dell'accordo, proporzionalmente alle quote del volume totale del contingente tariffario, ai quantitativi disponibili nel primo sottoperiodo del primo anno del periodo di attuazione. Di conseguenza è opportuno prevedere una deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per la distribuzione dei quantitativi inutilizzati dei sottoperiodi che precedono il primo giorno del primo anno del periodo di attuazione dell'accordo.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 alla luce dell'accordo.
- (5) A norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 il contingente tariffario è gestito in conformità degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(5)</sup>. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione <sup>(6)</sup> a decorrere dal 1° maggio 2016. Per motivi di chiarezza i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9).


<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1° aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione del contingente tariffario annuale dell'Unione per l'importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (di seguito: «il contingente tariffario»). Il periodo, il paese di origine, il volume e il dazio figurano all'allegato I del presente regolamento.»;

- (2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contingente tariffario è gestito in base al principio del «primo arrivato, primo servito» in conformità degli articoli da 49 a 52 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*). Non sono richiesti titoli di importazione.

2. Il contingente tariffario è gestito come un contingente tariffario principale con un volume di 45 000 tonnellate metriche recante il numero d'ordine 09.2201 con:

- a) quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2202;
- b) due sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2203 dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
- c) quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2203 dal 1° luglio 2020.

I benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203 che si riferiscono ai sottocontingenti tariffari.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

- (3) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

##### **Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per l'anno contingentale 2019/2020**

In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012, i saldi inutilizzati al 31 dicembre 2019 sono aggiunti proporzionalmente ai sottocontingenti tariffari trimestrali che iniziano il 1° gennaio 2020 come segue:

- a) al contingente 09.2202: 58,89 %;
- b) al contingente 09.2203: 41,11 %;



*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

ALLEGATO I

## Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate


Codici NC	Designazione delle merci	Periodi e sottoperiodi contingentali	Paese			Dazio applicabile
			Tutti i paesi	Stati Uniti	Altri paesi	
			Numero d'ordine			
			09.2202	09.2203	09.2202	
Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto)						
ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ex 0206 29 91	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II	<b>Dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020</b>				Zero'
		Dal 1° luglio al 30 settembre	11 250	-	-	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	11 250	-	-	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	4 625	6 625	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	4 625	6 625	
		<b>Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	4 625	6 625	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	4 625	6 625	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	5 750	5 500	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	5 750	5 500	
		<b>Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	5 750	5 500	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	5 750	5 500	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	6 350	4 900	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	6 350	4 900	
		<b>Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	6 350	4 900	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	6 350	4 900	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	6 950	4 300	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	6 950	4 300	
		<b>Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	6 950	4 300	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	6 950	4 300	





Codici NC	Designazione delle merci	Periodi e sottoperiodi contingentali	Paese			Dazio applicabile
			Tutti i paesi	Stati Uniti	Altri paesi	
			Numero d'ordine			
			09.2202	09.2203	09.2202	
Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto)						
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	7 550	3 700	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	7 550	3 700	
		<b>Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	7 550	3 700	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	7 550	3 700	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	8 150	3 100	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	8 150	3 100	
		<b>Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	8 150	3 100	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	8 150	3 100	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	8 750	2 500	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	8 750	2 500	
		<b>Dal 1° luglio 2026</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	8 750	2 500	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	8 750	2 500	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	8 750	2 500	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	8 750	2 500	

20CE0260



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2180 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 2019****che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In relazione ai dati che gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, la Commissione dovrebbe specificare le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità, comprese le indicazioni del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**


Il presente regolamento specifica dettagliatamente le modalità e il contenuto prescritto delle relazioni sulla qualità, compresa la descrizione del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione, in relazione ai dati che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) 2019/1700.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «intervista indiretta»: intervista con una persona diversa da quella da cui si vorrebbero ricevere le informazioni, nel rispetto di regole specifiche disposte da ogni indagine, che specificano in quali casi possono essere accettate le interviste indirette;
- 2) «non risposta»: il caso in cui un'indagine non rilevi i dati per tutti gli elementi presenti nel questionario di indagine o da tutte le unità di popolazione designate per la rilevazione dei dati, o entrambi i casi, specificamente:
  - a) «non risposta totale»: tipo di non risposta che si verifica quando non vengono rilevati dati su un'unità di popolazione designata per la rilevazione dei dati;
  - b) «non risposta parziale»: tipo di non risposta che si verifica quando non vengono rilevati dati su una variabile dell'indagine in relazione a un'unità di popolazione designata;
- 3) «errore di campionamento»: parte della differenza tra un valore relativo a una popolazione e la stima di tale valore ottenuta da un campione casuale, dovuta al fatto che solo un sottoinsieme della popolazione è stato rilevato;

<sup>(1)</sup> G.U.L. 261 I del 14.10.2019, pag. 1.



- 4) «errore non campionario»: errore nelle stime dell'indagine che non è imputabile a fluttuazioni del campione;
- 5) «sostituzione»: in relazione ai rispondenti, la sostituzione di una unità originariamente inclusa nel campione con un'altra unità, tra cui i casi di sostituzione con un'altra famiglia o all'interno della stessa famiglia;
- 6) «unità ammissibili»: l'insieme delle unità di popolazione selezionate dalla base di campionamento che fanno parte della popolazione di riferimento;
- 7) «unità inammissibili»: le unità del campione che non fanno parte della popolazione di riferimento;
- 8) «campione netto»: detto anche «campione ottenuto», l'insieme delle unità di popolazione (comprese le unità sostitutive) selezionate dalla base di campionamento, dalle quali sono state ottenute informazioni sufficienti per includere l'unità nelle stime dell'indagine;
- 9) «campione lordo»: detto anche «campione iniziale», l'insieme delle unità di popolazione selezionate inizialmente dalla base di campionamento. Il campione lordo comprende sia le unità ammissibili (il campione netto e le unità di non risposta) che le unità inammissibili;
- 10) «imputazione»: procedura che permette di iscrivere un valore per uno specifico elemento di dati per il quale non è disponibile una risposta.

### Articolo 3

#### Relazioni sulla qualità

Le relazioni sulla qualità contengono dati e metadati relativi alla qualità in conformità ai criteri di qualità e ai concetti statistici indicati nell'allegato. Tali relazioni segnalano inoltre tutti i casi in cui non sono stati rispettati i criteri di qualità adeguati o non sono stati applicati correttamente i concetti statistici, o entrambe le eventualità.

### Articolo 4

#### Descrizione dei metodi di valutazione della conformità ai requisiti di precisione

La Commissione (Eurostat) valuta in quale misura i dati trasmessi dagli Stati membri a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1700 sono conformi ai requisiti di precisione. Se rileva un caso di non conformità ai requisiti di precisione, la Commissione (Eurostat) lo valuta in base agli elementi e alle considerazioni seguenti:

- la sua entità e frequenza e l'impatto esercitato sulla qualità degli indicatori chiave, in particolare sulla loro comparabilità;
- se sia possibile correggerlo sollecitamente e se gli Stati membri apportino le necessarie correzioni in modo efficace;
- se sia possibile attenuare indirettamente il grado di non conformità, in particolare mediante tecniche di stima, e se gli Stati membri adottino le appropriate misure di mitigazione;
- in quale misura gli Stati membri sono vigili in relazione a casi di non conformità che possono presentarsi per motivi esulanti dal loro controllo;
- in quale misura la non conformità persiste in tornate successive di rilevazione dei dati;
- se sia presente un piano di azione correttivo approvato dalla Commissione (Eurostat) e se sia attuato efficacemente; la valutazione di tale piano terrà conto del tempo necessario per correggere i casi di non conformità, in particolare nel caso delle rilevazioni di dati dei panel.

### Articolo 5

#### Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità

1. Per sostenere la gestione della qualità e la documentazione dei processi, le relazioni sulla qualità sono trasmesse in conformità alle norme tecniche stabilite dalla Commissione (Eurostat).
2. Al fine di consentire il recupero dei dati per via elettronica, le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) attraverso il punto unico di accesso.



*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

**Criteria di qualità e concetti statistici**

Le relazioni sulla qualità dovrebbero contenere dati e metadati relativi alla qualità in conformità ai criteri di qualità e ai concetti statistici indicati di seguito.

Se non è pertinente a un'operazione statistica, uno specifico concetto statistico dovrebbe essere presente nella relazione sulla qualità con la menzione "non applicabile".

**1. CONTATTI**

Punti di contatto (individui o organizzazioni) per i dati o i metadati, compresi i recapiti.

**2. PRESENTAZIONE STATISTICA**

Descrizione dei dati diffusi, che possono essere presentati agli utenti sotto forma di tabelle, grafici o mappe.

**2.1. Descrizione dei dati**

Descrizione delle caratteristiche principali del set di dati.

**2.2. Sistemi di classificazione**

Se applicabile, l'elenco delle classificazioni e delle disaggregazioni utilizzate nei dati e qualsiasi scostamento dalle norme statistiche europee o dalle norme internazionali.

**2.3. Copertura settoriale**

Descrizione delle tematiche principali del set di dati.

**2.4. Concetti e definizioni statistici, compreso il periodo di riferimento**

Elenco di tutte le variabili che si discostano dalla definizione standard, con la menzione dei concetti nazionali utilizzati e di tutte le differenze tra i concetti nazionali e le rispettive rilevazioni di dati.

**2.5. Unità statistiche**

Descrizione delle unità di osservazione.

**2.6. Popolazione statistica**

Descrizione della popolazione o delle popolazioni statistiche di riferimento per il set di dati, vale a dire della popolazione sulla quale saranno rilevate informazioni.

**2.6.1. Popolazione/i non coperta/e**

Informazioni su eventuali sottopopolazioni non raggiunte dalla rilevazione dei dati (ad es. senzatetto o persone che vivono in convivenze), corredate di descrizione della popolazione e della migliore stima quantitativa.

**2.7. Area di riferimento**


Descrizione dell'area geografica alla quale si riferisce il fenomeno statistico misurato: area geografica coperta ed elenco delle zone eventualmente escluse.

**2.8. Copertura temporale**

I periodi o punti di riferimento temporali interessati dall'osservazione.

**3. TRATTAMENTO STATISTICO**

Operazioni eseguite sui dati in conformità a un insieme determinato di regole per ricavare nuove informazioni.



### 3.1. Fonte dei dati

Descrizione della fonte dei dati statistici grezzi (ad es. interviste, dati amministrativi, qualsiasi altra fonte). Se sono utilizzati registri amministrativi, dovrebbero essere descritti chiaramente (fonte, finalità principale, possibili difetti, ecc.).

#### 3.1.1. Base di campionamento

Descrizione dei metodi utilizzati per ottenere o creare la base di campionamento.

#### 3.1.2. Disegno di campionamento

Descrizione dei seguenti aspetti.

- Tipo di disegno campionario (stratificato, a più stadi, a grappoli, a uno stadio, a due stadi)
- Criteri di stratificazione e di sottostratificazione
- Dimensione del campione

### 3.2. Frequenza del rilevamento dei dati

Informazioni sulla frequenza con cui viene rilevato un set di dati.

### 3.3. Rilevazione dei dati

Descrizione dei metodi utilizzati per raccogliere dati (CAPI, CAWI, CATI, ecc.) Si dovrebbe allegare il questionario nazionale utilizzato per la rilevazione dei dati, corredato di una traduzione in inglese.

### 3.4. Convalida dei dati

Descrizione delle procedure utilizzate per controllare e convalidare i dati fonte e quelli prodotti, corredata di una spiegazione del modo in cui sono monitorati e utilizzati i risultati di tali convalide.

### 3.5. Compilazione dei dati

Descrizione del processo di compilazione dei dati (ad es. correzione, imputazione, ponderazione, adeguamento per non risposta, calibrazione, modello utilizzato, ecc.). Ogni fase della ponderazione dovrebbe essere descritta separatamente: calcolo dei pesi da disegno; adeguamento per non risposta (il modo in cui viene corretto il peso da disegno, tenendo conto delle differenze nei tassi di risposta); calibrazione (livello e variabili utilizzati per l'adeguamento, metodo applicato); calcolo dei pesi finali.

## 4. GESTIONE DELLA QUALITÀ

Sistemi e strutture a disposizione di un'organizzazione per gestire la qualità dei prodotti e dei processi statistici.

### 4.1. Garanzia di qualità

Descrizione del quadro di riferimento per la garanzia della qualità e/o del sistema di gestione della qualità (ad es. EFQM, ISO 9000) utilizzato nell'organizzazione.

### 4.2. Valutazione della qualità

Descrizione della qualità complessiva dei risultati statistici, con sintesi dei principali punti di forza e di tutte le carenze qualitative dei criteri di qualità standard: pertinenza, accuratezza, affidabilità, tempestività, puntualità, comparabilità e coerenza. Possono essere indicati tutti gli eventuali casi in cui è stato necessario sacrificare aspetti qualitativi, come anche i miglioramenti qualitativi previsti.

## 5. PERTINENZA

### 5.1. Esigenze degli utenti

Informazioni (se disponibili) sulle (eventuali nuove) necessità degli utenti in relazione ai dati rilevati.

### 5.2. Soddisfazione degli utenti

Informazioni (se disponibili) sul livello di soddisfazione degli utenti dei dati in relazione ai dati rilevati e messi a disposizione.



**5.3. Completezza**

Descrizione di eventuali casi di non conformità in termini di variabili non trasmesse.

**6. ACCURATEZZA E AFFIDABILITÀ****6.1. Accuratezza generale**

Sintesi delle varie componenti della valutazione di accuratezza in relazione a un dato set di dati o dominio.

— Descrizione delle fonti principali di errori casuali e sistematici nei risultati statistici, con valutazione sintetica di tutti gli errori, con particolare attenzione per l'impatto sulle stime chiave.

— Se pertinenti, aspetti relativi alla revisione dei dati.

**6.2. Errore di campionamento**

— Descrizione della metodologia di calcolo delle stime della precisione.

— Misure della precisione delle stime in conformità alle specifiche tecniche dei singoli set di dati.

— Gli errori standard a livello nazionale e, se richiesto, regionale (NUTS 2) per gli indicatori principali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1700.

**6.3. Errore non campionario****6.3.1. Errore di copertura**

Descrizione della divergenza tra la popolazione della base campionaria e la popolazione di riferimento.

— Frequenza e tempistica degli aggiornamenti della base.

— Errori dovuti alle discrepanze tra la base di campionamento e la popolazione e le sottopopolazioni di riferimento (sovracopertura, sottocopertura, errori di classificazione).

**6.3.2. Errori di misura**

Descrizione degli errori che si verificano durante la rilevazione dei dati e comportano divergenze tra i valori registrati delle variabili e i valori reali.

— Descrizione degli sforzi compiuti in sede di disegno e verifica del questionario (anche in relazione agli errori dovuti alla rilevazione dei dati multimodale e/o da fonti multiple).

— Descrizione della formazione dell'intervistatore.

— Tassi delle interviste indirette.

**6.3.3. Errore di non risposta**

Descrizione dei seguenti elementi.

— Caratteristiche disponibili dei non rispondenti.

— Tassi di non risposta totale e parziale.

— Tassi di sostituzione.

— Dimensione del campione lordo (dimensioni del campione iniziale), numero delle unità ammissibili e dimensione del campione netto, comprese le unità sostitutive (dimensione del campione ottenuto).

**6.3.4. Errore di trattamento**

Descrizione di eventuali errori nel trattamento e del loro impatto sui risultati finali della rilevazione dei dati in seguito ad attuazione errata di metodi correttamente pianificati.

— Descrizione dei controlli di qualità e del processo di correzione dei dati.

— Descrizione delle procedure di imputazione.

— Tassi di imputazione.



6.3.5. *Errore di assunzione del modello*

Se pertinente: descrizione degli errori derivanti dai modelli specifici per dominio necessari per definire l'oggetto della stima.

6.4. **Destagionalizzazione (se applicabile)**

Descrizione delle tecniche statistiche utilizzate per scontare gli effetti stagionali che incidono su una serie di dati.

6.5. **Revisione dei dati: impostazione**

Descrizione dell'impostazione adottata per assicurare la trasparenza dei dati diffusi, con revisione dei dati preliminari dopo la compilazione.

6.6. **Revisione dei dati: pratica**

Informazioni sulle pratiche di revisione dei dati.

7. TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

Informazioni sui seguenti elementi.

- Data di diffusione dei risultati nazionali.
- Numero di giorni intercorsi tra il termine della rilevazione sul campo e la prima trasmissione integralmente convalidata dei dati alla Commissione (Eurostat).
- Data della prima trasmissione completa dei dati alla Commissione (Eurostat). Se la trasmissione dei dati non rispetta il termine disposto dal regolamento (UE) 2019/1700, andrebbe indicato il motivo del ritardo.

8. COERENZA E COMPARABILITÀ

Descrizione del modo in cui sono stati soddisfatti i requisiti stabiliti nello specifico dominio, tra cui, se rilevante, l'impatto di eventuali scostamenti dal questionario e dalle definizioni.

8.1. **Comparabilità geografica**

Descrizione di eventuali problemi di comparabilità tra diverse regioni del paese.

8.2. **Comparabilità temporale**

Informazioni sulla durata delle serie storiche comparabili, tra cui gli anni di eventuali interruzioni delle serie con i relativi motivi.

8.3. **Coerenza tra domini**

Confronto con fonti esterne di tutte le variabili pertinenti qualora gli Stati membri interessati ritengano tali dati esterni sufficientemente affidabili.

8.4. **Coerenza: statistiche annuali e subannuali**

Se applicabile.

8.5. **Coerenza: conti nazionali**

Se applicabile.


8.6. **Coerenza interna**

Informazioni sull'eventuale mancanza di coerenza nei risultati dei processi statistici.

9. ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

Informazioni sui seguenti elementi.

- Formati di diffusione.
- Documentazione sulla metodologia e sulla qualità.





## 10. COSTI E ONERI

Oneri per i rispondenti e, se disponibili, costi associati alla rilevazione e alla produzione del prodotto statistico. Dovrebbe essere indicata la durata media delle interviste delle famiglie. Se possibile e pertinente, la durata di tali interviste dovrebbe essere indicata disaggregata per modalità di rilevazione dei dati.

## 11. RISERVATEZZA

Informazioni sulla proprietà dei dati e indicazione della misura in cui la loro divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare o ledere gli interessi della fonte dei dati o di altre parti interessate.

— Politica di riservatezza: descrizione di eventuali disposizioni, al di là della legislazione europea, rilevanti ai fini del segreto statistico applicato ai dati.

— Riservatezza nel trattamento dei dati: descrizione generale delle regole applicate al trattamento di microdati e macrodati (tra cui i dati tabulari) in relazione al segreto statistico.

## 12. COMMENTO

Testo descrittivo supplementare che può essere incluso nella relazione sulla qualità.

---

20CE0261



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2181 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 2019****che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni elementi statistici sono comuni a vari set di dati in tutti e sette i domini stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Nell'interesse della comparabilità e per garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi in tutta l'Unione, è necessario specificare le caratteristiche tecniche elencate all'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, che dovrebbero applicarsi a tutti i domini.
- (2) Sono necessarie statistiche a livello sia nazionale che regionale. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione statistiche disaggregate per unità territoriali. Allo scopo di stabilire statistiche regionali comparabili, è pertanto opportuno fornire dati sulle unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.
- (3) Le statistiche sull'istruzione, sull'occupazione e sui settori economici dovrebbero essere comparabili a livello internazionale; per tale motivo gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero utilizzare classificazioni statistiche compatibili con le classificazioni ISCED <sup>(2)</sup>, ISCO <sup>(3)</sup> e NACE <sup>(4)</sup>.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione nonché le descrizioni delle variabili e delle classificazioni statistiche per gli elementi comuni a vari set di dati di cui al regolamento (UE) 2019/1700.

*Articolo 2***Definizioni utilizzate per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati**


Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

<sup>(1)</sup> GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-iscd-2011-en.pdf> (disponibile in inglese e in francese).

<sup>(3)</sup> Classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf> (versione in lingua inglese, disponibile anche in francese e in tedesco).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).




- 1) «abitazione» o «unità abitativa»: un edificio, o parte di esso, altre strutture o locali destinati a fini abitativi, incluse le «abitazioni convenzionali» e le «altre unità abitative» quali definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione (7);
- 2) «famiglia unipersonale»: una famiglia costituita da una persona che vive abitualmente da sola in un'unità abitativa distinta o che occupa, come pensionante, uno o più locali distinti di un'unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti dell'unità abitativa una famiglia pluripersonale;
- 3) «famiglia pluripersonale»: una famiglia costituita da un gruppo di due o più persone che risiedono abitualmente insieme in un'unità abitativa o in parte di un'unità abitativa e condividono il reddito e le spese della famiglia con gli altri componenti della famiglia;
- 4) «componente della famiglia»: persona dimorante abitualmente in una famiglia;
- 5) «domicilio della famiglia»: un'unità abitativa occupata dai componenti di una famiglia pluripersonale, nonché da persone che, pur trascorrendo un certo tempo altrove, mantengono stretti legami con i componenti della famiglia pluripersonale, in particolare attraverso vincoli di parentela o soggiorni regolari;
- 6) «condivisione del reddito familiare»: il contributo al reddito familiare e/o il godimento del reddito familiare;
- 7) «spese della famiglia»: le spese sostenute dai componenti della famiglia affinché quest'ultima possa provvedere alle necessità della vita quotidiana. Comprendono le spese connesse all'abitazione (segnatamente canoni di locazione, spese condominiali o di manutenzione della casa e assicurazione sull'abitazione) e le altre spese connesse alla vita quotidiana, comprendenti necessità quali beni alimentari, abbigliamento, prodotti sanitari, mobili, attrezzature e utensili, spese legate al pendolarismo e ad altre forme di trasporto, assistenza medica e assicurazione, istruzione e formazione, attività ricreative e sportive e vacanze;
- 8) «convivenza»: enti o istituzioni, pubblici o privati, che forniscono a un gruppo di persone una dimora di lunga durata e i servizi, anche ricreativi, necessari alla vita quotidiana. La maggior parte delle convivenze rientra in una delle seguenti categorie:
  - ospedali, hospice, centri di convalescenza, strutture per disabili, istituti psichiatrici, case di riposo e case di cura;
  - residenze assistite e istituzioni di assistenza sociale, compresi i ricoveri per senzatetto, richiedenti asilo o rifugiati;
  - campi militari e caserme;
  - istituti penitenziari e stabilimenti carcerari, centri detentivi e di ritenzione, prigionieri;
  - istituti religiosi;
  - case dello studente riservate al ciclo terziario (secondo modalità specifiche).

### Articolo 3

#### Caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione

1. Le unità di osservazione sono costituite da famiglie o dalle persone che compongono famiglie.
2. Se una persona vive regolarmente in più abitazioni, si considera luogo di dimora abituale l'abitazione in cui tale persona trascorre la maggior parte dell'anno, indipendentemente dal fatto che detta abitazione sia situata altrove nel paese o all'estero.
3. Nell'applicare il concetto statistico di dimora abituale, i casi particolari vengono trattati in conformità all'articolo 4.
4. Le persone che dimorano abitualmente in alberghi sono escluse, in linea di principio, dalla popolazione delle famiglie. Possono tuttavia essere considerate appartenenti a tale popolazione se questo è il modo in cui la loro situazione è definita nel loro paese di residenza, nel qual caso ciò viene descritto chiaramente nella relazione sulla qualità di cui al regolamento (UE) 2019/1700.

(7) Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29).



5. Dalle famiglie possono essere escluse le persone le cui necessità di alloggio e sostentamento sono soddisfatte da una convivenza e che, alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati), vi hanno trascorso o prevedono di trascorrervi un periodo di 12 mesi o più.
6. Le persone che prestano servizio militare obbligatorio (militari di leva) sono incluse nella popolazione delle famiglie se il loro servizio dura meno di 12 mesi o se trascorrono periodi di tempo significativi presso il domicilio della famiglia e dipendono economicamente dai genitori, dai tutori legali o da altri componenti della famiglia mentre prestano il servizio militare obbligatorio. In deroga a quanto precede, ai fini della rilevazione dei dati nel dominio delle forze di lavoro tutti i militari di leva sono esclusi dalla popolazione delle famiglie.
7. Tutte le persone che dimorano abitualmente in una famiglia, indipendentemente dall'esistenza di un legame con altri componenti della medesima, sono considerate componenti di una famiglia pluripersonale se condividono il reddito o le spese della famiglia con altri componenti della famiglia. I coinquilini che occupano, condividendola, un'unità abitativa e che condividono solo le spese connesse all'abitazione, ma non il reddito familiare, non sono considerati appartenenti a una famiglia pluripersonale che occupa detta unità abitativa, anche se ne condividono alcune altre spese secondarie.
8. Ove non sia possibile stabilire se sono soddisfatti i criteri in base ai quali una famiglia si definisce unipersonale o pluripersonale, viene preso in considerazione il parere dell'intervistato circa la propria situazione in relazione alle altre persone dimoranti nell'abitazione.
9. Qualora vi siano più famiglie in un'unica abitazione, l'obiettivo degli Stati membri consiste nel registrare i dati per tutte le famiglie in una determinata abitazione.
10. Gli Stati membri si adoperano al massimo per evitare di registrare due volte la stessa persona.

#### Articolo 4

#### Casi particolari in applicazione del concetto di dimora abituale


1. Per la persona che lavora lontano dal domicilio della famiglia durante la settimana e che è solita farvi ritorno nei week-end, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di lavoro sia situato altrove nel paese o all'estero.
2. Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che risiedono lontano dal domicilio della famiglia durante l'anno scolastico, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di studio sia situato altrove nel paese o all'estero.
3. Nel caso di un minore economicamente dipendente che viva alternativamente in due dimore, si considera come dimora abituale il luogo in cui il minore trascorre la maggior parte del tempo.

Qualora il tempo trascorso dal minore con entrambi i tutori legali o i genitori sia equamente diviso tra questi, il luogo di dimora abituale del minore è il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che percepisce le prestazioni per figli a carico oppure il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che contribuisce maggiormente alle spese legate al minore.

Qualora non si applichi nessuno dei criteri di cui sopra, si considera come dimora abituale il luogo in cui si trova il minore alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati).

Nel caso di raccolte di dati longitudinali, si considera che i minori che vivono alternativamente in due dimore occupino la stessa dimora in occasione di tornate diverse di rilevazioni di dati, a meno che non sia sopraggiunto un cambiamento nella loro situazione.

4. Per le rilevazioni di dati organizzate nei domini «reddito e condizioni di vita» e «consumi», si applicano le seguenti norme specifiche aggiuntive:
  - a) per le persone che, per motivi di lavoro, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all'estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui contribuiscano in modo significativo al reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un'altra famiglia;
  - b) per gli studenti del ciclo terziario che, durante gli studi, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all'estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui beneficino del reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un'altra famiglia.



In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare le regole di cui al presente paragrafo. In tali casi gli Stati membri descrivono, nelle loro relazioni sulla qualità, i criteri applicati e garantiscono l'adeguata comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti intrafamiliari, compresi i pagamenti per conto dello studente.

Le regole di cui al presente paragrafo possono applicarsi anche agli altri domini, nel qual caso la loro applicazione viene descritta nelle relazioni sulla qualità.

*Articolo 5*

**Descrizione delle variabili e delle classificazioni statistiche**

L'allegato del presente regolamento definisce le descrizioni e le classificazioni per le variabili comuni a vari set di dati.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019


*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN




## ALLEGATO

## Descrizioni e classificazioni per le variabili comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700

Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
<b>Sesso</b>	Il sesso è la combinazione delle caratteristiche biologiche e fisiologiche che definiscono una persona di sesso maschile o femminile. Nei casi in cui il sesso biologico di una persona non sia noto, le informazioni possono essere sostituite da informazioni provenienti da dati amministrativi o da un'autodichiarazione (dati dell'indagine).	Maschio — Femmina —
<b>Età in anni compiuti</b>	L'età in anni compiuti è l'età della persona al suo ultimo compleanno prima della data di riferimento della rilevazione dei dati o dell'intervista, ossia l'intervallo di tempo tra la data di nascita e la data di riferimento, espresso in anni compiuti. Nell'ambito di questa variabile devono essere fornite le seguenti informazioni: — Anno di nascita — Compleanno già trascorso (oppure no) alla data di riferimento — Data di riferimento La data di riferimento è specifica per ogni rilevazione di dati (dominio), come precisato nelle corrispondenti disposizioni di attuazione. Tuttavia, per i paesi che si avvalgono di un sistema integrato di indagini sulle famiglie con settimana di riferimento fissa, la data di riferimento è l'ultimo giorno della settimana di riferimento.	— Anno di nascita (4 cifre) — Compleanno già trascorso alla data di riferimento (sì o no) — Data di riferimento (GG/MM/AAAA)
<b>Partner che vivono nella stessa famiglia</b>	I partner che vivono nella stessa famiglia sono persone che vivono con un'altra persona considerata partner in base alle effettive soluzioni abitative all'interno della famiglia, indipendentemente dal fatto che la relazione con il partner sia legalmente registrata (ad esempio matrimonio o unione civile) o un'unione di fatto. Un «partner» può essere definito conformemente al regime dell'unione, che può essere giuridico (coniuge o unito civilmente) o di fatto (partner o coabitante).	— Persona che vive con un partner in unione civile o di fatto — Persona che non vive con un partner in unione civile o di fatto — Non dichiarato (*) — Non applicabile (*)
<b>Tipo di famiglia</b>	Il tipo di famiglia è definito dalla composizione della famiglia, in cui: — un «genitore solo» è un genitore che non vive con un partner (in unione civile o di fatto) nella stessa famiglia e a cui incombe la maggior parte delle responsabilità quotidiane derivanti dalla cura di uno o più minori;	— Famiglia unipersonale — Genitore solo con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni — Genitore solo con figli tutti di età superiore a 25 anni — Coppia senza figli — Coppia con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni — Coppia con figli tutti di età superiore a 25 anni — Altro tipo di famiglia — Non dichiarato (*)



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
	<p>— il termine «figlio» o «figli» si riferisce alla presenza, nella famiglia, di uno o più figli o figlie naturali o adottivi, del rispondente oppure del coniuge/partner. «Figlio/a naturale o adottivo/a o figlio/a del coniuge/partner» si riferisce ai componenti della famiglia che sono figli naturali (biologici) o adottivi o figli del coniuge/partner, indipendentemente dall'età o dal regime della convivenza o dell'unione, e che dimorano abitualmente nella famiglia di almeno uno dei genitori. Per «adozione» si intende l'atto di farsi carico di un figlio biologico di altri genitori per allevarlo come se fosse proprio, nei limiti stabiliti dalla legislazione del paese ove il minore adottato - indipendentemente dall'esistenza di un legame con l'adottante - acquisisce, tramite un procedimento giudiziario, i diritti e lo status di figlio biologico dei genitori adottivi. «Figlio/a del coniuge/partner» si riferisce a una situazione in cui il coniuge/partner del genitore tratta il figlio/la figlia di quest'ultimo come se fosse proprio nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, senza adozione; i minori in affidamento, i generi e le nuore non rientrano in questa categoria;</p> <p>— per «coppia» s'intende una coppia di persone considerate partner in base alle effettive soluzioni abitative all'interno della famiglia, indipendentemente dal fatto che la relazione con il partner sia legalmente registrata (ad esempio matrimonio o unione civile) o un'unione di fatto (partner coabitante);</p> <p>— le famiglie che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra sono famiglie di altro tipo.</p>	
<b>Condizione lavorativa principale (autodefinita)</b>	<p>La condizione lavorativa principale autodefinita è la percezione soggettiva che una persona ha della propria attività attualmente più importante e descrive con quale condizione l'interessato si identifica. Benché a una persona possano applicarsi più condizioni lavorative, viene presa in considerazione solo quella più importante secondo la percezione della persona e in riferimento alla situazione di quel dato momento.</p> <p>La categoria «servizio di leva o servizio civile obbligatorio» può non applicarsi ad alcuni paesi, nel qual caso viene soppressa.</p>	<p>— Occupato</p> <p>— Disoccupato</p> <p>— Pensionato</p> <p>— Inabile al lavoro a causa di problemi di salute di lunga durata</p> <p>— Studente</p> <p>— Impegnato in attività domestiche</p> <p>— In servizio di leva o servizio civile obbligatorio (se applicabile)</p> <p>— Altro</p> <p>— Non dichiarato (*)</p> <p>— Non applicabile (†)</p>




Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
<b>Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita)</b>	La variabile descrive il tempo abitualmente trascorso da una persona occupata nella sua occupazione principale in base alla percezione che la persona ha delle ore abitualmente lavorate nell'occupazione principale (variabile autodefinita). La variabile distingue tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale. Il termine lavoro è utilizzato in riferimento all'occupazione. Una persona che lavora a tempo parziale presta di norma un numero di ore inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile. La distinzione si riferisce alle ore di lavoro che una persona effettua abitualmente nell'occupazione principale nel corso di un periodo di riferimento più lungo ed è autodefinita, nel senso che è l'interessato a decidere se la sua occupazione principale, nell'ambito della sua professione o impresa, è a tempo pieno o parziale.	Lavoro a tempo pieno — Lavoro a tempo parziale — Non dichiarato (¹) — Non applicabile (²)
<b>Posizione nella professione, occupazione principale</b>	La variabile si basa sulla <i>International Classification of Status in Employment (ICSE)</i> e si riferisce all'occupazione principale di una persona occupata, stabilendo le seguenti categorie: — autonomi con dipendenti: persone che lavorano nella propria impresa, nel proprio studio professionale o nella propria azienda agricola al fine di ottenere un profitto dai beni o servizi prodotti e che impiegano almeno un'altra persona; — autonomi senza dipendenti: persone che lavorano nella propria impresa, nel proprio studio professionale o nella propria azienda agricola al fine di ottenere un profitto dai beni o servizi prodotti e che non impiegano nessun'altra persona; — dipendenti: persone che lavorano per un datore di lavoro pubblico o privato sulla base di un contratto scritto od orale e che ricevono un corrispettivo monetario o in natura; — coadiuvanti familiari (non retribuiti): persone che collaborano alla gestione di un'azienda agricola o di un'altra impresa a conduzione familiare, purché non siano considerati dipendenti, nel senso che il loro lavoro non è remunerato.	Autonomo con dipendenti — Autonomo senza dipendenti — Dipendente — Coadiuvante familiare (non retribuito) — Non dichiarato (¹) — Non applicabile (²)
<b>Attività economica dell'unità locale per l'occupazione principale</b>	La variabile determina il settore economico o l'attività dell'unità locale (impresa) in cui si svolge l'occupazione principale di una persona occupata, secondo le categorie stabilite dalla classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2 (²)).	Il livello di dettaglio necessario (livello di 1, 2 o 3 cifre) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati: — NACE Rev. 2 — Non dichiarato (¹) — Non applicabile (²)






Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
<b>Professione nell'occupazione principale</b>	La variabile determina la professione nell'occupazione principale di una persona occupata, classificata secondo le categorie stabilite dalla classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008 (ISCO-08) (*).	Il livello di dettaglio necessario (livello di 2 o 4 cifre) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati: — ISCO-08 — Non dichiarato (*) — Non applicabile (*)
<b>Livello di istruzione conseguito</b>	<p>Il livello di istruzione conseguito da una persona è il livello ISCED (classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011 (**)) più elevato completato con successo. Il completamento di un programma di istruzione è convalidato da una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità nazionali in materia di istruzione o riconosciuta equivalente a un'altra qualifica conseguita al termine di un percorso di istruzione formale. Nei paesi i cui i programmi di istruzione, in particolare quelli appartenenti ai livelli ISCED 1 e 2, non si concludono con il rilascio di una qualifica, può essere utilizzato il criterio della piena partecipazione al programma, che solitamente consente di accedere a un livello di istruzione più elevato. Nel determinare il livello più elevato è opportuno tenere conto sia dell'istruzione generale che della formazione professionale.</p> <p>Il concetto di «completamento di un programma di istruzione», corrisponde di norma alla situazione in cui un allievo o uno studente frequenta corsi o lezioni e ottiene le credenziali finali associate a un programma di istruzione formale. Nel contesto in esame, il livello di istruzione conseguito corrisponde al livello più elevato della classificazione ISCED che sia stato completato con successo.</p> <p>Il livello di istruzione conseguito è definito conformemente alla classificazione ISCED.</p> <p>La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche che fanno parte della popolazione della fonte di dati, ma per le quali le informazioni sulla variabile non vengono comunicate sistematicamente (ad esempio le persone al di sotto di una determinata età).</p>	<p>Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1</p> <p>0</p> <p>ISCED 1 – Istruzione primaria</p> <p>1</p> <p>ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore</p> <p>2</p> <p>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore</p> <p>3</p> <p>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - generale</p> <p>34</p> <p>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria</p> <p>342</p> <p>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello completato, con accesso diretto all'istruzione terziaria</p> <p>343</p> <p>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria</p> <p>344</p> <p>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - senza distinzione di accesso all'istruzione terziaria</p> <p>-</p> <p>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - professionale</p> <p>35</p> <p>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria</p> <p>352</p>




Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria 353
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello completato, con accesso diretto all'istruzione terziaria 354
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - senza distinzione di accesso all'istruzione terziaria -
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - indirizzo sconosciuto -
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria -
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello completato, senza accesso diretto all'istruzione terziaria -
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello completato, con accesso diretto all'istruzione terziaria -
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - senza distinzione di accesso all'istruzione terziaria -
		ISCED 4 - Istruzione post-secondaria non terziaria 4
		ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - generale 44
		ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale 45
		ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - indirizzo sconosciuto -
		Livello di istruzione ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve 5
		ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - generale 54



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
		ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - professionale 55 ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - indirizzo sconosciuto - ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente 6 ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente 7 ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente 8 Non dichiarato Non applicabile
<b>Paese di nascita</b>	Si definisce paese di nascita di una persona il paese di dimora abituale della madre dell'interessato al momento della nascita di quest'ultimo, secondo i confini nazionali attuali (e non secondo quelli esistenti al momento della nascita). Se non sono disponibili informazioni sul luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita dell'interessato, va comunicato il luogo in cui è avvenuta la nascita. L'elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all'elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat <sup>(6)</sup> .	Paese di nascita (codice SCL GEO) — NATO all'estero, paese di nascita sconosciuto — Non dichiarato (°) — Non applicabile (°)
<b>Paese della cittadinanza principale</b>	La variabile fornisce informazioni sul paese della cittadinanza principale della persona, definita come lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e il suo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, scelta, matrimonio o altre modalità conformemente alla legislazione nazionale. Ad una persona con cittadinanza doppia o multipla va assegnato un unico paese di cittadinanza, da determinare con il seguente ordine di precedenza: — paese dichiarante; — se la persona non ha la cittadinanza del paese dichiarante: altro Stato membro; — se la persona non ha la cittadinanza di uno Stato membro: altro paese non membro dell'Unione europea.	Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO) — Apolide — Cittadinanza straniera di paese sconosciuto — Non dichiarato (°) — Non applicabile (°)




Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
	<p>In altre situazioni (ad esempio i casi di doppia cittadinanza in cui entrambi i paesi sono Stati membri dell'Unione ma nessuno è il paese dichiarante), la persona può scegliere il paese di cittadinanza da registrare o, se tale informazione non è disponibile, il paese dichiarante può determinare il paese di cittadinanza da assegnare.</p> <p>L'elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all'elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat <sup>(1)</sup>.</p> <p>La categoria «apolide» corrisponde a una persona senza cittadinanza riconosciuta di uno Stato.</p>	
<b>Paese di nascita del padre</b>	<p>La variabile fornisce informazioni sul paese di nascita del padre della persona, ossia il paese di dimora abituale (entro i confini attuali, se l'informazione è disponibile) della nonna paterna della persona al momento della nascita del padre o, qualora ciò non sia possibile, il paese (entro i confini attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è nato il padre della persona.</p> <p>Le informazioni sul paese di nascita del padre devono essere ottenute applicando le stesse regole previste per la variabile «paese di nascita».</p> <p>Per «padre» si intende un genitore di sesso maschile di «un figlio/una figlia» naturale (biologico/a) o adottivo/a oppure del coniuge/partner.</p> <p>Nel caso di una persona che non ha solo un padre naturale (biologico) ma anche, ad esempio, un padre adottivo o un patrigno, il paese di nascita dovrebbe fare riferimento a chi ha effettivamente allevato la persona e ha agito in qualità di padre sotto il profilo affettivo o legale, ad esempio il tutore.</p> <p>Nel caso di una persona con entrambi i genitori di sesso femminile, questa variabile può essere utilizzata per dichiarare il paese di nascita di una delle madri.</p> <p>L'elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all'elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat <sup>(1)</sup>.</p>	<p>— Paese di nascita del padre (codice SCL GEO)</p> <p>— Padre nato all'estero, paese di nascita del padre sconosciuto</p> <p>— Non dichiarato <sup>(1)</sup></p> <p>— Non applicabile <sup>(2)</sup></p>
<b>Paese di nascita della madre</b>	<p>La variabile fornisce informazioni sul paese di nascita della madre della persona, ossia il paese di dimora abituale (entro i confini attuali, se l'informazione è disponibile) della nonna materna della persona al momento della nascita della madre o, qualora ciò non sia possibile, il paese (entro i confini attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è nata la madre della persona.</p> <p>Le informazioni sul paese di nascita della madre devono essere ottenute applicando le stesse regole previste per la variabile «paese di nascita».</p> <p>Per «madre» si intende un genitore di sesso femminile di «un figlio/una figlia» naturale</p>	<p>— Paese di nascita della madre (codice SCL GEO)</p> <p>— Madre nata all'estero, paese di nascita della madre sconosciuto</p> <p>— Non dichiarato <sup>(1)</sup></p> <p>— Non applicabile <sup>(2)</sup></p>



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
	<p>(biologico/a) o adottivo/a oppure del coniuge/partner.</p> <p>Nel caso di una persona che non ha solo una madre naturale (biologica) ma anche, ad esempio, una madre adottiva o una matrigna, il paese di nascita dovrebbe fare riferimento a chi ha effettivamente allevato la persona e ha agito in qualità di madre sotto il profilo affettivo o legale, ad esempio la tutrice.</p> <p>Nel caso di una persona con entrambi i genitori di sesso maschile, questa variabile può essere utilizzata per dichiarare il paese di nascita di uno dei padri.</p> <p>L'elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all'elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (*).</p>	
<b>Paese di residenza</b>	<p>Il paese di residenza è il paese in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, secondo i confini nazionali attuali.</p> <p>L'elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all'elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (*).</p>	<p>— Paese di residenza (codice SCL GEO)</p>
<b>Regione di residenza</b>	<p>La regione di residenza è la regione, all'interno del paese di residenza in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, definita per gli Stati membri in base alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di cui all'articolo 3 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003.</p>	<p>Il livello di dettaglio (NUTS 1, 2 o 3) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati.</p> <p>— Regione di residenza (codice NUTS)</p>
<b>Grado di urbanizzazione</b>	<p>La variabile fornisce informazioni sul grado di urbanizzazione della zona in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, classificando le unità amministrative locali (<i>local administrative units</i>, LAU) in uno dei tre tipi di zone seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «città» - zone densamente popolate dove almeno il 50 % della popolazione vive in un centro urbano;</li> <li>2. «piccole città e sobborghi» - zone a densità intermedia di popolazione dove almeno il 50 % della popolazione vive in agglomerati urbani, ma che non costituiscono «città»;</li> <li>3. «zone rurali» - zone scarsamente popolate dove più del 50 % della popolazione vive in «celle rurali della griglia».</li> </ol>	<p>— Città</p> <p>— Piccole città e sobborghi</p> <p>— Zone rurali</p>
<b>Griglia della famiglia</b>	<p>La griglia della famiglia fornisce dati sulla composizione delle famiglie e sulle relazioni intrafamiliari esistenti tra i componenti della famiglia. La griglia della famiglia è espressa sotto forma di una matrice contenente le relazioni tra tutti i componenti della famiglia, in cui ogni riga e colonna corrisponde a un componente della famiglia e la relazione tra i componenti è indicata dalle categorie standard nelle celle in cui si intersecano la riga e la colonna dei rispettivi componenti, nel modo illustrato di seguito.</p> <p>— Il «partner» è definito in base al regime della convivenza o dell'unione, che può essere giuridico o di fatto.</p>	<p>Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:</p> <p>— Partner</p> <p>— Marito o moglie o convivente registrato</p> <p>— Partner o coabitante</p> <p>— Figlio o figlia</p> <p>— Figlio o figlia naturale o adottivo/a</p> <p>— Figlio o figlia del coniuge/partner</p> <p>— Genero o nuora</p>




Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
<p>— Un «marito» o una «moglie» o un «convivente registrato» è identificato in base allo stato civile de iure, ossia lo stato coniugale (legale) di ciascun individuo in relazione alle leggi (o agli usi) sul matrimonio in vigore nel paese (stato civile legale), compresi i conviventi registrati. Le persone appartenenti a coppie dello stesso sesso possono essere «marito o moglie o convivente registrato» se la loro unione è stata conclusa ai sensi delle leggi (o degli usi) sul matrimonio in vigore nel paese.</p> <p>— Il «partner» o «coabitante» è identificato in base all'unione di fatto, ossia al regime della convivenza o dell'unione di ciascun individuo secondo le effettive soluzioni abitative all'interno della famiglia.</p> <p>— Il «figlio» o la «figlia» possono essere naturali o adottivi, oppure del coniuge/partner.</p> <p>— «Figlio/a naturale o adottivo/a» o «figlio/a del coniuge/partner» si riferisce ai componenti della famiglia che sono figli naturali (biologici) o adottivi o figli del coniuge/partner (indipendentemente dall'età o dal regime della convivenza o dell'unione) che dimorano abitualmente nella famiglia di almeno uno dei genitori. Per «adozione» si intende l'atto di farsi carico di un figlio biologico di altri genitori per allevarlo come se fosse proprio nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale. La persona adottata, indipendentemente dall'esistenza di un legame con l'adottante, acquisisce, tramite un procedimento giudiziario, i diritti e lo status di figlio biologico dei genitori adottivi.</p> <p>— «Figlio/a del coniuge/partner» si riferisce a una situazione in cui il coniuge/partner del genitore tratta il figlio/la figlia di quest'ultimo come se fosse proprio nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, senza adozione.</p> <p>— «Genero o nuora» è il partner in unione civile o di fatto del proprio figlio o della propria figlia.</p> <p>— «Nipote» è il figlio/la figlia del proprio figlio o della propria figlia e può essere naturale, adottivo/a o del coniuge/partner.</p> <p>— «Genitore» è il corrispettivo di «figlio/a naturale o adottivo/a» (genitore naturale o adottivo) o di «figlio/a del coniuge/partner» (partner o matrigna).</p> <p>— «Suocero o suocera» è un genitore del partner in unione civile o di fatto.</p> <p>— «Nonno o nonna» è un genitore di un proprio genitore e può essere naturale, adottivo/a o del coniuge/partner.</p>	<p>— Nipote</p> <p>— Genitore</p> <p>— Genitore naturale o adottivo</p> <p>— Padrigno o matrigna</p> <p>— Suocero o suocera</p> <p>— Nonno o nonna</p> <p>— Fratello o sorella</p> <p>— Fratello o sorella naturale</p> <p>— Fratellastro o sorellastra</p> <p>— Altro/a parente</p> <p>— Altra persona senza legami di parentela</p> <p>— Non dichiarato (*)</p>	



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
	<p>— «Fratello o sorella» si riferisce ai fratelli biologici, adottivi o del partner di uno dei genitori.</p> <p>— «Altro/a parente» si riferisce ai parenti non inclusi nell'elenco di cui sopra, quali cugini/e, zii/zie, nipoti (di zio/zia) ecc., e comprende anche i nipoti acquisiti, i nonni acquisiti e i cognati/le cognate.</p> <p>— «Altra persona senza legami di parentela» si riferisce alle persone con le quali non sussistono legami di parentela, come persone alla pari, amici o studenti coresidenti ecc. Anche i minori in affidamento vanno inclusi in questa categoria.</p>	
<b>Dimensione della famiglia</b>	<p>La «dimensione della famiglia» è definita dal numero totale dei componenti di una famiglia.</p> <p>La variabile fornisce informazioni sul numero esatto di componenti della famiglia.</p>	<p>Numero totale di componenti della famiglia</p> <p>— Non dichiarato</p>
<b>Titolo di godimento della famiglia</b>	<p>La variabile riguarda le modalità con cui una famiglia occupa un'intera unità abitativa o una sua parte, come descritto di seguito.</p> <p>Le categorie «proprietà con mutuo ipotecario in essere» e «proprietà senza mutuo ipotecario in essere» vanno utilizzate per le famiglie in cui almeno un componente della famiglia è il proprietario dell'unità abitativa in cui vive la famiglia, indipendentemente dal fatto che qualsiasi altro componente della famiglia sia affittuario dell'intera unità abitativa o di una sua parte. Una persona è proprietaria se possiede un titolo di proprietà, anche se la casa non è interamente pagata. Il titolare di un diritto di usufrutto dovrebbe essere considerato il proprietario.</p> <p>La categoria «proprietà con mutuo ipotecario in essere» si applica alle situazioni in cui il proprietario deve estinguere almeno un mutuo in essere e/o rimborsare qualsiasi interesse maturato sul mutuo da lui acceso per l'acquisto di tale unità abitativa.</p> <p>La categoria «proprietà senza mutuo ipotecario in essere» si applica alle situazioni in cui non vi sono né mutui in essere né interessi da rimborsare sul mutuo. Non rientrano in questa categoria l'estinzione dei mutui e o dei prestiti per qualsiasi altra unità abitativa (ad esempio per una seconda abitazione) o per riparazioni, ristrutturazioni, manutenzione o qualsiasi altra finalità non abitativa.</p> <p>Le categorie «affitto, canone a prezzo di mercato» o «affitto, canone ridotto» devono essere utilizzate per le famiglie di cui almeno un componente è l'affittuario (unità abitativa presa in affitto dal proprietario) o il subaffittuario (unità abitativa subaffittata da qualcuno che è già affittuario) dell'unità abitativa in cui vive, e in cui nessun componente della famiglia è proprietario di tale unità abitativa.</p>	<p>Proprietà senza mutuo ipotecario in essere</p> <p>Proprietà con mutuo ipotecario in essere</p> <p>Affitto, canone a prezzo di mercato</p> <p>Affitto, canone ridotto</p> <p>Affitto a titolo gratuito</p> <p>Non dichiarato (*)</p> <p>Non applicabile</p>



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
	<p>La categoria «affitto, canone a prezzo di mercato» si applica alle famiglie di cui almeno un componente è l'affittuario o il subaffittuario che paga il canone di affitto a prezzo corrente o di mercato. La categoria si applica anche ai casi in cui il canone di affitto viene pagato a prezzo di mercato per poi essere parzialmente o interamente compensato da prestazioni per l'abitazione o da altre fonti, compresi enti pubblici, benefici o privati.</p> <p>La categoria «affitto, canone ridotto» comprende le famiglie che vivono in unità abitative con canone a prezzo ridotto, ossia un prezzo inferiore al prezzo di mercato, ma non a titolo gratuito e include i casi in cui la riduzione del prezzo è concessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per legge,</li> <li>in esito a misure di edilizia sociale,</li> <li>per motivi privati,</li> <li>da un datore di lavoro.</li> </ol> <p>La categoria «affitto a titolo gratuito» comprende le famiglie che vivono in unità abitative a titolo gratuito, vale a dire senza il pagamento di un canone di locazione, e comprende i casi in cui la gratuità dell'affitto è concessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per legge,</li> <li>in esito a misure di edilizia sociale,</li> <li>per motivi privati,</li> <li>da un datore di lavoro.</li> </ol> <p>La categoria «non applicabile» comprende tutte le famiglie che non vivono nelle abitazioni convenzionali di cui al regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione.</p>	
<b>Reddito mensile netto corrente delle famiglie</b>	<p>La variabile fornisce informazioni sul reddito mensile netto corrente di una famiglia, ossia la somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia percepiti individualmente o complessivamente, compresi i redditi da lavoro, le prestazioni sociali e altri redditi monetari, una volta dettratti i trasferimenti di contante versati ad altre famiglie, al netto delle imposte e dei contributi di previdenza sociale. Scopo della variabile è fornire informazioni sul reddito familiare medio che rimane disponibile per essere speso o risparmiato ogni mese. Nel caso in cui il reddito familiare presenti notevoli variazioni da un mese all'altro, occorre fornire una stima del reddito netto mensile tipico o abituale che riflette la situazione reddituale corrente della famiglia. Qualora il reddito familiare mensile presenti notevoli variazioni nell'arco dell'anno, ad esempio nel caso di un'attività stagionale, va indicata la media mensile del reddito annuo.</p> <p>Il reddito mensile netto corrente deve essere comunicato sotto forma di reddito netto corrente totale della famiglia o come uno dei cinque gruppi di reddito equivalenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— gruppo inferiore di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile</li> <li>— gruppo medio-basso di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile</li> <li>— gruppo medio di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile</li> <li>— gruppo medio-alto di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile</li> <li>— gruppo superiore di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile</li> <li>— Reddito mensile netto corrente totale della famiglia (cifra espressa in moneta nazionale)</li> <li>— Non dichiarato (*)</li> </ul>






Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
	<p>Le soglie tra i cinque gruppi di reddito equivalenti sono determinate dai quintili della distribuzione della variabile e sono definite di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il «gruppo inferiore di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente che si colloca al di sotto del primo quintile;</li> <li>— il «gruppo medio-basso di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente pari o superiore al primo quintile e inferiore al secondo quintile;</li> <li>— il «gruppo medio di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente pari o superiore al secondo quintile e inferiore al terzo quintile;</li> <li>— il «gruppo medio-alto di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente pari o superiore al terzo quintile e inferiore al quarto quintile;</li> <li>— il «gruppo superiore di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente pari o superiore al quarto quintile.</li> </ul> <p>L'equivalenza consiste nell'applicare pesi ai componenti della famiglia per rispecchiare le differenze a livello di dimensioni e composizione delle famiglie, nel modo seguente: al primo componente della famiglia di età pari o superiore a 14 anni si applica un peso di 1,0, al secondo componente e a ciascun componente successivo di età pari o superiore a 14 anni un peso di 0,5 e a ciascun minore di età inferiore a 14 anni un peso di 0,3.</p>	
<b>Stabilità dell'occupazione principale</b>	<p>La variabile distingue tra l'occupazione principale avente una durata limitata (ossia quando il lavoro o il contratto cessa al termine di un periodo prestabilito) e l'occupazione principale fondata su un contratto a tempo indeterminato senza una scadenza fissa. La variabile riguarda l'occupazione principale di una persona occupata che svolge un'attività in qualità di dipendente.</p> <p>Il termine «lavoro» è utilizzato in riferimento all'occupazione. Il criterio che determina se una persona è occupata è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati.</p> <p>Un lavoro è un insieme di mansioni e compiti svolti per una singola unità economica. Le persone possono avere uno o più lavori. Per i lavoratori dipendenti ogni contratto può essere considerato un insieme distinto di mansioni e compiti e, di conseguenza, un lavoro separato. Nei casi che comprendono più lavori, l'occupazione principale è quella in cui si registra il maggior numero di ore lavorate abitualmente, secondo la definizione degli standard statistici internazionali sull'orario di lavoro.</p>	<p>Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Contratto a tempo determinato</li> <li>— contratto scritto a tempo determinato</li> <li>— accordo verbale a tempo determinato</li> <li>— Lavoro stabile</li> <li>— contratto scritto a tempo indeterminato</li> <li>— accordo verbale a tempo indeterminato</li> <li>— Non dichiarato (*)</li> <li>— Non applicabile (†)</li> </ul>



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
	<p>Un lavoro con contratto a tempo determinato cessa dopo un periodo di tempo prestabilito (entro una data nota) oppure al termine di un periodo non noto in anticipo ma comunque definito da criteri obiettivi, quali il completamento di un incarico o il periodo di assenza di un dipendente temporaneamente sostituito.</p> <p>Un lavoro il cui contratto non prevede tale scadenza prestabilita è considerato a tempo indeterminato.</p> <p>Per la definizione di «lavoro», l'elemento importante è l'accordo contrattuale o quello informale o verbale che stabilisce il rapporto di lavoro, non la prospettiva che il rispondente potrebbe avere di perdere il lavoro, la sua intenzione di lasciarlo, il suo desiderio di conservarlo o la probabilità di rimanere a tempo indeterminato.</p>	
<b>Responsabilità di supervisione</b>	<p>La variabile si riferisce all'occupazione principale attuale di una persona occupata in qualità di dipendente e distingue tra lavoratori dipendenti con e senza responsabilità di supervisione. Si ritiene che una persona eserciti responsabilità di supervisione quando soprintende ufficialmente al lavoro di almeno un'altra persona. Le responsabilità nei confronti di apprendisti e tirocinanti non sono considerate attività di supervisione, come non lo sono il controllo della qualità (che controlla il risultato della prestazione di servizi ma non il lavoro svolto da altre persone) né le consulenze.</p>	<p>— Sì</p> <p>— No</p> <p>— Non dichiarato (¹)</p> <p>— Non applicabile (²)</p>
<b>Anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo</b>	<p>La variabile si riferisce all'occupazione principale attuale di una persona occupata e fornisce informazioni riguardanti l'anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo nell'attività in corso.</p>	<p>— Anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo nell'occupazione principale attuale (espresso in quattro cifre)</p> <p>— Non dichiarato (¹)</p> <p>— Non applicabile (²)</p>
<b>Dimensioni dell'unità locale per l'occupazione principale</b>	<p>La variabile si riferisce all'occupazione principale di una persona occupata e fornisce informazioni in merito al numero di persone che lavorano per l'unità locale, compresi coloro che lavorano presso la sede dell'unità, nonché alle persone che lavorano al di fuori dell'unità e che, da un punto di vista organizzativo, ne fanno parte e sono da essa retribuite. La variabile comprende i proprietari che prestano lavoro nell'unità, gli associati che esercitano un'attività regolare nell'unità e i coadiuvanti familiari non retribuiti, nonché i lavoratori a tempo parziale annoverati tra i dipendenti, come anche i lavoratori stagionali, gli apprendisti, i tirocinanti e i lavoratori a domicilio.</p> <p>L'unità locale è un'impresa o una parte di un'impresa situata in un luogo geograficamente identificato.</p>	<p>— Numero esatto di persone se compreso tra 1 e 9</p> <p>— da 10 a 19 persone</p> <p>— da 20 a 49 persone</p> <p>— da 50 a 249 persone</p> <p>— 250 persone o più</p> <p>— Non so, ma meno di 10 persone</p> <p>— Non so, ma 10 persone o più</p> <p>— Non dichiarato (¹)</p> <p>— Non applicabile (²)</p>



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)																		
<b>Esistenza di precedenti esperienze lavorative</b>	<p>La variabile fornisce informazioni in merito al fatto che una persona - che non è occupata - sia stata precedentemente occupata (conformemente alla definizione di occupazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro <sup>(7)</sup>) e che l'esperienza lavorativa precedente sia stata o meno limitata ad occupazioni puramente occasionali.</p> <p>La categoria «la persona non è mai stata occupata» comprende le persone che non hanno mai avuto un'esperienza lavorativa.</p> <p>La categoria «la persona ha esperienze lavorative limitate ad occupazioni puramente occasionali» comprende le persone che hanno avuto un'esperienza lavorativa, e tale esperienza è limitata ad occupazioni puramente occasionali. Ai fini di questa variabile, le attività svolte dai militari di leva non vanno considerate esperienze lavorative.</p> <p>La categoria «la persona ha esperienze lavorative diverse da occupazioni puramente occasionali» comprende le persone che hanno avuto un'esperienza lavorativa ed esclude i casi in cui tale esperienza è limitata ad occupazioni puramente occasionali.</p>	<p>— La persona non è mai stata occupata</p> <p>— La persona ha esperienze lavorative limitate ad occupazioni puramente occasionali</p> <p>— La persona ha esperienze lavorative diverse da occupazioni puramente occasionali</p> <p>— Non dichiarato <sup>(7)</sup></p> <p>— Non applicabile <sup>(7)</sup></p>																		
<b>Partecipazione all'istruzione e alla formazione formale (studente o apprendista) nel periodo di riferimento</b>	<p>La variabile misura la partecipazione di una persona all'istruzione e alla formazione formale stabilendo se la persona è stata iscritta come studente o apprendista in un programma di istruzione formale durante il periodo di riferimento (da definire per ogni rilevazione di microdati).</p>	<p>— Sì</p> <p>— No</p> <p>— Non dichiarato <sup>(7)</sup></p> <p>— Non applicabile <sup>(7)</sup></p>																		
<b>Livello dell'istruzione formale o attività di formazione in corso o più recente</b>	<p>La variabile misura il livello dell'istruzione formale o dell'attività di formazione più recente cui una persona ha partecipato nel corso di un determinato periodo di riferimento (da definire per ogni raccolta di microdati), secondo la classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011 <sup>(7)</sup> (ISCED-P 2011).</p>	<p>Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di dati (dominio). Per ciascuna categoria vengono indicati i codici ISCED-P quando vi è una correlazione diretta tra la categoria e il codice.</p> <table border="1" data-bbox="868 288 1260 896"> <tbody> <tr> <td>ISCED 0 – Istruzione prescolare</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ISCED 1 – Istruzione primaria</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - generale</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - professionale</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - indirizzo sconosciuto <sup>(8)</sup></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - generale</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table>	ISCED 0 – Istruzione prescolare	0	ISCED 1 – Istruzione primaria	1	ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore	2	ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore	3	ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - generale	34	ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - professionale	35	ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - indirizzo sconosciuto <sup>(8)</sup>	-	ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria	4	ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - generale	44
ISCED 0 – Istruzione prescolare	0																			
ISCED 1 – Istruzione primaria	1																			
ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore	2																			
ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore	3																			
ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - generale	34																			
ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - professionale	35																			
ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - indirizzo sconosciuto <sup>(8)</sup>	-																			
ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria	4																			
ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - generale	44																			




Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
		ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale 45 ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - indirizzo sconosciuto <sup>(6)</sup> - Livello di istruzione ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve 5 ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - generale 54 ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - professionale 55 ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - indirizzo sconosciuto <sup>(6)</sup> - ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente 6 ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente 7 ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente 8 Non dichiarato <sup>(7)</sup> Non applicabile <sup>(7)</sup>
<b>Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato</b>	Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato (espresso in quattro cifre). La variabile si riferisce all'anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato e riguarda le persone aventi conseguito un livello di istruzione primaria (ISCED 1) o superiore. La categoria «non applicabile» comprende le persone che non hanno seguito nessuna istruzione formale o che hanno conseguito un livello di istruzione di livello inferiore a quello della scuola primaria (ISCED 1). La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata anche per conteggiare le unità statistiche che fanno parte della popolazione della fonte di dati, ma per le quali le informazioni sulla variabile non vengono comunicate sistematicamente (ad esempio le persone al di sotto di una determinata età).	— Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato (4 cifre) — Non dichiarato <sup>(7)</sup> — Non applicabile <sup>(7)</sup>



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
<b>Settore del livello di istruzione più elevato conseguito</b>	<p>La variabile riguarda il settore in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato dalle persone con un livello di istruzione pari o superiore all'ISCED 3. Il settore in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato si basa su «ISCED Fields of Education and Training» (settori dell'istruzione e della formazione ISCED) (ISCED-F 2013) <sup>(6)</sup>. Un settore è in senso lato il dominio, la branca o la disciplina dei contenuti di un programma di istruzione o di una qualifica.</p> <p>La categoria «non applicabile» comprende le persone che non hanno seguito nessuna istruzione formale o che hanno un livello di istruzione di livello inferiore all'ISCED 3.</p>	<p>Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di dati (dominio). Per ciascuna categoria vengono indicati i codici ISCED-F quando vi è una correlazione diretta tra la categoria e il codice <sup>(7)</sup>.</p> <p>Programmi e qualifiche generali 00</p> <p>Programmi e qualifiche di base 001</p> <p>Competenze alfabetiche e aritmetico-matematiche 002</p> <p>Competenze e sviluppo personali 003</p> <p>Programmi e qualifiche generali non ulteriormente definiti (009)</p> <p>Istruzione 01</p> <p>Istruzione 011</p> <p>Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all'istruzione 018</p> <p>Discipline artistiche e scienze umanistiche 02</p> <p>Discipline artistiche 021</p> <p>Scienze umanistiche (eccetto le lingue) 022</p> <p>Lingue 023</p> <p>Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle discipline artistiche e alle scienze umanistiche 028</p> <p>Discipline artistiche e scienze umanistiche non ulteriormente definite (029)</p> <p>Scienze sociali, giornalismo e informazione 03</p> <p>Scienze sociali e comportamentali 031</p> <p>Giornalismo e informazione 032</p> <p>Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle scienze sociali, al giornalismo e all'informazione 038</p>



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
		Scienze sociali, giornalismo e informazione non ulteriormente definiti (039) Economia, tecnica aziendale e diritto 04 Economia e tecnica aziendale 041 Diritto 042 Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all'economia, alla tecnica aziendale e al diritto 048 Economia, tecnica aziendale e diritto non ulteriormente definiti (049) Scienze naturali, matematiche e statistiche 05 Scienze biologiche e scienze collegate 051 Ambiente 052 Scienze fisiche 053 Matematica e statistica 054 Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle scienze naturali, matematiche e statistiche 058 Scienze naturali, matematiche e statistiche non ulteriormente definite (059) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 06 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 061 Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 068 Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni 07 Ingegneria e professioni collegate 071 Attività manifatturiere e di trasformazione 072 Architettura e costruzioni 073 Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all'ingegneria, alle attività manifatturiere e alle costruzioni 078



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
		Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni non ulteriormente definite (079)
		Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria 08
		Agricoltura 081
		Silvicoltura 082
		Pesca 083
		Veterinaria 084
		Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca e alla veterinaria 088
		Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria non ulteriormente definite (089)
		Salute e assistenza 09
		Salute 091
		Assistenza 092
		Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alla salute e all'assistenza 098
		Salute e assistenza non ulteriormente definite (099)
		Servizi 10
		Servizi per la persona 101
		Servizi di igiene e medicina del lavoro 102
		Servizi di sicurezza 103
		Trasporti 104
		Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti ai servizi 108
		Servizi non ulteriormente definiti (109)
		Non dichiarato
		Non applicabile




Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
<b>Durata della permanenza nel paese di residenza in anni compiuti</b>	<p>La durata della permanenza nel paese di residenza in anni compiuti descrive l'intervallo di tempo trascorso dal momento più recente in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale nel paese dichiarante, espressa in anni compiuti, come descritto di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— La persona è nata nel paese e non ha mai vissuto all'estero per un periodo di almeno 1 anno: in questa categoria rientrano le persone nate nel paese dichiarante, che non hanno mai avuto dimora abituale in un paese diverso dal paese dichiarante per almeno 1 anno.</li> <li>— Numero di anni trascorsi nel paese da quando si è stabilita nel paese la propria dimora abituale per l'ultima volta: questa categoria, rappresentata da un numero intero, descrive il lasso di tempo intercorso tra il momento più recente in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale e la data di riferimento (specifica per ogni raccolta di microdati sociali) in anni compiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— NATO nel paese e mai vissuto all'estero per un periodo di almeno 1 anno</li> <li>— Numero di anni trascorsi nel paese (da quando si è stabilita nel paese la propria dimora abituale per l'ultima volta) (2 cifre)</li> <li>— Non dichiarato (¹)</li> <li>— Non applicabile (²)</li> </ul>
<b>Percezione delle proprie condizioni generali di salute</b>	<p>La percezione delle proprie condizioni generali di salute è una valutazione soggettiva della persona in merito alle proprie condizioni generali di salute (e non delle condizioni di salute attuali o di possibili problemi temporanei di salute) e comprende dimensioni diverse della salute, ossia il funzionamento fisico ed emotivo, la salute mentale (che ricopre il benessere psicologico e i disturbi mentali), nonché i segnali e i sintomi biomedici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ottime</li> <li>— Buone</li> <li>— Discrete (né buone né cattive)</li> <li>— Cattive</li> <li>— Pessime</li> <li>— Non dichiarato (¹)</li> <li>— Non applicabile (²)</li> </ul>
<b>Problemi di salute di lunga durata</b>	<p>La variabile «problemi di salute di lunga durata» è una valutazione soggettiva dell'individuo in merito ai propri problemi cronici di salute riguardanti diverse dimensioni fisiche, emotive, comportamentali e mentali della salute; le malattie e i disturbi, nonché il dolore, le condizioni precarie di salute causate da incidenti e lesioni o le affezioni congenite. Una patologia di lunga durata o cronica è caratterizzata dal suo carattere permanente e dalla probabilità che necessiti di un lungo periodo di controllo, osservazione o assistenza. Le malattie o i problemi di salute di lunga durata dovrebbero essersi protratti (o ripetuti) per 6 mesi o più, o si prevede che durino (o si ripetano) per lo stesso periodo.</p> <p>La categoria «sì» si riferisce al verificarsi di uno o più problemi di salute cronici o di lunga durata, mentre la categoria «no» si riferisce all'assenza di problemi di salute cronici o di lunga durata percepiti dal rispondente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Sì</li> <li>— No</li> <li>— Non dichiarato (¹)</li> <li>— Non applicabile (²)</li> </ul>






Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
<b>Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute</b>	<p>La variabile misura il livello, frutto dell'autovalutazione dell'individuo, della limitazione o delle limitazioni di lunga durata (almeno 6 mesi) persistenti, causate da un problema o più problemi di salute (fisici, mentali o emotivi, comprese alterazioni o limitazioni dovute all'età avanzata) nella partecipazione ad attività che, in condizioni normali, la persona sarebbe solita effettuare o svolgere.</p> <p>Un'attività è definita come l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo. Le limitazioni nelle attività sono definite come le difficoltà risentite da un individuo nello svolgimento di un'attività, valutate rispetto a uno standard generalmente accettato per la popolazione, in relazione alle aspettative culturali e sociali riguardanti le attività che le persone di solito svolgono e che interessano l'intera gamma delle attività lavorative o scolastiche, domestiche e ricreative.</p> <p>Le persone la cui salute sia instabile o caratterizzata da problemi ricorrenti dovrebbero fare riferimento alla situazione che incide con maggiore frequenza sulle loro attività abituali.</p> <p>— In caso di «limitazioni gravi», la persona non è in grado di svolgere o eseguire un'attività oppure può farlo soltanto con estrema difficoltà e in genere con l'aiuto di altre persone.</p> <p>— In caso di «limitazioni non gravi», la persona è in grado di svolgere o eseguire un'attività abituale con qualche difficoltà, ma generalmente senza che sia necessario l'aiuto di altre persone (o comunque con minore frequenza rispetto ad un aiuto giornaliero).</p> <p>— In caso di «nessuna limitazione», la persona è in grado di svolgere o eseguire attività abituali senza difficoltà; se ha subito eventuali limitazioni nelle attività, queste non hanno avuto una durata maggiore degli ultimi 6 mesi.</p>	<p>Limitazioni gravi</p> <p>— Limitazioni non gravi</p> <p>— Nessuna limitazione</p> <p>— Non dichiarato (1)</p> <p>— Non applicabile (2)</p>
<b>Modalità di intervista utilizzata</b>	<p>La variabile fornisce dati sul metodo utilizzato per rilevare informazioni dal rispondente. Nel caso in cui si utilizzino varie modalità per rilevare dati da un rispondente, la variabile fornisce informazioni sulla modalità utilizzata in misura predominante.</p> <p>Con i metodi PAPI, CAPI e CATI è presente un intervistatore. Il CAWI è autogestito e il rispondente segue il questionario fornito sul sito web.</p> <p>La categoria «altra» si applica quando la modalità di intervista utilizzata non rientra nelle altre categorie, come nel caso di un'intervista autogestita con supporto cartaceo (PASI) o di un'intervista autogestita assistita da computer non basata sul web (CASI).</p>	<p>Paper assisted personal interview (intervista individuale con supporto cartaceo) (PAPI)</p> <p>— Computer assisted personal interview (intervista individuale assistita da computer) (CAPI)</p> <p>— Computer assisted telephone interview (intervista telefonica assistita da computer) (CATI)</p> <p>— Web assisted telephone interview (intervista online assistita da computer) (CAWI)</p> <p>— Altra</p> <p>— Non applicabile</p>



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
<b>Natura della partecipazione all'indagine</b>	<p>La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate, ad esempio nel caso di persone al di sotto di una determinata età, nonché quando tutte le informazioni siano state ottenute da registri (ossia dati amministrativi) e/o imputate e non sia stata effettuata alcuna intervista.</p> <p>La variabile indica se le informazioni richieste sono state fornite dal rispondente designato o attraverso un'altra persona (rispondente indiretto). Il rispondente designato è la persona indicata nelle disposizioni relative ad ogni rilevazione di microdati, a cui viene richiesto di fornire le informazioni. La «partecipazione diretta» si riferisce a una situazione in cui il rispondente designato fornisce autonomamente le informazioni richieste. La partecipazione diretta comprende anche i casi in cui il rispondente designato ha fornito le informazioni richieste con l'assistenza di un'altra persona (ad esempio sotto forma di traduzione, assistenza fisica) e ha convalidato le risposte fornite. La «partecipazione indiretta» si riferisce a una situazione in cui le informazioni richieste al rispondente designato sono state fornite da un terzo (rispondente indiretto) senza essere convalidate dal rispondente designato.</p> <p>La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate nonché quando tutte le informazioni siano state ottenute da registri (ossia dati amministrativi) e/o imputate e non sia stata effettuata alcuna intervista.</p>	<p>— Partecipazione diretta</p> <p>— Partecipazione indiretta</p> <p>— Non dichiarato (!)</p> <p>— Non applicabile</p>
<b>Strato</b>	<p>La variabile fornisce informazioni sullo strato primario corrispondente a ciascuna unità di osservazione (singola persona o famiglia) nel caso in cui la popolazione di riferimento (o una sua parte) sia stratificata nella prima fase del disegno di campionamento, fornendo codici di identificazione per i diversi strati (identificativo dello strato). La stratificazione di una popolazione consiste nel dividerla in sottopopolazioni che non si sovrappongono, denominate strati. All'interno di ciascuno strato vengono quindi selezionati campioni indipendenti. Le informazioni registrate si riferiscono sempre alla situazione esistente al momento della selezione dell'unità statistica interessata (singola persona o famiglia).</p>	<p>— Identificativo dello strato</p> <p>— Non applicabile</p>



Nome della variabile	Descrizione della variabile	Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)
	<p>La categoria «identificativo dello strato» fornisce il codice di identificazione dello strato cui appartiene ciascuna unità di osservazione (individuo o famiglia). I codici di identificazione dello strato devono essere utilizzati se la popolazione di riferimento è stata stratificata o nel caso in cui siano state prese in esame unità primarie di campionamento (UPC) autorappresentative.</p> <p>La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata se la popolazione di riferimento non è stata stratificata nella prima fase del processo di campionamento (ad esempio quando il campione è stato selezionato mediante campionamento casuale semplice o a grappoli) e non sono state prese in considerazione UPC autorappresentative.</p>	
<b>Unità primaria di campionamento (UPC)</b>	<p>La variabile fornisce informazioni sull'unità primaria di campionamento (UPC) corrispondente a ciascuna unità di osservazione (singola persona o famiglia) nel caso in cui la popolazione di riferimento sia suddivisa in grappoli (cluster), fornendo codici di identificazione per i grappoli o le UPC.</p> <p>Una popolazione viene suddivisa in grappoli (ossia sottopopolazioni separate) nel caso in cui il campionamento diretto degli elementi sia impossibile (per mancanza di una base di campionamento) o la sua attuazione sia troppo costosa (la popolazione è distribuita su un'ampia zona geografica). Un campione di grappoli (UPC) viene quindi selezionato nella prima fase del processo di campionamento.</p> <p>Le informazioni registrate si riferiscono sempre alla situazione esistente al momento della selezione dell'unità interessata (individuo o famiglia).</p> <p>La categoria «identificativo dell'unità primaria di campionamento» fornisce il codice di identificazione dell'UPC (tra le UPC selezionate) cui appartiene ciascuna unità di osservazione (individuo o famiglia), nel caso in cui la popolazione di riferimento sia stata suddivisa in grappoli nella prima fase di campionamento.</p> <p>La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata quando la popolazione di riferimento non è stata stratificata nella prima fase del processo di campionamento, ad esempio quando il campione è stato selezionato mediante campionamento casuale semplice o stratificato.</p>	<p>— Identificativo dell'unità primaria di campionamento</p> <p>— Non applicabile</p>

(1) La categoria «non dichiarato» deve essere utilizzata per i casi di non risposta, ad esempio se il rispondente non sa quale risposta fornire o rifiuta di rispondere.

(2) La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per i casi che non rientrano nel campo di una variabile specifica, vale a dire in seguito all'applicazione di un filtro a tale variabile, e anche per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate, ad esempio il caso delle persone al di sotto di una determinata età.

(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(4) <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf> (versione in lingua inglese, disponibile anche in francese e in tedesco).

(5) <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isc-2011-en.pdf> (disponibile in inglese e in francese).

(6) [http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST\\_NOM\\_DTL&StrNom=CL\\_GEO&StrLang=languageCode=EN&IntKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC](http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_GEO&StrLang=languageCode=EN&IntKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC) (disponibile in inglese, francese e tedesco).

(7) Coloro che non hanno mai avuto un'esperienza lavorativa in un'occupazione in cambio di retribuzione o profitto, con almeno un'ora di lavoro alla settimana.

(8) <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isc-2013-en.pdf> (disponibile in inglese e in francese).

(9) I codici (009), (029), (039), (049), (059), (079), (089), (099) e (109) non sono codici ISCED.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2182 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

## recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019


*Per la Commissione*  
*A nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 243 del 19.7.2019, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2183 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cordero Manchego» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna volta all'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Cordero Manchego», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare di produzione deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Cordero Manchego» (IGP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione  
A nome della president  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione, del 19 febbraio 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 46 del 20.2.1999, pag. 13).

<sup>(3)</sup> GU C 242 del 18.7.2019, pag. 5.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2184 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Riso del Delta del Po» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento <sup>(3)</sup>.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Riso del Delta del Po» (IGP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*a nome della president*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso del Delta del Po (IGP)] (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 4).

<sup>(3)</sup> GU C 271 del 13.8.2019, pag. 75.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2185 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bleu du Vercors-Sassenage» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu du Vercors-Sassenage», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 509/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 387/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento <sup>(4)</sup>.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Bleu du Vercors-Sassenage» (DOP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019


*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 509/2001 della Commissione, del 15 marzo 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 76 del 16.3.2001, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 387/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu du Vercors-Sassenage (DOP)] (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 67).

<sup>(4)</sup> GU C 279 del 19.8.2019, pag. 24.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2186 DELLA COMMISSIONE  
del 18 dicembre 2019**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi  
rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2019

*Per la Commissione  
A nome della president*

*Jerzy PLEWA*


*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).






## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	147,8	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	231,2	21	AR
		204,0	29	BR
		324,0	0	CL
		206,5	28	TH
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	283,0	1	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

20CE0267



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2187 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2019

**che stabilisce l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a),visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata avviata una procedura di gara per l'ammasso privato di olio di oliva.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute durante il sottoperiodo previsto per la presentazione con scadenza il 17 dicembre 2019, del quantitativo globale massimo da immagazzinare, della stima dei costi di ammasso e delle altre informazioni di mercato pertinenti, è opportuno fissare l'importo massimo dell'aiuto per l'ammasso di 17 629,18 tonnellate di olio di oliva per un periodo di 180 giorni al fine di alleviare la difficile situazione di mercato.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte presentate nell'ambito della procedura di gara avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 durante il sottoperiodo con scadenza il 17 dicembre 2019, l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva è fissato a:

- a) 0,00 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva extravergine;
- b) 1,10 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva vergine;
- c) 1,10 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva lampante.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione, dell'8 novembre 2019, recante apertura di gare per l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 12).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
*A nome della presidente*  
Jerzy PLEWA  
*Direttore generale*  
*Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale*

**20CE0268**



**DECISIONE (PESC) 2019/2188 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA****dell'11 dicembre 2019****sulla nomina del capomissione della missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/1869, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/1869, il sig. Markus RITTER è stato nominato capo della missione dell'EUAM Iraq.
- (3) Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1545 <sup>(2)</sup>, che proroga il mandato dell'EUAM Iraq fino al 17 aprile 2020.
- (4) L'11 novembre 2019 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Christoph BUIK quale capo della missione EUAM Iraq dal 1° gennaio 2020 al 17 aprile 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Christoph BUIK è nominato capomissione della missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) dal 1° gennaio 2020 al 17 aprile 2020.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2019

*Per il comitato politico e di sicurezza**La presidenza*

S. FROM-EMMESBERGER

<sup>(1)</sup> GU L 266 del 17.10.2017, pag. 12.<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2018/1545 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 31).

## DECISIONE (PESC) 2019/2189 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 17 dicembre 2019

**RELATIVA ALLA NOMINA DEL CAPO DELLA MISSIONE CONSULTIVA DELL'UNIONE EUROPEA  
IN AMBITO PSDC NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 della decisione (PESC) 2019/2110, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA), compresa quella relativa alla nomina di un capomissione.
- (2) Il 12 dicembre 2019 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Paulo SOARES quale capo della missione EUAM RCA per il periodo dal 9 dicembre 2019 all'8 dicembre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Paulo SOARES è nominato capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) dal 9 dicembre 2019 all'8 dicembre 2020.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 9 dicembre 2019

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

*Per il comitato politico e di sicurezza**La presidente*

S. FROM-EMMESBERGER

---

<sup>(1)</sup> GUL 318 del 10.12.2019, pag. 141.



**DECISIONE (UE) 2019/2190 DEL CONSIGLIO EUROPEO****del 19 dicembre 2019****recante nomina di due membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea**

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 2,

viste le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>,

visti i pareri del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visti i pareri del consiglio direttivo della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il sig. Benoît COEURÉ è stato nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il suo mandato scade il 31 dicembre 2019.
- (2) La sig.ra Sabine LAUTENSCHLÄGER è stata nominata membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 27 gennaio 2014. Con lettera datata 26 settembre 2019, il presidente della Banca centrale europea ha informato il presidente del Consiglio europeo della decisione della sig.ra Sabine LAUTENSCHLÄGER di dimettersi dalle sue funzioni nell'ambito del comitato esecutivo con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2019, prima della scadenza del suo mandato.
- (3) È necessario pertanto nominare due nuovi membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea.
- (4) Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Fabio PANETTA e la sig.ra Isabel SCHNABEL, i quali, a suo giudizio, soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- sig. Fabio PANETTA,
- sig.ra Isabel SCHNABEL.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

*Per il Consiglio europeo*

*Il presidente*


C. MICHEL

---

<sup>(1)</sup> GU C 351 del 17.10.2019, pag. 1; GU C 385 del 13.11.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Pareri resi il 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 23 ottobre 2019 (GU C 373 del 5.11.2019, pag. 2); parere reso l'11 dicembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



## DECISIONE (PESC) 2019/2191 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

**a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale («iTrace IV»)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 («strategia globale dell'UE») mette in evidenza che l'Unione promuoverà la pace e garantirà la sicurezza dei propri cittadini e del proprio territorio e intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva. Essa appoggia inoltre con determinazione la piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, oltre a chiedere il «rintracciamento transfrontaliero delle armi», riconoscendo che la sicurezza europea si fonda su valutazioni migliori e condivise delle minacce e delle sfide interne ed esterne.
- (2) La strategia dell'UE del 19 novembre 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW») sottolinea che le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali («SALW») contribuiscono da tempo all'instabilità e alla violenza nell'Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. La strategia dell'UE sulle SALW stabilisce il quadro d'azione dell'Unione al fine di affrontare tali minacce e si impegna a sostenere attività di ricerca riguardanti l'origine delle SALW illegali nelle zone di conflitto, quali la Conflict Armament Research del progetto *iTrace*.
- (3) La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio <sup>(2)</sup>, riflette la determinazione degli Stati membri a far fronte, tra le altre cose, al rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature militari verso destinazioni non accettabili o al rischio di una loro diversione verso organizzazioni terroristiche o singoli terroristi.
- (4) La strategia antiterrorismo dell'UE del 2005 sottolinea la minaccia dell'acquisizione di armi da parte dei gruppi terroristici, comprese le SALW, e invita gli Stati membri a «sfruttare al meglio» le attività di ricerca a livello dell'Unione.
- (5) La produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi e munizioni convenzionali, così come la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata, alimentano l'insicurezza in Europa e nel suo vicinato nonché in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione postbellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza europee.
- (6) Nella strategia dell'Unione sulle SALW si legge che l'Unione sosterrà l'attività dei gruppi ONU incaricati del monitoraggio degli embarghi sulle armi e che esaminerà soluzioni per migliorare l'accesso alle loro conclusioni in materia di diversione e armi da fuoco e SALW illegali a fini di controllo delle esportazioni di armi.
- (7) Con il programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell'ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati, all'atto di valutare le domande di autorizzazioni di esportazione, a prevenire il traffico illegale di SALW o la loro diversione verso destinatari non autorizzati e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale.

<sup>(1)</sup> Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16).



- (8) L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali.
- (9) Nella terza conferenza di revisione del 2018 del programma di azione dell'ONU, tutti gli Stati membri di quest'ultima hanno affermato il loro impegno a incoraggiare gli Stati, all'atto di rintracciare SALW, comprese quelle rinvenute in situazioni di conflitto o post-conflitto, a consultare i registri nello Stato in cui l'arma leggera o di piccolo calibro è stata rinvenuta e/o a consultare lo Stato in cui tale arma è stata prodotta.
- (10) Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi («ATT»). L'obiettivo del trattato è stabilire norme internazionali comuni del più alto standard possibile per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L'Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell'ONU nell'esecuzione di controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l'ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all'attuazione del suo articolo 11.
- (11) L'Unione ha già sostenuto *iTrace* mediante le decisioni del Consiglio 2013/698/PESC <sup>(3)</sup>, (PESC) 2015/1908 <sup>(4)</sup>, e (PESC) 2017/2283 <sup>(5)</sup> (*iTrace I, II e III*), e intende sostenere *iTrace IV*, la quarta fase di questo meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni, al fine di contribuire alla sicurezza collettiva dell'Europa, come richiesto nella strategia globale dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia globale dell'UE, della posizione comune 2008/944/PESC, della strategia dell'UE sulle SALW e del progresso della pace e della sicurezza, le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

- prosecuzione del funzionamento di un sistema mondiale di gestione delle informazioni di facile impiego sulle armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico («*iTrace*») che siano state documentate in zone colpite da conflitti al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti per sviluppare strategie e progetti efficaci e basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni;
- formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti nella prospettiva di sviluppare capacità nazionali sostenibili per l'identificazione e il rintracciamento di armi convenzionali illegali, incoraggiare un'assidua cooperazione con il progetto *iTrace*, individuare meglio le priorità in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte, definire in modo più efficace i requisiti nazionali in termini di assistenza nelle attività di controllo delle armi e di contrasto — in particolare le iniziative finanziate dall'Unione, quali il sistema di Interpol per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (*iARMS*) e le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) — e rafforzare il dialogo con le missioni e le iniziative dell'Unione;
- aumento della frequenza e durata delle ricerche sul campo relativamente alle armi convenzionali e relative munizioni che circolano illegalmente in zone colpite da conflitti allo scopo di generare dati *iTrace*, in risposta a precise richieste formulate dagli Stati membri e dalle delegazioni dell'Unione;

<sup>(3)</sup> Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 34).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («*iTrace II*») (GU L 278 del 23.10.2015, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («*iTrace III*») (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 20).





- sostegno su misura alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri, fra cui ripetute visite consultive da parte del personale del progetto *iTrace* nelle capitali degli Stati membri, un *help desk* che fornisca 24 ore su 24 consulenza immediata sulle strategie di valutazione dei rischi e di lotta alla diversione, il funzionamento di applicazioni sicure per *dashboard su desktop* e dispositivi mobili che forniscano notifiche istantanee di diversioni successive all'esportazione e la realizzazione da parte del personale del progetto *iTrace* di verifiche successive alla spedizione su richiesta degli Stati membri;
  - aumento della sensibilizzazione, tramite attività di divulgazione, sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili di *iTrace* presso i responsabili delle politiche internazionali e nazionali, gli esperti del controllo delle armi convenzionali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni e materiale correlato, nonché di assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle armi convenzionali e relative munizioni;
  - stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema *iTrace*, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, inclusi i principali modelli di traffico di armi convenzionali e relative munizioni e la distribuzione regionale di armi convenzionali e relative munizioni e materiale correlato oggetto di traffico; e
  - prosecuzione del rintracciamento di armi convenzionali e relative munizioni, con la cooperazione degli Stati membri e dei paesi terzi, quale metodo più efficace per determinare e verificare, nella misura più ampia possibile, i meccanismi alla base della diversione di armi convenzionali e relative munizioni verso utilizzatori non autorizzati. Le attività di rintracciamento saranno accompagnate da indagini di follow-up volte a individuare le reti di individui, finanziarie e logistiche che si celano dietro ai trasferimenti di armi convenzionali illegali.
2. Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è realizzata da *Conflict Armament Research Ltd.* («CAR»).
3. CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.

#### Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 5 490 981,87 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 6 311 473,41 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero federale tedesco degli Affari esteri.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. Tale accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.

#### Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali descrittive preparate da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. Al fine di assistere il Consiglio nella sua valutazione dei risultati della presente decisione, l'impatto del progetto è valutato da un organismo esterno.



2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

*Articolo 5*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*



## ALLEGATO

**PROGETTO A SOSTEGNO DI UN MECCANISMO MONDIALE DI SEGNALAZIONE SULLE ARMI E LORO MUNIZIONI CONVENZIONALI ILLEGALI VOLTO A RIDURRE IL RISCHIO DI DIVERSIONE E TRASFERIMENTO ILLEGALE**

(«iTrace IV»)

1. Contesto e motivazione del sostegno alla PESC
  - 1.1. La presente decisione si basa sulle successive decisioni del Consiglio per combattere l'impatto destabilizzante della diversione e del traffico delle armi convenzionali e relative munizioni in zone colpite da conflitti, in particolare le decisioni 2013/698/PESC, (PESC) 2015/1908, e (PESC) 2017/2283, che hanno istituito e potenziato il meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali e relative munizioni chiamato «iTrace».

La proliferazione illegale delle armi convenzionali e relative munizioni è un importante fattore che compromette la stabilità degli Stati ed esacerba i conflitti, costituendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza. Come indicato nella strategia dell'UE sulle SALW, armi da fuoco illegali e le SALW contribuiscono da tempo all'instabilità e alla violenza nell'Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. Le armi di piccolo calibro illegali alimentano il terrorismo e i conflitti in tutto il mondo ostacolando gli sforzi profusi dall'Unione in materia di sviluppo e gestione delle crisi, così come le sue iniziative umanitarie e di stabilizzazione in parti del vicinato dell'Unione e in Africa. Nell'Unione le armi da fuoco illegali hanno un chiaro impatto sulla sicurezza interna in quanto alimentano la criminalità organizzata e forniscono ai terroristi i mezzi per compiere attentati sul territorio europeo. Quanto afferma la strategia dell'Unione sulle SALW è confermato dai recenti risultati del progetto *iTrace* in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Ucraina e Yemen e in altri conflitti in prossimità delle frontiere esterne dell'Unione.

Le attività svolte ai sensi della decisione (PESC) 2015/1908 hanno confermato *iTrace* quale iniziativa mondiale di monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti. Il progetto *iTrace* ha operato in oltre 40 Stati colpiti da conflitti, compreso in Africa, in Medio Oriente, in Asia centrale e in Asia meridionale e orientale e ha creato il più grande registro pubblico al mondo di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione per sostenere gli Stati che si adoperano per individuare e contrastare la diversione, in linea con gli impegni assunti ai sensi del criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC e dell'articolo 11 dell'ATT. Esso fornisce una rendicontazione precisa sulla diversione di armi e relative munizioni alle forze ribelli armate e ai gruppi terroristici che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell'Unione, fra cui Al Qaeda nel Maghreb islamico e Daesh/Stato islamico, e provvede alla segnalazione rapida e in forma riservata alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni degli Stati membri circa i rischi di diversione successiva all'esportazione; trasmette, alle delegazioni dell'UE e alle missioni diplomatiche degli Stati membri nelle regioni colpite da conflitti, informazioni essenziali in tempo reale sul traffico di armi e sulle dinamiche dei conflitti. Esso effettua attività di sensibilizzazione sulle misure di controllo delle armi e di lotta alla diversione attraverso un coinvolgimento mediatico equilibrato e responsabile a livello mondiale.
  - 1.2. Il progetto *iTrace* registra tuttavia un numero sostenuto di richieste da parte degli Stati membri affinché siano organizzate riunioni informative dirette, faccia a faccia, con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi (comprese frequenti visite nelle capitali) e sia offerta una gamma più ampia di risorse in via bilaterale ai responsabili, negli Stati membri, delle politiche in materia di controllo delle esportazioni di armi.

La presente decisione mira pertanto a proseguire e a potenziare le attività del progetto ai sensi della decisione (PESC) 2017/2283, continuando a fornire ai responsabili delle politiche dell'Unione, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi informazioni pertinenti raccolte sistematicamente, che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. Essa continuerà pertanto ad aiutarli a combinare una strategia di risposta efficace con un'azione preventiva adeguata per far fronte all'offerta e alla domanda illegali e assicurare l'effettivo controllo delle armi convenzionali nei paesi terzi.
  - 1.3. La presente decisione prevede la prosecuzione del funzionamento e l'ulteriore potenziamento del sistema mondiale di segnalazione sulle armi *iTrace*, accessibile al pubblico. I progetti elencati nella decisione (PESC) 2017/2283 saranno rafforzati mediante: 1) l'aumento della frequenza e della durata delle missioni per raccogliere dati sulle forniture di armi convenzionali illegali a destinazione di regioni colpite da conflitti; 2) programmi di sostegno su misura destinati agli Stati membri comprendenti consultazioni dirette, dati e relazioni ad hoc, un *help desk* 24 ore su 24 e compiti di verifica successivamente alla spedizione; e 3) la formazione e il tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti per rintracciare le armi convenzionali illegali rinvenute o sequestrate nella loro giurisdizione territoriale per sviluppare capacità di lotta alla diversione — comprese capacità di rintracciamento nell'ambito dello strumento internazionale per il rintracciamento (ITI), per potenziare la gestione delle armi — compresa la registrazione — e per rafforzare la raccolta di dati *iTrace*.



## 2. Obiettivi generali


L'azione descritta nel punto 4 continuerà a sostenere la comunità internazionale nel contrasto all'impatto destabilizzante della diversione e del traffico di armi convenzionali e relative munizioni. Continuerà a fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi, informazioni pertinenti che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. In particolare l'azione:

- a) fornirà informazioni concrete sulla diversione e sul traffico di armi convenzionali e relative munizioni a sostegno dell'efficace attuazione della posizione comune 2008/944/PESC, dell'ATT, del programma di azione dell'ONU e dell'ITI;
- b) fornirà un sostegno su misura per assistere gli Stati membri nella valutazione e nella mitigazione dei rischi di diversione;
- c) rivelerà le rotte e le entità coinvolte nella diversione di armi convenzionali e relative munizioni verso regioni colpite da conflitti o organizzazioni terroristiche internazionali e fornirà prove dell'implicazione di gruppi e persone nel commercio illegale a sostegno dei procedimenti giudiziari nazionali;
- d) rafforzerà la cooperazione tra competenti organi e missioni dell'ONU e altre organizzazioni internazionali per quanto riguarda il rintracciamento di armi convenzionali e relative munizioni e la fornitura di informazioni a diretto sostegno dei meccanismi di monitoraggio esistenti, incluso il sistema di INTERPOL «iARMS» ed Europol — quest'ultimo ha stipulato nel 2019 un memorandum d'intesa con CAR sulla condivisione di informazioni;
- e) fornirà informazioni pertinenti per individuare i settori prioritari della cooperazione e dell'assistenza internazionali al fine di combattere efficacemente la diversione e il traffico di armi convenzionali e relative munizioni, quali il finanziamento di progetti in relazione alla sicurezza delle scorte e/o alla gestione delle frontiere; e
- f) offrirà un meccanismo di sostegno al monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, in particolare per individuare la diversione di armi convenzionali trasferite, nonché per assistere i governi nella valutazione del rischio di diversione prima dell'esportazione di armi convenzionali, segnatamente il rischio di diversione all'interno del paese destinatario o di riesportazione a condizioni non ammissibili.

## 3. Sostenibilità e risultati dei progetti a lungo termine

L'azione offrirà un quadro stabile per il monitoraggio durevole della diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni. Si prevede che aumenterà considerevolmente le informazioni esistenti connesse alle armi e sosterrà in modo significativo lo sviluppo mirato di efficaci politiche sul controllo delle armi convenzionali e sul controllo delle esportazioni di armi. In particolare il progetto:

- a) alimenterà ulteriormente il sistema di gestione delle informazioni *iTrace* che assicurerà la raccolta e l'analisi a lungo termine dei dati sulle armi convenzionali illegali;
- b) fornirà ai responsabili delle politiche e agli esperti in materia di controllo delle armi convenzionali uno strumento per definire strategie più efficaci e settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione, per esempio individuando meccanismi subregionali o regionali di cooperazione, di coordinamento e di condivisione di informazioni che occorre istituire o rafforzare, nonché scorte nazionali insicure, gestione non adeguata degli inventari, rotte dei trasferimenti illegali, controlli carenti alle frontiere e capacità di contrasto insufficienti;
- c) comporterà la flessibilità intrinseca necessaria per generare informazioni di rilevanza strategica, indipendentemente dalla rapidità di evoluzione delle esigenze strategiche;



- d) accrescerà sostanzialmente l'efficacia di persone e organizzazioni internazionali attive nel monitoraggio delle armi mettendo a disposizione un meccanismo di condivisione delle informazioni di portata sempre più ampia; e
- e) svilupperà capacità nazionali sostenibili negli Stati colpiti da conflitti per identificare e rintracciare armi convenzionali illegali e partecipare in modo più efficace alle attività internazionali di controllo delle armi e di contrasto.

#### 4. Descrizione dell'azione

##### 4.1. Progetto 1: Formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti ai fini dell'identificazione e del rintracciamento internazionale delle armi

###### 4.1.1. Obiettivo del progetto

I programmi di formazione e tutoraggio *iTrace* offrono alle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti i metodi e le competenze per individuare autonomamente e far fronte alla diversione delle armi convenzionali. La formazione mira a rafforzare la capacità — spesso inesistente — di individuare e rintracciare armi convenzionali illegali, mentre il tutoraggio consente al personale del progetto *iTrace* di individuare carenze critiche in termini di capacità in tempo reale e fornire immediatamente soluzioni su misura per porvi rimedio. Inoltre, i programmi di formazione e tutoraggio *iTrace* consolidano le relazioni tra il progetto *iTrace* e le autorità nazionali, offrendo alle squadre investigative sul campo *iTrace* un accesso più ampio alle armi convenzionali sequestrate e recuperate e migliorando in tal modo l'intera gamma di mezzi di raccolta e analisi dei dati *iTrace* e di rendicontazione.

###### 4.1.2. Benefici per le iniziative dell'UE sul controllo delle armi

I programmi di formazione e tutoraggio *iTrace* rispondono alle azioni che figurano nella strategia dell'UE sulle SALW — sostenere le capacità nazionali per «tracciare e rintracciare le origini delle SALW illegali e delle relative munizioni nelle zone di conflitto» — e rafforzano, direttamente e indirettamente, un'ampia serie di iniziative sul controllo delle armi caldegiate dagli Stati membri. Le conseguenze dirette includono il sostegno alle autorità di contrasto nazionali nel rintracciare le SALW in linea con lo strumento internazionale per il rintracciamento, il rafforzamento delle capacità nazionali di raccogliere dati sulle armi rintracciate — nell'ambito dell'indicatore 16.4.2. relativo agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) — così come il sostegno ai programmi di gestione delle armi e delle munizioni avviati dagli Stati membri. Le conseguenze indirette includono la ritrasmissione delle informazioni raccolte sul posto, per esempio avvertire gli Stati membri dei rischi di diversione riscontrati in paesi partner, rilevare una diversione dalle scorte nazionali e fornire dette informazioni ai programmi PSSM sostenuti dall'Unione.

###### 4.1.3. Attività di progetto

Nel 2018 CAR ha istituito l'unità di supporto tecnico (TSU), vale a dire un'unità intesa a offrire attività di formazione e tutoraggio alle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti in cui opera il progetto *iTrace*. Tali attività di formazione e tutoraggio sono volte a potenziare le iniziative nazionali di lotta alla diversione in tutti i settori attraverso istruzioni e sviluppo di capacità in materia di rintracciamento, marcatura e registrazione di armi convenzionali — rispettando le procedure stabilite dall'ITI — riguardo ad armi convenzionali illegali sequestrate e catturate, nonché attraverso valutazioni in materia di PSSM intese a individuare e far fronte ai rischi di diversione alla fonte. CAR offrirà, ai partner locali e, ove necessario, al personale di sostegno della pace, fra cui le missioni ONU e UE e i gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, formazioni specializzate e basate sulle necessità. A tale riguardo, il progetto *iTrace* continuerà a rispondere direttamente all'azione che figura nella strategia dell'UE sulle SALW, che richiede all'UE di sostenere i «gruppi ONU incaricati del monitoraggio degli embarghi sulle armi» e di esaminare «soluzioni per migliorare l'accesso alle loro conclusioni in materia di sviamento e armi da fuoco e SALW illegali a fini di controllo delle esportazioni di armi». La formazione nell'ambito del progetto *iTrace* prenderà le mosse da una serie di servizi offerti da CAR dal 2014, che si sono rivelati essenziali nel sostenere i partner locali negli Stati colpiti da conflitti, nell'assistere i gruppi ONU e nell'assicurare alle squadre investigative sul campo *iTrace* un accesso



più ampio. Il progetto dispiegherà membri appartenenti alle proprie squadre investigative sul campo e alla TSU affinché impartiscano formazioni di livello progressivamente più tecnico riguardanti:

- a) un'introduzione alla raccolta di dati sulle armi convenzionali, facendo riferimento a casi specifici;
- b) le tecniche elementari di identificazione delle armi convenzionali e di documentazione efficace;
- c) le procedure operative standard di raccolta delle prove e relativa catena di custodia;
- d) i requisiti relativi a indagini di ampia portata, regionali e internazionali;
- e) l'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento; se del caso, le autorità nei paesi partner saranno formate e incoraggiate ad avviare richieste di rintracciamento;
- f) il rintracciamento internazionale delle armi e i sistemi di rintracciamento delle armi (in particolare Interpol ed Europol);
- g) l'uso dei «big data» e l'analisi delle tendenze; e
- h) le possibilità concernenti l'assistenza tecnica (internazionale) e l'intervento delle autorità di contrasto.

Tali attività saranno svolte parallelamente alle indagini sul campo *iTrace*, comprese indagini congiunte (tutoraggio) condotte con le autorità pubbliche nazionali.

#### 4.1.4. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) incoraggiare le autorità nazionali a concedere alle squadre investigative sul campo *iTrace* un accesso più ampio, rispondendo così ai reiterati inviti affinché le squadre *iTrace* forniscano assistenza tecnica e capacità investigative comuni e determinando un aumento della raccolta dei dati *iTrace*;
- b) fornire un'assistenza concreta in termini di capacità ai governi nazionali che, pur subendo le conseguenze della diversione di armi convenzionali, non dispongono degli strumenti atti a individuare e segnalare le armi convenzionali oggetto di diversione; questa misura spesso apre la via a una più efficace gestione delle armi convenzionali a livello nazionale e, come tale, sostiene l'attuazione dell'ATT, dell'ITI, del programma di azione dell'ONU e dell'indicatore SDG 16.4.2., nonché la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte e i contatti con i servizi di contrasto internazionali, fra cui Interpol (*iARMS*) ed Europol;
- c) sostenere il rafforzamento del dialogo, in particolare individuando gli interlocutori essenziali per altre iniziative sostenute dall'Unione, per esempio, le relazioni delle missioni dell'Unione con i governi ospitanti, e avviando iniziative, quali la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte, per esempio, i progetti sostenuti dall'Unione in materia di gestione delle scorte.

#### 4.1.5. Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 40 visite di formazione e tutoraggio sul campo, dando particolare risalto alla ripetizione delle visite per sostenere le autorità nazionali nello sviluppo di capacità di rintracciamento.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

#### 4.1.6. Beneficiari del progetto

Le attività di formazione e tutoraggio *iTrace* produrranno benefici diretti per le parti interessate negli Stati colpiti da conflitti, compresi i servizi di contrasto e i procuratori. Il programma fornirà sostegno indiretto ai dialoghi nazionali con iniziative finanziate dall'Unione e iniziative di altro tipo sul controllo delle armi, incoraggiando il ricorso a meccanismi di rintracciamento internazionali (compresi il sistema *iARMS* di Interpol ed Europol) e facilitando la partecipazione a progetti di gestione delle scorte sostenuti dall'Unione e ad altri progetti di controllo delle SALW.

- 4.2. Progetto 2: Aumento delle indagini sul campo necessarie ad alimentare ulteriormente il sistema *iTrace* con prove documentali in tempo reale relative a diversione e traffico di armi e munizioni convenzionali e con altre informazioni pertinenti



#### 4.2.1. Obiettivo del progetto

Il progetto aumenterà la frequenza e la durata delle ricerche sul campo relativamente alle armi e munizioni convenzionali in circolazione in zone colpite da conflitti. Il progetto accorderà la priorità a paesi che destano particolari preoccupazioni negli Stati membri, inclusi, tra gli altri, Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Siria, Somalia, Sud Sudan, Ucraina e Yemen. Tali indagini sul campo forniranno prove concrete di armi convenzionali oggetto di diversione in possesso di forze ribelli e gruppi terroristici, che altrimenti sfuggirebbero all'attenzione degli osservatori esterni (compresi gli Stati membri esportatori di armi). CAR chiederà l'approvazione preventiva del Gruppo «Esportazione di armi convenzionali» dell'UE prima di avviare un dialogo sostanziale in tutti i paesi che non sono stati in precedenza oggetto di indagini sul campo *iTrace* e di programmi di formazione e tutoraggio *iTrace*.

Grazie all'impiego di nuove tecnologie e di tecniche avanzate di polizia scientifica, CAR si avvarrà di una serie di attività sul campo, tra cui il potenziamento della documentazione fotografica, lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate. CAR ha dimostrato che tali metodi rivelano informazioni tracciabili su armi, munizioni e materiale correlato in precedenza irreperibili, consentendo lo svolgimento di indagini su una gamma sempre più ampia di materiali illegali, i cui dati identificativi sono stati rimossi per dissimularne la provenienza.

I dati che ne risultano miglioreranno la comprensione collettiva da parte degli Stati membri delle diversioni e dei trasferimenti illeciti, come pure dei metodi utilizzati dai trafficanti per occultarli, e miglioreranno sostanzialmente le capacità di contrastare il commercio illegale.

#### 4.2.2. Benefici per le iniziative dell'UE sul controllo delle armi

Le indagini sul campo *iTrace* forniscono uno scenario di riferimento dinamico riguardante le armi convenzionali oggetto di diversione negli Stati colpiti da conflitti. Tale scenario di riferimento fornisce un quadro costante dell'efficacia della posizione comune 2008/944/PESC e degli accordi sul controllo delle armi che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare, tra cui l'ATT, il programma d'azione dell'ONU e la strategia dell'UE in materia di SALW. La documentazione completa relativa alle armi utilizzate nei conflitti serve anche da base di partenza per rintracciare le armi convenzionali formali e per condurre indagini approfondite sul finanziamento dei conflitti e sulle reti di approvvigionamento di armi.

#### 4.2.3. Attività di progetto

Nell'ambito del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

- a) invio di esperti di armi qualificati per la conduzione di analisi sul campo relative a armi convenzionali illegali e relative munizioni recuperate da Stati colpiti da conflitti;
- b) analisi, riesame e verifica di prove documentate su armi convenzionali illegali e relative munizioni e sui relativi utilizzatori, compresi, tra l'altro, la documentazione fotografica, lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate delle armi, di loro componenti e di marcature interne ed esterne, imballaggi e documenti di spedizione associati, combinati con i risultati delle indagini sul campo (utilizzatori, fornitori e rotte dei trasferimenti);
- c) inserimento di tutte le prove raccolte e riesaminate nel sistema di gestione delle informazioni *iTrace* e, una volta verificate, nel portale di mappatura in linea *iTrace*;
- d) individuazione e sostegno dei partner locali al fine di garantire la prosecuzione della raccolta dati a sostegno di *iTrace* per tutta la durata dell'azione proposta e oltre;
- e) prosecuzione dei contatti con i governi degli Stati membri volti a predefinire punti di contatto nazionali, e un meccanismo di coordinamento, al fine di chiarire il raggio d'azione delle indagini di CAR e di attenuare possibili conflitti di interesse, prima delle suddette indagini.

Il progetto sarà attuato in modo graduale nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

#### 4.2.4. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) documentare, in loco, le prove materiali di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico nelle regioni colpite da conflitti;



- b) verificare e documentare i casi di traffico illegale sulla base delle prove raccolte da CAR, da organizzazioni con cui vigono accordi in materia di condivisione di informazioni con CAR e, se del caso, da altre organizzazioni in merito ad armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico in tutte le regioni;
- c) fornire prove visive e materiali concrete di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico, comprese fotografie di articoli, numeri di serie, marchi di fabbrica, contenitori, distinte di colli, documenti di spedizione e documentazione e informazioni sugli utenti finali, ottenute tramite lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate;
- d) generare resoconti testuali di attività illegali, comprendenti le rotte del traffico, gli attori e le reti di finanziamento e di sostegno coinvolti nella diversione o nel trasferimento illegale e valutazioni dei fattori concorrenti (tra cui gestione e sicurezza inefficienti delle scorte e reti di approvvigionamento illegali, deliberatamente orchestrate dallo Stato);
- e) inserire le suddette prove nel sistema di gestione delle informazioni *iTrace* e, una volta verificate, nel portale di mappatura in linea *iTrace* ai fini di una piena divulgazione al pubblico e agli Stati membri attraverso piattaforme *desktop* e mobili sicure.

#### 4.2.5. Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 75 presenze sul campo (se necessario prorogate) nell'intero periodo di tre anni per ottenere elementi di prova da inserire nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea *iTrace*.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

#### 4.2.6. Beneficiari del progetto

*iTrace* continuerà a fornire informazioni sempre più complete destinate esplicitamente, in primo luogo, ai responsabili nazionali dell'UE sul controllo delle armi e alle autorità del rilascio delle licenze di esportazione di armi, nonché alle istituzioni, agenzie e missioni dell'Unione. Tali beneficiari dell'Unione avranno anche accesso a informazioni riservate attraverso piattaforme *desktop* e mobili sicure fornite da *iTrace*.

Le informazioni pubbliche continueranno a essere accessibili anche a tutti i beneficiari dell'Unione, come pure a quelli non-Unione — quali i responsabili delle politiche sul controllo delle armi e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi — alle organizzazioni non governative di ricerca, alle organizzazioni impegnate nella causa e ai media internazionali.

### 4.3. Progetto 3: Sostegno su misura alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri.

#### 4.3.1. Obiettivo del progetto

Il progetto fornirà agli Stati membri un sostegno bilaterale coerente, tra cui visite periodiche faccia a faccia e relazioni ad hoc, che saranno adattate agli specifici ambiti di interesse nel settore del controllo delle armi e ai requisiti in materia di informazione di ciascuno Stato membro. Le informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi saranno trattate con il rispetto e la riservatezza del caso. CAR continuerà inoltre a essere in contatto con una serie di autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi. Tali rapporti contribuiranno a diversi aspetti critici degli sforzi internazionali volti ad affrontare la diversione e il traffico di armi convenzionali e rafforzeranno le misure internazionali di lotta alla diversione, tra cui:

- a) la messa a disposizione delle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di prove e dati precisi su casi di diversione documentati; e
- b) la messa a disposizione degli Stati membri della capacità di effettuare verifiche successive alla spedizione/consegna, o il sostegno a detta capacità, su richiesta ufficiale delle autorità nazionali dell'UE incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi.





#### 4.3.2. Benefici per le iniziative dell'UE sul controllo delle armi

Le visite periodiche da parte della squadra del progetto *iTrace* nelle capitali degli Stati membri consentono discussioni bilaterali su argomenti sensibili (per esempio, la diversione post-esportazione), permettono agli Stati membri di contribuire direttamente alla progettazione di *iTrace* e ai relativi risultati (direzione e portata delle indagini e dei tipi di relazioni) e contribuiscono a sviluppare misure miranti a rafforzare la fiducia (per esempio, i processi *iTrace* «notifica preventiva» e «diritto di risposta»). Le attività di sensibilizzazione su *iTrace* presso gli Stati membri rivestono un'importanza cruciale in quanto forniscono un consenso dove avviare discussioni spesso sfumate sulle sfide e le opportunità a livello nazionale connesse agli impegni derivanti dal criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC e dall'articolo 11 dell'ATT. Nell'ambito dei progetti *iTrace* precedenti (I, II e III), le visite di sensibilizzazione sono state fondamentali per comprendere i requisiti in materia di informazione degli Stati membri, siano essi di natura generale («Qual è la valutazione della minaccia relativa alle armi che entrano in un particolare teatro di conflitto armato») o specifici al progetto *iTrace* («Occorre un *dashboard* che ci segnali immediatamente tutte le armi di produzione nazionale documentate dalle squadre *iTrace* sul campo»).

#### 4.3.3. Attività di progetto

Nell'ambito del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

- a) l'invio di squadre *iTrace* che visitino ripetutamente le autorità competenti delle capitali negli Stati membri per raggiungerle su questioni attinenti alla lotta alla diversione e riferire in merito alle rispettive indagini;
- b) la continuazione di un *helpdesk* che fornisca, 24 ore su 24, consulenza immediata sulla lotta alla diversione o su accuse potenzialmente negative mosse dalla stampa sulla base di segnalazioni di terzi non verificate;
- c) la manutenzione di *dashboard* online che trasmettano dati criptati derivanti dal sistema di gestione delle informazioni *iTrace* alle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, segnalando le parti con precedenti di diversione di armi convenzionali, tracciando un profilo delle destinazioni ad alto rischio e fornendo informazioni in tempo reale sulla diversione di armi di fabbricazione nazionale; e
- d) la messa a disposizione degli Stati membri di controlli (verifiche) sull'uso finale successivi alla consegna, o il sostegno a detti controlli, da parte delle squadre *iTrace* di indagine sul campo e su richiesta ufficiale delle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

#### 4.3.4. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) assistere, su loro richiesta, le autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nell'individuazione dei casi di diversione successivi all'esportazione;
- b) fornire informazioni a sostegno di un'analisi del rischio di diversione da parte delle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC e l'ATT, prima del rilascio delle licenze di esportazione;
- c) fornire, su loro richiesta, alle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi una capacità di verifica successiva alla spedizione;
- d) sostenere i responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri con informazioni in tempo reale sulle tendenze di diversione e traffico a supporto dell'impegno nazionale nei processi strategici internazionali; e
- e) assistere, se del caso e su loro richiesta, i servizi di contrasto nazionali degli Stati membri nelle indagini penali.

#### 4.3.5. Indicatori di esecuzione del progetto

Il funzionamento di *dashboard* personalizzati per *desktop* e dispositivi mobili che trasmettano alle autorità nazionali degli Stati membri informazioni a partire da partizioni sicure del sistema *iTrace*. Un *helpdesk* gestito dal personale del progetto *iTrace* che fornisca pieno sostegno alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri. Su richiesta, fino a 45 visite nelle capitali degli Stati membri.



Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

#### 4.3.6. Beneficiari del progetto

Tutti gli Stati membri interessati, con lo svolgimento, su richiesta, di visite nelle capitali e di missioni di verifica successive alla spedizione.

#### 4.4. Progetto 4: Sensibilizzazione dei soggetti interessati e coordinamento internazionale

##### 4.4.1. Obiettivo del progetto

Il progetto illustrerà i vantaggi di *iTrace* ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. Saranno inoltre ideate iniziative volte a coordinare ulteriormente la condivisione delle informazioni e a creare partenariati sostenibili con persone e organizzazioni in grado di produrre informazioni che possano essere inserite nel sistema *iTrace*.

##### 4.4.2. Benefici per le iniziative dell'Unione sul controllo delle armi

Il progetto illustrerà, nel contesto di numerosi eventi, conferenze e processi, il sostegno fornito dall'Unione al progetto *iTrace* e dimostrerà il ruolo del progetto nel fornire informazioni concrete a sostegno delle iniziative internazionali sul controllo delle armi. I progetti *iTrace* che si sono succeduti (I, II e III) hanno dimostrato che la sensibilizzazione a livello internazionale svolge un ruolo fondamentale nel: 1) definire l'agenda internazionale relativa ai processi internazionali di controllo delle armi; e 2) creare opportunità di cooperazione con Stati non appartenenti all'Unione al progetto *iTrace* e, più in generale, a iniziative sul controllo delle armi.

##### 4.4.3. Attività di progetto

Prestando la dovuta attenzione per evitare sovrapposizioni con altri compiti, per esempio in materia di sensibilizzazione sull'ATT, nell'ambito del progetto saranno intraprese le seguenti attività:

- a) presentazioni a cura del personale del progetto *iTrace* in occasione di conferenze internazionali pertinenti dedicate al commercio illegale di armi convenzionali in tutti i suoi aspetti. Le presentazioni saranno concepite per illustrare *iTrace* con un accento sui seguenti aspetti: 1) vantaggi concreti per l'assistenza nel monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, del programma di azione dell'ONU e di altri strumenti internazionali pertinenti; 2) utilità nell'individuare i settori prioritari per la cooperazione e l'assistenza internazionali; e 3) utilità in quanto meccanismo di definizione e valutazione dei rischi per le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione;
- b) presentazioni a cura del personale del progetto *iTrace* ai governi nazionali e alle operazioni di mantenimento della pace. Le presentazioni saranno concepite per illustrare *iTrace* ai dipartimenti preposti alle missioni, incoraggiare e sviluppare accordi formali in materia di condivisione delle informazioni in grado di produrre informazioni che possono essere inserite nel sistema *iTrace*, nonché assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

##### 4.4.4. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) dimostrare l'utilità di *iTrace* e del concetto di documentazione, compilazione e condivisione di dati sulla diversione ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali impegnati nell'attuazione degli accordi in materia di controllo delle armi convenzionali e di controllo delle esportazioni di armi (l'ATT, il programma di azione dell'ONU e altri strumenti internazionali pertinenti), e sostenerne l'attuazione;
- b) fornire le informazioni pertinenti per assistere i responsabili delle politiche e gli esperti del controllo delle armi convenzionali nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e nell'elaborazione di efficaci strategie di lotta alla diversione;



- c) fornire, alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, informazioni approfondite su *iTrace* e la sua utilità nella valutazione del rischio, prevedendo anche ulteriori modalità di riscontro e potenziamento del sistema;
- d) agevolare la condivisione di informazioni tra i governi nazionali e le operazioni ONU di mantenimento della pace e di sorveglianza delle sanzioni, ivi inclusi il trattamento e l'analisi dei dati con l'ausilio del sistema *iTrace*;
- e) facilitare il collegamento in rete di un gruppo crescente di esperti del controllo delle armi convenzionali impegnati in indagini in loco sulla diversione e il traffico di armi convenzionali e relative munizioni;
- f) rafforzare il profilo pubblico del rintracciamento delle armi convenzionali e delle relative munizioni quale mezzo per assistere nel monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, del programma di azione dell'ONU, dello strumento internazionale per il rintracciamento e di altri strumenti internazionali e regionali di controllo delle armi e di controllo delle esportazioni di armi.

#### 4.4.5. Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di 30 conferenze di sensibilizzazione con la presenza di personale *iTrace*. In tutte le conferenze sarà prevista la presentazione di *iTrace*. Le relazioni trimestrali descrittive conterranno gli ordini del giorno e brevi sintesi delle conferenze.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

#### 4.4.6. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.

### 4.5. Progetto 5: Relazioni strategiche di *iTrace*

#### 4.5.1. Obiettivo del progetto

Il progetto fornirà relazioni su questioni strategiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema *iTrace*. Le relazioni saranno concepite in modo da mettere in evidenza aspetti specifici di interesse internazionale, tra cui importanti modelli di traffico di armi convenzionali e relative munizioni, la distribuzione regionale di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di traffico e i settori prioritari che meritano attenzione a livello internazionale.

#### 4.5.2. Benefici per le iniziative dell'Unione sul controllo delle armi

Le relazioni strategiche di *iTrace* focalizzano l'attenzione internazionale sulla natura globale delle iniziative dell'Unione sul controllo delle armi e sugli impegni assunti dagli Stati membri per contrastare la diversione delle armi convenzionali e delle relative munizioni. Dal 2013 tali relazioni sono state riprese in modo significativo da numerosi organi di informazione di importanza mondiale, ispirando azioni a livello nazionale da parte di governi, parlamentari e della società civile. Poiché non esitano a individuare armi convenzionali illegali provenienti dall'Unione, le relazioni di *iTrace* mettono in evidenza l'atteggiamento avanzato degli Stati membri nei confronti del controllo delle armi. Verosimilmente, ciò incoraggia la trasparenza e l'aumento delle adesioni, e l'universalizzazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, come invocato nella strategia globale dell'UE, vale a dire il principio del «dare l'esempio».


#### 4.5.3. Attività di progetto

Analisi approfondita che terminerà con la stesura, la revisione, la compilazione e la pubblicazione, compresa la stampa e la distribuzione, di un massimo di 20 relazioni strategiche di *iTrace*.

#### 4.5.4. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) produrre un massimo di 20 relazioni, ognuna delle quali delinea un diverso aspetto di interesse internazionale;



- b) assicurare la distribuzione delle relazioni strategiche di *iTrace* a tutti gli Stati membri;
- c) delineare una strategia di sensibilizzazione mirata per assicurare la massima copertura globale;
- d) sostenere la visibilità dell'azione sulla scena politica e nei media internazionali, presentando tra l'altro informazioni sulle armi convenzionali illegali concernenti temi di attualità, fornendo analisi di rilevanza politica a corredo delle procedure in corso di controllo delle armi e dando alle relazioni un taglio che susciti il massimo interesse dei media internazionali.

#### 4.5.5. Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di 20 relazioni strategiche di *iTrace* disponibili pubblicamente in linea per l'intera durata dell'azione proposta.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

#### 4.5.6. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.

### 4.6. Progetto 6: Rintracciamento di armi convenzionali illegali e relative munizioni e indagini rafforzate

#### 4.6.1. Obiettivo del progetto

Il progetto continuerà a inviare richieste formali di rintracciamento ai governi nazionali, in relazione alle armi convenzionali illegali e relative munizioni, le cui risposte forniscono informazioni complete sulle catene di approvvigionamento e individuano il luogo e le circostanze in cui sono state oggetto di diversione verso utilizzatori non autorizzati. Tali attività mirano a determinare i meccanismi di diversione di armi convenzionali e relative munizioni, caso per caso e con il sostegno degli Stati esportatori, in particolare le autorità degli Stati membri incaricate del controllo delle esportazioni di armi. I rintracciamenti forniscono informazioni dettagliate sulle reti di approvvigionamento di armi convenzionali illegali, individuano casi di ritrasferimenti non autorizzati in violazione delle norme d'uso, segnalano le violazioni agli embarghi sulle armi imposti dall'ONU e dall'Unione e segnalano gli Stati casi di diversione successiva all'esportazione. Soprattutto, dato che i governi nazionali stessi forniscono informazioni di rintracciamento, il processo di rintracciamento fornisce una base per il processo decisionale relativo al controllo delle armi.

#### 4.6.2. Benefici per le iniziative dell'Unione sul controllo delle armi

Le richieste di rintracciamento hanno consentito al progetto *iTrace* di fornire un contributo a sostegno di interventi di contrasto a opera di vari Stati membri e Stati terzi, compresi il perseguimento e la condanna di persone coinvolte nel traffico di armi convenzionali, delle relative munizioni e di materiale correlato.

Le richieste di rintracciamento segnalano altresì agli Stati membri casi di diversione successiva all'esportazione, fornendo informazioni essenziali per sostenere un'efficace valutazione dei rischi in relazione al rilascio delle licenze di esportazione. In quanto tale, *iTrace* fornisce direttamente informazioni per assistere gli Stati membri nell'attuazione del criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC e dell'articolo 11 dell'ATT. Le informazioni ottenute grazie al processo di rintracciamento individuano altresì utilizzatori finali non autorizzati, soggetti coinvolti nella diversione di armi convenzionali, parti illegali della catena di approvvigionamento e finanziatori illeciti, fornendo agli Stati membri dati fondamentali per la definizione del rischio in merito alle esportazioni.


#### 4.6.3. Attività di progetto

Un flusso costante di richieste di rintracciamento, di comunicazioni associate e indagini di *follow-up* per tutta la durata del progetto.

#### 4.6.4. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) rintracciare a un ritmo senza precedenti le armi convenzionali illegali e le relative munizioni rinvenute in zone colpite da conflitti. I miglioramenti apportati alle procedure operative standard di CAR durante *iTrace* III, in seguito ad approfondite consultazioni con gli Stati membri, assicurerà che le informazioni raccolte dall'unità di rintracciamento CAR siano riesaminate dai governi nazionali prima della pubblicazione e contribuiscano al più grande registro pubblico al mondo di rintracciamenti di armi utilizzate nei conflitti;



- b) l'unità di indagine rafforzata, di recente istituzione, riunirà le informazioni raccolte dai rintracciamenti di armi convenzionali illegali e relative munizioni al fine di determinare, a un livello più ampio, il «chi, perché, cosa, come e quando» della diversione procedendo a una mappatura delle catene di approvvigionamento centrata su tre pilastri di indagine: reti degli individui coinvolti, finanziamenti di armi illegali, logistica degli approvvigionamenti. Detta unità potrà essere dispiegata in tutto il mondo e si adopererà per ottenere testimonianze, informazioni finanziarie e documenti non disponibili pubblicamente, all'interno e al di fuori delle zone colpite da conflitti; e
- c) infine, l'unità di indagine rafforzata fornirà ai responsabili delle politiche una nuova gamma di possibilità per affrontare i trasferimenti illegali di armi convenzionali e delle relative munizioni e le reti finanziarie e logistiche sottostanti, integrando misure quali l'embargo sulle armi e i controlli diretti delle esportazioni proponendo soluzioni di «perturbazione» delle reti che vanno dalla dovuta diligenza bancaria a ispezioni mirate di container e alla segnalazione di intermediari commerciali.

#### 4.6.5. Indicatori di esecuzione del progetto

Il volume e il successo delle richieste di rintracciamento saranno registrati e valutati su base continuativa per tutta la durata dell'azione.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto *iTrace* della durata di tre anni.

#### 4.6.6. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.

#### 5. Sedi

Per i progetti 1, 2 e 6 sarà richiesto il dispiegamento sul campo di un numero elevato di esperti di armi convenzionali nelle regioni colpite da conflitti. I dispiegamenti saranno valutati caso per caso, sotto il profilo della sicurezza, dell'accesso e della disponibilità di informazioni. CAR ha già stabilito contatti o avviato progetti in molti paesi interessati. Il progetto 3 sarà realizzato nelle capitali degli Stati membri (con ulteriori spostamenti interni ai paesi in funzione delle esigenze degli Stati membri). Il progetto 4 sarà condotto in conferenze internazionali e, in coordinamento con i governi nazionali e le organizzazioni pertinenti, su scala mondiale per assicurarne la massima visibilità. Le relazioni del progetto 5 saranno compilate in Belgio, Italia, Francia e Regno Unito.

#### 6. Durata

La durata totale stimata dei progetti combinati è di 36 mesi.

#### 7. Entità di esecuzione e visibilità dell'Unione

CAR comprende piccole squadre investigative sul campo unite a forze di difesa e sicurezza locali o personale di mantenimento/sostegno della pace e altri attori dotati di mandati nel settore della sicurezza. Ogniqualvolta tali forze/missioni mettano in sicurezza armi illegali o siti di raccolta di prove, le squadre CAR recuperano tutte le prove disponibili su di esse e sui gruppi di loro utilizzatori. Successivamente, CAR procede a rintracciare tutti gli oggetti identificabili in modo univoco ed effettua indagini ad ampio spettro sui trasferimenti illegali di armi, le catene di approvvigionamento e il sostegno a parti che minacciano la pace e la stabilità.

In collaborazione con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, CAR ricostruisce le catene di approvvigionamento responsabili della fornitura di armi nei conflitti armati, individuando attività illecite e diversioni di armi da mercati legali a mercati illegali. CAR registra le informazioni raccolte nel proprio sistema *iTrace* di monitoraggio delle armi a livello mondiale, il quale, con oltre 500 000 armi, munizioni e materiale correlato utilizzati nei conflitti, costituisce il più vasto registro al mondo di dati sulle armi utilizzate nei conflitti.

CAR utilizza queste informazioni per: a) avvertire gli Stati membri della diversione di armi convenzionali e relative munizioni; e b) favorire iniziative mirate di lotta alla diversione, tra cui la modifica delle misure di controllo delle esportazioni e azioni diplomatiche internazionali.

Tale metodologia si è dimostrata efficace nell'individuare quasi immediatamente casi di diversione grazie alle squadre CAR sul campo che hanno avvisato gli Stati membri della diversione di armi, mentre erano ancora dispiegate in zone colpite da conflitti, per esempio in loco a Mosul, Iraq. In alcuni casi, le squadre CAR hanno scoperto ritrasferimenti non autorizzati di armi nei due mesi successivi alla loro uscita dalla fabbrica di produzione.



La decisione (PESC) 2017/2283 fornisce un sostegno a CAR per il proseguimento e il potenziamento del progetto *iTrace* creato dalla decisione 2013/698/PESC e prorogato dalla decisione (PESC) 2015/1908. I progetti, noti rispettivamente come *iTrace* I, II e III, hanno affermato *iTrace* quale importante iniziativa per il monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti a livello mondiale e ha fornito un sostegno diretto alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi dell'UE.

Inoltre, il 2 dicembre 2015 il piano d'azione dell'UE contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi ha chiesto di «ampliare l'uso di *iTrace*» e ha raccomandato che le autorità di contrasto nazionali che individuano casi di diversione di armi e munizioni controllino i risultati avvalendosi delle voci contenute in *iTrace*. Nel 2019 CAR ha concluso con Europol un memorandum d'intesa per fornire assistenza in tali attività. CAR ha inoltre fornito dati *iTrace* al sistema iARMS di Interpol e assistito Interpol nell'individuazione delle armi caricate in iARMS dagli Stati membri.

CAR adotterà tutte le misure opportune a pubblicizzare il fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno attuate in linea con il Manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea elaborato e pubblicato dalla Commissione europea.

CAR garantirà così la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della presente decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla presente decisione e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

## 8. Metodologia e misure di salvaguardia per i partner pubblici nazionali

L'azione *iTrace* manterrà una segnalazione politicamente equilibrata. In linea con i principi fondamentali di CAR, l'azione segnalerà le armi convenzionali illegali e le relative munizioni, che le squadre investigative sul campo di CAR documentano negli Stati colpiti da conflitti, fatto salvo il loro tipo o provenienza e a prescindere dall'affiliazione della parte che detiene tali armi. CAR riconosce che gli Stati membri che divulgano informazioni a fini di trasparenza possono esporre le loro esportazioni di armi a un maggiore controllo pubblico. CAR, pertanto, nella massima misura possibile:

- a) riconoscerà, nelle sue segnalazioni pubbliche, gli Stati membri che hanno fornito informazioni all'azione *iTrace* ai fini della trasparenza pubblica; e
- b) garantirà che la segnalazione pubblica di *iTrace* differenzi nettamente gli Stati membri di cui alla lettera a) dagli Stati che sistematicamente non divulgano informazioni a sostegno delle indagini *iTrace*.

### 8.1. Chiarezza operativa

CAR chiederà l'approvazione preventiva del COARM prima di avviare un dialogo sostanziale in tutti i paesi che non sono stati in precedenza oggetto di indagini sul campo *iTrace* e di programmi di formazione e tutoraggio *iTrace*. Qualsiasi richiesta di questo tipo presenterà l'ampia attenzione in materia di indagini e metodologia di CAR previsto per il paese. Al momento dell'adozione della presente decisione, i programmi *iTrace* erano stati attuati in precedenza nei seguenti paesi: Afghanistan; Bahrein; Benin; Burkina Faso; Repubblica centrafricana; Ciad; Repubblica democratica del Congo; Costa d'Avorio; Egitto; Etiopia; Gambia; Ghana; India; Iraq; Israele; Giordania; Kenya; Libano; Libia; Mali; Mauritania; Marocco; Myanmar/Birmania; Nepal; Niger; Nigeria; Filippine; Arabia Saudita; Senegal; Somalia; Sud Sudan; Sudan; Siria; Tunisia; Turchia; Uganda; Ucraina; Emirati arabi uniti; e Yemen.

### 8.2. Mitigazione delle distorsioni

CAR riconosce che il livello di dettaglio fornito dai governi nazionali in risposta alle richieste di rintracciamento, che va dalla mancata risposta, alla divulgazione integrale e alla trasmissione dei documenti di trasferimento, può avere come risultato un diverso grado di esposizione pubblica degli Stati membri. CAR si impegna ad attenuare ogni distorsione implicita, che tale disparità nelle risposte di rintracciamento potrebbe introdurre nella segnalazione di *iTrace*:

- a) indicando esplicitamente, nel testo, tutti i casi segnalati dall'azione *iTrace* in cui gli Stati membri hanno risposto in modo trasparente a richieste di rintracciamento in modo tale che, se del caso, si affermi inequivocabilmente la legalità dei trasferimenti soggetti a tali richieste di rintracciamento;



- b) indicando esplicitamente nel testo, a titolo introduttivo, tutti i casi segnalati dall'azione *iTrace* in cui gli Stati non hanno risposto alle richieste di rintracciamento, affermando che «data l'assenza di una risposta di rintracciamento, CAR non può pronunciarsi sulla legalità del trasferimento in questione» (ciò non si applicherà ai casi in cui gli Stati membri, in risposta a specifiche richieste di rintracciamento, hanno fornito i motivi che impediscono loro di rispondere immediatamente o per intero); e
- c) fornendo regolarmente relazioni al servizio europeo per l'azione esterna su tutti i casi in cui CAR non ha ricevuto dagli Stati un avviso di ricevimento di una richiesta di rintracciamento entro 28 giorni dal ricevimento. CAR registrerà tutti gli avvisi di ricevimento che riceve sotto forma di lettere, fax, *e-mail* o telefonate.


### 8.3. Processo di rintracciamento

Gli Stati membri rispondono alle richieste di rintracciamento formulate da CAR nell'ambito del progetto *iTrace* a loro completa discrezione, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale in materia di controlli delle esportazioni e riservatezza dei dati.

CAR inizialmente invia le richieste di rintracciamento per via elettronica alla missione permanente di un governo presso le Nazioni Unite a New York, sebbene incoraggi i governi nazionali, per motivi amministrativi ad assegnare un punto di contatto nella capitale per le future comunicazioni con l'azione *iTrace*.

Il processo di rintracciamento segue la procedura operativa standard interna di CAR 02.02 e comprende le seguenti fasi:

- a) una volta ottenuti i dati, le squadre investigative sul campo che hanno l'obbligo di rintracciare le armi convenzionali e le relative munizioni, le marcano per il rintracciamento nel sistema mondiale di segnalazione sulle armi *iTrace*;
- b) l'unità di rintracciamento di CAR esamina tutti gli altri dati raccolti in loco e, in collaborazione con l'unità analitica di CAR, avvia ogni ulteriore richiesta di rintracciamento che ritiene pertinente;
- c) per gli elementi selezionati per il rintracciamento, il sistema automaticamente: i) attribuisce un numero di richiesta di rintracciamento a ciascun elemento; ii) compila richieste di rintracciamento per uno o più elementi, provenienti da un solo paese, in una unica comunicazione di rintracciamento; e iii) attribuisce un numero di corrispondenza a ciascuna comunicazione di rintracciamento;
- d) l'invio di una richiesta di rintracciamento dà l'avvio a un periodo di attesa di 28 giorni, tenendo conto delle procedure nazionali, per esempio negli Stati membri. Durante il periodo di attesa, l'elemento non può essere pubblicato o menzionato in nessuno dei risultati di CAR;
- e) se, al termine del periodo di 28 giorni, non ha ricevuto una risposta di rintracciamento, l'unità di rintracciamento può trasmettere un sollecito (per *e-mail* o per telefono, con registrazione di tutte le comunicazioni intrattenute). Il sollecito non dà l'avvio a un altro periodo di 28 giorni;
- f) quando l'unità di rintracciamento riceve una risposta a una richiesta di rintracciamento, ne informa tutto il personale interessato, che discute in merito alla risposta con l'unità di rintracciamento e decide una linea d'azione (vale a dire, la parte rispondente ha risposto alle domande di CAR? CAR deve dare seguito o chiedere chiarimenti? CAR può emettere un diritto di risposta?);
- g) una volta ricevuti tutti i chiarimenti, l'unità di rintracciamento compila una notifica di diritto di risposta. Si tratta di una breve sintesi delle informazioni fornite in risposta alla richiesta di CAR e comprende le riserve in reazione a informazioni mancanti o non conclusive. Il testo è concepito per essere riprodotto letteralmente in *iTrace* e in altri risultati di CAR e deve rendere conto nel modo più completo delle informazioni fornite dal rispondente alla richiesta di rintracciamento. L'unità di rintracciamento trasmette il progetto di testo alla squadra responsabile della richiesta di rintracciamento perché lo esamini. Dopo l'accettazione del testo, la squadra informa per iscritto l'unità di rintracciamento e quest'ultima invia il diritto di risposta;
- h) l'invio di un diritto di risposta avvia un ulteriore periodo di attesa di 28 giorni durante il quale CAR invita la parte rispondente a suggerire aggiunte o modifiche al testo del diritto di risposta;



- i) se la parte rispondente propone modifiche al testo del diritto di risposta, CAR modifica il testo e emette un nuovo diritto di risposta. Ogni volta che l'unità di rintracciamento emette di nuovo un diritto di risposta, inizia un altro periodo di attesa di 28 giorni. Il processo può essere ripetuto fino a quando CAR non ritenga che si sia giunti a uno scambio costruttivo. CAR non è obbligato, indefinitamente, ad accettare modifiche del diritto di risposta;
- j) il processo relativo al diritto di risposta si conclude quando il governo interessato notifica a CAR che il testo è accettabile o quando CAR ritiene che ulteriori modifiche suggerite dal governo in questione non siano valide o siano superflue. Se il governo comunica il suo disaccordo con CAR, e CAR ritiene che i punti sollevati non siano validi o siano superflui, CAR deve far riferimento alle obiezioni contenute nel testo del diritto di risposta;
- k) nei casi in cui il processo relativo al diritto di risposta è in corso e la pubblicazione è imminente, due settimane prima del «blocco del testo» CAR comunica alla parte rispondente che non saranno più introdotte ulteriori modifiche nella pubblicazione pertinente dopo la data di blocco del testo;
- l) quando ha integrato tutte le modifiche e le aggiunte nel testo del diritto di risposta, l'unità di rintracciamento trasmette il progetto di testo alla squadra responsabile della richiesta di rintracciamento perché la esamini. Dopo l'accettazione del testo, la squadra di CAR informa per iscritto l'unità di rintracciamento. A seguito dell'approvazione, il testo del diritto di risposta è «bloccato» e non possono esservi apportate ulteriori modifiche. Da questo momento detto testo deve essere riprodotto letteralmente in tutti i risultati pubblici o non pubblici che facciano riferimento al caso. È pertanto indispensabile che l'unità di rintracciamento e le squadre pertinenti concordino la totalità del testo prima di emettere diritti di risposta; e
- m) se un governo, nella sua risposta alle richieste di rintracciamento di CAR, identifica il punto successivo nella catena di approvvigionamento, CAR formula una nuova richiesta di rintracciamento diretta a tale parte, e il processo di rintracciamento riprende dalla lettera a).

#### 8.4. Notifica preventiva

CAR invia una notifica preventiva a tutte le parti cui si fa riferimento sostanziale nelle pubblicazioni *iTrace*. Tale notifica assume la forma di una comunicazione formale, preparata dall'autore della pubblicazione imminente e inviata dall'unità di rintracciamento. La notifica preventiva descrive il modo in cui la segnalazione farà riferimento al rapporto tra il governo o altre entità citate e il caso in questione ed è mirata a garantire che:

- a) CAR abbia proceduto all'adeguata verifica di qualsiasi accusa o riferimento fatto a entità nei suoi risultati; e
- b) le informazioni presentate nelle segnalazioni di CAR siano accurate ed eque.

Una volta inviata, una notifica preventiva dà l'avvio a un periodo di attesa di 28 giorni durante il quale CAR invita i destinatari a verificare l'accuratezza delle informazioni fornite e a presentare eventuali obiezioni. Durante detto periodo di 28 giorni l'elemento non può essere pubblicato o menzionato in alcun risultato di CAR.

#### 9. Relazioni

CAR redigerà relazioni descrittive trimestrali che comprenderanno, tra l'altro, informazioni dettagliate sulle attività svolte durante tutto il periodo oggetto della relazione, progetto per progetto, comprese le date e le istituzioni nazionali. Le relazioni riguarderanno anche il numero di consultazioni realizzate da *iTRACE* con Stati membri.

La portata geografica delle attività di ricerca, la quantità e la categoria dei risultati, come pure la loro origine saranno disponibili online in tempo reale sul *dashboard* di *iTRACE*.





**DECISIONE (PESC) 2019/2192 DEL CONSIGLIO  
del 19 dicembre 2019**

**che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle  
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa era prevista per il 31 dicembre 2015.
- (3) Il 27 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1108 <sup>(2)</sup>, che proroga la decisione 2014/512/PESC fino al 31 gennaio 2020, al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk.
- (4) Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

- «1. La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2020.».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
K. MIKKONEN

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2019/1108 del Consiglio, del 27 giugno 2019, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 38).



**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2019/2193****del 17 dicembre 2019****che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)***[notificata con il numero C(2019) 8995]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE stabilisce il metodo per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi per i RAEE stabiliti all'allegato V di detta direttiva.
- (2) Al fine di garantire l'armonizzazione del calcolo, della verifica e della comunicazione, è necessario stabilire norme ulteriori su una serie di parametri relativi al calcolo. Detti parametri riguardano, in particolare, il calcolo del peso dei RAEE preparati per il riutilizzo, introdotti in un impianto di riciclaggio, recuperati e trattati nello Stato membro in cui sono stati raccolti, in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (3) Ai fini del raggiungimento di un obiettivo di recupero minimo combinato, è in particolare opportuno prendere in conto la preparazione per il riutilizzo unitamente al riciclaggio.
- (4) Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle norme sui metodi di calcolo da parte di tutti gli Stati membri è inoltre necessario stabilire, per i più comuni materiali costituenti i RAEE e per talune operazioni di riciclaggio, quali materiali di rifiuto dovrebbero essere inclusi nel calcolo e il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un'operazione di riciclaggio.
- (5) Allo scopo di garantire la comparabilità dei dati da comunicare sul riciclaggio dei RAEE, il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un'operazione di riciclaggio dovrebbe applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un trattamento preliminare.
- (6) È altresì necessario chiarire il metodo di calcolo per la quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati per quanto riguarda i materiali rimossi durante il trattamento preliminare.
- (7) Poiché il trattamento dei RAEE può comportare fasi diverse ai fini delle quali i RAEE possono essere inviati in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione per essere sottoposti a trattamento, sia come dispositivi completi sia come parti, è necessario chiarire cosa può essere incluso nel peso dei RAEE trattati negli Stati membri coinvolti in tale operazione.
- (8) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, il trattamento dei RAEE può anche essere effettuato, a determinate condizioni, al di fuori dello Stato membro che li ha raccolti o dell'Unione. In tali casi, solo lo Stato membro che ha raccolto i RAEE dovrebbe poterli prendere in considerazione ai fini dei propri obiettivi di recupero minimi.

<sup>(1)</sup> GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.



- (9) L'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri di raccogliere determinati tipi di informazioni riguardo le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e i RAEE.
- (10) L'articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, dispone che gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4 dell'articolo stesso, secondo il formato stabilito dalla Commissione. Tale formato dovrebbe essere tale da garantire che i dati comunicati forniscano una base solida per la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi minimi per la raccolta e il recupero dei RAEE di cui alla direttiva 2012/19/UE.
- (11) L'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una relazione di controllo della qualità che accompagni i dati comunicati a norma dell'articolo 16, paragrafo 6. È importante che tali relazioni di controllo della qualità siano comparabili per consentire, tra l'altro, alla Commissione di riesaminare i dati comunicati valutando elementi quali l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati, la metodologia utilizzata per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE, la descrizione di eventuali stime circostanziate, come pure la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. È a tal fine necessario stabilire un formato per la relazione di controllo della qualità.
- (12) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, a partire dal 2019 il tasso minimo di raccolta che ogni Stato membro deve conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione <sup>(8)</sup> definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero indicare la metodologia che scelgono di applicare per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE nel formato per la comunicazione e nella relazione di controllo della qualità.
- (13) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19/UE, a decorrere dal 15 agosto 2018 tutte le AEE sono classificate nelle sei categorie di cui all'allegato III della direttiva e non nelle dieci categorie che erano applicabili nel corso del periodo transitorio precedente tale data. Il formato per la comunicazione dovrebbe tener conto di tale transizione, garantendo in tal modo che le informazioni comunicate rendano possibili la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi relativi al recupero dei RAEE per categoria indicati all'articolo 11, paragrafo 1, e all'allegato V, parte 3, della direttiva 2012/19/UE.
- (14) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1


#### **Norme per il calcolo degli obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE**

1. Il peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comunicati come preparati per il riutilizzo è il peso degli interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento.

<sup>(7)</sup> Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).

<sup>(9)</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).



Qualora i componenti siano preparati per il riutilizzo, solo il peso del componente stesso è comunicato come preparato per il riutilizzo.

Qualora interi apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15 % del peso totale dell'apparecchio, è comunicato come preparato per il riutilizzo il peso totale dell'apparecchio.

Gli apparecchi e i componenti che sono separati negli impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento sono, del pari, comunicati come preparati per il riutilizzo.

2. Il peso dei RAEE immessi in un impianto di riciclaggio è il peso dei materiali derivanti dai RAEE che, dopo trattamento adeguato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, sono immessi in un'operazione di riciclaggio nella quale i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze che non sono rifiuti.

Attività preliminari tra cui la cernita, lo smontaggio, la frantumazione o altro trattamento preliminare volto a rimuovere i materiali di rifiuto che non sono destinati alla successiva ritrasformazione non sono da considerarsi riciclaggio.

I punti in cui si ritiene che determinati materiali di rifiuto derivanti dai RAEE siano immessi nell'operazione di riciclaggio sono specificati nell'allegato I. Qualora i materiali di rifiuto non siano più rifiuti a seguito di un trattamento preliminare nei punti indicati nell'allegato I, il quantitativo di tali materiali è incluso in quello dei RAEE comunicati come riciclati.

Qualora un impianto di riciclaggio effettui un trattamento preliminare, il peso dei materiali rimossi nel corso del trattamento preliminare che non sono riciclati non è incluso nella quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati da tale impianto e non è preso in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.

3. Il peso dei RAEE comunicati come recuperati comprende la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, compreso il recupero di energia.

4. Il peso dei RAEE comunicati come trattati in un dato Stato membro non comprende il peso dei RAEE cerniti e depositati in tale Stato membro prima della loro esportazione verso un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione a fini di trattamento.

5. Il peso dei RAEE comunicati da uno Stato membro come trattati in un altro Stato membro o come trattati fuori dall'Unione comprende le quantità di RAEE costituiti da apparecchi interi che sono divenuti rifiuti e sono, rispettivamente, inviati in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione per essere bonificati, smontati, frantumati, riciclati o recuperati. Tale peso non comprende le quantità relative alle esportazioni di materiali derivanti dal trattamento dei RAEE effettuato nello Stato membro che trasmette la comunicazione.

6. Qualora i RAEE siano inviati per il trattamento in un altro Stato membro o siano esportati per il trattamento in un paese terzo in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2012/19/UE, solo lo Stato membro che ha raccolto e inviato o esportato i RAEE per il trattamento può prenderli in considerazione ai fini degli obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.


7. Gli Stati membri possono avvalersi delle stime circostanziate di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE, ai fini del calcolo della percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dai componenti dei RAEE.

## Articolo 2

### **Formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE e per la relazione di controllo della qualità**

1. Gli Stati membri comunicano le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul loro mercato, dei RAEE raccolti attraverso tutti i canali, il tasso di raccolta conseguito e, se del caso, la quantità di RAEE prodotti, utilizzando il formato di cui all'allegato II, tabella 1.

I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».



2. Gli Stati membri comunicano le quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, riciclati e recuperati, il tasso combinato di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, il tasso di recupero conseguito e le quantità di RAEE trattati nello Stato membro e, ove pertinente, trattati in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione utilizzando il formato di cui all'allegato II, tabella 2.

I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».

3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione.

4. Gli Stati membri comunicano i dati sul peso delle AEE immesse sul mercato, calcolato in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.

5. Gli Stati membri comunicano i dati sul peso dei RAEE prodotti, calcolato in conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.

6. Gli Stati membri comunicano il tasso di raccolta raggiunto nell'anno di riferimento, calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sui loro mercati nel corso dei tre anni precedenti.

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base della quantità di RAEE prodotti sul suo territorio, detto Stato membro comunica i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nel corso dei tre anni precedenti, detto Stato membro può comunicare, su base volontaria, i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.

7. Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità utilizzando il formato di cui all'allegato III della presente decisione.


Qualora gli Stati membri si avvalgano di stime circostanziate per comunicare i dati sulle quantità e sulle categorie di RAEE raccolti attraverso tutti i canali, sui RAEE trattati nello Stato membro o sulla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e di componenti dei RAEE, la metodologia utilizzata per tali stime è descritta nella relazione di controllo della qualità.

### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
Virginijus SINKEVIČIUS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO I

**PUNTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, IN CUI I MATERIALI DI RIFIUTO DERIVANTI  
DAI RAEE SONO IMMESSI NELL'OPERAZIONE DI RICICLAGGIO**

Materiale	Immissione nell'operazione di riciclaggio
Vetro	Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione.
Metalli	Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli.
Plastica	Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale.
Legno	Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio.
Tessili	Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli.
Componenti di RAEE composti di molteplici materiali	Metalli, plastica, vetro, legno, prodotti tessili e altri materiali derivanti dal trattamento dei componenti di RAEE (ad esempio materiali provenienti dal trattamento di circuiti stampati) soggetti a riciclaggio.




ALLEGATO II

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI AI FINI DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RAEE

Tabella 1

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti e raccolti e tasso di raccolta dei RAEE

Categoria di prodotto	1	2	3	4	5	6	
	AEE immesse sul mercato Peso totale (tonnellate)	RAEE prodotti Peso totale (tonnellate)	RAEE raccolti presso i nuclei domestici Peso totale (tonnellate)	RAEE raccolti presso utilizzatori diversi dai nuclei domestici Peso totale (tonnellate)	Totale RAEE raccolti Peso totale (tonnellate)	Tasso di raccolta dei RAEE (%) Metodologia	
						A. Sulla base delle AEE immesse sul mercato (%)	B. Sulla base dei RAEE prodotti (%)
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura							
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²							
3. Lampade							
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (¹) (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)							
4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici (¹)							
4b. Pannelli fotovoltaici (¹)							
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)							
6. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)							
Totale							



(<sup>1</sup>) Ai fini della comunicazione, la categoria 4 relativa alle apparecchiature di grandi dimensioni è divisa in sottocategoria «4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e sottocategoria «4b. Pannelli fotovoltaici». Gli Stati membri devono comunicare i dati nelle righe delle sottocategorie 4a. e 4b. e lasciare vuota la riga relativa alla categoria 4. Se uno Stato membro non è in grado di distinguere i dati tra le sottocategorie 4a. e 4b., deve compilare unicamente le caselle nelle colonne della riga relativa alla categoria 4.


**Note:**

- Nelle caselle in grigio chiaro la comunicazione dei dati è facoltativa.
- Nelle caselle in grigio scuro la comunicazione dei dati può essere obbligatoria o facoltativa, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, della decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2019/... del 17 dicembre 2019, che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. ...).
- Gli Stati membri devono operare una distinzione tra i valori effettivamente pari a zero (0 tonnellate) e i valori non disponibili e/o sconosciuti. Occorre inserire «0» per comunicare zero tonnellate e «M» se i dati non sono disponibili.

Tabella 2

**Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei RAEE, trattamento dei RAEE in ciascun Stato membro e RAEE esportati e tassi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero**

Categoria di prodotto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Preparazione per il riutilizzo Peso totale (tonnellate)	Riciclaggio Peso totale (tonnellate)	Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio Peso totale (tonnellate)	Tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio %	Recupero Peso totale (tonnellate)	Tasso di recupero %	RAEE trattati nello Stato membro Peso totale (tonnellate)	RAEE trattati in un altro Stato membro Peso totale (tonnellate)	RAEE trattati al di fuori dell'Unione Peso totale (tonnellate)
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura									
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm <sup>2</sup>									
3. Lampade									
4. Apparecchiature di grandi dimensioni ( <sup>1</sup> ) (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)									





Categoria di prodotto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Preparazione per il riutilizzo	Riciclaggio	Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio	Tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio	Recupero	Tasso di recupero	RAEE trattati nello Stato membro	RAEE trattati in un altro Stato membro	RAEE trattati al di fuori dell'Unione
	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	%	Peso totale (tonnellate)	%	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)
4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici (*)									
4b. Pannelli fotovoltaici (*)									
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)									
6. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)									
Totale				-		-			

(\*) Ai fini della comunicazione, la categoria 4 relativa alle apparecchiature di grandi dimensioni è divisa in sottocategoria «4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e sottocategoria «4b. Pannelli fotovoltaici». Gli Stati membri devono comunicare i dati nelle righe delle sottocategorie 4a. e 4b. e lasciare vuota la riga relativa alla categoria 4. Se uno Stato membro non è in grado di distinguere i dati tra le sottocategorie 4a. e 4b., deve compilare unicamente le caselle nelle colonne della riga relativa alla categoria 4.

Note:

Gli Stati membri devono operare una distinzione tra i valori effettivamente pari a zero (0 tonnellate) e i valori non disponibili e/o sconosciuti. Occorre inserire «0» per comunicare zero tonnellate e «M» se i dati non sono disponibili.



ALLEGATO III

FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ CHE ACCOMPAGNA I DATI DI CUI ALL'ALLEGATO II

PARTE I

INFORMAZIONI GENERALI

Stato membro

.....

Titolo

Relazione di controllo della qualità per i dati presentati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Organismo che fornisce i dati e la relazione di controllo della qualità

.....

Referente/informazioni di contatto

.....

Anno di riferimento

.....

Data di consegna/ versione della relazione di controllo della qualità

.....

Richiesta di riservatezza

La presente relazione di controllo della qualità è disponibile

- al pubblico (sul sito Internet della Commissione)
  - Sì/  Sì, ad eccezione della sezione/delle sezioni: .....
  - No
  - In caso di risposta negativa, fornire informazioni esplicite sulle sezioni che dovrebbero essere riservate e i motivi alla base della riservatezza: .....
- ai membri del comitato di adattamento tecnico e al gruppo di esperti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
  - Sì/  Sì, ad eccezione della sezione/delle sezioni: .....
  - No
  - In caso di risposta negativa, fornire informazioni esplicite sulle sezioni che dovrebbero essere riservate e i motivi alla base della riservatezza: .....



## PARTE 2

## FONTE DEI DATI, PROCESSO DI CONVALIDA DEI DATI E COPERTURA

## A. Metodologie applicate e fonti dei dati

## A.1: Metodologia per il calcolo della quantità di AEE immesse sul mercato

Indicare la metodologia utilizzata per il calcolo della quantità di AEE immesse sul mercato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).

## A.2: Metodologia per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE

Indicare la metodologia applicata per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE.

Se la metodologia applicata è basata sul peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, fornire i dati sulla quantità di AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti l'anno di riferimento:

	Peso totale (in tonnellate) delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro
Anno (un anno prima dell'anno di riferimento)	
Anno (due anni prima dell'anno di riferimento)	
Anno (tre anni prima dell'anno di riferimento)	
Peso medio nei tre anni = (somma delle righe 1 + 2+3, divisa per 3)	

## A.3: Fonte dei dati

Descrivere la fonte dei dati per le diverse voci elencate di seguito (ad esempio censimento/statistiche nazionali/obblighi di comunicazione per le imprese o le unità operative certificate/agenzie/associazioni/indagini sulla composizione dei rifiuti/valutazioni dell'impatto specifico eventuale del diritto nazionale e regolamenti pertinenti).

## a) AEE immesse sul mercato (tabella 1: colonna 1)

Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sulle AEE immesse sul mercato.

## b) RAEE prodotti (tabella 1: colonna 2)

Comunicare i dati relativi al peso dei RAEE prodotti calcolato mediante lo strumento di calcolo dei RAEE e specificare gli eventuali aggiornamenti dello strumento di calcolo dei RAEE.

Per gli Stati membri che comunicano il tasso di raccolta dei RAEE calcolato sulla base dei RAEE prodotti questo dato è obbligatorio. Gli Stati membri che comunicano il tasso di raccolta dei RAEE calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti possono fornire questo dato su base volontaria.



c) **RAEE raccolti** (tabella 1: colonne 3, 4, 5 e 6)

Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sui RAEE raccolti attraverso tutti i canali. Tenere presente che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, la quantità di RAEE raccolti è la quantità di RAEE:

- a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento;
- b) ricevuti presso i distributori;
- c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

Indicare distintamente se sono stati istituiti sistemi per consentire ai detentori e ai distributori di rendere almeno gratuitamente i RAEE in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2012/19/UE e fornire informazioni sui dati ricevuti tramite tali sistemi.

.....

---

d) **Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei RAEE** (tabella 2: colonne 1, 2 e 5)

Tenere in considerazione il fatto che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, si utilizzano i dati sul peso dei RAEE, dei loro componenti e materiali o sostanze in entrata (input) nell'impianto di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio o recupero, dopo trattamento adeguato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE.

Specificare le fonti utilizzate per i dati su preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei RAEE a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE.

Indicare la distinzione tra l'immissione (input) in un impianto di preparazione per il riutilizzo, in un impianto di riciclaggio, per l'incenerimento (o il processo di fusione) o in un impianto di recupero (di energia).

.....

---

e) **RAEE trattati** (tabella 2: colonne 7, 8 e 9)

Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sui RAEE trattati nello Stato membro e sui RAEE trattati in un altro Stato o al di fuori dell'Unione.

Fornire altresì una descrizione generale dei sistemi di trattamento disponibili nello Stato membro e specificare se i requisiti o le norme di qualità minime previsti per il trattamento dei RAEE raccolti nello Stato membro siano diversi da quelli di cui all'allegato VII della direttiva 2012/19/UE o vadano oltre quanto ivi previsto. In tal caso, fornire una descrizione di tali requisiti o norme.

.....

---

B. **Qualità delle fonti di dati/Procedura di convalida dei dati**B.1: **Qualità delle fonti di dati**

Descrivere la qualità delle diverse fonti utilizzate (comprese le problematiche relative alla qualità dei dati e le modalità che si prevede di utilizzare in futuro per migliorarla).

.....

---

B.2: **Qualità delle stime delle AEE immesse sul mercato nelle diverse categorie**

Nel caso in cui i dati, prima di essere raccolti dagli Stati membri, siano raccolti dagli operatori in base a categorie di AEE diverse da quelle indicate nella direttiva 2012/19/UE, o in base a sottocategorie, spiegare quali categorie o sottocategorie di AEE sono applicate e quali modalità sono utilizzate per tradurre i dati raccolti in base a dette categorie nei dati relativi alle categorie di AEE di cui alla direttiva 2012/19/UE.

---



**B.3: Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi**

Fornire una descrizione delle misure nazionali volte a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio e recupero.

Fornire inoltre informazioni sulle misure adottate per informare gli utilizzatori delle AEE e incoraggiarne la partecipazione alla gestione dei RAEE in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2012/19/UE.

In caso di comunicazione di quantità di RAEE «trattati in altri Stati membri» o «trattati al di fuori dell'UE», specificare:

- se tali esportazioni sono prese in considerazione ai fini del calcolo dei tassi di recupero e dei tassi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;
- le modalità mediante cui sono stati ricavati i tassi di recupero e di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per le quantità esportate.

Qualora sia richiesta, ai fini dell'approvazione dell'esportazione da parte delle autorità competenti, la presentazione di una prova documentale in aggiunta alla dimostrazione richiesta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, descrivere la prova documentale richiesta.

.....

**B.4: Conformità e coerenza dei dati**

Descrivere le azioni intraprese per evitare il doppio conteggio dei RAEE importati, di cui non si dovrebbe tener conto ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle comunicazioni relative a trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dello Stato membro d'importazione.

Descrivere eventuali rettifiche necessarie per tener conto di importazioni ed esportazioni, ad esempio per prendere in considerazione importazioni ed esportazioni private o dichiarazioni fuorvianti (AEE usate anziché RAEE).

.....

**B.5: Procedura di convalida dei dati**

Descrivere la procedura seguita per determinare la validità dei dati.

Fornire inoltre informazioni dettagliate sui sistemi di ispezione e monitoraggio applicati nello Stato membro per verificare l'attuazione della direttiva 2012/19/UE.

.....

**C. Completezza/Copertura**

C.1: Le fonti di dati di cui sopra coprono l'intero settore?

Sì  No

.....

C.2: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo alle AEE immesse sul mercato a norma del regolamento di esecuzione 2017/699?

Sì  No

.....

C.3: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo ai RAEE raccolti e trattati che sono tenute in considerazione ai fini della comunicazione relativa al raggiungimento dei pertinenti obiettivi?

Sì  No

In caso affermativo, descrivere la metodologia utilizzata per ottenere tali stime e fornire la pertinente documentazione di supporto ad esse relativa.

.....



C.4: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo alla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dei componenti di RAEE tenute in considerazione ai fini della comunicazione relativa al raggiungimento dei pertinenti obiettivi?

Sì/  No

In caso affermativo, descrivere la metodologia utilizzata per ottenere tali stime e fornire la pertinente documentazione di supporto ad esse relativa.

.....

C.5: Quale percentuale dei RAEE raccolti e trattati è coperta o si ritiene sia coperta dal sistema di comunicazione?

.....

**D. Altro**

**D.1: Dati mancanti**

In caso non siano comunicati alcuni dei dati obbligatori, descrivere le ragioni alla base di tali lacune e fornire informazioni sulle misure adottate per risolvere la situazione.

.....

**D.2: Controllo di plausibilità**

Indicare se si è verificata una delle seguenti situazioni:

1. La quantità di AEE immesse sul mercato è inferiore ai 10 kg annui per abitante.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
2. La quantità di RAEE raccolti è superiore alla quantità di AEE immesse sul mercato.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
3. Il tasso di raccolta dei RAEE è superiore al 75 % delle AEE immesse sul mercato o superiore al 100 % dei RAEE prodotti.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
4. La quantità di RAEE trattati è superiore alla quantità di RAEE raccolti.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
5. La quantità di RAEE riciclati (compresa la preparazione per il riutilizzo) è superiore alla quantità di RAEE recuperati (compresa la preparazione per il riutilizzo).	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
6. Il tasso di riciclaggio (compresa la preparazione per il riutilizzo) è superiore al 95 %.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
7. Il tasso di recupero (compresa la preparazione per il riutilizzo) è superiore al 99 %.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
8. Discontinuità nelle serie temporali (cambiamenti significativi dei quantitativi comunicati nel corso del tempo).	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No

In caso di risposta affermativa a una o più domande, fornire ulteriori informazioni sulla situazione verificatasi e sulle relative ragioni.

.....



**E. Differenze rispetto ai dati comunicati negli anni precedenti**

Descrivere e spiegare eventuali cambiamenti metodologici significativi nell'approccio alla raccolta o alla convalida dei dati o nelle metodologie applicate per il calcolo dei tassi di raccolta e recupero dei RAEE per l'anno di riferimento in corso rispetto agli approcci e alle metodologie applicati negli anni di riferimento precedenti.


.....

**F. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni**

Fornire qualsiasi altra fonte pertinente di informazioni, comprese le comunicazioni riguardanti gli aspetti della qualità dei dati, la copertura e altri aspetti relativi all'applicazione come le comunicazioni delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore sui risultati ottenuti per quanto concerne la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei RAEE, le comunicazioni sulle migliori prassi in materia di raccolta e trattamento dei RAEE, le comunicazioni sulle importazioni e sulle esportazioni dei RAEE e qualsiasi altra fonte di dati e informazioni relativi ai RAEE.

.....

20CE0274



**DECISIONE (UE) 2019/2194 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 29 novembre 2019**  
**sul conferimento di poteri di firma (BCE/2019/33)**

LA PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l'articolo 38,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del Comitato esecutivo, ovvero dalle firme di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE. Per facilitare processi operativi efficienti all'interno della BCE, i membri del personale dovrebbero essere autorizzati a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi in virtù della propria funzione all'interno della BCE.
- (2) La presente decisione attribuisce al Responsabile generale dei servizi (*Chief Services Officer*), che agisce per conto del presidente, il potere di autorizzare membri del personale a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in casi eccezionali e qualora la natura delle circostanze lo giustifichi.
- (3) Talvolta per una persona che non è un membro del personale della BCE si rivela necessario agire in veste di agente della BCE ed esercitare diritti per conto della BCE, ovvero vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, ad esempio accettando lavori da parte di un prestatore di servizi della BCE oppure nell'ambito di appalti congiunti con altre istituzioni dell'Unione. Pertanto, il Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, dovrebbe essere in grado di autorizzare in via eccezionale una tale persona a vincolare giuridicamente la BCE, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE.
- (4) La presente decisione fa salva qualsiasi specifica autorizzazione a vincolare giuridicamente la BCE, presente o futura, concessa dal presidente, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto del SEBC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


**Poteri di firma funzionali**

1. In virtù della propria funzione, i membri del personale sono autorizzati, a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi nei rispettivi settori di competenza, come ulteriormente specificato negli allegati I e II alla presente decisione.
2. Allo scopo di determinare una categoria ai sensi del paragrafo 1, nei casi in cui non sia possibile determinare in modo chiaro il valore netto dell'impegno assunto, è necessario procedere ad una stima ragionevole e prudente. Tale stima deve tenere conto dei potenziali rischi per la BCE, in particolare dei rischi finanziari e del rischio reputazionale.

*Articolo 2*

**Poteri di firma previa autorizzazione speciale**

1. Nei casi non ricompresi nell'articolo 1 e ove giustificato, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso in via eccezionale il potere di autorizzare altri membri del personale della BCE (membri del personale oppure membri del personale con contratto a breve termine) a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi.
2. Il Responsabile generale dei servizi è tenuto a presentare al presidente una relazione annuale sulle decisioni assunte sulla base dei poteri concessi ai sensi del paragrafo 1.





*Articolo 3***Autorizzazione di terzi alla firma**

1. Per questioni che rientrano nelle aree di sua competenza, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso il potere di autorizzare in via eccezionale una persona che non sia un membro del personale della BCE a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE per dare attuazione agli accordi contrattuali che la BCE ha stipulato con tale persona o con l'ente a cui tale persona è affiliata.
2. In quest'ambito non è previsto il diritto a ulteriori autorizzazioni secondarie.

*Articolo 4***Libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE**

I membri del personale della BCE autorizzati a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi sono elencati nel Libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/2 <sup>(1)</sup>.


*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2019


*La Presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

<sup>(1)</sup> Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).



## ALLEGATO I

Categoria	Potere di firma funzionale	Valore netto
B	Membri del Comitato esecutivo diversi da Presidente; Presidente del Consiglio di vigilanza; Responsabile generale dei servizi	Nessun limite, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria C o superiore
C	Tutti i membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali K o L	Sopra 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria B
		Fino a 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria D o superiore
D	Tutti i membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali I o J, il Portavoce del Comitato del personale	Fino a 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria C o superiore
		Fino a 20 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria E o superiore
E	Gestori di progetti designati dal presidente del Gruppo di direzione del progetto ( <i>Project Steering Group</i> , PSG)	Fino a 20 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria D o superiore
		Fino a 1 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria E o superiore



## ALLEGATO II

Per quanto riguarda alcune categorie di impegno finanziario, si applicano le seguenti deroghe all'allegato I alla presente decisione.

Categorie di impegno finanziario	Potere di firma
<b>Impiego</b>	<b>Firmatari autorizzati nella DG/HR</b>
Lettera di nomina che avvia il rapporto di lavoro ovvero determina una promozione	
— Membri del Comitato esecutivo e membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali K e L	— Un firmatario nella categoria B e un firmatario nella categoria C
— Posizioni inquadrata nelle bande salariali I e J	— Un firmatario nella categoria C e un firmatario nella categoria D
— Ogni altro membro del personale, personale distaccato o tirocinante	— Un firmatario nella categoria D e un firmatario nella categoria E
Successive modifiche alla lettera di nomina ed altri documenti che modificano la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (ad esempio proroghe di contratto, trasferimenti e altre forme di mobilità)	
— Membri del Comitato esecutivo e membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali K e L	— Un firmatario nella categoria C e un firmatario nella categoria D
— Ogni altro membro del personale, personale distaccato o tirocinante	— Un firmatario nella categoria D e un firmatario nella categoria E
<b>Appalti</b>	<b>Potere di firma</b>
Documentazione che incide sulla situazione giuridica dei fornitori nelle procedure di appalto, in particolare avvisi di aggiudicazione e di rigetto (ad esclusione della firma del contratto)	Per quanto riguarda le procedure di appalto per cui non è stabilito un Comitato degli appalti (Procurement Committee, PRC): Un firmatario nella categoria D e un firmatario nella categoria E provenienti dall'unità con la responsabilità di bilancio per la procedure di appalto.  Per quanto riguarda le procedure di appalto per cui è stabilito un PRC: Il presidente del PRC o, in sua assenza, un altro firmatario appartenente alla categoria D proveniente dall'unità con la responsabilità di bilancio per la procedura di appalto e un firmatario autorizzato dall'Ufficio centrale degli appalti.
<b>Gestione dei contratti</b>	<b>Potere di firma nell'unità con responsabilità di bilancio</b>
Modifiche contrattuali	Di norma, i firmatari per il valore delle modifiche contrattuali di cui all'allegato I Eccezioni: — Per modifiche sostanziali, le firme dei firmatari nella stessa categoria necessaria per la firma iniziale del contratto. — Per modifiche di lieve entità, le firme di almeno un firmatario nella categoria D e di un firmatario nella categoria E.



Risoluzione del contratto	Le firme dei firmatari nella stessa categoria necessaria per la firma iniziale del contratto.
Altre misure di gestione del contratto, ad esempio certificato di collaudo, compensazioni, estensioni contrattuali previste dal contratto stesso.	Sono richieste le firme di almeno un firmatario nella categoria D e di un firmatario nella categoria E, a meno che il valore o la significatività del contratto non implicino una categoria più elevata.

20CE0275



**DECISIONE (UE) 2019/2195 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 5 dicembre 2019****che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. La decisione BCE/2010/14 <sup>(1)</sup> stabilisce norme e procedure comuni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione e nell'interpretazione della decisione BCE/2010/14 è necessario apportare una serie di modifiche tecniche e fornire qualche ulteriore chiarimento e miglioramento riguardo a determinate norme, procedure e definizioni. In particolare, sono necessarie istruzioni e definizioni più chiare per quanto riguarda i dati da segnalare sul numero delle banconote in euro trattate, smistate come non idonee e rimesse in circolo.
- (2) Attualmente le banconote di cui alla categoria 3 devono essere consegnate alle banche centrali nazionali immediatamente oppure entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal deposito nell'apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote. Poiché le banconote di cui alla categoria 3 sono talvolta miste alle banconote di cui alle categorie 4a e 4b, ciò comporta che un numero più elevato di banconote autentiche viene sottoposto inutilmente a un'ulteriore analisi. È pertanto necessario prevedere il ritrattamento delle banconote di cui alla categoria 3 per consentire la loro separazione dalle banconote di cui alle categorie 4a e 4b.
- (3) L'allegato IV alla decisione BCE/2010/14 fissa i dettagli relativi ai dati che devono essere raccolti dai soggetti che operano con il contante. Per motivi di chiarezza, i dettagli dei dati da segnalare devono essere ulteriormente specificati per garantire che tali dati siano il più possibile esaurienti ed accurati.
- (4) La decisione BCE/2013/10 <sup>(2)</sup> ha introdotto nuove norme per le future serie di banconote in euro e per chiarire e migliorare talune procedure riguardanti la riproduzione, lo scambio e il ritiro delle banconote in euro. Di conseguenza, sono altresì necessarie talune modifiche alle disposizioni della decisione BCE/2010/14.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La decisione BCE/2010/14 è modificata come segue:


1. L'articolo 2, paragrafo 13, è sostituito dal seguente:

«13. Per “banconote in euro” si intendono le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla decisione BCE/2013/10 <sup>(\*)</sup> o a eventuali atti giuridici che sostituiscano o modifichino tale decisione e che presentano le specifiche tecniche indicate dal Consiglio direttivo.

(\*) Decisione BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).»;

<sup>(1)</sup> Decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).



2. l'allegato I è sostituito dall'allegato I alla presente decisione;
3. l'allegato IIa è sostituito dall'allegato II alla presente decisione.
4. l'allegato IV è sostituito dall'allegato III alla presente decisione.

*Articolo 2*

**Disposizioni finali**

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. I soggetti che operano con il contante, appartenenti a uno Stato membro che adotta l'euro dopo l'adozione della presente decisione, applicano la presente decisione dalla data in cui lo Stato membro in cui hanno la loro sede adotta l'euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*  
*Il presidente della BCE*  
Christine LAGARDE



## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

## APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

## 1. Requisiti tecnici generali

- 1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Fatta eccezione per i distributori automatici di monete (CDM), le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.
- 1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.


## 2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tabella 1

## Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente		
1.	Dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM)	I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)	I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni.
3.	Dispositivi di cash in combinati (CCM)	I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi.
B. Dispositivi di cash out (COM)		
4.	Dispositivi di cash out (COM)	I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).



C. Distributori automatici di monete		
5.	Distributori automatici di monete (CDM)	I distributori automatici di monete (CDM) consentono ai clienti, inserendo banconote in euro, di ottenere monete. Prima di distribuire le monete, le banconote in euro sono autentiche dal distributore automatico di monete (CDM). Tali banconote in euro non sono rimesse in circolo.

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE (\*) per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)

Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).

Tabella 2

### Dispositivi riservati al personale

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro.
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) controllano l'autenticità delle banconote in euro.
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)	I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti.
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)	I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti.

I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

Un dispositivo che sia stato sottoposto a verifiche e inserito nell'elenco presente sul sito Internet della BCE come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) oppure come dispositivo di cash in (apparato per il deposito del contante) (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato, rispettivamente, come dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) o come dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM). In tal caso, il dispositivo deve essere utilizzato unicamente dal personale dei soggetti che operano con il contante.

### 3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione delle banconote in euro originali; b) l'individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.»

(\*) [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).





## ALLEGATO II

## «ALLEGATO IIa


**CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA**

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

**Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente**

Categoria		Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato.
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/ o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione Le banconote in euro sono consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro. L'accredito potrà essere eventualmente effettuato.
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione. L'accredito è effettuato
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L'accredito è effettuato




Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dall'apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote se tale apparecchiatura è abilitata alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a o 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, trovano applicazione sia il termine per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b, sia i requisiti riguardanti la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3.
3. Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche quando miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritratte da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, per cui la riconducibilità al titolare originale del conto delle banconote originali di cui alla categoria 3 deve essere mantenuta nel caso in cui tali banconote siano respinte dalla seconda apparecchiatura in quanto banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.

Tabella 2

**Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi di cash out (COM)**

Categoria		Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote non possono essere erogate alla clientela.
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/ o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Le banconote in euro sono consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo.
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere erogate alla clientela
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN



Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate utilizzando un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle di cui alle categorie 4a e 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, continua a trovare applicazione il termine per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b come specificato per la categoria 3.
3. Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche se miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritratte da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.

Tabella 3

**Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di distributori automatici di monete (CDM)**

I distributori automatici di monete (CDM) devono sottoporre a controllo di autenticità le banconote ricevute e trattenere quelle sospettate di essere contraffatte, ma non devono separarle fisicamente per categoria.

Le banconote sospettate di essere contraffatte devono essere consegnate immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle informazioni relative al titolare del conto, se disponibili.

In alternativa, le banconote ricevute da un distributore automatico di monete (CDM) possono essere ritratte da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente e quindi trattate come classificate da tale apparecchiatura. Le eventuali informazioni relative al titolare del conto dei pezzi classificati come categoria 2 o categoria 3 durante il nuovo trattamento sono trattenute.»



## ALLEGATO III

## «ALLEGATO IV

## RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE

1. **Obiettivi**

Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle banche centrali nazionali (BCN) e alla Banca centrale europea (BCE) di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante.

2. **Principi generali**

- 2.1. I dati sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono essere segnalati quando tali apparecchiature sono utilizzate in conformità alla presente decisione. I distributori automatici di monete (CDM) sono esenti dagli obblighi di segnalazione.
- 2.2. I soggetti che operano con il contante forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:
  - informazioni sulle sedi in cui il contante è trattato, quali le filiali, e
  - informazioni sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e sulle casse prelievo contanti.
- 2.3. Inoltre, i soggetti che operano con il contante che ricircolano le banconote in euro attraverso apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti, forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:
  - informazioni sul volume delle operazioni in contante (numero di banconote in euro trattate) che coinvolge apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti,
  - informazioni sulle filiali di enti creditizi ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, presso le quali i controlli di idoneità alla circolazione sono eseguiti manualmente.

3. **Tipo di dati e obblighi di segnalazione**

- 3.1. A seconda della loro natura, i dati raccolti sono suddivisi in dati principali e dati operativi.

*Dati principali*

- 3.2. I dati principali riguardano le informazioni su: a) i singoli soggetti che operano con il contante e le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e le casse prelievo contanti in funzione; e b) le filiali di enti creditizi ubicate in località remote.
- 3.3. I dati principali sono forniti alla BCN alla data in cui la presente decisione trova applicazione e successivamente ogni sei mesi. I dati specificati nel modello fissato nell'appendice 1 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi vengano forniti in un diverso formato.
- 3.4. Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.
- 3.5. La BCN può richiedere che i soggetti che operano con il contante indichino i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) utilizzati, rispettivamente, come dispositivi di cash in combinati (CCM) o come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM), e i dispositivi di cash in combinati (CCM) utilizzati come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM).
- 3.6. I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell'appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato.

*Dati operativi*

- 3.7. Sono classificati come dati operativi i dati provenienti dal trattamento e dal ricircolo delle banconote in euro effettuate dai soggetti che operano con il contante.



- 3.8. Una BCN può decidere di escludere altri operatori economici, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>, dall'obbligo di segnalare i dati operativi qualora il numero di banconote in euro di cui essi effettuano il ricircolo attraverso le casse prelievo contanti risulti inferiore alla soglia fissata dalla BCN stessa.
- 3.9. I dati sono forniti su base semestrale. I dati sono segnalati alla BCN interessata al più tardi due mesi dopo il periodo di segnalazione di interesse, ossia fine febbraio e fine agosto. I dati possono essere forniti utilizzando il modello fissato nell'appendice 2. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell'entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.
- 3.10. I dati sono forniti da soggetti che operano con il contante e che trattano fisicamente le banconote. Se un soggetto che opera con il contante ha esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad un altro soggetto che opera con il contante, i dati sono forniti dal soggetto designato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2.
- 3.11. I dati sono segnalati dai soggetti che operano con il contante in termini di pezzi (volume), aggregati a livello nazionale e disaggregati per taglio di banconota in euro. La disaggregazione per serie di banconote non è obbligatoria. Per le filiali di enti creditizi ubicate in località remote, i dati operativi sono segnalati separatamente.
- 3.12. Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.
- 3.13. Ai soggetti che operano con il contante i quali abbiano esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad altri soggetti che operano con il contante può essere richiesto di fornire alla BCN informazioni dettagliate su questi ultimi, compresi gli accordi relativi all'esternalizzazione.
- 3.14. I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell'appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato e può concordare con i soggetti che operano con il contante la raccolta di dati più esaurienti.

#### 4. Riservatezza e pubblicazione dei dati

- 4.1. I dati principali e i dati operativi sono trattati come riservati.
- 4.2. Le BCN e la BCE possono decidere di pubblicare rapporti o statistiche utilizzando i dati acquisiti ai sensi del presente allegato. Ciascuna di tali pubblicazioni è aggregata in modo tale che nessun dato possa essere attribuito a singoli soggetti segnalanti.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).



## Appendice 1

## MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

*Dati principali*

Le presenti informazioni devono essere fornite a:

[Denominazione della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo]

**1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante**

Denominazione del soggetto che opera con il contante:

Indirizzo della sede:

Codice di avviamento postale:

Città:

Via:

Tipo di società:

— Ente creditizio

— Cambiavalute

— Società di servizi e trasporto valori diversa da un istituto di pagamento

— Commerciante (dettagliante)

— Casa da gioco

— Altro, inclusi gli istituti di pagamento se non sono già inseriti in una delle categorie di cui sopra (specificare)

Soggetti referenti:

Nomi:

Numeri di telefono:

Numeri di telefax:

Indirizzi di posta elettronica:

Partner di esternalizzazione (se del caso)

Nome:

Indirizzo:

Codice di avviamento postale:

Città:



2. **Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela**

Categoria	Numero identificativo (*)	Azienda produttrice (*)	Denominazione (*)	Identificativo (*) (sistema di rilevazione/versioni del software)	Numero totale in funzione
CIM					
CRM					
CCM					
COM					

(\*) Le presenti voci devono essere completate in conformità alle corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

3. **Dispositivi riservati al personale**

Categoria	Numero identificativo (*)	Azienda produttrice (*)	Denominazione (*)	Identificativo (*) (sistema di rilevazione/versioni del software)	Numero totale in funzione
BPM					
BAM					
TARM					
TAM					

(\*) (\*) Le presenti voci devono essere completate in conformità alle corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

4. **Casse prelievo contanti non incluse nella precedente tabella relativa ai dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela**

	Numero totale in funzione
ATM	
SCoTs	
Altro	



## Appendice 2

## MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

## Dati operativi

## 1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Nome del soggetto che opera con il contante	
Periodo di segnalazione	

## 2. Dati

Le seguenti voci di dati devono essere aggregate a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote).

	Numero totale di banconote trattate	Banconote in euro smistate come non idonee	Banconote in euro rimesse in circolo
EUR 5			
EUR 10			
EUR 20			
EUR 50			
EUR 100			
EUR 200			
EUR 500			

Nella precedente tabella la colonna recante il titolo «Numero totale di banconote trattate» deve contenere il numero totale di banconote la cui autenticità e idoneità sono state sottoposte a controllo da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, ossia dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), dispositivi di cash out (COM), dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), nonché dispositivi di cash in e di cash out combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale. Non sono incluse nei presenti dati le seguenti banconote: a) banconote il cui controllo di autenticità e idoneità viene effettuato manualmente, ad esempio operazioni fuori borsa o operazioni di back-office; b) banconote sottoposte a controllo di autenticità ma non di idoneità da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, ad esempio banconote identificate come autentiche da dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM), dispositivi di cash in combinati (CCM) (senza controllo di idoneità opzionale), dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) e apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM).


La colonna recante il titolo «Banconote in euro smistate come non idonee» è un sottoinsieme del numero totale delle banconote in euro trattate e deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e non idonee alla circolazione (ossia la categoria 4b) dai dispositivi. La presente voce di dati si riferisce ai dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), ai dispositivi di cash out (COM), ai dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e alle apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), nonché ai dispositivi di cash in combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale.

La colonna recante il titolo «Banconote in euro rimesse in circolo» è un sottoinsieme del numero totale delle banconote in euro trattate e:

- per i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), i dispositivi di cash out (COM) e i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM), deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e idonee alla circolazione (ossia la categoria 4a) dai dispositivi ed erogate alla clientela come indicato dalle statistiche sui dispositivi;
- per le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) e i dispositivi di cash in combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale, deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e idonee alla circolazione (ossia la categoria 4a) dai dispositivi e non riconsegnate alla BCN, ma mantenute con l'intento di rimettere in circolo le banconote nel ciclo del contante.

Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti	
--	--

Qualora una BCN applichi l'eccezione prevista all'articolo 7 per le filiali ubicate in località remote, tali dati sono obbligatori per gli enti creditizi dello Stato membro interessato. Gli enti creditizi sono tenuti a consultare la propria BCN per verificare se tali dati debbano essere segnalati.





## Appendice 3

**FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE IN LOCALITÀ REMOTE**

Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.


## 1. Informazioni sull'ente creditizio

Nome dell'ente creditizio	
Periodo di segnalazione	

## 2. Dati

Nome della filiale ubicata in località remota	Indirizzo	Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti

20CE0276



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 27 maggio 2019)*

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 2, ultima frase:


*anziché:* «(...). Se non c'è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell'Unione.»

*leggasi:* «(...). Se c'è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell'Unione.»

---

*(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 57 del 25 luglio 2019)*

**20CE0278**



**Rettificazione del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181 del 29 giugno 2013)

Pagina 53, allegato, tabella «Elenco dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 1», voce «Iodio»

anziché:	«Iodio				
	ioduro di sodio	X	X	X	X
	iodato di sodio	X	X	X	X
	ioduro di potassio	X	X	X	X
	iodato di potassio		X	X	X»;

leggasi:	«Iodio				
	ioduro di potassio	X	X	X	X
	iodato di potassio	X	X	X	X
	ioduro di sodio	X	X	X	X
	iodato di sodio		X	X	X».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 66 del 29 agosto 2013)

20CE0279



**Rettifica della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,  
che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321 del 17 dicembre 2018)

Pagina 122, articolo 32, paragrafo 4, lettera b):

*anziché:* 'b) designare un'impresa come detentrica, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 3 o 4;'

*leggasi:* 'b) decidere se designare o meno un'impresa come detentrica, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3 o 4;'

Pagina 145, articolo 61, paragrafo 1, primo comma:

*anziché:* '1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo incoraggiano ...'

*leggasi:* '1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti incoraggiano ...'

Pagina 145, articolo 61, paragrafo 2, primo comma:

*anziché:* '2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma possono imporre.'

*leggasi:* '2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti possono imporre.'

---

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 15 del 21 febbraio 2019)

20CE0280



**Retifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117 del 5 maggio 2017)

Pagina 69, articolo 78, paragrafo 8, secondo comma, lettera c)

*anziché:* 'c) in caso di osservazioni relative alla sicurezza dei soggetti e all'affidabilità e solidità dei dati presentate ai sensi del paragrafo 4, lettera b)',

*leggasi:* 'c) in caso di osservazioni relative alla sicurezza dei soggetti e all'affidabilità e solidità dei dati presentate ai sensi del paragrafo 4, lettera d)'.

Pagina 72, articolo 84, prima frase

*anziché:* 'all'allegato III, punto 1.1',

*leggasi:* 'all'allegato III, punto 1'.

Pagina 74, articolo 88, paragrafo 1, primo comma

*anziché:* '... e dei benefici di cui all'allegato I, punti 1 e 5, e che hanno ...',

*leggasi:* '... e dei benefici di cui all'allegato I, punti 1 e 8, e che hanno ...'.

Pagina 89, articolo 120, paragrafo 3


*anziché:* '3. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, un dispositivo con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 90/385/CE o la direttiva 93/42/CEE e valido ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo può essere immesso sul mercato o messo in servizio a condizione che a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento continui ...',

*leggasi:* '3. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, un dispositivo di classe I ai sensi della direttiva 93/42/CEE, per il quale è stata redatta una dichiarazione di conformità prima del 26 maggio 2020 e per il quale la procedura di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento richiede il coinvolgimento di un organismo notificato, e un dispositivo con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 90/385/CE o della direttiva 93/42/CEE e valido in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, può essere immesso sul mercato o messo in servizio fino al 26 maggio 2024 a condizione che a decorrere dal 26 maggio 2020 continui ...'.

Pagina 89, articolo 120, paragrafo 4

*anziché:* '... sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2020 in virtù di un certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 27 maggio 2025',

*leggasi:* '... sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2020 ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 26 maggio 2025'.



Pagina 90, articolo 120, paragrafo 8

*anziché:* '8. In deroga all'articolo 10 bis e all'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/385/CEE e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 93/42/CEE, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e gli organismi notificati che, nel periodo che comincia dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), e termina 18 mesi dopo, rispettano l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 56, paragrafo 5, del presente regolamento, sono considerati conformi alle disposizioni legislative e regolamentari adottate dagli Stati membri a norma, rispettivamente, dell'articolo 10 bis della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/42/CEE nonché, rispettivamente, a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 93/42/CEE, come stabilito dalla decisione 2010/227/UE.'

*leggasi:* '8. In deroga all'articolo 10 bis, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 90/385/CEE e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 93/42/CEE, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e gli organismi notificati che, nel periodo che comincia dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), e termina 18 mesi dopo, rispettano l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 31, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 5, del presente regolamento, sono considerati conformi alle disposizioni legislative e regolamentari adottate dagli Stati membri a norma, rispettivamente, dell'articolo 10 bis della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/42/CEE, a norma, rispettivamente, dell'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 93/42/CEE e a norma, rispettivamente, dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 93/42/CEE, come specificato nella decisione 2010/227/UE.'

Pagina 90, articolo 122, primo comma, secondo trattino

*anziché:* '— l'articolo 10 bis e l'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/385/CEE, e ...',

*leggasi:* '— l'articolo 10 bis, l'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 90/385/CEE, e ...'.

Pagina 91, articolo 122, primo comma, quarto trattino

*anziché:* '— l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 93/42/CEE, e ...',

*leggasi:* '— l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, l'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 93/42/CEE, e ...'.

Pagina 104, allegato I, sezione 23.2, lettera h)

*anziché:* 'h) il vettore dell'UDI di cui all'articolo 27, paragrafo 4, e all'allegato VII, parte C';

*leggasi:* 'h) il vettore dell'UDI di cui all'articolo 27, paragrafo 4, e all'allegato VI, parte C'.

Pagina 112, allegato III, sezione 1.1

*anziché:* '1.1. Il piano di sorveglianza post-commercializzazione ...',

*leggasi:* '1. Il piano di sorveglianza post-commercializzazione ...'.

Pagina 112, allegato III, sezione 1.1, lettera b), quinto trattino

*anziché:* '— metodi e protocolli per gestire gli eventi oggetto di relazioni sulle tendenze ...',


*leggasi:* '— metodi e protocolli per gestire gli incidenti oggetto di relazioni sulle tendenze ...'.

Pagina 112, allegato III, sezione 1.2

*anziché:* '1.2. Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza ...',

*leggasi:* '2. Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza ...'.

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 50 del 29 giugno 2017)



**Rettificazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117 del 5 maggio 2017)

Pagina 242, articolo 83, paragrafo 1, primo comma

*anziché:* '... di cui all'allegato I, punti 1. e 5, e che ...';

*leggasi:* '... di cui all'allegato I, punti 1. e 8., e che ...'.

Pagina 256, articolo 110, paragrafo 8:

*anziché:* '8. In deroga all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 98/79/CE, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e gli organismi notificati che, nel periodo che comincia dalla scadenza delle date di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera f), e termina 18 mesi dopo, rispettano l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 51, paragrafo 5, del presente regolamento, sono considerati conformi alle disposizioni legislative e regolamentari adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 98/79/CE, come stabilito dalla decisione 2010/227/UE.';

*leggasi:* '8. In deroga all'articolo 10, all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 98/79/CE, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e gli organismi notificati che, nel periodo che comincia dalla scadenza delle date di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera f), e termina 18 mesi dopo, rispettano l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 51, paragrafo 5, del presente regolamento, sono considerati conformi alle disposizioni legislative e regolamentari adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 98/79/CE, come stabilito dalla decisione 2010/227/UE.'

Pagina 257, articolo 112, lettera b):

*anziché:* 'b) Articolo 10 e articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 98/79/CE, e ...';

*leggasi:* 'b) Articolo 10, articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 98/79/CE, e...'

Pagina 257, articolo 113, paragrafo 3, lettera a):

*anziché:* 'a) l'articolo 27, paragrafo 3, e l'articolo 51, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 27 novembre 2023';

*leggasi:* 'a) l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 51, paragrafo 5, si applicano a decorrere da 18 mesi dopo l'ultima delle date di cui alla lettera f)';

Pagina 277, allegato III, Sezione 1, lettera b), quinto trattino

*anziché:* '— metodi e protocolli per gestire gli eventi sui rapporti di tendenze, ...';

*leggasi:* '— metodi e protocolli per gestire gli incidenti sui rapporti di tendenze, ...'.


Pagina 304, allegato VIII, sezione 2.2, frase introduttiva:

*anziché:* 'I dispositivi destinati a essere utilizzati per la verifica del gruppo sanguigno o per la tipizzazione dei tessuti, al fine di garantire la compatibilità immunologica del sangue ...';

*leggasi:* 'I dispositivi destinati a essere utilizzati per la verifica del gruppo sanguigno o per determinare l'incompatibilità del gruppo sanguigno del feto materno o per la tipizzazione dei tessuti, al fine di garantire la compatibilità immunologica del sangue ...'.

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 50 del 29 giugno 2019)

20CE0282



**Rettifica del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 17 maggio 2019)

1. Pagina di copertina, titolo:

*anziché:* 'Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei <sup>(1)</sup>'

*leggasi:* 'Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei'.

2. Pagina 55, titolo:

*anziché:* 'REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (Testo rilevante ai fini del SEE)'

*leggasi:* 'REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei'.

3. Pagina 62, articolo 6, paragrafo 2, terzo comma:

*anziché:* 'Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, la Commissione decide in merito alla richiesta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione.'

*leggasi:* 'Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione decide in merito alla richiesta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione.'.

4. Pagina 63, articolo 6, paragrafo 3, terzo comma:


*anziché:* 'Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.'

*leggasi:* 'Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatto salvo il paragrafo 4.'

---

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 55 del 18 luglio 2019)

20CE0283





**Rettificazione del regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320 dell'11 dicembre 2019)

Pagina 103, la nota a piè di pagina <sup>(1)</sup> è sostituita con il seguente testo:

- «<sup>(1)</sup> Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (*Vicugna vicugna*) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:
- a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Perù] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*»;
  - b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:
    - i) per il commercio internazionale di *tessuti* prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:



La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]»;

- ii) per il commercio internazionale di *indumenti* prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un'etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);
- c) per il commercio internazionale di *prodotti artigianali* fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE] - ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:



- d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);
- e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 12 del 13 febbraio 2020)

20CE0284



**Rettifica della decisione (UE) 2019/2158 della Banca centrale europea del 5 dicembre 2019 sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 17 dicembre 2019)*

Pagina 104, articolo 11:


*anziché:* « La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»,

*leggasi:* « La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2020.»,

---

*(Decisione pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 99).*

**20CE0285**



**Rettifica del regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 17 dicembre 2019)*

Pagina 74, articolo 2:

*anziché:* « Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»,

*leggasi:* «Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.».

---

*(Regolamento pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 70).*

**20CE0347**

---

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2020-GUE-013) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 0 2 1 7 \*

€ 38,00

